

Giornale di
Storia
costituzionale

n. 17 / I semestre 2009

IL LABORATORIO ATLANTICO.
STORIA E STORIOGRAFIA COSTITUZIONALE



eum > edizioni università di macerata

Giornale di Storia costituzionale
Periodico del "Laboratorio Antoine Barnave"
n. 17 / I semestre 2009

Direzione

Luigi Lacchè, Roberto Martucci, Luca Scuccimarra

Comitato scientifico

Vida Azimi (Parigi), Bronislaw Baczko (Ginevra), Giovanni Busino (Losanna), Francis Delperée (Lovanio), Alfred Dufour (Ginevra), Lucien Jaume (Parigi), Heinz Mohnhaupt (Francoforte), Michel Pertué (Orléans), Michael Stolleis (Francoforte), Joaquín Varela Suanzes (Oviedo)

Comitato di redazione

Paolo Colombo, Federico Lucarini, Giovanni Ruocco

Segreteria di redazione

Mauro Antonini, Marco Bruni, Ronald Car, Luca Cobbe, Roberta Ciaralli, Gerri Ferrara, Simona Gregori, Paola Persano, Monica Stronati

Direzione e redazione

Laboratorio di storia costituzionale "A. Barnave"
Università di Macerata
piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata,
tel. +39 0733 258724; 258775; 258365
fax. +39 0733 258777
e-mail: barnave@unimc.it

I libri per recensione, possibilmente in duplice copia, vanno inviati alla Segreteria di redazione.

La redazione si rammarica di non potersi impegnare a restituire i dattiloscritti inviati.

Direttore responsabile

Angelo Ventrone

Registrazione al Tribunale di Macerata
n. 463 dell'11.07.2001

Edizione/Publisher

Edizioni Università di Macerata
Via Carducci, 63/a
62100 Macerata
T (39) 0733 2586081
F (39) 0733 2586086
info.ceum@unimc.it
http://ceum.unimc.it

ISBN 978-88-6056-204-3
ISSN 1593-0793

Tipografia

Tipografia San Giuseppe, Macerata

Questo numero della rivista è pubblicato con un finanziamento dell'Università degli Studi di Macerata, del Dipartimento di diritto pubblico e di teoria del governo dell'Università di Macerata e del Ministero dei Beni Culturali.



In copertina: "Laboratorio atlantico". Allégorie sur l'indépendance des États-Unis, hommage à Louis XVI. Gravure par Duplessis-Berteaux et Roger, 1786. Photo Roger-Viollet.

Finito di stampare nel mese di settembre 2009

Prezzo di un fascicolo

euro 22;

arretrati, euro 26;

Abbonamento annuo (due fascicoli) / Subscription rates (two issues)

Italia, euro 35; Unione europea, euro 40; U.S.A. e altri Stati, euro 60;

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

bonifico bancario a Banca Marche, IBAN IT75 J060 5513 4010

0000 0018 563 BIC BAMAIT3AXXX

bollettino MAV (pagamento mediante avviso)

Subscriptions:

by Bank transfer to Banca delle Marche, IBAN IT75 J060 55134010

0000 0018 563 BIC BAMAIT3AXXX

Richieste ed informazioni:

ceum.riviste@unimc.it

T (39) 0733-258 6080 (lun.-ven. h 10.00-13.00)

F (39) 0733-258 6086

Demands and informations:

ceum.riviste@unimc.it

T (39) 0733-258 6080 (Mon.-Fri. h 10.00-1.00 pm)

F (39) 0733-258 6086

Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.



Sommario

GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE n. 17 / I semestre 2009

- 5 Polifonie costituzionali
LUCA SCUCCIMARRA

Pagine aperte

- 11 Libertà e diritti di libertà
ALESSANDRO PACE

Fondamenti

- 43 Stati Uniti e Francia tra due Rivoluzioni costituzionali (1776-1792)
ROBERTO MARTUCCI

Itinerari

- 81 La genesi imperfetta del costituzionalismo. Hume nella storiografia sul XVIII secolo. I. Storia costituzionale e *linguistic turn*
LUCA COBBE

- 119 «The Wolf in Sheep cloathing».
Per una rilettura del dibattito sulla ratifica della Costituzione degli Stati Uniti
GIORGIO GRAPPI

- 139 La secessione in cammino. Percorsi di ricerca storico-istituzionale sulle cause della Guerra Civile Americana
CRISTINA BON

- 163 «The Burden and the Heat of Common Affairs»: Walter Bagehot and Bourgeois Happiness
SILVANA COLELLA

Ricerche

- 177 L'organizzazione del potere nel pensiero di Gaetano Mosca
CLAUDIO MARTINELLI

- 207 Il «dovere elettorale» in uno scritto di Luigi Rossi del 1907
GIAN PAOLO TRIFONE

- 219 «Una cosa sola formano Parlamento e Governo». Proroga delle sessioni parlamentari e uso delle commissioni di controllo in Italia durante la Prima guerra mondiale

CARLOTTA LATINI

Cronache italiane

- 241 Le testimonianze nell'Associazione magistrati: una guida per un futuro migliore per la Giustizia in Italia

RICCARDO CHIEPPA

Testi & Pretesti

- 251 La Grande Serbia di Slobodan Milošević
SIJANA VELEDAR

Librido

- 265 Ventinove proposte di lettura

Polifonie costituzionali

LUCA SUCCIMARRA

Dopo aver dedicato un piccolo ma sentito omaggio al sessantesimo anniversario della Costituzione italiana (n. 16/2008: *Il valore della Costituzione italiana*), con questo numero il *Giornale di storia costituzionale* torna a confrontarsi con la grande costellazione fondativa che tra XVIII e XIX secolo ha posto le basi di quello che ancora oggi è il nostro spazio di esperienza politico-costituzionale. Il tema è tutt'altro che nuovo per questa rivista, che sin dai suoi esordi ha fatto dei complessi processi costituenti presenti alla radice dei moderni sistemi democratico-rappresentativi un privilegiato terreno di indagine e di riflessione critica. Come Luigi Lacché suggeriva nell'introduzione al n. 14/2007, ripensare vecchi temi con nuove idee è però un buon modo per sottrarsi alla trappola dell'abitudine che tesse le sue insidie anche nella ricerca storiografica. Con la parte monografica del presente fascicolo torniamo perciò a interrogarci su alcuni momenti-chiave di quella stagione fondativa, nella speranza di offrire diverse e più aggiornate chiavi di lettura di processi

che sono parte integrante del nostro stesso presente.

L'itinerario a tal fine proposto muove da un tema classico della storiografia costituzionale contemporanea, quello dei legami esistenti tra le due grandi Rivoluzioni costituenti che alla fine del XVIII secolo aprirono la strada ad una nuova fase nella storia politica delle società occidentali (e non solo). Nel suo contributo *Stati Uniti e Francia tra due Rivoluzioni costituzionali (1776-1792)*, Roberto Martucci lo affronta per così dire "sul campo", addentrandosi nell'ampia e variegata produzione pubblicistica – di taglio teorico, ma anche memorialistico, documentario e letterario – che nella Francia di fine Settecento fece degli eventi americani un tema-chiave del dibattito filosofico e politico, contribuendo in questo modo alla creazione di quella «opinione costituzionale» che avrebbe di lì a poco alimentato il grande laboratorio rivoluzionario. Un approccio, questo, che consente di sgomberare il campo da alcuni

persistenti miti storiografici, portando allo scoperto la «pluralità di operazioni e piani di lettura» (Martucci, *Stati Uniti e Francia*, p. 48), spesso apertamente in contrasto l'uno con l'altro, che sin dall'inizio caratterizzò la recezione francese dei «testi fondatori» americani.

A colpire in queste pagine è però, soprattutto, la prospettiva insolitamente ampia adottata nella ricostruzione delle genealogie fondative della modernità politico-costituzionale: lungi dal tradursi in un rapporto pedissequamente imitativo con il «modello americano» – come se «i lontanissimi protagonisti di eventi ormai dimenticati avessero promosso riforme costituzionali di ampio respiro muniti di tabelle comparative» (Ivi, p. 47) – il confronto con gli eventi d'oltreoceano rappresenta nella Francia di fine Settecento un segmento di una più ampia dinamica di riflessione politico-costituzionale, in cui continuano a giocare un ruolo tutt'altro che secondario anche elementi decisamente più tradizionali di riferimento e dibattito, come la celebre «costituzione inglese» di Montesquieu e De Lolme. Da questo punto di vista, non c'è dubbio che quello che con una efficace etichetta storiografica siamo soliti chiamare il *laboratorio atlantico* costituisca uno spazio di riflessione e sperimentazione politico-costituzionale ben più ampio e articolato di quanto certa modellistica costituzionale possa far pensare. È appunto questo spazio allargato di innovazione teorica e istituzionale a formare il privilegiato oggetto di analisi dei contributi di questo fascicolo.

In un'epoca di radicale ripensamento dei fondamenti epistemici delle scienze

storico-sociali, anche la storia costituzionale non può esimersi, peraltro, dall'accrescere il proprio livello di consapevolezza metodologica, avviando un sistematico scavo ricostruttivo sulle diverse fasi del suo, pur recente, processo di costituzione disciplinare. Da questo punto di vista, fare *storia costituzionale*, oggi, significa anche fare *storia della storiografia costituzionale*, ed è per questo motivo che in alcuni dei testi qui raccolti il confronto con passaggi-chiave del *laboratorio atlantico* appare mediato dalla discussione delle principali ipotesi storiografiche su di essi elaborate. Diversi sono, ovviamente, i punti di innesto prescelti nei singoli saggi: si va dall'Inghilterra post-rivoluzionaria dell'Era Walpole (L. Cobbe, *La genesi imperfetta del costituzionalismo. Hume nella storiografia sul XVIII secolo*), all'America del dibattito sulla ratifica della Costituzione federale (G. Grappi, «*The Wolf in Sheep clothing*». *Per una rilettura del dibattito sulla ratifica della Costituzione degli Stati Uniti*), sino a quella del drammatico tentativo secessionista (C. Bon, *La secessione in cammino, Percorsi di ricerca storico-istituzionale sulle cause della Guerra Civile Americana*). Nonostante le innegabili differenze di oggetto e di metodo, i testi in questione si propongono, tuttavia, come altrettanti contributi alla problematizzazione delle modalità di auto-costituzione storiografica della modernità politico-costituzionale, tasselli variegati di un quadro d'insieme al centro del quale si pongono i diversi modi con cui sino ad oggi è stata pensata e praticata la storia costituzionale: dalla *storia dei diritti*, alla *storia dei poteri*, sino a più ambiziose ricostruzioni di taglio antropologico o semantico-concettuale, in un percorso evolutivo scandito dagli incontri – e dagli intrecci – con le tante «rivoluzioni storio-

grafiche» che sono parte integrante del dibattito degli ultimi decenni.

È forse superfluo sottolineare il vero e proprio effetto rivitalizzante che questo tipo di approfondimento può avere sulla concreta ricerca sul campo. L'impressione finale che se ne trae è, infatti, quella di un orizzonte di indagine tendenzialmente sconfinato, che chiama in causa «tanto gli ordinamenti oggettivi della politica – i discorsi che fanno riferimento allo Stato, alla Costituzione – quanto la sua dimensione soggettiva – l'esperienza che della politica e della realtà fanno gli individui e che contribuisce alla definizione dell'immagine stessa di soggettività politica» (Cobbe, *La genesi imperfetta della costituzione*, p. 109). Una forma storiografica inevitabilmente *polifonica*, dunque, chiamata a valorizzare la pluralità e la complessità dei contesti di esperienza di volta in volta indagati, più che a tracciare linee monodirezionali di evoluzione storica.

Ad uscirne in qualche modo rinvigorito è, perciò, un modello di storia costituzionale programmaticamente di confine, pensato e praticato senza tenere conto dei tradizionali steccati disciplinari – il modello che nei suoi quasi dieci anni di attività il *Giornale* ha concretamente sperimentato attraverso il sistematico coinvolgimento di decine di studiosi di diversa formazione e specializzazione. È questo modello che anima anche il presente fascicolo, come confermano la stimolante variazione giuridico-filosofica sui significati della libertà offerta da Alessandro Pace nella sezione *Pagine aperte* (A Pace, *Libertà e diritti di libertà*) e l'originale contributo di Silvana Colella su Bagehot critico letterario, con cui si chiude la parte monografica del volume (S. Colella,

"The Burden and the Heat of Common Affairs": Walter Bagehot and Bourgeois Happiness). In tempi di essenzialismo identitario, anche questo è un modo per ricordare che è dalla mescolanza e dalla ibridazione che, anche in campo costituzionale, si è sempre prodotto il nuovo.



Libertà e diritti di libertà*

ALESSANDRO PACE

1. *Libertà al singolare e libertà al plurale*

Il sostantivo "libertà" è presente nella nostra Costituzione tredici volte, delle quali undici nella Parte I (in particolare negli artt. 3, 10, 11, 13 – tre volte –, 14, 15, 33, 35 e 41) e due nella Parte II (artt. 68 e 111 Cost.). L'avverbio "liberamente" ricorre cinque volte, tutte nella Parte I, in particolare negli artt. 16, 18, 19, 21, 49 Cost. Infine l'aggettivo "libero/a/e" è presente undici volte, delle quali nove nella sola Parte I, in particolare negli artt. 8, 16, 33 (due volte), 36, 38, 39, 41, 48, 111 e 120 Cost.

Se si escludono gli artt. 3 comma 2, 11, 36 e 41 comma 2 Cost. nei quali il vocabolo è utilizzato in senso generico (ma non tanto!), e se si esclude l'art. 48 Cost. – che nelle intenzioni del Costituente avrebbe dovuto configurare un "diritto-dovere", passibile di sanzione nel caso di suo mancato esercizio (ma che poi è stato surrettiziamente trasformato in "libertà di voto", avendo il legislatore ordinario eliminato anche la minima sanzione, originariamen-

te prevista, della pubblicità del nominativo dei non votanti...) –, in tutti gli altri casi il Costituente, negli enunciati sopra ricordati, allude a diritti soggettivi di cui la libertà costituisce il "contenuto" con riferimento o a comportamenti materiali (libertà di muoversi, di riunirsi e associarsi, di manifestare il proprio pensiero ecc.) o anche al compimento di atti giuridici (libertà di sposarsi, di istituire scuole, di intraprendere iniziative economiche ecc.).

Esse nascono e si sviluppano gradualmente. «La pressione che i poteri dominanti esercitarono sulla libertà di determinarsi dell'individuo creò l'idea che uno speciale diritto corrispondesse a ciascuna delle direzioni in cui si esercitava l'oppressione. Così nasce, oltre alla rivendicazione della libertà religiosa, quella della libertà di stampa, della libertà di parola, della libertà di associazione e riunione, della libertà di espatrio, del diritto di petizione, della libertà dall'arresto...»¹. Libertà "al plurale", quindi, che si trasformeranno via via in puntuali diritti soggettivi spettanti

al soggetto privato – e a lui solo² – grazie alla storia, alla cultura o a concessioni del monarca (v. *infra* il § 3). Diritti soggettivi appartenenti come tali al più ampio *genus* dei diritti della persona solitamente denominati “diritti di libertà” proprio perché, come già detto, è la libertà a costituirne il contenuto.

È perciò ovvio che nel diritto moderno, diversamente dall’antico³ – e soprattutto nel contesto di una costituzione rigida⁴ –, si discuta esclusivamente, dagli operatori pratici e dagli studiosi del diritto positivo, di queste libertà “al plurale” allo scopo sia di identificare i valori – o interessi o beni – tutelati dalle singole disposizioni che le prevedono, sia di distinguerne tanto i rispettivi ambiti concettuali, quanto le tecniche specificamente preposte per la loro garanzia. Per contro i filosofi discutono, da sempre, non già delle libertà al plurale, ma della libertà al singolare per individuarne il significato sul piano etico, sociale ed anche politico.

Poiché l’obiettivo di questo contributo è esclusivamente quello di illustrare la peculiarità dei diritti di libertà – e non già di evidenziare a cosa specificamente alluda la Costituzione nei singoli articoli relativi alla libertà personale, domiciliare, di comunicazione ecc. –, è non privo di interesse partire dalle principali accezioni del concetto di libertà quali sono state prospettate in sede filosofica per verificarne la praticabilità alla luce delle più diffuse dottrine giuridico-costituzionalistiche.

Farò pertanto riferimento ad esse nella forma più semplice – anzi addirittura semplificante –, prendendo le mosse dai rilievi contenuti in una nota opera, il *Dizionario di filosofia* di Nicola Abbagnano (1961, pp. 510 ss.).

2. *La libertà come assenza di condizioni e di limiti. La generale spettanza dei diritti. I diritti dei non cittadini*

In una prima accezione, la libertà è «auto-determinazione o autocausalità», e quindi «assenza di condizioni e di limiti». In questo senso – ricorda Abbagnano – sarebbe libero solo quell’individuo che, come diceva Aristotele, sia «causa» o «principio» di se stesso. La nozione di «libertà come principio di se stesso» ricorre tra gli altri anche in Cicerone e in Lucrezio, passa per Origene ed Agostino da Ippona e giunge fino al medio evo. Ad Aristotele, che aveva affermato che «l’uomo è il principio e il padre dei suoi atti, come dei suoi figli», Tommaso d’Aquino eccepì, molti secoli dopo, che non è necessario sostenere che l’uomo, perché possa dirsi libero, sia addirittura «causa di sé». L’esserci una prima causa – e cioè Dio – non toglie nulla all’autocausalità dell’uomo.

Questa prima accezione filosofica, per la quale la libertà sarebbe, per definizione, «assoluta e incondizionata» – non a caso condivisa e sostenuta dagli anarchici – è difficilmente utilizzabile dal giurista contemporaneo⁵. Al giorno d’oggi qualsiasi ordinamento ancorché solo tendenzialmente democratico predispone infatti – almeno sulla carta – un sistema di limiti tanto con riferimento alla libertà dei privati quanto, a maggior ragione, con riferimento ai poteri pubblici. Il che è chiaramente evidenziato dalla nostra Costituzione allorché prescrive, all’art. 1 comma 2, che la stessa sovranità popolare può essere esercitata solo «nelle forme e nei limiti della Costituzione» ed è quindi essenzialmente limitata. Così come *a fortiori* sono limitati, per quanto estesi, i

poteri dei rappresentanti del popolo e dei governanti.

È del resto intuitivo che una libertà assoluta e senza limiti non può costituire il contenuto di una situazione giuridica soggettiva avente, almeno in linea di principio, le caratteristiche della generalità. Qualora fosse riconosciuta ad un solo individuo o soltanto ad una *élite*, quest'assoluta libertà costituirebbe infatti un privilegio che, come tale, darebbe luogo a una posizione di potere «incompatibile con le regole del sistema democratico» (così la Corte cost., sent. n. 148 del 1981, in materia radiotelevisiva).

Non è quindi un caso che gli autori dei *Bill of Rights* della Virginia (1776), della Pennsylvania (1776), del Vermont (1777) e del New Hampshire (1784) proclamassero gli uomini «egualmente liberi» (in tal modo assumendo però che l'eguaglianza, la cui effettività essi davano per scontata⁶, avesse una funzione riduttiva, e cioè meramente servente della libertà); e non è quindi un caso che gli autori della *Déclaration de droits de l'homme et du citoyen* (1789) proclamassero invece, a loro volta, nell'art. 1, che «Gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali davanti alla legge»⁷ (così riconoscendo, diversamente dagli americani, pari valore alla libertà e all'eguaglianza di fronte alla legge, ma anche negando che l'eguaglianza potesse – e possa – costituire, di per sé sola, garanzia di libertà⁸).

«Eguale libertà», quindi, che nelle successive Costituzioni ottocentesche sarebbe stata convergentemente garantita – da un lato – con la specifica proclamazione dei c.d. diritti di prima generazione (la libertà di autodeterminarsi, la libertà dagli arresti, la libertà di pensiero, di stampa e di riunione oltre, ovviamente, al diritto di proprietà, diritto naturale «inviolabile e sacro»⁹) e –

dall'altro – con la proclamazione dell'eguaglianza davanti alla legge in favore di tutti gli uomini in alcune (poche) costituzioni¹⁰ e dei soli cittadini nella gran parte di esse¹¹. Non si può tuttavia non avvertire come in talune costituzioni l'eguaglianza non fosse nemmeno contemplata¹².

La generale spettanza a tutti i cittadini dei diritti di libertà è radicalmente affermata dalla nostra Costituzione, nella Parte I intitolata ai «Diritti e doveri dei cittadini», attribuendo i singoli diritti a «tutti», oppure ai «cittadini» o a «tutti i cittadini», ovvero prevedendo l'impersonalità del riconoscimento (ad esempio «La libertà personale è inviolabile», «Il domicilio è inviolabile»).

Se è quindi indiscutibile che nel nostro ordinamento, tutti i cittadini debbano poter godere *in equal misura* dei diritti di libertà nei rapporti civili (artt. 13-21 e 23 Cost.), in passato sono sorti dei dubbi circa la pari spettanza agli stranieri extracomunitari di tali diritti, in quanto l'eguaglianza davanti alla legge è esplicitamente riconosciuta ai soli cittadini (art. 3 Cost.) e il catalogo dei diritti previsti nella Parte I è appunto intitolata ai «Diritti e doveri dei cittadini»¹³.

In una prima fase, la Corte costituzionale, pur affermando che il principio di eguaglianza, ancorché si riferisca «esplicitamente ai soli cittadini», «vale pure per lo straniero» quando vengano in gioco i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost.¹⁴, avvertì che «la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto che, nelle situazioni concrete, non possano presentarsi, fra soggetti uguali, differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova al-

tro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento»¹⁵. Di fronte a fattispecie di indiscutibile spettanza universale¹⁶, quali il diritto di agire in giudizio¹⁷ e il diritto alla vita¹⁸, la Corte ne affermò tuttavia esplicitamente l'applicabilità agli stranieri.

In una seconda fase (anni '90), quando la dottrina, assolutamente maggioritaria¹⁹, si mostrava ormai favorevole, sia pure con qualche riserva²⁰, alla detta estensione nonostante l'intitolazione restrittiva della Parte prima, veniva approvato il t.u. n. 286 del 1998, il quale, pur salvaguardando, in talune ipotesi, l'applicabilità della clausola di reciprocità, riconosce «(a)llo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato (...) i *diritti fondamentali* della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti»²¹. Conseguentemente il t.u. demanda alla Corte costituzionale e ai giudici comuni il compito di individuare, caso per caso, i diritti – non solo quelli di libertà²² – che, nel nostro ordinamento, sarebbero “fondamentali”.

Terza fase. A questo punto, dopo tale esplicito intervento legislativo, la Corte costituzionale non ha più remore ad applicare agli stranieri extracomunitari le norme costituzionali della Parte prima della Costituzione (in tema di libertà personale²³, di diritto al collocamento obbligatorio²⁴, di diritto di difesa²⁵ e di tutela della salute²⁶) non di rado invocando, a supporto della decisione, proprio il d.lg. n. 286 del 1988.

3. *La libertà e il suo rapporto con il “tutto”. I modelli storicistico, individualistico e statalistico. Il modello francese*

3.1. In una seconda accezione, la libertà, pur presupponendo il concetto di autodeterminazione e di *causa sui*, l'attribuisce non al singolo ma alla totalità. Dicevano infatti gli stoici, e Cicerone nella loro scia, che il sapiente è libero solo se segue una vita conforme alla natura, è libero solo se si conforma all'ordine del mondo. Molto più tardi Spinoza prospetterà che «si dice libera la cosa che esiste solo per la necessità della sua natura e che da sola è determinata ad agire», laddove è «necessaria o coatta la cosa che è indotta ad esistere e ad agire da un'altra cosa, secondo una certa e determinata ragione».

La libertà del singolo viene quindi posta in relazione con il «tutto» entro il quale l'individuo si muove (e cioè con la religione, con la società, con l'ordinamento giuridico): un «tutto» che, secondo questa accezione, si pone addirittura come «necessario» perché la libertà dell'individuo possa realizzarsi. È allora evidente che è libero il «tutto», non il singolo che si deve conformare al «tutto». Di qui, secondo Abbagnano, l'identificazione della libertà, in questa seconda accezione, con la necessità.

Per questa seconda accezione la libertà del singolo non è più assoluta, come nella prima accezione, ma relativa. Non è però l'individuo, come nella prima accezione, ma l'*entità astratta* cui esso si relaziona che, in questo caso, gode di libertà *incondizionata ed assoluta*. Conseguentemente, non spetta al singolo l'identificazione di ciò che esso deve considerare pregiudizievole per gli altri e che quindi costituisce un limi-

te alla propria libertà, tale identificazione spettando alla religione, alla morale, alla politica e così via.

Questa accezione – tra i cui sostenitori moderni Abbagnano annovera Hegel (1821, pp. 51 ss., § 33) – può tuttavia giustificare anche le concezioni più illiberali, nella misura in cui, in forza di essa, si riconosca all'entità con la quale l'individuo si relaziona un potere pressoché assoluto di determinazione degli spazi di libertà consentiti all'individuo. Ciò non di meno essa è di grande interesse per il costituzionalista, perché caratterizza – pur con tutte le doverose differenze derivanti dalle rispettive combinazioni – i tre approcci alla problematica delle libertà costituzionali, secondo una nota dottrina²⁷: quello storicistico, quello individualistico e quello statalistico.

In coerenza con la caratteristica di questa seconda accezione filosofica di libertà, secondo la quale è libero il «tutto» e non il singolo che deve relazionarsi ad esso, la libertà, in tutti e tre tali approcci, viene qualificata «negativa»²⁸, ancorché con una diversa significazione nei primi due approcci rispetto al terzo. Mentre nei primi due – quello storicistico e quello individualistico – l'aggettivo «negativo» sta a significare che «lo Stato non deve assorbire totalmente l'individuo in quanto questi non può essere inteso solo come animale politico»²⁹, nell'approccio statalistico – tipico del *Rechtsstaat* (Neumann 1957, pp. 46 ss.) – la «libertà negativa» è sinonimo di *status negativus* e questo, a sua volta, costituisce la conseguenza e l'effetto giuridico dell'astensione (discrezionale) dello Stato (Jellinek 1909, p. 65).

Per cui, mentre è indiscutibile che in questa seconda accezione di libertà-necessità rientra il modello statalistico essen-

do evidente la portata condizionante del «tutto», potrebbe invece sorgere il dubbio che altrettanto si verifichi con il modello storicistico e con quello individualistico, in entrambi i quali la libertà costituisce una «presupposizione» dell'ordinamento (Neumann 1957, pp. 37 ss.).

È stato però giustamente rilevato, dallo stesso studioso che ha proposto tale modellistica – a cui si accede, in questo saggio, pur con qualche riserva – che il «tutto» esiste sia nel modello storicistico, nel quale, almeno in epoca medioevale, esso consisteva nell'«ordine naturale delle cose che assegna a ciascuno il proprio posto»³⁰, sia in quello individualistico, nel quale «lo strumento collettivo» (lo Stato, la volontà generale o altro), dal punto di vista storicistico, è anche troppo spesso ritenuto necessario³¹.

Il problema, nel modello individualistico, non è quindi dato dall'assenza del «tutto», ma, come già rilevava Lodovico Casanova nel 1859, il problema è dato dal *come* il potere pubblico si relazioni agli individui, e cioè *se* la persona, in un dato ordinamento, sia considerata dal governo come «un fine» meritevole di protezione³², oppure come «un mezzo o uno strumento» (v. già in questo senso Casanova 1859, I, p. 10).

Ciò significa che, per identificare l'appartenenza di un ordinamento al modello individualistico, bisogna aver presenti le risultanze di una valutazione complessiva, anche fattuale, dell'ordinamento³³, e quindi non è sufficiente, a tal fine – per fare un esempio – la mera formale proclamazione di una presunzione di libertà come quella sancita dall'art. 5 della *Déclaration des droits de l'homme* del 1789 («La legge non ha il diritto di punire che le azioni nocive per la società. Tutto ciò che non è vietato dalla

legge non può essere perseguito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non prescrive»³⁴.

Per vero, qualora non vi siano precise indicazioni su ciò che il legislatore deve considerare nocivo per la società e quali siano i limiti da lui invalicabili – e, cosa più importante di tutte, qualora una simile presunzione non sia collocata in una costituzione effettivamente rigida –, un siffatto enunciato non è granché significativo, posto che «anche nei governi dispotici, e negli Stati in cui l'individuo è assorbito nell'attività collettiva, può tuttavia avvenire ed avviene che ognuno possa fare "quel che le leggi permettono", e agire come gli piace "nei limiti del diritto"» (Orlando 1905, p. 266).

3.2. Ciò premesso, va detto che il primo approccio – storicistico – lo si riscontra, almeno inizialmente, in Inghilterra, dove il binomio *liberty and property*, nato nella *common law* e radicato nell'ordinamento come una sua presupposizione³⁵, riesce culturalmente a resistere, grazie all'identificazione del potere giudiziario con la *House of Lords*, sinanche all'assolutismo dei secoli XVI e XVII prima ancora di essere formalmente proclamato dal *Bill of Rights* del 1688 e di confondersi, senza però mai venire meno, col modello individualistico-giurisdizionale.

A ciò si aggiunga che anche prima della *Glorious Revolution* (1688) è sempre esistita, nelle Corti di giustizia inglesi, la convinzione che «gli atti irragionevoli e arbitrari del monarca non possano ledere i diritti quesiti degli *Englishmen*»³⁶ [v. i casi *Bate* (1606); *Proclamations* (1611); *R. v. Hampden* (1637); *Entick v. Carrington* (1765)]³⁷. Ed infatti il brocardo *ubi jus ibi remedium* non

è mai stato, in Inghilterra, una proposizione tautologica, in quanto per un inglese il riconoscimento di un diritto deve essere sempre accompagnato dalla previsione del corrispondente rimedio³⁸.

Il secondo approccio – individualistico – caratterizza, pur con talune ascendenze storicistiche³⁹, l'ordinamento statunitense e ha un triplice fondamento: in primo luogo, nella legge naturale. I diritti fondamentali, per gli autori dei primi *Bill of Rights*, sono infatti "innati" [v. la Dichiarazione d'Indipendenza (1776)⁴⁰, le dichiarazioni della Virginia, della Pennsylvania, del Connecticut (1776), del Vermont (1777), del Massachussets (1780), del New Hampshire (1784) ecc.]. In secondo luogo, il valore prioritario dei diritti fondamentali è ribadito dal *Bill of Rights* del 1791 (e cioè dai primi dieci emendamenti della Costituzione federale) ed è invero, anche qui, come nel modello inglese, grazie all'opera dei giudici e, in particolare, grazie al sindacato di costituzionalità (come è noto, ritenuto implicito nella stessa funzione giurisdizionale⁴¹; è del resto altrettanto noto come militassero, in tal senso, anche taluni precedenti giudiziari risalenti ai rapporti tra le colonie americane e la madrepatria) (Corwin 1929, pp. 106 ss.). Infine, in favore dell'ascrizione degli Stati Uniti al modello individualistico gioca la tesi, affatto diversa, secondo la quale l'originario silenzio della Costituzione federale in tema di diritti (tranne l'*habeas corpus* indirettamente previsto nell'art. I, sez. IX, comma 2) presupponeva la prevalente, ancorché implicita, tutela costituzionale della proprietà privata⁴² (tesi del resto confermata dalla giurisprudenza della Corte Suprema fino agli anni '30 del secolo XX).

Se è indiscutibile l'identificazione del modello storicistico e individualistico rispettivamente nell'esperienza inglese ed americana – in entrambe le quali la garanzia giurisdizionale gioca però un ruolo centrale –, altrettanto indiscutibile è la comprensione nel modello statalistico della Germania dalla metà del secolo XIX⁴³ alla prima guerra mondiale, nella quale, come insegnava Paul Laband ancora nel 1910, non esisteva «nello Stato alcuna volontà superiore a quello del Sovrano, ed è da questa volontà che sia la Costituzione che le leggi traggono la loro forza obbligatoria». La Costituzione non è una potenza mitica sospesa sopra lo Stato; essa, come qualsiasi legge, costituisce un atto di volontà dello Stato e, conseguentemente, è variabile a seconda della volontà dello Stato» (Laband 1901, pp. 314 ss.; Laband 1911, pp. 39 ss.).

Corrispondentemente, mentre il soggetto titolare del diritto elettorale, come di ogni nomina statale, era «esclusivamente lo Stato» ed il cittadino, «nel momento della elezione, diventava funzionario dello Stato, per tornare alla condizione di privato, subito dopo l'esercizio della funzione suddetta» (Jellinek 1912, p. 176), il concetto di *Rechtsstaat*, dovuto a F.J. von Stahl, aveva un valore puramente formale, non avendo per esso rilievo, diversamente dalla *rule of law*, né l'origine né i fini della legge⁴⁴.

Per ciò che qui specificamente interessa, tale approccio statalistico è evidenziato dalle costruzioni sistematiche dei diritti pubblici soggettivi di Carl Friedrich von Gerber e di Georg Jellinek⁴⁵. Mentre però per Gerber (1852) i diritti pubblici del singolo cittadino erano addirittura solo dei meri «effetti riflessi» – o «diritti riflessi» – del potere del monarca⁴⁶ (e questa concezione verrà ripresa in Italia, dal fascismo,

grazie ad Arturo Rocco)⁴⁷, la successiva costruzione, liberale ma pur sempre statocentrica, di Jellinek (1892) non prevedeva, diversamente da quella di Gerber, solo uno *status subjectionis* dei privati nei confronti dello Stato, ma, ammessa l'esistenza di un rapporto Stato-cittadino, prefigurava altri tre *status*, tutti favorevoli a quest'ultimo: lo *status civitatis*, lo *status activae civitatis* e, per ciò che qui ci interessa, lo *status libertatis*. Il conseguente riconoscimento di diritti di libertà⁴⁸ nei confronti dello Stato derivava però da un'«autolimitazione» dello Stato, che questo avrebbe potuto in ogni tempo revocare⁴⁹.

Tale teoria, con l'eccezione di Carré de Malberg⁵⁰, incontrò la pressoché generale opposizione da parte della dottrina francese⁵¹, il che già di per sé evidenzia la diversità del modello francese da quello tedesco. In Italia, essa incontrò bensì il favore di autorevolissimi studiosi (in questo senso Baldassarre 1976, p. 276), ma con importanti «distinguo»⁵². Tuttavia non fu mai recepita dai costituzionalisti di orientamento liberale⁵³, fino all'avvento del fascismo se non anche dopo. E, quanto ai sostenitori dell'autolimitazione, non si può passare sotto silenzio l'importanza che nella stessa concezione del diritto aveva per Vittorio Emanuele Orlando il «fatto storico» (che precedeva e condizionava lo stesso diritto) e per Santi Romano l'«istituzione», e quindi la pluralità degli ordinamenti giuridici⁵⁴.

Prima che nella dottrina, può dirsi che in Italia il modello statalistico si sia affermato nelle istituzioni politiche grazie soprattutto al carattere accentrato e autoritario impresso da Francesco Crispi sia all'attività legislativa – la riforma dell'ordinamento comunale e provinciale del 1888

(Ghisalberti 1974, pp. 211 ss.), la legge di pubblica sicurezza del 1889⁵⁵ e il codice penale del 1890 (Arangio Ruiz 1985 (1898), pp. 458 ss.) –, sia all'azione politica che esaltò le analoghe tendenze già apparse anche nei primi anni del Regno d'Italia. Si pensi, a questo riguardo, agli stati d'assedio decretati in occasione dei disordini sociali in Lunigiana e in Sicilia del 1893 e 1894, alla conseguente istituzione di tribunali straordinari (*ivi*, pp. 504 ss.), ai successivi provvedimenti legislativi in tema di libertà personale, di circolazione, di manifestazione del pensiero e di stampa (*ivi*, p. 515). Né i fatti successivi alla caduta di Crispi (i moti del 1898 culminati con la strage di Milano, l'assassinio del re Umberto I (*ivi*, p. 515), i decreti di stato d'assedio disposti dai Governi presieduti da di Rudinì e da Pelloux) favorirono l'abbandono della svolta autoritaria.

La durata della legislazione crispina dimostra del resto, inequivocabilmente, come il modello statocentrico crispino sia persistito «nell'epoca seguente, che pure rappresenta quella di maggiore sviluppo liberale e economico e sociale» (Allegretti 1989, pp. 247 ss.).

La modellistica fin qui seguita – mentre trova sufficienti riscontri sia nelle esperienze storicistico-individualista inglese e individualistica statunitense (ma con la doverosa sottolineatura dell'importante ruolo svolto dal giudiziario in entrambi i sistemi)⁵⁶, sia in quella storicistico-statalistica tedesca⁵⁷ e, nonostante le riserve accennate, in quella statalistica italiana – non soddisfa affatto con riferimento all'esperienza francese.

Se è scontata l'irriducibilità di tale ordinamento al modello storicistico (Fioravanti 1995, p. 56), vi sono però delle notevoli

difficoltà anche a ricondurlo al modello individualistico⁵⁸ con l'eccezione del periodo intercorrente tra la Restaurazione e la Seconda Repubblica, il quale costituisce una vera e propria parentesi⁵⁹.

Tralasciando lo statalismo individualistico del periodo napoleonico – nelle cui costituzioni (degli anni VIII, X e XII) i diritti di libertà non apparvero mai⁶⁰, se non nell'«Atto addizionale alle Costituzioni dell'Impero» del 1815⁶¹ e il cui *Code civil* fu la vera Costituzione per la borghesia allora trionfante (così, tra gli altri, Zagrebelsky 1992, p. 66.) –, il modello francese più che statalistico-individualista è statalistico-democratico. Il che può dirsi a partire dalla breve ma intensa esperienza democratica della Seconda Repubblica (Bastid 1945) al Secondo Impero⁶² e, poi, alla Terza Repubblica.

Non a caso, Vittorio Emanuele Orlando, già nel 1890, nel suo famoso saggio sulle guarentigie della libertà, osservava che «(l)a scuola francese ha la tendenza di dare alla parola libertà un senso che più esattamente noi renderemmo colla parola democrazia. Così, costituzioni libere sono quelle democratiche; così per trionfo della libertà s'intende il trionfo della democrazia» (Orlando 1890, p. 921).

In senso statalistico, ancorché democratico, ha del resto giocato la stessa «identità repubblicana», la quale ha sempre presupposto – e auspicato – uno Stato francese forte⁶³ nel quale i «cittadini» possano riconoscersi e nel quale la partecipazione politica gioca un ruolo di primo piano (Nicole 1994, pp. 441 ss.). Non è quindi un caso che, nel primo trentennio del secolo XX, in importanti opere di teoria dello Stato e in autorevoli manuali di diritto costituzionale non si parlasse, o si parlasse poco, delle

libertà classiche e fossero invece diffusamente trattati i temi del corpo elettorale e dei sistemi di voto⁶⁴. La partecipazione politica giocava anzi un ruolo così esorbitante da porre addirittura in discussione la stessa struttura c.d. negativa delle libertà civili⁶⁵ (ad esempio Georges Burdeau, anche dopo di allora, ebbe ripetutamente ad affermare che «*La liberté, c'est le Pouvoir*»⁶⁶).

In senso democratico-statalistico hanno poi influito tanto la tesi che la democrazia costituirebbe la condizione per l'esercizio delle libertà⁶⁷, esatto contrario della concezione individualistica o liberale (in questo senso, v. per tutti Esposito 1958, pp. 11 ss.), quanto la considerazione della *fraternité*, già presente nei lavori della stessa Assemblea costituente del 1791⁶⁸. Se è vero che i diritti sociali, proclamati nella Costituzione repubblicana del 1848, avrebbero dovuto attendere ancora molto per realizzarsi⁶⁹, è infatti altrettanto vero che già nell'ultimo ventennio del secolo XIX fu la *fraternité* ad ispirare le dottrine solidaristiche di Léon Bourgeois e di Léon Duguit⁷⁰, con la conseguente radicale negazione dei diritti del singolo nei confronti dello Stato e viceversa⁷¹. Lo Stato *repubblicano* non avrebbe, secondo il celebre studioso, «né poteri né diritti, ma semplici doveri di "rendere servizi" alla collettività e di esercitare funzioni utili» (Nicolet 1993, p. 460). Una conclusione, questa, sulla quale convergevano, circa il fondamento del diritto nella mera socialità dell'uomo, le altrettanto celebri teorizzazioni di Maurice Hauriou⁷².

4. *La libertà come possibilità di scelta. Le libertà nello Stato costituzionale*

Siamo quindi giunti alla terza e ultima accezione del concetto di libertà: per essa la libertà rilevarebbe come possibilità di scelta. La libertà sarebbe «finita», perché condizionata e limitata dal mondo stesso in cui si progetta (Heidegger). Pertanto, secondo Abbagnano, la libertà non «è auto-determinazione assoluta e non è quindi un tutto o un nulla, ma piuttosto un processo sempre aperto: il problema di determinare la misura, la condizione o la modalità della scelta che può garantirla». Libero, in questo senso, è chi «possiede, in un grado o misura determinata, possibilità determinate». Ascendenze di questo concetto si troverebbero, secondo Abbagnano, già in Platone e se ne rinverrebbero tracce in Hobbes⁷³, in Locke, in Voltaire («Si è liberi di fare quando si ha il potere di fare») e in Kant (la libertà è «la facoltà di non obbedire ad altre leggi esterne tranne che a quelle cui io ho potuto dare il mio assenso»). Dewey ha poi tradotto questa dottrina nei termini «di un empirismo proiettato verso il futuro».

Se è vero che il senso stesso della libertà svanisce «in una concezione rigidamente deterministica, in cui ad ogni momento della sua vita ciascun uomo dovrebbe agire in un determinato modo, impostogli dalla sua struttura biologica, dai suoi precedenti» (così Jemolo 1974, p. 268), deve allora sottolinearsi come questa terza accezione – nella quale la libertà è una continua conquista – ha trovato conferme, negli anni '40 del secolo XX, con il venir meno, dal punto di vista scientifico, dell'ideale della causalità necessaria e della previsione infallibile.

Tale accezione dà conto degli eccessi e dei rischi che si connettono sia alla prima che alla seconda accezione. Della prima, essa rifiuta la natura *assoluta e incondizionata* della libertà, che, se fosse accolta, porterebbe, in materia religiosa, all'agnosticismo e, in materia politica, a delegittimare lo Stato e qualsivoglia altro ordinamento giuridico. Della seconda accezione essa rifiuta l'*assoluto condizionamento dell'individuo da parte di un terzo soggetto*, da quest'ultima considerato come logicamente «*necessario*».

Dire che la libertà è possibilità di scelta implica politicamente, secondo Abbagnano, che «un tipo di governo è libero non già semplicemente se è scelto dai cittadini, ma se consente ai cittadini in certi limiti una continua possibilità di scelta, nel senso della possibilità di mantenerlo o modificarlo o eliminarlo». Il concetto di libertà che consegue da questa terza impostazione del problema è quindi il più vicino al mondo contemporaneo perché non presuppone certezze ma solo la *concreta* possibilità di esercizio dei diritti di libertà da parte di tutti.

Questa terza accezione ben si attaglia allora allo «Stato costituzionale», e cioè a quella forma di Stato che si è affermata nelle democrazie liberali del secondo dopoguerra, la quale non solo deve assicurare, in continuità assiologica con il famoso art. 16 della *Déclaration de droits de l'homme* del 1789, la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri, non solo deve rendere effettivi, e non rinnegare, i principi dello Stato di diritto, e quindi il principio di legalità⁷⁴, ma deve altresì prevedere, come garanzia della Costituzione – e soprattutto dei diritti individuali da essa riconosciuti⁷⁵ – un'efficace istanza giurisdizionale, terza e

imparziale, che giudichi della conformità a Costituzione di tutti i più importanti atti del pubblico potere, ivi comprese le leggi, con la sola eccezione dei c.d. «atti di governo»⁷⁶. Una forma di Stato – lo Stato costituzionale – che costituisce il prodotto di una lunga riflessione culturale che si snoda nell'arco di quasi tre secoli (Häberle 2001, pp. 1 ss.), nella quale la persona umana e/o i suoi diritti hanno se non un'aprioristica preminenza su tutto (nello stesso senso Zagrebelski 1992, pp. 75 ss.), quanto meno un'indiscutibile centralità nell'esperienza giuridica⁷⁷.

Di qui se non la piena operatività, quanto meno la *tendenziale* piena operatività, in esso, dei c.d. diritti sociali (diritto all'istruzione, diritto all'assistenza sanitaria, diritto alla previdenza e all'assistenza sociale ecc.), i quali nel dibattito culturale successivo alla Costituzione di Weimar (1919) furono addirittura elevati a condizioni per l'effettivo riconoscimento di una «libertà media»⁷⁸, e cioè per tutti «eguale» dal punto di vista non soltanto formale (v. invece *supra* il § 1). Una piena operatività però «solotendenziale», perché strutturalmente i diritti sociali sono diritti a prestazioni positive da parte dello Stato (c.d. diritti all'eguaglianza)⁷⁹, per i quali – come per il Tribunale costituzionale federale tedesco così per la nostra Corte costituzionale (v. da ultimo la sent. n. 354 del 2008) –, vale la «riserva del possibile», nel senso cioè che l'erogazione delle prestazioni a carico dello Stato deve tener conto delle disponibilità del bilancio statale, ancorché col limite della salvaguardia del minimo essenziale alle esigenze di vita (v. Corte cost., sent. n. 240 del 1994).

Si è già avvertito che, secondo questa terza accezione di libertà, un tipo di governo è libero solo se consente ai cittadi-

ni, in certi limiti, una continua possibilità di scelta circa la possibilità di mantenerlo, modificarlo o eliminarlo⁸⁰. Ciò significa che, in accordo con tali premesse, ai cittadini deve essere garantito il potere, diretto o anche solo indiretto – per il tramite del Parlamento nonché degli organi giudiziari e della Corte costituzionale (che, non a caso, esercitano le loro funzioni «in nome del popolo italiano») – di controllare i detentori del potere, il contenuto delle leggi e dei provvedimenti posti in essere dai governanti.

Il che è altrettanto tipico dello Stato costituzionale, nel quale si determina – *rectius*: deve determinarsi – un fenomeno circolare: i singoli devono rispettare l'ordinamento, ma l'ordinamento ha bisogno del contributo fattivo dei singoli. Pertanto, come i diritti sociali costituiscono le precondizioni per un effettivo esercizio delle libertà civili, così le libertà civili costituiscono, a loro volta, le precondizioni per un efficace esercizio dei diritti politici⁸¹. In altre parole, le libertà civili sarebbero le «ancelle» dei diritti politici, come un tempo si diceva che la proprietà era l'«ancella» delle libertà civili. Anzi, in un'impostazione più complessa ma anche più realistica dei reciproci rapporti tra diritti, ci si potrebbe spingere addirittura più in là, e si potrebbe sostenere che i diritti di libertà e i diritti politici si pongono *di fatto* come reciprocamente serventi, in una rete di situazioni giuridiche soggettive anche strutturalmente diverse tra loro, ma tutte *di fatto* convergenti alla più piena realizzazione di una democrazia liberale.

5. Alcune considerazioni finali sulla struttura dei diritti di libertà

5.1. Nonostante la conclamata anteriorità della persona umana rispetto allo Stato e nonostante il contesto storico, culturale e giuridico descritto nel n. 4, nel quale il riconoscimento dei diritti dell'uomo ha un'indiscussa centralità, numerosi e autorevoli costituzionalisti, nella scia di non meno autorevoli filosofi e teorici del diritto, continuano ad utilizzare, a proposito dei classici diritti di libertà, la locuzione «libertà negativa»⁸², con conseguenze fuorvianti.

Ponendo l'accento sull'hobbesiano «non impedimento» (delle azioni)⁸³ una siffatta locuzione finisce infatti per identificare nel «tutto» (nella specie, nello Stato: v. *supra* il § 3.1.) la dinamica delle libertà dell'individuo, conseguentemente rendendo irrilevanti i concreti comportamenti posti in essere da questo (Grossi 1991, p. 236) (come era anche nella logica dell'autolimitazione jellinekiana)⁸⁴; e finisce così per coinvolgere nella tesi, secondo la quale la libertà consisterebbe nella mera pretesa all'astensione dello Stato⁸⁵ e dei terzi⁸⁶, anche coloro che si limitano a identificare la libertà con la mera assenza di impedimenti a fare⁸⁷. Tesi – quella della pretesa all'astensione – improponibile nell'attuale forma di Stato (costituzionale) nella quale non lo Stato ma *la Costituzione fonda i diritti di libertà*, e nel quale, quindi, lo Stato può operare solo «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1 comma 2 Cost.).

Con il che ovviamente non sostengo affatto che la libertà del singolo (e, quindi, il contenuto dei suoi diritti di libertà) possa costituire oggetto di valutazione giuridica indipendentemente dal potere conforma-

tivo esercitato su di essa dall'ordinamento e dalle concrete garanzie giurisdizionali e non giurisdizionali da questo previsto (come se fosse possibile – ciò che ho sempre contestato – separare la «libertà di» dalla «libertà da»!)⁸⁸. Mi limito piuttosto a sottolineare che, anche dal punto di vista giuridico, è fuorviante parlare di libertà se non si prende in considerazione in prima battuta il concreto agire dell'individuo.

Essendo quindi indiscutibile che la misura delle libertà costituzionali sta tutta, oggi come oggi, nella Costituzione, ne segue l'ovvia improponibilità, al giorno d'oggi, della vicenda – durata più di ottant'anni a partire dagli anni '70 del XIX secolo – che ha visto la dogmatica del diritto pubblico soggettivo condizionare, soprattutto in Germania e in Italia, lo stesso tenore normativo degli enunciati costituzionali, con l'effetto di trasformare, con esiti palesemente contraddittori, i diritti assoluti di libertà in altrettanti diritti relativi aventi a contenuto l'astensione dello Stato (v. il sempre attuale contributo di E. Casetta, 1966, pp. 791, 795 ss.).

Ma non basta. Il riconoscimento della «positività» del libero dispiegarsi delle energie individuali, quali si realizzano nei classici diritti di libertà, subisce un effetto fuorviante anche dalla ricorrente utilizzazione del vocabolo «libertà positiva», non già per identificare «la situazione in cui un soggetto ha la possibilità di orientare il proprio volere verso uno scopo, di prendere delle decisioni senza essere determinato dal volere altrui» (Bobbio 1978, p. 995) – il che è esatto –, ma per sottolineare che le vere «libertà positive» sarebbero altre, e cioè tutte quelle situazioni strumentali il cui esercizio tenderebbe a realizzare un'effettiva parità dei cittadini all'organizzazione

politica del Paese⁸⁹. Il che è invece inesatto, anche sotto il profilo lessicale, posto che le libertà positive di questo secondo tipo altro non sono, nella realtà, che fattispecie complesse nelle quali vi è bensì, all'esito, l'esercizio di un diritto di libertà da parte dell'individuo (si pensi, ad esempio, al c.d. diritto di accesso ai mezzi pubblici di diffusione del pensiero) che però, a monte, è reso possibile e comunque condizionato da uno o più interventi dei pubblici poteri.

Rimeditare, ancora una volta, sulla struttura dei diritti di libertà non ha quindi una valenza «meramente definitoria» sul piano teorico» (v. invece Guzzetta, Marini 2006, p. 605). L'analisi strutturale di una situazione giuridica soggettiva persegue lo scopo di individuare la ragion d'essere del riconoscimento di quel dato diritto, con la conseguenza pratica di identificare il valore costituzionale ad essa sotteso: un'identificazione che è d'importanza essenziale non solo per l'interpretazione sistematica *à la* Windscheid, ma anche per i percorsi argomentativi che si fondano su basi valutative (Cervati 2009, *passim*, ma v. spec. pp. 194 ss.).

5.2. È quindi importante, per tornare al punto che ci interessa, accertare se il valore tutelato nei classici diritti di libertà sia costituito dall'*agere licé* del titolare del diritto – come da chi scrive si è sempre sostenuto⁹⁰ – oppure dal *non facere* dello Stato e del terzo nei confronti del quale il titolare del diritto di libertà godrebbe di una mera pretesa, statica e inattiva⁹¹, come si è invece sostenuto, con dovizia di argomenti e di citazioni di classici, dall'amico e collega cui questo saggio è dedicato.

Ebbene, se è vero quanto si è ricordato all'inizio a proposito del fatto che i diritti

individuali nascono storicamente in antitesi a precedenti situazioni di oppressione, il che era quanto mai attuale per tutti quei politici che avevano vissuto sotto il fascismo, dovrebbe essere intuitivo che ciò che interessava loro, una volta eletti alla Costituente, era non già di garantire all'individuo l'astensione dello Stato quanto di garantirgli, ancor prima, il *libero svolgimento* (e quindi anche il *non svolgimento*)⁹² di tutta una serie di attività materiali e/o giuridiche⁹³. Questo era il valore che i Costituenti intendevano riconoscere e tutelare, e questo risulta chiaramente dai lavori preparatori⁹⁴.

Il mio vecchio amico e valoroso collega sostiene invece la tesi secondo la quale, per l'ordinamento, il comportamento attivo o inerte del titolare sarebbe irrilevante (Grossi 1991, p. 284 sub b) e, in secondo luogo, che la situazione giuridica soggettiva di cui egli è titolare consisterebbe in una pretesa *erga omnes*, inattiva e statica (Grossi 1991, p. 236).

Quanto al primo punto, proprio perché il contenuto di questi diritti è dato appunto dalla libertà⁹⁵, ne segue che il titolare del diritto di libertà può ben scegliere – salvo espliciti divieti razionalmente apposti – «se», «come» e «quando» esercitarlo (Virga 1947, pp. 92 ss.; Fois 1960, p. 1138). L'*agere licere* consiste infatti non solo nell'esercizio positivo, ma anche nel non esercizio, altrimenti si dovrebbe ammettere che il diritto di libertà non garantisca la «non costrizione» (della volontà), e cioè la libertà di non fare (di non associarsi, di non riunirsi, di non manifestare ecc.) (Bobbio 1978, p. 995).

Quanto al secondo punto, qualora si assuma che il contenuto dell'obbligo dello

Stato e dei terzi è dato dall'astensione è difficile sfuggire alla seguente alternativa:

– o l'astensione costituisce la *doverosa conseguenza* della proclamazione del diritto, e allora questo identifica un diritto assoluto e il contenuto del medesimo va individuato non solo nel lecito materiale (dipingere, scrivere, narrare ecc.) ma, se del caso, anche nelle attività giuridiche eventualmente necessarie, che costituiscono pur sempre facoltà,

– oppure è un diritto relativo (la pretesa è la situazione soggettiva tipica dei rapporti di credito-debito) (così anche Grossi 1991, p. 269) e allora la conclusione dovrebbe essere quella di ipotizzare una indefinita pluralità di rapporti giuridici tra ogni singolo individuo titolare di diritti di libertà e tutti gli altri esseri viventi (nessuno escluso), i quali sarebbero tutti debitori di una «prestazione omissiva»... pur senza saperlo⁹⁶.

Per ciò che riguarda questo secondo punto, merita comunque di essere aggiunto che in Costituzione il dovere di astensione assume un ruolo autonomo solo con riferimento a *rapporti* facenti capo a diritti diversi da quelli di libertà, nei quali l'astensione dello Stato – e non il comportamento del titolare del diritto – costituisce l'oggetto primario della garanzia costituzionale (v. ad es. i commi 1, 2 e 3 dell'art. 25, secondo i quali «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge», «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» e «Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge»; i commi 1 e 2 dall'art. 26, secondo i quali, rispettivamente, l'extradizione non può essere consentita ove non sia «espressamente consentita dalle convenzioni internazio-

nali», né «può essere ammessa per reati politici» e infine i commi 3 e 4 dell'art. 27. dai quali si prevede il divieto di trattamenti penitenziari «contrari al senso di umanità» e, in linea generale, «il divieto di pena di morte»).

5.3. Si è già detto che il contenuto dei diritti di libertà si identifica nello svolgimento di attività biomeccaniche (riunirsi, muoversi, parlare ecc.) e/o giuridiche (celebrazione del matrimonio, costituzione di un'impresa commerciale ecc.) specificamente considerate dalle disposizioni costituzionali.

Conseguentemente, come si è già detto in nota, i diritti di libertà del primo tipo richiedono la sola *capacità naturale* (al cui sopravvenire potrà, volendosi, rapportare la *specifica* capacità giuridica, da tenere comunque distinta dalla soggettività giuridica che spetta a tutti)⁹⁷, laddove i diritti di libertà del secondo tipo presuppongono, per il loro esercizio, anche il possesso di capacità d'agire.

Ebbene, sulla base di queste premesse, a me è sembrato di poter distinguere, nell'ambito dei diritti della persona, le *situazioni giuridiche soggettive attive*, quali, per l'appunto, i diritti di libertà, e le *situazioni giuridiche soggettive inattive*, di cui l'individuo è titolare, pur non dovendole mai esercitare, né in un senso né nell'altro (Pace 2003, pp. 95 ss.). Si pensi al diritto al nome, al diritto all'immagine, al diritto all'onore, al diritto all'integrità psico-fisica⁹⁸, agli *status* di cittadino, di figlio legittimo ecc. e, da ultimo, importantissimo, il diritto sui propri dati personali.

In caso di contraffazione del nome, di lesione all'onore, di arbitraria divulgazione o commercializzazione dell'immagine, è ovvia la ricorrenza dell'interesse ad agire,

attuale e diretto, nel titolare del diritto, ma ciò che verrà da lui azionato è il diritto costituzionale d'azione e di difesa a tutela della situazione giuridica soggettiva violata, e non la situazione giuridica soggettiva inattiva che resterà tale – e cioè inattiva – anche in pendenza del giudizio promosso a sua tutela. Con una netta differenza, quindi, da ciò che accade con le situazioni soggettive attive, che sono tali anche quando non le si esercitano, perché il non esercizio, come si è ricordato, è parimenti garantito nel contenuto dell'*agere licére*.

La tesi opposta, secondo la quale la libertà si risolverebbe nella pretesa, e cioè in una situazione inattiva e statica (Grossi 1991, pp. 236, 284), non solo – a mio parere – contraddice gli enunciati costituzionali in tema di libertà che si preoccupano *sempre* del *libero svolgimento* di tutta una serie di *attività* biomeccaniche o giuridiche, ma finisce per confondere i diritti di libertà con quei diversi diritti della persona, che danno effettivamente luogo a situazioni *inattive* e *statiche* quali quelle sopra elencate.

5.4. Due punti meritano infine di essere sottolineati.

Il primo è che, potendo il titolare del diritto di libertà scegliere «se», «come» e «quando» esercitarlo prospettare l'esistenza di una «libertà funzionale» è radicalmente inesatto, anzi è un vero e proprio ossimoro⁹⁹.

Il secondo punto è che se il contenuto dei diritti di libertà consiste nell'esercizio (positivo o negativo) della libertà, non v'è differenza, per questa specifica specie di diritti tra limiti di contenuto e limiti di esercizio. Tutti i limiti di esercizio ridondano infatti in limiti di contenuto (v. già Pace 1967, pp. 126 ss.).

Di qui la conseguenza che la c.d. garanzia del contenuto essenziale (artt. 19 comma 2 GG e 53 comma 1 Cost. sp.) è, a ben vedere, una lustra: nel senso che, anziché garantire una sfera impenetrabile dal legislatore ordinario, attribuisce ad esso un maggior potere conformativo del contenuto del singolo diritto di libertà (Pace 1990, p. 110).

In conclusione: i diritti di libertà identificano, sotto forma di situazioni giuridiche soggettive, i diversi «modi», tutelati dall'ordinamento, nei quali la personalità dell'individuo *deve potersi liberamente dispiegare*. In quanto «modi» nei quali la capacità naturale dell'individuo si dispiega, è di tutta evidenza che tra il soggetto e il bene garantito non esiste, né può esistere, alcun rapporto giuridico (Pugliatti 1964, pp. 21 ss.). Esercitando i diritti di libertà, l'individuo si limita infatti ad esplicare la propria personalità umana (Bianca 2002 p. 147; Mazziotti di Celso, Salerno 2007, p. 165), ad affermare la sua dignità di uomo.

Di qui l'intrasferibilità, l'irrinunciabilità, l'indisponibilità e l'imprescrittibilità dei diritti di libertà, in quanto diritti della persona¹⁰⁰. E, almeno su questo, il mio vecchio amico e collega ed io siamo certamente d'accordo.

Bibliografia

Abbagnano N., v. *Libertà*, in Id., *Dizionario di filosofia*, Utet, Torino, 1961;

Allegretti U., *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale*, il Mulino, Bologna, 1989;

Amato G., v. *Libertà (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1973;

Arangio Ruiz G., *Storia costituzionale d'Italia (1848-1898)*, Crivelli, Firenze, 1898, rist. Jovene, Napoli, 1985;

– *Istituzioni di diritto costituzionale italiano*, Bocca, Torino, 1913;

Arcidiacono L., in L. Arcidiacono, A. Carullo e G. Rizza, *Istituzioni di diritto pubblico*, Monduzzi, Bologna, 1993;

Arcoleo G., *Diritto costituzionale. Dottrina e storia*, Jovene, Napoli, 1904;

Arendt H., *Sulla rivoluzione (On Revolution, 1963)*, trad. it. di M. Magrini, Comunità, Milano, 1996;

Aron R., *Essai sur la liberté* (1965), Calman-Levy, Paris, 1976;

Azzariti G., *Principio di legalità e Stato costituzionale*, in www.costituzionalismo.it (19 settembre 2006);

Baldassarre A., *I diritti di libertà. Prospettiva storica e problemi attuali*, ed. provv., Terni, 1970;

– *Le ideologie costituzionali dei diritti di libertà*, in «Democrazia e diritto», 1976;

– v. *Diritti pubblici soggettivi*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. XI, Ist. Enc. it., Roma, 1989;

– *Libertà – I) Problemi generali*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XIX, Ist. Enc. it., Roma, 1990;

– *I diritti fondamentali nello Stato costituzionale*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1996;

Barbera A., Coccozza F., Corso G., *Le situazioni soggettive*, in G. Amato e A. Barbera, *Manuale di diritto pubblico*, V ed., vol. I, Il Mulino, Bologna, 1984;

Barbera A., Coccozza F., Corso G., *Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali*, in A. Barbera e G. Amato (a cura di), *Manuale di diritto pubblico, I. Diritto pubblico generale*, il Mulino, Bologna, 1997;

Barile P., v. *Atto di governo*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959;

– (a cura di), *La pubblica sicurezza*, Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione (Firenze, 1965), Neri Pozza, Vicenza, 1967;

– *Istituzioni di diritto pubblico*, VI ed., Cedam, Padova, 1991;

Barthelemy J., Duez P., *Traité de droit constitutionnel*, Dalloz, Paris, 1933;

Barthelemy J., *Précis de droit public*, Dalloz, Paris, 1937;

Bastid P., *Doctrines et institutions politiques de la Seconde République*, Hachette, Paris, 1945;

– *Les institutions politiques de la Monarchie parlementaire française (1814-1848)*, Sirey, Paris, 1954;

Beard Ch., *Interpretazione economica della Costituzione degli Stati Uniti (An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, 1935)*, Feltrinelli, Milano, 1959;

Berlin I., *Due concetti di libertà* (1958), in A. Passerin d'Entrèves (a cura di), *La libertà politica*, Comunità, Milano, 1974;

Berti G., *Manuale di interpretazione costituzionale*, Cedam,

- Padova, 1994;
- Bianca C.M., *Diritto civile*, V ed., vol. I, Giuffrè, Milano, 2002;
- Biscaretti di Ruffa P., *Diritto costituzionale*, XV ed., Jovene, Napoli, 1989,
- Bobbio N., *Della libertà dei moderni comparata a quella dei posteri*, in A. Passerin d'Entrèves (cur.), *La libertà politica*, cit.;
- *Due concetti di libertà nel pensiero politico di Kant*, in *Studi in onore di E. Crosa*, Giuffrè, Milano, 1960;
- v. *Libertà*, in *Enciclopedia del novecento*, vol. III., Ist. Enc. italiana, Roma, 1978;
- Borgetto M., *La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l'avenir del la solidarité*, LGDJ, Paris, 1993;
- Bozzi A., *Istituzioni di diritto pubblico*, VI ed., Giuffrè Milano, 1981;
- Burdeau G., *Droit constitutionnel et institutions politiques*, VII ed., LGDJ, Paris, 1957;
- *Les libertés publiques*, II ed., LGDJ, Paris, 1961;
- *Les libertés publiques*, IV ed., LGDJ, Paris, 1972 ;
- Cammeo F., *Corso di diritto amministrativo*, rist. con note di aggiornamento di G. Miele, Cedam, Padova, 1960;
- Carcassonne G., *La Constitution*, IX ed., Seuil, Paris, 2009;
- Caretti P., De Siervo U., *Istituzioni di diritto pubblico*, III ed., Giappichelli, Torino, 1996;
- Caretti P., *Diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, II ed., Giappichelli, Torino, 2005;
- Caretti P., *I diritti fondamentali*, II. Giappichelli, Torino, 2005;
- Caretti P., De Siervo U., *Istituzioni di diritto pubblico*, IX, Cedam, Padova, 2008;
- Caristia C., *Il diritto costituzionale italiano nella dottrina recentissima*, Bocca, Torino, 1915;
- Carlassare L., *La «dichiarazione dei diritti» del 1789 e il suo valore attuale*, in Id. (a cura di), *Principi dell'89 e Costituzione democratica*, Cedam, Padova, 1991;
- Carré de Malberg R., *Contribution a la théorie générale de l'Etat*, tome I, Sirey, Paris, 1920;
- Casanova L., *Del diritto costituzionale*, vol. I, Lavagnino, Genova, 1859;
- Casetta E., v. *Diritti pubblici subiettivi*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XII, Giuffrè, Milano, 1966;
- *Manuale di diritto amministrativo*, VI ed., Giuffrè, Milano, 2004;
- Cassese S., *Cultura e politica del diritto amministrativo*, il Mulino, Bologna, 1971;
- Cerri A., *Istituzioni di diritto pubblico*, II ed., Giuffrè, Milano, 2002;
- Cervati A.A., *Ragionevolezza delle leggi e interpretazione costituzionale*, in Id., *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2009;
- Cheli E., *I fondamenti dello "Stato costituzionale"*, relazione al Convegno su «Lo Stato costituzionale. I fondamenti e la tutela» organizzato dall'Istituto dell'Enciclopedia italiana, 27 e 28 ottobre 2005, in www.astrid-online.it, sub d);
- Constant B., *Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni* (1819), trad. it. L. Nutrimento, Canova, Treviso, 1966;
- *Cours de politique constitutionnelle*, Guillaumin, Paris, 1872 (rist. anastatica Slatkine, Genève-Paris, 1982, 2 voll.);
- Corwin E.S., *L'idea di "legge superiore" e il diritto costituzionale americano (The "Higher Law" Background of American Constitutional Law. 1929)*, trad. it. S. Rosso Mazzinghi, Neri Pozza, Vicenza, s.d.;
- *Liberty against Government*, Louisiana State Univ. Press, Baton Rouge, 1948;
- Crisafulli V., *La sovranità popolare nella Costituzione italiana* (1954), ora in Id., *Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1985;
- Cuocolo F., *Principi di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1996;
- de Cocci D., *Il concetto giuridico di libertà*, in *Studi di diritto costituzionale in memoria di L. Rossi*, Giuffrè, Milano, 1952;
- de Lolme J.L., *The Constitution of England* (1784), Baldwin & co., London, 1821;
- de Vergottini G., *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1997;
- *Diritto costituzionale*, VI ed., Cedam, Padova, 2008, 272;
- Dicey A.V., *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, X ed. curata da E.C.S. Wade, MacMillan, London-New York, 1962;
- Duguit L., *Manuel de droit constitutionnel*, III ed., Fontemoing, Paris, 1918;
- *Souveranité et liberté*, Alcan, Paris, 1921;
- *Il diritto sociale, il diritto individuale e la trasformazione dello Stato (Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etat, 1908)*, trad. it. B. Paradisi, Sansoni, Firenze, 1950;
- Eposito C., *La validità delle leggi* (1934), rist., Giuffrè, Milano, 1964;
- *La dottrina del diritto e dello Stato di Vittorio Emanuele Orlando*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1953;
- *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958;
- Falcon G.D., *Lineamenti di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1996;

Pace

- Ferrajoli L., *Diritti fondamentali*, in Id., (a cura di), *Diritti fondamentali*, Laterza, Roma-Bari, 2001;
- Ferrara G., *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Feltrinelli, Milano, 2006;
- *Diritto soggettivo, diritto oggettivo. Uno sguardo sugli apici del giuridico*, in www.costituzionalismo.it, 4 ottobre 2008;
- Fioravanti M., *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, II ed., Giappichelli, Torino, 1995;
- Fois S., *Libertà di diffusione del pensiero e monopolio radiotelevisivo*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1960;
- Ghisalberti C., *Storia costituzionale d'Italia 1849-1948*, Laterza, Roma-Bari, 1974;
- Grossi P.F., *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, vol. I, 1, II ed., Giappichelli, Torino, 1991;
- *Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, in Id., *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, II ed., Cedam, Padova, 2008;
- *Qualche riflessione per una corretta identificazione e sistemazione dei diritti sociali*, ivi;
- Guzzetta G., Marini F.S., *Diritto pubblico italiano ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2006;
- Häberle P., v. *Stato costituzionale - II) sviluppo storico*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXX, Ist. Enc. it., Roma, 2001;
- Hauriou M., *Precis de droit constitutionnel*, II ed., Sirey, Paris, 1929;
- *Teoria dell'istituzione e della fondazione*, trad. it. W. Cesarni-Sforza, Giuffrè, Milano, 1967;
- Hegel G.F., *Lineamenti di filosofia del diritto (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821)*, trad. it. di F. Messineo, Laterza, Bari, 1954;
- Hello G.G., *Del regime costituzionale*, tomo I, Foliatre-Sebezio, Napoli, 1848;
- Hobbes T., *Leviatano (Leviathan, 1651)*, trad. it. A. Lupoli, M.V. Predaval, R. Rebecchi, Laterza, Roma-Bari, 1989;
- Jellinek G., *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, III ed., 1909, I ed. 1895)*, trad. it. di D. Nocilla, Giuffrè, Milano, 2002;
- *Sistema dei diritti pubblici soggettivi (System der subjectiven öffentlichen Rechte, I ed. 1892; II ed., 1905)*, trad. it. della II ed. G. Vitagliano, SEL, Milano, 1912;
- Jemolo A.C., voce *Libertà (aspetti giuridici)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974;
- Laband P., *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, II ed., vol. I, Mohr, Tübingen, 1894;
- *Le droit public de l'Empire allemand*, vol. II, Giard & Briere, Paris, 1901;
- *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, V ed., vol. I, Mohr, Tübingen, 1911;
- Lassalle F., *Delle costituzioni [Was nun? Zweiter Vortrag über Verfassungen, 1862]*, trad. it. A. Rovini, Morgini, Roma, 1902;
- Laski H.J., *La libertà nello Stato moderno (Liberty in Modern State, 1930)*, trad. it. A. Schiavi, Laterza, Bari, 1931;
- Luciani M., *Corte costituzionale e unità nel nome dei valori*, in AA.VV., *La giustizia costituzionale ad una svolta*. Atti del seminario di Pisa del 5 maggio 1990 (a cura di R. Romboli), Giappichelli, Torino, 1991;
- *Sui diritti sociali*, in *Studi in onore di M. Mazziotti di Celso*, vol. II, Cedam, Padova, 1995;
- *Su legalità costituzionale, legalità legale e unità dell'ordinamento*, in *Studi in onore di G. Ferrara*, vol. II, Giappichelli, Torino, 2005;
- *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006;
- Martines T., *Diritto costituzionale*, VII, Giuffrè, Milano, 1994;
- *Diritto costituzionale*, XI ed., a cura di G. Silvestri, Giuffrè, Milano, 2005;
- Mazziotti M., *Lo spirito del diritto sociale nelle costituzioni e nelle leggi della Francia rivoluzionaria*, in «Archivio giuridico», 1954, vol. CXLII;
- Mazziotti di Celso M., Salerno G.M., *Manuale di diritto costituzionale*, IV ed., Cedam, Padova, 2007;
- Miceli V., *Diritto costituzionale*, II ed., SEL, Milano, 1913;
- Mirkine-Guetzevitch B., *Le costituzioni europee (Les Constitutions européennes, 1951)*, trad. it. di S. Cotta, Comunità, Milano, 1954;
- Morbidegli G., in Id., Pegoraro, Reposo, M. Volpi, *Diritto costituzionale italiano e comparato*, II ed., Monduzzi, Bologna, 2007;
- Mortati C., *Istituzioni di diritto pubblico*, IX ed., tomo II, Cedam, Padova, 1976;
- Neumann F., *Lo Stato democratico e lo Stato autoritario (The Democratic and the Authoritarian State, 1957)*, trad. it. G. Sivini, il Mulino, Bologna, 1973;
- Nicolet C., *L'idée républicaine en France (1789-1924). Essai d'histoire critique (1982)*, Gallimard, Paris, 1994;
- Nicolò R., *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in «Rivista di diritto commerciale», 1956;
- Orlando V.E., *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà*, in A. Brunialti (a cura di), *Biblioteca di scienze politiche*, vol. V, UTE, Torino, 1890;
- *Introduzione al diritto amministrativo*, in Id., *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, vol. I, SEL, Milano, 1900;
- *Principi di diritto costituzionale*, IV ed., Barbera, Firenze, 1905;
- *Prefazione all'edizione italiana di G. Jellinek, Sistema dei diritti pubblici soggettivi*, cit.;

- Pace A., *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1967;
- *Libertà personale (dir. cost.)*, in «Enciclopedia del diritto», vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974;
- *Diritti di libertà e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei* in P. Barile (a cura di), *Ventidue saggi su un grande maestro*, Giuffrè, Milano, 1990 (già in «Politica del diritto», 1988).
- *La garanzia dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici «comuni»*, in *Nuove dimensioni dei diritti di libertà. Scritti in onore di Paolo Barile*, Cedam, Padova, 1990;
- *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, II ed., Cedam, Padova, 1992;
- *La variegata struttura dei diritti costituzionali* in Associazione per gli studi parlamentari, *Quaderno n. 8*, Seminario 1997, Giappichelli, Torino, 1998;
- *Convivenza e libertà. Scritti in onore di Giuseppe Abbamonte*, Jovene, Napoli, 1999;
- *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*, II ed., Cedam, Padova, 2002;
- *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, I ed. 1984, III ed., Cedam, Padova, 2003;
- e M. Manetti, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione* a cura di Gius. Branca e di A. Pizzorusso, Zanichelli - Foro italiano, Bologna - Roma, 2006;
- Paladin L., *Diritto costituzionale*, II ed., Cedam, Padova, 1995;
- Palma L., *Corso di diritto costituzionale*, III ed., vol. I, Pellas, Firenze, 1883;
- Pizzorusso A., *Manuale di istituzioni di diritto pubblico*, Jovene, Napoli, 1997;
- Publius (A. Hamilton), ne *Il federalista (The Federalist Papers, 1778)*, trad. it. B.M. Tedeschini Lalli, Nistri Lischi, Pisa, 1955;
- Pugliatti S., *Il trasferimento delle situazioni soggettive*, vol. I, *Le situazioni soggettive in generale*, Giuffrè, Milano, 1964;
- Racioppi F., Brunelli I., *Commento allo Statuto del Regno*, vol. II, Utet, Torino, 1909;
- Ranelletti O., *La polizia di sicurezza*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, vol. IV, parte prima, SEL, Milano, 1904;
- *Istituzioni di diritto pubblico*, IV ed., Cedam, Padova, 1934;
- Rescigno G. U., *Corso di diritto pubblico 1996/97*, IV ed., Zanichelli, Bologna, 1996;
- Romano S., *La teoria dei diritti pubblici subbietivi*, in V.E. Orlando, a cura di, *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, cit.
- *Diritto pubblico (1914)*, Giuffrè, Milano, 1988;
- Rosselli C., *Socialismo liberale (1930)*, Einaudi, Torino, 1979;
- Rousseau J.J., *Il contratto sociale (Contrat social, 1762)*, trad. it. V. Cerratana, Einaudi, Torino, 2000;
- Ruffini F., *I diritti di libertà*, Gobetti, Torino, 1926;
- Sestan E., *La Costituente di Francoforte*, Sansoni, Firenze, s.d. (ma 1946);
- Soboul A., *Movimento popolare e rivoluzione borghese. I sanculotti parigini nell'anno II [1958]*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 1988;
- Spagna Musso E., *Diritto costituzionale*, III ed., Cedam, Padova, 1990;
- Stella Richter P., *Atti e poteri amministrativi (tipologia)*, in G. Guarino (cur.), *Dizionario amministrativo*, II ed., Giuffrè, Milano, 1983, vol. I;
- von Gerber C.F., *Sui diritti pubblici (Über Öffentliche Rechte, 1852)*, in Id., *Diritto pubblico*, trad. it. di P.L. Lucchini, Giuffrè, Milano, 1971;
- von Mohl R., *Über die rechtliche Bedeutung Verfassungswidriger Gesetze, in Staatsrecht, Völkerrecht und Politik*, vol. I, Laupp, Tübingen, 1860;
- Tocqueville A. de, *La democrazia in America (De la démocratie, en Amérique, 1835)*, Utet, Torino, 1968;
- Ungari P., *Arturo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Morcelliana, Brescia, 1963;
- Vignudelli A., *Diritto costituzionale*, V ed., Giappichelli, Torino, 2008;
- Virga P., *Libertà giuridica e diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano, 1947;
- Zagrebelsky G., *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992.

* Il taglio di questo saggio, soprattutto nella parte iniziale, può suscitare perplessità. È quindi opportuno avvertire che questo mio contributo agli Studi in onore di Pierfrancesco Grossi – l'amico e collega che, come me, si è occupato tanto dei diritti di libertà, con un amore che entrambi abbiamo ereditato dal nostro comune maestro Carlo Esposito – costituisce lo sviluppo di una breve relazione sul tema «Libertà» da me tenuta a Bologna il 30 marzo 2009 nell'Aula Magna dell'Università in occasione del Convegno «Le parole della Costituzione».

Tale convegno, organizzato dalla Regione Emilia Romagna, dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Bologna, dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dall'Ufficio Scolastico regionale, aveva infatti lo scopo di illustrare agli studenti liceali e agli studenti universitari del primo anno di corso le radici, l'evoluzione e l'attualità del nostro testo costituzionale.

Mi piace però ricordare anche che in tale occasione sviluppai un appunto sul concetto filosofico di libertà, di appena due-tre paginette, che mi era stato richiesto due anni prima da mio nipote Giulio Valerio, allora sedicenne.

¹ Così Jellinek 1909 (2002), p. 104. Così anche Cammeo 1960, p. 333.

² A meno di volerne contraddire la *ratio*, è insostenibile la tesi che i diritti costituzionalmente riconosciuti al soggetto privato – in contrapposizione al potere pubblico – possano essere automaticamente estesi, in via interpretativa, allo stesso pubblico potere. Ciò non di meno il legislatore può, in forza di una scelta politica discrezionale, estenderne la garanzia ai soggetti detentori di pubblico potere sempre che questa estensione non si risolva

in una *deminutio* per l'esercizio del medesimo diritto costituzionale da parte dei privati. Così è a dire per l'estensione delle garanzie della libertà di corrispondenza e di comunicazione (riservata), mentre problemi più gravi suscita (e ha suscitato) l'estensione della libertà costituzionale d'iniziativa economica agli enti pubblici, la qual cosa era – ed è – bensì possibile, ma rispettando il principio di sussidiarietà. In questo senso v. già Pace 1992, pp. 479 ss.

³ In questo senso, v. le copiose indicazioni di Grossi 1991, pp. 175 ss.

⁴ Nel contesto di una costituzione flessibile (quale, dopo l'Unità d'Italia, era considerato lo Statuto albertino) non si ponevano concreti ostacoli giuridici a prefigurare l'esistenza di un'unica libertà, e ciò proprio perché, nell'ottica della flessibilità costituzionale, le norme statutarie venivano considerate come dotate di mera forza direttiva. In questo senso v. tra gli altri Miceli 1913, p. 354 ed ivi il rilievo dell'importanza meramente morale e politica delle dichiarazioni dei diritti e delle costituzioni flessibili. Nel senso dell'unicità del diritto di libertà (Ivi, p. 346), secondo cui, per l'appunto, «la libertà non è che una sola», qualora la si intenda nel senso generico di «sfera autonoma che l'ordinamento giuridico lascia ai cittadini o agli individui che si trovano sotto la sua giurisdizione», «quantunque le sue manifestazioni possano essere molteplici e cioè tante, quante sono le forme dell'umana attività». Nello stesso senso, v. anche Ranelletti 1904, p. 233; Id. 1934, p. 77.

Per l'unicità del diritto di libertà v. anche Romano 1900, p. 168; Id. 1914 (1988), p. 95, il quale, però, diversamente da Miceli e Ranelletti, attribuiva al diritto di libertà, nella scia di Jellinek, un mero contenuto negativo.

È interessante, dal punto di vista storico, ma sorprendente dal punto di vista culturale come, ancora nel 1952, in uno saggio dedicato al concetto giuridico di libertà, redatto da uno studioso impegnato in politica ed autorevole parlamentare sin dal 1948, si sostenesse l'autonomia (e quindi, deve ritenersi, anche l'unicità) del diritto di libertà senza mai minimamente prendere in considerazione gli enunciati costituzionali: v. De Cocci 1952, pp. 655 ss.

⁵ Alla stessa accezione sembrano però collegarsi anche coloro per i quali la libertà «sarebbe piuttosto una autodeterminazione positiva della volontà che, in ognuno di noi, cerca il compimento di una finalità razionale qual è quella che sta dietro al caos multiforme delle finalità che sono in ognuno di noi e dà ad esse un senso di unità». La fallacia di una siffatta accezione di libertà è sottolineata da Laski 1931, pp. 10 ss.

⁶ Il pauperismo era praticamente sconosciuto nelle ex colonie. Ciò avrebbe fatto dire a de Tocqueville 1835 (1968), p. 592 che «(i)l grande vantaggio degli Americani è di essere arrivati alla democrazia senza aver dovuto passare attraverso una rivoluzione democratica e di essere nati uguali al posto di diventarlo». Addirittura nell'*incipit* dell'opera, Tocqueville aveva scritto: «Tra le novità che attirano la mia attenzione durante la mia permanenza negli Stati Uniti, nessuna mi ha maggiormente colpito dell'eguaglianza delle condizioni» (Ivi, 15). A sua volta Jellinek 1909, pp. 61 ss. osservava che l'eguaglianza di fronte alla legge «appariva agli americani evidente, a ragione delle loro condizioni sociali e della democraticità delle loro istituzioni: e perciò essi tendono a sottolinearla solo occasionalmente», laddove i francesi, nella *Déclaration*, la sottolineano «in modo negativo» negli artt. 4, 6 e 13,

oltre che nell'art. 1.

Ancorché in diversi passi della sua opera Tocqueville dimostri di essere a conoscenza della schiavitù negli Stati del sud, non la prende direttamente in considerazione, diversamente da Arendt 1963 (1996) p. 74, e quivi il rilievo che «l'istituzione della schiavitù porta con sé un'oscurità ancor più nera dell'oscurità della povertà». La Arendt sottolinea che verso la metà del XVIII secolo vivevano in America (del nord) 400.000 neri accanto a circa 1.850.000 bianchi.

⁷ Analogamente v. però il *Bill of Rights* del Massachusetts (1789), secondo il quale «Tutti gli uomini sono nati liberi ed eguali...».

⁸ V. invece Rousseau 1762, p. 47 (libro II, cap. 4), secondo, in sostanza l'unico effettivo limite posto al potere sovrano è quello di non «gravare un suddito più di un altro, perché allora la questione diverrebbe particolare e il suo potere non sarebbe più competente». Ma il c.d. diritto all'eguaglianza, a meno di risolversi in un diritto al pari trattamento (con riferimento ad un *tertium comparationis*: v. ad es. l'art. 37 Cost.), non costituisce mai garanzia di libertà, potendo il detentore del potere sovrano restringere progressivamente la libertà dei sudditi in pari misura. Che la mera isonomia possa costituire garanzia di libertà è invece condiviso da Ferrara 2008, §12.

⁹ Art. 17 della *Déclaration* (1789). L'idea della sacertà del diritto di proprietà entrerà in crisi quando sarà contrapposta da Robespierre – sulla spinta della sanculoteria (Soboul 1988, pp. 45 ss.). – alla «più sacra di tutte le leggi, il benessere del popolo, il più inconfutabile di tutti, la necessità» (l'affermazione è riportata da Arendt 1963 (1996), p. 61).

Dello stesso Robespierre riporto qui di seguito gli articoli relativi al diritto di proprietà contenuti nel suo progetto presentato alla

Società dei Giacobini nell'aprile del 1793, poi non approvato dalla Convenzione (trascrivo da Mirkine-Guetzevitch 1954, p. 117): «Art. 7: La proprietà è il diritto che ha ciascun cittadino di godere e di disporre della parte di beni che gli viene garantita dalla legge. – Art. 8: Il diritto di proprietà è limitato come gli altri, dall'obbligo di rispettare i diritti altrui. – Art. 9: Esso non può pregiudicare né la sicurezza, né la libertà, né la esistenza, né la proprietà dei nostri simili. – Art. 10: Qualsiasi possesso, qualsiasi traffico che violi questo principio è essenzialmente illecito ed immorale». Ciò nondimeno l'inviolabilità del diritto di proprietà verrà ribadita nelle Carte costituzionali del 1814 (art. 9) e del 1830 (art. 8) nonché nella stessa costituzione repubblicana del 1848 (art. 11), pur prevenendosi, nei successivi articoli, la possibilità dell'esproprio per motivo d'interesse pubblico e previo indennizzo.

¹⁰ *Décl. fr.* (1789), art. 1; *Décl. fr.* (1793), art. 2 e 3; Cost. fr. dell'anno III (1795), art. 3; L. fond. Rep. fed. Germ. (1949), art. 3.

¹¹ V. in questo senso la Carta cost. fr. (1814), art. 1; l'Atto addiz. (1815), art. 59; la Carta cost. fr. (1830), art. 1; la Cost. belga (1831), art. 6; lo St. alb. (1848), art. 24; la Cost. fr. (1848), preambolo art. IV; la Cost. ted. (1849), § 137; la Cost. prussiana (1850), art. 4; la Cost. USA, XIV em. (1868); la Cost. ted. (1919), art. 109; la Cost. sp. (1931), art. 2°; la Cost. it. (1948), art. 3; la Cost. Rep. dem. ted. (1949), art. 6.

¹² Così è a dire delle Costituzioni napoleoniche (tranne l'Atto addizionale del 1815) e di tutte le Costituzioni spagnole del secolo XIX.

¹³ Che la spettanza dei diritti costituzionali ai cittadini stranieri dovesse essere il frutto dell'operatività della clausola di recipro-

cità oppure di un'autonoma scelta del legislatore – addirittura, se del caso, concernente gli stessi diritti politici – è stato da me sostenuto già ne *La libertà di riunione*, 1967, pp. 35 ss., poi Pace 2003, pp. 315 ss. e, da ultimo, Pace, Manetti 2006, pp. 293 ss., sulla base dei seguenti argomenti: a) la Costituzione dello Stato deve tutelare innanzi tutto i propri cittadini all'estero mediante il duttile ricorso alla clausola di reciprocità (che verrebbe posto nel nulla qualora un dato diritto costituzionale venga automaticamente riconosciuto anche agli stranieri) (in questo senso v. anche Pizzorusso 1997, pp. 330 ss.); b) le norme e i trattati internazionali sulla condizione giuridica dello straniero (art. 10 comma 2 Cost.) – a cui devono aggiungersi anche le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 comma 1 Cost.) – sono tali e tanti da coprire praticamente qualsiasi situazione soggettiva degli stranieri senza bisogno di ricorrere alla copertura costituzionale (sul punto v. in particolare Pace 2003, p. 320; c) resta comunque fermo che lo Stato può sempre estendere agli stranieri, anche soltanto con una legge ordinaria, i diritti esplicitamente riconosciuti ai cittadini. Tale estensione, mentre può essere disposta implicitamente per ciò che riguarda i diritti civili (in questo senso deve essere osservato che neanche durante il fascismo, in periodo di pace, le leggi di polizia ponevano espliciti divieti in tal senso), deve invece essere esplicita per quanto riguarda i diritti che “costano” (i diritti sociali e politici).

Della serietà del secondo argomento dava conto Paladin 1995, p. 360, che pur accedendo alla tesi della generale estensione dei diritti di libertà civile agli stranieri avvertiva che il «principio dello *standard minimo* di protezione, da assicurare co-

munque agli *stranieri* ed agli *apolidi*, con particolare riguardo alle libertà fondamentali, toglie pratico rilievo al quesito se per i non-cittadini possa farsi diretta applicazione delle norme costituzionali concernenti i singoli "diritti inviolabili", ovvero si debba riferirsi ai patti vincolanti l'Italia».

¹⁴ Corte cost., sent. n. 120 del 1967, seguita dalla sent. n. 104 del 1969.

¹⁵ Corte cost. sent. n. 104 del 1969 seguita dalle sentenze nn. 144 del 1970, 109 del 1974, 244 del 1974, 46 del 1977.

¹⁶ V. gli artt. 2, 6 e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, a seguito di autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881.

¹⁷ Sul punto Corte cost., sent. n. 50 del 1972, 177 del 1974, 353 del 1985.

¹⁸ Corte cost., sent. n.54 del 1979.

¹⁹ Spagna Musso 1990, p. 367; Barile 1991, pp. 77 e 610; Arcidiacono 1993, p. 227; Berti 1994, p. 453; Martines 1994, p. 583; Paladin 1995, p. 361; Caretti, De Siervo 1996, p. 644; Falcon 1996, p. 507; de Vergottini 1997, pp. 376 ss.

²⁰ Rescigno 1996, pp. 664 s., il quale avvertiva, con riferimento alle disposizioni costituzionali esplicitamente attributive delle libertà di circolazione, di riunione e di associazione ai soli cittadini (artt. 16, 17 e 18 Cost.), che il legislatore non *deve*, ma *potrebbe* differenziare gli stranieri dai cittadini con riferimento al godimento di tali diritti di libertà. Analogamente Barbera, Coccozza, Corso 1997, p. 308 V. anche le perplessità di Cuocolo 1996, p. 324.

²¹ Art. 2 comma 1, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*). V. anche il comma 5 sulla parità

di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione.

²² Merita infatti di essere sottolineato che il t.u. n. 286 del 1998, agli artt. 34 ss., disciplina specificamente l'assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, l'obbligo scolastico, il diritto allo studio, l'accesso alle università, l'esercizio professionale e l'accesso all'abitazione.

Ciò dovrebbe far ritenere che l'ambito dei diritti sociali fondamentali sia questo e solo questo (oltre, beninteso, alle cure gratuite agli indigenti: art. 32 Cost.). Conseguentemente l'art. 3 del d.m. 23 aprile 2007 (*Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*) – secondo il quale «I diritti di libertà, e i diritti sociali, che il nostro ordinamento ha maturato nel tempo devono estendersi a tutti gli immigrati...» – dovrebbe essere interpretato nel senso che l'inciso «nel tempo» si riferisce al soggetto che lo precede, non già al verbo che lo segue, e cioè ai soli diritti di libertà.

Per la verità c'è chi sostiene l'interpretazione restrittiva della locuzione «diritti fondamentali» (ad es. Grossi 2008, pp. 1 ss.), ma è prevalente la tesi che identifica la fundamentalità con l'invulnerabilità e viceversa (in tal senso, per tutti, v. Baldassarre 1996, pp. 63 ss.; Caretti 2005) oppure sostiene che la fundamentalità dei diritti di libertà deriverebbe da ciò, che essi si pongono «come fondamento legale ad un tempo della società civile, della società politica e dello Stato» (così ancora Baldassarre 1976, p. 295) Infine c'è anche chi sostiene che la fundamentalità di un diritto ne presupporrebbe l'universalità (così Ferrajoli 2001, p. 6), e quindi tale qualificazione andrebbe limitata ai soli classici diritti personali di libertà.

²³ Corte cost., sentenze nn. 62 del 1994, 105 del 2001, 222 del 2004, 223 del 2004. Sul punto v. anche Pace 2003, p. 318.

²⁴ Corte cost., sent. n. 454 del 1998.

²⁵ Corte cost., sentenze nn. 198 del 2000, 222 del 2004, 223 del 2004.

²⁶ Corte cost., sentenze nn. 252 del 2001, 432 del 2005.

²⁷ Fioravanti 1995, pp. 17 ss., che peraltro avverte come ciascuno dei tre modelli tenda a non rimanere isolato dagli altri. Prospetta alcune perplessità, a proposito di questa impostazione, Ferrara 2006, p. 230 nt. 64.

²⁸ Fioravanti 1995, pp. 18, 28, 42 ecc. Qualificano i diritti di libertà «libertà negative», tra i molti, Berlin 1958, pp. 103 ss.; Neumann 1957, pp. 36 ss.; Amato 1973, pp. 272 ss. che appunto richiama la nota distinzione secondo la quale la «libertà negativa» sarebbe la libertà-assenza di impedimenti, laddove la «libertà positiva» identificerebbe la libertà-autonomia oppure la capacità di fare (v. ivi, p. 272, ulteriori indicazioni alla nota 1). Sulla distinzione, com'è noto, è ripetutamente intervenuto N. Bobbio con scritti illuminanti. V. Bobbio 1974, pp. 67 ss.; Bobbio 1960, pp. 221 ss.; Bobbio 1978, pp. 994 ss.

²⁹ Neumann 1957, p. 37, che si preoccupa di sottolineare come negativo non intenda «qualcosa di cattivo o riprovevole», essendo tale termine «usato nel senso hegeliano di unilaterale e quindi inadeguato». In effetti Hegel 1821, p. 303 (aggiunta al § 5), ribadisce quanto già detto nel § 5 (p. 31), e cioè che la libertà negativa è unilaterale e «questa unilateralità contiene sempre in sé una determinazione essenziale: pertanto non da scartare». Ma quella cui Hegel allude con favorevole apprezzamento è soltanto la libertà dell'intelletto; non quando la libertà, «volgendosi alla realtà, in politica come

in religione, diventa il fanatismo della distruzione di ogni ordine sociale esistente, e l'eliminazione degli individui sospetti di ordine...» (Ivi, p. 31).

³⁰ «...e con esso il proprio bagaglio di diritti, sulla base della nascita, del ceto, della appartenenza ad un luogo concreto, ad una terra». Così Fioravanti 1995, p. 23. Il *Leviatano* di Hobbes (1651) costituisce poi la migliore dimostrazione del come il «tutto» fosse immanente, nell'esperienza politica inglese, anche nel trapasso dal modello storicistico medievale a quello individualistico moderno, nel quale esso si identifica non più con l'ordine naturale delle cose ma con lo Stato.

³¹ Così ancora Fioravanti 1995, p. 31. Ma v. anche Corwin 1948, p. 3: «It must be acknowledged that the individual is always dependent on membership in a community, and in a politically organized community, for even a minimum of liberty; but this concession affords no assurance that the community will always be willing to guarantee or prepared to maintain the individual – even “the man of good will” – in the full measure of liberty which he expects, and which many of his fellows think he has a right to expect».

³² Si vedano, in questo senso, le dichiarazioni dei diritti della Virginia (1776), sez. 3 e 13; della Pennsylvania (1776), artt. V e VIII; del Vermont (1777), art. IX; del Massachusetts (1780), art. X e del New Hampshire (1784), art. XII).

Enunciati siffatti dimostrano, oltre tutto, l'inesattezza della diffusa distinzione tra «libertà di» e «libertà da», in quanto le c.d. libertà da non potrebbero essere effettive se non fosse prevista una tutela delle medesime. Sul punto v. già Pace 1990, p. 315 (già 1988, 694 e nt. 75).

³³ Nel senso che «l'analisi degli ordinamenti positivi dimostra

(...) che la libertà negativa è essa stessa un effetto di discipline molteplici e disparate» v. Amato 1973, p. 273. È tuttavia anche possibile che la c.d. libertà negativa costituisca il frutto di una «presupposizione» (Neumann 1957, pp. 37 ss.), se la priorità dei diritti di libertà sia inverata dalla prassi.

³⁴ Così invece Fioravanti 1995, p. 33, il quale però aggiunge anche un secondo momento di differenziazione, e cioè l'immagine del potere costituente, che sarebbe presente nel modello individualistico, ma non in quello storicistico e in quello statalistico. Ovviamente Fioravanti si riferisce ad un concetto assiologico e democratico di potere costituente, e non a quello «storico» nel quale il potere costituente è stato ripetutamente impersonato dal monarca o da un *élite* per finalità squisitamente politiche. Sul punto v. Pace 2002, pp. 111 s., 121 ss. A parte ciò, l'immagine del potere costituente come discrimine tra i vari modelli non convince. Come rilevava Esposito 1964, pp. 198 e 202, in critica a C. Schmitt, è infatti «di assai dubbia consistenza (...) il concetto di potere costituente anteriore ad ogni potere costituito che con la sua forza imporrebbe la costituzione, senza cedere o concedere niente del suo potere alla organizzazione che viene creata, e continuando ad essere unico arbitro della forma di governo dello Stato». Un concetto, quello criticato, che finisce per trasformare «in permanente e giuridico un procedimento solo perché per una volta e in via di fatto si è dimostrato adatto politicamente alla instaurazione di un regime costituzionale, senza alcuna pretesa a divenire regola per ogni futuro mutamento». Con riferimento all'asserito modello individualistico francese (ma v. *infra* il § 3.2 in fine), sarebbe infatti da chiedersi quale mai sia stato il ruolo del pote-

re costituente nell'esperienza politico-istituzionale, se la sua immagine ha prodotto, con il «legicentrismo», la negazione dell'idea della Costituzione come legge superiore (v. *infra* la nt. 75).

³⁵ V. infatti la *Magna Charta* (1215), spec. l'art. 39; la *Petition of Rights* (1628), l'*Habeas Corpus Act* (1679) e il *Bill of Rights* (1689). V. anche l'importante rilievo, in questo senso, di Corwin 1948, p. 17: «The result was that, as Englishmen recognized in the daily practice of the courts an actual realization of most that Magna Carta had symbolized, they transferred to the common law as a whole the worship which they had so long reserved more especially for the Charter». Nello stesso senso Neumann 1957, p. 37; Fioravanti 1995, p. 23.

³⁶ In questo senso v. Amato 1973, pp. 274, 280; Fioravanti 1995, p. 26. Analogamente, nel senso che il *Bill of Rights* del 1689 non riconosceva diritti individuali, ma specifici divieti a carico del Re, v. Jellinek 1909, pp. 68 ss.

³⁷ Nel senso che le leggi inglesi costituirebbero conferme o interpretazioni di un diritto già vigente, v. de Lolme 1821, vol. I, Cap. IX, p. 95: «Each of these rights, say again the English lawyers, is inherent in the person of every Englishman; they are to him as an inheritance, and he cannot be deprived of them, but by virtue of a sentence passed according to the laws of the land» (cap. IX). Nello stesso senso v. Jellinek 1909, p. 67.

³⁸ Dicey 1962, p. 199. Analogamente v. Orlando, p. 944: «La tutela della libertà civile è racchiusa nella formola inglese, fondamento della grandezza di quella costituzione più ancora delle appariscenti garanzie politiche: *Where there is a wrong, there is a remedy*: ogni torto abbia la sua giuridica riparazione». Non diversamente da Dicey, Orlando criticava le dichiarazioni di di-

- ritti prive delle corrispondenti guarentigie (*ivi*, 919).
- ³⁹ V. ad es. l'art. III della Dichiarazione dei diritti del Maryland (1776): «Gli abitanti del Maryland hanno diritto al diritto comune dell'Inghilterra (*are entitled to the common law of England...*) ed al giudizio con giuria, conformemente al detto diritto...». Sull'influenza del diritto inglese nelle colonie inglesi d'America v. Corwin 1948, pp. 31 ss. È del resto noto che l'opera di W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England* (1765-69), costituì per lungo tempo il principale riferimento dottrinale dei giuristi americani *ivi* compresa la stessa Corte suprema. Sulla fortuna di tale opera in America v. ancora Corwin 1948, p. 53.
- ⁴⁰ Dice assai bene Ferrara 2006, p. 83 che T. Jefferson, nell'*incipit* della Dichiarazione d'Indipendenza americana, «riesce a riassumere giusnaturalismo e razionalismo, contrattualismo e illuminismo».
- ⁴¹ In tal senso v. la lettera n. 78 indirizzata ai cittadini dello Stato di New York da Publius (A. Hamilton (1778), 1955, pp. 532 e 534). Riconosce l'ascendenza dei fondamenti logici di tale sentenza nel pensiero di Hamilton Corwin 1948, p. 59.
- ⁴² ...secondo la nota tesi di Beard 1959, pp. 67 ss. Ma v. anche Corwin 1948, pp. 58 ss.: significativo è lo stesso titolo del III capitolo dell'opera («Liberty into Property before the Civil War»). In particolare i requisiti di censo prescritti per l'elettorato attivo farebbero ritenere che, secondo l'intenzione originaria, la Costituzione «era in sostanza un documento economico basato sul concetto che i fondamentali diritti privati alla proprietà sono anteriori al governo e moralmente al di là della portata delle maggioranze popolari». Così Ferrara 2006, pp. 86 ss.
- ⁴³ ...e cioè a partire dal fallimento sia dei moti liberali del 1848 sia della Costituzione del 1849 (c.d. *Paulskirchenverfassung*) a proposito della quale v. Sestan 1946.
- ⁴⁴ Così Neumann 1957, pp. 46 s. Ma non devono dimenticarsi né quegli studiosi che, in opposizione alla dottrina dominante, sostenevano o la natura rigida della Costituzione prussiana e quindi la possibilità di sindacato di costituzionalità (von Mohl 1860, p. 83 nt. 1) né quelli che affermavano che la Costituzione prussiana fosse solo un «pezzo di carta», la vera costituzione risiedendo nell'accordo del monarca con le forze armate (Lassalle 1902, p. 21).
- ⁴⁵ Scrivevo anni fa in Pace 1998, pp. 71 ss. e Pace 1999, pp. 1063 ss., che «...ancorché assurta ai massimi fastigi con la dottrina tedesca, è indiscusso che la teoria dei diritti pubblici soggettivi rinvienga i suoi presupposti culturali nel trionfo delle ideologie liberali seguito alla Rivoluzione francese e, quindi, nell'affermazione della libertà dell'individuo contro lo strapotere dello Stato assoluto. Ma, paradossalmente, è proprio la matrice individualista delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, del 1793 e del 1795 e, soprattutto, della prima – la quale rende possibile, all'individuo di contrapporsi, *uti singulus*, con propri diritti, allo Stato –, ciò che determinerà in prosieguo, negli Stati liberali predemocratici, delle conseguenze negative circa la effettiva consistenza (o ampiezza) dei diritti e delle libertà dell'individuo economicamente e socialmente più debole. Infatti una volta esportato il modello «individualistico» francese dei diritti dell'uomo in terra tedesca, esso, per essere concretamente utilizzabile, dovrà, dopo le critiche di Gerber, abbandonare le premesse giusnaturalistiche che aveva nel suo ambiente d'origine e si presenterà, con Jellinek, come modello "statalista". Giustificata, giuridicamente, la possibilità dell'individuo di affermare i propri diritti di fronte allo Stato in forza della teoria dell'autolimitazione di esso, la medesima teoria dell'autolimitazione statale consentirà allo Stato liberale predemocratico di distinguere i rapporti civili e politici da un lato, da quelli economici e sociali dall'altro. In pratica, essa consentirà di tener separato – nelle costituzioni e, quindi, nelle leggi – lo Stato dalla società».
- ⁴⁶ Gerber 1971 (1852), pp. 67 ss. Assai significativo della teorizzazione di Gerber è la nessuna importanza che egli attribuisce alla Costituzione prussiana del 1850 (ancorché formalmente rigida) e, per contro, la centralità del concetto di Stato-persona. Su quest'ultimo punto v. Baldassarre 1976, p. 273.
- ⁴⁷ V. sul punto Ruffini 1926, pp. 100 ss. Su Alfredo Rocco v. Ungari 1963.
- ⁴⁸ Diversamente da Jellinek, per Paul Laband i cittadini si avvantaggiavano bensì dell'autolimitazione statale, senza però che ne derivassero, in capo ad essi, dei corrispondenti diritti subiettivi. Sul punto v. Laband 1894, pp. 141 ss. e i relativi rilievi critici di Romano 1900, p. 163 ss.
- ⁴⁹ Sulle costruzioni dogmatiche di Gerber e di Jellinek rinvio, per una più approfondita analisi, a Pace 1998, pp. 67 ss. e Pace 1999, pp. 1061 ss. Su di esse v. anche A. Baldassarre 1970, pp. 117 ss., spec. 123 (dove si sottolinea la duplice dimensione dello Stato – ordinamento e persona – che entra in rapporto con l'individuo); *Id.* 1989, pp. 1 ss.
- ⁵⁰ ... secondo il quale «poiché nei tempi moderni soltanto lo Stato ha il potere di conferire forza esecutoria alle regole di condotta e alle relazioni umane (...), è in questo senso che si può dire che lo Stato è il creatore del diritto». Così Carré de Malberg 1920, p. 239, che nell'aderire, di lì a qualche pagina, alla tesi dell'au-

tolimitazione dello Stato come fondamento dei diritti di libertà, escludeva però che ciò potesse significare che lo Stato poteva moralmente permettersi tutto.

⁵¹ V. l'imponente schiera di autorevoli studiosi (Mérignac, Duguit, Jéze, Michoud, Le Fur e Hauriou) citati da Carré de Malberg 1920, pp. 235 ss., contrari alla teoria jellinekiana dell'autolimitazione. Sottolinea Nicolet 1994, p. 444, che «Depuis 1789, l'État, pour les Français, ne peut être ni préexistant, ni absolu, ni illimité».

⁵² Ancorché l'impostazione di V.E. Orlando sia indiscutibilmente statalistica, nel senso «che tutto il diritto derivi dallo Stato» [così Orlando 1912, p. XI; ma v. Id. 1900, pp. 21 e 32 ss., rispettivamente sulla sovranità «come un attributo inseparabile dall'idea di Stato» e sul rapporto di sudditanza del cittadino nei confronti dello Stato], Orlando esplicitamente rifiutava la teoria estremistica dell'autolimitazione (così in 1905, p. 269 nt. 1), affermando che «non resta con ciò escluso che costituzionalmente possano sorgere veri e propri diritti sotto forma di una posizione di limiti da parte dello Stato nell'esercizio della sua stessa supremazia». Ciò porta a ritenere che Orlando rifiutava la teoria dell'autolimitazione di Laband, secondo la quale dall'autolimitazione non discenderebbero diritti, non già quella di Jellinek che invece tali diritti ammette. A sua volta Orlando si differenziava però da Jellinek perché il suo statalismo non giungeva fino al punto di fargli ritenere che il diritto sia una «creazione del legislatore», in quanto per Orlando lo Stato «si muove entro limiti, predeterminati dalle condizioni svariate e complesse della coscienza giuridica del popolo, del grado di civiltà da esso raggiunto e così via. Né, certamente, a questa regola fa eccezione quella sfera di diritto, che regola il modo

concreto onde il potere sovrano esercita l'autorità sua verso i sudditi (...). Il che dimostra come la così detta "autolimitazione" è assai meno libera e spontanea di quello che credono coloro che ai diritti pubblici subiettivi negano un fondamento certo, solido e definitivo» (Orlando 1912, pp. XI s.; in questo senso v. le ulteriori indicazioni del pensiero di Orlando in Esposito 1953, pp. 78 ss., nt. 27. Sul pensiero di Orlando v. anche Cassese 1971, pp. 21 ss. che ne sottolinea i due motivi dominanti: da un lato la polemica contro l'intrusione della sociologia, della filosofia e della politica negli studi costituzionalistici, dall'altro la distinzione della legge dal diritto e quindi la prevalenza della dogmatica giuridica).

In favore dell'autolimitazione statale come fondamento dei diritti di libertà v. anche Romano 1900, pp. 160 ss.; Id. 1914 pp. 96 ss., che però poneva, com'è arcinoto, l'istituzione, e non lo Stato come tale, a fondamento del fenomeno giuridico.

Favorevoli all'autolimitazione statale come fondamento dei diritti di libertà v. anche O. Ranelletti 1904, pp. 224 ss., 228; Id. 1934, p. 25; Miceli 1913, pp. 373 ss., il quale però, con grande sensibilità, affrontava, dopo il lato negativo, anche il «lato positivo» di ciò che lo Stato deve fare «per apparecchiare le condizioni più propizie per un effettivo godimento dei diritti».

A riprova della rapida diffusione in Italia del pensiero di Jellinek v. le disincantate notazioni di Caristia 1915, p. 47: «Se il compianto G. Jellinek non avesse scritto la sua troppo nota monografia, quattro quinti delle opere sull'argomento, che arricchiscono l'odierna letteratura, non esisterebbero o avrebbero sicuramente avuto un diverso aspetto e una diversa sostanza. Ma l'opera dell'illustre maestro è andata, attraverso parecchie

traduzioni, nelle mani di tutti, e i giuristi italiani si sono, un bel giorno, svegliati, quasi senza accorgersene, al cospetto di un buon numero di nozioni e costruzioni, che meritavano d'essere riprodotte e volgarizzate. Naturalmente nessuno voleva aver le viste di chi riproduce o volgarizza senz'altro, e molti, quindi, pensarono di mutare qualche linea o qualche movenza all'originale; ma in fondo tutti s'incontrarono col modello comune, e tutti parlarono, con la grime di gioia, come chi ha finito di fare, all'improvviso, una grande scoperta, di libertà giuridica, di autolimitate e di sovranità dello Stato, di rapporto pubblicistico fra il cittadino e lo Stato, di diritti pubblici subiettivi spettanti a chi ordina e a chi obbedisce...».

⁵³ L'approccio liberale è presente in Arcoleo 1904, pp. 110 ss.; in Racioppi, Brunelli 1909, p. 11; Arangio Ruiz 1913, pp. 68 ss., 133. Con particolare forza polemica contro il fascismo è ancora espresso in Ruffini 1926, *passim*, che com'è noto, si rifiutò di giurare fedeltà al fascismo e conseguentemente venne destituito dalla cattedra universitaria.

Prima della diffusione in Italia delle teorie di Jellinek v. l'interpretazione liberale del rapporto intercorrente tra individuo e Stato in Casanova 1859, pp. 10 ss.; e in Palma 1883, p. 170.

⁵⁴ La prima edizione de *L'ordinamento giuridico*, è, com'è noto, del 1917.

⁵⁵ Sul t.u.l.p.s. crispino v. criticamente Arangio Ruiz 1985 (1898), pp. 434 ss. Sul punto v. i contributi di C. Amato, G.P. Meucci, V. Italia, G. Cuomo, A. Pace, E. Cheli, G. Lombardi, D. Vincenzi, A. Pizzorusso, M. Galizia e G. Motzo allo studio delle attuali libertà costituzionali nella prospettiva storica delle leggi di pubblica sicurezza del 1865, del 1889 e del 1926-1931 in Barile 1967.

⁵⁶ Sono grato a Michela Manetti per

questo giusto rilievo.

- ⁵⁷ Carré de Malberg 1920, p. 231, identifica le ascendenze dottrinali dell'autolimitazione statale ne *Lo scopo nel diritto* di Jehrung.
- ⁵⁸ È significativo in tal senso che Hello, 1848, 63, nell'analizzare le istituzioni politiche della *Charte constitutionnelle* del 1830, rilevasse lo «strano sovvertimento di idee» di trattare la libertà individuale «con minore interesse» della proprietà.
- ⁵⁹ Bastid 1954, p. 10: «De 1814 à 1848 s'étale une tranche de notre histoire politique nettement distincte de ce qui l'entoure». Non si dimentichi che in questo periodo le due *Chartes constitutionnelles* erano state poste al di sopra delle leggi e generalmente ritenute immodificabili. Così Tocqueville 1835 (1968) libro I, parte I, cap. VI, p. 124: «In Francia la Costituzione è un'opera immutabile o considerata tale. Nessuno la potrebbe cambiare: questa è la teoria riconosciuta». V. altresì il relativo approfondimento nella nota L a p. 124. Nel senso dell'immodificabilità della *Charte* del 1830 da parte del legislatore ordinario (e cioè da parte del Re e delle due Camere) v. gli altri aa. dell'epoca citati in Pace 2002, pp. 35 ss., 283. Ed è anche in questo periodo che viene significativamente formalizzata la distinzione tra «*droits politiques e droits publics*» per esaltare l'importanza di questi ultimi nei tempi moderni, secondo quanto sottolineato da Constant 1819 [i cui *Principes de politique* (1815) sono stati riprodotti, insieme con le sue altre opere costituzionalistiche, in Id. 1872]. Sul punto, e cioè a proposito della distinzione tra «*droits politiques e droits publics*», v. ancora Bastid 1954, pp. 358 ss.
- ⁶⁰ V. al riguardo le critiche al dispotismo napoleonico di Hello 1848, pp. 67 ss., 129 ss.
- ⁶¹ ...alla cui stesura collaborò, com'è noto, il liberale Benjamin Constant.

- ⁶² La Costituzione imperiale del 1852 si ispirò a quella bonapartista dell'anno VIII, prevedendo una *démocratie césarienne*. Già nel 1857, a seguito dell'opposizione del gruppo dei Cinque (tra cui Jules Favre e Emile Olivier) si venne sostituendo, all'impero autoritario, un impero liberale. Così Burdeau 1957, pp. 245 ss.
- ⁶³ «Toute notre histoire, c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des fécondes grandeurs d'une nation libre groupée sous l'égide d'un État fort». Sono queste le parole conclusive del celeberrimo discorso di Bayeux (16 giugno 1946) di Charles de Gaulle, ancorché gli fosse ben nota la mancanza di «efficacit , stabilit  et responsabilit » che aveva caratterizzato la Terza Repubblica e che avrebbe poi caratterizzato la Quarta (v. la conferenza stampa del Presidente de Gaulle del 31 gennaio 1964, ne *La documentation fran aise, Documents d' tudes*, n. 1.04, 4° trimestre 2008).
- ⁶⁴ Ad es. R. Carr  de Malberg 1920 non affronta le problematiche delle libert , ma solo quelle del corpo elettorale, della funzione elettorale e del diritto di voto. Hauriou 1929, dedica complessivamente alle libert  individuali cinquanta delle 735 pagine della sua opera ed altrettante ne dedica al *pouvoir de suffrage*. Infine Barthelemy, Duez 1933, dedicano alla trattazione della problematica del corpo elettorale 150 pagine delle complessive 906, mentre alla libert  al singolare, non ai diritti di libert , riservano incidentalmente qualche pagina nell'ambito della discussione delle forme di Stato. Deve per  essere ricordato che allo studio dei diritti di libert  e delle relative garanzie J. Barthelemy dedicher  il suo *Pr cis de droit public*, 1937. Ben pi  equilibrata   la struttura dell'opera di Duguit 1918, il quale dedica alle libert  114 delle 561 pagine complessive.

- ⁶⁵ In senso pressocch  analogo v. Fioravanti 1995, p. 40.
- ⁶⁶ Burdeau 1972, p. 19: «Le plus  l mentaire r alisme oblige   constater que la libert  nue, celle dont l' panouissement n'exigerait que l'abstention totale de l'autorit , est irr m diatement condamn e par l' volution  conomique et social dans laquelle nous sommes engag s»; v. anche Id. 1961, p. 20: «Convaincu de la vanit  de son ind pendance th orique, accabl  par le sentiment de l'impuissance d'une libert  con ue comme pr rogative individuelle, l'homme fut naturellement port    se tourner vers la seule force capable de lui procurer cette libert  effective qu'il ne pouvait atteindre par ses seuls moyens. Il songea   recourir   l'instrument politique, c'est- -dire   faire du Pouvoir l'entrepreneur de sa lib ration». V. gi  Hauriou 1929, p. 650 ed ivi l'identificazione della libert  individuale con il potere giuridico.
- ⁶⁷ Nel senso che la democrazia costituisca la condizione per l'esercizio delle libert  v. ancora G. Burdeau 1972, pp. 24 ss.
- ⁶⁸ V. la precisa ricostruzione dei lavori preparatori della Costituzione del 1791 in Mazziotti 1954, p. 60 s. che riporta il pensiero di E.-J. Siey s e di C.-G. Romme. V. anche sul punto Borgetto 1993, pp. 139 ss.
- ⁶⁹ Scrive infatti Ferrara 2006, p. 142, con riferimento agli avvenimenti francesi del 1848: «Per i diritti sociali, come per quelli al lavoro e alla riduzione della giornata lavorativa, non era giunto il tempo del riconoscimento e per essi non ci fu spazio nella Costituzione che sarebbe stata approvata: avrebbero dovuto attendere cento anni ancora di sfruttamento, di repressioni, di eccidi e di lotte per essere riconosciuti costituzionalmente».
- ⁷⁰ Sull'emersione dell'idea di solidariet  e sulla sua influenza sui giuristi e in particolare su L. Duguit, v. Borgetto 1993, pp. 350

ss., 382 ss.

⁷¹ In tal senso v. Duguit 1918, pp. 215 ss.; Id. 1921, pp. 141 ss., 161 ss., la cui concezione solidarista implicava, da un lato, che l'individuo – nei confronti dello Stato – avesse solo doveri sociali (e non diritti), dall'altro lato il ripensamento dello stesso concetto di Stato, come persona collettiva distinta dai governanti, dotati, quest'ultimi, di poteri per la prestazione di servizi pubblici. Di Duguit v., già prima, 1908, *passim* ed ivi la tesi secondo cui né gli individui né la collettività avrebbero diritti, ma che tutti, in quanto esseri sociali, sarebbero obbligati ad obbedire alla «regola sociale».

Sul dibattito, nella III Repubblica, circa l'estensione dell'intervento dello Stato in materia di assistenza sociale, v. ancora Borgetto 1993, pp. 434 ss.

⁷² Hauriou 1967, pp. 45, 94 ss.; nonché, sul punto della genesi del diritto come fatto indipendente dall'autorità, i rilievi di A. Baratta, nella sua *Presentazione*, XXII. Sul punto v. anche anche Hauriou 1929, p. 102.

⁷³ V. però *infra* la nt. 83.

⁷⁴ Se è vero, com'è vero, che anche la mediazione legislativa costituisce un valore costituzionale (così Zagrebelsky 1992, pp. 210 s.), ne dovrebbe seguire la non divisibilità della tesi secondo la quale il principio di legalità (ordinaria) sarebbe stato posto in crisi dallo Stato costituzionale di diritto, come tale fondato sulla legalità costituzionale (in questo senso v. Luciani 2005, p. 504). D'altra parte, è intuitivo – e questo lo sa bene lo stesso Luciani, *ivi*. – che la legalità ordinaria deve conformarsi ai principi e alle regole costituzionali; deve cioè conformarsi alla legalità costituzionale.

⁷⁵ Di qui la peculiarità del «legiscentrismo» francese (Zagrebelsky 1992, pp. 64 ss.; M. Fioravanti 1995, pp. 59 s., 71) che, in nome della sovranità popolare,

ha finito per rifiutare la superiorità della Costituzione, al punto di strutturare, nella Costituzione della V Repubblica, il sindacato di legittimità costituzionale del *Conseil constitutionnel* come una fase del procedimento legislativo.

E di qui anche l'importanza storica della legge di revisione costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008 e del conseguente inserimento dell'art. 61-1 Cost. fr., in conseguenza del quale, quando il sistema incidentale di legittimità costituzionale andrà a regime «...i francesi potranno infine menar vanto della propria Costituzione, porsi sotto la sua ala come già facevano con la loro tutti i vicini dell'Europa continentale». Così Carcassonne 2009, p. 302.

⁷⁶ Casetta 2004, pp. 35 e 637; Stella Richter 1983, I, p. 386. Ammetteva tale possibilità di eccezioni a tale regola Barile 1959, p. 227, alludendo però ad indiscutibili atti politici quali la proclamazione dello stato di guerra e dello stato d'assedio.

⁷⁷ Baldassarre 1990, p. 23; Id. 1996, pp. 63 ss. Tra i molti, nello stesso senso v. Cheli 2005; Luciani 1991, p. 173, con talune puntualizzazioni in Id. 2006, pp. 1658 ss.; Morbidelli 2007, p. 86. C'è però da chiedersi, con Azariti 2006, quanto lo Stato costituzionale, come forma di Stato, sia effettiva nel nostro paese, a fronte della desacralizzazione (e banalizzazione) a cui il diritto costituzionale è stato esposto in questi ultimi quindici anni, tra i quali la crisi della capacità progettuale dei partiti politici, la televisione come luogo privilegiato della politica, l'immiserimento del procedimento parlamentare di formazione della legge, l'abnorme decretazione legislativa d'urgenza e delegata per non parlare delle ricorrenti leggi *ad personam* e dei diffusi conflitti di interesse, violazione della preferenza di legge ecc.

⁷⁸ Rosselli 1979 (1930), p. 91: «È in nome della libertà, è per assicurare una effettiva libertà a tutti gli uomini, e non solo a una minoranza privilegiata, che i socialisti chiedono la fine dei privilegi borghesi e la effettiva estensione all'universale delle libertà borghesi; è in nome della libertà che chiedono una più equa distribuzione delle ricchezze e l'assicurazione in ogni caso ad ogni uomo di una vita degna di questo nome; è in nome della libertà che parlano di socializzazione, di abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione e di scambio, della sostituzione del criterio di socialità, dell'utile collettivo, al criterio egoistico, dell'utile personale, nella direzione della vita sociale. Tra una libertà media estesa all'universale, e una libertà sconfinata assicurata ai pochi a spese dei molti, meglio, cento volte meglio, una libertà media. Etica, economia, diritto concordano in questa conclusione».

Nello stesso senso v. anche Aron 1976 (1965), p. 21, il quale, dopo aver rifiutato sia il dogmatismo liberale che quello democratico, così conclude: «Una società può dirsi più o meno libera in funzione di due criteri tradizionali: la limitazione dei poteri dei governanti, la non-dipendenza, in talune attività, d'un gran numero di individui. Ma se si prende in considerazione un solo criterio, e cioè una definizione esclusiva della libertà, ciò condurrà o al paradosso d'una oppressione riconosciuta legittima in nome della procedura democratica oppure al paradosso d'una liberazione decretata oppressione, perché si rifiuta di comparare le libertà che taluni perdono con quelle che gli altri guadagnano».

Ma la libertà media ai quali Rosselli e Aron si riferivano è evidentemente non una minore libertà personale, di circolazione o di manifestazione del pensiero

(su questo aspetto v. le giuste osservazioni di Berlin 1958, pp. 107 ss.), ma una più equa disponibilità dei mezzi di esercizio di essi.

⁷⁹ V. in questo senso anche P.F. Grossi 1991, pp. 274 ss; Id., *Qualche riflessione*, 2008, pp. 29 ss., nonché Pace 2003, pp. 140 ss.

Ritiene invece impossibile tracciare una netta linea di demarcazione strutturale tra diritti sociali e diritti di libertà Luciani 1995, pp. 118 ss. che sembrerebbe sottolineare, anche per i diritti di libertà, un costante presenza dello Stato a fini sia di protezione sia di concreto esercizio. Ma una cosa è la protezione, altra cosa è l'esercizio. Quanto alla protezione sono il primo a sottolineare l'inconcludenza della differenza tra «libertà di» e «libertà da», come ho già ricordato anche in questo contributo (v. *supra* la nt. 32). Quanto invece all'esercizio, a mio parere Luciani generalizza eccessivamente la necessità dell'intervento pubblico fino a trasformarlo in strutturale. È bensì vero che l'intervento del terzo (talora anche privato) può essere necessario per l'ottimale attuazione del diritto di libertà (sia Luciani che io ci riferiamo all'ipotesi dell'esercizio della libertà di manifestazione attraverso un mezzo di diffusione non disponibile a tutti; v. ancora Pace 2003, p. 120). Ciò tuttavia non implica che per esercitare i diritti di libertà sia sempre e comunque necessario tale intervento, mentre lo è sempre per i diritti sociali, dove, come sa bene il mio amico e collega, è condizionante l'operatività della «riserva del possibile» (Luciani 1995, p. 125).

⁸⁰ Diceva giustamente Laski 1931, pp. 18 s. che al fine di evitare che la libertà del cittadino sia invasa dalla suprema autorità, essa non può che «risolversi in un sistema di libertà».

⁸¹ Crisafulli 1985 (1954), p. 119;

Neumann 1957, p. 37. Nello stesso senso N. Abbagnano 1961, che così conclude la voce *Libertà* più volte citata: «Le cosiddette "istituzioni strategiche della libertà", come le libertà di pensiero, di coscienza, di stampa, di riunione ecc. sono per l'appunto dirette a salvaguardare ai cittadini la possibilità di scelta del dominio scientifico, religioso, politico, sociale ecc. Pertanto i problemi della libertà non possono essere risolti da formule semplici e totalitarie (quali sarebbero quelle suggerite da un concetto di libertà anarchico o necessitaristico), ma dallo studio dei limiti e delle condizioni che, in un campo e in una situazione determinata, possono rendere effettiva ed efficace la possibilità di scelta dell'uomo».

⁸² In questo senso, tra i molti, v. Barbera, Cocozza e Corso 1984, p. 228; Baldassarre 1996, pp. 67 ss.; Biscaretti di Ruffia 1989, p. 839; Caretti 2005, p. 28; Caretti, de Siervo, 2008, p. 448; Carlarsare 1991, p. 23; Cerri 2002, p. 406; de Vergottini 2008, p. 272; P.F. Grossi 1991, pp. 235 ss.; Guzzetta, Marini 2006, p. 604; Martines 2005, pp. 113 e 540; Morbidelli, 2007, p. 86; Pizzorusso 1997, p. 311; Vignudelli 2008, p. 466.

⁸³ Tra i molti, in questo senso, v. Berlin 1958, p. 104; Corwin 1948, p. 7. Ma la tesi risale, com'è noto, a Hobbes 1651 (1989, p. 175) (che infatti Berlin cita nella nota 5 del suo saggio).

L'*incipit* del cap. XXI, dedicato appunto alla libertà dei sudditi, è il seguente: «Libertà significa propriamente assenza di opposizione (per opposizione intendo impedimenti esterni del movimento) e può essere riferita non meno a creature irrazionali e inanimate che a creature razionali».

Poco dopo, Hobbes sottolinea: «Secondo il significato proprio e universalmente accettato della parola "libero", UN UOMO LI-

BERO è colui che non è impedito dal fare tutto ciò che vuole fare con la propria forza e il proprio ingegno. Ma tutte le volte che le parole libero e libertà sono riferite a qualcos'altro che non sia corpo, si compie un abuso; perché ciò che non è soggetto al movimento non è soggetto a impedimento» (corsivi e maiuscole dell'a.).

La traduzione di quest'ultima frase è stata da me leggermente modificata. Infatti nella pur bella traduzione di A. Lupoli, M.V. Predaval e R. Rebecchi il passo viene invece tradotto così: «UN UOMO LIBERO è colui che, nelle cose che è capace di fare con la propria forza e il proprio ingegno, non è impedito dal fare ciò che ha la volontà di fare». Questa traduzione, spostando il baricentro della frase sulla «capacità di fare con la propria forza e il proprio ingegno» potrebbe far pensare che Hobbes seguisse la terza accezione di libertà (ed infatti Abbagnano iscrive Hobbes tra i sostenitori sia della seconda che della terza tesi). Il testo inglese evidenzia invece il ruolo condizionante svolto dall'impedimento, e conferma quindi l'appartenenza di Hobbes ai sostenitori della seconda accezione. Infatti un paio di pagine dopo Hobbes parla delle leggi civili come di catene artificiali e aggiunge: «È solo in relazione a questi legami che devo ora parlare della libertà dei sudditi...».

⁸⁴ Jellinek 1912, p. 116, identificava le libertà «con le azioni dei cittadini giuridicamente irrilevanti di fronte allo Stato», mentre Grossi 1991, pp. 236 e 284, non diversamente, afferma la «irrelevanza per l'ordinamento del comportamento attivo o inerte del loro titolare».

⁸⁵ In un passato non troppo lontano la tesi che l'astensione concernesse il solo Stato è stata condivisa da Biscaretti di Ruffia 1989, p. 839; Bozzi 1981, p. 469; Martines 2000, pp. 527 ss. (ma v.,

diversamente, l'XI ed. del 2005, p. 540), i quali parlavano, con riferimento ai diritti di libertà, di diritti pubblici soggettivi talora addirittura ricollegandosi al sistema di G. Jellinek.

⁸⁶ Così soprattutto Grossi 1991, pp. 235 ss., spec. 242 nt. 17 seguito da Guzzetta, Marini, 2006, p. 604. In questo senso v. anche Cerri 2002, p. 406; Cuocolo 1996, p. 320.

⁸⁷ Così ad es. Barbera, Cocozza e Corso 1984, p. 228; Caretti 2005, pp. 28, 91; de Vergottini 2006, p. 272; Mazziotti di Celso, Salerno 2007, p. 165; Morbidelli 2007, p. 86; Pizzorusso 1997, p. 311.

⁸⁸ V. *supra* la nt. 32.

⁸⁹ Tra i molti v. Baldassarre 1996, pp. 67 ss.; Caretti 2005, p. 91; Caretti, de Siervo 2008, p. 448; Carlassarre 1991, p. 23; Morbidelli 2007, p. 86; Cuocolo 1996, p. 320; Martines 2005, pp. 110, 576.

⁹⁰ Si vedano tra i molti scritti da me dedicati all'argomento Pace 1967, p. 108; Pace 1974, pp. 295 ss., ma soprattutto le varie edizioni di Pace 2003, pp. 116 ss.

Costituisce quindi la conseguenza di una palese forzatura (non del solo mio pensiero) il rilievo secondo il quale, accedendo alla concezione della libertà come potere di autodeterminazione (v. *supra* la nt. 28), l'*agere licere* andrebbe qualificato in termini di «potere giuridico» l'esercizio del quale presupporrebbe la capacità d'agire (così Grossi 1991, p. 237 nt. 6, p. 254; e Guzzetta, Marini 2006, p. 605). Per vero, quando si parla di libertà come del «potere che appartiene a ciascun individuo di esercitare e di sviluppare la sua attività fisica, intellettuale e morale, senza che il legislatore vi possa apportare altre restrizioni che quelle per proteggere le libertà di tutti» (così ad es. Duguit 1918, p. 225) si allude al mero *licere* (l'ascendenza di questa concezione liberale è in Kant, come evidenzia Bobbio 1960, p. 232,

che la qualifica liberale, pur giustapponeandola alla concezione, di analoga matrice liberale, della libertà come non impedimento). Fermo restando, quindi, che per chi scrive il contenuto dei diritti di libertà consiste nell'*agere licere*, ne segue che – contrariamente a quello che rilevano i miei critici – un problema di *capacità d'agire* si pone solo per le libertà il cui contenuto consista in attività giuridiche, laddove, per le libertà il cui contenuto sia dato dal compimento di attività materiali (biomeccaniche), è sufficiente la *capacità naturale* (v. Pace 1984, pp. 126 ss.; Il ed., 1990, pp. 137 ss.; III ed., 2003, pp. 306 ss.).

Ciò che deve aver confuso il mio vecchio amico e collega (Grossi 1991, p. 254, pedissequamente seguito da Guzzetta, Marini 2006, pp. 605 ss.) è probabilmente il fatto che in passato io mi sono posto il problema della *capacità giuridica* dei diritti di libertà aventi a contenuto delle attività materiali. In altre parole, ferma restando la generale spettanza della *soggettività giuridica* (che è cosa diversa dalla *capacità giuridica*) sin dal momento della nascita, mi sono sempre chiesto se sia possibile concepire la titolarità di un diritto di libertà anche quando, in conseguenza dell'età o di difetti fisici, non si sia in grado di esercitarlo. Di qui la mia conclusione – convincente o non convincente, qui non interessa; ma sicuramente diversa da quella che inesattamente mi si attribuisce – secondo la quale la *capacità giuridica* dei diritti di libertà aventi a contenuto un *licere materiale* si acquisterebbe solo quando si sia in grado di esercitarli effettivamente.

Con il che, senza volerlo, mi sono trovato in contrasto con una netta affermazione di Hobbes 1651, p. 175 (della cui importanza mi sono accorto solo successivamente), nella quale acutamente rilevava: «...Così di tutte le creature viventi finché sono im-

prigionate o trattenute con muri o catene, e dell'acqua finché è contenuta da rive o da bacini e che altrimenti si spargerebbe in uno spazi più ampio, siamo soliti dire che non hanno la libertà di muoversi nella maniera in cui si muoverebbero senza quegli impedimenti esterni. *Mentre, quando l'impedimento al movimento è nella costituzione della cosa stessa, siamo soliti dire che questa cosa manca non della libertà*, ma del potere di muoversi; come quando una pietra giace in quiete o un uomo è inchiodato al suo letto da una malattia» (corsivo mio).

Nella logica del discorso di Hobbes si dovrebbe quindi ritenere che il neonato avrebbe la titolarità della libertà personale, della libertà di circolazione, della libertà di manifestazione del pensiero ecc. pur non essendo in grado di esercitare nessuno di tali diritti. Per contro, a mio avviso, egli ne diventerebbe titolare progressivamente, e cioè quando dimostri di essere in grado di esercitarli, pur essendo ovviamente condizionato dalla potestà educativa genitoriale. Sul diritto all'integrità psico-fisica del paraplegico (che è cosa diversa dalla libertà di movimento rientrante nella libertà personale) v. *infra* la nota 98.

⁹¹ Il maggiore sostenitore della tesi è notoriamente Grossi 1991, p. 236.

⁹² Anche il non esercizio costituisce, in linea di principio, una forma di esercizio del diritto di libertà, a meno che l'ordinamento costituzionale esplicitamente o implicitamente tuteli solo una delle due forme. La libertà religiosa è infatti una lustra se proclamata in uno Stato confessionale. Giustamente perciò Bobbio 1978, p. 995, sottolinea che non è affatto ridondante il dire «che sono libero riguardo all'attività religiosa, per il fatto che ho scelto liberamente la religione da professare, e sono libero di professarla perché vivo in uno

Stato che riconosce e garantisce la libertà religiosa».

⁹³ Nello stesso senso Cammeo 1960, p. 332.

⁹⁴ V. ad esempio l'intervento dell'on. De Vita nella discussione del progetto di Costituzione, là dove egli si oppone alla personificazione dello Stato e all'alienazione dell'uomo dallo Stato (seduta del 13 marzo 1947, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, vol. I, Camera dei deputati, Segretariato generale, Roma, 1970, p. 360); l'intervento del relatore on. Basso relativo alle garanzie e ai limiti in tema di libertà personale e il successivo intervento dell'on. Tupini, presidente della Prima sottocommissione, in cui si sottolinea lo sforzo «di sottrarre all'arbitrio del potere esecutivo ogni possibilità di menomare la libertà dei cittadini, preferendo così la garanzia della legge e della magistratura» (seduta del 10 aprile 1947, ivi, pp. 754 ss.); gli interventi degli onn. Caroleo, Di Gloria e Cappi sulla disciplina della libertà di riunione (seduta pomeridiana dell'11 aprile 1947, ivi, pp. 810 ss.); il dibattito sulla disciplina della libertà di associazione (seduta pomeridiana dell'11 aprile 1947, ivi, pp. 812 ss.); l'animato dibattito sulla disciplina della libertà di manifestazione del pensiero, con particolare riguardo alle imprese editoriali e ai limiti della libertà di stampa (seduta antimeridiana del 14 aprile 1947, ivi, pp. 848 ss.). Ma si potrebbe continuare per pagine e pagine, dato che l'interesse di tutti i Costituenti si incentrava sulle migliori modalità di tutela della libertà degli individui, non senza puntualizzare e specificare dettagliatamente le ipotesi di intervento del pubblico potere (non già prevedendo una generica astensione).

⁹⁵ Lo sottolineava anche Mortati 1976, pp. 1035 ss. anche se poi l'illustre a. sottolineava che i

relativi diritti si risolverebbero in pretese a contenuto negativo. Analogamente v. F. Cammeo 1960, p. 334.

⁹⁶ Orbene, che Grossi 1991, p. 271 finisca per propendere per questa seconda ipotesi anche se esplicitamente affermi di propendere per la prima è desumibile, a chiare lettere, dal suo rilievo, secondo il quale «... nei diritti di libertà, invece, il generale dovere di astensione incombe egualmente su tutti i consociati, ma in maniera immediata e diretta: vale a dire come protagonisti, o meglio antagonisti, poiché loro spetta la qualifica di soggetti passivi del rapporto, in puntuale e simmetrica contrapposizione al titolare. In breve, essi non possono considerarsi estranei alla sua struttura, ma ne sono innegabilmente partecipi dall'interno» (*Corsivi miei*). Resta però assai dubbio, a mio parere, che si possa costituire un rapporto con una persona non previamente identificabile e che il contenuto di tale rapporto possa essere costituito da un generico obbligo di rispetto dei diritti costituzionali.

⁹⁷ V. *supra* la nt. 90.

⁹⁸ V. Pace 2003, pp. 96 ss., ed ivi il fondamento di tale diritto nel riconoscimento della salute «come fondamentale diritto dell'individuo» (art. 32 comma 1), nella condanna di «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà» (art. 13 comma 4) e nel divieto di trattamenti inumani (art. 27 comma 3).

Dal che consegue che il paraplegico, pur essendo materialmente impedito ad esercitare la libertà personale, in quanto non ha la possibilità di muoversi, gode invece di tale diverso diritto, deducibile da un combinato disposto nel quale è coinvolto lo stesso art. 13 Cost.

⁹⁹ Così Baldassarre 1990, p. 15; Pace 2003, p. 118. Qualifica ine-

sattamente come «libertà funzionali» quelle previste negli artt. 41, 42 e 49 Cost. Esposito 1958, p. 8. Oltre tutto le libertà di iniziativa economica privata e di associarsi in partiti politici non hanno una struttura funzionale, la prima in quanto il limite dell'utilità sociale (art. 41 comma 2 Cost.) costituisce un punto di riferimento esterno della situazione giuridica soggettiva; laddove, per la seconda, la determinazione della politica nazionale (art. 49 Cost.) costituisce più che il fine l'oggetto dell'attività dei partiti politici nazionali.

¹⁰⁰ In tal senso per tutti v. Grossi 1991, p. 286; Ferrajoli 2001, p. 15.

Nella misura in cui si faccia rientrare la libertà economica tra i diritti di libertà e quindi tra i diritti della persona, e si distingua la libertà d'impresa dai diritti relativi all'azienda (in questo senso v. Nicolò, 1956, pp. 177 ss., 190 e 194; Pace 1992, p. 477), anche il diritto di libertà di iniziativa economica (e cioè la libertà d'impresa come tale) godrebbe dell'intrasferibilità, dell'irrinunciabilità, dell'indisponibilità e dell'imprescrittibilità, non però con riferimento alla vicende dell'azienda. Ovviamente la libertà d'iniziativa economica di cui parlo è la libertà della persona, non delle «imprese mastodontiche». In questo senso ora sarei ben più prudente di qualche anno fa (*Ivi*, p. 474).



Stati Uniti e Francia tra due Rivoluzioni costituzionali (1776-1792)*

ROBERTO MARTUCCI

Parlez-donc Messieurs de Boston?
Se peut-il, qu'au siècle où nous sommes,
du monde troublant l'unisson,
vous vous donniez les airs d'être hommes!
On prétend que plus d'une fois
Vous avez refusé de lire
Des billets doux que George Tiers
eut la bonté de vous écrire.
Il me paroît, mes doux amis,
que vous n'avez jamais appris
la politesse Européenne;
et que jamais l'air de Paris
n'a fait couler dans vos esprits
cette patience chrétienne
dont vous ignorez tout le prix.
Pour moi je vous vois avec peine,
afficher, malgré les plaisans,
cette brutalité Romaine,
que vous vieillit de deux mille ans.
Raisonnons un peu, je vous prie;
quel droit avez-vous plus que nous
à cette Liberté chérie,
dont vous paraissez si jaloux?
D'un pied léger, la Tyrannie,
ce monstre, sous des noms divers,
écrase l'Europe asservie:
et vous, peuple mutin, pervers,
sans Pape, sans Rois & sans Reines,
vous danseriez au bruit des chaînes
qui pesent sur tout l'univers!

Et vous, d'un si bel équilibre
Dérangeant le plan régulier,
vous auriez le front d'être libre,
à la barbe du monde entier!
L'Europe demande vengeance;
armez-vous, héros d'Albion;
Rome ressuscite à Boston;
etouffez-là dès sa naissance.
Dans ses derniers retranchemens,
forcez la Liberté tremblante,
qui toujours plus intéressante,
se feroit de nouveaux amans:
qu'elle expire, & que son nom même,
presque ignoré chez nos neveux,
ne soit qu'un vain mot auprès d'eux,
et son existence un problème.

[*Un François aux Insurgens*, «Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle», n° XIV, pp. 273-274].

1. *Solo dei brutti versi?*

Nel XVIII secolo, sovente le gazzette politico-culturali indulgevano ai versi per celebrare avvenimenti o personaggi del

momento. Il poligrafo Linguet non fa eccezione. Per chiosare gli avvenimenti centrali della guerra d'indipendenza americana – la presa d'armi, l'assedio di Boston, l'incipiente Libertà americana – pubblica un'ode anonima, firmata *Un François aux Insurgens*, che senza toccare sommità liriche mèrita, non di meno, la nostra attenzione.

Come vedremo nelle pagine seguenti Linguet non è immediatamente un acceso fautore degli Insorti nordamericani che, a suo modo di vedere, sbagliano a volersi separare dalla Gran Bretagna, rescindendo i propri destini politici da quell'eccellente sistema di governo. Anzi, inizialmente, egli esprime critiche veementi. Poi, a ridosso della svolta militare di Saratoga, il clima muta e lo stesso Linguet non può fare a meno di glossare a suo modo gli eventi, verseggiando. Su quali registri?

Innanzitutto, fa sua la sensibilità del momento richiamando l'antica Roma le cui glorie sono riproposte dagli eroi di Boston; poi, anticipa la *Marseillaise* esecrando la tirannia e regalando al futuro inno della Rivoluzione francese la celeberrima coppia «Liberté chérie»; infine, èvoa inconsapevolmente le future carmagnole rivoluzionarie proponendo l'immagine (non ancora inquietante) di un popolo ammutinato e perverso che fa a meno di papi, re e regine, danzando al ritmo di catene che opprimono l'universo.

Era quella la libertà americana a cui lo storico Franco Venturi avrebbe dedicato pagine indimenticabili; una libertà fondata su istituzioni rappresentative di derivazione britannica rivisitate e modernizzate, trasmesse alla Francia rivoluzionaria nel biennio 1789-91, accompagnate da un simbolo potente quale la coccarda tricolore bleu-bianco-rossa tanto rapidamente

nazionalizzata a Parigi (e riproposta anche sotto forma di stendardo che rilegge in tre bande verticali le originarie strisce orizzontali), al punto da far dimenticare le sue origini statunitensi.

2. La febbre costituzionale del Settantasei

Quando nell'ultimo quarto del secolo dei Lumi in Europa (ma, soprattutto, in Francia) ci si rende conto della necessità di mettere in discussione la struttura costituzionale dello o degli Stati, redigendone per iscritto le regole fondamentali, non ci si può esimere dal confrontarsi con quanto accade Oltreatlantico in quella che era stata l'America inglese. È, dunque, un tema suggestivo, quello dei legami tra Stati Uniti e Francia (e tra le due Rivoluzioni) negli anni Settanta e Ottanta del XVIII secolo; e per tal ragione non ci sorprenderemo quando lo vedremo periodicamente rivisitato in occasione dell'uno e dell'altro centenario e, poi, dei rispettivi bicentenari: salvo ripiombare nelle brume degli specialismi a celebrazioni concluse.

Nelle capitali americane degli Stati in guerra con la Gran Bretagna, gli anni successivi al 1776 sono anni di febbre costituzionale caratterizzati dalla redazione, approvazione e messa in vigore di «Costituzioni di governo», talora precedute da *Bills* o *Declarations of Rights*, che anticipano temi e assetti istituzionali che troveremo all'ordine del giorno a Parigi dopo il 1789. A noi – eredi lontani del duello Jellinek/Boutmy – rimane da chiarire chi sia emulo di chi; e non è certo questione di poco conto, visto che è periodicamente increspata da impenitenti “modellomani”, che sembra-

no rileggere il passato come se i lontanissimi protagonisti di eventi quasi dimenticati avessero promosso riforme costituzionali di ampio respiro muniti di tabelle comparative.

Certo, va da sé che quanto è accaduto anteriormente possa aver esercitato una qualche influenza su tutto ciò che è accaduto in un tempo successivo, ma come misurare questa influenza? E tale influenza – anche se spesa all’epoca e ripetutamente esplicitata – è stata veramente tale da plasmare indirizzi politico-culturali ed eventi al di qua dell’Atlantico? E se tale ipotesi politico-culturale ci fu, essa si manifestò tramite recezione integrale di un modello istituzionale, ovvero si palesò diversamente?

Ecco questioni ricorrenti e, del pari, messe periodicamente in disparte, salvo essere consegnate a, spesso introvabili, Atti di convegno. Invitato ad esprimere la mia opinione (e non per la prima volta), provo a rispondere orientandomi in un arcipelago bibliografico piuttosto frequentato.

2.1. *Modello americano? Piuttosto, un esempio concreto*

A mio modo di vedere, prospettare il riferimento al “modello costituzionale” americano implica che vi sia stato “chi”, alla fine del Settecento, lo abbia considerato tale. E che, in questa prospettiva, costui si sia anche posto il problema di trapiantarli altrove, in un nuovo contesto; sia pure con le modifiche eventualmente suggerite dalla differenza delle situazioni politico-istituzionali.

Questo è, forse, quanto si è verificato in Francia tra la metà degli anni Settanta e

l’inizio degli anni Novanta del XVIII secolo? Vale a dire che l’*opinion éclairée*, entusiasta per la portata innovativa degli avvenimenti americani – sotto il profilo dell’instaurazione di nuovi ordinamenti costituzionali – si è attivata per fornire coordinate statunitensi alle eventuali riforme istituzionali auspiccate a casa propria?

Così formulato, questo duplice interrogativo richiederebbe da parte mia una risposta negativa che, tuttavia, non postula affatto l’irrelevanza degli eventi americani riguardo alla Francia. Al contrario, le fonti mi suggeriscono un panorama di segno diverso, connotato da un indubbio interesse francese per l’epopea americana e da una forte partecipazione emotiva. Quindi, pur pensando che nessuno all’epoca ritenesse quello statunitense un modello da adottare integralmente, ritengo che l’opinione pubblica valutasse che i fatti americani fossero di straordinaria rilevanza per la Francia e per l’intera Europa, fornendo un “esempio concreto” di corretto funzionamento di istituzioni rappresentative non inquinate dall’aura di corruzione che gravava, invece, sulla Gran Bretagna governata da sir Robert Walpole e dai suoi eredi politici (cfr. R. Martucci, *Opinion frondeuse...*, pp. 113-115).

Potrei allora dire che il clima di iniziale e benevola curiosità per quanto si era appena verificato a Boston e Philadelphia, presto ha lasciato spazio a una diffusa simpatia incentivata dalla immediata circolazione dei primi documenti politici d’Oltreatlantico; per poi divenire crescente interesse per il “singolare” esperimento costituzionale in corso. Singolare, perché per la prima volta nella storia, alla nascita di un nuovo soggetto di diritto internazionale – ancorché nella debole veste della Confederazione –

si accompagnava la redazione per iscritto dell'intero sistema dei poteri pubblici e di un complesso insieme di garanzie giurisdizionali (minuziosamente regolate) a favore dei cittadini degli Stati Uniti.

Sùbito tradotti in lingua francese, i testi fondanti il costituzionalismo statunitense (*Bills of Rights*, costituzioni, *Federalist Papers*, costituzione di Philadelphia, etc.) si prestano immediatamente a una pluralità di operazioni e piani di lettura. Intanto – molto prima del 1789, già a ridosso del 1776 americano – a Parigi “salta” il sistema di censura sulle pubblicazioni (che, senza venir formalmente meno, si velocizza lasciando passare praticamente tutto): non è infatti credibile che si vieti la circolazione dei documenti ufficiali statunitensi, approvati dalle autorità legali di una neonata Potenza con cui si stava per sottoscrivere un formale trattato di alleanza.

Gli uomini forti del governo di Luigi XVI – Maurepas alla Marina, Vergennes agli Esteri e Necker al Controllo generale – dovettero porsi il problema, non senza imbarazzi. Ma poi, considerando che nessuno statista ha mai rinunciato a sostenere che la “sua” fosse una guerra “giusta”, per poter avallare l'intrinseca bontà della causa degli *Insurgents*, quei ministri hanno dovuto anche consentire la diffusione delle idee americane, ammorbidendo o rendendo inefficaci le maglie della censura.

In secondo luogo, caffè e salotti nel corso degli anni Settanta sarebbero immediatamente diventati gli ambiti palcoscenici dove calibrare e incentivare la circolazione delle nuove idee, attraverso i mille strumenti messi a fuoco dalla sociabilità urbana, nel secolo di cui l'*opinion éclairée* era ormai una regina che aveva deciso di mettere il diritto pubblico comparato al centro della scena.

Ma qui entra in gioco un terzo elemento, accompagnato da un nutrito gruppo di comprimari. *Bills*, costituzioni e scritti di circostanza èditi oltreoceano non si limitano a formalizzare un sistema di diritti e un assetto di poteri pubblici statali, confederali e poi, dopo il 1787, federali. Questi documenti usano un linguaggio tecnico (quello del nascente diritto pubblico moderno), mettono a fuoco categorie interpretative, disciplinano istituti tipici di un sistema rappresentativo: la delega basata su elezioni periodiche, la rotazione delle cariche, Legislativi bicamerali, garanzie procedurali per i cittadini processati. L'*opinion éclairée* è chiamata a confrontarsi con tutto questo.

2.2. *Far meglio degli Americani*

I documenti costituzionali nordamericani, rapidamente letti, commentati e criticati, stimolano il cartesianismo francese imbevuto di *esprit géométrique*. Se gli Americani avevano messo per iscritto un compiuto sistema di istituzioni rappresentative, legittimate dal basso mediante frequenti consultazioni elettorali, non sarebbe stato possibile fare di meglio e cioè costruire un sistema costituzionale perfetto? E se per arrivare a questo risultato, si fosse reso necessario scomporre, cioè smontare, gli originari edifici costruiti dagli ingegneri costituzionali americani (al fine di recuperarne “mattoni” da riutilizzare al meglio), chi avrebbe potuto contestare la bontà dell'operazione?

Condorcet e i suoi amici, a mio avviso, si muovono proprio in quest'ottica fin dalla metà degli anni Settanta; come, del resto,

avrebbe fatto il deputato Bertrand Barrère alla Costituente nel 1789 (ironizzando sul linguaggio da orologio dei *contrepoids*), al pari di quanti faranno fatica a cogliere la specificità del pragmatismo istituzionale americano. Agli occhi dei commentatori francesi il costituzionalismo americano si sarebbe limitato a repubblicanizzare l'eredità istituzionale britannica, salvandone le strutture portanti. Questo spiega i dubbi di Turgot o il pessimismo di Mably.

Senza contare che per un matematico sociale qual era Condorcet (che affidava al solo sistema elettorale il buon funzionamento delle istituzioni rappresentative) l'intera concezione angloamericana dei pesi e contrappesi doveva apparire fortemente primitiva.

Leggendo i loro testi è forse possibile sfumare il giudizio, ipotizzando che almeno tre persone – Brissot, Mazzei e Desmeuniers – si muovessero diversamente e che nel loro genuino interesse per quanto si andava facendo negli Stati Uniti ci fosse il desiderio di capire quanto si potesse realmente recepire nel vecchio mondo, senza per questo vampirizzare l'esperienza americana, riducendo quel grande "cantiere costituente" alla stregua di una gigantesca cava dove rifornirsi di materiale da riutilizzare a piacere. Eppure, a mio modo di vedere, quei tre comprimari non avevano le carte in regola per influenzare i contemporanei, persuadendoli della bontà della loro lettura degli eventi americani.

Cominciamo da Brissot. I suoi rari biografici non riescono a rendersi conto del fatto che egli era percepito dai contemporanei come un propagandista che non convinceva del tutto; o, quanto meno, non convinceva la *crème de l'opinion* pronta a diffidare del *demi-monde* di «scribacchini



Léon Cognet, "Bailly proclamato presidente dell'Assemblea Costituente"

prezzolati» (R.R. Palmer, *L'era delle rivoluzioni democratiche*, p. 289) in cui Jacques-Pierre vivacchiava prima del 1789. Senza contare che da poligrafo entusiasta, quale indubbiamente era, i suoi contributi americani venivano assorbiti (e, quindi, celati) all'interno di una produzione pubblicistica vastissima.

Filippo Mazzei oscillava tra Jefferson e Condorcet, ascoltando i suggerimenti dell'uno e venendo a patti con le esigenze del secondo. Se, incoraggiato dal plenipotenziario americano, aveva concepito e scritto rapidamente le sue *Recherches historiques et politiques sur les États-Unis d'Amérique*, non aveva però potuto impedire che Condorcet (che aveva sovrinteso alla traduzione francese della sua opera con la moglie Sophie de Grouchy) lo glossasse a suo modo: le *Quatre Lettres... sur l'unité de la Législation* non facevano che demolire il bicameralismo, uno dei capisaldi del costituzionalismo d'Oltreatlantico. Potrei quasi concludere che, travasato nelle botti

dei Condorcet, il vino americano di Mazzei perdeva l'originaria purezza, risultando annacquato.

Restava Desmeuniers, oggi semiconosciuto e sottovalutato. Destinato a giocare un ruolo importante alla Costituente francese fra il 1789 e il 1791 sedendo nel *Comité de Constitution*, Jean-Nicolas Desmeuniers fin dalla metà degli anni Ottanta, stimolato dall'amico Jefferson, avrebbe lavorato intensamente alla comprensione della realtà istituzionale statunitense, inserendo nella *Méthodique* di Panckoucke contributi di rilevante valore.

Ma come potevano agire, in controtendenza, questi tre *hommes de lettres*, quando il loro approccio americano si trovava di fronte la rilettura ipercritica fattane dall'intero circolo Condorcet, vale a dire da uno dei più influenti gruppi di pressione esistenti all'epoca?

Sulla base di questi presupposti, non c'è da meravigliarsi se a Parigi almeno tre generazioni di legislatori rivoluzionari dal 1789 al 1795 avrebbero perduto il loro tempo, in preda a quella che altrove ho definito «l'ossessione costituente», per la stesura della migliore delle costituzioni possibili, in luogo di porsi il problema di attivare un meccanismo costituzionale funzionante e operativo.

2.3. Testi e contesti

Prima di entrare in argomento, mi sembra opportuna una ulteriore messa a punto relativa agli anni in cui vedono la luce gli scritti di cui mi sto occupando.

Eccettuato Linguet che pubblica le «*Annales politiques et littéraires*» a ridosso

degli avvenimenti, ed eccettuati i testi costituzionali nordamericani, pubblicati a partire dal 1778 sulle «*Affaires d'Angleterre et d'Amérique*» nella traduzione fattane dal duca Louis-Alexandre de La Rochefoucauld, tutti gli scritti francesi risultano èditi dopo il 1781. In particolare, gran parte delle pubblicazioni più significative appaiono nel decennio 1783-1792 addensandosi nel secondo quinquennio 1788-92, quando la Rivoluzione francese ha già iniziato il suo percorso.

Potrei allora suggerire che gli scritti apparsi nel quinquennio 1783-1787 si soffermano sull'esperienza nordamericana con un occhio rivolto alla situazione francese, percepita come immersa in una fase di pre-crisi istituzionale. Mentre gli scritti pubblicati successivamente vengono spesi in un'ottica congiunturale, al fine di indirizzare o esorcizzare (si pensi al bicameralismo e ai contrappesi) delle potenziali alternative istituzionali. Una parte a se stante occupano gli scritti tradotti e pubblicati nel 1792. Se la *Défense des Constitutions Américaines* di John Adams o il *Fédéraliste* possono sembrare èditi fuori tempo massimo – vedendo la luce per essere subito consegnati all'oblio – diverso è l'obiettivo che si propone Jacques Necker dando alle stampe *Du Pouvoir exécutif*: dove i primi quattro capitoli del secondo tomo rappresentano una sorta di *memento* sulle analogie e differenze istituzionali tra Stati Uniti e Francia, con una particolare sottolineatura di quelli che lo statista considera gli errori e i travisamenti francesi.

Fatta quest'ampia premessa, propongo un percorso di rilettura delle fonti che dia conto del "contagio" americano e della sua ricaduta nel contesto francese.

3. *Costituzione: un nuovo lemma ci arriva d'oltreatlantico*

Connettere in un'unica prospettiva costituzionale Stati Uniti e Francia oggi non rappresenta più una novità sotto il profilo storiografico, dato che sulle origini americane della libertà moderna sono stati da tempo versati fiumi d'inchiostro. Sembra, quindi, lontanissimo il tempo in cui, pur in presenza di debiti politici e lessicali evidenti, poteva tuttavia negarsi la filiazione della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 26 agosto 1789 dai *Bills of Rights* degli Stati americani: mi riferisco alla nota polemica tra Jellinek e Boutmy, sviluppatasi tra il 1895 e il 1902.

Benché il lemma "costituzione" apparisse da tempo al lessico politico europeo, fino alla metà degli anni Settanta del XVIII secolo la costituzione di uno Stato non era identificabile in un documento ufficiale, per la semplice ragione che nessuno Stato si era dotato di uno strumento scritto che fotografasse la struttura dei poteri pubblici. Per altro, prima dell'estate 1776 tale termine non era di uso esclusivo del diritto pubblico, né era caratterizzato da significato univoco. Malgrado Montesquieu (1748) avesse correntemente usato il termine *constitution* (anche nelle varianti *constitution fondamentale du gouvernement* e *constitution d'un état*), nel senso politico-giuridico che siamo soliti attribuirgli, fra i dizionari della seconda metà del secolo XVIII di uso più corrente non troviamo indicazioni dello stesso tipo. Quasi sempre, i dizionari si limitano ad accreditare il termine nelle accezioni di "struttura" e quale sinonimo di termini giuridico-legislativi indicanti quella che per noi costituirebbe la legislazione ordinaria (legge, ordinanza, decreto).

In questo panorama una prima eccezione è data dall'*Encyclopédie* di Diderot e d'Alembert, che dedica il lungo articolo *Constitution de l'Empire* alla struttura politica del Sacro Romano Impero di Casa d'Austria.

Nel 1772 si registra un significativo slittamento semantico nella riedizione svizzera dell'*Encyclopédie*. Nel IV volume il curatore Fortunato-Bartholomeo de Felice fa precedere ai tradizionali significati romano-canonici un lungo brano estratto dall'opera di (Emmerichs o) Emer de Vattel, *Le droit des gens*. Nel testo originale leggiamo:

Le régleme[n]t fondamental qui détermine la manière dont l'autorité publique doit être exercée, est ce qui forme la constitution de l'état. En elle se voit la forme sous laquelle la nation agit en qualité de corps politique, comment & par qui le peuple doit être gouverné, quels sont les droits & les devoirs de ceux qui gouvernent. Cette constitution n'est dans le fonds autre chose que l'établissement de l'ordre dans lequel une nation se propose de travailler en commun à obtenir les avantages en vue desquels la société politique s'est établie [Emer de Vattel, *Le droit des gens*, I, pp. 51-52].

Toccherà poi alla *Méthodique* di Panckoucke, sulla scorta di un'abituale azione di pirateria plagiaria nei confronti di un testo oggi meno noto – mi riferisco alla riedizione (pirata anch'essa) dell'*Encyclopédie*, curata a Yverdon da Fortunato-Bartholomeo de Felice (XI, pp. 189-191) – attribuire al lemma *constitution* quel significato per noi abituale, inserendo significativi riferimenti all'esperienza nordamericana (cfr. M. Valensise, *La constitution française*, pp. 444-447).

L'anno in cui viene pubblicato il volume a cui mi riferisco è il 1784 e questo mi obbliga a fare un passo indietro, dato che da almeno otto anni al di là dell'Atlantico tutto era già stato rivoluzionato, a cominciare

proprio dal lessico.

Infatti, nel senso "nuovo" (in realtà, già presente in Montesquieu) di "piano di governo" il termine costituzione viene usato correntemente nei lavori e nelle risoluzioni di autorità locali delle Colonie inglesi d'America nel corso della crisi con la madre-patria alla metà degli anni Settanta, poi dal Congresso Continentale americano nel 1774-76; ma fa la sua prima comparsa ufficiale in Virginia, nell'estate 1776, per designare un documento scritto, "costitutivo" delle modalità di funzionamento e delle garanzie fondamentali di uno Stato. Uniformandosi a una Risoluzione votata dal Congresso il 15 maggio 1776, che invitava le singole Colonie a dotarsi di nuove strutture di governo in vista della imminente indipendenza:

[...] que tous les pouvoirs du Gouvernement soient exercés sous l'autorité du peuple de ces Colonies, pour l'entretien du repos & du bon ordre internes, aussi bien que pour la défense de nos personnes, de nos libertés, & de nos biens contre les invasions hostiles & les déprédations cruelles de nos ennemis.

A cet effet il a été résolu de recommander aux assemblées respectives des Colonies-Unies, dans lesquelles il n'y a point encore, jusqu'à présent, de Gouvernement établi pour pourvoir aux besoins du pays, d'adopter telle forme de Gouvernement qui, de l'avis des représentans du peuple, pourra le mieux contribuer au bonheur & à la sûreté de leurs Commettans en particulier, & de l'Amérique en général [«Journal historique et politique des principaux événemens des différentes Cours de l'Europe», n° 21, du 30 Juillet 1776, pp. 178-179].

Nell'estate 1776 per primo il *Commonwealth* della Virginia vota un testo legislativo denominato *constitution*, individuando funzioni e vincoli dei poteri pubblici investiti tramite procedure elettorali periodiche nell'interesse generale della collettività dei

cittadini. L'esempio sarebbe stato seguito nel giro di un triennio da altri dieci Stati. Infatti, Connecticut e Rhode-Island preferirono conservare le loro Carte coloniali, limitandosi ad eliminare i riferimenti alla Corona britannica; pur riconoscendo loro caratteristiche sostanzialmente repubblicane, Jean-Nicolas Desmeuniers sostiene l'opportunità che anche Connecticut e Rhode-Island procedano rapidamente alla redazione di costituzioni scritte (*Essai sur les États-Unis*, p. 21).

Ho parlato di Stati e non più di colonie, dato che la Dichiarazione d'Indipendenza del 4 luglio aveva sancito la rottura dell'impero britannico e la nascita di nuovi soggetti di diritto internazionale, guidati da governi legittimati da costituzioni scritte. In tal modo, alle questioni legate ai temi della riforma dello Stato, le ex Colonie inglesi del Nordamerica avevano dato una risposta legislativa che aveva saputo essere al tempo stesso "costituente" (nel senso della innovazione globale delle strutture statali, in virtù di una delega speciale) e "costituzionale", in quanto giocata sulla centralità della redazione scritta di una *Costituzione di Governo*, concepita come carta di garanzia politica rispetto alla struttura dei poteri pubblici e ai diritti dei cittadini.

Nella storia del diritto pubblico la redazione di un testo scritto concepito in posizione di assoluta supremazia rispetto all'intera legislazione di uno Stato, in quanto istitutivo dell'intero sistema dei poteri pubblici, può essere considerato alla stregua di uno spartiacque tra *Ancien Régime* e *Nouveau Régime constitutionnel*. A partire da quel momento la costituzione di uno Stato, intesa quale documento redatto per iscritto con procedura solenne (e tendenzialmente da un consesso collegiale munito di abili-

tazione speciale), sarebbe stata percepita quale strumento di garanzia delle libertà dei cittadini e di un ordinato bilanciamento dei poteri pubblici. Per di più, solo l'esistenza concreta di "quel" testo scritto di valore super-legale avrebbe posto d'ora in avanti il duplice problema del rapporto tra costituzione e legislazione, da un lato; e quello non meno importante delle garanzie volte ad impedire sia una semplice violazione della stessa costituzione, sia il completo rovesciamento del sistema costituzionale.

Ora, a differenza di altri Stati europei, in Francia la lettura costituzionale degli avvenimenti americani ha il sopravvento rispetto all'ottica militare della semplice guerra per l'indipendenza delle antiche colonie. Ne consegue che per quasi sedici anni, almeno fino alla crisi del 1792-1793, il mercato editoriale sia "drogato" da una produzione originaria e derivata (le traduzioni) ancora oggi di interesse straordinario. Che questo fosse in parte dovuto ad opzioni di politica estera anti-britannica che portarono il governo francese ad attenuare la censura sull'editoria, è certo un fatto scontato. Sarebbe tuttavia riduttivo circoscrivere esclusivamente a questo spirito di rivincita l'autentica ondata di "americanomania" che sembrò investire la società francese del tempo, suscitando caustiche prese di distanza di osservatori particolarmente impregnati di spirito critico, quali furono Mercier e Linguet.

4. Dopo l'imprevista vittoria di Saratoga: i torchi tipografici si danno da fare

Un anno di scaramucce di modesto rilievo sullo scacchiere militare nordamericano fa

persino dubitare alla scettica Europa che oltreoceano si stia combattendo una vera guerra; almeno uno di quei conflitti sanguinosi tanto ricchi di stragi e desolazioni da far pensare che una guerra sia meritevole di esser combattuta. Linguet, cronista più che disincantato, si apre a commenti inequivoci:

Quel que soit l'empressement du public pour avoir des nouvelles de la grande guerre, [...] la curiosité n'est cependant pas satisfaite. Les expéditions militaires en *Amérique* se sont, jusqu'à présent bornées à des escarmouches, dont les détails, & même les succès sont toujours douteux [...].

Les Politiques prétendent que cette indécision termineroit la querelle à l'avantage des *insurgens*, & leurs assertions, à cet égard, paroissent fondées. Il n'est guère probable que l'*Angleterre* puisse renouveler à l'avenir les efforts qu'elle a faits dans les campagnes dernières, & sur-tout celle-ci. C'est de quoi l'on paroît ici très-peu s'inquiéter. Les étrangers ne peuvent avoir d'idée du peu d'impression que la querelle d'*Amérique* fait à *Londres*, & de l'indifférence de la nation en général pour le succès. Ce n'est qu'au *Parlement*, qu'on se passionne pour & contre [«*Annales Politiques, Civiles et Littéraires du Dix-huitième siècle*», n° VIII, pp. 373-374].

Da parte sua, il governo francese era comunque interessato a seguire gli eventi, indirizzandone il corso per ovvi motivi di rivalsa nei confronti di Londra. Così, malgrado più di un dubbio fosse legittimo sulle capacità militari degli *Insurgents* americani, il ministro Charles Gravier de Vergennes aveva incaricato ufficialmente il finanziere Pierre Caron de Beaumarchais – di lì a pochi anni celebre come commediografo grazie alla pubblicazione del *Mariage de Figaro* – di rifornire di armi l'esercito continentale arruolato dal Congresso degli Stati Uniti, malgrado la Francia fosse in pace con la Gran Bretagna. Per organizzare il contrabbando (armi leggere, cannoni e

proiettili di ogni calibro, uniformi), Beaumarchais aveva ricevuto un fondo-spese di un milione di lire torinesi (cfr. J. de Launay, *La croisade européenne pour l'indépendance des Etats-Unis*, pp. 49-50, 64-66).

Poi, all'improvviso la tranquillità del vecchio mondo viene scossa da una notizia, all'apparenza, incredibile ancor più che inaudita: quella della capitolazione a Saratoga del corpo di spedizione britannico comandato dal generale John Burgoyne. A memoria d'uomo non era mai accaduto che un esercito di mestiere che inquadrava disciplinatissimi reparti di mercenari tedeschi capitolasse di fronte a un esercito di volontari: il generale statunitense Horatio Gates aveva ottimi motivi per ritenersi soddisfatto.

Era il 17 ottobre 1777 e più che la storia militare, era la storia politica dei due emisferi ad aver voltato pagina. La notizia giunge a Parigi giovedì 4 dicembre (cfr. J. de Launay, *La croisade...*, cit., p. 75) e viene poi pubblicata due volte dal «Journal historique et politique» di Panckoucke il 10 dicembre sul n° 34 (p. 407) e il 20 dicembre sul n° 35 (pp. 460-463): essa provoca una immediata flessione della sterlina alla Borsa di Londra, una tempesta politica alla Camera dei Comuni e, di lì a breve, il prevedibile intervento militare francese che avrebbe deciso le sorti della guerra.

Ma prima occorre un passo preliminare: il riconoscimento diplomatico degli Stati Uniti. Se ne incarica il ministro degli Esteri Vergennes ad appena quarantott'ore dal dispaccio che lo aveva informato della resa di Saratoga. È così che egli indirizza a Luigi XVI una comunicazione ufficiale in cui lo mette al corrente del mutamento della situazione militare che rende inevitabili passi ulteriori:

Les derniers succès des armes américaines semblent présenter une nouvelle perspective. On considère moins l'avantage qui peut résulter de victoires plus ou moins complètes ou plus ou moins promptes, que l'effet politique qui doit en résulter pour consolider le crédit des chefs américains qui ont opéré la Déclaration de l'Indépendance et pour réunir l'esprit et le cœur de tous les peuples de cette contrée dans le système qui peut seul assurer leur bonheur d'une manière complete et durable, c'est-à-dire d'une indépendance absolue [cit. da J. de Launay, *La croisade...*, cit., pp. 80-81].

Sessantuno giorni più tardi, il 7 febbraio 1778 la sottoscrizione di un *Traité d'amitié & de commerce* tra Francia e Stati Uniti e la conseguente decisione di entrare in guerra a fianco del Congresso Continentale rappresentarono, indubbiamente, per il ministro degli Esteri Vergennes l'occasione per ribaltare i disastrosi esiti della Guerra dei Sette anni e le ancor cocenti umiliazioni subite in Canada e India. Tuttavia, per l'opinione pubblica *éclairée* non si tratta di una rivincita militare e diplomatica, dato che gli insorti americani non incarnano solo un esempio di virtù militari "civiche", venendo piuttosto percepiti come paladini di un modello politico rappresentativo tendenzialmente universale. L'abilità di Benjamin Franklin, i suoi buoni rapporti con i circoli di Condorcet e Madame Helvetius, fanno il resto, come ricorda Sergio Moravia nelle sue classiche pagine sulla politica culturale sviluppata nel Salon d'Auteuil (*Il tramonto dell'illuminismo...*, pp. 71-87).

Mentre si ingrossano le file del volontariato militare (vengono spontanei i nomi dei futuri Costituenti La Fayette, Lameth, Montmorency-Laval), i torchi tipografici sfornano a getto continuo le traduzioni dei più importanti documenti politici americani, segno tangibile della internazionalizza-

zione delle idee che caratterizza la seconda metà del Settecento.

Tra di essi spiccano per autorevolezza quei testi che fondano giuridicamente l'autonomia e la sovranità delle nuove entità politiche: le costituzioni dei tredici Stati, gli *Articles of Confederation*, e, dopo la *Constitutional Convention* di Philadelphia, la costituzione degli Stati Uniti. Neppure la crisi francese del 10 agosto 1792 metterà fine a queste imprese editoriali, dato che proprio in quell'anno vedranno la luce in traduzione francese il *Federalist* e la *Defence of the Constitutions* di John Adams.

Lo stesso lavoro di traduzione è, a sua volta, pretesto per la redazione di saggi che parlano d'America con un occhio rivolto alla Francia, rivolgendosi a un pubblico di migliaia di lettori che veicolano e amplificano le nuove idee. L'amore per le novità non basta a darci le ragioni di un successo editoriale, dovuto alla felice confluenza delle attese di un pubblico attento e alfabetizzato, e di una editoria pronta ad alimentarlo con i titoli richiesti. Probabilmente, vi fu chi seppe inserirsi in modo accattivante nel filone dei viaggi (ricco di titoli fino a Rivoluzione già incominciata), promuovendo una rivisitazione del *Grand Tour* che sostituisse gli Stati Uniti all'Italia. Il valore pedagogico attribuito a questo genere letterario è attestato dal lungo *compte-rendu* dedicato dal «*Mercure de France*» al volume di Brissot *Nouveau voyage dans les États-Unis de l'Amérique Septentrionale*:

On a observé, depuis la Révolution, que parmi les Ouvrages nouveaux, étrangers aux affaires publiques, les seuls qui aient continué à s'attirer l'intérêt & l'attention, ce sont les Voyages. Il semble que cette lecture soit le seul délassement que la Nation se permette depuis la conquête de la liberté. Le Voyage que publie M. Brissot, joint à l'intérêt des Ouvrages de ce genre, l'avantage

de ramener les esprits aux idées qui occupent aujourd'hui tous les Français. C'est la passion de l'Auteur, pour la liberté, qui le lui fit entreprendre en 1788; & c'est cette même passion qui le lui fait publier en 1791. Il a pensé qu'il fallait offrir à un Peuple nouvellement libre, le tableau des mœurs qui maintiennent la liberté. On peut, dit-il, la conquérir sans mœurs, mais sans mœurs on ne peut la conserver; c'est l'Épigramme de son Livre; & sans cesse, dans le cours de son Ouvrage, il revient à cette vérité. On ne peut se dissimuler ce qu'elle a d'effrayant pour la France; mais au milieu des craintes qu'elle inspire, plusieurs considérations sont propres à rassurer. La précipitation même avec laquelle s'est opérée la Révolution, a détruit ou encombré plusieurs des sources qui fournissaient un aliment aux mauvaises mœurs. Elle force tous ceux que d'anciennes habitudes n'ont pas entièrement pervertis, à revenir à des idées plus saines, à renoncer à des goûts frivoles & dispendieux, à s'occuper des travaux utiles pour eux-mêmes. Elle amène forcément une habitude de raison, qui, après le retour de l'ordre & du calme, parlera des mœurs privées aux mœurs publiques. Les Français, en se donnant une Constitution plus forte que ne l'était la nation à l'époque où elle se l'est donnée, se sont mis dans la nécessité de hâter leur marche vers de mœurs simples & fortes, dignes de cette Constitution. Le progrès que leurs idées ont fait depuis deux ans, donne la juste espérance de voir leurs mœurs se mettre en accord avec leurs idées, plus rapidement qu'on ne l'a vu chez aucun autre Peuple. Ce sera le double effet & de la nécessité des circonstances, & de la souplesse agile du caractère Français. Déjà des changemens marqués autorisent ces espérances trop repoussées par ceux qui veulent le mal, ou qui veulent trop faiblement le bien; ou enfin par ceux qui débitent d'anciens axiomes sur un état de choses sans exemple dans l'Histoire de tous les temps connus.

Ce sont des Livres tels que le Voyage de M. Brissot, qui hâteront ce moment désiré. Les Lecteurs Patriotes, à qui nous en recommandons la lecture (c'est du poison pour les autres), y verront avec plaisir tous les effets de la liberté politique, la plus grande qui existe aujourd'hui parmi les hommes. Ils y apprendront à évaluer un grand nombre de maximes politiques, réputées incontestables jusqu'à ce jour. Ils se fortifieront dans

le goût de la simplicité, de l'égalité, de la vie domestique, de la vie rurale, du travail; ils verront les vertus publiques naître du sein des vertus privées, & la félicité nationale sortir des mêmes sources que le bonheur particulier [Nouvelles littéraires in «Mercure de France», n° 33 du Samedi 13 août 1791, pp. 55 ss.].

Altri autori già rinomati – basterà pensare a Condorcet e Du Pont (de Nemours) – seppero attirare l'attenzione di librai interessati soprattutto alle implicazioni economiche di una impresa culturale. Qui mi limito a citare il libraio olandese Grafenschoot (editore di Thomas Paine) e i francesi Buisson, Gueffier, Barrois, De Laporte, Froullé. Senza dimenticare Charles-Joseph Panckoucke, «l'Atlas de la Librairie» e futuro inventore (agli albori della Rivoluzione francese) del modernissimo quotidiano «Moniteur Universel».

Ma quali erano i caratteri di questa produzione editoriale? A mio avviso, è possibile proporre uno schema tripartito:

a. i resoconti di viaggio non privi di considerazioni di carattere politico: si pensi al *Voyage de Mr. le Chevalier de Chastellux en Amérique*, alla veemente confutazione fattane dal poligrafo Brissot (*Examen critique des voyages dans l'Amérique septentrionale de M. le Marquis de Chastellux*) all'interessante *Nouveau voyage dans les États-Unis* pubblicato da Brissot nel 1791, alle *Lettres* di Saint-John de Crèveœur.

b. traduzioni francesi di testi americani, a loro volta ripartibili in

– testi legislativi (le costituzioni degli Stati, gli Articoli di Confederazione, la costituzione federale del 1787);

– opere di riflessione politica (*Examen du Gouvernement d'Angleterre, comparé aux Constitutions des États-Unis, Fédéraliste, Défense des Constitutions américaines*);

– opere d'informazione economica e politica (*Notes sur la Virginie*);

– pamphlets (obbligatoria la referenza a Thomas Paine).

c. testi francesi di riflessione e discussione.

Nel loro insieme essi presentano l'ampio spettro che va dalle opere di Brissot (non tutte di circostanza), allo sforzo analitico di Mably e Condorcet, all'appassionata testimonianza di Filippo Mazzei, fino al vasto programma di divulgazione suggerito da Jefferson a Jean-Nicolas Desmeuniers, personaggio di non secondaria importanza nella cultura dell'epoca.

È infatti alla sollecitudine dell'antico *Censeur royal* e futuro Costituente che è affidata una sezione fondamentale dell'*Encyclopédie Méthodique*: i quattro volumi di *Économie politique & diplomatique*. È là che troviamo quel piccolo capolavoro di "divulgazione costituzionale" costituito dai saggi "americani": essi ripropongono i testi dei *Bills of Rights* e delle costituzioni, unite a riflessioni sistematiche sul sistema politico di ogni Stato, sull'impotenza della Confederazione, sulle prospettive di riorganizzazione dell'Unione sulle basi indicate dal progetto federale di Philadelphia.

5. *Stimolata da una "giusta causa", la varietà di testi guida il formarsi della "opinione costituzionale"*

Malgrado il contesto rendesse inevitabile quell'esplosione di titoli, lo storico moderno finisce ugualmente con l'essere colpito dalla notevole quantità di opere in qualche modo legate all'America costituzionale,

dalla ricchezza editoriale di titoli ed argomenti di discussione proposti all'attenzione di un'opinione pubblica attenta. Come se una "regia occulta" avesse voluto predeterminare i contenuti dell'indispensabile dibattito politico in uno dei più antichi regni della vecchia Europa; in un periodo in cui la curiosità intellettuale spinge l'opinione colta ad interrogarsi sulle ragioni della sopravvivenza di un regime stanco e incapace di rendere operative le riforme del sistema fiscale e amministrativo pur avviate, perché considerate indispensabili, da Turgot, Necker e Calonne.

Regia occulta? Non necessariamente, solo che si pensi a Condorcet che guida le fatiche letterarie di Filippo Mazzei, o a Thomas Jefferson che incoraggia l'intero lavoro di Jean-Nicolas Desmeuniers. In Francia vi era certamente un settore non marginale dell'opinione pubblica favorevole agli Americani e al loro progetto politico e costituzionale. Come attesterebbe la frase, talmente significativa da poter sembrare apocrifia, rivolta da Condorcet a Filippo Mazzei: «perfino il demonio si dà ora delle arie di americano» (R. R. Palmer, *L'era delle rivoluzioni democratiche*, p. 512).

Queste iniziative accolte da un crescente successo commerciale sono del pari sintomo di un'effervescenza collettiva che prima ancora di presentarsi come "opinione costituzionale" di cittadini consapevoli, per taluni può diventare semplicemente moda e come tale prestarsi al sarcasmo facile dei polemisti.

Sembra questo il registro scelto dal poligrafo Sebastien Mercier che torna sull'argomento quattro o cinque volte ma sempre di sfuggita e senza mai farne un capitoletto autonomo del suo notissimo e tutt'ora saccheggiato *Tableau de Paris*. Passi, dunque, se

gli *Insurgents* sono al centro di conversazioni presumibilmente frivole di chi mescola il riferimento all'ultima *pièce* teatrale con le novità di Boston (T. I, VIII. *De la Conversation*, p. 27), o se i creatori di moda giungono ad immaginare «chapeaux à la Boston, à la Philadelphie» (T. III, CIX. *Parures*, p. 451), per venire incontro ai gusti ormai politicizzati delle parigine appassionate fin all'eccesso per la libertà americana:

Nous ne pouvons à Paris ni parler ni écrire, & nous nous passionnons à l'excès pour la liberté des Américains, placés à douze cents lieues de nous: il ne nous est jamais arrivé, au milieu de ces applaudissemens donnés à la guerre civile, de faire un retour sur nous-mêmes: mais le besoin de parler entraîne le Parisien, & les premières classes comme les dernières, sont soumises à des préjugés déplorables & honteux [*Tableau de Paris*, t. I, XVIII. *Le Bourgeois*, p. 47].

Il moralista non sa invece darsi pace per questa adesione immotivata a una lontana causa repubblicana al di là dei mari. Così, il futuro Convenzionale Mercier, non ancora repubblicano e regicida, sembra prendere le distanze da quella che gli sembra un'eccessiva repubblicanizzazione del globo:

Que l'historien sera sur-tout embarrassé, quand il lui faudra peindre l'esprit des citadins au milieu de ces grands mouvemens qui exprimoient le sang des nations, & quel degré d'intérêt prenoit l'habitant des villes à ces chocs épouvantables! Comment tout Paris étoit-il insurgent, sans trop savoir pourquoi; ou du moins sans avoir su tirer la moindre conséquence de sa gratuite opinion?

Les noms des généraux Américains, & les lieux de la guerre, sans cesse estropiés par un peuple ignorant; le grand mot de la *liberté des mers* dans la bouche de nos dames; nos élégans confondant les mâts & les cordages d'un vaisseau, comme s'ils l'eussent monté; l'Europe tout-à-coup transplantée en Amérique, & le globe couvert d'un pole à l'autre de républiques naissantes, trouvant chacune leur *Franklin* avec la devise, eri-

puit cælo fulmen sceptrumque tyrannis; toutes ces créations délirantes faites à un souper libertin par des hommes qu'un exempt¹ subitement entré auroit fait pâlir; oh, quel chapitre grotesque à tracer! [*Tableau de Paris*, t. IV, LXXXVIII. *Liseurs de Gazettes*, pp. 279-280].

Mercier, sempre attento a stigmatizzare l'entusiasmo becero (e, qualche volta, interessato) dei bottegai filo-americani si spinge fino al paradosso – in assoluta controtendenza, vista l'americanofilia generalizzata a Parigi – di elogiare la fermezza d'animo britannica:

Ne diroit-on pas à chaque *Mercur* nouveau, que l'Angleterre est abîmée, qu'elle n'a plus ni flottes, ni commerce, ni banque? On entend dans les cafés des gens qui, la *Gazette de France* en main, au plus léger avantage, affirment que le peuple Anglois est aux abois; que dans trois mois il n'en sera plus question. C'est un épicier du coin qui spéculé sur le sucre & le café, qui fait ces belles prophéties; il le dira le soir à sa femme qui hait les Anglois, parce qu'ils sont hérétiques.

Cependant on a passé sous silence, pendant six années consécutives, les opérations de ce peuple énergique, valeureux & fier, qui crée & qui sent ses forces, & dont la situation politique n'est jamais voilée; car dans une feuille véridique, le gouvernement annonce avec franchise les revers & les succès de la guerre; & l'Anglois après avoir dit tout haut sa façon de penser donne volontairement une partie de sa fortune pour les besoins de la patrie. Et pourquoi? C'est qu'il a pu avoir un avis & le produire en citoyen à ses concitoyens. Jamais on ne vit chez aucune nation plus de ressources, plus d'intrépidité, plus de nerf, plus de génie. Ses flottes sorties de ses ports comme par enchantement, tiennent du prodige, & la postérité aura peine à croire ce que l'histoire lui racontera, tant le grand ressort de la liberté est fait pour opérer les choses les plus extraordinaires. Et comment ne pas s'intéresser aux destinées de ce peuple qui offre l'homme sous sa plus noble attitude! Sa bravoure, ses vertus patriotiques sont dues à son gouvernement. L'Angleterre, un bras en écharpe, a combattu la France, l'Espagne, la Hollande, l'immobilité de quelques alliés secrets. Seule elle a contrebalancé trois puissances

voisines. Voilà ce que fait un peuple qui a son génie en propre [*Tableau de Paris*, t. IV, LXXXVIII. *Liseurs de Gazettes*, pp. 275-277].

Non di meno, malgrado la ragionevolezza delle sue osservazioni, Sebastien Mercier non spiega per quale motivo il governo rappresentativo britannico non abbia trovato èmuli a Parigi, mentre invece l'insurrezione americana ha saputo agitare coscienze e immaginazione, forgiando una più esigente opinione pubblica.

6. *Linguet, l'iconoclasta*

Mercier non è il solo a porsi tali interrogativi. Già alcuni anni prima di lui, pur senza giungere al paradosso di proporre come modello la fermezza d'animo mostrata dagli Inglesi in quella guerra, il collerico Simon-Henri-Nicolas Linguet non era stato da meno. Giurista screditato e bizzarro, polemista vigorosissimo e controcorrente, nemico personale dei *philosophes* ed «esecutore testamentario dell'*Encyclopédie*» (come egli stesso ebbe a definirsi), sulle vicende americane ci ha lasciato pagine di straordinario interesse. L'«*Avocat du genre humain*» (secondo la sarcastica definizione di un anonimo corrispondente inglese: «*Annales*», XX, p. 199) – il cui ministero non gli ha evitato di essere radiato dal *Barreau* con l'assenso del Parlamento di Parigi – sull'argomento americano ha scritto pagine indubbiamente contraddittorie e tormentate ma, proprio per questo motivo, ricche di fascino.

Una improvvida lite con il libraio-editore Charles-Joseph Panckoucke che nel luglio 1776 lo ha estromesso dal «*Journal de*

Politique et de Littérature», l'indomani di un violento attacco di Linguet contro l'*Académie Française* che aveva appena ammesso il suo avversario La Harpe, offre il destro al sanguigno polemista di iniziare una nuova avventura culturale (cfr. S. Tucoc-Chala, *Charles-Joseph Panckoucke...*, p. 143).

Con denaro di dubbia provenienza Linguet ha saputo costruirsi un nuovo palcoscenico a Londra². Autore talvolta sottovalutato dagli storici (con la significativa eccezione di Franco Venturi), il suo è un prodotto editoriale con cui è chiamato a confrontarsi chiunque desideri studiare in tutta la sua ricchezza e complessità la crisi della Francia delle *Lumières*, incapace di sortire dalle secche dell'*Ancien régime* se non a prezzo di una implosione.

Il suo "prodotto-palcoscenico" non è altro che le «*Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle*», periodico apparso nel marzo 1777 e destinato a un crescente successo di pubblico, attestato sia dalle falsificazioni da cui fu bersagliato, sia dalle traduzioni in lingua straniera, incentivate dal brillante cosmopolitismo delle sue pagine.

Gli avvenimenti americani sono oggetto di analisi dettagliate fin dal primo numero del periodico; anche se all'inizio sembra dominare un giudizio negativo sulla secessione delle colonie, abbinato a una costante e voluta sottovalutazione delle cause della crisi d'indipendenza.

È qui che troviamo una lettura riduttiva del *No Taxation without Representation*:

D'un autre côté, est-il possible que cette concession, ce privilège de statuer personnellement sur la quotité des taxes, ait paru assez précieux à des *Colonies*, pour les avoir déterminées, sur le refus, à renoncer à tous les autres avantages qu'elles retiroient de leur union avec la métro-

pole? Car c'est-là le grief essentiel, & même l'unique, dont elles se sont autorisées. Si elles s'étoient récriées contre la tyrannie qui sacrifioit leur commerce à celui de l'*Angleterre*, & réduisoit les *colons* laborieux, à n'être que les instrumens subordonnés de la fortune des *Anglois* oisifs, la scission seroit plus excusable, & le motif de la guerre plus plausible: mais ce n'est que quand elle a été déclarée que ce sujet de plainte s'est produit: la faculté de se taxer est la première & la seule cause qui ait mis les armes à la main des enfans rebelles, contre des Peres opiniâtres. Les *Colonies* ne tiroient-elles donc pas de leur union, assez d'autres avantages, pour contrebalancer le refus de celui-là?

Etoient-elles d'ailleurs opprimées par le Parlement d'*Angleterre*, dans la fixation de l'impôt, ou par ses agens dans la perception? Leurs habitans n'étoient-ils pas associés aux bienfaits des Loix que les *Anglois* regardent comme les protectrices de leur repos, de leur honneur, de leurs biens? Ne jouissoient-ils pas, comme leurs fondateurs, de ce droit, considéré par les publicistes de la *Grande Bretagne*, comme le rempart de tous les autres, d'être jugés, dans le civil & le criminel, par leurs Pairs, par des *Jurés*? Je ne vois dans leurs manifestes, rien qui tende à donner le moindre soupçon d'aucune allarme de leur part, sur tous ces articles [«*Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle*», n° VIII, pp. 375-376].

Agli occhi di Linguet, che considera normale l'esistenza dei *rotten boroughs*, il *No Taxation without Representation* è poco meno di un pretesto:

Quant aux taxes mêmes, leur position étoit-elle plus fâcheuse que celle de tant de bourgs en *Angleterre*, qui n'ont pas de Représentans au Parlement, & qui par conséquent, dans le fait, ne participent point à la fixation de l'impôt? Sont-ils pour cela réputés esclaves? Se soulevent-ils sous ce prétexte? [«*Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle*», n° VIII, p. 376].

Convinto che i coloni americani godano in quanto sudditi inglesi delle migliori garanzie possibili, il polemista non esita a

prendere le distanze da un conflitto per lui incomprensibile e che vede l'America inglese «conduite [...] à la guerre civile par la *Philosophie*, & réclamant à main armée une Liberté dangereuse peut-être pour elle-même, autant que pour l'*Europe*» [«Annales», n° I, p. 10].

Sono pagine passionante quelle di Linguet; esse si susseguono di numero in numero con vivacità crescente, aggiungendo argomento ad argomento, abbinando una proiezione storica a un'analisi puntualissima sui costi economici e politici di una specie di *drôle de guerre*, apparentemente non guerreggiata per una lunga fase preliminare. Sbaglieremmo, tuttavia, se pensassimo a una complessiva immobilità di vedute dell'autore, che, al contrario, torna ripetutamente su questioni già aperte solo per metterle a fuoco sempre meglio.

Sbaglieremmo, altresì, nel pensare a un insieme incoerente di critiche anti-americane tenute insieme dall'*esprit anti-philosophique* del polemista. Se mai, ci troviamo di fronte a una anticipazione di spunti critici (che ritroveremo poi in Turgot e Mably) depurati però dai consueti riferimenti a Sparta, Atene e le repubbliche aristocratiche italiane. Con dei bruschi cambiamenti di registro anche nei primi mesi di intensa polemica e una significativa cesura, certo non imprevedibile, visto che essa si colloca a ridosso della vittoria americana di Saratoga e della clamorosa capitolazione del generale britannico John Burgoyne.

Ma torniamo all'analisi della nostra fonte. Negli articoli di Linguet troviamo, innanzi tutto, delle costanti: l'ambizione dei generali americani, sintomo della loro propensione per un futuro regime dispotico; le necessità militari che portano a generalizzare gli atti lesivi delle libertà pub-

bliche (ci si riferisce alla sospensione dello *habeas corpus* da parte inglese e alle misure restrittive votate dal Congresso americano):

[...] mais il est assez singulier que les deux états se copient, pour ainsi dire, dans leurs démarches: que de part & d'autre on ait recours aux mêmes procédés pour assurer ce qu'on appelle les *droits* de la *Liberté* d'une part. & ceux du *Commandement* de l'autre. Tandis que le *Parlement* à *Londres* levoit d'un côté la barriere posée contre les usurpations de l'autorité, en suspendant l'*habeas corpus*, le *Congrès*, à *Philadelphie*, conféroit à quelques personnes de son corps un pouvoir illimité, & leur remettoit, à raison de l'invasion prochaine, une jurisdiction sans bornes. Dans les deux pays, c'est une imitation de la formule Romaine, *Videant Consules, ne quid detrimenti Respublica capiat* [«Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle», n° VI, pp. 305-306].

Non manca, infine, il tema dell'inutile conflitto privo di vincitori e vinti, oltre che dannoso per il commercio anglo-americano:

Les *Insurgens*, s'ils sont vainqueurs, n'auront ce qu'ils avoient auparavant, la jouissance de leurs personnes & de leurs biens: s'ils sont vaincus, ils ne perdront ni l'une ni l'autre. Les *Anglois* auront trop d'intérêt à peupler des domaines recouverts, pour en maltraiter les colons.

Dans le premier cas, que gagneront les partisans du *Congrès*? Cent ans, mille ans même de ce qu'ils appellent *Liberté*, rendront-ils au peuple, à la portion laborieuse, obscure, & toujours par-tout asservie, des citoyens, la millième partie de ce que leur aurait coûté trois ans d'une guerre, dont ils portent ici, comme ailleurs, tout le fardeau? Ce fantôme éblouissant de l'indépendance, ne devient une réalité que pour les chefs; ressusciterait-il les victimes dont les ossemens blanchissent sur ces terres dévastées en son nom? Donnera-t-il des titres, de l'opulence, des plaisirs, à tous les malheureux, aux descendans de qui l'on demandera encore dans deux siècles, de quoi acquitter le prix qu'en auront payé leurs peres?

Et dans le second cas, que gagneront les *Anglois*

de leur côté? Les revenus du pays, après la dépense des armées nécessaires pour le contenir, égalèrent-ils seulement les arrérages des dettes contractées pour le soumettre? Les puissances voisines ont pris l'habitude de participer au commerce de l'Amérique, sans être obligées de s'épuiser, comme autrefois pour y entretenir des colonies languissantes & onéreuses; y renoncèrent-elles sur une proclamation du *Parlement de Londres*? Ce fruit défendu a produit chez elles le même effet que sur notre premier pere: il a ouvert leurs yeux: il leur a fait connoître leur véritable intérêt. Si cet intérêt n'est pas que les colonies *Angloises* soient tout-à-fait subjuguées, il n'est pas non plus qu'elles soient tout-à-fait soumises. Elles favoriseront donc toujours les mécontentemens & la contrebande. Si la *Grande-Bretagne* veut y mettre ordre, il faudra donc en venir à la guerre, dans les quatre parties du monde: la prospérité actuelle même de ses armes ne seroit donc qu'une semence de troubles. Elle s'est mise dans le cas de ne pouvoir accepter la loi sans honte, ni la donner sans danger» [«Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle», n° XII, pp. 181-182].

Neppure l'emissione di cartamoneta, autorizzata dal Congresso per le spese di guerra, sfugge alle critiche del rigidissimo censore:

Le Congrès, fils mal morigené de la Constitution *Angloise*, voulant faire beaucoup de choses, & ayant peu de moyens, a mis en usage des ressources des familles. Il a fait de l'argent avec du Papier [«Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle», cit., n° XII, p. 274].

Occorre però ricordare che su questo punto specifico Linguet è lungimirante senza rendersene conto (memore, forse, della bancarotta di John Law). Infatti, decine di migliaia di combattenti dell'Esercito continentale e delle Milizie statali, pagati con la cartamoneta del Congresso, si sarebbero ritrovati alla fine della guerra d'Indipendenza con un pugno di carta straccia svalutatissima, ricomprata in blocco per

pochi spiccioli da astuti finanzieri collegati ad Alexander Hamilton.

Pubblicata la traduzione francese della costituzione votata dalla Convenzione costituzionale del Maryland, Linguet la chiosa con una censura severissima da cui non si salva quasi nulla. Benchè, acutamente, egli colga lo sbilanciamento di competenze a favore del Legislativo e l'incongruenza di un Esecutivo privo di poteri sostanziali:

Quant au *Gouverneur* des articles XXI & XXII, il est impossible de s'en former une idée. Il semble que c'est une espece de *Doge*, un *Mannequin* destiné à représenter un chef, à la faveur de la draperie dont on le couvrira.

Les cinq particuliers qu'on lui donne pour conseil, sont la même chose que les *Inquisiteurs d'Etat de Venise*, ou les *Assistans du Général des Jésuites*: mais avec cette différence, que dans l'une de ces deux dernières especes d'administration, ils servoient à tempérer le pouvoir excessif du Monarque tonsuré, & dans l'autre ils suppléent à son impuissance: au lieu qu'ici, ils n'ont que le droit d'écrire longuement leur avis. Ce sont des rédacteurs de procès-verbaux, que l'on attache auprès d'un fantôme, & non les coopérateurs actifs d'une autorité à contenir, ou à seconder» [«Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle», n° XIV, pp. 283-284].

Tuttavia, il polemista non sa allontanarsi dallo stereotipo di «una *Aristocratie* effective, qui succede à une Monarchie apparente». Neppure la previsione costituzionale di elezioni regolari sembra smuovere il giornalista dal suo pessimismo antropologico; in tal modo lo scrutinio è visto con lo sguardo disincantato di chi percepisce il voto come strumento di cooptazione di oligarchie in grado di controllare le proprie clientele:

Les élections sont bien loin de balancer le danger de cette institution. Elles seront là, comme dans les municipalités monarchiques, comme dans le Parlement d'Angleterre, à-peu-près toujours les

mêmes. Les choix, quoiqu'annuels, circuleront entre un certain nombre d'associés, qui formeront toujours un seul corps: le nom des Membres changera, & non pas leur esprit [«Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle», cit., n° XIV, p. 284].

Eppure, solo poche pagine prima – come ho ricordato nell'aprire questo mio saggio – pur presentandole come *cajoleries* anonime da cui prendere le distanze, Linguet aveva rispolverato registri classicheggianti affermando perentoriamente che «Rome ressuscite à Boston» in lunghi versi dedicati agli americani gelosi della loro «Liberté chérie» (un binomio che anni dopo troveremo esaltato dalla *Marseillaise*), pronti a danzare al suono delle catene della tirannia che «écrase l'Europe asservie» («Annales» n° XIV, pp. 273-274).

Licenze poetiche? Probabilmente sì. Precedute tuttavia, nel XII fascicolo delle «Annales» dalla significativa consapevolezza dell'antinomia riscontrabile tra mercenari inglesi definiti «instruments serviles» – l'allusione è ovviamente rivolta alle truppe mercenarie reclutate in Assia e in altri Stati tedeschi dal governo britannico – e una Nazione in armi mobilitata per difendere le proprie case:

Les Américains ne sont point les instruments serviles de la vengeance ou de l'ambition d'un Prince: mais ils n'en sont & n'en essuient pas moins tous les maux qu'ont introduits dans le monde, ces cruels fléaux de l'humanité. Ils renouvellent l'exemple, perdu depuis long-tems, d'une nation qui combat pour ses foyers [...] [«Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle», cit., n° XII, p. 183].

Sono le prime avvisaglie di un cambiamento di umori che anticipa le vittorie militari di quelli che presto saranno presentati come i «généreux Américains» per la

pietas dimostrata nei confronti dei soldati inglesi sconfitti:

Ils ont commencé par nourrir leurs ennemis, avant même que de savoir à quelles conditions ils les prendroient, & les secours de toute espèce ont précédé, de vingt-quatre heures, la signature des articles; de sorte que les Anglois leur doivent deux fois la vie [«Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle», cit., n° XVII, p. 46].

Atteggiamento confermato dalla *Épître à Monsieur le Marquis de la F****, pubblicata nel XX fascicolo delle «Annales»:

La liberté t'accueille sur la plage,
et ses enfans, dont tu reçois l'hommage,
guident tes pas vers l'auguste Sénat,
digne soutien de ce nouvel Etat.
Là fièrement siège l'Indépendance;
et la Valeur, la Force & la Prudence,
le fer en main, debout, à ses côtés
pour les remplir sentent ses volontés.
Ton sang, hélas! si cher à ta Patrie,
coule bientôt pour la Pensilvanie,
et la nuit seule arrête le combat
qui, tour à tour, te voit Chef, & Soldat.
[...]

Preux Chevalier, que contemple la Terre,
d'un *Fabius* apprends l'art de la guerre.
Le dictateur renaît dans *Washington*.
Apprends de lui, moderne Scipion,
à subjuguier la *Carthage* nouvelle,
si vers ses Murs la vengeance t'appelle
[n° XX, pp. 177-179].

Abbandonato il registro amaro dell'invidia paradossale nei confronti degli emuli degli antichi romani, ci troviamo di fronte a banali versi di tipo encomiastico, concepiti per celebrare il marchese di La Fayette.

Ma quel che importa nell'economia di questo mio saggio è che vi vengano ribaltati i giudizi espressi fino a quel momento sulla questione americana. Basti considerare che il Congresso Continentale non appare più come sede di ambiziosi, per ricevere,

con chiaro intento elogiativo, l'appellativo romano di *Sénat*. Mentre George Washington cessa di incarnare l'archetipo "cattivo" del potenziale dittatore militare di stampo cromwelliano, per evocare, piuttosto, la dittatura repubblicana di uno dei grandi generali della Romanità: Quinto Fabio Massimo il Temporeggiatore, in procinto di insegnare a La Fayette-Scipione come soggiogare la nuova Cartagine.

Anche strofe banali possono contribuire a spiegare l'interrogativo esplicitato finalmente da Linguet nel n° XXI delle «Annales» (pp. 233-234) e che da tempo doveva albergare nel suo intimo: quali sono le cause dell'interesse appassionato con cui gli Europei seguono le vicende americane? Interrogativo, ricordiamolo, che non aveva mai sollecitato Sebastien Mercier.

La risposta del giornalista la troviamo in un brano di grande eloquenza dove ridimensiona il richiamo "astratto" alla libertà per privilegiare i contenuti specifici (e, quindi, concreti) della "libertà americana". Cause nobilissime non hanno avuto in Europa la risonanza meritata e la libertà, aggiunge Linguet, non ha sempre lo stesso valore. Così, l'indifferenza dimostrata per la sorte della Polonia in Europa, o degli Iroquois e degli Hurons nel Nuovo mondo, cede il posto alla partecipazione emotiva per l'indipendenza delle Tredici Colonie. Perché? Sarebbero i «raisonnemens» (cioè l'elaborazione politica) con cui gli *Insurgens* accompagnano i loro cannoni ad avere una risonanza maggiore del tuono delle loro artiglierie; in tal modo gli Europei assistendo alla lotta contro la Corona britannica ne percepiscono l'universalità. Nei termini di un messaggio diretto contro tutte le tiranidi, con l'auspicio che un giorno sarebbe stato possibile imitare l'esempio america-

no per spezzare tutte le catene della soggezione politica. Ci sarebbero riusciti?

Lo stesso Linguet, in fondo, era il primo a dubitarne, visto anche che continuava a non credere fino in fondo a quel modello politico. Lo avrebbe detto esplicitamente nel 1783, a guerra finita, quando dimenticando di averne fatto un emulo del Senato romano avrebbe definito il Congresso Continentale «la compagnie qui joue en Amérique le personnage brillant de la Souveraineté». Giudizio amaro, in parte legato alla sua incapacità (condivisa, tuttavia, da Turgot e Mably) di leggere la vicenda americana senza ricorrere ai precedenti storici olandesi e inglesi. Di qui derivano le perplessità di Linguet riguardo alle basi costituzionali della nuova repubblica federale, a suo dire incapace di mutuare, in breve tempo e senza contraccolpi, strutture che le Province Unite d'Olanda avevano sperimentato in due secoli:

Nous n'avons point encore d'idée juste de la constitution qu'ont adoptée, ou plutôt qu'adopteront les *Américains*. Peut-être n'en ont-ils pas eux-mêmes. Guidés jusqu'ici par les circonstances, & la nature des choses, il semble avoir pris pour modele l'administration des *Provinces-Unies*: le *Congrès* s'est formé à l'imitation des *États-Généraux* en s'appropriant la manutention des affaires générales, & du dehors; chaque province particuliere a retenu comme celle des *Pays-Bas* la direction des affaires intérieures, du gouvernement domestique.

Mais cette constitution s'est naturalisée en Hollande peu à peu; elle s'est mûrie au milieu des dangers; elle s'est perfectionnée doucement chez un peuple par lui-même ami de l'ordre, & garanti pendant un siecle des abus de la liberté par le risque qu'ils auroient entraînés pour ceux même qui en auroient recueilli le profit [«Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle», cit., n° LXXIX, p. 379].

Sono i governi degli Stati nordamericani indipendenti, «petites Aristocraties particulières toutes jalouses de la grande Aristocratie qui leur sembloit les menacer» («Annales», n° LXXIX, p. 381), ad avere imposto al Congresso riluttante la svalutazione della cartamoneta. Dimostrazione della necessità di un «modérateur habile que son propre intérêt engageoit à balancer tous les pouvoirs», seguendo l'esempio olandese dei principi di Orange-Nassau investiti della dignità di *Stathouder*. Sarebbe stato il ruolo idoneo per Washington, se questi non si fosse dimesso dall'incarico di generalissimo dell'esercito continentale:

Un seul homme paroissoit en état de remplir cette fonction honorable, flatteuse même pour un ambitieux, & chère à un bon citoyen. C'étoit le Général *Washington*. Sa place actuelle de Commandant des armées, la considération personnelle dont il jouissoit, l'estime publique, la haute idée de ses talens, tout sembloit l'appeller à devenir le médiateur entre ces pouvoirs naissans, & à consolider par la sagesse d'une administration pacifique l'édifice dû, en apparence, à sa capacité militaire. C'est précisément l'instant où on l'avoit vu, non sans surprise, donner sa démission, & n'aspirer plus qu'à une obscurité paisible [«Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle», cit., n° LXXIX, p. 380].

Il tema delle dimissioni, implicitamente, dovrebbe essere ricondotto ai tempi eroici della Repubblica romana quando sembrava credibile che un personaggio consolare abbandonasse il Senato per dissodare personalmente i suoi campi. Ma non è a Lucio Quinto Cincinnato che il tormentato Linguet pensa di paragonare il generale americano dimissionario. Visto anche che a Cincinnato Washington aveva già pensato, facendone l'eponimo di un'operazione politica dai tratti ambigui. Infatti, proprio in quegli anni, negli Stati Uniti

un ordine cavalleresco a carattere politico militare avrebbe adottato come eponimo il console Romano Lucio Quinto Cincinnato. Quest'ordine, fondato al termine della guerra d'indipendenza su iniziativa di un gruppo di ufficiali dell'Armata continentale era presieduto da George Washington. La dignità cavalleresca sarebbe stata trasmissibile di padre in figlio, destando il sospetto che tramite l'ereditarietà si volessero veicolare dei titoli nobiliari di nuova concezione; le pericolose implicazioni di ordine politico furono immediatamente colte da Benjamin Franklin, che commissionò a Mirabeau le note *Considérations sur l'Ordre de Cincinnatus*.

Ne consegua che, posto di fronte a un evento inspiegabile e inatteso, il giornalista se ne dia una ragione adottando la chiave interpretativa suggeritagli dalla crisi inglese del XVII secolo. Tornando, di conseguenza, proprio a quello stereotipo di Cromwell, abbandonato per un istante nella richiamata ode a La Fayette:

Cette retraite & ses circonstances ont paru si extraordinaires que plusieurs observateurs y ont soupçonné de l'artifice: ils l'ont attribué à des vues profondes; ils ont insinué que le Général désarmé avoit pour objet de laisser accroître le trouble pour en profiter; qu'il espéroit que les esprits lassés d'une aristocratie turbulente chercheroient dans le pouvoir d'un seul un asyle contre les inconvéniens du pouvoir partagé; qu'il se flattoit en ce cas que le choix public ne pourroit concerner que lui; & qu'il préféreroit à une influence glorieuse, mais facile à éluder, une autorité constante, avec un grand nom qui en fût à la fois le titre & la caution.

Ils ont rappelé que c'étoit précisément ainsi qu'en avoit usé *Cromuel* dans des conjectures presque pareilles: & si ceux qui pensent ainsi sont des spéculateurs hardis il seroit difficile de les regarder comme des appréciateurs tout-à-fait injustes. Soit similitude dans les situations, soit ressemblance dans les desseins, on ne peut

nier que les deux crises n'aient quelque rapport [«Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle», cit., n° LXXIX, pp. 380-381].

Per noi, oggi, sarebbe fin troppo facile e anacronistico aggiungere che la storia degli ultimi due secoli si è incaricata di dimostrare che questo pessimismo interpretativo era eccessivo. Bisogna, al contrario, rapportarsi ai convincimenti dell'epoca, per rendersi conto che nella seconda metà del XVIII secolo uno sbocco militare dell'esperimento costituzionale americano poteva rientrare nell'ordine delle cose o, quanto meno, nell'ordine delle ipotesi plausibili. Come d'altra parte avrebbe dimostrato l'epilogo della vicenda rivoluzionaria in Francia, con la gestione impeccabile dell'operazione "18 brumaire an VIII", pensata da Sieyès e gestita dal generale Bonaparte³.

7. *Un esperimento costituzionale seguito con attenzione: Turgot e Mably simpatizzano con riserve*

Quella che potremmo definire la fase della sperimentazione costituzionale americana abbracciò circa quindici anni dal 1776 al 1791 e fu seguita attentamente dall'élite intellettuale francese, come dimostrano gli epistolari e la stessa produzione libraria tematica che conosce un incremento consistente a partire dal 1778. È questo infatti l'anno in cui compare la traduzione francese dell'edizione ufficiale di un importante complesso di documenti politici. Ne è autore il segretario dell'ambasciatore americano Franklin, il giovane duca di La Rochefoucauld, sei anni più tardi deputato

alla Costituente e presidente del *Comité de Mendicité*.

Il duca Louis-Alexandre de La Roche-Guyon d'Enville de La Rochefoucauld pubblicò le sue traduzioni a puntate nel periodico «Affaires de l'Angleterre et de l'Amérique» (1778), gazzetta probabilmente finanziata dallo stesso Franklin, come ci ricorda in un libro informatissimo e denso di suggestioni interpretative Denis Lacorne (*L'invention de la république...*, p. 78); cinque anni dopo il tutto fu ripubblicato in un solo volume, utilizzando però la edizione ufficiale americana del 1781: *Constitutions des Treize États-Unis de l'Amérique*. Alla collaborazione tra La Rochefoucauld e Franklin (senza menzionare però la precedente edizione giornalistica del 1778) si riferisce anche Gérald Stourzh, *The Declarations of Rights, Popular Sovereignty and the Supremacy of the Constitution*.

Aver pubblicato i *Bills of Rights* e le costituzioni dei tredici Stati americani, insieme agli *Articoli di Confederazione*, metteva a disposizione di tutti, anche dei non anglofoni, fonti di straordinaria importanza che avrebbero reso possibile un salto di qualità nel dibattito sulla esigenza di riforme istituzionali in Francia.

Il dato è importante per almeno due ragioni e merita di essere opportunamente sottolineato. Non si dimentichi, innanzi tutto, che nel XVIII secolo la lingua francese era parlata dalle classi colte in tutta Europa. Di conseguenza, decidere di tradurre nell'idioma di Voltaire quei testi costituzionali equivaleva a renderne immediata la consultabilità e universale il messaggio. Non meno rilevante era poi la circostanza che a farsi carico della traduzione fosse stato Louis-Alexandre duca de La Rochefoucauld d'Enville.

Che alla fine del XVIII secolo un gentiluomo appartenente a uno dei più illustri casati di Francia accettasse di far da segretario a un *roturier*, sia pure della statura intellettuale di Franklin, era certo di per sé un fatto degno di nota. Ma che a spingerlo in tale direzione fosse stato un altissimo esponente dell'amministrazione francese d'*Ancien régime*, anche se escluso dal *Conseil du Roi* e caduto in disgrazia, era sintomo indubbio che il mondo cominciava a girare alla rovescia.

Come ci ricorda Denis Lacorne (*L'invention de la république*, p. 172) quell'uomo di Stato era Turgot e la circostanza richiede qualche chiarimento aggiuntivo, anche perché una sua lettera a Richard Price, benché inedita fino al 1785, fu al centro del dibattito culturale sulle prospettive politiche degli Stati Uniti. Non va infatti dimenticato che la cultura politica francese, pur esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo sulla validità dell'esperimento in corso, manifestava invece delle riserve sugli assetti istituzionali della Confederazione. I dubbi investivano la natura effimera o permanente dell'esperimento americano, la durata della crisi di assestamento, la capacità di conservare la forma di governo repubblicana malgrado le dimensioni notevoli della nuova comunità di Stati. All'interno di un quadro interpretativo improntato a un sofferto pessimismo, si delineavano varie possibili alternative. Dalla disgregazione interna (successiva alla firma del trattato di pace), alla presa del potere da parte dell'esercito.

Come si è già detto nel riprendere le osservazioni di Linguet, questo sbocco era considerato prevedibile, in quanto rientrando nello schema già collaudato in Inghilterra nella crisi istituzionale del secolo precedente, chiusasi con una solu-

zione improntata al "governo personale" del comandante militare più prestigioso. George Washington sarebbe stato il nuovo Cromwell? L'Ordine di Cincinnato avrebbe costituito l'ossatura di una nuova aristocrazia militare ereditaria? Intorno alla pretesa ineluttabilità di questo epilogo istituzionale, al tempo stesso monocratico ed autocratico, si sarebbero ben presto coagulati alcuni intellettuali, divisi, per altro, sulla natura delle misure da adottare per il rafforzamento delle istituzioni americane: potenziamento del Legislativo, dell'Esecutivo o *balance of powers*?

Ma torniamo a Turgot e alla lettera da lui indirizzata il 22 marzo 1778 al dottor Richard Price. L'importanza del documento è accresciuta dalla sua natura strettamente privata: infatti esso non era destinato alla pubblicazione; e, fino alla morte dello statista, il testo sarebbe rimasto sconosciuto, per poi essere pubblicato sette anni più tardi, nel 1785, in un momento di crescente interesse per gli sviluppi costituzionali dell'indipendenza statunitense:

In rispetto ai desideri del signor Turgot, il contenuto di questa lettera è stato mantenuto privato durante la sua vita. Dopo la sua morte, ho pensato che la sua pubblicazione rappresentasse un mio dovere nei confronti della sua memoria, non meno che nei confronti degli Stati Uniti e del mondo [...] [R. Price, *Considerazioni sull'importanza della rivoluzione americana*, p. 102, n. 4].

Pur favorevole alla Rivoluzione americana ed alla indipendenza delle Colonie ben prima che avesse fine l'avventura del generale Burgoyne, Turgot si pone alcuni interrogativi preliminari:

A proposito dell'America, siamo ormai all'epilogo. Essa è irrimediabilmente indipendente. Sarà libera e felice? Questo popolo giovane, che gode di tutte le opportunità di offrire al mondo

l'esempio di una costituzione che assicuri all'uomo il godimento di tutti i suoi diritti, il libero esercizio di ogni sua facoltà e lo assoggetti solo al governo della natura, della ragione e della giustizia, questo popolo saprà dar forma a una simile costituzione? Saprà incardinarla su fondamenta eterne, saprà prevenire tutte le cause di divisione e corruzione che potrebbero a poco a poco minarla sino a distruggerla? [*Lettera di Turgot a Richard Price*, p. 94].

Le parole che seguono rendono inequivoca la sua professione di sfiducia: «Confesso che non mi piacciono per nulla le costituzioni sin qui redatte dai diversi Stati americani» (*ibidem*). Turgot contesta ai *leaders* statunitensi l'eccessiva subalternità ad un modello politico policentrico quale quello inglese con competenze ripartite tra una pluralità di organi (Camera, governatore, Consiglio), esprimendo tutta la sua diffidenza nei confronti del meccanismo della *balance of powers* (come poi avrebbe fatto il suo collaboratore Condorcet dieci anni dopo):

Nella stragrande maggioranza di queste costituzioni vedo un'imitazione inutile delle usanze britanniche. Invece di ricondurre ad unità, l'unità della nazione, tutte le autorità, si stabilisce una molteplicità di corpi, un corpo di rappresentanti, un consiglio, un governatore, perché in Inghilterra ci sono una Camera dei Comuni, una Camera Alta e un re. Poi ci si studia di bilanciare questi differenti poteri; come se questo equilibrio di forze, che si poté credere necessario per bilanciare l'esorbitante potere della monarchia, potesse essere di qualche utilità in una repubblica fondata sull'eguaglianza dei cittadini e come se la presenza di differenti corpi non rappresentasse una causa di divisione! [*Lettera di Turgot a Richard Price*, p. 94].

Per Turgot dividere le funzioni dello Stato non rappresenta altro che una ulteriore causa di discordie. Segue poi una miriade di contestazioni riguardanti l'assenza

di una netta distinzione tra proprietari terrieri e non proprietari, che definisce «la sola fondata in natura» (*ibidem*, p. 95) e che resta fondamentale, nell'ottica fisiocratica, ai fini dell'esercizio dei diritti politici; i principi difformi adottati dai singoli Stati in materia di imposte e di restrizione del commercio internazionale; la instabilità sociale e politica derivante agli Stati meridionali dalle ineguaglianze nella ricchezza e dalla presenza di una massa di schiavi neri:

Nelle colonie del Sud l'esistenza di un'eccessiva diseguaglianza dei patrimoni; soprattutto il gran numero di schiavi negri, la cui schiavitù è incompatibile con una buona costituzione politica; schiavi che, quand'anche si rendesse loro la libertà, costituirebbero pur sempre un motivo di disagio in quanto formerebbero due nazioni un medesimo unico Stato [*Lettera di Turgot a Richard Price*, p. 99].

Aggiungo che resta totale, da parte dello statista, l'incomprensione per l'esperienza confederale. Uomo di governo della Francia accentrata di Ancien régime, Turgot adotta un'ottica ormai inadeguata per interpretare i processi formativi di nuove entità statali. Non si rende conto che l'alleanza che abbraccia l'America anglofona⁴ è cosa ben diversa, sotto il profilo istituzionale, della sbiadita copia delle Province Unite d'Olanda che egli paventa. Questo lo porta a manifestare un giudizio pessimista e liquidatorio rispetto alla durata del legame confederale, appoggiato sull'inevitabile conflitto di interessi fra Stati membri della Confederazione e sulla inesistenza di un "interesse" statale distinto da quello dei singoli cittadini:

Nell'unione reciproca di tutte le province non vedo una coalizione, una fusione di tutte le parti tale da risolversi in un corpo unitario e omogeneo. Piuttosto semplicemente l'aggregazione di

parti tuttavia fra loro troppo divise e che continuano a conservare una tendenza alla separazione a causa della diversità delle loro leggi, dei costumi, delle opinioni; a causa dell'ineguaglianza del loro ulteriore progresso. Non si tratta d'altro che d'una copia della repubblica olandese. Anzi, quest'ultima non aveva a temere, come la repubblica americana, i possibili accrescimenti di qualcuna delle sue province. Sino ad oggi tutto questo edificio poggia sul falso fondamento di una politica intesa nel senso più vecchio e volgare, quella all'insegna del pregiudizio che nazioni e province, considerate quali corpi a sé, possono avere interessi altri da quelli, detenuti dagli individui, di essere liberi e di difendere la loro proprietà da briganti e conquistatori: l'interesse presunto a superare gli altri nelle attività commerciali, di non acquisire merci all'estero, di costringere gli stranieri a consumare i loro prodotti e manufatti; l'interesse presunto di disporre di un territorio più vasto, di conquistare questa o quella provincia, questa o quell'isola, questo o quel villaggio; l'interesse a suscitare la paura delle altre nazioni, l'interesse a prevalere su queste grazie alla gloria delle armi, delle arti e delle scienze [*Lettera di Turgot a Richard Price*, pp. 96-97].

Malgrado queste premesse improntate al più nero scetticismo, le conclusioni di Turgot utilizzano un altro registro: quello del nuovo «modello» politico come «speranza del genere umano», che sappia dimostrare al mondo che è possibile troncare le catene inventate dai ciarlatani col pretesto di tutelare il bene pubblico:

Non è possibile non auspicare che questo popolo raggiunga tutta la felicità di cui sia capace. Questo popolo è la speranza del genere umano. Può divenirne il modello. Deve provare al mondo che gli uomini possono esser liberi e sicuri e possono disfarsi delle catene che i tiranni d'ogni sorta e i ciarlatani di ogni colore hanno preteso imporre loro con il pretesto del pubblico bene. Questo popolo deve dare l'esempio della libertà politica, della libertà religiosa, della libertà di commercio e di industria. L'asilo che apre a tutti gli oppressi di tutte le nazioni deve esser la consolazione

della Terra. L'opportunità di approfittarne per sottrarsi alle conseguenze di un cattivo governo finirà con l'obbligare i governi ad esser giusti e illuminati; il resto del mondo aprirà a poco a poco gli occhi sulla vanità delle illusioni con cui la politica si è trastullata. Ma occorre per questo che l'America si cauteli, che non finisca con il diventare, come hanno tanto ripetuto i vostri scrittori governativi, un'immagine della nostra Europa, un mucchio di potenze divise che si disputano territori o vantaggi commerciali, mettendo continuamente a rischio della schiavitù il popolo, versandone il sangue [*Lettera di Turgot a Richard Price*, p. 100].

Quella di Turgot non rimane la sola voce critica. Anche l'abate Mably, che scrive a guerra ormai finita e vinta, non è poi tanto sicuro della solidità dell'esperimento costituzionale americano. La sua opera si presenta sotto forma di quattro lettere indirizzate a John Adams datate nel luglio-agosto 1783 e pubblicate l'anno successivo con il titolo di *Observations sur le gouvernement et les lois des Etats-Unis d'Amérique*. Come è noto, il pretesto gli sarebbe stato fornito dallo stesso plenipotenziario statunitense, incontrato dall'abate durante la discussione delle clausole del trattato di pace di Parigi, che avrebbe portato al riconoscimento dell'indipendenza degli Stati Uniti. In quell'occasione, Adams avrebbe chiesto a Mably dei suggerimenti di natura costituzionale sull'assetto dei poteri pubblici negli Stati nordamericani (*Observations...*, pp. 339-340). Circostanza, per altro smentita dall'uomo politico americano in una sua risentita lettera al «*Journal Encyclopédique*» (poi inserita in appendice alla *Defence*); anche se il fatto che lo stesso Adams avesse incoraggiato nel 1783 l'edizione olandese delle *Observations*, suggerendo al proprio agente parigino Antoine Marie Cerisier di scriverne la prefazione (cfr. F. Venturi, *I grandi stati dell'Occidente*,

p. 106 n. 1), ridimensiona il peso da attribuire alla smentita.

Nelle *Observations* la vicenda americana continua ad esservi percepita, in chiave riduttiva, come una variante moderna dell'esperimento federativo delle Province unite d'Olanda e dei loro Stati Generali.

L'abate ritiene che gli Americani abbiano fatto bene a non adottare un istituto simile allo *Stathoudérat* olandese (*Observations...*, pp. 342, 461-463); loda la struttura federale che ha consentito di mantenere la separazione tra le tredici colonie, invece di confonderle in una sola entità (*Observations...*, p. 343). Poi però, autodefinendosi «prophète de malheur» (*Observations...*, p. 460), si dice convinto dell'inevitabilità della prospettiva olandese dello *Stathoudérat* ereditario, inteso come fattore di stabilizzazione delle istituzioni americane: a meno che gli Stati Uniti non provvedano a un ampliamento dei poteri del Congresso, specie in materia militare (*Observations...*, p. 466).

Citando le «*Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle*» (n° LXXIX), abbiamo già avuto modo di vedere come questa fosse la posizione di un pessimista "cosmico", quale il polemistista Linguet. Non mi sentirei, quindi, di escludere che anche il pessimismo di Mably potesse essere, almeno in parte, tributario del fallimento dell'esperienza repubblicana inglese del secolo XVII che, passando per le purghe parlamentari (*Pride's Purge*, 6 dicembre 1648) e per il Protettorato del generale Cromwell, era infine approdata alla Restaurazione monarchica di Carlo II Stuart, nel 1660.

Resta da dire che tra gli elementi deboli dell'analisi di Mably vi era la sua concezione della Confederazione Americana come una

sorta di alleanza internazionale tra soggetti sovrani, in cui al Congresso Continentale sarebbe toccato il compito di arbitrare eventuali conflitti tra gli Stati-membri.

Questa sua lettura, pur attenta alle peculiarità istituzionali dei singoli Stati-membri, sottovalutava invece uno degli elementi di crisi presenti, dati dal fatto che gli *Articles of Confederation and Perpetual Union* avevano fondato una entità sovranazionale debole, il cui cardine era rappresentato da un Congresso di fatto subalterno ai governi degli Stati e ai loro Legislativi. La crisi sarebbe stata superata adottando nella Convenzione di Philadelphia una soluzione esattamente contraria a quella adombrata da Mably. E cioè, per usare la sua terminologia, uno *Stathouder* democratico con mandato quadriennale a capo dell'Esecutivo (il presidente degli Stati Uniti), con un contrappeso "forte" dato da un Congresso bicamerale e dalla Corte Suprema.

8. In un mercato editoriale in espansione i temi americani sono di moda

In un crescendo continuo, dal 1781 al 1793, si assiste ad una vera e propria inflazione di temi americani in lingua francese. Individuato il filone, autori ed editori senza scrupoli non esitano neppure di fronte al plagio o all'edizione pirata pur di assecondare il mercato. Sembra di capire che alla regola non sfuggano neppure personaggi di grande rilievo culturale: come l'abate Morellet che approfitta della fiducia di Jefferson, o il venerando abate Raynal che dopo aver saccheggiato le pagine di Thomas Paine subisce la durissima reprimenda dell'autore:



J. Trumbull, "La dichiarazione di Indipendenza", 1819

J'observe que l'Historien Philosophe a fait une espece d'Extrait d'une partie considérable du pamphlet intitulé le *Sens Commun* & l'a fait passer sous cette forme dans son ouvrage. Mais il est encore d'autres endroits où l'Auteur a puisé librement dans le même pamphlet, sans en faire l'aveu. La différence entre le gouvernement & la société qui commence cette Histoire de la Révolution Américaine est tirée de ce pamphlet; &, quoiqu'il y ait des passages empruntés presque littéralement, l'Auteur a fondu le tout dans son ouvrage; comme si c'eût été son propre bien. La teneur entiere des remarques de l'Historien à ce sujet est empruntée si fidèlement des idées répandues dans le *Sens Commun*, que la différence n'est que dans les mots & dans l'arrangement des pensées; les pensées sont restées les mêmes [T. Paine, *Remarques sur les erreurs de l'Histoire Philosophique et Politique...*, p. 97].

Tuttavia, anche queste cadute di stile denotano una vivacità culturale e una prontezza imprenditoriale che non possono che lasciare sconcertato chiunque sia abituato, ancora oggi, a mercati editoriali più sonnacchiosi e provinciali.

Ma, per un momento, prescindiamo da Thomas Paine proposto in tutte le edizioni possibili ed immaginabili con le dovute

varianti (fino all'apoteosi dell'elezione alla Convenzione Nazionale nel 1792), per abbracciare in una visione d'insieme l'intero periodo.

Sono dodici anni in cui si pubblica di tutto e le scelte editoriali quasi mai sembrano obbedire al caso e non sempre perseguono uno scopo informativo. Farne una rassegna esauriente sarebbe impossibile e travalicherebbe largamente i limiti di questo scritto. Mi basterà bipartire i libri più significativi, distinguendoli a seconda che perseguano l'obiettivo di informare, realizzando un incremento di conoscenze o, piuttosto, si propongano come testi di immediato riferimento politico.

Tra i primi bisogna senz'altro annoverare la *Révolution de l'Amérique*, i tre volumi sulla guerra americana, scritti da Diderot come aggiornamento della monumentale opera dell'abate Raynal (1780); le *Observations sur la Virginie*, traduzione francese non autorizzata da Jefferson delle sue *Notes on the State of Virginia* (1786); i saggi americani pubblicati da Jean-Nicolas Desmeuniers nei quattro volumi di *Économie Politique & Diplomatique* dell'*Encyclopédie Méthodique* di Panckoucke (1786-1788); il corso liceale di Vincent La Croix, *Constitutions des principaux États de l'Europe, et des États-Unis de l'Amérique* (1791-1793); infine, i saggi del *Federalist*, tradotti da Trudaine de La Sablière in un anno quanto mai inopportuno (1792).

Sono indubbiamente libri riconducibili al dibattito politico le *Considérations sur l'Ordre de Cincinnatus* attribuite a Mirabeau, e da lui commissionate al suo *Atelier* su richiesta di Franklin (1784); le *Recherches historiques et politiques sur les États-Unis* pubblicate da Filippo Mazzei per rettificare alcuni errori di Mably e Raynal (1788); l'*Examen du gou-*

vernement d'Angleterre firmato dal misterioso *Cultivateur de New-Jersey* (1789) e tradotto per iniziativa di Condorcet e Dupont de Nemours; l'importante trilogia brissottina: *De la France et des Etats-Unis* (1787) cofirmato con l'amico ginevrino Clavière, le *Observations d'un républicain* (1787) e il *Plan de conduite pour les députés du Peuple* (1789); la *Défense des Constitutions Américaines* (1792), pubblicata da John Adams per replicare a Turgot e Mably, sostenendo le ragioni della *balance of powers*.

Ma questa bipartizione può rivelarsi ingannatrice, visto che anche le opere a carattere informativo sono, a loro volta, parte di un disegno politico più ambizioso che mira a fornire le coordinate istituzionali di un sistema politico valutato come eccellente. Informazioni di ordine legislativo e costituzionale, offerte nella convinzione e in funzione di una loro possibile adottabilità in un differente contesto statale.

Tipico può essere il caso dei saggi "americani" pubblicati nei quattro volumi di *Économie Politique & Diplomatique* della *Méthodique* già citata. Nel suo insieme l'intero progetto è testimone della straordinaria vivacità culturale dell'editore Charles-Joseph Panckoucke, «marchand d'idées», organizzatore e coordinatore delle «Lumières de la Librairie»; animatore di una "scuderia" di centoquaranta autori: un centro il cui dinamismo era, per l'epoca considerata, quasi senza eguali (cfr. S. Tucco-Chala, *Charles-Joseph Panckoucke...*, p. 129 e *passim*).

Quanto ai saggi di argomento americano li pubblicati e quasi immediatamente ristampati in veste autonoma, essi costituiscono in realtà delle pregevoli e dettagliate monografie, scritte anche su sollecitazione di Thomas Jefferson⁵ da Jean-Nicolas De-

smeuniers, figura di primo piano negli ambienti dotti della capitale francese.

Conosciamo i retroscena di quell'edizione voluta dall'ambasciatore statunitense, le sue ire nei confronti dell'incauto divulgatore, la sua pignoleria nel controllare e strappare le bozze che man mano venivano ristampate sulla base delle sue indicazioni, la finale insoddisfazione per un'opera che si rivela, oggi, di analisi acuta e lettura piacevolissima. Non entreremo in dettagli ampiamente illustrati in memorabili pagine di Franco Venturi (affascinante affresco di una Parigi cosmopolita in cui i Condorcet, i Mazzei e i Dupont de Nemours disputavano sui testi di progetti e costituzioni).

Ricorderemo, invece, che l'eredità costituzionale americana approdò alla Costituente francese (dove Desmeuniers sedeva nell'influentissimo e ristretto *Comité de Constitution*⁶), anche grazie a testi che nell'ottica dell'esigentissimo Jefferson apparivano probabilmente imprecisi. Tuttavia essi circolarono, entrando prepotentemente nel dibattito politico francese, sia durante la campagna elettorale del 1788-89 per l'elezione degli Stati Generali, sia durante i lavori dell'Assemblea Nazionale Costituente. Malgrado la cornice *rétro* (l'opera era dedicata al barone di Breteuil, ministro e segretario di Stato, l'uomo contro cui si "farà" la giornata rivoluzionaria del 14 luglio 1789), il contenuto era esplosivo. Basti pensare che la continua apologia degli ordinamenti rappresentativi e della libertà politica potevano sempre configurarsi come lesa Maestà e che col pretesto di condannare l'Ordine di Cincinnati Desmeuniers attaccava l'aristocrazia ereditaria, che era uno dei cardini dell'assetto istituzionale d'*Ancien régime*. Per di più, non va sottovalutato l'impatto rappresentato dal

veder tradotti in termini legislativi principi fino a quel momento affermati solo in sede teorica.

Per dissipare eventuali equivoci, va detto che da un primo controllo lessicale dei testi costituzionali inseriti nella *Méthodique*, Desmeuniers appare tributario della traduzione effettuata da La Rochefoucauld tra il 1778 e il 1783. È tuttavia probabile che averli affidati al circuito della nuova *Encyclopédie* ne abbia incrementato la circolazione presso un pubblico diverso e, forse, più ampio, chiamato a confrontarsi con un linguaggio politico innovato dall'uso di termini come *Déclaration des droits* (che traduce *Bill of Rights*) e *République* (che traduce *Commonwealth*), di lì a due anni di uso comune durante la campagna per l'elezione dei deputati agli Stati Generali. Questi *Bills* letti in forma di *Déclarations* diffondono principi potenzialmente sovvertitori della struttura politica e istituzionale della Francia di *Ancien régime*. Il lettore viene reso consapevole dell'esistenza di Stati retti da una forma repubblicana di governo, le cui costituzioni hanno recepito principi come l'uguaglianza dei cittadini, il *droit au bonheur*, la inalienabilità dei diritti fondamentali; la legittimazione popolare di governi sempre revocabili dai forti connotati contrattualisti; le basi elettorali della rappresentanza politica; la divisione dei poteri pubblici e la rotazione delle cariche.

Chi legge viene inoltre a sapere che i *Bills of Rights* premessi alle costituzioni di gran parte degli Stati nordamericani non hanno carattere declamatorio ma, al contrario, si caratterizzano per i loro contenuti prescrittivi e certi, che mirano ad isolare alcuni principi costituzionali, sottolineandone e rafforzandone la natura di cardini dell'*établissement public*. Soluzioni legisla-

tive, giova ricordarlo, adottate da uno Stato repubblicano a cui la Francia di Luigi XVI era stata legata recentemente da un trattato di alleanza militare, tradottosi ora in relazioni diplomatiche cordiali.

Sbaglierebbe, certo, chi volesse utilizzare gli articoli pubblicati sulla *Méthodique* come fonti per la ricostruzione degli assetti costituzionali degli Stati americani alla fine del XVIII secolo. Resta invece inalterato il loro valore di documentazione sulla qualità delle letture di natura politico-costituzionale nella Francia dell'epoca. Inoltre, non si potrà negare che quei saggi abbiano adempiuto in modo sistematico la loro funzione divulgativa, presentando i *Bills of Rights* e le costituzioni, accompagnandoli con una rassegna della letteratura critica e degli eventuali progetti di riforma, senza far mai mancare un puntuale commento del curatore. Desmeuniers poteva anche incorrere in qualche errore nel redigere quelle voci enciclopediche; sottovalutando o sopravvalutando determinate soluzioni di politica legislativa, estranee alla sua cultura istituzionale. Ci sembra, tuttavia, che un lettore attento fosse messo nelle condizioni di trovare in quelle pagine i materiali con cui edificare le sue critiche.

Non si può dire la stessa cosa a proposito dei testi da noi ricondotti alle esigenze del dibattito politico francese e pubblicati per iniziativa di Condorcet. Arrestiamo per un momento la nostra attenzione sull'*Examen du gouvernement d'Angleterre comparé aux Constitutions des Etats-Unis*. L'opera si presenta nel titolo come duplice confutazione delle tesi illustrate da Jean Louis De Lolme ne *La Constitution de l'Angleterre* e da John Adams nella *Defence of the Constitutions*. Ma non di semplice traduzione si tratta, dato che l'operazione editoriale, analizzata at-

tentamente, si rivela di gran lunga più ambigua e manipolatrice.

Infatti, l'edizione francese dell'*Examen* si presenta come un grosso volume nel quale le sessanta pagine di Stevens sono sommerse da un'appendice di ventotto lunghissime note che quadruplicano la consistenza del volume estremizzando le posizioni del *Cultivateur de New Jersey*. Esse spaziano dall'analisi del sistema costituzionale inglese e delle sue aporie (rappresentanza virtuale) alla critica delle nozioni di "governo misto" e *balance*, senza tralasciare un rilievo critico sul modo in cui la *Constitutional Convention* di Philadelphia ha modellato i poteri del presidente degli Stati Uniti.

Va anche detto che nelle poche pagine di Stevens i giudizi sulla *balance of powers* sono molto più sfumati di quanto ci lasci immaginare un titolo volutamente *trompeur*. Per altro, le principali osservazioni critiche del *Cultivateur* tendono a ridimensionare il modello istituzionale britannico disegnato da Jean Louis De Lolme, mentre i rilievi riguardanti Adams appaiono marginali.

Il lettore francofono che aveva avuto tra le mani il testo di De Lolme in edizione francese a partire dal 1771 era invece nell'impossibilità di consultare la *Defence of the Constitutions* di Adams, leggibile solo nella versione originale inglese. Di conseguenza, i lettori non anglofoni sono messi di fronte a una contestazione delle tesi di Adams sulla *balance of powers* senza averle lette. Solo nel 1792 sarà possibile riempire questa lacuna, quando ormai in Francia l'idea di *balancer le Législatif* (forse ancora gestibile nella prima fase costituente, fino al settembre 1789) sarà irrimediabilmente fuori tempo.

9. Le incomprensioni francesi

Nella seconda metà degli anni Ottanta, quando il fallimento della politica del Controllore generale Calonne faceva presagire una imminente svolta nella vita istituzionale francese, alla già robusta presenza editoriale filo-americana si affiancò una nuova iniziativa. Nel gennaio 1787 vide la luce la *Société Gallo-Américaine*: se ne fecero promotori Brissot, il banchiere Clavière e l'avvocato Nicolas Bergasse, futuro deputato *monarchien* alla Costituente; ma dopo un quadrimestre di intensa attività, già nell'aprile quell'esperienza poteva considerarsi defunta. L'impaziente Brissot, che ne era l'anima, aveva infatti deciso di recarsi di persona nel Nuovo mondo, per seguire da vicino un progetto di colonizzazione che si sarebbe, poi, anch'esso rivelato effimero.

L'interesse vivissimo della cultura politica francese per l'esperienza americana non impediva critiche e incomprensioni. La lettura delle fonti francesi suggerisce l'impressione che alcuni pubblicisti preferissero accostarsi al fenomeno generale della nascita di una repubblica legittimata dal consenso popolare, piuttosto che alle peculiarità del sistema americano di organizzazione dei poteri pubblici. In particolare si coglieva l'importanza di alcuni nodi essenziali:

a. la legittimazione elettorale dei poteri pubblici;

b. la distinzione tra Legislatura e Convenzione costituzionale (illustrata efficacemente da Mazzei e a cui si sarebbe ispirato, tacendo la fonte, l'abate Sieyès per formulare la coppia antinomica potere costituente/poteri costituiti);

c. la redazione per iscritto di una *Déclaration des droits de l'homme*, intesa come fondamento e base del governo;

d. la redazione per iscritto di una costituzione o forma di governo (sottovalutata da Condorcet e tuttavia ben presente in Desmeuniers).

Permanevano tre motivi di diffidenza riconducibili a

a. l'inesistenza di un potere esecutivo forte (identificato con l'esempio olandese dello *Stathoudérat* ereditario);

b. l'idea che un Legislativo onnipotente essendo «l'âme de l'état ou le pivot sur lequel tourne toute la machine politique» (Mably, *Observations...*, p. 361), non potesse essere bloccato dalle disposizioni contenute nella costituzione:

Je doute que vous approuviez la constitution de Pensilvanie, quand au lieu de rendre la puissance législative aussi respectable, aussi grande, aussi complète qu'elle doit l'être, elle lui refuse la faculté de rien ajouter ni de rien changer à sa première constitution. Voilà, je l'avoue, une étrange loi. Les législateurs assemblés à Philadelphie pour jeter les fondemens d'une république naissante pouvoient-ils ignorer que rien ne peut borner la puissance législative? [Mably, *Observations sur le gouvernement et les lois des États-Unis*, p. 369].

c. la *balance des pouvoirs*, presentata come «una causa di divisione» (*Lettera di Turgot a Richard Price*, p. 94).

In relazione agli ultimi due temi (centralità del Legislativo e *balance*) sembrerebbe questa la posizione di Condorcet che, invece, sottovaluta in termini politicamente devastanti il ruolo centrale e la stessa autonomia del potere esecutivo. Il *Cultivateur de New Jersey* non era arrivato a tanto, limitandosi, per altro, a contestare la

descrizione fatta da De Lolme del sistema rappresentativo inglese, più di quanto non avesse detto contro le tesi di Adams sulla *balance*. Ci penseranno i redattori delle sue glosse ipertrofiche ad asserire che i poteri attribuiti dal progetto di Philadelphia al presidente degli Stati Uniti erano tanto eccessivi da far loro ipotizzare una riduzione del mandato da quadriennale a bimestrale, sul modello, ignoto ai più, della Repubblica di Lucca.

Ma è alla *balance of powers* che il gruppo di Condorcet dedica le osservazioni più malevole. Per convincersene basta leggere cosa scrive il *Bourgeois de New Heaven* nella prefazione alle *Recherches historiques et politiques* di Mazzei, o quanto viene detto in forma anonima nelle note di commento all'*Examen du gouvernement d'Angleterre*. Preoccupato, forse, che l'intelligente apologia scritta dall'amico toscano possa accreditare l'adottabilità dell'intero modello americano di governo, il *Bourgeois de New Heaven* obbliga il potenziale lettore di Mazzei a passare attraverso il filtro delle sue *Lettres... sur l'inutilité de partager le pouvoir législatif entre plusieurs corps*, dove, da buon allievo di Turgot, manifesta la sua diffidenza per la *balance of powers* in modo dirompente.

Condorcet è favorevole alla «constitution d'un corps législatif unique»; egli motiva la sua critica alla proliferazione dei poteri pubblici e al sistema dei «contre-poids» a causa del suo carattere «empyrique» i cui effetti non possono essere né previsti, né calcolati:

[...] le moyen ordinaire de multiplier les pouvoirs dans l'intention qu'ils se fassent mutuellement équilibre, méthode empyrique en quelque sorte, et dont les effets ne me paroissent susceptibles, ni d'être prévus avec quelque précision

ni d'être calculés [Condorcet, *Quatre lettres d'un Bourgeois de New-Heaven*, Lettre 2^{ème}].

Lo stesso concetto lo ritroviamo all'inizio della *Quatrième Lettre*; anche in questo caso, il riferimento non è esplicito ma implicito, nell'ambito di un giudizio severo segnato da espressioni quali «abus des mots» e «charlatanerie» che nascondono in realtà giudizi di valore dal segno negativo:

D'abord l'abus des mots, on a parlé de forces opposées, de contrepoids, d'équilibre, et ces mots ont eu sur certaines gens une influence d'autant plus forte qu'ils les entendent moins. Ensuite les politiques de profession sont intéressés à défendre tout ce qui est compliqué: chaque état a sa charlatanerie propre, et celle des politiques est de donner leur science comme une espèce de doctrine occulte dont les adeptes seuls ont la clef [...] [Condorcet, *Quatre lettres d'un Bourgeois de New-Heaven*, Lettre 4^{ème}].

Parole di piombo e liquidatorie, perceptive, di lì a poco da orecchie attentissime e da una penna ancora più pronta. Analogamente, infatti, sarà il registro usato dal costituente Bertrand Barrère nel chiosare sul «Point du Jour» del 6 settembre 1789 il dibattito sul progetto di costituzione presentato in aula dai *Monarchiens anglomanes*. Come è noto, quel progetto era imperniato su due punti qualificanti, abbinando a un bicameralismo tendenzialmente americaneggiante la *balance du Législatif*, nella forma del veto regio sugli atti della Legislatura, secondo l'esempio offerto dalla costituzione di Philadelphia a proposito del veto presidenziale sugli atti del Congresso.

Il giurista normanno Jacques-Guillaume Thouret – di lì a pochi giorni autorevolissimo membro del secondo *Comité de Constitution*⁷ espresso dagli amici di Siéyès (R. Martucci, *Le pivot de la Constituante...*,

Idem, *A proposito del Comité de Constitution...*) – intervenendo alla Costituente nel dibattito sull'organizzazione del Corpo legislativo e sul veto regio, si era permesso di usare il termine «contrepoids». Questo basta per far scattare la penna del collega Barrère che in poche righe liquida il deputato normanno ed il suo referente John Adams con un irriverente quanto lapidario commento:

On le voit bien qu'il faut toujours y revenir, avec certains politiciens, à l'équilibre, à la balance des pouvoirs, comme s'il y eût quelque ressemblance entre les différents pouvoirs d'un gouvernement et les poids d'une balance; mais cette machine réaménagée récemment par monsieur Adams, a perdu tout son ancien crédit près les bons esprits [«Le Point du Jour» n° LXXIII du Dimanche 6 Septembre 1789, p. 313].

Così, l'idea di una «balance dans la Constitution d'un Gouvernement» difesa anche da Necker, divenuta ormai oggetto di sarcasmo, viene accantonata, rendendo probabilmente instabile e inapplicabile il progetto di stabilizzazione costituzionale perseguito con l'approvazione della costituzione del 3 settembre 1791.

L'incomprensione di un esperimento costituzionale in corso, la sottovalutazione della necessaria presenza di contrappesi in un sistema costituzionale equilibrato ed efficiente, non vuol dire però che i conti con il retroterra americano siano stati definitivamente fatti nella Francia della Costituente e della Convenzione Nazionale all'insegna dello *chauvinisme* legislativo. Se l'incanto era ormai rotto, se nel clima effervescente dell'Ottantanove e del Novanta era forse difficile che a Parigi si rilanciasse la moda delle acconciature *à la bostonienne* proposte dai *coiffeurs* alle dame nel pieno della guerra americana, se le corrispondenze da New

York o da Philadelphia non occupavano più nelle gazzette il posto d'onore degli anni Settanta e Ottanta, non per questo una pagina del cosmopolitismo politico era stata definitivamente chiusa.

Apprendo i lavori sul progetto di costituzione, il *rapporteur* del *Comité de Constitution*, l'arcivescovo *monarchien* Jérôme-Marie Champion de Cicé, avrebbe dichiarato alla tribuna della Costituente:

Nous avons concouru aux événemens qui ont rendu à l'Amérique septentrionale sa liberté: elle nous montre sur quels principes nous devons appuyer la conservation de la nôtre; et c'est le Nouveau-monde, où nous n'avions autrefois apporté que des fers, qui nous apprend aujourd'hui à nous garantir du malheur d'en porter nous mêmes [*Rapport du* 27 juillet 1789, p. 10].

Partendo da questa citazione così nota agli specialisti, potremmo abbandonarci al gusto dell'erudizione filologica, controllando quante citazioni hanno dedicato all'America costituzionale nei loro rapporti Mounier o Lally, Champion de Cicé o Thouret, Rabaut Saint-Étienne o Barnave, rimanendone probabilmente delusi. Se ci muovessimo in tale direzione, finiremmo con l'essere fuorviati dall'apparente limitatezza dei rinvii espliciti. Ci porterebbe, del pari, fuori strada un computo delle aporie, delle citazioni affrettate, degli entusiasmi fuori luogo.

Ritengo che tutto ciò possa rivelarsi irrilevante se applicato a deputati e uomini politici formati negli ultimi dieci anni che precedono la Rivoluzione francese anche con la lettura della *Méthodique* e delle grandi traduzioni. Facendo propria quest'ottica risulta evidente che ogni volta che nelle assemblee della Rivoluzione ci si sia misurati con i problemi del razionale assetto dei poteri pubblici, del controllo sul loro operato,

della loro investitura elettorale, dell'autonomia o subordinazione dell'Esecutivo, della centralità del Legislativo, in quei rapporti e progetti si finiva sempre con il fare i conti con le soluzioni istituzionali adottate Oltreatlantico: salvo respingerle. Come si fece per l'ipotesi bicamerale, nel settembre 1789, alla Costituente, o con l'alternativa presidenziale, nel 1793, alla Convenzione.

Resta se mai da interrogarci sul perché tutto questo in Francia non abbia poi funzionato; ma, apprendo questo *dossier*, non faccio che riallacciarmi alle considerazioni iniziali e a quell'«ossessione costituente» da me indagata altrove, innescata dall'autoconvincimento che la "matematica sociale" alla Condorcet avrebbe prodotto risultati di gran lunga superiori a quel prodotto costituzionale espresso dal pragmatismo statunitense.

Fonti

John Adams, *A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America*. By John Adams, LL.D., London, printed for C. Dilly, in the Poultry; and John Stockdale, Piccadilly, M.DCC.LXXXVII, vol. 3;

John Adams, *Défense des Constitutions Américaines, ou de la nécessité d'une balance dans les pouvoirs d'un gouvernement libre*. Par M. John Adams, ci-devant Ministre Plénipotentiaire des États-Unis, A Paris, chez Buisson, Libraire et Imprimeur, rue Hautefeuille, N°20, 1792, tomes 2;

«Annales politiques, civiles et littéraires du Dix-huitième siècle». Ouvrage périodique, par M. Linguet;

Jacques-Pierre Brissot, *Examen critique des voyages dans l'Amérique septentrionale de M. le Marquis de Chastellux ou lettre à M. le Marquis de Chastellux, dans laquelle on réfute principalement ses opinions sur les Quakers, sur les nègres, sur le peuple, et sur l'homme*, Londres, 1^{er} Juillet 1786;

[Jacques-Pierre Brissot], *Observations d'un républicain sur les différens systèmes d'Administration provinciales, particulièrement sur ceux de MM. Turgot et Necker, et sur le bien qu'on peut en espérer dans les gouvernemens monarchiques*, in *Œuvres posthumes de M. Turgot, ou Mémoire*

Martucci

- de M. Turgot sur les administrations provinciales, Lausanne, 1787;
- , *Nouveau voyage dans les États-Unis de l'Amérique Septentrionale fait en 1788*, A Paris, chez Buisson, 1791, tomes 3;
- , *Plan de conduite pour les députés du Peuple aux États-Généraux de 1789*, [Paris], avril 1789;
- Ædanus Burke, *Considerations on the Society or Order of Cincinnati, lately institute by the Major-Generals, Brigadier-Generals, and other officers of the American army, proving that it creates a race of hereditary Patricians or Nobility; interspersed with remarks on its consequences to the freedom and happiness of the Republic: addressed to the people of South-Caroliuan and their representatives: by Cassius*, Philadelphia, Robert Bell, 1783;
- [Jérôme-Marie Champion de Cicé], *Rapport fait par M. l'archevêque de Bordeaux, au nom du Comité choisi par l'Assemblée Nationale, pour rédiger un projet de constitution*, à Paris, chez Baudouin, 1789;
- François-Jean Chastellux, *Voyage de Mr. le Chevalier de Chastellux en Amérique*, (S.l.), 1785;
- Constitutions des Treize États-Unis de l'Amérique*, A Philadelphie et se trouve à Paris, chez Ph.-D. Pierres et Pissot, 1783, pp. 540;
- Etienne Clavière - Jacques-Pierre Brissot, *De la France et des États-Unis, ou de l'importance de la Révolution d'Amérique pour le bonheur de la France; des rapports de ce Royaume et des États-Unis, des avantages réciproques qu'ils peuvent retirer de leurs liaisons de commerce, et enfin de la situation actuelle des États-Unis*. Par Etienne Clavière et J. P. Brissot de Warville, Londres, 1787; riedito nel 1791 e inserito nel III vol. del *Nouveau voyage* (cfr. retro);
- Marie-Jean-Antoine Nicolas Caritat de Condorcet, *Quatre lettres d'un Bourgeois de New-Heaven à un citoyen de Virginie, sur l'inutilité de partager le pouvoir législatif entre plusieurs corps*, in [Filippo Mazzei], *Recherches historiques...*;
- Michel-Guillaume-Jean, dit Saint-John de Crèvecoeur, *Lettres d'un Cultivateur américain depuis l'année 1770, jusqu'à 1781*, Paris, Cuchet, 1784, tomes 2; l'edizione originale dell'opera era stata pubblicata due anni prima a Londra in lingua inglese: *Letters from an American farmer, describing certain provincial situations, manners and customs not generally known and conveying some idea of the late and present interior circumstances of the British colonies in North-America, written for the information of a friend in England*, London, T. Davies, 1782, pp. 318;
- Fortunato-Bartholomeo de Felice, *Encyclopédie ou Dictionnaire universel raisonné des connaissances humaines*, Yverdon, 1770-1780;
- Vincent de la Croix, *Constitutions des principaux États de l'Europe, et des États-Unis de l'Amérique; par M. De La Croix, professeur de Droit public au Lycée*, A Paris, chez Buisson, imprimeur-libraire, rue Hautefeuille n° 20, 1791-1793, tomes 5;
- Jean-Louis de Lolme, *De la Constitution d'Angleterre*, Amsterdam, (s. i. e.), 1771;
- Jean-Nicolas Desmeuniers, *Essai sur les États-Unis*. Par M. Dêmeunier, Secrétaire ordinaire de Monsieur, Frère du Roi, & Censeur Royal, A Paris, De l'Imprimerie de Laporte, Imprimeur-Libraire, M.DCC.LXXXVI, in-4°, pp. 89;
- , *Économie Politique & Diplomatique dell'Encyclopédie Méthodique* Paris, Panckoucke, 1786-1788, tomes 4;
- , *L'Amérique indépendante, ou les différentes constitutions des treize provinces qui se sont érigées en républiques sous le nom d'États-Unis de l'Amérique. Avec un précis de l'histoire de chaque province, & des remarques sur les Constitutions, la population, les finances & l'état dans lequel les provinces se trouvent actuellement*. Par M. Dêmeunier, avocat & censeur royal, auteur de la partie économie politique de l'Encyclopédie méthodique, A Gand, chez P.F. De Gœsin, Imprimeur-libraire, rue Hauteporte, 1790-91, tomes 3 in-8°;
- Denis Diderot, *Révolution de l'Amérique*, Londres, Lockyer Davis, 1781. Ne esiste una versione italiana non segnalata da R. R. Palmer: *Storia della Rivoluzione dell'America inglese. Tradotta dal francese ed illustrata colle carte del teatro della guerra di M. Bellin. Di M.*** Americano*, Venezia, presso Vincenzo Formaleoni, 1783-1784, tomi 3; nel III tomo l'opera viene attribuita all'abate Raynal.
- [Alexander Hamilton, Georges Madison, John Jay], *Le Fédéraliste ou collection de quelques écrits en faveur de la Constitution proposée aux États-Unis de l'Amérique, par la Convention convoquée en 1787*, Publiés dans les États-Unis de l'Amérique par MM. Hamilton, Madisson* et Gay*, citoyens de New-York, A Paris, Chez Buisson, Libraire, rue de Hautefeuille n° 20, 1792, tomes 2 in-8°. [* sic, in luogo di Madison e Jay];
- Thomas Jefferson, *Notes on the State of Virginia*, Paris, 1781 (tiratura limitata a duecento esemplari);
- , *Observations sur la Virginie*, à Paris, chez Barrois, 1786, tr. di Morellet;
- «Journal historique et politique des principaux événements des différentes Cours de l'Europe» (édité da Panckoucke);
- «Le Point du Jour»;
- Gabriel Bonnot de Mably, *Observations sur le gouvernement et les lois des États-Unis d'Amérique*[1784], Amsterdam et Paris, Hardouin, 1787; utilizzo la riedizione apparsa nella *Collection complete des Œuvres de l'Abbé de Mably*, A Paris, de l'imprimerie de Ch. Desbriere, l'an III de la République, t. VIII, pp. 337-485;
- [Filippo Mazzei], *Recherches historiques et politiques sur les États-Unis de l'Amérique Septentrionale, où l'on traite des établissemens des treize Colonies, de leurs rapports & de leurs dissensions avec la Grande-Bretagne, de leurs gouver-*

nemens avant & après la révolution, &c. Par un Citoyen de Virginie. Avec quatre Lettres d'un Bourgeois de New-Heaven sur l'unité de la législation. A Colle et se trouve à Paris, chez Froullé, 1788, tomes 4;

Louis Sebastien Mercier, *Tableau de Paris*, A Amsterdam, M.DCC.LXXXIII;

«Mercure de France»;

[Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau], *Considérations sur l'Ordre de Cincinnatus, ou Imitation d'un pamphlet américain*, Londres. Johnson, 1784, dovuto alla penna dell'Atelier Mirabeau (Chamfort, Target e Brissot);

Jacques Necker, *De la Révolution française*, (S.1.), M.DCC.XCVI, tomes 4;

–, *Du Pouvoir exécutif dans les grands États*, (S. 1.), 1792, II, pp. 1-73;

Thomas Paine, *Remarques sur les erreurs de l'Histoire Philosophique et Politique de Mr. Guillaume Thomas Raynal, par rapport aux affaires de l'Amérique-Septentrionale &c.* Par Mr. Thomas Paine Maitre ez-Arts de l'Université de Pensylvanie. Auteur des diverses Brochures publiées sous le titre de *Sens Commun, Ministre des Affaires Etrangères pour le Congrès &c.* Traduites de l'Anglais & augmentées d'une préface & de quelques notes. Par A.M. Cerisier, A Amsterdam chez F.A.Crafenschot, libraire dans le Kalverstraat, M.DCC.LXXXIII, pp. XVI-126;

Richard Price, *Observations on the Importance of the American Revolution, and the Means of making it a Benefit to the World. To which is added, A Letter from M. Turgot, late Comptroller-General of the Finances of France: with An Appendix, containing a Translation of the Will of M. Fortuné Ricard, lately published in France.* By Richard Price, D.D.L.L.D., London, Printed for T. Cadell, in the Strand, M.DCC.LXXXV;

–, *Considerazioni sull'importanza della rivoluzione americana. Con una lettera di Turgot*, Introduzione di Daniele Archibugi e Paolo Bertozzi, Palermo, Sellerio, 1996;

Guillaume-Thomas Raynal, *Histoire philosophique et politique des Établissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes*, à Geneve. Chez Jean-Leonard Pellet, M. DCC. LXXX, t. IX: Livre Dix-Huitième. Colonies Angloises fondées dans la Pensilvanie, dans le Maryland, dans la Virginie, dans la caroline, dans la Georgie & dans la Floride. *Considérations générales sur tous ces établissements* [e il testo di Diderot];

Turgot, *Lettera di Anne Robert Jacques Turgot a Richard Price*, in Richard Price, *Considerazioni...*, cit., pp. 94-100;

[John Stevens], *Examen du gouvernement d'Angleterre comparé aux Constitutions des États-Unis. Où l'on réfute quelques assertions contenues dans l'ouvrage de M. Adams, intitulé: Apologie des Constitutions des États-Unis d'Amérique, & dans celui de M. Delolme, intitulé: De la Constitution d'Angleterre.* Par un Cultivateur de New-Jersey. Ouvrage traduit de l'Anglois, & accompagné de Notes, A Londres; et se trouve à Paris, chez Froullé, 1789, pp. VIII-291;

attribuito a lungo al governatore William Livingstone, il saggio era stato pubblicato a New York nel 1787: *Observations on government, including some animadversions on Mr. Adams's Defence of the constitutions of the United States and on Mr. Delolme's Constitution of England*;

Emer de Vattel, *Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains*, Leyda, 1758, riedita nel 1760 a Londra e Parigi; cito dalla Nouvelle édition: à Neuchatel, de l'Imprimerie de la Société Typographique, M.DCC.LXXVII, tomes 3.

Bibliografia

Emile Boutmy, *La déclaration des droits de l'homme et du citoyen et M. Jellinek*, in «Annales de science politique», XVII, 1902;

Patrice Cugnetti, *Mably, analyste de la constitution américaine*, in Roberto MARTUCCI (sous la direction de), *Révolution & Constitution aux États-Unis et en Europe*, Macerata, Laboratorio di Storia costituzionale "A. Barnave", 1995, pp. 209-224;

Jacques de Launay, *La croisade européenne pour l'indépendance des États-Unis*, Paris, Albin Michel, 1988;

Furio Diaz, *Filosofia e politica nel Settecento francese*, Torino, Einaudi, 1962;

Luciano Guerci, *Libertà degli antichi e libertà dei moderni. Sparta, Atene e i "philosophes" nella Francia del '700*, Napoli, Guida, 1979;

Georg Jellinek, *Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte*, (tradotto in francese nel 1902), ed. it. a cura di Damiano Nocilla: *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, Milano, Giuffrè, 2002; una contemporanea edizione curata da Giorgio Bongiovanni per Laterza, 2002;

Denis Lacorne, *L'invention de la république. Le modèle américain*, Paris, Hachette, 1991;

Roberto Martucci, *L'archétype américain. Les articles "américains" de Jean-Nicolas Desmeuniers et le droit public moderne*, in C. Blanckaert – M. Porret (sous la direction de), *Colloque international L'Encyclopédie méthodique (1782-1832): des Lumières au positivisme*, Université de Genève, Groupe d'études du 18^e siècle (Genève) – Centre Alexandre Koyré (Paris), 17-19 mai 2001, Genève, Droz, 2006, pp. 241-264;

–, *A proposito del Comité de Constitution, dimenticato protagonista dei lavori dell'Assemblea Nazionale Costituente francese (1789-91)*, in «Giornale di Storia costituzionale», 14/II semestre 2007, pp. 63-74;

–, *La Méthodique di Panckoucke e il suo dizionario di Économie*

- politique & diplomatique*, in «Storia del pensiero economico», 2001, n. 41, pp. 213-230;
- , *Le pivot de la Constituante. À propos du Comité de Constitution (1789-1791)*, in *Mélanges en l'honneur du Professeur Michel Troper*, Paris, Economica, 2006, pp. 651-663;
- , *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Il Mulino, 2001;
- , *Opinion frondeuse, opinion éclairée, opinion publique nella Francia di Antico regime*, in «Giornale di Storia costituzionale», 6/II semestre 2003, *Opinione pubblica. Storia, politica e costituzione dal XVII al XX secolo*, pp. 97-128;
- Fernanda Mazzanti Pepe, *Brissot prerivoluzionario: sovranità popolare e potere costituente*, in «Il Pensiero politico», XX, n° 2, pp. 200-226;
- , *Il nuovo mondo di Brissot. Libertà e istituzioni tra antico regime e rivoluzione*, Torino, Giappichelli, 1996;
- , *L'evoluzione del costituzionalismo in Francia: l'esempio americano e le Observations del Mably*, in «Annali della facoltà di Scienze Politiche» [dell'Università di Genova], Anni IV-V, 1976-1977, pp. 1027-1081;
- Sergio Moravia, *Il tramonto dell'illuminismo. Filosofia e politica nel Settecento francese*, Roma-Bari, Laterza, 1986 (1968);
- Robert R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution*, Princeton University Press, 1959, tr. it. di Adriana Castelnovo Tedesco: *L'era delle rivoluzioni democratiche*, Milano, Rizzoli, 1959;
- Pasquale Pasquino, *La théorie de la "balance du législatif" du premier Comité de Constitution*, in *Terminer la Révolution* (sous la direction de François Furet et Mona Ozouf), Colloque de Vizille/1988, Grenoble, P.U.G., 1990, pp. 67-89;
- Ettore Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti 1689-1799*, Bologna, Il Mulino, 2005;
- Gérald Stourzh, *The Declarations of Rights, Popular Sovereignty and the Supremacy of the Constitution: Divergencies between the American and the French Revolutions*, in *La Révolution Américaine et l'Europe*, Actes du Colloque de Toulouse-Paris 21-25 février 1978, Paris, Éditions du C.N.R.S., 1979, pp. 353-354;
- Suzanne Tucoo-Chala, *Charles-Joseph Panckoucke & la Librairie française 1736-1798*, Pau, Éditions Marrimpouey Jeune, 1977;
- Marina Valensise, *La constitution française*, in Keith Michael BAKER (ed.), *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*. 1. *The Political Culture of the Old Regime*, Oxford, Pergamon Press, 1987, pp. 444-447;
- Franco Venturi, *Settecento riformatore*. IV. *La caduta dell'Antico Regime (1776-1789)*. 1. *I grandi stati dell'Occidente*, Torino, Einaudi, 1984.
- * Questo saggio non è altro che la stesura scritta della relazione orale da me presentata al Convegno su «Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti dall'età delle rivoluzioni all'età contemporanea», organizzato presso l'Università di Genova (aprile 2003) dalla prof. Fernanda Mazzanti Pepe, che ringrazio per il cortese invito. Per motivi, a mio avviso, opinabili l'organizzatrice non ha ricompreso il saggio negli Atti dati alle stampe nel 2005. Dopo averne proposto una versione interlocutoria con note a piè di pagina in «Itinerari di ricerca storica». XX-XXI – 2006-2007, pp. 483-522 (Mattoni e mo-
- delli. *A proposito della libertà costituzionale americana e dell'opinione pubblica francese tra le due Rivoluzioni*. 1776-1792), lo presento ora in veste aggiornata nella sua sede naturale. Chi mi ha seguito nelle scorribande americane si renderà conto che il saggio rappresenta una più aggiornata messa a fuoco di temi da me già analizzati precedentemente nell'arco di una ventina d'anni; cfr.: Roberto Martucci, *La Rivoluzione dei due Mondi. La Virginia e l'influenza del suo processo costituente sull'elaborazione politico-costituzionale francese nell'alba della Rivoluzione*, in «I viaggi di Erodoto», dicembre 1992, a. 6, 18, pp. 110-
- 138; Idem, *Liberté chérie: l'opinion française et les constitutions américaines*, in Roberto Martucci (sous la direction de), *Constitution & Révolution aux États-Unis et en Europe (1776-1815)*, Macerata, Laboratorio di Storia costituzionale "A. Barnave", 1995, pp. 173-207. I riferimenti bibliografici si limitano, con poche eccezioni, alle fonti del XVIII secolo richiamate nel testo, mentre sono ridotti all'essenziale i richiami alla letteratura critica esistente sull'argomento; aggiungo di non aver mai modernizzato l'ortografia dei testi francesi del XVIII secolo.
- ¹ Ufficiale di polizia.
- ² Autore perennemente braccato

dalle autorità di polizia, Linguet tende a fornire coordinate tipografiche evanescenti. Nel n° XX del giornale [p. 161, n. 1] Linguet, lamentandosi per le continue difficoltà incontrate a Londra nel far stampare in lingua francese, rende merito alle capacità professionali del tipografo Spilsbury; nel n° XXII fa sapere ai potenziali sottoscrittori di abitare a Piccadilly in Clarges street [p. 260]; nel n° XXV veniamo, infine, a sapere che Linguet nell'aprile 1778 ha abbandonato Londra per trasferirsi in Svizzera. Di questa partenza da Londra resta traccia in parecchi numeri delle «Annales» (compresa la ristampa del n° I), dato che Linguet inserisce nel frontespizio del giornale un amaro avvertimento: «Il s'imprimoit l'année dernière à Londres, mais l'Auteur ayant cru devoir changer de séjour, n'indiquera plus à l'avenir le lieu de l'impression. Cet ouvrage consacré à la vérité s'imprimera, comme il le dit page 13 dans le N° 25, dans le puits où la perversité des hommes a forcé cette fille du Ciel de se cacher».

³ Ed ora impeccabilmente ricostruita con straordinaria finezza

ermeneutica da Luca Scuccimarra, *La sciabola di Sieyès. Le giornate di brumaio e la genesi del regime bonapartista*, Bologna, Il Mulino, 2002.

⁴ Il Canada pur essendo sotto occupazione inglese dalla fine della guerra dei Sette Anni era ancora essenzialmente francofono con presenza sostanzialmente irrilevante di elementi anglosassoni.

⁵ Nel IV volume vi compare un articolo lungo e analitico sulla *Virginie*; esso occupa quaranta pagine su doppia colonna e vi sono utilizzati anche lunghi brani della traduzione francese fatta da Morellet delle *Notes on the State of Virginia*, oltre al nuovo progetto di costituzione federale adottato dalla Convenzione di Philadelphia.

⁶ L'Assemblea Nazionale insediò il 6 luglio 1789 un *Comitato Centrale* (chiamato anche *Comitato di Coordinamento* dalle fonti in nostro possesso), incaricato dell'esame dei *Cahiers de doléances*. Emersa la necessità di redigere una costituzione "scritta" quale strumento di garanzia e base di un innovativo assetto dei poteri pubblici, il vecchio comitato venne sostituito

da un nuovo organismo: il *Comité de Constitution*.

⁷ Il primo *Comité de Constitution*, insediato il 14 luglio 1789 comprendeva cinque commissari *Monarchiens* o *Anglomani* (Nicolas Bergasse, Champion de Cicé, Stanislas de Clermont Tonnerre, Trophime-Gérard de Lally-Tolendal e Jean-Joseph Mounier) e tre commissari *sieyèsistes* (Emmanuel Sieyès, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord e Guy Le Chapelier). Dopo la rottura dello schieramento "patriota", successiva ai voti contro il bicameralismo e sul veto sospensivo il comitato si dimise (12 settembre 1789), venendo poi rimaneggiato dalla Costituente in modo sostanzialmente più omogeneo (Desmeuniers, Le Chapelier, Rabaut Saint-Etienne, Sieyès, Talleyrand-Périgord, Thouret, Target, Tronchet).



La genesi imperfetta del costituzionalismo. Hume nella storiografia sul XVIII secolo. I. Storia costituzionale e *linguistic turn*

LUCA COBBE

1. Premessa

La maggior parte delle ricostruzioni storiografiche dedicate al pensiero costituzionale anglosassone ed europeo riconoscono a David Hume un posto centrale all'interno di quella traiettoria del pensiero politico nota come "costituzionalismo" (cfr. Matteucci, *Organizzazione*; Giarrizzo, *Introduzione*). Una traiettoria che ha eletto a propri fondatori John Locke e Montesquieu, e che ha portato storicamente alla produzione di quel *mito della costituzione inglese* che trova nelle pagine di De Lolme (*The Constitution of England*, 1775) il più esplicito modello e nella forma costituzionale della separazione dei poteri e della garanzia e tutela dei diritti individuali la sua realizzazione giuridica più compiuta (cfr. Fioravanti, *Costituzione*).

Un canone "costituzionalista" innerva profondamente la dottrina di Hume. La rassegna della storiografia sul pensiero politico e costituzionale humeano che qui si pro-

pone, tuttavia, muove dal presupposto che la sua analisi sul concetto e la pratica della costituzione inglese introduca elementi di novità che possono essere colti pienamente solo a partire dal riconoscimento di uno scarto tra discorso sulla costituzione e canone costituzionalista. Da questo punto di vista, ripercorrere le tappe attraverso le quali il pensiero politico humeano è stato di volta in volta integrato in maniera differente all'interno del corpus dottrinale del costituzionalismo e della storia del pensiero politico moderno ci permetterà, da un lato, di mettere in luce le difficoltà che sono state incontrate nel tentativo di dare un'esaustiva interpretazione della sua dottrina costituzionale e, dall'altro, di formulare alcune ipotesi complessive attorno alla genesi "imperfetta" del costituzionalismo¹, ipotesi che talvolta sono rimaste in ombra nelle ricostruzioni generali sul pensiero del XVIII secolo. Con ciò non si intende alludere alla presenza di un'ennesima corrente sotterranea (Pocock, *Il momento machiavel-*

liano; Althusser, *La corrente sotterranea*) o esplicitamente alternativa (Negri, *Il potere costituente*) del pensiero politico moderno, ma semplicemente mostrare che la costruzione di una delle principali avventure della modernità è stata sin dalle sue origini imperfetta e attraversata da contraddizioni e ambivalenze che, anche se non ne hanno dissolto la complessiva unitarietà, le attribuiscono un carattere accidentato e costantemente esposto al rischio del fallimento. All'interno di questo percorso, parafrasando il titolo di un noto saggio sul pensiero di Spinoza, Hume figura come un'anomalia ragionevole, come colui che edifica, protegge e al contempo mina le fondamenta della sua stessa costruzione teorica; come colui che difficilmente può essere inserito a pieno titolo all'interno del canone del liberalismo moderno e allo stesso tempo pare quasi ossessionato dall'idea di esserne uno dei critici più acuti.

2. Una vicenda dalle origini remote

Hume ricopre un posto di sicuro rilievo nella storia della filosofia occidentale, anche se questo ruolo è stato occupato in virtù dei fraintendimenti ai quali sono state sottoposte le sue idee non meno che per un'effettiva ricezione e valorizzazione dei contenuti del suo pensiero. Fraintendimenti già manifesti quando il pensatore scozzese era ancora in vita.

Le recensioni che marcano l'ambiguità della sua trattazione morale² sono poca cosa se paragonate al portentoso attacco col quale la scuola di pensiero che fa capo all'Università di Aberdeen, quella del *common sense*, reagisce ai presupposti scettici,

e a suo giudizio distruttivi, del *Treatise on Human Nature* humeano. A detta di quello che la tradizionale storiografia filosofica ci ha abituati a considerare come il principale avversario filosofico di Hume, Thomas Reid, nulla di costruttivo e di positivo può essere preservato della trattazione humeana, a parte il fatto di aver mostrato le conseguenze alle quali portava la radicalizzazione del pensiero lockiano³. Su questa strada proseguono sia James Oswald (*An Appeal to Common Sense in Behalf of Religion*, 1766-1772) che James Beattie (*An Essay on the Nature and immutability of Truth, in Opposition to Sophistry and Scepticis*, 1778) inasprendo quel dibattito che con Reid era rimasto comunque sul piano di una discussione pacata. La loro crociata filosofica non fa che ribadire l'immagine di Hume come pensatore *negativo, critico, distruttore per eccellenza*, filosofo colpevole di aver contribuito alla formazione, in campo filosofico, dello spirito di un'epoca «licenziosa, nei suoi principi» (Restaino, *Scetticismo*, p. 294), assieme a Hobbes, Mandeville e persino Locke.

Se la sua riflessione morale e teoretica, pur nel contesto di un percorso "perturbato", ha dato vita a una pluralità di ipotesi interpretative, lo stesso non può certo dirsi per quanto attiene alla sua riflessione politica.

È singolare notare come, almeno fino alla metà degli anni '60 del Novecento, la sua produzione storica e saggistica, che tra i suoi contemporanei gli aveva garantito la fama internazionale di *màître à penser* tanto nei confini insulari quanto nel continente, sia rimasta in secondo piano rispetto alla sua elaborazione prettamente teoretica. Hume, per tutto il XIX e parte del XX secolo, continua ad essere il filosofo che aveva

svegliato dal sonno dogmatico Immanuel Kant.

Un giudizio che conserva la stessa interpretazione settecentesca sviluppata dai filosofi del senso comune si è perpetuato per tutto l'Ottocento, e le principali opere di ricostruzione storica del pensiero filosofico e politico inglese, come quella di Leslie Stephen (*English Thought in the Eighteenth Century*, 1876-1881), si sono limitate ad ascrivere alla filosofia di Locke il dominio incontrastato sull'ideologia politica dell'epoca. Come se da Locke a Burke nessuna proposta filosofico-politica degna di questo nome fosse stata prodotta in territorio insulare. Per Stephen, sui cui testi si sono formate numerose generazioni di liberali inglesi, Hume fu un *cynical conservative*. Hume «takes a statical view of history and thus unconsciously ignores all theories of evolution»; nonostante il suo apparente interesse allo studio dei caratteri nazionali, l'uomo per lui non era che un «abstract man – the metaphysical entity, alike in all times, places and conditions» (Stephen, *English Thought*, II, p. 154).

Una narrazione di questo tipo, volta al contempo a sminuire e distorcere il portato politico del pensiero humeano e settecentesco in generale, per tutto l'Ottocento e la prima parte del Novecento, si è accompagnata a una particolare lettura della realtà storico-costituzionale inglese del XVIII secolo che ha descritto questo periodo come un'epoca di sostanziale immobilità, tanto dal punto di vista delle ideologie politiche quanto da quello più prettamente storico-istituzionale. Un'immagine, quella tramandataci dalla storiografia sul XVIII secolo, che di sicuro non ha contribuito a far nascere l'esigenza di una revisione storiografica generale – né per quanto riguarda la

storia costituzionale, né in merito a quella del pensiero politico e delle scienze sperimentali: in essa infatti tutti gli elementi si reggono come se fossero all'interno di un sistema ordinato ed equilibrato.

Il grande storico G.M. Trevelyan, analizzando l'esperienza della *Glorious Revolution*, riferisce a riguardo del Settecento inglese:

La rivoluzione inglese produsse una forma di governo e una tendenza di pensiero che durarono entrambe quasi inalterate fino all'epoca della riforma democratica nel secolo XIX; e nemmeno allora quel pensiero e quella pratica vennero capovolti, ma furono ampliati per servire a una nuova età [Trevelyan, *La Rivoluzione inglese*, p. 138].

Che l'esperienza rivoluzionaria inglese del biennio '88-89 costituisca insieme l'ultimo evento di un ciclo rivoluzionario e il primo di un secolo definito della "tranquillità" è rimasta per tanti anni una di quelle verità inscritte così profondamente all'interno della storiografia e del senso comune anglosassone da assumere quasi una dimensione "trascendentale". Trevelyan incarna di sicuro l'ultimo grande erede della tradizione storiografica *Whig*, per la quale «la rivoluzione fu un trionfo degli uomini di legge sul potere esecutivo, la conclusione di una lunga lotta iniziata da Coke e da Selden per assoggettare la legalità delle azioni del re al libero giudizio dei tribunali che amministravano il diritto comune» (Trevelyan, *Storia d'Inghilterra*, p. 436).

Questo modello di interpretazione storica pone il suo baricentro nella vicenda rivoluzionaria del Seicento inglese, facendo della *Glorious Revolution* del biennio '88-89 un vero e proprio spartiacque, un evento capace di racchiudere al suo interno tanto il passato, ovvero la storica lotta degli anglosassoni per l'affermazione delle loro

libertà, quanto gli eventi futuri, divenendo il metro di giudizio politico per le generazioni successive.

La rivoluzione che era stata fatta per opporsi agli illegali mutamenti che un monarca dispotico aveva tentato di imporre, divenne il momento a cui fecero appello, in seguito, Blackstone e Burke, come a un modello ideale, un criterio secondo il quale ogni riforma legislativa di carattere popolare dovesse essere anticipatamente condannata [*ibidem*, p. 436].

Il fatto che nella narrazione di Trevelyan il XVIII secolo appaia come un «periodo caratterizzato da leggi immutabili e da istituzioni inalterate» (*ibidem*, p. 437) non preclude al lettore o allo studioso la possibilità di comprendere quali fossero quegli elementi politico-istituzionali che avevano permesso l'affermarsi di una tale stabilità politica.

Rinviando all'esperienza della *Glorious Revolution*, Trevelyan rileva nella centralità del Parlamento emersa all'interno dell'assetto costituzionale il passo decisivo per l'affermazione delle libertà inglesi, l'atto di nascita del moderno parlamentarismo e il simbolo del compromesso politico e di una concordia nazionale che trova riscontri non solo all'interno del sistema politico, ma anche nell'intero tessuto sociale:

Lo spirito aristocratico e la coscienza dei diritti popolari parevano essere giunti ad una perfetta armonia, particolare e caratteristica soltanto dell'Inghilterra di quel tempo. Si erano avuti rapporti ben peggiori di quelli fra ricchi e poveri, fra governanti e governati. Non esisteva l'odio di classe, e, se i ceti più elevati e i più umili erano rigidamente separati fra loro, esistevano però infinite gradazioni fra i due estremi e non si ergevano rigide barriere di classe come sul continente [*ibidem*, pp. 443-444].

La realtà storica del XVIII secolo, le sue ideologie politiche, le sue tensioni sociali,

e, per quanto ci riguarda, un'adeguata comprensione del pensiero politico di Hume sono rimasti schiacciati dalla forza incontrastata di quella che successivamente è stata definita, da un importante storico del novecento – Herbert Butterfield – nei termini di una vera e propria ideologia storiografica, la *Whig Interpretation of History*. Col termine *Whig*, Butterfield designa quella tradizione storiografica ottocentesca costruita attorno alla lode del «progresso», del «protestantesimo» e della «libertà» e che, in generale, ha attribuito il trionfo di queste idee al lavoro e agli ideali di generazioni di politici e storici *Whigs* (Butterfield, *The Whig interpretation*, pp. 3-5). Più che prodotto del lavoro delle istituzioni, il mito della costituzione inglese si rivelava il frutto di un'incessante attività storiografica effettuata da storici partigiani.

3. Giarrizzo e le interpretazioni conservatrici di Hume

Come esemplificato nella ricostruzione storiografica di Stephen, dal punto di vista delle idee e delle dottrine politiche, per tutto il XIX secolo e la prima metà del XX, l'egemonia della narrazione *Whig* si è accompagnata a una determinata lettura del pensiero politico di Locke quale principale interprete della *Glorious Revolution* e del complessivo modello costituzionale che quest'ultima aveva non tanto prodotto quanto consacrato. Nelle vicende che portarono alla definizione del *Bill of Rights*, al *Toleration Act*, entrambi dell'89, tanto gli storici costituzionali quanto gli storici del pensiero politico vedono l'instaurarsi di quel «potere moderato» descritto nel Se-

cond Treatise of Government, un'opera letta come «manifesto politico [...] scritto per dare un obiettivo costituzionale ai gruppi e ai partiti avversi agli Stuart» (Matteucci, *Organizzazione*, p. 96). La *Glorious Revolution* diviene in questa maniera l'incarnazione dell'esercizio del diritto di resistenza e della deposizione di Giacomo II in quanto colpevole di aver infranto il contratto originario, e nello stesso momento segna il trionfo dell'ideologia giusnaturalistica e contrattualistica e della teoria della dissoluzione del governo esposta nel *Second Treatise* lockiano, seppur moderata in una forma "costituzionale".

Il pensiero politico lockeano costituisce quindi l'altare sul quale viene consacrato quel matrimonio tra costituzionalismo e vicenda costituzionale inglese, che sarebbe perdurato per tutto l'Ottocento e la prima metà del Novecento. Con Locke lo "spazio della costituzione" diviene lo spazio nel quale si costruisce un rapporto prudente ed equilibrato tra legislativo ed esecutivo ed entro cui si equilibrano i poteri e si garantiscono i diritti (Fioravanti, *Costituzione*, p. 93). Con Locke, o meglio col Locke dei liberali, si afferma definitivamente l'idea per la quale la costituzione inglese rappresenta la costituzione per eccellenza proprio in virtù della sua capacità di prevenire e impedire qualsiasi degenerazione assolutistica del potere.


Per quanto riguarda la ricezione del pensiero politico di Hume, l'egemonia intellettuale *Whig* è riuscita a determinare, tra gli studiosi del suo pensiero, nei due secoli successivi alla sua scomparsa, un punto di fondamentale accordo attorno al carattere conservatore della sua dottrina. Come rileva il suo biografo di maggior successo, E.C. Mossner, «...the age of Whig supremacy

insisted that he was, at least, a Tory, and the appellation is still customarily employed» (Mossner, *The Life*, p. 310). Alcuni suoi contemporanei, come il reverendo William Warburton, lo definiscono addirittura un giacobita, un reazionario monarchico filocattolico e fautore del ritorno al trono della dinastia Stuart. Gli studiosi contemporanei considerano simili giudizi privi di senso, eppure molti fra loro hanno conservato inalterato il cuore di questa interpretazione. Lo stesso Mossner, primo ad affermare che Hume non fu un membro del *Tory Party*, ritiene però che l'impianto scettico della sua filosofia non possa avere altro che esiti conservatori (Mossner, *Was Hume*).

La diretta connessione tra impianto epistemologico scettico e teoria politica conservatrice, è sostenuta per la prima volta da John Stuart Mill nel suo articolo dedicato a Bentham. In questo saggio egli afferma infatti:

[Hume's] absolute scepticism in speculation very naturally brought him round to Toryism in practice; for if no faith can be had in operations of human intellect, and one side of every question is about as likely as another to be true, a man will commonly be inclined to prefer that order of things which, being no more wrong than every other, he has hitherto found compatible with his private comforts [J.S. Mill, *Bentham*, p. 80].

Se l'interpretazione di Stuart Mill verte principalmente su opere politiche come gli *Essays* e i *Political Discourses*, altri commentatori più recenti hanno attribuito posizioni *Tories* anche alla produzione storica di Hume. Secondo Marjorie Grene, la *History of England* sostiene la causa degli Stuart (Grene, *Hume: Sceptic*); Gladys Bryson, in quello che per molti anni è stato il miglior studio complessivo sull'illuminismo scozzese, *Man and Society: The Scottish Inquiry of*



Frontespizio di un'opera di David Hume

the Eighteenth Century, non accoglie l'indicazione di Mossner secondo la quale Hume era da considerarsi come un *moderate Tory*, e lo considera piuttosto un sostenitore della monarchia assoluta e dell'obbedienza passiva (Bryson, *Man and Society*, p. 203). Quello che a prima vista potrebbe apparire un sostanziale accordo sulla matrice *Tory* del pensiero politico humeano, tuttavia, si rivela meno evidente se vengono presi in analisi i singoli elementi che porterebbero a tale conclusione. Mossner, per esempio, nega decisamente la tesi di Bryson: Hume non sarebbe né un sostenitore della monarchia assoluta né un ideologo dell'obbedienza passiva; Grene da parte sua lega il sostegno alla dinastia Stuart

al rigetto dell'ideologia dell'obbedienza passiva. In definitiva quello che emerge è un sostanziale accordo sulla marcata flessione conservatrice del pensiero humeano che tuttavia si regge su una definizione degli schieramenti politici che sconta un margine di imprecisione molto elevato (cfr. Conniff, *Hume on Political Parties*).

La stessa storiografia novecentesca sul XVIII secolo mette fortemente in discussione la valenza esplicativa di categorie come quelle di *Whig* e *Tory* per la comprensione delle conflittualità politiche del tempo (cfr. Brewer, *Party Ideology*; Holmes, *British Politics*). Dalla pubblicazione dell'opera di Lewis Namier (*The Structure of Politics*) il problema di quale possa essere l'utilità delle etichette di partito è divenuto un problema aperto che ancora oggi non sembra delineare un sostanziale accordo. Già Plumb, all'interno di quella che può essere considerata la prima e più importante opera di revisione storiografica sul XVIII secolo anglosassone, sottolinea che, a partire dal 1725, il sistema dei partiti si altera a causa di modificazioni strutturali riguardanti tanto il terreno istituzionale quanto quello dell'opinione (Plumb, *The Growth*). Gli studi successivi, più che indicare il venir meno dell'utilità delle etichette partitiche, hanno affermato che il problema delle modificazioni ideologiche e politiche attraversa gli stessi partiti, dando luogo anche a momenti di ibridazione ideologica tra entrambi i lati dello schieramento (cfr. Brewer, *Party Ideology*; Dickinson, *Liberty*).

All'interno di questo quadro problematico si inserisce la ricerca di Giuseppe Giarizzo, *David Hume politico e storico*. A essa va riconosciuto in primo luogo il merito di aver colmato la lacunosa conoscenza che gli studiosi italiani hanno accumulato intorno

alla figura dello Hume storico e teorico della politica e, in secondo luogo, il merito di aver aperto un dibattito internazionale sulla dottrina politica humeana e sulle ideologie politiche inglesi del XVIII secolo.

Nonostante non possa giovare delle più recenti revisioni storiografiche come quella di Plumb, Giarrizzo riesce comunque a ricostruire un *orizzonte di comprensione* che manifesta immediatamente fortissimi elementi di innovazione rispetto all'affresco dell'epoca estrapolato dai testi di Locke.

È una tensione unitaria quella che Giarrizzo intravede all'interno dell'opera humeana, presente tanto nella ricerca teoretica, che nella produzione estetica, politica, economica e storica dello scozzese. Tensione unitaria che tuttavia scontrerebbe dei cambiamenti d'opinione e delle svolte ideologiche radicali e, perciò, imprescindibili ai fini di una comprensione reale del pensiero humeano.

La sua tesi di fondo è quella per la quale il pensiero politico di Hume, già animato da una profonda contraddittorietà fra elementi liberali e conservatori, è andato sempre più convergendo negli anni, sotto la spinta degli avvenimenti politici del suo paese, verso esiti prettamente conservatori e *Tory*.

Al di là della eccessiva tensione "biografica" che si potrebbe rintracciare in questa lettura dell'opera humeana, l'interpretazione di Giarrizzo continua a offrire, anche oggi, spunti interessanti. In primo luogo Giarrizzo mette in moto il secolo di Hume, ponendo la sua dottrina in relazione con avvenimenti quali la polemica sul debito pubblico della metà del secolo, la relazione tra Scozia e Inghilterra e i moti giacobiti del '45, ma soprattutto il conflitto tra *Tories* e *Whigs*, tutti elementi, che, a partire dalla

rilettura namierita e fino alla svolta storiografica di Plumb, erano apparsi meramente accessori. Ma la tesi appare ancora più forte in quanto sarebbero proprio questi fattori, fra gli altri, quelli decisivi nel determinare uno scarto nella riflessione di Hume.

La società che Hume ha sotto i suoi occhi non è una società immobile, costantemente rivolta a guardare indietro nella speranza di non tradire la lezione della rivoluzione, ma è una società in transizione. Nell'opera di Hume, secondo Giarrizzo, possiamo trovare l'affresco della «grande società borghese dell'Inghilterra moderna colta al sommo del processo di transizione dal capitalismo commerciale al capitalismo industriale, con tutte le sue contraddizioni interne e le sue grandi capacità espansive» (Giarrizzo, *David Hume*, p. 60).

Sull'analisi di questa transizione, poggia, secondo Giarrizzo, la principale delle innovazioni offerte dal nuovo tentativo di riduzione scientifica della politica operata da Hume. In questo senso, egli accoglie la riflessione sviluppata già nel 1954, in un articolo apparso sull'«*American Political Science Review*» da Sheldon Wolin, secondo il quale la principale innovazione humeana nello studio della politica è costituita dal tentativo di investigare il rapporto *storico* tra le istituzioni e la natura umana. Secondo Wolin, da un punto di vista storico, la funzione delle istituzioni politiche è quella di canalizzare e controllare i comportamenti umani. Le istituzioni sono, in breve, invenzioni artificiali che esercitano una forza indipendente e non un mero riflesso o una semplice reazione alla condotta umana (Wolin, *Hume and Conservatism*, p. 1005). Condividendo questo giudizio, Giarrizzo individua all'interno dell'opera humeana la presenza di due storie, una

storia naturale della società e una storia artificiale-politica, la storia della civilizzazione. «Per Hume la 'storia naturale' appartiene più propriamente alla morale (ed è difatti il tema del libro III del *Treatise*, e della seconda delle *Enquiries*), mentre la formulazione delle massime spetta specialmente alla politica» (Giarrizzo, *David Hume*, p. 19).

Traendo lezione dalla massima humane per cui la politica non è che la scienza degli «uomini in quanto uniti nella società e dipendenti gli uni dagli altri» (Hume, *Op*, I, p. 672), Giarrizzo rintraccia nel rapporto tra queste due storie, che segnalano anche due temporalità differenti di relazione, il problema humane della definizione di massime politiche che tengano conto del rapporto tra corpo sociale e forma politica. La novità dell'analisi politica introdotta da Hume, un'analisi che nelle parole di Giarrizzo esprime la consapevolezza di quanto «poco prevedibili siano le azioni dei singoli, quanto varia sia l'influenza che un carattere diverso (la diversa mescolanza delle passioni e degli istinti fondamentali), differenti pregiudizi e opinioni, contrastanti abitudini esercitano sul 'meccanismo regolare' delle passioni» (Giarrizzo, *David Hume*, p. 18), lo costringe a superare un'astratta impostazione psicologica per accedere a una ricerca che è prima di tutto sociologica e storica.

Un merito di Giarrizzo è quello di aver dimostrato che ponendo le istituzioni politiche al centro della sua analisi, Hume eccede i confini dell'analisi giuridica per introdurre altri elementi come l'analisi economica, l'analisi delle opinioni, dei sentimenti e dei gusti, per una reale comprensione della società, non più immaginata come un'astrazione a-temporale, ma come una realtà in «perpetuo flusso».

Complicando la lettura che fa di Hume uno dei padri del liberalismo o del costituzionalismo, secondo Giarrizzo anche il liberalismo iniziale di Hume si definisce contraddittoriamente: alla base della sua antropologia istituzionale egli vede infatti un perenne conflitto tra «autorità e libertà». Di conseguenza è sempre la presenza di una tensione, a volte in equilibrio a volte in aperto conflitto, tra conservazione e creazione, tra Stato e società, tra ragione e passioni, espressioni tutte queste del rapporto tra «autorità e libertà», che permette a Giarrizzo di affermare che «entro un quadro fermo e stabile la sua è una società aperta, una società in cui sia sempre possibile la inversione delle parti, sicché fra cinquecento anni quelli che siedono ora in carrozza andranno in cassetta, e viceversa» (*ibidem*, p. 48).

Se lo Stato deve essere attento a non intralciare questo processo vitale attraverso cui «il vecchio muore quando il nuovo è cresciuto a prenderne il posto così nella realtà come nella mente dell'uomo, e lo sviluppo ha il ritmo lento ma sicuro del processo vitale» (*ibidem*, p. 48), dall'altra parte «la società nel corso pieno del suo sviluppo deve preoccuparsi di non distruggere il quadro politico entro cui solo può mantenersi e progredire» (*ibidem*, p. 62).

Tuttavia, sotto la pressione degli avvenimenti politici dell'ultimo periodo, la contraddizione alla base della scienza politica humane esplose.

Il problema della crescita del debito pubblico, della rivoluzione commerciale e finanziaria, della libertà di stampa – la revoca del *Licensing Act* è del 1695 – che l'Inghilterra di quei giorni viveva, causava il crescere di tensioni, principalmente tra *Whigs* e *Tories*, e riportava la memoria di

Hume ai sanguinosi conflitti seicenteschi. Il riaccendersi di una conflittualità più profonda incide pesantemente nell'elaborazione humeana.

Ora col premere di nuove esperienze [...], di questa fluidità, vista non più in astratto ma nei concreti rapporti della società inglese, Hume avverte acutamente insieme con i vantaggi tutti i rischi. La sua diffidenza di conservatore si fa più vigile: si tratta di stabilire se i vantaggi derivati a una nazione da un commercio assai esteso possono andare avanti, accrescendo quel commercio *ad infinitum*, o se non si giunga alla fine a un *ne plus ultra*, ed essi si frenino (*check*) da sé creando svantaggi che a tutto prima ritardano e alla fine arrestano quel progresso. E Hume non ha dubbi sulla risposta, giacché nella società come negli organismi umani la perfezione precede la dissoluzione: e il meccanismo dei *checks* è impiegato per impedire la *perfection* perché possa più tardi esser legittimamente invocato a scongiurare la dissoluzione [*ibidem*, p. 61].

Il problema diviene garantire la tenuta del corpo politico, e se questo deve comportare una scelta tra «autorità e libertà», Giarrizzo non ha dubbi sul fatto che la risposta di Hume penda verso la prima soluzione. Soluzione, questa, che, lungi dal presentare l'immagine di uno Hume *decisionista*, andrebbe semplicemente letta come radicalizzazione di alcuni principi posti al centro della sua antropologia politica.

Questa permanente contraddizione al centro della sua antropologia, ma anche della sua teoria politica, permea anche le sue considerazioni sulla costituzione inglese, elemento questo che tende a intensificare il nesso che esiste proprio tra analisi antropologica e analisi costituzionale.

Quello che Giarrizzo rileva è l'emergere di elementi di incertezza all'interno dell'analisi humeana. La propensione di Hume verso un regime costituzionale improntato sullo schema della monarchia li-

mitata non deve essere letta come espressione di una posizione politica di parte *Whig*. Giarrizzo rileva invece l'emergere di un ragionamento sui *checks and balances* che trova nell'evoluzione storica e nella razionalità esperta che ne deriva il perno della riflessione sulla monarchia limitata. Lungi dall'essere confinata alla pura storia delle istituzioni, questa evoluzione costituzionale intrattiene fortissimi legami con l'evoluzione della società inglese. Il problema della stabilità diviene con Hume «il problema della stabilità politica di una comunità, di una stabilità che si fonda su un equilibrio reale (oggettivo) e non giuridico (formale)» (Giarrizzo, *Introduzione*, p. 7).

Ribaltando il classico schema *Whig* dell'evoluzione costituzionale, Hume intravede il bilanciamento razionale della costituzione inglese come frutto inconsapevole, finale del processo evolutivo. Nessuna metastorica, e sempre già istituzionalmente regolata, disputa tra libertà e prerogativa è alla base della costituzione inglese. Anche l'articolazione tra legge e storia viene depurata da ogni afflato teleologico. Come sostiene Giarrizzo,

nel conservatorismo di Hume le sollecitazioni relativistiche di Montesquieu (lo stretto nesso tra leggi e costumi) acquistavano un più concreto rilievo – non solo le leggi erano qui strettamente legate ai costumi, ma traevano nuova efficacia normativa dal loro ritradersi in costume attraverso l'educazione e la prassi. Legge era qui meno un *rapport* metafisico che una cristallizzarsi in costume di un'utile opinione, e la storia poteva avere così un suo ritmo evoluto senza essere perciò legata a schemi finalistici di origine teleologica; e le stesse leggi della storia non sono come sovrimposte alla realtà, ma interpretano il farsi di questa medesima realtà umana attraverso gli schemi della psicologia dell'uomo che la fa [Giarrizzo, *David Hume*, p. 114].

Il delicato equilibrio delle forze istituzionali anglosassoni, tanto decantato in tutt'Europa, incarna, nella vicenda della costituzione inglese, «il momento ultimo, quello della perfezione» (*ibidem*, p. 79). Il momento nel quale trovano una coincidenza non contraddittoria l'elemento naturale delle passioni e quello artificiale della ragione. L'evoluzionismo storiografico di Hume va di pari passo con l'evoluzione psicologica.

L'apertura al continente della storia, quella dei fatti, quella da indagare senza strutture retoriche da confermare, tuttavia, insidia immediatamente lo spettro di quello scetticismo della giovinezza, mai abbandonato, che per Giarrizzo però non trova all'interno dei ragionamenti di Hume quegli sviluppi "radicali" che aveva assunto, per esempio, nei libertini francesi. Il regime inglese degli anni '60 del XVIII secolo costringe il ragionamento humeano in una strettoia dagli esiti conservatori. Niente può assicurare la tenuta anche del più perfetto regime di bilanciamento tra libertà e prerogativa. Anzi, il riaccendersi delle proteste popolari, con il caso Wilkes, il riaffacciarsi del *mob* londinese tumultuante, la demagogia senza scrupoli di Pitt e dei *Patriots*, la campagna violenta del *North Briton* contro la Scozia e i favoriti scozzesi «sono gli episodi salienti d'una vicenda che sembra scardinare e travolgere il difficile equilibrio di una costituzione apparsa dapprima perfetta, entro un'esperienza che colora ormai di tratti reazionari il conservatorismo di Hume» (*ibidem*, p. 83).

Il saggio *Sulla Coalizione dei Partiti* rappresenta per Giarrizzo un momento di vera e propria svolta. Se prima il conservatorismo di Hume si innesta sulla matrice scettica della sua metafisica, ora si fa «acre e

reazionario» (*ibidem*, p. 91). Questo momento coincide anche con la profonda riflessione storica a cui lo conduce la scrittura della *History of England*. Lo studio della vicenda inglese, soprattutto quella del '600 raccolta nei primi due volumi della *History*, non solo, secondo Giarrizzo, lo porta ad accogliere la tesi della coalizione dei partiti di Bolingbroke (*ibidem*, p. 88), ma anche a radicalizzare la propria visione del progresso della società. Se già in principio l'evoluzione della società era stata privata della dimensione teologica del *design*, e aveva riconsegnato la storia alla sua immanenza, privandola tanto del dominio trascendente di Dio che di quello volontaristico dell'uomo (*ibidem*, pp. 118-119), nell'ultimo periodo della sua produzione questa visione del progresso diviene «ansiosamente vigilata in lui dal timore di estreme perfezioni che portino come risposta l'estrema abiezione» (*ibidem*, p. 120). Lo studio della Rivoluzione inglese degli anni '40 del Seicento e dei suoi effetti sulla struttura sociale del paese lo induce a effettuare due mosse critiche particolari: la prima consiste nel riprendere e ampliare l'analisi sviluppata già nel *Treatise* sull'influenza del *custom* sugli individui e la seconda nell'innestare queste riflessioni sulla storiografia inglese. Come afferma Giarrizzo, per Hume

il costume [...] non è una prigione da cui l'uomo aspira a fuggire, catene che egli vuol rompere, ma il riposo cui ansiosamente pretende. Se l'uomo muove naturalmente dal disordine della 'libertà' all'ordine del 'costume', la vicenda della costituzione inglese deve essere invertita rispetto alla tesi *Whig* la quale s'avvia ormai a diventare la tesi tradizionale: e soprattutto, se la ragione è solo ragione educata, i conflitti ideologici prima di risolversi in formule, in razionali generalizzazioni, in nuovi 'principi' e nuove massime, dovettero essere contrasti più violenti e incerti — che riproposero nell'animo umano la stessa

incertezza ansiosa che nei più dovette generare il conflitto violento di passioni e interessi armati in una società che non ha ancora trovato la sua legge [*ibidem*, p. 126].

È il suo rapporto nei confronti della Rivoluzione e del concetto di rivoluzione che viene modificandosi in questo ultimo periodo. Il concetto di *revolution* ha nella storiografia humeana un significato determinante: «un mutamento nella struttura sociale o politica ha rilievo storico 'rivoluzionario' solo se è accompagnato da un rivolgimento mentale, da una *revolution of the mind*» (*ibidem*, p. 127). Su questo punto Hume corregge la tesi di Harrington per la quale il *balance of power follows balance of property*, ma soprattutto a partire da questo ripensamento Hume, secondo Giarrizzo, ricalibra la sua teoria della legittimazione del potere in una direzione che fa del *custom*, del mutamento lento e involontario (*ibidem*, p. 132), il suo epilogo conservatore.

Lo studio di Giarrizzo è utilissimo in quanto mostra la pluralità dei linguaggi attraverso i quali veniva legittimato o criticato il regime *Whig* di governo. Lontano da essere l'unico discorso legittimante, quello sui *natural rights*, non riusciva neanche a fornire un criterio di lettura storica:

La libertà non è più quindi, come per i Whigs, un *birth-right* inalienabile, essa è il risultato di un equilibrio i cui termini si rinnovano costantemente; e neppure rivendicazione di 'antichi diritti' (Hume riconosce al diritto solo l'autorità del privilegio, che dura fin che durano le condizioni che vi hanno dato origine) ma pretesa di sempre nuovi – estorti (e l'esperienza della Rivoluzione e della Successione lo dimostra) in periodi in cui la monarchia appariva più esposta, per via di un 'titolo' contestabile, al ricatto popolare [*ibidem*, p. 124].

Tuttavia il bersaglio polemico secondo Giarrizzo rimarrebbe quello che secondo

l'opinione storiografica del tempo era il linguaggio dominante, ovvero quello del contrattualismo e in particolare della versione lockiana; anche se questa ideologia veniva integrata con quella della tradizione giuridica inglese della *common law* (*ibidem*, p. 130). Al di là di quale fosse il vero obiettivo polemico di Hume, Giarrizzo apre le porte alla possibilità di leggerne il pensiero politico come frutto di una tradizione differente, quella storico-giuridica scozzese, sganciando definitivamente Hume dal costante confronto con l'eredità lockiana, ancora considerata come l'ideologia egemone per tutto il XVIII secolo.

La scrittura della *History* rompe con l'ottimismo della lettura costituzionale *Whig*, ma soprattutto rompe con quell'analisi storica completamente concentrata sulle responsabilità individuali. Merito di Giarrizzo è di aver innovato l'interpretazione politica di Hume grazie alla scoperta di un vocabolario costituzionale che ha il suo baricentro nella relazione (e già questa è una profonda novità) di *accuratezza* tra le strutture istituzionali (la costituzione) e la realtà sociale, il corpo politico e produttivo, l'opinione. Solo a partire da questa profonda innovazione humeana è possibile cogliere il significato che Hume attribuisce al concetto stesso di costituzione. Lo studio delle guerre civili mostra a Hume che la loro genesi è proprio nelle «interne contraddizioni della costituzione inglese, *an inconsistent fabric*, il risultato di una storia agitata, turbolenta per l'esasperato conflitto tra prerogativa e privilegio – più vicino al contrasto tra autorità e anarchia che non a quello, tutto recente, fra autorità e libertà» (*ibidem*, p. 151). Non solo, quindi, si peccava di anacronismo rendendo metastorici principi come quello di «liber-

tà del popolo inglese», ma soprattutto si sbagliava a leggere come incostituzionale il comportamento dei sovrani Stuart. Le loro azioni dovevano essere lette all'interno delle coordinate costituzionali del tempo, all'interno di quella costituzione medievale e assolutistica che, lungi dall'esprimere il conflitto tra autorità e libertà del popolo, incarnava di più lo scontro tra prerogativa reale e privilegi delle corporazioni. Solo con la *Petition of Rights* si può dire «abbia fine la fase medievale e assolutistica della costituzione inglese, e s'inauguri la fase moderna: all'antico conflitto tra privilegio e prerogativa si vien sostituendo il nuovo contrasto, la tensione tra autorità e libertà – conflitto, non già equilibrio, ché questo dovrà nascere dalle esperienze e dagli errori della guerra civile e del Commonwealth» (*ibidem*, p. 166).

Per Giarrizzo quindi la *History of England* deve essere letta come la narrazione del «lento emergere di una costituzione moderna e 'regolare' attraverso contrasti e contraddizioni sociali, politici, religiosi; e l'assenza di quel continuo appello alla *providence*, insistente in Bolingbroke al fine di mantenere un'equilibrata pendolarità tra *spirit of faction* e *spirit of liberty*, indica in Hume una capacità interpretativa più piena e sicura» (*ibidem*, p. 221).

Giarrizzo con quest'opera apre e innova profondamente il campo delle interpretazioni dello Hume politico. Due elementi in particolare devono essere sottolineati con forza. Non è forse un caso che una considerazione del genere venga fatta da uno studioso continentale: leggendo Hume, Giarrizzo sottolinea l'uso che egli fa del concetto di *civilized monarchy*. Questa non è semplicemente un termine che Hume trova adatto a esprimere meglio l'assetto istituzionale

francese. Come egli rileva nella sua lettura della *History, civilized monarchy* è anche quello a cui tende la monarchia inglese nel periodo Tudor, ovvero una monarchia in cui «il governo riesce a mantenere in ordine e tranquillità per la sola forza delle leggi e delle istituzioni, senza che siano richieste nel sovrano particolari capacità» (*ibidem*, p. 216). La monarchia assoluta di conseguenza viene inserita all'interno del processo di *civilization* e, in netta divergenza con l'opinione dominante inglese, assume dei caratteri di modernizzazione e non solo di privazione di libertà.

Il secondo punto è relativo all'attenzione che Giarrizzo dedica al concetto di *revolution of the mind* posto in relazione con quello di *custom*.

Anche questo concetto risulta intriso di quella contraddizione tra liberalismo e conservatorismo che attraversa, secondo Giarrizzo, tutto il pensiero di Hume. Principalmente utilizzato per esprimere i «trappassi da una concezione dello Stato e della società, dei rapporti sociali e umani a una concezione diversa e opposta» (*ibidem*, p. 132), questo concetto si trova a svolgere in alcuni casi, quando cioè è affiancato al concetto di *custom*, il ruolo di "moderatore temporale", di sutura momentanea dello scarto tra il corpo sociale e la forma politica della costituzione. In altri casi, invece, diviene un fattore di *accelerazione*, come nel caso delle sette puritane nella vicenda rivoluzionaria degli anni '40: «il fanatismo puritano si rivela qui, quasi al di là delle stesse intenzioni di Hume, una forza liberatrice, non per sé ma per il coraggio che imprime e per lo stesso *republican turn of mind*, che riassume la rivoluzione mentale e sociale ormai in atto» (*ibidem*, p. 230).

Pur poggiando su una visione del Settecento ancora fortemente racchiusa all'interno delle coordinate della *Whig interpretation*, principalmente quella che fa capo alla polarità Stato-società, l'analisi di Giarrizzo rileva la difficoltà di accomodare il pensiero di Hume in quel tranquillo "letto" storiografico. Le contraddizioni che emergono dalla lettura di questo testo sono difficilmente esplicabili all'interno di quella matrice. Anche l'azzardo della presunta conversione *Tory* deve essere colto come sintomo di questa difficoltà. Giarrizzo, infatti, ha queste "parole" a disposizione – *Whig* e *Tory*, liberale e conservatore – per esprimere una tensione che difficilmente poteva essere compresa all'interno di queste polarità. Nonostante ciò, l'immagine del conservatorismo di Hume non è mai definitiva. Egli ci parla, infatti, di un «conservatorismo contraddittorio»:

Si tratta pur sempre di conservatorismo, di un conservatorismo tenuto, come lo stesso liberalismo humiano, sul filo di una contraddizione che accompagna oscillante l'intero arco della sua esperienza politica. Hume non crede nel progresso *ad infinitum*, e ha una visione metà organicistica, metà vagamente provvidenziale della vita delle nazioni e degli istituti» [*ibidem*, pp. 47-48].

Il fatto che il conservatorismo di Hume debba essere considerato come fortemente problematico è un dato che accomuna quasi tutte le interpretazioni volte a sottolineare questa inclinazione del suo pensiero politico.

Lo stesso Sheldon Wolin osserva il carattere paradossale di un appellativo come quello di "conservatore" per evidenziare all'interno del pensiero di Hume alcuni elementi dei quali altri intellettuali si sarebbero serviti per attaccare il presupposto

razionalista implicito nelle rivoluzioni di fine Settecento. E anche nei confronti della tradizione conservatrice successiva alla rivoluzione francese, il conservatorismo di Hume si distanzerebbe parecchio in virtù di alcune caratteristiche quali l'assenza del beneficio del mistero, il fatto di essere costruito a partire dagli stessi materiali e strumenti dell'illuminismo e il fatto di non avere nessuna inclinazione alla catastrofe, passata o futura (Wolin, *Hume and Conservatism*, pp. 1000-1001). Wolin conia la formula di «analytical conservatism» per sottolineare la centralità dell'approccio scientifico nella definizione del conservatorismo humeano, della dissezione analitica alla quale sottopone il funzionamento della macchina costituzionale inglese. Anche lui, come Giarrizzo, pone nella dinamica del *custom* uno degli elementi centrali della scienza delle istituzioni di Hume. Sarebbe infatti la scoperta del fatto che le istituzioni politiche si sviluppano in una dimensione temporale ad aver portato lo scozzese alla definizione di una dinamica degli aggiustamenti istituzionali che vede nella *gradualità* l'elemento centrale per il mantenimento del *body politic*.

La centralità accordata alla dimensione del *custom* è alla base di quasi tutte le interpretazioni che, negli ultimi anni, leggono il pensiero politico di Hume in senso conservatore. A detta di David Miller (Miller, *Philosophy and Ideology*, p. 158) la più grande lezione di Hume riguardo al tema della migliore forma di governo, una lezione dal fortissimo carattere conservatore, è tutta inscritta all'interno dell'affermazione: «In the particular exertions of power, the question ought never to be forgotten, *What is best?* But in the general distribution of power among the several members of a consti-

tution, there can seldom be admitted any other question, than *What is established?*» (Hume, *History*, IV, p. 354).

Anche secondo Donald W. Livingstone sarebbe la particolare concezione del tempo formulata da Hume a portarlo verso la definizione di un «conservatorismo filosofico» (Livingstone, *Hume's Philosophy*, p. 334). In particolare Hume elabora una connessione tra tempo e utilità (sociale) che lo porta a considerare la soddisfazione di quest'ultima «only by those practice which hold society together and without which it would go to rack and ruin» (*ibidem*, p. 338). Oltre all'attenzione per la salvaguardia della coesione sociale, il conservatorismo humeano è anche caratterizzato da una profonda critica dei principi filosofici. L'analisi delle religioni e la stessa *History of England* mostrano che Hume prende le distanze da quell'ideale filosofico per il quale lo sviluppo delle idee illuminate coincide con una progressione della stabilità del governo (*ibidem*, p. 328). Su questo punto Hume rompe con i suoi amici *philosophes* francesi e in particolare con Turgot.

L'analisi del ruolo che svolge la critica alla filosofia e ai principi astratti nella teoria politica di Hume porta Livingstone a ridefinire il rapporto tra Hume e i *mob* londinesi di *Wilkes and Liberty* e a prendere le distanze dalle interpretazioni, come quella di Giarrizzo, che avevano messo in stretto rapporto la nascita di queste proteste e movimenti di contestazione con la conversione *Tory* del filosofo scozzese.

La reazione di Hume a *Wilkes and Liberty* non segnala infatti l'allarme per qualcosa di nuovo entrato a far parte dell'arena politica, il popolo, un soggetto estraneo nella sua forma politica. Piuttosto è l'effetto di *déjà vu*, della ripetizione di un pericolo già visto

nel secolo precedente e che è stato, tuttavia, poco compreso. È l'intrusione «of the autonomy principle of false philosophy in common life» (*ibidem*, p. 324) che tormenta Hume, e di conseguenza, secondo Livingstone, anche gli epiteti di «barbarians», «the scum of London», che Hume riserva ai manifestanti londinesi non devono essere colti come delle espressioni classiche dell'osservatore politico settecentesco di fronte al primo manifestarsi del nuovo soggetto popolare. Hume ha in mente soprattutto i «middle-class leaders», il loro essere soggiogati dagli argomenti e dalle idee di John Locke e dei *Whig historians*.

Anche in questa interpretazione la figura di Hume emerge come il "negativo" della teoria politica di Locke, e il suo conservatorismo si costruisce a partire dalla distanza che i suoi concetti riescono a mantenere rispetto a quelli racchiusi nei *Two Treatises of Government*.

Come affermato in precedenza, tuttavia, il conservatorismo di Hume, per tutti questi interpreti, rimane un conservatorismo profondamente contraddittorio volto a preservare un regime relativamente liberale e commerciale. Nell'oscillazione tra *custom* e *riforma*, tra *autorità* e *libertà*, tra *tradizione* e *artificio* (Whelan, *Order and Artifice*, p. 293) si definisce il portato innovativo di un filosofo capace di conciliare l'artificialismo istituzionale col naturalismo dell'evoluzione storica.

4. *Forbes e la Whig philosophical politics di Hume*

Nell'ambito degli studi humeani, quello di Giarrizzo può essere considerato una sor-

ta di *evento* capace di riattivare l'interesse, nel continente ma anche in Inghilterra e in America, attorno al pensiero politico di Hume.

Nel 1963, a un anno dalla pubblicazione di *David Hume politico e storico*, sulle pagine del «The Historical Journal» appare una recensione di Duncan Forbes che può essere considerata il primo momento della fondamentale ricerca che, dieci anni dopo, egli offre al campo di studi humeani (Forbes, *Politics and History*).

Riassumendo, quelli che a giudizio di Forbes sono i *misunderstanding* e le debolezze delle tesi di Giarrizzo da un lato scontano l'inevitabile eccesso di sintesi derivato dalla mole di testi e di temi presi in considerazione e dall'altro si fondano su una lettura che enfatizza in modo eccessivo la biografia humeana.

L'accento posto sui cambiamenti di opinione di Hume rischia, così, di oscurare l'unitarietà dell'intera inchiesta filosofica humeana dalla quale Giarrizzo prende le mosse e, di conseguenza, l'innovazione che questa apporta ai canoni filosofico-politici moderni. Secondo Forbes, Giarrizzo eccede coi toni *chiaroscuro* nel contrasto che delinea tra lo Hume *liberal* e quello *conservative* e *reactionary* dell'ultimo periodo.

Un altro fattore che si annida nel cuore stesso della *political science* humeana e che sarebbe stato sorvolato in *David Hume politico e storico* è la matrice scozzese del pensiero e della pratica filosofica dell'autore. Giarrizzo imbastisce, secondo Forbes, un impianto interpretativo anglocentrico per l'analisi del pensiero di Hume che fa del motto humeano «I am a Citizen of the World» un gesto di «rassegnata sconfitta» nei confronti di una società, quella inglese del suo periodo, sulla strada del declino.

Continuando su questo registro, Forbes elenca altri anelli deboli della catena argomentativa di Giarrizzo, come l'eccessivo rilievo dato alla dimensione filosofica del *custom* all'interno dell'argomentazione politica e storica e l'interpretazione della *natural history of society* che secondo Forbes deriva dalla non corretta sovrapposizione di *natural history of religion* e del «progress of political civilization», due concetti autonomi e difficilmente sovrapponibili.

Su un punto Forbes innova fortemente, e non solo rispetto a Giarrizzo: egli sostiene infatti che le inesatte letture delle posizioni di Hume sulla costituzione inglese, sul diritto di resistenza, sui partiti e sull'analisi storico-costituzionale si fondano su un'inadeguata interpretazione del campo di forze, ideologico e costituzionale, nel quale Hume si destreggia. Un punto che sarebbe emerso con forza ancora maggiore nella sua principale opera, *Hume's philosophical politics*.

Pur avendo dedicato anni ad approfondire lo studio di Hume, Forbes nel 1975 non nasconde i pericoli nei quali si rischia di rimanere intrappolati confrontandosi con la sua dottrina. Quest'ultima è definita un «campo di battaglia» nel quale «one has to fight every inch of the way, and can never feel really secure» (Forbes, *Hume's Philosophical*, p. viii). A partire da queste difficoltà, l'obiettivo di Forbes è mettere a fuoco la *philosophical politics* di Hume, leggendola come un tentativo di dare un fondamento intellettuale e ideologico alla successione hannoveriana e alle istituzioni contemporanee.

Se Giarrizzo aveva sottolineato l'evoluzione conservatrice del pensiero politico di Hume in relazione al cambiamento di clima politico del suo paese, Forbes contrap-

pone a questa lettura la tesi per la quale, nell'evoluzione del pensiero humeano, se di fasi è giusto parlare, queste non sarebbero che dei riflessi di un'evoluzione tutta interna al suo progetto filosofico. Gli eventi esterni agiscono sul suo pensiero, questo è innegabile, ma si innestano all'interno di una matrice filosofico-politica che riesce sempre a integrarli.

Così si può, e si deve, parlare di un primo periodo nel quale Hume mette a fuoco una teoria dell'obbligazione politica, un secondo nel quale fornisce i presupposti per una fondazione scientifica della scienza politica e, infine, un terzo periodo dedicato allo studio della storia inglese. Anche di fronte a un mutamento di significato del concetto di *philosophical* attraverso queste fasi, esse vanno però lette come parte dello stesso programma di educazione politica al centro della sua *philosophical politics*.

Lo studio della matrice scozzese del pensiero di Hume porta Forbes a innovare profondamente la genealogia del suo pensiero filosofico-politico. Questo, infatti, si costituirebbe all'interno della tradizione della *natural law*, nel solco di un percorso intellettuale che attraverso due figure in particolare, Gershom Carmichael e Francis Hutcheson, ha importato nella Scozia di fine '600 e dei primi del '700 quella particolare architettura filosofico-giuridica che ha in Grozio e Pufendorf i principali esponenti.

Nonostante Hume sia passato alla storia come colui che per primo ha «effectually demolished» la *chimera* dell'*Original Contract*, per usare le parole di Bentham (Bentham, *A Fragment*, p. 439), Forbes è convinto che le sue principali innovazioni filosofiche vadano lette come elementi di una transizione filosofica che tuttavia non si stacca definitivamente dal campo con-

cettuale della *natural law's theory*. Il parriicidio, insomma, sarebbe mancato!

L'individuazione di una matrice di pensiero che funzioni come orizzonte problematico permette, secondo Forbes, di rimuovere alcuni dei principali pregiudizi che gravano sull'analisi del pensiero politico humeano rendendolo ambiguo e a volte incomprensibile e sterile.

Se anche Forbes è netto nel rilevare la piega sociologica dell'analisi humeana della società e delle istituzioni politiche, elemento questo che Giarrizzo aveva già messo in luce, la riflessione sulla teoria della *justice* e sulla *natural law* lo costringe a non tralasciare alcuni elementi che in *David Hume politico e storico* apparivano sacrificati, come per esempio la connessione tra la riflessione etica e quella storico-politica. Forbes sottolinea allora che, mentre in Grozio e in Pufendorf la connessione tra individualità e potere politico viene giocata con un esplicito richiamo a una matrice giuridica, in Hume assistiamo a uno spostamento non solo discorsivo ma anche epistemologico volto a cogliere alcune dimensioni non prettamente giuridiche di costituzione della società. La sua analisi della *sympathy* entra qui in gioco, non però come mero fenomeno psicologico. Anzi, in maniera piuttosto decisa, Forbes afferma che la *sympathy* concettualizzata nel *Treatise* non è un sentimento proprio dell'individuo, ma piuttosto un «mezzo di comunicazione tra gli uomini» (Forbes, *Hume's Philosophical*, p. 105): «*sympathy is than a phase of our own self-consciousness. Our individuality is not 'given', but is a product of social experience*» (*ibidem*, p. 106). La *sympathy* esprime nello stesso tempo sia l'impossibilità di un'analisi che faccia dell'elemento individuale il dato preconstituito di parten-

za, sia la coscienza di avere a che fare con una realtà sociale che accorda a questo fattore di interdipendenza e di cooperazione 'sentimentale' un'importanza senza precedenti.

Il nuovo rapporto che Forbes rintraccia tra Hume e la tradizione della *natural law* lo porta da un lato a mettere in rilievo la politica di alcuni dati prima studiati solo dal punto di vista psicologico, dall'altro a ridimensionare alcune "mosse" teoriche humane che gli avevano procurato sia la fama presso i suoi posterì sia una determinata collocazione all'interno della tassonomia delle scienze politiche.

Abbiamo già richiamato l'uso che Bentham fa della critica humane al contratto originario per chiudere definitivamente una stagione che aveva fatto del contratto e della promessa il fattore principale di costituzione e di legittimazione dell'ordine politico e per aprirne un'altra consacrata al fattore dell'*utilità*. L'*utilitarian* inglese si appropria così tanto di questo passaggio della teoria humane – è singolare che lo definisca, nella pagine del *Fragment on Government*, «Our Author» – che tutta una tradizione successiva di studi sull'utilitarismo annovera Hume tra i padri fondatori di questa corrente di pensiero (Halevy, *The Growth of Philosophic*; Rosen, *Classical Utilitarianism*). Duncan Forbes è invece convinto che la critica al contratto originario non «demolisca» definitivamente il dispositivo contrattualista, ma che ne scalfisca semplicemente le implicazioni teologiche⁴. Hume, per Forbes, ha un bersaglio decisamente più definito di una tradizione filosofica: «the contract theory which Hume attacked rested on some supernatural sanction» (Forbes, *Hume's Philosophical*, p. 67), insufficiente a risolvere



Ritratto di David Hume

l'enigma della relazione tra natura e società al momento della costituzione dell'ordine politico. Rispetto ad alcune formulazioni del passaggio dallo stato di natura a quello civile che hanno sottolineato una continuità tra questi due stadi, attraverso l'attribuzione di "politicità" alla famiglia, intesa come prima forma di organizzazione del potere, Forbes nega risolutamente la presenza di un'idea simile all'interno dell'elaborazione di Hume. Ciò a cui si assiste è invece la presenza di una discontinuità tra questi due stadi. Una discontinuità che si definisce storicamente, per esempio attraverso la guerra e la conquista, e che permetterebbe la riconfigurazione dei rapporti naturali e la definizione di nuovi assetti di potere. La sociologia conflittuale alla quale dà vita Hume, quella per la quale «camps are the true mothers of cities», non è tuttavia volta all'individuazione precisa dei pas-

saggi genetici di costituzione delle regole di giustizia e della formazione del governo, piuttosto si concentra sulla presenza di discontinuità storico-sociali che implicano successive fasi storiche di definizione di rapporti politici specifici tra i quali il principale è la *libertà*.

È su questo fronte che, secondo Forbes, si determina il principale salto paradigmatico dell'elaborazione politica di Hume: nella sua formulazione, ma anche in quella di altri suoi contemporanei, si riscontra quel passaggio non solo storico, ma anche politico, tra una concezione *vulgar* e una *scientific* della *whiggish liberty*. Secondo la concezione *vulgar* della *liberty*, quella che secondo Forbes ha in Locke l'esponente più rappresentativo, «liberty of any sort in civil society is impossible unless all the people share in the making of laws and give their consent freely» (*ibidem*, p. 142). Una concezione della libertà che, facendo perno sulla dimensione consensuale, svolge anche il ruolo di classificatore delle forme di governo. La differenza tra governo libero e governo assoluto, secondo il *vulgar whiggism*, non è di grado, ma di specie, una differenza qualitativa "assoluta" che rende impossibile qualsiasi analisi scientifico-comparativa delle costituzioni. In base a questa teoria l'unica forma di governo che prevede margini di libertà per i soggetti è quella storicamente assicurata dal regime costituzionale inglese. I francesi e tutti i soggetti ai governi assoluti sono da considerarsi «schiavi», e i loro governi «tirannici». Il *vulgar whiggism*, lungi dall'esaurire la sua influenza all'interno della teoria lockiana del governo, può essere rintracciato anche all'interno degli articoli sullo *Spectator* e addirittura all'interno dei *Commentaries* blackstoniani. Secondo Forbes,

Hume è ben distante da questo genere di lettura rea, a suo modo di vedere, di perpetuare giudizi fondati su una visione superficiale della natura del governo e della legge francese. Un sintomo, quest'ultimo, dello sciovinismo anti-francese che caratterizza il pensiero politico inglese e che ha poco a che fare con un'analisi "scientifica" delle forme di governo.

L'elemento di forza dell'analisi di Forbes, così, è nell'affermare che Hume ribalta, soprattutto nei suoi scritti politici e storici, questa classificazione, dimostrando che *tutti* i governi devono essere considerati più o meno liberi. Nel far questo Hume nega la possibilità di considerare qualsiasi governo *assolutamente* libero o *assolutamente* assoluto. Un discreto margine di libertà e una certa limitazione di questa sono necessari in qualsiasi governo, pena il suo non funzionamento e la sua estinzione. Tuttavia, secondo Forbes, Hume non limita la sua analisi a una critica dell'ideologia *vulgar*, ma concorre alla definizione di uno statuto *scientific* del *whiggism* che affonda le radici in una definizione della *liberty* che si intreccia con la *law* superando il tema del consenso. Un governo libero è un governo che, oltre alla divisione del potere tra vari soggetti, prevede un'amministrazione che fa delle *general and equal laws* il suo perno principale. Nel far questo Hume individua nell'esercizio del *rule of law* il principale discrimine tra governi più o meno liberi e anche il fattore di discontinuità storica attraverso cui viene superata la forma premoderna del governo come amministrazione diretta da parte di individui.

Riprendendo il concetto di *civilized monarchy*, la cui centralità nella dottrina humeana è messa in luce da Giarrizzo, Forbes nota che il portato di *civilization* della *mo-*

narchy si definisce nell'amministrazione basata sulla *rule of law*. La *civilized monarchy*, inoltre, non rappresenta un plesso semantico riservato alla classificazione della monarchia francese, ma interviene anche nell'analisi storico-costituzionale che Hume fa della storia inglese, nel momento in cui il tema della *rule of law* ridefinisce la fondamentale polarità tra autorità e libertà posta da Giarrizzo al cuore della riflessione di Hume.

Ciò che risulta particolarmente interessante è l'agire storico, la dimensione costituzionale, della polarità autorità/libertà. Tenendo presente che, nella riflessione di Hume, la differenza tra i due elementi sembra perdere ogni valenza qualitativa per assumerne una quantitativa, *libertà* diviene, nella sua storia costituzionale, una quantità maggiore di *rule of law* rispetto all'*autorità*. Per questo, secondo Forbes, autorità e libertà non rappresentano i termini disgiunti di un'opposizione non componibile, ma incarnano i poli sempre presenti, di un'oscillazione della "forma" politica. Peraltro, il fatto di non aver colto in tutta la sua portata innovatrice il tema della *rule of law* ha, secondo Forbes, creato una forte ambiguità attorno alle affermazioni dell'ultimo Hume.

Riconoscere la centralità della *rule of law* nel suo pensiero permette di vedere in che modo questa tematica ridefinisca completamente alcune affermazioni dell'ultimo periodo, quello che a detta di Giarrizzo, ma non solo, sarebbe caratterizzato da posizioni *conservative*. Quando Hume invoca «vigorous measures» e una chiarificazione tra «the Mob and the Constitution» (*Letters of David Hume*, vol. 2, p. 218), criticando il governo per la sua remissività, è il timore per l'instabilità del sistema di *rule of law* a

muovere la sua penna. Forbes sostiene implicitamente una visione del campo politico decisamente più complessa di quella che si definisce attraverso la dicotomia *Whig-Tory*: «one could, for instance, be against the radicals, precisely because one was so hot for *parliamentary* opposition, 'the ordinary parliamentary Arts of Opposition' as Hume called them in January 1770» (Forbes, *Hume's Philosophical*, p. 191). Nell'ottica di Hume, il conflitto esistente nel suo paese tende a fuoriuscire dai margini che gli avevano dato i "King's friends". Il problema continua a ruotare sempre attorno alla polarità tra autorità e libertà, e tuttavia muta la natura stessa di questa opposizione soprattutto in rapporto alle sue determinazioni materiali. Autorità e libertà segnano una contraddizione non scomponibile. I destini dell'una sono strettamente legati a quelli dell'altra, in definitiva non si può immaginare uno spostamento radicale verso uno dei due fronti che non comporti un annullamento generale di entrambi gli elementi sul piatto della bilancia. Solo ripensando la natura di questo rapporto Forbes può dunque affermare: «the question was whether King, country, or factions could survive, because without authority, you could not have liberty, and that included factions, detestable as they could be» (*ibidem*, p. 191).

Con lo studio di Forbes si chiude quel percorso di riabilitazione della filosofia politica di Hume che era iniziato con l'opera di Kemp Smith (*The Philosophy of David Hume*). Allo spettro del filosofo scettico si affianca così l'immagine di una filosofia politica «positiva»⁵, una scienza politica nella quale emerge come primario il problema delle istituzioni e che mette anche dei paletti rispetto ad alcune interpreta-

zioni di quello stesso periodo che fanno dell'illuminismo scozzese un pensiero tutto concentrato sul ruolo delle istituzioni sociali ed economiche a discapito di quelle politiche.

Di sicuro, è stato lo studio delle opere politiche e storiche di Hume che ha permesso a Forbes di affermare con sicurezza il primato all'interno del pensiero humeano delle istituzioni rispetto ai costumi o alla morale di un popolo. L'analisi delle cause di dissoluzione delle società e degli Stati, come quelle del sorgere delle grandi civiltà, sono da attribuirsi al funzionamento della specifica «macchina di governo» che veniva messa al lavoro, e questo permette ed esige la definizione anche di una scienza politica che faccia della macchina e dei suoi *checks and balances* i propri oggetti privilegiati. In questo risiede la natura *scientific* del *whiggism* di Hume, nel rompere con una narrazione che fa della vicenda costituzionale inglese una storia singolare e quasi inspiegabile se non attraverso l'implicito riconoscimento della superiorità del popolo inglese in fatto di libertà. La costituzione non è un'entità metafisica, ma esclusivamente artificiale. Ha a che fare quindi più con il funzionamento della macchina amministrativa che con un ideologico discorso sulla corruzione dei costumi di un popolo. Di sicuro Hume riconosce la «singolarità» della costituzione inglese ma, come afferma Forbes,

its very singularity as the most entire and perfect system of liberty ever seen – entailing a rule of law more absolute than in other type of government, whether absolute monarchy or republic, ancient or modern – brought disadvantages and dangers, and it was not so much happier and superior to the absolute monarchies of Europe [*ibidem*, pp. 186-187].

Secondo Forbes allora, Hume comprende nell'ultima fase della sua vita, di fronte ai *mob* del movimento *Wilkes and Liberty*, al crescente *patriotism* espresso da Pitt e i suoi, ma anche di fronte alla sempre più aggressiva competizione che vedeva la stessa costituzione come oggetto di disputa tra *Whigs e Tories*, che la *rule of law* conquistata in Inghilterra è un esperimento tanto unico quanto pericoloso. Tuttavia, questo timore non innesca in Hume, come in molti suoi contemporanei, l'urgenza di individuare degli spettri da scacciare, incarnati in principio dalle fazioni e dai partiti. In stile prettamente «filosofico» Hume inizia così uno studio dello stato dei partiti con l'intento, secondo Forbes, di promuovere la moderazione senza mettere in mora la scientificità della sua analisi. Rifiutando la lettura di Giarrizzo, che ha stabilito la vicinanza dell'ultimo Hume con le posizioni di Bolingbroke sulla coalizione dei partiti, Forbes sostiene che l'analisi humeana dei partiti lo conduce a esiti completamente differenti. Nonostante alcuni giudizi sui partiti possono lasciar intendere uno spirito comune, è nella natura stessa della costituzione inglese che Hume individua il sorgere delle fazioni *Court e Country*.

L'analisi della storia costituzionale inglese non fa che confermare questa tesi, originariamente esposta nel saggio *Of Parties of Great Britain* del 1741, sul quale ritorna più volte fino al 1748. Il realismo scientifico di Hume, secondo Forbes, gli avrebbe impedito di scrivere la sua *History*, in particolare i primi due volumi sulla sanguinosa guerra civile e sulla *Glorious Revolution*, come un'apologia dell'autorità e del governo istituito. Non è una semplice inclinazione sentimentale, né una derivazione pessimistica della situazione contemporanea che spinge

Hume ad ammettere che il primo volume è in sintonia con la lettura *Tory* e il secondo più in linea con le tesi *Whig*, ma la scoperta di come la vicenda costituzionale inglese e quella della nascita dei partiti moderni siano inscindibili. Non è un caso che già nella recensione del 1963 al volume di Giarrizzo, Forbes ritenga che si tratti di una lettura eccessivamente lineare dell'interpretazione humeana del progresso uno dei principali difetti e incomprensioni dell'interpretazione di Giarrizzo. La tesi della presenza di una *natural history of society* nell'opera di Hume avrebbe portato Giarrizzo ad attribuire un ruolo eccessivo alla dimensione del *custom*, letto soprattutto come norma naturale del corpo sociale vivente. Secondo Forbes una lettura *organicistica* della società non solo non è presente in Hume, ma addirittura nella sua filosofia delle istituzioni è possibile individuare alcuni elementi che vanno in controtendenza con la tesi per la quale la società progredisce *solo* quando segue un ordinario (e ordinato) processo di sviluppo. L'immaginario humeano rispetto ai cambiamenti delle istituzioni si apre invece ad altre e, fino a quel momento, inedite, dimensioni temporali.

Come afferma infatti nel saggio *Of the Original Contract*, ripetendo quasi le stesse parole di Machiavelli e di Hobbes, l'origine dei governi è da rintracciarsi nella «forza e [nel]la violenza» (Hume, *Op.*, II, p. 870); «quasi tutti i governi attualmente esistenti [...] originariamente sono stati fondati o sull'usurpazione o sulla conquista [...] impiegando alternativamente la violenza e l'inganno» (*ibidem*). Hume in questo saggio, secondo Forbes, non si limita a registrare una semplice dato di fatto storico, ma addirittura arriva a sostenere che le innovazioni violente, come quelle avvenute

in Inghilterra nel secolo a lui precedente, possano divenire benefiche, sebbene non vadano elevate all'altezza di un precedente⁶. Si tratta di una lettura del tutto incompatibile con quella fornita da Giarrizzo e con le interpretazioni *Tories* di Hume.

Per tirare le fila, possiamo allora affermare che, nonostante Forbes individui un argomento cruciale per l'interpretazione del pensiero politico e costituzionale di Hume nel fattore *tempo*, il suo principale obiettivo sia quello di sottolineare la presenza di un'analisi scientifica che fa del problema delle istituzioni politiche una questione autonoma, anche se non completamente sganciata, da altre dimensioni dell'agire umano come quella morale ed economica. Sottolineare l'autonomia della dinamica istituzionale non significa tanto, in questo frangente, imporre una visione gerarchica della scienza dell'*human nature* che prevede all'apice la politica, quanto piuttosto rilevare come queste varie dimensioni dell'agire umano non possano essere comprese tutte all'interno di un rigido schematismo per il quale una dimensione risulta semplicemente l'effetto delle modificazioni di un'altra dimensione.

La complessità del ragionamento humeano rifiuta infatti un discorso di questo tipo, e questo è un ulteriore passaggio di definizione dello *scientific whiggism*, solo raggruppamento "politico" al quale, secondo Forbes, sarebbe ascrivibile Hume. Certo è che, rifiutando il processo di evoluzione costituzionale di Harrington, enfatizzando l'importanza della fabbricazione e della "modellizzazione" delle istituzioni politiche e dissociandosi dalla questione dei costumi e della morale, Hume contraddice radicalmente i principi e i luoghi comuni del pensiero politico inglese del Settecen-

to. Forbes sottolinea infatti che, rilevando in che modo un governo possa durare per parecchi anni senza che il *balance of property* coincida col *balance of power*, Hume sia spinto a un ulteriore approfondimento dell'analisi storica, proprio col fine di interrogarsi su cosa renda legittimo un governo in assenza di un rapporto di coincidenza tra struttura economica e struttura politica.

Come abbiamo anticipato, questa costituisce l'ultima fase dell'inchiesta humeana, una fase dedicata a contrastare quell'ideologia *vulgar Whig* che, nonostante gli sforzi compiuti da Hume, continua a dominare la discussione pubblica e i conflitti politici del suo tempo.

Ideologia del contratto-consenso e mito dell'*Ancient Constitution* si trovano accorpati nell'organizzare una sequenza di parole d'ordine che animano tanto la difesa quanto la critica delle politiche governative inglesi della seconda metà del Settecento. Il tentativo della *History*, a detta di Forbes, costituisce l'ultima parte del programma politico humeano di una fondazione ideologica del governo inglese. Un tentativo che ha nell'istituzione di una *politica della moderazione* il suo caposaldo e che prevede nell'analisi scientifica delle posizioni intellettuali che si scontrano la metodologia da seguire. Riconoscere che sia l'ideologia del Contratto originario, sia quella della Obbedienza passiva, contengono entrambe delle verità e al tempo stesso distorcono la realtà a causa dello zelo fazioso che le permea, va di pari passo, in questa ultima fase, col riconoscere nell'impianto dell'*Ancient Constitutionalism* uno dei motivi principali di produzione di false verità, storiche ma soprattutto politiche. Lo zelo e l'animosità dello scontro trova quindi una delle sue

radici principali in una non corretta comprensione delle basi reali dell'assetto costituzionale inglese di quel periodo. Per fare questo la destituzione del mito dell'*Ancient Constitution* è non solo il primo dei passi da compiere, ma anche il solo che possa permettere un'adeguata comprensione della dinamica costituzionale inglese. L'analisi scientifica che recupera quel "metodo sperimentale" formulato nelle pagine del *Treatise* e affinato nelle successive opere, costituisce il vero motore di quella "imparzialità" tanto ricercata e che sarebbe un errore interpretare, secondo Forbes, solo come un'operazione retorica di bilanciamento tra opinioni *Tories* e *Whigs*. Nel far questo Hume si differenzia anche dalle analisi materialistiche che altri suoi contemporanei e amici, come Smith e Millar, hanno dato dell'evoluzione costituzionale inglese. La radice dei mutamenti deve essere rintracciata nelle istituzioni politiche da un lato e nella contingenza politica e storica dall'altro. Questo residuo scettico presente nella sua analisi storica gli permette anche di non giungere alla formulazione di una *legge del progresso* che in quegli anni sembra costituire il principale obiettivo scientifico in Europa.

A conclusioni simili a quelle di Forbes, qualche anno dopo, arriva anche James Conniff in un saggio apparso alla fine degli anni '70 su «Eighteenth-Century Studies» (Conniff, *Hume on Political Parties*). Il saggio, costruito su una scansione quasi giudiziario-investigativa, contesta apertamente le letture *Tories* dell'opera humeana, proponendo un'interpretazione dei saggi sui partiti che «proverebbe» l'appartenenza di Hume alla sfera intellettuale-ideologica *Whig* almeno su due punti specifici, ossia sulla questione della successione hanno-

veriana e sull'analisi delle leadership dei partiti inglesi. Anche in questa ricerca è interessante rilevare come, nonostante a più riprese venga affermata una preferenza per il partito al governo, questa immagine risulti sfuocata da altre considerazioni volte a sottolineare come Hume «is not a partiline ideologist», ma che semplicemente «is thinking Whig» (*ibidem*, p. 168).

Conniff, a differenza di Forbes, non vede Hume come un «scientific Whig»; il suo pensiero politico non è, a sua avviso, una conseguenza dello scetticismo filosofico e dell'adozione di un metodo di analisi scientifica. In primo luogo Conniff nota che, nel tracciare questa differenziazione interna al pensiero *Whig*, Forbes non è stato in grado di specificare quale siano gli elementi di discontinuità rispetto alla variante *vulgar*. In secondo luogo, rimprovera a Forbes di non essere riuscito a spiegare la relazione tra il pensiero filosofico e l'elaborazione politica di Hume. Forbes in definitiva non avrebbe colto quello che a suo parere costituisce l'elemento unitario del pensiero filosofico-politico humeano: il suo essere un utilitarismo a fondamento storico.

Tracciando una traiettoria che va dalla analisi della natura umana fino alla *History of England*, Conniff rompe con tutte quelle letture, prima fra tutte quella di John Stuart Mill, volte a sottolineare la connessione tra scetticismo filosofico e orientamento politico conservatore. Secondo la sua interpretazione «Hume's view of human understanding [...] is political neutral. While consistent with a certain kind of conservatism, it is also consistent with other political position» (*ibidem*, p. 156).

Di conseguenza sbagliano quelli che, come Giarrizzo, hanno legato le affermazioni di Hume sulla *civilized monarchy* fran-

cese, e sulla preferenza per la monarchia assoluta come miglior forma di «eutanasia della costituzione inglese», come segno di una consapevole conversione reazionaria. Hume, secondo Conniff, continua a ribadire la superiorità della forma mista monarchica sulle altre forme di governo, compresa quella monarchico-assoluta. E questo non per una semplice propensione sentimentale o per un improvviso sciocismo anglosassone, ma proprio in base a quell'analisi proto-utilitaristica che prevede una destituzione della dicotomia ragione/passione e una riabilitazione dell'elemento dell'interesse. Interrogandosi sulle trasformazioni "tendenziali" della forma di governo inglese, Hume elabora una teoria dei *checks and balances* che vede proprio negli interessi interni alla Camera dei Comuni, e negli interessi in gioco nella dinamica del *patronage* governativo, quegli elementi di autocontrollo che evitano che la transizione sociale verso il capitalismo si concretizzi anche in mutamento istituzionale. Quello che gli oppositori al governo nominano col termine dispregiativo di *corruzione* è proprio l'elemento che permette alla costituzione inglese di mantenere il suo carattere *balanced* e di non trasformarsi in una costituzione repubblicana.

Hume «pensa come un Whig», secondo Conniff, perché propone una politica di moderazione che assume le posizioni filogiacobite e quelle repubblicane come gli estremi da evitare. Posizioni che, secondo la tesi che fa di Hume un *Whig*, convergono, nei giorni in cui Hume scrive sui partiti, proprio all'interno dello stesso partito *Tory*. Questo probabilmente può essere considerato uno degli elementi più innovativi dell'analisi di Conniff e che mostra alcuni elementi in comune con quella di Forbes.

Lo sforzo, che caratterizza entrambe le ricerche, per strappare la teoria politica di Hume a quegli esiti conservatori e *Tory* ai quali la storiografia precedente l'aveva destinata, mostra, grazie a un effetto di specchio, un particolare che fino a quel momento anche l'analisi storico-politica aveva trascurato, ovvero il fatto che la stessa "etichetta" *Tory* non ha mantenuto un singolo e costante significato.

Non sono mancate, soprattutto negli ultimi anni, alcune interpretazioni che, soprattutto sulla scia delle riflessioni di Forbes, hanno marcato un'immagine sempre più liberale del pensiero humeano. Addirittura c'è chi ha sostenuto che per Hume la forma di governo preferibile è quella repubblicana (cfr. Stewart, *Opinion and reform*). Ad approfondire un'analisi di questo tipo hanno contribuito anche quegli studi, soprattutto statunitensi, che hanno lavorato alla scoperta di una matrice scozzese del *Federalist*. Secondo queste letture⁷, Hume avrebbe influenzato Madison e in particolare il Madison che discute il problema delle fazioni nel *Federalist n. 10*. Queste interpretazioni, che tuttavia sono meno omogenee di quanto è possibile far emergere in questo semplice richiamo, rintracciano all'interno della teoria costituzionale humeana la presenza di un'economia passionale alla base della fondazione del governo e sottolineano una dinamica di bilanciamento e controllo costituzionale che trova nella opposizione tra interessi diversi la propria matrice esplicativa. Così come il governo deve essere immaginato non tanto attraverso la sua funzione rappresentativa quanto come uno dei momenti di quella divisione sociale del lavoro di cui l'illuminismo scozzese ha fornito l'elaborazione più puntuale, analogamente i partiti e la loro

competizione possono trovare una loro presenza "neutralizzata" all'interno di una *large republic* che addirittura consentirebbe a questi ultimi di contribuire a quel processo di *improvement* cognitivo al quale l'intera struttura costituzionale è volta.

È chiaro che un'ipotesi di lettura di questo tipo, volta a recepire esclusivamente il contributo humeano alla costruzione di modelli costituzionali, rischia di estrapolare l'intero universo concettuale che Hume mette al lavoro al di fuori delle sue coordinate storiche. Tuttavia, per il nostro percorso storiografico, è più interessante notare la fortissima ambivalenza che caratterizza la filosofia politica e la riflessione storica di un pensatore difficile da incasellare all'interno delle classiche tassonomie del pensiero politico moderno. Un'ambivalenza emersa tanto nelle interpretazioni *conservative* che in quelle *liberal* e che tuttavia sarebbe un errore pensare come esclusiva della sua riflessione. Come scriverà J.G.A. Pocock recensendo l'opera di Forbes, «The secret of the ideological Hume is his ambivalence; and the secret of this in turn is that his age was one of a nascent historicism, in which society was seen as growing and changing rapidly between a number of states, each of them in some degree desirable» (Pocock, *Reviewed Work(s)*, pp. 638-639).

5. *Hume e la commercial and polite society*

Gli studi di Forbes e di Giarrizzo sullo Hume politico infrangono il rigido quadro di immobilità politica e sociale tratteggiato dalla storiografia tra Otto e Novecento.

Essi, tuttavia, non sviluppano piena-

mente alcune importanti intuizioni – come quelle relative a una matrice giuridica scozzese rintracciabile nella dottrina humeana –, o ipotesi significative – come quella relativa al passaggio da un *vulgar* a un *sceptical whiggism* –, che negli anni successivi sono invece raccolte da altre ricerche che, in maniera ancora più marcata, hanno contribuito a dar conto della complessità dell'esperienza politica settecentesca.

Negli stessi anni l'immagine monolitica dell'ideologia *Whig* risulta ulteriormente intaccata dallo studio di J.G.A. Pocock, *The Ancient Constitution and the Feudal Law*. In questa ricerca, che può essere considerata come il principio di un percorso di reinterpretazione complessiva della modernità politica anglosassone che ancora oggi continua, Pocock contribuisce alla ricostruzione della genealogia della *Whig interpretation of history* di Butterfield, individuando la presenza nel Seicento anglosassone di un linguaggio dell'*ancient constitution* formato a partire dalla antica disputa sulle origini del Parlamento tra la scuola dei *common lawyers*, Coke, Petyt e Atwood, e quella realista, rappresentata da Filmer, Brady e Spelman. Lungi dall'essere radicato all'interno della teoria lockiana dei diritti naturali, il mito della costituzione inglese trova in una concezione della libertà riposante sul terreno del "costume immemorabile" un'ideologia sicuramente più longeva e più utile al fine di legittimare l'ordine politico, anche quello successivo alla *Glorious Revolution*. Di conseguenza, secondo Pocock, è necessario indagare meglio non solo il legame tra pensiero lockiano e ideologia *Whig* post-1689, ma anche e soprattutto ricostruire la storia non-lockiana dell'ideologia *Whig* all'interno di una teoria storica dei diritti del Parlamento.

In questa direzione sono andati alcuni studi di Martyn Thompson relativi alla ricezione del pensiero lockiano (Thompson, *The Reception*) e, soprattutto, volti alla ricostruzione dei linguaggi politici che si erano prodotti attorno al concetto di contratto (Thompson, *Ideas of Contract*). Attraverso un'approfondita analisi dei periodici e dei *pamphlets* del periodo immediatamente successivo alla *Glorious Revolution*, Thompson dimostra che una giustificazione filosofica del contratto come quella lockiana non è affatto egemone rispetto a quelle che prescindono dal complessivo apparato metaforico giusnaturalistico. Nelle trattazioni di James Tyrrel e Algernon Sidney, Thompson individua un altro linguaggio del contratto sociale che, recuperando un'immagine di contratto intrinsecamente legata alla *natural law*, la integra in una narrazione storica. Thompson nomina questa variante del contrattualismo *integrated contractualism*, per differenziarla da una parte dalla variante *philosophical* del contrattualismo lockiano, di matrice giusnaturalista, e, dall'altra, da un altro tipo di contrattualismo, il *constitutional contractualism*, presente nelle opere di William Atwood, Robert Ferguson e Samuel Johnson, che tratta il contratto originale come un evento inserito nella storia costituzionale e giuridica inglese.

Gli studi di Pocock e di Thompson hanno così il merito di segnalare le profonde trasformazioni subite dalle ideologie politiche inglesi, nel periodo che va dall'*Exclusion* alla *Reform* dei primi anni dell'Ottocento. Tali trasformazioni, tuttavia, non dipendono semplicemente dal mutamento del quadro giuridico istituzionale, ma anche da un insieme di variabili storiche ulteriori, prima fra tutte il linguaggio.

La rimessa in discussione della centralità ideologica che la storiografia ha accordato ai *Two Treatises* lockiani, infatti, è solo l'effetto più immediato di quella complessiva rivoluzione storiografica che avviene a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta e che coinvolge tanto la ricerca prettamente storico-istituzionale quanto quella della storia del pensiero politico a partire dal *linguistic turn*⁸.

Questo approccio ha permesso a Pocock di smembrare il corpo ideologico *Whig* mostrando la traiettoria scomposta e la molteplicità dei registri teorici presenti all'interno di questo campo, al punto da mettere in discussione la stessa utilità storiografica di una divisione come quella tra *Whigs* e *Tories*. Liberandosi della presenza ingombrante di Locke, Pocock può così ricostruire un'altra tradizione politica che egli ritiene capace di spiegare meglio i dati reali attorno ai quali si definisce l'orizzonte di legittimazione e di critica dell'ordine politico del XVIII secolo. Ne *Il momento machiavelliano*, egli individua infatti una corrente sotterranea del pensiero politico anglosassone, il *classical republicanism* o il *civic humanism*, che dalla Firenze dei tempi di Machiavelli sarebbe giunta in Inghilterra e attraverso la rielaborazione di Harrington e dei *civic humanist* del Settecento, avrebbe contribuito alla costituzione della base ideologica dell'opposizione *Country* al potere dell'oligarchia *Whig*. Alla luce di questa ipotesi storiografica, Pocock ripensa anche l'intervento politico e scientifico dell'illuminismo scozzese.

Pocock riserva a Hume solo poche riflessioni: tende, infatti, a delineare i termini di uno scontro che vede come protagonisti, da un lato, l'ideologia repubblicana – critica del nuovo assetto di potere prodotto dalla

corruzione delle *manners*, a sua volta causata dalla sempre maggior preponderanza dei fattori commerciali sul tradizionale modello della *civitas* costruita sull'indipendenza del *freeholder* – e, dall'altro lato, il linguaggio della *natural jurisprudence*, il cui baricentro politico riposa proprio sul sostegno della *commercial society*, della divisione del lavoro e del nuovo modello di proprietà mobile. La sua riflessione, tuttavia, è particolarmente rilevante proprio perché ridefinisce complessivamente il vocabolario costituzionale col quale si confrontano Hume e l'illuminismo scozzese.

Lungi dal rimanere rinchiuso all'interno delle categorie lockiane del contratto, della divisione dei poteri o della garanzia costituzionale dei diritti individuali, il linguaggio politico che si definisce attorno al concetto di costituzione costituisce il campo semantico nel quale si dipana un passaggio storico decisamente più profondo, che investe tanto gli ordinamenti *oggettivi* della politica – i discorsi che fanno riferimento allo Stato, alla Costituzione – quanto la sua dimensione *soggettiva* – l'esperienza che della politica e della realtà fanno gli individui e che contribuisce alla definizione dell'immagine stessa di soggettività politica.

Quella di Pocock, è necessario chiarirlo, si configura come critica alla lettura liberale e a quella marxista della storia inglese, colpevoli entrambe di aver descritto in maniera eccessivamente lineare ed esclusiva la storia del XVIII secolo come la storia di un processo di transizione dal medioevo alla nascente società capitalistica, dell'emergere di un astratto soggetto *borghese* e proprietario che trova nell'*individualismo possessivo* (cfr. Macpherson, *Libertà e proprietà*) di Locke la sua formalizzazione teorica più com-

piuta. In particolare la critica di Pocock nei confronti della lettura liberale sottolinea la sua attenzione pressoché esclusiva alle strutture e alle modificazioni giuridiche⁹, che riserva ai linguaggi altri da quelli dei diritti o della legge un carattere solo marginale. Dal punto di vista di Pocock, invece, tra il XVII e il XVIII secolo «*lo zoon politikon* assunse la sua caratteristica moderna», ossia quella di «osservatore (non estraneo, ma in essi coinvolto) dei processi con cui si attuavano mutamenti concreti e storici che incidevano a fondo nella sua stessa natura di cittadino» (Pocock, *Il momento*, p. 721). Si verifica, in altri termini, un processo che risulta dallo scontro tra modelli antropologici differenti che si definiscono a partire dalla polemica tra i repubblicani e l'oligarchia *Whig* al potere.

Quello che ci interessa mettere in luce dell'analisi di Pocock è che la dimensione decisamente più ampia dello spettro di dibattito costituzionale che emerge dalla sua ricerca è il frutto di un rinnovamento del concetto stesso di orizzonte costituzionale o di istituzione *tout court*: istituzione diviene qualsiasi struttura intersoggettiva che ha un influsso indiretto o diretto sul comportamento degli individui o attori sociali, sia essa una legge, una moda, o una particolare pratica socio-economica.

Un'impostazione di questo tipo arricchisce notevolmente l'immagine del XVIII secolo inglese, e permette di valorizzare due assi tematici che Pocock considera costitutivi dell'orizzonte esperienziale dell'uomo del XVIII secolo, rispetto ai quali l'illuminismo scozzese fornisce il suo contributo teorico specifico nella lotta contro le posizioni repubblicane del fronte *County*: il primo è il campo discorsivo che si crea a ridosso della "rivoluzione finanziaria e

commerciale"; il secondo campo è quello che Pocock e, sulla sua scia, N. Phillipson, individuano all'interno del dibattito sulle *manners* e in particolare sulla *politeness*.

Una delle innovazioni più proficue dell'analisi di Pocock è stata, infatti, quella di aver approfondito e colto il profilo costituzionale di una delle principali innovazioni politiche avvenute in Inghilterra a cavallo tra Seicento e Settecento, quella che a partire dalla analisi di Dickson è stata definita la *rivoluzione finanziaria* (Dickson, *The Financial Revolution*).

All'interno di questo campo discorsivo è possibile rinvenire, secondo Pocock, un passaggio antropologico epocale, in cui si definisce il problema di quale tipo di individualità e di quale tipo di libertà politica emerga in questo modello di società. Anche i termini della polemica che vede contrapporsi i sostenitori e gli oppositori alla *commercial society* mostrano che lo scontro va ben al di là di una polemica sul comportamento governativo. Il campo epistemico della "storia" diviene il terreno privilegiato nel quale questo scontro si articola in tutta la sua estensione concettuale:

Far more than a practice of trade and profit, even at their most speculative, the growth of public credit obliged capitalist society to develop as an ideology something society had never possessed before, the image of a secular and historical future. Without belief in the progress of the arts, the investing mercantile society literally could not maintain itself [Pocock, *Modes of political*, p. 98].

L'immagine del tempo storico che si sviluppa, soprattutto tra le fila dei sostenitori della *commercial society*, è profondamente innovativa rispetto a quella tradizionale contenuta nei discorsi sull'*Ancient Constitution* o sulla *common law*. Il tempo

storico, quello presente, non è più ostaggio dell'*immemorial past*, ma si determina in funzione del tempo futuro, il tempo dell'incertezza che bisogna dominare e il tempo della speranza di cui sono investiti gli effetti della *civilization*. La libertà non è più un appannaggio del passato, un principio garantito esclusivamente da quella figura del «vassallo libero proprietario della sua terra e inespugnabile guerriero», riferimento ideale di un modello di comunità politica che fa dell'indipendenza economica il suo principio fondamentale. Nelle parole di Andrew Fletcher, una delle figure di riferimento per la ricostruzione del discorso *republican*, ad esempio, Pocock legge non solo l'esaltazione di un modello di libertà e di virtù civile incompatibile con il processo di *civilization*, ma anche la sanzione di un abbandono definitivo del modello del cittadino virtuoso, dello *zoon politikon* aristotelico, nonché l'ambivalenza che contrassegna la nuova era della *libertà* che si afferma insieme al ritorno di barbarie e superstizione. Superstizione che, secondo questi autori, avrebbe avuto le sue basi proprio in quella ricchezza fittizia e immaginaria della moneta, dei titoli bancari per i privati, e del debito pubblico per lo Stato. Su cosa si può basare una ricchezza di questo tipo se non sull'immaginazione, sulla fantasia, sulla passione? Pocock mostra bene l'ambivalenza di questo processo quando afferma che «the Augustan social thought is visibly obsessed at time by the spectacle of a society advancing at high speed into a world it can only imagine as existing in the forms which it may desire» (*ibidem*). E si tratta di un'ambivalenza che emerge con chiarezza ancora maggiore dalle parole dei sostenitori del nuovo regime. Daniel Defoe, ad esempio, recuperando la

concezione storica di Fletcher dimostra che nel passato memorabile cui questi si riferisce «erano i più deboli a patire di più e *il sangue dei poveri era il prezzo di tutto*. Il popolo allora ottenne propri privilegi e obbligò il re e i baroni ad acconciarsi ad un *equilibrio* e cioè a quello che noi chiamiamo un parlamento» (Defoe, *An Argument Showing*, pp. 44-45). Egli recupera così una vecchia tesi dei *Levellers*, per dimostrare il carattere violento e di discontinuità dell'occupazione normanna, ma al posto di ripiegare, come questi ultimi, su un'esaltazione di un'ancora più antica libertà sassone, Defoe assume un tono "ipermodernista": non esiste una libertà antica. L'equilibrio dei poteri è una scoperta di appena due secoli prima e non si tratta di una scoperta della ragione, né di una rivelazione: è stato il commercio a porre fine all'assetto gotico.

Oltre alla nuova concezione della libertà in relazione al tempo storico, all'interno di questo dibattito assume centralità anche il nuovo statuto accordato alle forze che per tutto il secolo precedente sono state considerate dannose e pericolose, ovvero alle passioni e all'immaginazione.

Se con Hobbes, l'insicurezza derivata dalle passioni e dall'immaginazione è risolta attraverso la figura del patto e della sua osservanza, rimane tuttavia irrisolta la spiegazione di come gli uomini catturati dalla fantasia e dall'immaginazione possano scoprire quella legge (Pocock, *Il momento*, p. 772).

Di fronte a questo problema si assiste, nel Settecento, a una vera e propria cesura epistemologica. Un cesura le cui origini forse potrebbero essere rintracciate già nel Seicento, se si pensa ai contributi di Spinoza o di alcuni filosofi post-cartesiani come Malebranche e Pascal, ma che nel se-

colo successivo assume, per così dire, una valenza prettamente costituzionale: le passioni e l'immaginazione non svolgono più un ruolo residuale di perdita, o non tenuta, della ragione, ma divengono il motore di una nuova forma di socialità che fa della proprietà mobile della moneta e della politica del debito pubblico i propri elementi costitutivi.

Lungi dal rimanere racchiusi all'interno del campo economico, il discorso sull'immaginazione e quello sul credito assumono quindi una valenza costitutiva dell'individualità e della società settecentesca nel momento in cui divengono «motori del vivere umano e le molle della conoscenza umana» (*ibidem*, p. 775), quella della storia e della costituzione.

In questo quadro, la figura di David Hume assume una funzione esplicativa dell'ambiguità del processo in atto, perché se da un lato «Hume seguì Brady, Defoe e gli apologisti del regime Walpole nel negare consistenza alla Antica Costituzione e adottò la prospettiva di Harrington negando valore a quella dei neo-harringtoniani» (*ibidem*, p. 832), dall'altro le sue prese di posizione riguardo alle vicende americane¹⁰ e a proposito del rischio di bancarotta¹¹ da parte del governo inglese, fanno emergere come «Hume's temperament, his politic, and his philosophy were such that he chose to express the historicist contradiction of his age in terms not of the dramatic juxtaposition of opposites but of the inexhaustibly subtle ambivalence» (Pocock, *Hume and the American*, p. 133), la stessa rilevata da Forbes e, in un qualche modo, da Giarrizzo.

La contraddizione rilevata tra autorità e libertà, secondo Pocock, sarebbe il segno della comprensione, da parte di Hume, della

presenza nella storia di un conflitto ancora più pesante, quello di «una forza conservatrice in lotta con una forza progressista» (Pocock, *Il momento*, p. 835); una contraddizione che è presente anche nella particolare posizione che occupa all'interno del suo pensiero il tema dell'immaginazione e delle passioni.

Hume knew far too much about the role of imagination in creating liberty, commerce, culture, and knowledge itself to take a merely negative and repressive view of the need for rational and political discipline. The great originality of his history of the Puritan Revolution is his insistence that the fanaticism of the Puritans sects was both an excessive threat to rational freedom and a necessary step toward its establishment [Pocock, *Hume and the American*, p. 136].

La società descritta da Hume è quella in cui

the value of everything was reducible to the fluctuating loan rate or the daily price of government stock and was no more than an index to the state of confidence in society's ability to meet its obligations in an unforeseeable future. Such a society could be governed only by imaginary hopes and fear; it was the economic equivalent of religious superstition [*ibidem*, p. 139].

Di conseguenza se l'immaginazione e le passioni, o meglio il loro costante fluttuare, costituiscono il pericolo principale per la società, tuttavia è proprio facendo appello a queste forze che la stabilizzazione sociale può essere garantita. E questo può avvenire se si prende atto del profondo mutamento che investe il rapporto tra governo e società, soprattutto in riferimento al tema della fiducia e alle sue relazioni coi modelli proprietari ai quali quest'ultima corrisponde.

Di fronte all'instabilità del credito, una «femmina»¹² che si impressiona facilmente di fronte ai minimi turbamenti sociali, i pensatori *Whig* del primo decennio

del Settecento ne rivendicano piuttosto il carattere razionale e il suo poggiarsi su un'opinione che sempre più viene identificata con la figura del *consenso*, ma che continua a conservare, tuttavia, quella «estrema instabilità che l'induce ad oscillare tra i due estremi della paura e della speranza» (Pocock, *Il momento*, p. 772).

Il tema del credito, infatti, agli occhi di chi riflette sulle nuove basi dell'economia continua a costituire un fondamento debole della società e dell'ordine politico; questo in quanto simboleggia e rende «reale l'incidenza dell'opinione, dell'impulso passionale e della fantasia nelle cose umane», rispetto alla solidità di un ordine sociale basato sulla centralità della proprietà terriera, che, a differenza del credito «poteva venire ancora percepita come qualcosa di solido e di fermo [...] e fornire una visione dei rapporti umani quali essi erano di fatto e secondo natura» (*ibidem*, p. 765).

Un simile conflitto permette, secondo Pocock, di valutare l'innovazione della politica humeana: di fronte all'impossibilità di recuperare una dimensione passata della virtù civica, una dimensione ideale del *pubblico*, fortemente separata da quella materiale degli interessi individuali, solo il riferimento a questi ultimi consente di riarticolare l'azione governativa in vista della tenuta della società: «egli vedeva nel sistema di governo una sorta di depuratore che portava la gente a trasformare le proprie mire a breve termine e i propri interessi privati in una visione generale e allargata in cui gli interessi particolari si mostravano convergenti» (*ibidem*, p. 833).

Tuttavia, non è solo lo spettro economico dell'immaginazione ad animare le riflessioni di Hume, ma anche la sua faccia religiosa, una faccia che in Inghilterra

costituisce un fantasma ben più concreto perché radicato profondamente sia nella memoria sociale sia in quella istituzionale del paese.

Nei suoi studi sull'evoluzione e la differenziazione interna all'ideologia *Whig*, e nel più recente tentativo di rilettura della modernità europea attraverso l'opera dello storico inglese Edward Gibbon, Pocock riserva al problema del conflitto religioso del Seicento inglese un ruolo centrale anche nella definizione delle strategie discorsive e delle prese di posizione politiche degli uomini del Settecento. In particolare, egli è convinto che a partire dal ripensamento dell'ideale dell'uomo religioso sia possibile individuare la presenza di una corrente di pensiero che può profilarsi come pienamente *Augustan*: la corrente, ma sarebbe meglio dire la cultura della *politeness*.

Il termine *politeness*, secondo Pocock, ma anche secondo altri storici che sulla sua scia hanno rivalutato il ruolo costitutivo della dimensione linguistica e culturale nella storia politica¹³, è divenuto una "parola-chiave" per la comprensione della cultura politica anglosassone settecentesca (cfr. Francesconi, *Politeness*).

Questa corrente di pensiero, le cui origini secondo Pocock devono essere individuate all'interno dell'elaborazione teologica latitudinaria, ha come baricentro politico l'obiettivo di fornire una risposta culturale ai problemi ideologici posti dal radicalismo post-puritano. Nel linguaggio della *politeness* si intrecciano una molteplicità di temi che vanno dalla critica dello stile pedante della filosofia scolastica, alla repressione o moderazione del fanatismo religioso, che nell'esperienza religiosa inglese prende l'etichetta di *entusiasmo*, fino alla proposta degli ideali della *commercial society*.

La teologia latitudinaria, nel periodo della Restaurazione, ha il merito di inaugurare quel complessivo processo di rielaborazione dell'antropologia religiosa che prevede la sostituzione dell'immagine dell'entusiasta con quella del *polite man*, l'uomo la cui esperienza religiosa – il suo dialogo con Dio – viene effettuata tramite la mediazione della società, della collettività, e non per mezzo della comunicazione immediata tipica della figura della profezia (Pocock, *The Varieties*, p. 219).

Secondo Pocock, infatti, l'intera esperienza della Restaurazione può essere compresa nella forma di una *politics of culture* volta alla neutralizzazione delle istanze sovversive dell'esperienza puritana. Quello che, tuttavia, nella metà del Seicento rimane un problema che si articola esclusivamente all'interno del linguaggio teologico, negli anni a cavallo della *Glorious Revolution* assume le sembianze di una complessiva proposta di riforma culturale, che si pone come obiettivo principale la saturazione dello iato presente tra mondo dei *learned men* e mondo dei *conversibile men*.

Pocock nota che quest'esigenza di riforma non attraversa solo la teologia, ma che, già a partire dall'elaborazione di Locke, si concentra in un complessivo ripensamento del rapporto tra *philosophy* e *culture* che ha come obiettivo la traslazione del ragionamento filosofico dall'ambiente delle università a quello delle *coffee-houses*, dei *club*, o delle sale da tè, luoghi dove il ragionamento filosofico assume più l'aspetto della conversazione amichevole che non quello della disputa radicale.

Come sottolinea intelligentemente Nicholas Phillipson – lo studioso che, sulla scia di Pocock, ha ricostruito nella maniera più puntuale la centralità del discorso sulla

politeness nell'elaborazione politica umana –, in questo progetto gioca un ruolo importante la straordinaria proliferazione di periodici a Londra – con sede in *Grub Street* – che segue all'abolizione della censura col Licensing Act del 1695. Nonostante l'élite abbia percepito l'atto come un pericolo, che avrebbe contribuito all'acuirsi della frammentazione politica e religiosa, gli storici hanno

spesso dimenticato che Grub street sviluppò uno stile di giornalismo che aveva come obiettivo il controllo della frammentazione dell'opinione piuttosto che la sua esacerbazione [...]. Come giornalisti vollero creare una opinione pubblica che trascendesse la divisione partitica e che fosse più "razionale" e più "moderata", più in "sintonia" col "common sense" che quella della propaganda dei partiti [Phillipson, *Hume*, p. 24].

Nella formazione di quello che si delinea sempre più non solo come un linguaggio, ma come un vero e proprio complesso di istituzioni sociali, giocano un ruolo centrale i contributi di Addison e Steel, e dello stesso Defoe. Secondo Phillipson, questi autori cercano di far fronte alla crescente instabilità politica che segue la *Glorious Revolution* «creating a language of interest which would reinforce the increasingly shaky authority of the language of rights on which the legitimacy of the Revolution depended and rescue it from the charge that the revolution Settlement was simply a Whig usurpation» (Phillipson, *Propriety*, p. 306).

All'interno del pubblico dei lettori – un settore in straordinaria crescita nell'Inghilterra di quegli anni –, questi autori, come poi Hume, individuano un ideale *public space* nel quale «dispute was replaced by conversation, inspiration by opinion, doctrine by polite manners, and the war-

like worlds of universal monarchy, wars of religion, feudal disorder and the wars of ancient virtue, by a European republic of trading states» (Pocock, *Barbarism and Religion*, p. 169).

Uno dei territori epistemici privilegiati per questa impresa culturale e politica è quello della storia. Proprio su questo terreno, secondo Pocock e Phillipson, Hume offre il suo contributo più significativo. La scoperta del tema della *politeness*, e della *civil conversation*, sebbene non assente nella prima fase di produzione intellettuale di Hume, costituisce una sorta di spartiacque all'interno della sua opera fino a divenirne il suo timone principale.

Secondo Pocock sarebbe tuttavia un errore leggere la genesi di uno "spazio pubblico" dei lettori e il ruolo che vi gioca la *historical narrative*, all'interno del modello, che accomuna le interpretazioni di Habermas, Koselleck ed Elias (Habermas, *Storia e critica*; Koselleck, *Critica illuministica*; Elias, *Il processo di civilizzazione*), e che interpreta lo sviluppo della sfera pubblica all'interno dell'opposizione tra una monarchia forte – che irregimenta la vita intellettuale attraverso il reclutamento e l'organizzazione in *académies* degli intellettuali, allo scopo di porli sotto il controllo del *patronage* reale – e una cultura intellettuale alternativa, nella quale le *salonnières* e la *gens de lettres* inventano uno "spazio pubblico" che contiene i *moeurs* e le *opinions* della *civil society* e la *public opinion*. Questo modello non è praticabile, secondo Pocock, in una realtà come l'Inghilterra, la Scozia o la Gran Bretagna, soprattutto in riferimento allo scrivere storia.

Monarchical government in England may be held to have been 'limited' by law, fiscality and constitutional practice, or with equal truth to have been

'absolute' in the sense that it exercised unlimited legislative sovereignty in a parliament where the crown still played a dominant role. [...] We may further say that this machinery of consultation and representation constituted a symbiosis of state and civil society which renders it unnecessary to think of them as parallel, let alone opposed entities. This in turn does not mean that important changes in the concepts of 'civil society' and 'public opinion' did not take place in the later history of early modern England; only that they took place within its characteristic structure [Pocock, *Barbarism*, p. 165].

Questa struttura organizzativa che si dipana in maniera simbiotica tra sociale e statale rende diversa anche la funzione della *philosophical history*. Prima di tutto va precisato che lo spazio pubblico all'interno del quale viene collocata la Storia inglese è uno spazio non controllato né direttamente dalla monarchia né formato in contrasto con quest'ultima. Piuttosto è uno spazio che si sviluppa affianco dell'industria della stampa di Londra, non più soggetta a censura a partire dal *Licensing Act*. Uno spazio che si definisce attraverso un *interplay* tra corte, città e paese. È questo il principale motivo per il quale l'argomento, il tema principale delle narrazioni storiche, non è quello della celebrazione della *gloria reale*.

The theme of English historiography was not *gloire* but faction; there was tension between faction and the classical ideal; the historiography shaped itself around the tension; and there came to be tension between the divided identity and the institutions – including the philosophy and historiography – that aimed to put an end to the tension [*ibidem*, p. 167].

Già Forbes aveva colto il cuore dell'impresa humeana nella definizione di una *philosophical politics* che aveva come obiettivo la moderazione del conflitto partitico inglese.

Pocock e Phillipson, inserendo Hume all'interno dell'orizzonte della *politeness*, proseguono sulla stessa strada, ma si concentrano in maniera particolare nel considerare gli *Essays* e la *History of England* come un tentativo non solo di fornire una legittimazione alla monarchia degli Hannover, ma anche di definire un quadro storico nel quale il pubblico dei lettori potesse auto-comprendersi (*ibidem*, p. 183).

Il riferimento costante al tema della *politeness* può allora aiutarci, secondo Phillipson, a capire le riflessioni di Hume circa i criteri di legittimazione del governo. In un mondo sempre più dominato dall'opinione, da un lato è normale che gli individui si formino delle idee dei propri interessi e dei propri diritti in relazione ai partiti con cui sono schierati; dall'altro, diviene necessario comprendere che, attraverso la relazione che gli individui intrattengono con i partiti, è possibile sviluppare un maggior attaccamento al perseguimento e al mantenimento dell'interesse pubblico (Phillipson, *Politics and Politeness*, p. 314).

Pocock aggiunge che attraverso la parola chiave della *politeness* è anche possibile comprendere l'interesse di Hume per alcuni temi dalla storia d'Inghilterra normalmente rimasti ai margini delle narrazioni storiche.

L'innovazione che Hume introduce nella trattazione della *civilized monarchy*, che secondo Forbes è da imputare alla sua metodologia comparativa e al suo anticampanilismo, secondo Pocock deve essere letta come uno sviluppo dell'analisi sull'evoluzione della scienza e delle arti, del mondo culturale, in relazione ai regimi di *government*.

Superando la tradizionale lettura, da Hume attribuita a Longino, che prevede la

fioritura delle arti e delle scienze solo all'interno di un governo libero, Hume sarebbe giunto alla conclusione che «republic and absolute monarchy were less antithetical than complementary, so that the history of Europe and the theory of politics were alike in entailing the study of both» (Pocock, *Barbarism*, p. 188). Ciò è possibile in quanto la differenza tra i due governi risiede non nel differente esercizio della legge, quanto nella diversa articolazione delle *manners*, dei costumi e dei comportamenti.

Di conseguenza, Hume arriva addirittura a ribaltare la tesi "longiniana", non prima però di aver scisso il campo delle arti in campo scientifico e campo delle *polite arts*. Se le prime effettivamente trovano un terreno fertile all'interno delle repubbliche, in società di individui uguali tra loro, le seconde sono indissolubilmente ancorate al regime monarchico in quanto incarnano un genere di cultura legato all'inclinazione a piacere ai superiori. «Manners, and the arts that go with them, we are now being informed, are less immediately the creation of commerce than of courts; and the relation between the two is fundamental to our understanding of the *ancient regime*» (*ibidem*, p. 189). Se lo sviluppo delle *manners* è legato alla presenza di una relazione tra superiori e inferiori, Hume rintraccia un elemento di fortissimo interesse nella formazione di quella pratica sociale che è la *gallantry*, che si connette a sua volta al fenomeno della "cavalleria". Su questo tema Pocock rintraccia la possibilità di leggere lo sviluppo della *politeness* come un'evoluzione del percorso storico di civilizzazione delle *manners*, del quale le relazioni nei confronti del genere femminile costituiscono la prima fase.

Secondo Pocock, infine, è la tematica religiosa che pervade l'intera opera storica di Hume. L'entusiasmo è lo spettro che si nasconde dietro il confronto tra i partiti, ma soprattutto dietro quello dei principi a cui essi si ispirano. Questo è, come abbiamo potuto osservare, un tema che accomuna quasi tutta la storiografia sullo Hume storico. In più Pocock aggiunge che la scoperta dell'opinione come fondamento dei governi, incide sulla sua ricerca in maniera costante e lo induce a ridefinire continuamente le scansioni cronologiche della sua analisi costituzionale. Se l'analisi proto-materialistica di Harrington e di Bacone costituisce certamente un punto di riferimento importante per Hume, soprattutto riguardo alla loro lettura dei mutamenti dei regimi rispetto alle trasformazioni degli assetti proprietari, egli rimane alla fine interdetto dalla scissione che rileva tra la presenza di condizionamenti sociali e istituzionali alla base dei comportamenti degli attori storici e l'imprevedibilità e la singolarità delle azioni di questi. Ciò lo porta a scrivere la prima storia d'Inghilterra su una duplice chiave narrativa che accorpa la vecchia tradizione degli *arcana imperi* alla generalizzazione sociologica.

Attraverso la riconsiderazione degli assi tematici relativi alla "rivoluzione finanziaria e commerciale" e alla *politeness* diventa allora possibile sottolineare la trasformazione dei discorsi politici delle parti in campo attorno al tema del rapporto tra governo e società: in particolare, riguardo al primo punto, la centralità ricoperta dalla tematica della rivoluzione finanziaria e del debito pubblico – intrecciando all'interno del rapporto governanti-governati il tema dell'immaginazione e la questione del credito – ha consentito di riarticolare il nesso

opinione-governo all'interno di uno spazio discorsivo che va oltre il tema del consenso; soprattutto, queste analisi hanno messo in luce come, nello scontro tra sostenitori e critici della rivoluzione finanziaria, si oppongano due diverse concezioni del potere. Riguardo al secondo tema, gli studi sulla *politeness*, hanno messo in evidenza la relazione costitutiva tra la questione del "raffinamento delle *manners*" e i tentativi di neutralizzazione del conflitto politico del Seicento e della prima parte del Settecento, una relazione stretta a tal punto da generare una vera e propria variante del Whiggismo. Tuttavia, il tema della *politeness* risulta particolarmente interessante soprattutto se considerato nel suo duplice scopo: quello di incarnare uno strumento di civilizzazione e di neutralizzazione allo stesso tempo. Su questo piano è possibile valorizzare lo specifico contributo di Hume.

Ci pare inoltre importante rilevare l'innovazione compiuta dalla storiografia che ha sottolineato il carattere centrale della *politeness* all'interno del pensiero politico del Settecento inglese, particolarmente in relazione all'emersione dell'opinione pubblica come sfera "critica" e opposta a quella del potere, complicando questo nesso e mostrando come, almeno per quanto riguarda la vicenda inglese, sia improprio considerare l'opinione alla luce di una distinzione e contrapposizione tra Stato e società. Concludendo possiamo dire che, di fronte a una realtà che assume la *Britain*, l'unione tra Scozia e Inghilterra, come proprio orizzonte politico privilegiato, Pocock ha mostrato la possibilità di intendere l'intera elaborazione di una parte dell'illuminismo scozzese come una ricerca degli strumenti teorici adatti per la legittimazione di un determinato ordine politico istituzionale e sociale,

lo stesso ordine che, in Inghilterra, vedeva come suoi sostenitori i *Whig* al governo e i loro intellettuali di riferimento.

Tuttavia l'illuminismo scozzese non reagisce in maniera unitaria a questa sfida. La riflessione di Hume in particolare, se da un lato è paradigmatica nel suo essere schierata in quel fronte della *politeness* con lo scopo di moderare il linguaggio e lo scontro politico del tempo – una posizione che conferma la tesi *moderate* di Forbes – dall'altro mostra – nei suoi discorsi sul debito pubblico, nella sua enfasi sulla contraddizione tra autorità e libertà e nelle sue posizioni riguardo i ribelli americani – una tensione che non è possibile ricomporre e che per quanto ci riguarda può essere assunta come immagine centrale nell'ambito di questa analisi.

Opere di Hume

- Hume, D., *Opere*, edizione a cura di E. Lecaldano e E. Mi-stretta contenenti il I vol.: *Trattato sulla natura umana, Estratto del Trattato sulla natura umana, Storia naturale della religione, Dialoghi di religione naturale*; Il vol.: *Ricerca sull'intelletto umano, Ricerca sui principi della morale, Un dialogo, Dissertazione sulle passioni, Saggi morali, politici e letterari, Saggi ritirati, Saggi non pubblicati, La mia vita*, 2 voll. Laterza, Roma-Bari, 1971. Segnati in questo articolo con la sigla *Op.* Con la numerazione romana successiva alla sigla indichiamo il volume di riferimento;
- Hume, D., *The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688* (1754-62), 6 voll., Liberty Press, Indianapolis, 1983. Segnato in questo articolo con la sigla *HE*. Con la numerazione romana successiva alla sigla indichiamo il volume di riferimento;
- Hume, D., *The Letters of David Hume*, 2 voll., edited by J.Y.T. Greig, Clarendon Press, Oxford, 1932.

Testi citati

- Adair, D., 'That Politics May Be Reduced to a Science': David Hume, James Madison, and the Tenth Federalist Paper, in «20 Huntington Library Quarterly», 343, 349 n. 2, 1957, ora in T. Colbourn, a cura di, *Fame and the Founding Fathers*, Norton, New York, 1974;
- Althusser, L., *La corrente sotterranea*, in Id., *Sul materialismo aleatorio*, Unicopli, Milano, 2000;
- Arkin, M.M., "The Intractable Principle": David Hume, James Madison, Religion, and the Tenth Federalist, in «The American Journal of Legal History», Vol. 39, n. 2, Apr., 1995, pp. 148-176;
- Bentham, J., *A Fragment on Government; or, A Comment on the Commentaries*, in J. Bentham, *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*, a cura di J.H. Burns e H.L.A. Hart, University of London The/Athlone Press, London, 1977;
- Brewer, J., *Party Ideology and Popular Politics at the Accession of George Third*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986;
- Bryson, G., *Man and Society: The Scottish Inquiry of the Eighteenth Century*, A.M. Kelley, New York, 1968;
- Butterfield, H., *The Whig Interpretation of History*, Bell & Sons, London, 1968;
- Conniff, J., *Hume on Political Parties: The Case for Hume as Whig*, in «Eighteenth-Century Studies», Vol. 12, n. 2, Winter, 1978-79, pp. 150-173;
- Conniff, J., *The Enlightenment and American Political Thought: A Study of the Origins of Madison's Federalist Number 10*, in «Political Theory», Vol. 8, n. 3, Aug., 1980, pp. 381-402;
- Defoe, D., *An Argument Showing that a Standing Army, with Consent of Parliament, is not Inconsistent with a Free Government*, 1698, ripubblicato in Daniel Defoe, a cura di J.T. Boulton, New York, 1965;
- Dickinson, H.T., *Liberty and Property. Political Ideology in Eighteenth-Century Britain*, Methuen, London, 1977;
- Dickson, P.G.M., *The Financial Revolution in England: A Study in the Development of Public Credit, 1688-1756*, Macmillan, London, 1967;
- Elias, N., *Il processo di civilizzazione*, Il Mulino, Bologna, 1982;
- Fioravanti, M., *Costituzione*, Il Mulino, Bologna, 1999;
- Forbes, D., *Politics and History in Hume* (Reviewed Work: *David Hume politico e storico* by Giuseppe Giarrizzo), in «The Historical Journal», vol. 6, n. 2, 1963, pp. 280-295;
- Forbes, D., *Hume's Philosophical Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1975;
- Francesconi, D., *Politeness: una parola chiave del vocabolario*

- di Hume, in «Il Pensiero Politico», Anno XXX, n. 3, 1997, pp. 551-559;
- Gauthier, D., *David Hume, Contractarian*, in «The Philosophical Review», LXXXVIII, 1, pp. 3-38;
- Giarrizzo, G., *David Hume politico e storico*, Einaudi, Torino, 1962;
- Giarrizzo, G., *Introduzione*, in D. Hume, *Antologia degli scritti politici*, a cura di G. Giarrizzo, Il Mulino, Bologna, 1961;
- Gibson, A., *Interpreting the Founding. Guide to the Enduring Debates over the Origins and Foundations of the American Republic*, University Press of Kansas, Lawrence, Kansas, 2006, pp. 37-52;
- Grene, M., *Hume: Sceptic and Tory*, in «Journal of the History of Ideas» 4, June, 1943, pp. 333-348;
- Habermas, J., *Storia e critica dell'Opinione pubblica*, Laterza, Bari, 1971;
- Haley, E., *The Growth of Philosophic Radicalism*, Faber & Faber, London, 1972;
- Holmes, G., *British Politics in the Reign of Queen Anne*, Macmillan, London, 1967;
- Hont, I., *Jealousy of trade: international competition and the nation-state in historical perspective*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-London, 2005;
- Kemp Smith, N., *The philosophy of David Hume: a critical study of its origins and central doctrines*, Macmillan, London, 1964;
- Kent, S. K., *Gender and power in Britain, 1640-1990*, Routledge, London-New York, 1999;
- Koselleck, R., *Critica illuministica e crisi della società borghese*, Il Mulino, Bologna, 1972;
- Livingstone, D.W., *Hume's Philosophy of Common Life*, The University of Chicago Press, Chicago-London, 1984;
- Livingstone, D.W., *Reviewed Work(s)*, in «Eighteenth-Century Studies» Vol. 11, n. 2, Winter, 1977-78, pp. 257-260;
- Macpherson, C.B., *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke*, Isedi, Milano, 1973;
- Matteucci, N., *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Utet, Torino, 1976;
- Mill, J.S., *Bentham*, in Id., *Collected Works of John Stuart Mill*, a cura di F.E.L. Priestley e J.M. Robson, University of Toronto Press, Toronto, 1969, vol. X;
- Miller, D., *Philosophy and Ideology in Hume's political thought*, Clarendon Press, Oxford, 1981;
- Mossner, E.C., *The Life of David Hume*, II ed., Clarendon Press, Oxford, 1979;
- Mossner, E.C., *Was Hume a Tory Historian? Facts and Reconsiderations*, in «Journal of the History of Ideas», 2, April, 1941, pp. 225-236;
- Namier, L.B., *The structure of politics at the accession of George 3*, Macmillan, London, 1961;
- Negri, A., *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del manifesto*, Manifestolibri, Roma, 2002;
- Pesante, M.L., *Il debito pubblico e le sue antinomie da Davenant a Smith*, in A.A.VV., *Passioni, interessi, convenzioni. Discussioni settecentesche su servitù e civiltà*, Franco Angeli, Milano, 1992;
- Phillipson, N., *Adam Smith as Civic Moralist*, in I. Hont e M. Ignatieff, a cura di, *Wealth and Virtue. The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment*, Cambridge University Press, Cambridge, 1983;
- Phillipson, N., *Hume*, Wiedenfeld & Nicolson, London, 1989;
- Phillipson, N., *Politeness and Politics in the Reigns of Anne and the early Hannoverians*, in J.G.A. Pocock, G.J. Schochet e L.G. Schwoerer, *The Varieties of British Political Thought, 1500-1800*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993;
- Phillipson, N., *Politics and Politeness in the Philosophy of David Hume*, in G.J. Schochet, a cura di, *Politics, Politeness, and Patriotism*, cit.;
- Phillipson, N., *Propriety, Property and Prudence: David Hume and the Defence of the Revolution*, in N. Phillipson, T. Nicholas, Q. Skinner, a cura di, *Political discourse in early modern Britain*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pp. 302-20;
- Phillipson, N., *Propriety, Property and Prudence: David Hume and the Defence of Revolution*, in N. Phillipson, a cura di, *Political Discourse in Early Modern Britain*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993;
- Phillipson, N., *The Scottish Enlightenment*, in R. Porter e M. Teich, a cura di, *The Enlightenment in National Context*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981;
- Plumb, J.H., *The Growth of Political Stability in England. 1675-1725*, London, Macmillan, 1967;
- Pocock, J.G.A., *Barbarism and Religion*, Vol. II: *Narratives of Civil Government*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999;
- Pocock, J.G.A., *Hume and the American Revolution: The dying thoughts of a North Briton*, in J.G.A. Pocock, *Virtue, Commerce and History*, cit.;
- Pocock, J.G.A., *Modes of political and historical time in early eighteenth-century England*, in J.G.A. Pocock, *Virtue, Commerce and History*, cit.;
- Pocock, J.G.A., *Reviewed Work(s): Hume's Philosophical Politics by Duncan Forbes*, in «The American Political Science Review», Vol. 72, n. 2, Jun., 1978, pp. 638-639;
- Pocock, J.G.A., *The Ancient Constitution and the Feudal Law. English Historical Thought in the Seventeenth Century*, Northon Library, New York, 1957;

- Pocock, J.G.A., *The Varieties of Whiggism from Exclusion to Reform*, in J.G.A. Pocock, *Virtue, Commerce and History*, cit.;
- Pocock, J.G.A., *Virtue, Commerce, and History. Essays on Political Thought and History, Chiefly in the Eighteenth Century*, Cambridge University Press, Cambridge, 1985;
- Pocock, J.G.A., *Virtues, rights, and Manners. A Model for Historians of Political Thought*, in J.G.A. Pocock, *Virtue, Commerce, and History*, cit.;
- Pocock, J.G.A., *Cambridge Paradigms and Scotch Philosophers: A Study of the Relation between the Civic Humanist and the Civil Jurisprudential Interpretations of Eighteenth-century Social Thought*, in I. Hont, M. Ignatieff, a cura di, *Wealth and Virtue. The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment*, Cambridge University Press, Cambridge, 1983;
- Pocock, J.G.A., *Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone*, Il Mulino, Bologna, 1975;
- Reid, T., *Ricerca sulla mente umana*, in A. Santucci, a cura di, *Ricerca sulla mente umana e altri scritti*, UTET, Torino, 1996;
- Restaino, *Scetticismo e senso comune. La filosofia scozzese da Hume a Reid*, Laterza, Roma-Bari, 1974;
- Richter, M., *Reconstructing the History of Political Languages: Pocock, Skinner, and the Geschichtliche Grundbegriffe*, in «History and Theory», Vol. 29, n. 1, Feb., 1990, pp. 38-70;
- Rosen, F., *Classical Utilitarianism from Hume to Mill*, Routledge, London-New York, 2003;
- Schochet, G.J., a cura di, *Politics, Politeness, and Patriotism. Paper presented at the Folger Institute Seminar "Politics and Politeness: British Political Thought in the Age of Wal-*
- pole" Directed by N. T. Phillipson*, The Folger Institute, The Folger Shakespeare Library, Washington D.C., 1993;
- Scuccimarra, L., *La Begriffsgeschichte e le sue radici intellettuali*, in «Storica», n. 10, 1998, pp. 7-99;
- Spencer, M.G., *Hume and Madison on Faction*, in «The William and Mary Quarterly» Vol. 59, Issue 4;
- Stephen, L., *English Thought in the Eighteenth Century*, 2 voll., Smith, Elder, London, 1876;
- Thompson, M., *Ideas of Contract in English political Thought in the Age of John Locke*, Garland Publishing, New York-London, 1987;
- Thompson, M., *The Reception of Locke's «Two Treatises of Government»*, 1690-1705, in «Political Studies», n. 2, 1976, pp. 184-191;
- Trevelyan, G.M., *La Rivoluzione inglese del 1688-89*, Il Saggiatore, Milano, 1976;
- Trevelyan, G.M., *Storia d'Inghilterra*, Garzanti, Milano, 1991;
- Turco, L., *Dallo scetticismo al senso comune. Un'interpretazione della filosofia scozzese del senso comune che trova in Newton e nel newtonismo britannico la giustificazione principale delle sue origini*, il Mulino, Bologna, 1974;
- Whelan, F., *Order and Artifice in Hume's Political Philosophy*, Princeton University Press, Princeton, 1985;
- Wolin, S., *Hume and Conservatism*, in «The American Political Science Review», Vol. 48, n. 4, Dec., 1954, pp. 999-1016;
- Zanini, A., *Genesi imperfetta: il governo delle passioni in Adam Smith*, Giappichelli, Torino, 1995.

¹ È chiaro il riferimento allo studio di A. Zanini, *Genesi imperfetta*.

² Significativa è la recensione al libro III del *Treatise* apparsa nella primavera del 1741 su *Bibliothèque raisonnée*. L'autore è esplicito nel rilevare l'ambiguità del testo humeano. Hume, a suo modo di vedere, sarebbe un "puro Hutcheson" riguardo alla trattazione e al ruolo accordato ai sentimenti e un "puro Hobbes" in riferimento alla teoria dell'origine della giustizia e dei

diritti di proprietà, cit. in E.C. Mossner, *The Life*.

³ La cifra ambigua della filosofia humeana emerge anche nel giudizio che Reid dà alla filosofia esposta nel *Treatise* nella sua *Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense* (1764). Agli apprezzamenti per la coerenza e l'estremo rigore di Hume viene affiancata l'immagine dello scettico che ha svelato al giovane Reid dove conduce le sue ultime conseguenze l'ipotesi delle idee, introdotta da

Cartesio in Francia e diffusa da Locke in Inghilterra. Così nella *Ricerca sulla mente umana* «I suoi argomenti si fondano su principi già stabiliti da Descartes, Malebranche e Locke, su principi che poi furono largamente accolti. Secondo l'opinione dei giudici più acuti, pare che essi non siano mai stati e non possano essere confutati; e così si ritiene che Berkeley abbia provato con ragionamenti incontrovertibili quello che nessun uomo sensato può credere. Hume, dal canto suo,

muove dagli stessi principi, ma li sviluppa fino agli estremi limiti. Come Berkley aveva distrutto il mondo materiale, egli distrugge per le medesime ragioni il mondo spirituale non lasciando che idee e impressioni senza un soggetto su cui possano imprimer-si» (T. Reid, *Ricerca sulla mente*). Sulla relazione tra Hume e Reid cfr. L. Turco, *Dallo scetticismo*.

⁴ Non è un caso, secondo Forbes, che Hume consideri la possibilità che alcune società primitive possano essersi fondate attraverso una dinamica contrattuale. Su una traiettoria differente c'è un altro studioso, David Gauthier, che addirittura ha considerato Hume un contrattualista. In un saggio del 1979 dal titolo *David Hume, Contractarian*, Gauthier riesce a giustificare questa tesi attraverso un'operazione ingegnosa che consiste nel considerare il contrattualismo come una specie del convenzionalismo.

⁵ Per usare le parole con le quali D.W. Livingstone recensì l'opera di Forbes nel 1978 (D.W. Livingstone, *Reviewed Work[s]*).

⁶ Hume individua nelle innovazioni violente anche la genesi dei vari passaggi costituzionali che si sono susseguiti in Inghilterra. Cfr. *HE*, Vol. IV, Appendix III, p. 355 «many constitutions, and none more than the British, have been improved even by violent innovation».

⁷ Le ricerche che leggono una relazione stretta tra l'elaborazione dell'illuminismo scozzese e quella dei padri fondatori americani costituiscono oramai una vera e propria corrente interpretativa autonoma sulle origini del repubblicanesimo americano (cfr. A. Gibson, *Interpreting the Founding*). Questo filone interpretativo è stato inaugurato da D. Adair, *That Politics May*; che ha individuato nel tentativo scozzese, e humeano in particolare, di fondare una nuova scienza politica sull'universalità della natura umana il contributo più

importante all'elaborazione dei nuovi principi politici dei padri fondatori. Interessanti riflessioni si possono trovare anche in J. Conniff, *The Enlightenment and American*; M.M. Arkin, *"The Intractable Principle"*; ma soprattutto nella ricerca di M.G. Spencer, *Hume and Madison*.

⁸ Sul *linguistic turn* nei suoi rapporti con le due tradizioni dell'analisi dei discorsi e della *Begriffsgeschichte* cfr. M. Richter, *Reconstructing the History*. Sulle ricadute metodologiche del *linguistic turn* nel campo della ricerca storico costituzionale, soprattutto in riferimento alla *Begriffsgeschichte* cfr. L. Scucimarra, *La Begriffsgeschichte*.

⁹ Come affermerà successivamente: «To write the history of political thought in law-centered terms – which is largely equivalent to writing it as the history of liberalism – is, as we have seen, paradigmatically enjoined; and to contend, as is done here, that the languages of right and virtue are not readily interchangeable is to make the latter appear an intruder and anomaly in a field defined by the former. There are signs [...] of an impulse to ignore the civic humanist paradigm or to assimilate it to the juristic» (J.G.A. Pocock, *Virtue, Commerce*).

¹⁰ «I am an American in my Principles, and wish we could let them alone to govern or misgovern themselves as they think proper» afferma Hume in una lettera del 27 Ottobre 1775 al Barone Mure of Caldwell (*The Letters* Vol. 2, p. 303).

¹¹ Il problema di come debbano essere interpretate le affermazioni di Hume sul debito pubblico ha dato vita a una molteplicità di interpretazioni. Tra queste fondamentale è quella di I. Hont, *Jealousy of trade*; per quanto riguarda un approccio che valorizza le riflessioni di Hume come interne a una dimensione teorica dell'economico cfr. M.L.

Pesante, *Il debito pubblico*.

¹² Sul carattere "femminile" del credito, ma anche dell'immaginazione, sono interessanti le riflessioni contenute in S. K. Kent, *Gender and power*: «Apologist for the Whig commercial regime thus faced two intricately related tasks: they had to devise some ideological means of rendering a commercial system based in credit virtuous on one hand, and they had to subject the unruly, and potentially effeminizing, passions and appetites of commercial capitalism to masculine discipline and management on the other. The first necessitated the removal of the feminine, in representational terms, from the public area; the second required transforming passions into interest» (*ibidem*, pp. 63-64).

¹³ Tra i molti studi sul tema della *politeness* in Gran Bretagna: J.G.A. Pocock, *Virtues, rights*, pp. 48-50; J.G.A. Pocock, *Cambridge Paradigms*, pp. 240-245, 250; J.G.A. Pocock, *Barbarism and Religion*, pp. 18-20, 165-197; N. Phillipson, *The Scottish Enlightenment*, pp. 19-40; N. Phillipson, *Adam Smith*, in part. pp. 198-202; N. Phillipson, *Hume*; N. Phillipson, *Propriety, Property*, pp. 302-320; N. Phillipson, *Politeness and Politics*, pp. 211-245; C.J. Schochet (a cura di), *Politics, Politeness*.

«The Wolf in Sheep cloathing».

Per una rilettura del dibattito sulla ratifica della Costituzione degli Stati Uniti

GIORGIO GRAPPI

E così vediamo che quelli che hanno Guidato il Popolo lo hanno Condotta come un Animale Randagio, e lo hanno Oppresso con un Peso non necessario, per ottenere il quale essi hanno trasformato una *Convenzione* in una *Cospirazione*, e con l'Epiteto di *Federale* hanno distrutto la Confederazione. È ora risaputo che con il nome di Comunità essi costruiranno una Nobiltà [Abraham Yates, *History of the Movement for the United States Constitution*, 1789].

Dal punto di vista dei Padri Fondatori, le politiche adottate dai legislativi statali durante gli anni ottanta del settecento dimostravano che gli Americani comuni non erano pienamente capaci di governare se stessi. I padri della Costituzione iscrissero questo messaggio nella struttura del documento fondativo della nazione, e rimane ancora lì [...] A suo modo, la storia tradizionale degli eventi che portarono alla Convention Costituzionale è diventata una potente istituzione, come la Corte Suprema o il Collegio Elettorale. Ha inculcato in molti Americani facoltosi e ben educati un brioso senso del diritto alla politica. Ha avuto l'effetto opposto sui cittadini comuni, allontanando da loro la fiducia in se stessi [Woody Holton, *Unruly Americans and the Origins of the Constitution*, 2007; trad. mia].

1. Questo saggio si propone di fornire alcune ipotesi metodologiche per l'interpretazione del dibattito sulla ratifica della Costituzione degli Stati Uniti, a partire da elementi in senso ampio *costituzionali* che innervavano lo spazio politico dell'America post-rivoluzionaria e che complicano, e a volte mettono in discussione, schemi consolidati come la separazione netta tra Nord e Sud, tra grandi stati e piccoli stati, tra localismo e visione nazionale. La lettura che la storiografia ha riservato alla *Convention* costituzionale ha accentuato, soprattutto in seguito al bicentenario del 1988, il *compromesso* tra i sostenitori dei piccoli stati e quelli dei grandi stati e il 'patto con il Diavolo' dell'inclusione dello schiavismo all'interno dello schema costituzionale. Una ricomposizione che questa letteratura vedeva già esistente e determinante durante il periodo della Confederazione: secondo questa interpretazione, in gioco sono stati soprattutto il carattere del *federalismo* statunitense, i rapporti tra centro e periferia

e quelli tra sezioni geografiche e interessi divergenti (Cfr. Onuf 1989).

Questo è stato un effetto dell'affermarsi di un'interpretazione delle origini degli Stati Uniti che nasceva come direttamente contrapposta alla visione progressista. Le lacune e la parzialità della lettura progressista si sono in questo senso tradotte in una sostanziale cancellazione dei contributi che venivano da quella scuola, confinandoli nella *storia sociale* fattori che sono invece importanti per la stessa comprensione del contenuto 'materiale' delle questioni politiche sollevate anche nel dibattito sulla ratifica (Cfr. Gibson 2006). Sono stati in questo modo marginalizzati alcuni argomenti rilevanti presenti nel dibattito, dei quali erano ben consapevoli gli stessi sostenitori della Costituzione. Madison, nella discussione sul mandato dei senatori che si era tenuta a Philadelphia, aveva ad esempio sostenuto che il Senato doveva essere formato in modo da bilanciare gli impulsi democratici per *preservare* i poteri dei proprietari terrieri di fronte ai cambiamenti sociali che si sarebbero inevitabilmente verificati con il passare del tempo:

Il governo che vogliamo costruire – sosteneva il virginiano nel segreto della Convention – deve durare per anni. L'interesse terriero, al momento, è prevalente; ma con il progredire del tempo [...] gli interessi terrieri saranno sovrastati nelle future elezioni, e senza dei saggi provvedimenti contro questa eventualità, cosa diventerà il nostro governo? [...] Se queste osservazioni sono giuste, il nostro governo deve garantire gli interessi permanenti della nazione, contro le innovazioni [FR, I, pp. 430-431; qui e nelle altre citazioni trad. mie].

Madison non pensava ai numerosi *farmers* o ai piccoli proprietari del *backcountry*, ma ai grandi *landlords*, che non erano solo i latifondisti del sud, ma anche quelli

della valle dell'Ohio e dell'Hudson, e gli speculatori della frontiera che avanzavano le loro pretese contro i coloni (Cfr. Taylor 1990; Cayton 1986). Il problema era la *democratizzazione* della società, spinta dalla crescita di popolazione con poche o nulle proprietà terriere, come i *tenants* e i *mechanics*, che avrebbe avuto una voce politica nei «democratic branch» degli Stati e del governo federale (Cfr. Main 1963). Il «democratic branch», la Camera bassa su scala nazionale, era considerata necessaria, ma sulla base di queste osservazioni Madison considerava che la sua autonomia dovesse essere limitata e l'unico modo era formare un corpo che fosse il più possibile lontano dalla permeabilità e dalle fluttuazioni delle assemblee elettive:

I proprietari terrieri – diceva ancora Madison – devono avere una parte nel governo, per sostenere questi inestimabili interessi e bilanciare gli altri. Devono essere organizzati in modo da proteggere la minoranza degli opulenti contro la maggioranza. Il senato, perciò, deve essere questo corpo; e per rispondere a queste intenzioni, deve avere stabilità e continuità. Ci sono state molte proposte; ma la mia opinione è: quanto più a lungo i senatori rimarranno in carica, quanto meglio queste idee saranno soddisfatte [FR, vol. I, p. 431].

Il virginiano sosteneva apertamente quello che molti antifederalisti avrebbero denunciato, e cioè che l'architettura istituzionale proposta, ed in particolar modo il senato, erano costruiti in modo tale da proteggere i «pochi» contro i «molti», una contestazione dal tono democratico, dove però tutti sapevano che i «pochi» erano i *well-born*, i *wealthy* e i molti erano i *low-born* o i *poor people* in una realtà sociale dove non esistevano più i titoli nobiliari, ma esisteva questo *cleavage* (Cfr. Main 1965).

Hamilton sosteneva che tali misure dovessero servire ad impedire sia una deriva democratica che una aristocratica e, rivolto al delegato del Connecticut Roger Sherman, che contestava la durata in carica dei senatori, aveva usato parole dure: «fino a quando le cariche saranno aperte a tutti, e non si stabiliscono dei *ranghi costituzionali*, è puro repubblicanesimo. Ma se scivoliamo troppo verso la democrazia, verremo presto spinti in una monarchia. Le differenze di proprietà sono già grandi tra di noi. Il Commercio e l'industria faranno ancora crescere le disparità. Il nostro governo deve affrontare questo stato di cose, o gli intrighi, con il tempo, mineranno il nostro sistema». Dal momento che i «poveri» avevano già una loro adeguata rappresentanza nel «democratic branch», erano gli interessi dei «ricchi» che dovevano essere garantiti in qualche modo (FR, vol. I, pp. 431-432).

Sherman aveva semplicemente proposto che valesse per i senatori un principio che si era diffuso dopo la rivoluzione, la *rotazione*, ma questo avrebbe significato per Hamilton e Madison uno sconfinamento verso la democrazia che metteva a rischio il governo repubblicano. Mentre il futuro antifederalista Elbridge Gerry faceva notare che lo spirito antimonarchico del popolo americano avrebbe impedito l'approvazione di una simile istituzione, tra i futuri federalisti c'era anche chi sosteneva apertamente, come Wilson della Pennsylvania, che fosse necessario un *corpo permanente* per stipulare trattati con le potenze europee, e che un mandato per i senatori di nove anni, con una parziale rotazione ogni tre, sarebbe stato il modo migliore per avvicinarsi a questo. Prima di arrivare all'accordo finale che prevedeva un mandato di sei

anni per i senatori, nominati dai legislativi degli stati e rinnovati per un terzo ogni due anni, Madison aveva tuttavia tentato di introdurre una diretta qualificazione proprietaria per l'eleggibilità a senatore, che non fu accettata (*Ibid.*, p. 433).

La posta in gioco, se guardiamo al costituzionalismo rivoluzionario e ai conflitti che si erano già verificati all'interno di diversi stati, era chiara: le spinte aristocratiche di chi evocava corpi permanenti e i requisiti proprietari per l'eleggibilità si scontravano con alcune conquiste che avevano consentito l'ingresso sulla scena politica di nuovi personaggi di estrazione più popolare, come l'allargamento del voto, la rotazione delle cariche e la responsabilità degli eletti. Tra i convenuti a Philadelphia regnava un sostanziale accordo sul fatto che il Senato dovesse svolgere una funzione simile all'aristocrazia in Inghilterra, come sosteneva Robert Morris:

È riconosciuto da tutti, che il secondo ramo [del Congresso] deve esercitare un controllo sul primo – dato che senza questo è perfettamente inutile. – Il primo ramo, avendo origine nel popolo, sarà sempre soggetto alla fretta, alla variabilità, e all'eccesso. [...] Questo può essere controllato soltanto dall'abilità e dalla virtù nel secondo ramo. [...] Il secondo ramo deve essere composto da uomini di grandi e solidi possedimenti – un'aristocrazia. Uomini che per orgoglio sosterranno la coerenza e la stabilità; e per renderli completamente indipendenti essi dovranno essere scelti a vita, altrimenti saranno un corpo inutile. Un'aristocrazia siffatta terrà a bada le turbolenze della democrazia [*Ibid.*, pp. 517-519].

Morris sosteneva che la rotazione tra i senatori avrebbe indebolito questa loro funzione di controllo sulle spinte democratiche, e che un senato composto dai grandi proprietari avrebbe loro offerto il giusto ruolo nel governo, facendoli così desiste-

re da eventuali progetti monarchici. «Date loro il secondo ramo – disse –, e vi assicurate la loro influenza al servizio del bene comune». La durata delle cariche avrebbe poi indebolito i «pregiudizi statali e locali»: svincolando i senatori dalle loro *constituencies* essi avrebbero potuto assumere quello sguardo distaccato sulle reali esigenze dell'Unione a partire del quale avrebbero garantito l'equilibrio nel governo.

2. La natura repubblicana del governo doveva dunque considerare la componente democratica, ma questa andava assolutamente limitata dal Senato. Questo avrebbe consentito la protezione di assetti proprietari che si riteneva sarebbero stati attaccati da uno sbilanciamento in senso democratico del legislativo nazionale, e che erano già stati messi in discussione in alcuni Stati. Implicita in questi ragionamenti è la considerazione che gli interessi *democratici*, con i quali si intendevano gli interessi della maggioranza meno ricca della popolazione, avevano più spazio negli stati di quanto non ne avrebbero avuto nel Congresso continentale. Pur con diverse visioni sulle conseguenze di questi elementi, essi costituivano un punto di partenza comune per gran parte dell'élite politica: il dato fondamentale era che, pur considerando le tensioni interne, gli stati erano ritenuti più permeabili alle politiche democratiche *rispetto* al Congresso Continentale (Cfr. Holton 2005).

Possiamo ora provare a rileggere questi elementi in un altro modo: oltre allo spirito repubblicano dei padri fondatori, era la coscienza democratica maturata negli anni della Rivoluzione, se così possiamo chia-

marla, ad essere evocata nella *Convention*. Il motivo per il quale alla fine non furono fissate rigide barriere proprietarie per poter ricoprire il ruolo di senatore, lasciando agli stati il compito di fissare le modalità di nomina, e furono rigettate le proposte di rendere quella di senatore una carica a vita, fu la considerazione che al di fuori della *Convention* queste proposte non sarebbero state accettate. Gerry aveva del resto fatto notare che quelle proposte si avvicinavano troppo ad un sistema «monarchico» e aveva domandato, ricordando i recenti problemi causati da *demagoghi*, come comunemente le élite appellavano gli elementi più radicali e i difensori dell'autonomia degli stati: «Possono l'orsignori supporre che il sistema proposto potrà essere approvato da costoro?» (FR, vol. I, p. 432-433).

È a partire da questo che possiamo considerare la nota teoria della repubblica estesa sostenuta dai Federalisti, e come le fratture e la competizione tra interessi economici e visioni costituzionali differenti si sviluppavano insieme ad una diversa interpretazione del discorso politico rivoluzionario, del senso del repubblicanesimo e del modo nel quale era concepito il governo: così come alcune priorità economiche erano riflesse in esplicite posizioni politiche, è allora importante considerare quali priorità nei termini di rapporti sociali più che di diretti interessi economici fossero contenute nella genesi concreta degli argomenti utilizzati dai sostenitori e dai contrari alla ratifica della Costituzione. È tenendo presenti queste osservazioni (Cfr. anche Bonazzi 1988), dunque, che possiamo affrontare più direttamente l'influsso che le questioni sollevate ebbero nel comportamento di voto dei delegati, sia a Philadelphia che nelle *Conventions* statali, e quale

relazione ci fosse tra questi comportamenti e le *constituencies* cui facevano riferimento.

La scuola progressista considerava con Jackson Turner Main come tra gli antifederalisti prevalessero, in genere, i *farmers*, seguiti dagli artigiani e una minoranza di mercanti, mentre tra i federalisti dominavano grandi proprietari, ministri del culto, esponenti di professioni come l'avvocato e il medico, i proprietari di manifatture e la gran parte degli uomini coinvolti nel commercio (Cfr. Main 1961, pp. 289-290). Secondo Main questa differente appartenenza sociale si rifletteva anche nelle distribuzioni geografiche, che vedevano prevalere gli antifederalisti nelle aree del *backcountry*, nelle zone coinvolte dai movimenti dei *regulators* e tra i soldati semplici della guerra d'indipendenza. Di contro erano a maggioranza federalista le aree costiere e vicine ai fiumi navigabili, i settori sociali colpiti dai *regulators*, gli ufficiali di alto rango dell'esercito continentale.

Si tratta di generalizzazioni contestabili sul piano dei singoli esempi, ma che confermerebbero come sull'orientamento nei confronti della Costituzione incidessero, più che la frattura tra interessi agrari e interessi commerciali, elementi legati al *censo* della popolazione e all'esperienza di contatto con la vita politica: molte città dell'interno, ad esempio, non mandarono delegati alle *Conventions* costituzionali a causa delle spese eccessive di cui si sarebbero dovute far carico, e questo avrebbe avuto un riflesso nell'accento posto dai critici della Costituzione sul numero dei rappresentanti e sulla vicinanza del governo (*Ibid.*, pp. 207-209 e tabella a p. 265, n. 48; Cfr. il classico Libby 1894).

La divisione di censo seguiva in parte una divisione geografica e nelle città, con-

centrate sulla costa orientale, era prevalente l'orientamento federalista senza particolari fratture sociali. Nel rilevare questo dato, occorre tuttavia prendere in considerazione almeno due elementi ulteriori: il fatto che la grande maggioranza della popolazione *non* visse negli agglomerati urbani, e che la stratificazione sociale nelle città fosse ancora ridotta, ma soprattutto non era ancora vissuta e letta nei termini di una divisione politica. L'interesse nei commerci accomunava i *tradesmen* con i *journey workers* e i *mechanics* molto di più di quanto l'interesse 'agrario' accomunasse i piccoli contadini e i grandi proprietari o gli schiavisti. Ben presto, con il crescere della stratificazione sociale e del lavoro, anche le città vennero attraversate da fratture politiche che videro la proposizione di un repubblicanesimo radicale e conflittuale da parte delle classi lavoratrici, ma nel periodo del dibattito sulla Costituzione questa coscienza politica non era ancora sviluppata e prevaleva l'immagine di un interesse comune: questo era del resto messo in mostra nelle processioni che festeggiavano la Costituzione, come al tempo stesso erano chiari i segnali del fatto che esse non 'rappresentassero' una reale unità sociale (Cfr. Gilje 1992, pp. 48-73, Jacob 1991, Waldstreicher 1997 e Wilwntz 1984).


Accanto alla constatazione di un appoggio maggioritario verso la Costituzione da parte di quello che Main chiama «mercantile interest», emerge un dato trasversale che coinvolge le divisioni sociali presenti all'interno degli interessi agrari: al di là degli uomini che presero parte alla *Convention*, furono soprattutto i piccoli *farmers*, spesso indebitati, a costituire la base dell'opposizione alla Costituzione (Cfr. Main 1961, pp. 270, 277-278). Questa dimensione *de-*

mocratica nel senso prima menzionato ci permette di valutare però soltanto una delle componenti dell'antifederalismo, che fu enfatizzata dai progressisti e praticamente dimenticata dagli studiosi del loro pensiero politico. Nella sua analisi dell'antifederalismo, ad esempio, Storing, autore della prima grande raccolta di loro scritti, non considerava questi elementi per concentrare la sua analisi sulla disputa dottrinarica tra repubblica estesa e piccola repubblica¹. Questa divisione fu certamente tra le più importanti nel dibattito sulla ratifica, ma va considerata in relazione al giudizio che gli attori del dibattito attribuivano al funzionamento degli stati, e non come disputa astratta sulla natura del governo. In questo modo si può riconoscere tra i suoi esiti il riconoscimento di una frattura tra le élite antifederaliste e le loro constituencies che rappresenta tutt'oggi il contributo più significativo di Main.

Il fronte antifederalista si presenta perciò complesso. I suoi esponenti erano più forti nelle aree settentrionali del New England, in Rhode Island, nella Hudson Valley, in Pennsylvania occidentale, nel sud della Virginia, in North Carolina e nelle campagne della South Carolina. Ne risulta un intreccio di interessi e ambienti che segnala la coesistenza di provenienze sociali ed economiche diverse, un dato che ci spinge a chiederci fino a che punto la tesi di Main sia da scartare, o sia invece da valorizzare come chiave per una migliore comprensione della questione antifederalista (Cfr. Cornell 1990 (b), p. 23). Anche Saul Cornell, che individua negli artigiani e nei *farmers* delle campagne la *base* dell'antifederalismo, rileva come la divisione di classe fosse presente in molti scritti. Il tema ricorrente dello scontro tra *low-born*

e *well-born* era a volte strumentale e a volte specchio di una realtà effettivamente vissuta dagli autori, ma indica comunque che gli scrittori intendevano far circolare argomenti rivolti ad una parte del popolo americano che sapevano essere più sensibile. Questi toni avevano un effetto che superava il fatto che per molti antifederalisti il riferimento al *poor people* fosse più che altro inteso in senso oppositivo, per indicare i non-aristocratici più che gli ultimi: come notava Thomas Rodney, del Delaware, durante un suo viaggio in Pennsylvania occidentale, le classi popolari qui e altrove consideravano la Costituzione espressione di «lordly ideas» (*Ibid.*, p. 81).

3. In anni recenti una approfondita ricerca sulla reale incidenza delle questioni economiche nei comportamenti di voto all'interno delle *Conventions* è stata svolta da Robert McGuire, già autore con Ohsfeldt di studi parziali sull'argomento (Cfr. McGuire). Un tema che era sempre stato, da quando il padre della storiografica critica sulla Costituzione Charles Beard ne aveva fatto la chiave interpretativa delle scelte a Philadelphia, conteso in base alle interpretazioni politiche dei federalisti, è così diventato oggetto di studi quantitativi prima mai portati a questo punto (Cfr. Beard 1913). Il dato di interesse è che l'analisi di McGuire conferma, pur meglio definendole, le tesi della scuola progressista più che i diversi tentativi di sovrapporre a queste letture generazionali che individuano i 'giovani' tra i federalisti e i 'vecchi' tra gli antifederalisti (Cfr. Elkins e McKintrick 1961) o legate alla partecipazione ai governi statali, con i primi facenti parte della emergente elite



Washington alla Convenzione di Filadelfia

nazionale e i secondi legati ai posti di potere che ricoprivano negli stati. A partire dai membri della *Convention* Costituzionale, McGuire rileva una relazione negativa tra la distanza dalle aree navigabili e la propensione a votare a favore delle clausole che avrebbero rafforzato i poteri del governo nazionale. Al tempo stesso emerge la propensione da parte dei delegati degli stati più grandi a sostenere misure di quel tipo, pur con un'incidenza minore. Ad uscire rafforzata dall'analisi quantitativa sui singoli delegati è nel complesso l'influenza di condizioni economiche che andavano inserite in un contesto sociale e politico, più che gli specifici interessi personali (Cfr. McGuire 2003, tab. 3.2, p. 57 e FR, II, pp. 245-256).

Su alcune questioni centrali del periodo possiamo dunque individuare elementi abbastanza definiti: la clausola che vietava l'emissione di *paper money* e limitava l'intervento degli stati in materia finanziaria, ad esempio, era sostenuta a grande maggioranza, con soltanto i pochi delegati delle

aree più interne ad opporvisi. Questo dato si ripeterà amplificato nelle *Conventions* di ratifica degli Stati, dal momento che in quel caso a fronte dei 39 delegati a Philadelphia gli eletti furono 1.645, e tra questi erano presenti molti più rappresentanti del *backcountry* (McGuire 2003, p. 141). In *Convention* fu netta la consapevolezza che la *paper money* godeva di largo consenso a livello popolare, dal momento che quasi ovunque i movimenti di protesta come i *regulators* chiedevano misure di soccorso contro l'indebitamento e la speculazione sui titoli emessi durante la guerra, e per questo Nathaniel Gorman sosteneva che aggiungere al necessario consenso del legislativo nazionale un esplicito divieto avrebbe esacerbato gli animi, mentre Roger Sherman sosteneva al contrario che fosse necessaria la proibizione per impedire ai suoi sostenitori di organizzarsi in modo da influire sul Congresso. Elbridge Gerry, un futuro antifederalista, si dichiarò invece contrario al veto del legislativo nazionale,

ma favorevole a vietare la *paper money*: un dato che conferma quanto una valutazione univoca sulla base dello scontro tra piccoli e grandi stati sia insufficiente (Cfr. Gorman, Mass., Sherman, Conn. e Gerry, Mass. in FR, II, pp. 165, 439).

La composizione maggioritariamente urbana dei delegati ebbe un influsso importante, ma incidavano anche altri fattori: chi possedeva grandi quantità di *securities* emessi durante la guerra, ad esempio, si batteva sia a livello politico statale, sia sostenendo l'attribuzione di maggiori poteri al governo nazionale, contro l'emissione di *paper money*. Il commercio divideva invece i *farmers* meno coinvolti in un'economia di mercato dai protagonisti dei flussi commerciali interstatali, con i secondi che confidavano nei poteri nazionali per vedere protetti i loro interessi (McGuire 2003, pp. 91-93 e tavv. 4.1 e 4.2, pp. 96-98; "Marcus", ED, III, pp. 308, 472-475; "Marcus", BD, I, p. 127).

Negli stati che avevano emesso *paper money* durante gli anni della Confederazione (occorre infatti ricordare che non tutti gli stati ma solo Georgia, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island e South Carolina avevano emesso *paper money* prima del 1787) queste divisioni assumevano tonalità differenti: i delegati e le *constituencies* che possedevano *securities* erano, a parità di altri fattori, meno favorevoli alla Costituzione di quanto non fossero negli stati che non lo avevano fatto. I delegati alle *conventions* di ratifica sui quali gravavano debiti, a loro volta, erano meno contrari alla Costituzione (Cfr. McGuire, pp. 157-159). Questo ultimo dato può essere interpretato sostenendo che laddove era stata emessa *paper money* le tensioni sociali erano meno forti, e i debitori erano meno

timorosi riguardo la possibilità che un forte governo nazionale li avrebbe colpiti direttamente, e di conseguenza il rafforzamento del governo federale era meno temuto. Al contrario i settori popolari che non avevano avuto il beneficio della *paper money* vedevano un governo più forte come un ulteriore strumento del potere per rendere esecutivi i provvedimenti, soprattutto fiscali, che creavano *distress* nelle campagne (Cfr. Slaughter 1984).

Negli stati dove era stata emessa *paper money* le linee di divisione sulla base di interessi economici erano dunque relativamente meno rilevanti che altrove, un dato che si può estendere ad altri fattori: anche nelle situazioni di frontiera, laddove le pretese dei *settlers* erano riuscite a trovare un accordo con le autorità statali o comunque godevano di una maggiore sicurezza della loro autonomia, l'attitudine nei confronti della Costituzione era diversa rispetto alle situazioni dove era invece aperto uno scontro con lo Stato. Ciò era vero, e con importanti conseguenze pr quanto riguarda lo sviluppo o meno di dinamiche di resistenza, anche tra regioni limitrofe e all'interno dello stesso stato (Cfr. Brooke 1989 e Taylor 1990).

Questo indica come l'appartenenza al *backcountry* non sia la sola condizione determinante in questi casi. Se ne devono considerare, infatti, almeno altre due: il grado di integrazione in circuiti commerciali più o meno vasti, e il rapporto con gli stati e le altre comunità circostanti. Dovremmo perciò ritenere che influisse nel modo nel quale la Costituzione federale fu accolta il fatto che vi fosse o meno la percezione del pericolo di attacchi da parte dei nativi, e che il ruolo dell'*autorità* e delle istituzioni statali fosse ritenuto complementare o

in contrasto con l'autonomia politica della comunità locale e dei suoi componenti. Tutti questi elementi concordano però su un punto: sia i contrari che i favorevoli alla Costituzione ritenevano che essa avrebbe rafforzato, nel complesso, l'autorità, e chi sentiva il bisogno di protezione a volte pensava di poterla trovare nel nuovo governo. Il contrasto tra gli stati e l'Unione rientrava solo come complicazione di questo quadro, in base alle esperienze specifiche. Ciò non toglie che, in linea generale, la *distanza* e la *rappresentatività* delle istituzioni abbiano inciso condizionando complessivamente il voto e i dibattiti sulla ratifica.

L'incidenza della schiavitù, anche questa frutto di polemiche nell'interpretazione dell'antifederalismo, si presenta a sua volta come notevolmente complessa: i delegati degli stati che avevano interessi schiavisti contrastarono in *Convention* l'introduzione di un veto nazionale, per il timore di vedere limitata, a causa della crescita demografica maggiore negli altri stati, la loro attività economica (Cfr. gli interventi di Wilson, Pennsylvania, Butler, South Carolina, Bedford, Delaware e Madison, Virginia in FR, I, pp. 164-168). Questo fa presupporre un'incidenza diretta tra il possesso di schiavi e l'attitudine nei confronti della Costituzione, ma essa fu spesso *relativamente* meno importante rispetto ad altre: ciò significa che sebbene il fattore dello schiavismo, se isolato dal resto, contribuisce a rendere meno propensi ad appoggiare la ratifica, l'essere schiavisti non voleva dire essere antifederalisti (Cfr. McGuire 2003, p. 146).

Ancora una volta, va considerato sia il numero di schiavi posseduti, sia la ricchezza complessiva delle persone. In altre parole, se si inserisce la questione della schia-

vità all'interno di rapporti di classe o di censo è confermato il dato generale che la *gentry* era propensa a sostenere la Costituzione: anche se i loro interessi di schiavisti potevano essere in prospettiva danneggiati, di fatto la Costituzione garantiva almeno temporaneamente il mantenimento degli equilibri sociali e di potere esistenti. Questo calcolo era rientrato nel *compromesso* della *Convention*, e il risultato fu che il voto degli schiavisti contava di più del voto della *gentry* del nord, dato che agli stati con forte presenza di schiavi venne assicurata con la clausola dei 3/5 una sovrarappresentanza al Congresso. Beard sosteneva, cogliendo in questo una dinamica politica che non è del tutto sovrapponibile al puro gioco degli interessi economici diretti, che anche i rappresentanti del sud e gli schiavisti, colpiti da una Costituzione che avrebbe imposto regole commerciali che essi ritenevano a vantaggio degli stati del Nord, dovettero sentirsi rassicurati da un governo in grado di sedare eventuali rivolte, una prospettiva tutt'altro che remota, spiegando che «Il nord poteva imporre regole commerciali discriminatorie, ma esse potevano essere guardate come una sorta di assicurazione contro tumulti che avrebbero potuto mandarli in rovina» (Beard 1913, p. 30).

Nonostante le eccezioni, sembrano dunque confermate le considerazioni che Hamilton si appuntò poco dopo la fine della *Convention* costituzionale, meditando sulla sorte della nuova Costituzione e su chi l'avrebbe sostenuta:

La nuova costituzione ha a favore del suo successo queste circostanze – una grande influenza delle persone che l'hanno redatta, in particolare la popolarità universale del Generale Washington – il buon auspicio degli interessi commerciali attraverso gli stati, che metteranno tutti

i loro sforzi per istituire un governo capace di regolare, proteggere ed estendere il commercio dell'Unione – il buon auspicio di molti proprietari nei diversi stati, che vogliono un governo dell'unione in grado di proteggerli dalle violenze interne e dalle depredazioni che lo spirito democratico può compiere sulla proprietà; e quelli che sono inoltre ansiosi per la rispettabilità della nazione – la speranza dei Creditori degli Stati Uniti che un governo con i mezzi per farli paghi i debiti dell'Unione [...] e certamente un forte desiderio di cambiamento [DHRC vol. XIII, pp. 277-278, p. 277].

Al contrario, non tutte le sue previsioni su coloro i quali si sarebbero *opposti* alla Costituzione sono confermate. In particolare, l'argomento secondo il quale «molti uomini *indegni* [*sconsiderable*] in possesso di qualche carica nei governi statali» avrebbero lottato allo scopo di mantere o ingrandire la loro influenza e dunque contro il passaggio di poteri al governo federale, ha avuto un notevole influsso in letteratura, ma si è rivelato errato (McGuire 2003, p. 206). L'esperienza insegnava invece ad Hamilton che i motivi contrari alla ratifica della Costituzione avrebbero trovato un appoggio nella «avversione del popolo alle tasse, e certamente ad un governo energico», nell'opposizione dei debitori e nella «democratical jealousy» del popolo, allarmato «dalle sembianze di istituzioni che possono apparire calcolate per mettere il potere della comunità in poche mani, e per elevare un pugno di individui in posti di grande supremazia». Di fronte a questa impressione diffusa il newyorkese non si preoccupava di argomentare in senso contrario, ma sosteneva la «*reale necessità*» della nuova Costituzione, al punto che, in linea con quella che sarebbe stata la strategia federalista di drammatizzazione nei mesi seguenti, prospettava una «guerra

civile» in caso di rigetto del testo (DHRC, vol. XIII, pp. 277-278, p. 278; per i dati sulle *Conventions* di ratifica McGuire 2003, pp. 255-274 e 276-334).

4. Le considerazioni sul comportamento di voto degli elettori, in mancanza di dati puntuali, sono state ricavate dal comportamento successivo e dai dati disponibili sull'*istruzione* che i delegati statali avevano ricevuto al momento della loro elezione: è dall'incrocio tra questi due elementi che si può infatti comprendere come le questioni economiche e politiche si riflettessero nel modo in cui la proposta della nuova Costituzione era percepita ed affrontata. Uno sguardo che tenda ad autonomizzare da questi contesti il dibattito sulla ratifica ha sempre finito per circoscrivere, anche inconsapevolmente, all'interno di un livello discorsivo proprio delle élite uno scontro che fu invece in grado di mobilitare e coinvolgere complessivamente, seppur con modalità differenti, la società statunitense del periodo.

A questi dati va dunque affiancata una 'mappa' per guardare all'archivio antifederalista, per la quale considererò tre fattori: *chi* erano gli autori che scrissero contro la ratifica della Costituzione, *quali argomenti* essi utilizzavano e *a chi* si rivolgevano. Una parte consistente delle risposte a questi quesiti può essere derivata dalla valutazione dell'impatto che il progetto della Costituzione avrebbe avuto su quella situazione al tempo fluida e conflittuale determinata dalle questioni sociali ed economiche del periodo. Queste, interagendo con una tradizione costituzionale anch'essa non univoca, e con le tensioni e le specificità ter-

ritoriali accumulate nel cosiddetto *periodo critico*, ci permettono di spiegare in parte in che modo e perché alcuni settori della popolazione accolsero con favore la Costituzione e altri la avversarono, e di valutare il peso relativo delle divisioni geografiche.

Il quesito che mi propongo di affrontare riguarda se e in che modo questa situazione influì anche nei temi e nelle posizioni espresse nel dibattito sulla ratifica dagli antifederalisti; nel farlo, terrò conto sia dell'incidenza di specifiche *visioni* del governo e della Costituzione, che delle diverse *interpretazioni* di linguaggi in parte simili utilizzati dai diversi autori. Spesso, in letteratura si è preferito considerare una relativa omogeneità discorsiva come espressione di una bassa conflittualità o tensione sociale, favorendo una visione strettamente costituzionale del dibattito: è invece possibile individuare nelle diverse interpretazioni della retorica unificante prodotta dalla rivoluzione anche la 'traduzione' di queste dinamiche.

Fino ad anni relativamente recenti gli antifederalisti sono stati considerati, pur in una pluralità di voci, in modo sostanzialmente univoco: ad un *core* di argomenti corrispondeva infatti il richiamo ad una particolare frattura che faceva essenzialmente riferimento alle élite antifederaliste, mentre le visioni che si discostavano da questo nocciolo erano considerate poco rilevanti, producendone di fatto una marginalizzazione *ex-post*, dal momento che gli stessi protagonisti del dibattito, dall'una e dall'altra parte, sapevano come queste fossero maggioritarie nel loro *audience*². A questo ha fatto da contraltare la determinazione in termini localistici dell'opposizione diffusa alla Costituzione da parte della gente comune dell'*inland* e del *backcountry*.

In molta letteratura il tema del coinvolgimento della gente comune è poi risolto sostenendo che anche gli antifederalisti erano una parte delle élite: la riscoperta degli *inarticolati* in storiografia (Cfr. Lemish and Alexander 1972), sebbene fin qui poco o per nulla applicata alla questione antifederalista, è stata dunque un momento decisivo nel cammino verso una migliore comprensione del periodo.

In mancanza di un vero lavoro sulle fonti in grado di valutare la presa di parola di parte dei «ranghi» e la polifonia della critica antifederalista, una classificazione degli antifederalisti che considerasse i diversi scritti è stata avanzata solo dopo che il progetto della *Documentary History of the Ratification of the Constitution* iniziato da Merrill Jensen aveva raggiunto un numero importante di volumi (Cfr. Cornell 1989). Si deve a Saul Cornell la proposizione di una partizione che è divenuta di riferimento per gli studi successivi. Dopo aver studiato le componenti popolari e i loro toni antiaristocratici, Cornell ha classificato in «élite» e «popular» gli antifederalisti, ma (ed è qui il contributo innovativo) ha individuato nella componente «popular» tre diverse varianti: i «middling», i «radical democrats» e i «plebeian populists», distinti in base agli argomenti e alla «persona retorica, o maschera» nella quale si calavano gli autori, spesso protetti dall'anonimato, durante il dibattito pubblico. A questo Cornell, recuperando gli spunti della storia sociale, aggiunge la considerazione dei «testi sociali», ovvero dei comportamenti che pur non producendo testi contro la Costituzione esprimevano aspettative e visioni (Cfr. Cornell 1990(b), pp. 7, 19, 35 e 1990(a); Wood 1996).

Questa classificazione considera un dibattito nel quale gli autori sono solo una delle parti in causa (e sono una netta minoranza dei votanti), in sostanza, presuppone che si tenga conto che gli argomenti potevano circolare liberamente e *al di fuori* dell'ambito di senso inteso o previsto dagli stessi autori³. Si tratta di una dimensione spesso sottovalutata: dalla lettura unidimensionale che guardava ai soli federalisti, si è infatti passati ad una visione dello scontro come un «dialogo fondativo». È invece ora di considerare questa interpretazione come una costruzione storiografica che intendeva *tipizzare* il dibattito per farne un momento fondativo di autocelebrazione della storia statunitense, con l'effetto importante di accentuare gli elementi di coerenza da entrambe le parti a discapito di una conversazione con molti volti, o «many-sided», che è stata ricostruita come un dialogo coerente tra federalisti e antifederalisti soltanto successivamente (Cfr. Cornell 1990(b); Kramnick 1988; Rakove 1996).

Occorre dunque tenere presente una certa differenza non soltanto tra i leaders e i «ranghi», ma anche tra gli esponenti antifederalisti e gli scritti antifederalisti: mentre per i primi possiamo ricavare una precisa appartenenza politica e sociale, i secondi devono essere valutati tenendo conto del contesto nel quale erano calati. Molti scritti, dall'una e dall'altra parte, apparvero sotto pseudonimi, e spesso l'attribuzione sicura degli autori dei testi è stata successiva e non era conosciuta alla maggioranza dei lettori o di coloro che venivano a conoscenza di quelle critiche alla Costituzione. Ciò porta a ritenere che una classificazione sulla base degli argomenti possa essere più utile di una in base alle

persone: non è una rigida impostazione filologica, ma uno sforzo interpretativo calato nella materialità politica del periodo che può restituire il 'senso' del discorso oltre la carriera o l'esperienza personale dell'autore, anche se questa era spesso significativa.

I più noti antifederalisti come George Mason, Elbridge Gerry, Richard Henry Lee, Luther Martin e Patrick Henry erano parte dell'«élite» sia considerando la loro condizione che gli argomenti che utilizzavano. Tra questi, ricordiamo, Mason, Gerry e Martin avevano partecipato alla *Convention* di Philadelphia, pur non firmando la Costituzione. In genere, questi antifederalisti ponevano con maggior forza l'accento sul ruolo degli stati, cercando di mantenere la polemica in un ambito che non portasse a strappi retorici pericolosi per l'ordine sociale e gerarchico delle società, un argomento molto presente negli scritti di Luther Martin, delegato del Maryland a Philadelphia ed estensore del «New Jersey Plan». Sostenitori di un governo limitato, per i membri delle élite antifederaliste il discorso sugli Stati era anche un modo per non concentrare sulla rappresentanza la polemica, cosa che avrebbe dato fiato alle componenti più radicali: anche la centralità del discorso sulla virtù, sostenuto ad esempio dagli scritti di Marcy Otis Warren con lo pseudonimo "A Columbian Patriot", assumeva così in questi antifederalisti toni non dissimili dall'idea di aristocrazia naturale dei federalisti (CA-F, IV, pp. 270-286).

Uno degli scritti più influenti di tutto il dibattito, la *Genuine Information delivered to the Legislature of the State of Maryland* di Luther Martin, dimostra però come anche i testi prodotti dalle élites, una volta diffusi nei giornali e nelle taverne, potessero avere un effetto contrario a quello sperato. Mar-

tin partecipò ai lavori della *Convention* ma poi ne uscì in dura polemica, rompendo il silenzio sui lavori e diffondendo, appunto, una «genuina informazione» su cosa accadeva a Philadelphia:

Prima che io arrivassi, erano state adottate un numero di regole per ordinare i lavori della Convenzione, in una di queste si diceva che sette stati avrebbero potuto portare avanti i lavori, e di conseguenza quattro stati, la maggioranza di quel numero, avrebbero potuto raggiungere un accordo su un sistema che avrebbe coinvolto l'intera Unione. Con un'altra, che le porte dovevano essere chiuse, e gli interi lavori tenuti segreti [...], una circostanza che confesso mi ha molto addolorato. Non avevo idea – concludeva ironicamente Martin – che tutta la saggezza, l'integrità e la virtù di questo stato, o degli altri, fossero concentrate nella Convenzione [ED, vol. III, pp. 172-232, spec. pp. 173-174].

Nel dibattito pubblico la *Genuine Information*, che fu presto stampata sulla *Maryland Gazette* e diffusa sotto forma di *pamphlet*, suscitò scalpore, perché rivelava la vera natura della *Convention*: al di là degli argomenti poi esposti da Martin, questo la rese un riferimento per i critici di diversi orientamenti, ed in particolare per chi vedeva in atto una cospirazione aristocratica. Se Thomas Jefferson, che avrebbe in futuro raccolto buona parte degli oppositori alla ratifica, si limitava a condannare in privato queste decisioni, nelle taverne dove la gente comune discuteva di politica molti «demagoghi» urlavano al complotto dei «Nabobs» contro il popolo (Cfr. Thomas Jefferson to William Stephens, Paris, Nov. 13, 1787, BD, vol. I, pp. 309-310; Thomas Jefferson to James Madison, Paris, 20 December 1787, DHRC, vol. XIV, pp. 482-485; e Thomas Jefferson to Uriah Forrest, Paris, 31 December 1787, DHRC, vol. XIV, pp. 488-492).

La componente dei «middling» faceva invece della *yomanry* e della moderazione il presupposto del proprio discorso: fanno parte di questa firme note dell'antifederalismo come il newyorkese "Brutus" e "Federal Farmer", assieme a "Cato" e "Cincinnatus", esponenti di un antifederalismo che faceva dell'argomentazione e dell'invito al dibattito pubblico un punto di forza, traendo a loro volta vigore dalla denuncia della segretezza della *Convention*⁴. Il riferimento ad una concezione genericamente democratica era perlopiù portato cercando di incrinare e contrastare il tentativo federalista di limitare il dibattito, e presupponeva l'esistenza di un'audience capace di deliberare: questa non era l'aristocrazia naturale delle élite, ma quella cui molti si riferivano nei termini del «bulk of the people», o «the people at large», termini che richiamavano ad una visione moderata dell'anima statunitense uscita dalla rivoluzione. L'ideale repubblicano incarnato da queste componenti era quello che più di tutti vedeva come ugualmente pericolose le spinte aristocratiche e la «mobocracy» delle insorgenze democratiche: un ideale per il quale i *plebei* cui faceva riferimento "Plebeian" e lo stesso "Federal Farmer", firme entrambe attribuite a Melancton Smith, erano soprattutto gli 'altri' rispetto alla *gentry* dei «well-born».

Insieme a *The Address and Reasons of Dissent of the Minority of the Convention of the State of Pennsylvania to their Constituents* e ai primi interventi di "Centinel", questi scritti contribuirono a formare una serie di argomenti che avrebbero costituito la struttura ricorrente dell'attacco antifederalista alla Costituzione, nella quale possiamo individuare, anche tenendo conto della ricezione che ebbero, tre cornici argomentative prin-

cipali: l'accusa di complotto da parte dei federalisti, l'accusa di «consolidamento» mediante la formazione di un governo nazionale che tradiva l'indipendenza appena raggiunta dagli stati, e la difesa di elementi specifici di un patrimonio costituzionale post-rivoluzionario dai confini variabili⁵.

Vi rientrano la denuncia delle tendenze aristocratiche della nuova Costituzione, concentrate nei minacciosi poteri fiscali verso gli individui attribuiti al governo federale, nel ruolo considerato privo di rappresentatività del Senato e nella previsione della possibilità da parte del Congresso di convocare un esercito permanente. Non si trattava semplicemente di una difesa della Confederazione, ma dell'espressione di una visione complessiva del governo che fa riferimento ad assetti costituzionali complessi tra i quali rientrano la difesa della separazione dei poteri contro il potere combinato del presidente e di un Senato connotato in termini aristocratici, una rappresentanza basata su una alta rappresentatività degli eletti grazie ad un alto numero degli stessi, elezioni frequenti, l'istruzione dei delegati e la rotazione, una concezione del potere giudiziario imperniata sulla centralità del processo con giuria e la richiesta di un *Bill of Rights* per garantire nella Costituzione le libertà e i diritti fondamentali qualora i meccanismi precedenti non fossero bastati. Una visione a sua volta critica con molti aspetti del funzionamento della Confederazione e degli Stati stessi, che aveva prodotto una sensazione di ingovernabilità di entrambi nelle élite nazionali.

5. Il problema di classificare questi argomenti deriva dalla profonda eterogeneità

dell'antifederalismo: nessuno di questi era infatti comprensibile in modo univoco, e di fatto il fronte antifederalista interpretava in modo diverso denunce comuni. La dimensione pubblica del dibattito, che imponeva di farsi carico della sua ricezione e dunque del bisogno di rendere comprensibili gli argomenti al pubblico che si voleva raggiungere, favoriva la circolazione di idee delle quali non era sicuro il controllo, cosa che aumentava quando gli interventi erano pubblicati sulla stampa e non circolati prevalentemente in pamphlet o in circoli ristretti. Gli scritti che nella partizione di Cornell figurano tra i «radical democrats» e i «plebeian populists» sono gli esempi di come una comune costellazione argomentativa celasse riferimenti molto diversi: questi si esprimevano soprattutto con un tono più apertamente polemico, per cui ad esempio i «well-born» diventavano semplicemente i *ricchi*, e venivano accentuate divisioni nette che richiamavano, più che l'immagine di una società moderata, uno scontro tra il popolo e una minoranza di usurpatori.

Firme come "Centinel", "An Officer of the Late Continental Army", "Philadelphensis" ma soprattutto "The Scurge" e "Republicus", che provenivano dalle zone del *backcountry*, o i toni sarcastici di "John Humble" e "Aristocrotis", presentano una radicalizzazione di questi temi che aveva come esito la centralità polemica della rappresentanza, e il riferimento a realtà ed immaginari più locali che statali⁶. I loro argomenti non potevano concludersi in una difesa della Confederazione, ma evocavano aspettative che erano vissute in molte situazioni in un rapporto teso con gli stati. Anche questo aveva però un suo rovescio, e buona parte degli scritti più polemici qui consi-

derati provenivano dalla Pennsylvania, che viveva una situazione sociale e costituzionale particolare: qui, il progetto federalista coincideva con anni di tentativi da parte della minoranza, che si era chiamata *republicana* per differenziarsi dalle tendenze democratiche delle istituzioni rivoluzionarie, di modificare la Costituzione del 1776. Questo creava un connubio tra posizioni più radicali e difesa delle istituzioni dello Stato – unico a prevedere il monocameralismo – che non si verificava facilmente in altri stati, e soprattutto non coincideva con una difesa *tout-court* della Confederazione. Il tutto va collocato all'interno di un passaggio costituzionale variegato, all'interno del quale la Pennsylvania era vista, tra gli stati, come l'archetipo degli eccessi di democrazia (Cfr. Adams 1980).

Se consideriamo il fattore geografico, possiamo di nuovo osservare alcuni elementi che sono significativi rispetto a questa classificazione. A fronte di un generale e relativo radicalismo di molti interventi originati in Pennsylvania, in altri stati, come ad esempio la Virginia, parte degli argomenti che abbiamo considerato erano fatti propri da un'élite che era spesso sia statale che nazionale, fatta di uomini che avevano un ruolo preminente ad entrambi i livelli: su tutti valgono gli esempi del federalista Madison e degli antifederalisti Henry, Mason e l'allora governatore Randolph. Negli stati centrali come il New York, invece, prevaleva un antifederalismo moderato che aveva tra i suoi sponsor politici il governatore George Clinton, ritenuto probabile autore delle lettere di "Cato", ed era diffuso soprattutto negli scritti di "Brutus"; mentre è probabile che nell'influenzare le opinioni di Samuel Chase e Luther Martin avesse anche pesato la loro appartenenza

ad un piccolo stato. "Z" e "Agrippa" invece, sebbene non popolari, davano voce ad apprensioni diffuse nel New England⁷.

La rappresentanza assumeva in questo quadro, nelle sue accezioni più radicali, un ruolo che rovesciava la funzione di filtro immaginata dalle élite dell'una e dell'altra parte, e nel polemizzare con l'aristocrazia dava voce allo spirito antideferenziale molto diffuso nel «common people»: uno spirito non sempre compreso in una teoria, ma pronto ad emergere nel momento in cui il clima politico diventava più acceso. Nel considerare testi o interventi provenienti dal *backcountry*, allora, occorre tener conto che frammenti di discorso e di comportamenti erano spesso più significativi ed importanti, per comprendere l'antifederalismo, delle serie di saggi più note, che riflettevano il tentativo di sistematizzazione argomentativa compiuto in particolare da Wilson, Madison, Hamilton e Jay. Interventi dei quali non si ha notizia di ripubblicazioni, considerati a volte come meno influenti rispetto ad altri di cui è stata provata un'ampia circolazione possono allora essere considerati ugualmente importanti per inserire nel dibattito anche le voci di chi nel biennio 1787-1788 era presente sia come invitato di pietra nella *Convention* Costituzionale di Philadelphia, che come soggetto da placare e disciplinare, anche attraverso una raffinata critica della Costituzione.

È cioè necessario chiedersi quanto quegli scritti fossero rappresentativi di un pensare diffuso, e quanto invece fossero espressione di circuiti di dibattito estesi a livello nazionale e per certi versi atlantico, ma tutto sommato ristretti ad una minoranza dei protagonisti materiali della vita politica statunitense. La particolarità

storica del dibattito fu proprio quella che, contrariamente a quanto probabilmente speravano sia parte dei federalisti che degli antifederalisti, la gente comune vi prese parte, e sta dunque a noi cercare di includere anche queste voci.

Da un lato, nei conflitti che videro sorgere fratture anche tra le élite possiamo leggere la presenza di tensioni che, a ben guardare, erano diffuse anche se maggiormente concentrate in alcune aree. Ne sono esempio i dissidi tra gli Stati sulla gestione delle terre e dell'Ovest, che vedevano sia i piccoli stati della costa, senza frontiera, preoccupati di una crescita incontrollata degli stati maggiori, sia gli stati con ancora ampie zone di frontiera rivendicare le stesse aree (Cfr. Onuf 1983). Proprio guardando alla frontiera e alle vaste zone del *backcountry* possiamo però individuare anche la presenza diffusa di specificità territoriali che riproducevano dal punto di vista politico dinamiche simili e non assimilabili in schemi regionali. Questa apparente contraddizione rappresenta un assunto metodologico di cui far tesoro, dal momento che troppo spesso la categoria di 'localismo' ha significato, nell'interpretazione della storia statunitense, l'impossibilità di una lettura comune di fenomeni disseminati sul territorio. Al contrario, credo che sia utile, in vista di una rilettura del dibattito sulla ratifica della Costituzione ed in particolare della sue componenti antifederaliste, guardare a questi fenomeni quali espressioni di dinamiche diffuse nello spazio politico statunitense.

Ne sono esempio i movimenti dei *regulators*, la cui irruzione nel New England, che raggiunse il culmine nel 1786 con una progettata marcia su Boston, fu lo spettro che tutti i delegati a Philadelphia aveva-

no presente durante le loro discussioni. Queste insurrezioni erano però soltanto un momento di una pratica, che suggerisco di definire *costituzionale*, che i piccoli *farmers* del *backcountry*, i *settlers* della frontiera, il *common people* delle aree urbane utilizzavano per avanzare le loro rivendicazioni e far sentire la loro voce: da sud a nord, come dimostrano i *regulators* della Carolina guidati da Hermon Husband prima della Rivoluzione, i ribelli di Shays nel 1786, i contadini di Greenbrier della Virginia occidentale nel 1787 e, dopo la ratifica, i ribelli del Whiskey e di Fries in Pennsylvania. Da questi movimenti sarebbero nate in alcuni casi spinte indipendentiste, come nel Kentucky, ma di essi dobbiamo tener conto anche nel valutare il dibattito sulla ratifica: non soltanto perché i *riots* di cui si resero protagonisti a Carlisle, nel *backcountry* della Pennsylvania, centinaia di *farmers* contrari alla Costituzione dimostrano che queste stesse pratiche entrarono all'interno del dibattito, ma anche perché intorno a queste dinamiche e alla loro legittimità si sarebbe aperta, pochi anni dopo, una frattura tra gli ex antifederalisti sui limiti dell'azione politica e i confini del costituzionalismo (Cfr. Delfino 1990, 1996; Szatmary 1980; Slaughter 1986; Newman 2004; Holton 2007, pp. 3-11).

Se in ambito statunitense questo ha contribuito ad un riposizionamento della storiografia, nel dibattito italiano è ancora scarsa l'attenzione verso la situazione complessiva della storiografia sul periodo rivoluzionario, che pare priva di un «paradigma» interpretativo totalizzante (Cfr. Rodgers 1992) e aperta all'esplorazione di nuove direzioni in chiave neo-beardiana (Cfr. Grappi 2008). Per questo da quanto emerso nelle pagine precedenti non è mio

interesse principale quello di fornire una più completa 'mappa' dell'antifederalismo, quanto un'ipotesi interpretativa che ci permetta di considerarne il suo ruolo nel dibattito sulla ratifica al di là della semplice registrazione delle sue tante anime.

Dopotutto, si potrebbe concludere, durante le discussioni in seno alle *Conventions* di ratifica furono tra i 65 e i 70 i delegati che cambiarono il loro orientamento votando a favore della Costituzione. Con i margini ristretti in Massachusetts, New Hampshire, New York e Virginia uno spostamento di 24 voti complessivi avrebbe portato al rigetto della Costituzione (Cfr. Main 1961, pp. 255-256; McGuire 2003, p. 133 e tabb. 6.2 e 6.3, pp. 138-140). Se aggiungiamo che le aree del *backcountry*, in genere le meno propense alla ratifica, erano sensibilmente sottorappresentate nelle *Conventions* statali, possiamo affermare che la maggioranza degli americani era contraria alla nuova Costituzione federale, e che capire le loro ragioni è un elemento indispensabile per meglio comprendere l'intera vicenda della fondazione degli Stati Uniti. È recuperando queste voci, infatti, che potremo capire come coloro che, come Abraham Yates, ritenevano il governo delineato dalla Costituzione pericoloso come «un lupo travestito da pecora» (Lynd 1963) non esprimessero soltanto una pulsione resistenziale contro il rafforzamento del governo federale, ma una specifica, e poco esplorata, visione costituzionale.

Testi citati

W.P. Adams, *The First American Constitutions. Republican Ideology and the Making of the State Constitutions in Revolutionary Era*, University of North Carolina Press, 1980;

- C. Beard, *An economic Interpretation of the Constitution of the United States*, Macmillan, 1913;
- T. Bonazzi, "'Magnalia exodi americana': ovvero uno sguardo al dibattito sulla ratifica della Costituzione statunitense", in Negri (a cura di), *Il Federalista 200 anni dopo*, Bologna, Il Mulino 1988;
- Brooke, "To The Quiet of the People: Revolutionary Settlements and Civil Unrest in Western Massachusetts, 1774-1789", *The William and Mary Quarterly [WMQ]*, n. 3, Jul.1989, pp. 425-462;
- A. Cayton, *The Frontier Republic. Ideology and Politics in the Ohio Country, 1780-1825*, Kent State University Press, 1986;
- S. Cornell, "The Changing Historical Fortunes of the Anti-federalists", *Northwestern University Law Review*, n. 84, 1989, pp. 39-73;
- S. Cornell, "Aristocracy Assailed: the Ideology of Backcountry Anti-Federalism", *Journal of American History [JAH]*, n. 76, 1990(a), pp. 1148-1172;
- S. Cornell, *The Other Founders. Anti-federalism & the Dissenting Tradition in America, 1788-1828*, University of Carolina Press, 1990(b);
- S. Delfino, *Terra e Felicità. La rivoluzione democratica della frontiera e la nascita degli Stati Uniti*, Franco Angeli, 1990;
- S. Delfino, *Frontiere della Democrazia. L'Ovest Americano tra mito e storia*, Selene Edizioni, 1996;
- S. Elkins e E. McKintrick, "The Founding Fathers: Young Men of the Revolution", *Political Science Quarterly*, n. 76, 1961, pp. 181-216;
- A. Gibson, *Interpreting the Founding. Guide to the Enduring Debates over the Origins and Foundations of the American Republic*, University Press of Kansas, 2006;
- P.A. Gilje, "The Common People and the Constitution: Popular Culture in New York City in the Late Eighteenth Century", in P.A. Gilje, W. Pencak, eds., *New York in the Age of the Constitution*, Fairleigh Dickinson University Press, 1992, pp. 48-73;
- G. Grappi, "Alle origini delle istituzioni federali: gli Anti-Federalisti tra storiografia sulla fondazione e oggetto di studio", 2008, CISPEA, <http://www.cispea.org/allegati/Saggio%20di%20G.%20Grappi.pdf>;
- W. Holton, "'An Excess of Democracy' – or a Shortage? The Federalists' earliest adversaries", *Journal of the Early Republic [JER]*, n. 25, Fall 2005, pp. 339-382;
- W. Holton, *Unruly Americans and the Origins of the Constitution*, Hall and Wang, 2007;
- M.C. Jacob and J.R. Jacob, *The Origins of Anglo-American Radicalism*, Humanities Press International, 1991;
- C. Kenyon, "Man of Little Faith: The Anti-Federalists on the Nature of Representative Government", *WMQ*, n. 1, Jan 1955;

- J. Lemish and J.K. Alexander, "The White Oaks, Jack Tar, and the Concept of the 'inarticulate'", *WMQ*, n. 1, Jan 1972, pp. 109-142;
- O.C. Libby in *The Geographical Distribution of the Vote of the Thirteen States on the Federal Constitution, 1787-1788*, Madison, 1894;
- J.T. Main, *The Anti-federalists, Critics of the Constitution, 1781-1788*, University of North Carolina Press, 1961;
- J.T. Main, "Government by the People: the American Revolution and the Democratization of the Legislatures", *WMQ*, n. 2, Apr. 1963, pp. 223-245;
- J.T. Main, *The Social Structure of Revolutionary America*, Princeton University Press, 1965;
- R. McGuire, *To Form a More Perfect Union. A New Economic Interpretation of the United States Constitution*, Oxford University Press, 2003;
- P.D. Newman, *Fries's Rebellion: The Enduring Struggle for the American Revolution*, University of Pennsylvania Press, 2004;
- P. Onuf, *The Origins of the Federal Republic: jurisdictional controversies in the United States, 1775-1787*, University of Pennsylvania Press, 1983;
- P. Onuf, "Reflection on the Founding: Constitution Historiography in Bicentennial Perspective", *WMQ*, n. 2, Apr. 1989, pp. 341-375;
- Jack N. Rakove, *Original Meanings. Politics and Ideas in the Making of the Constitution*, Knopf, 1996;
- D. Rodgers, "Republicanism: the Career of a Concept", *JAH*, n. 1, Jun. 1992, pp. 11-38;
- P. Slaughter, "The tax man Cometh: Ideological Opposition to Internal taxes, 1760-1790", *WMQ*, n. 4 Oct. 1984, pp. 566-591;
- T.P. Slaughter, *The Whiskey Rebellion: frontier epilogue to the American Revolution*, Oxford University Press, 1986;
- D.P. Szatmary, *Shays' Rebellion. The Making of an Agrarian Insurrection*, University of Massachusetts Press, 1980;
- A. Taylor, *Liberty Men and Great Proprietors. The Revolutionary Settlement on the Maine Frontier, 1760-1820*, University of North Carolina Press, 1990;
- D. Waldstreicher, *In the Midst of Perpetual Feetes. The making of American Nationalism, 1776-1820*, University of North Carolina Press, 1997;
- S. Wilentz, *Chants democratic: New York City & the rise of the American working class, 1788-1850*, New York, Oxford University Press, 1984;
- G. Wood, "Rethoric and reality in the american revolution", *WMQ*, n. 1, Jan. 1966, pp. 3-32.

Fonti primarie citate

- B. Bailyn, ed., *The Debate on the Constitution, federalista and Antifederalist Speeches, Articles, and Letters during the Struggle over Ratification* [nel testo BD], 2 voll., The Library of America;
- J. Elliott, ed., *The Debates in the Several State Conventions in the Adoption of Federal Constitution* [nel testo ED], 5 voll., Library of Congress;
- M. Farrand, ed., *The Records of the Federal Convention of 1787* [nel testo FR], 2 voll., Library of Congress;
- M. Jensen et al., eds., *The Documentary History of the Ratification of the Constitution* [nel testo DHRC], State Historical Society of Wisconsin, 1976, 19 voll.;
- S. Lynd, "Abraham Yates's *History of the Movement for the United States Constitution*", *WMQ*, n. 2, Apr. 1963, pp. 223-245;
- H. Storing, ed., *The Complete Anti-federalists* [nel testo CA-F], 7 voll., University of Chicago Press, 1981.

¹ Storing attribuiva a questa disputa il vero oggetto del contendere, ma non considerava, come del resto Cecilia Kenyon, che gli antifederalisti condividevano con i federalisti un'antropologia negativa. L'accento sulla virtù civica di alcuni dovrebbe allora essere compreso come tentativo di distanziarsi dagli eccessi di toni democratici che emergevano in alcuni settori dell'antifederali-

simo. Cfr. CA-F, vol. I, pp. 71-76 e Kenyon 1955.

² Mi limito a segnalare che gran parte dei problemi di tipizzazione e semplificazione trattati coinvolgono anche il fronte federalista.

³ La lettura di Cornell è in questo senso influenzata, da J. Habermas, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Bari, Laterza, 1971, e da J.G.A. Pocock, *Virtue, Commerce,*

and History: Essays on Political Thought and History, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

⁴ Gli scritti firmati "Brutus" e "Cato" sono attribuiti ad Abraham Yates Jr., "Federal Farmer" a Melancton Smith e "Cincinnatus" ad Arthur Lee. Per l'attribuzione degli scritti e la valutazione della diffusione degli scritti ho considerato nell'insieme Bailyn,

ed., "Biographical Notes. Speakers, Writers, and Letter Recipients", in BD, I, pp. 995-1054 e II, pp. 976-1023; Cornell. *The Other Founders*, cit., appendici 1, "Reprinting of Anti-Federalist Documents", e 2, "pamphlet, Broadside, and Periodical Republication of Anti-Federalist Documents", pp. 309-327; DHRC, voll. XIII e XIV, note ai testi citati; e Siemers, *The Antifederalists: men of great faith and forbearance*, Rohman & Littlefield, 2003.

⁵ L'«Address» della minoranza della Pennsylvania è uno dei testi principali della visione radicale della Costituzione. Come gli articoli a firma "Centinel", a redigerlo fu probabilmente Samuel Bryan, figlio di George Bryan, membro del Consiglio dei Censori previsto dalla Costituzione della Pennsylvania e tenace oppositore della Bank of North America. Entrambi difesero in quegli stessi anni nel loro stato la Costituzione rivoluzionaria del 1776, che prevedeva il monocameralismo, l'istruzione

dei delegati e una forte *accountability*.

⁶ In questo caso anche i nomi degli autori rivelano un panorama variegato: autore di "An Officer of the Late Continental Army" era probabilmente William Findley, rivoluzionario, membro del Consiglio dei Censori nel 1783 e poi delegato nella convenzione di ratifica. Dopo la sconfitta partecipò alla Harrisburg Convention assieme ad altri antifederalisti radicali, e negli anni seguenti cercò, assieme a Yates, di mediare durante la «Whiskey Rebellion». L'autore di "Philadelphiensis" era invece Benjamin Workman, emigrato dall'Irlanda solo tre anni prima. "The Scurge" e "Aristocrotis" erano opera del radicale William Petrikin, anch'egli recente immigrato a Carlisle, nel *backcountry* della Pennsylvania, dove il processo di ratifica provocò una violenta rivolta. Anche Petrikin partecipò alla Harrisburg Convention ed ebbe in seguito contatti diretti con i leader della «Whiskey

Rebellion». "John Humble" e "Republicus" sono invece di autori ignoti: il primo era diffuso a Philadelphia, il secondo circolò probabilmente soltanto a Lexington, in Kentucky.

⁷ "Z" è di autore anonimo, diffuso a Boston, "Agrippa" è invece attribuito a James Winthrop, antifederalista che era stato nel 1786 un volontario antishaysta durante la «Shays's Rebellion», e diventò successivamente un sostenitore di Jefferson. Samuel Chase era come Martin del Maryland e pur avendo posizioni vicine ai federalisti sulle questioni sociali avversava la Costituzione in quanto avrebbe danneggiato i piccoli stati.

La secessione in cammino. Percorsi di ricerca storico-istituzionale sulle cause della Guerra Civile Americana

CRISTINA BON

May I ask to what these questions tend?
Merely to the illustration of your character [...]
I'm trying to make it out
And what is your success [...]
I do not get on at all. I hear such different
accounts of you as puzzle me exceedingly
[Austin J., *Pride and Prejudice*, New York, Modern
Library, 1995, p. 70].

Chiunque abbia una qualche familiarità con la letteratura inglese di inizio '800 riconoscerà dietro a questo rapido scambio di battute la caratterizzazione di due fra i più noti protagonisti delle opere di Jane Austen. A un capo del dialogo si trova la presunzione di Elizabeth Bennet – figura associata alla *middle-gentry* rurale – il cui orgoglio e un malcelato senso di superiorità morale portano alla continua ricerca di giudizi di valore. Dall'altro lato l'oscurità di Mr. Darcy, superiore per rango e ricchezza alla sua interlocutrice, ma continuamente messo alla berlina da un pregiudizio radi-

cato nel proprio carattere, tanto sfuggente quanto intuitivamente complesso. Anche se il romanzo offrirebbe di per sé molti – e non del tutto privi di fondamento – spunti di confronto fra società aristocratica inglese e certa parte della *upper-class* sudista del XIX secolo, questa citazione si propone uno scopo forse meno 'nobile' ma non meno efficace rispetto all'intento generale del presente articolo: la ricognizione cioè dei possibili approcci allo studio del percorso storico-istituzionale culminato con la dissoluzione della federazione statunitense il 4 Febbraio 1861¹.

Se svincolata dal proprio peculiare contesto narrativo e considerata quindi solo per la sua forte componente emotiva, la reazione di Miss Bennet all'inintelligibile carattere di Mr. Darcy non sembra in effetti molto distante dalla sensazione di un qualsiasi studioso alle prese con l'autentico rompicapo del conflitto sezionale nordamericano. L'intreccio di vicende, problematiche, concetti, teorie politiche, aspetti sociali ed economici che ha condotto dalla

costituzione federale del 1787 allo statuto confederale del 1861 è decisamente intricato e coinvolge molteplici questioni: dalle peculiarità del nazionalismo americano, all'analisi del fenomeno schiavista all'evoluzione del sistema partitico nonché dell'impatto del liberismo economico sulla società capitalista americana della prima metà dell'800. Ognuno di questi aspetti dovrebbe poi, per dovere di completezza, essere trattato almeno secondo due prospettive differenti, vale a dire da un lato e dall'altro della *Mason-Dixon Line*; ma si potrebbe proseguire ben oltre con le parcellezioni geografiche e scoprire così, declinando verso analisi sempre più locali, sfumature di interessi e componenti culturali che, al limite estremo, non possono che portare a quel senso di irritante spaesamento – accompagnato al tempo stesso dall'incredibile urgenza di giungere ad una immediata chiave interpretativa – così ben riassunto nelle parole di Elizabeth Bennet. La stessa sensazione di disorientamento ha trovato peraltro continue conferme in ambito scientifico fin dall'inizio del '900 quando Edwin Rozwenc definì la ricerca attorno alle cause della guerra civile come un "*puzzle which historians have helped to create. To Rozwenc, however, the game is worth the candle*" (Cauther, 1965, pp. 224-248, p. 248, corsivo mio).

Proprio questa sensazione di frustrazione intellettuale originata dal continuo processo di interazione fra lo storico e l'evento storico in un "unending dialogue between the present and the past" (Carr, 1962, p. 35), porterà una delle voci più autorevoli del secolo scorso in materia a dichiarare, verso la metà degli anni '60, "the futility of trying to understand and explain the causes of the American Civil War" (Craven, 1964, p.1).

L'opinione di Avery Craven faceva seguito a più di vent'anni di infruttuoso contrasto accademico fra neoabolizionismo e revisionismo, due correnti storiografiche consolidate fra gli anni '30 e gli anni '60 in risposta ad un precedente florilegio di opere tese ad adottare un approccio più scientifico e meno moralistico all'analisi delle cause della guerra di secessione². A cavallo fra XIX e XX secolo la ricerca di maggiore razionalità, coincidente con la fondazione del primo Center for Graduate Historical Studies aperto presso la John Hopkins University di Baltimore, e accompagnata da un clima generale di conciliazione nazionale e aspettative verso il futuro, aveva infatti portato gran parte degli studiosi – fra cui un consistente gruppo di professori educati nelle aule delle accademie 'nordiste' come James Ford Rhodes, Charles Beard e lo stesso futuro presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson – a concentrarsi su una molteplicità di aspetti causali, rifiutando l'adozione di un attacco unilaterale nei confronti della società aristocratico-patriarcale sudista³. Ma questa sorta di rielaborazione scientifica dell'interpretazione causale finì per essere avvertita come un ridimensionamento eccessivo della componente schiavista e incentivò nuovamente l'emergere di una produzione schierata su fronti opposti, in particolare circa l'annosa questione del reale grado di contenimento del conflitto. Si assiste così, sulla soglia degli anni '30, all'emergere di una sorta di guerra civile storiografica ingaggiata fra i sostenitori di una revisione apologetica della società sudista (la maggioranza fino agli anni '40), impegnati a dimostrare l'effettiva inutilità – e quindi la sostanziale possibilità di contenimento – del conflitto, e i rievocatori delle teorie *garrisoniane* e se-

*wardiane*⁴ antebelliche, fundamentalmente schierati dietro all'idea di una secessione inevitabile perché non solo fortemente ricercata dalle *élites* economicamente dominanti fra gli stati sudisti, ma radicata nei fondamenti costituzionali dell'Unione.

Questa schermaglia storiografica si concretizzò di fatto in una serie di speculazioni teoriche di rilievo capaci di reinterpretare il senso degli eventi e delle posizioni politiche ante belliche, nonché delle precedenti conclusioni raggiunte in sede di rielaborazione storiografica: fra queste ultime alcune tesi progressiste, come quella di Frederick Jackson Turner, il quale circa mezzo secolo prima aveva fatto slittare l'attenzione dal conflitto Nord-Sud ai *cleavages* esistenti fra stati costieri dell'Est e territori di frontiera dell'Ovest. Per Turner la vera sfida americana del diciannovesimo secolo, nonché oggetto di contesa fra *North-East* e *South-East* era da ricercarsi nell'espansione ad ovest e nel tentativo, operato da entrambe le sezioni, di assicurarsi l'appoggio politico dei nuovi stati federali. La stessa tesi venne ripresa ed enfatizzata soprattutto da Avery Craven il quale vide nel tentativo di espansione ad ovest dei piantatori sudisti l'estensione di un modello democratico di società agraria caratterizzato dalla garanzia di pari opportunità di realizzazione di profitto e da un sistema di governo fortemente decentralizzato e liberale (Craven, 1964, pp. 177-198, p. 195). Il perentorio determinismo economico di Charles Beard, esposto nella sua *Economic Interpretation of the Constitution*, venne al contrario messo da parte da James Garfield Randall, che, invece di considerare la guerra come un fenomeno inevitabile data l'incompatibilità economica e culturale delle due sezioni, sottolineò piuttosto le responsabilità di una "blundering



Jefferson Davies è nominato Presidente della Confederazione degli Stati secessionisti

generation" costituita da esponenti politici incapaci di intraprendere la strada di una risoluzione razionale delle controversie.

Le posizioni 'pacifiste' di Randall e Craven costituirono terreno fertile per il fiorire di ricerche tese a dimostrare l'insensatezza della battaglia abolizionista contro l'istituzione schiavista⁵, sistema destinato ad un progressivo e naturale esaurimento. Non è questa probabilmente la sede più appropriata per rendere conto della varietà della produzione storiografica costruita lungo questa particolare prospettiva⁶. Quello che è invece importante constatare è il sostanziale giro di boa compiuto dalla scuola americana, il cui bacino d'origine va individuato a cavallo fra anni '20 e anni '30 del secolo scorso. Nell'arco del decennio considerato, il dibattito attorno alla questione del reale grado di contenimento del conflitto arrivò infatti per la prima volta a coincidere con la scissione fra sostenitori

del diritto di secessione e difensori delle ragioni dell'Unione. Precedentemente sia gli esponenti di una visione equilibrata e neutrale, come Rhodes, sia i paladini di tesi progressiste sostanzialmente sbilanciate a favore della causa sudista quali Beard e Turner, avevano aderito all'idea di un inevitabile declinare del conflitto politico verso l'adozione della sua *ultima ratio*. Ma sul finire degli anni '20, e per almeno un altro ventennio, la contesa attorno alle cause della Guerra Civile si polarizzò per l'appunto su due estremi: da una parte la teoria del contenimento possibile, orientata verso una visione pro-sudista e secessionista; dall'altra la tesi del conflitto inevitabile, trincerata dietro la giusta causa nordista e unionista nei confronti di una società sudista irriducibile al compromesso.

Proprio il prolungarsi di questa polarizzazione esasperata divenne ben presto nuovo bersaglio di critica storiografica. Fu in particolare Thomas Pressly nel suo *Americans Interpret Their Civil War*, a spostare la lente focale dalla contesa sulle cause della secessione all'analisi del processo di formazione di una tesi storica. Pressly arrivò a dimostrare una connessione fra il rifiorire di certe interpretazioni già esistenti all'indomani del conflitto (se non addirittura antecedenti la guerra civile) e il contesto socio-politico entro il quale queste stesse interpretazioni venivano di volta in volta rielaborate (dimostrando in questo di aver acquisito la lezione tutta europea dell'*École des Annales*). Si potranno a questo punto comprendere forse più chiaramente le motivazioni soggiacenti alla sconcertante constatazione di Avery Craven secondo il quale, ad un secolo dalla secessione sudista, la guerriglia storiografica si sarebbe dovuta arrendere all'evidenza di una soluzione

impossibile e giungere quindi mestamente al capolinea.

Lungi dall'inibire la ricerca, questo forte atto di autocritica ottenne in realtà il risultato di spronare l'indagine accademica verso nuove chiavi interpretative⁷. Dagli anni '60 in avanti si assisterà di fatto ad un progressivo fiorire di opere che, pur scegliendo un'ampia periodizzazione, adotteranno prospettive estremamente selettive sia per la scelta delle questioni da analizzare che per il contesto geografico di riferimento; ricerche mirate all'approfondimento di un'unica questione o alle componenti sociali, economiche, culturali di una precisa area geografica. Analisi sincroniche e diacroniche tese a sviscerare ogni possibile aspetto legittimamente collocabile nell'orbito della concatenazione causale si affiancheranno così a più datati classici di ampio respiro come il fondamentale contributo di J.G. Randall, *The Civil War and Reconstruction*⁸, o la monumentale *History of the South*, frutto della collaborazione ventennale di otto fra i più famosi docenti americani di Storia della Guerra Civile⁹. Una delle principali conseguenze di questa nuova ondata storiografica si è concretizzata nella complicazione del lavoro di catalogazione e di organizzazione della pubblicistica ad oggi esistente, con il risultato che a quasi centocinquanta anni dall'assalto di Fort Sumter non è ancora possibile ordinare con esattezza l'immensa quantità di materiale pubblicato sulla guerra di secessione americana. Tuttavia, sebbene nel corso dell'ultimo mezzo secolo siano comparse bibliografie più o meno selettive dedicate prettamente agli anni del conflitto, è più raro imbattersi in rassegne bibliografiche dedicate specificamente alle cause della Guerra Civile. Considerando gli ultimi sessant'anni si

possono contare circa undici opere di sicuro rispetto dedicate – in tutto o almeno in parte – alla illustrazione e alla discussione delle principali correnti interpretative statunitensi. Di queste solo due risalgono alla fine degli anni Novanta¹⁰. Eppure, è difficile non notare l'incredibile ricchezza di sforzi intellettuali contemporanei dedicati alla ricostruzione di un conflitto politico sviluppatosi lungo una perfetta linea latitudinale.

Lo scopo che ci si propone in questa sede è quindi quello di rendere l'idea della varietà prospettica della produzione scientifica americana, tenendo presente il fatto che nessun approccio storiografico finora si è mai potuto esimere dal confronto con la questione schiavista, anche qualora – nei casi estremi – l'abbia rifiutata¹¹ o – è il caso della produzione etnoculturale – ne abbia minimizzato il valore euristico, relegandola ad una posizione secondaria.

1. *"E pluribus unum". L'incessante lavoro di composizione e ricomposizione storiografica americana*

L'impossibilità di sfuggire alla scomoda realtà di una struttura economica e sociale (non solo quella sudista) fortemente caratterizzata dal lavoro coatto a base razziale è evidente fin da un primo e distratto sguardo alla pubblicistica statunitense. Qualunque studioso, sia esso principalmente interessato alla ricostruzione dell'evoluzione costituzionale sudista piuttosto che al movimento abolizionista nordista o alla ricostruzione biografica dei principali esponenti politici di entrambe le sezioni, sarà portato a trattare della questione almeno in

via incidentale. Ma al di là delle riflessioni sporadiche e contingenti che si possono rinvenire un po' ovunque nella letteratura americana, le opere specificamente dedicate al problema sembrano seguire due principali orientamenti: da un lato troviamo le ricostruzioni tese ad analizzare l'evoluzione normativa – a livello sia federale sia statale – in materia di regolamentazione tanto dei traffici commerciali, quanto della particolare sfera dei diritti di proprietà legati al possesso di schiavi. Dall'altro lato, si distinguono invece le speculazioni centrate su una casistica infinita di temi chiave, dall'approfondimento del concetto di 'razza' come unico elemento sotteso all'esistenza della *peculiar institution* (cfr. Finkelman, 1997), all'impatto economico di questa struttura sociale, all'inquadramento della vita, delle abitudini e del pensiero degli *slaveholders*, una categoria molto più varia ed interclassista di quanto certa parte delle leggende costruite attorno all'*Old South* abbiano tramandato al mondo contemporaneo. Sul primo versante, accanto ad opere di fondamentale supporto scientifico, come il lavoro monumentale di Burghart Du Bois – che, partendo dal periodo coloniale percorre le tappe dell'avvicinamento alla guerra civile attraverso la storia della soppressione delle tratte commerciali schiaviste (Du Bois, 1965) – si trovano ricerche focalizzate sulle legislazioni statuali in tema di emancipazione e sulla loro relazione rispetto alle normative federali¹², piuttosto che sulla *ratio* sottesa alle sentenze della Corte Suprema circa i contenziosi inerenti la proprietà di schiavi¹³. Un terreno originale è stato invece recentemente battuto dall'opera in più volumi di David P. Currie, che per la prima volta fa del dibattito parlamentare attorno alla questio-

ne schiavista l'oggetto centrale dell'indagine sulle cause della guerra civile. Secondo Currie l'interpretazione storica, ma anche più estesamente teorico-giuridica, della costituzione federale non dovrebbe passare esclusivamente dalle sentenze giudiziarie ma dovrebbe per l'appunto rivalutare le discussioni parlamentari: "it was in the legislative and executive branches, not in the courts, that the original understanding of the Constitution was forged" (Currie, 1997, p. 296).

Passando in rassegna le vicissitudini politiche dei primi ottant'anni di vita della federazione statunitense – dal periodo Jeffersoniano a quello Jacksoniano fino alla tragica concatenazione sfociata nella 'discesa nel vortice' della guerra civile – Currie enuclea di volta in volta le questioni che, portate all'attenzione del Congresso, determinarono la formazione di una teoria costituzionale relativa al problema della schiavitù afroamericana. L'autore dimostra quindi come proprio la produzione teorica generata dai dibattiti parlamentari abbia costituito la base dell'interpretazione giudiziaria, a livello sia statale sia federale. Particolarmente interessante in tal senso è il quarto volume, che si sofferma ampiamente sulle controversie innescate negli anni '30 dalle prime petizioni antischiaviste, e prosegue con l'analisi di tutte le contese legate all'espansione dello *slavery system* negli stati e territori di nuova acquisizione.

Le opere focalizzate specificamente sulla società schiavista occupano senz'altro la parte più ampia della produzione americana e spaziano da studi prettamente politico-economici a contributi tanto originali quanto brillanti, come il recente lavoro di Walter Johnson, che offre un quadro dettagliato e ricco di spunti di riflessione circa il mer-

cato di schiavi di New Orleans dal periodo coloniale agli albori della guerra civile – una ricognizione tesa in realtà a sciogliere l'intricata questione della relazione fra società sudista, *market revolution* e sistema capitalistico nella prima metà del XIX secolo (Johnson, 1999). Nello stesso settore è degna di nota la letteratura specificamente dedicata alle dinamiche geografiche, economiche e sociali responsabili del processo di formazione dell'*Old South* schiavista. Punto di forza di quest'ultima è una maggiore libertà dalle rigide periodizzazioni causali che risultano invece indispensabili per gli studi di stampo politico e costituzionale.

La ricerca di testi utili a sviluppare il problema della formazione di un'identità nazionale sudista, potrà così facilmente imbattersi in opere come *Slave Country*, di Adam Rothman, che racconta in modo estremamente efficace la relazione fra commercio atlantico, capitalismo nordamericano ed espansione del sistema schiavista nel profondo Sud, arrivando a stabilire una connessione fra queste dinamiche e la creazione di una *nazione nella nazione* fondata su un 'peculiare' concetto di eguaglianza. Anche un'opera come quella di Rothman – che in termini cronologici non arriva al 1820 – può essere quindi fatta rientrare fra i contributi importanti in termini di approfondimento delle cause del conflitto sezionele in quanto si inserisce pienamente nel dibattito attorno agli elementi costitutivi del mondo sudista (Rothman, 2005).

Seppure non sia di per sé facile individuare rassegne bibliografiche dedicate al problema schiavista quale componente causale del conflitto sezionele, alcuni storici hanno veicolato attraverso le loro opere una propria personale visione dei cardini attorno ai quali far ruotare la suddivisione

tematica della materia. Particolarmente interessanti in proposito sono le recenti osservazioni di Leonard Richards, il quale, recuperando un discorso risalente al movimento abolizionista della metà del Diciannovesimo secolo, dimostra come la teoria dello "Slave Power" – il potere politico esercitato dall'aristocrazia terriera – costituisca il perno attorno al quale si è, spesso inconsapevolmente, concentrata gran parte della storiografia americana. Lo studio di Richards tende sostanzialmente a dimostrare in che modo, nel corso dei primi ottant'anni della Federazione statunitense, gli esponenti degli alti ranghi della proprietà terriera sudista abbiano blindato le massime cariche dello stato (in primis la presidenza) costituendosi come una classe politica estremamente unita e compatta dietro a precisi interessi economici e sociali¹⁴. La compattezza dell'élite politica sudista si sarebbe così contrapposta alla parcellizzazione del fronte nordista. Prima di addentrarsi nell'analisi vera e propria di questa *southern society*, Richards ripercorre le origini della *Slave Power Thesis* individuando due scuole di pensiero principali: la prima originariamente sostenuta dai protagonisti politici dell'età Jacksoniana, e tesa quindi ad enfatizzare gli eventi occorsi nel decennio 1840-1850. La seconda, legata ai rappresentanti della vecchia-guardia, come John Quincy Adams, i quali vedevano la relazione fra schiavitù e potere politico nel quadro della tradizione federale, a partire cioè dalla Convenzione costituzionale del 1787, se non addirittura dal trattato di Parigi del 1783¹⁵. Se lo scopo di Richards è quello di passare in rassegna e verificare i più importanti assunti relativi ad una frazione elitaria della popolazione sudista, Bruce Levine fa delle *masse* il vero oggetto

di analisi, interrogandosi sui motivi che, fra 1861 e 1865 spinsero quasi tre milioni di uomini a vestire la divisa blu dell'Unione o le casacche grigie confederate. Mentre il questionario di base di Richards prevede domande circa l'esatta conformazione di un gruppo di potere politico (dubbi su quali e quanti *slaveholders* questo gruppo dovesse includere; circa quali stati dovessero essere considerati dall'analisi – se esclusivamente gli stati del profondo sud o anche i *borderlines*; se i sostenitori di Calhoun o quelli di Jackson; dubbi infine, circa l'inclusione nella stessa categoria dei sostenitori nordisti del sistema schiavista) il principale problema di Levine è invece quello di capire "What impelled so many – rich, middling, and poor; white and black, native-born and immigrant – to risk and sacrifice so much. What brought them, their families, and the nation as a whole to that point?" (Levine 2005, p. 4). Pur adottando un approccio diverso, entrambi gli studi hanno lo stesso intrinseco obiettivo, quello cioè di arrivare ad un grado di conoscenza più preciso della complessità della società schiavista, dando al tempo stesso un quadro preciso della storiografia di riferimento.

Un tipo di suddivisione bibliografica meno 'slave-centric' è stato invece realizzato, verso la fine degli anni Novanta, da Eric Walther, Frederick Blue e James Russel in una delle poche rassegne contemporanee specificamente dedicate alle cause della Guerra Civile¹⁶. Tale lavoro si configura come uno dei più utili manuali ad oggi esistenti, non solo per i nuovi adepti della materia, ma anche per i più navigati professionisti. Le cause della Guerra Civile vengono qui raggruppate in tre aree tematiche precise: schiavitù, razza e cultura; fattori politico-costituzionali; fattori economici.

Proprio questa ricognizione storiografica rende evidente come, per quanto indubbiamente utile a livello pratico, una precisa organizzazione dell'oggetto di studio secondo direttrici troppo rigide sia non solo impossibile da realizzare, ma addirittura sostanzialmente scorretta. Secondo i tre coautori, ad esempio, un'opera come quella di William Freehling, *The Road to Disunion. Secessionist at a Bay, 1776-1854*, potrebbe infatti essere contemplata tanto fra i lavori interessati ad analizzare il coacervo di interessi sudisti nei confronti della schiavitù, quanto fra i contributi alla storia degli sviluppi politici regionali, per il suo interesse al rapporto fra movimenti politici unionisti e secessionisti entro gli stessi confini dell'*Old South*. Stesso discorso vale anche per *The Origins of the Republican Party*, di William E. Gienapp, dedicato ad inquadrare il riallineamento politico occorso negli anni '50 secondo dinamiche etnoculturali, e che viene indicato da Walther fra i testi utili anche per un approfondimento circa il peso e lo sviluppo della questione schiavista all'interno della piattaforma repubblicana.

Dovrebbe a questo punto risultare chiaro che qualunque sia la suddivisione bibliografica adottata come punto di riferimento dal ricercatore, l'individuazione di un tema conduttore principale, ovvero di un approccio rispetto al quale impostare lo studio attorno alle cause del processo secessionista, rappresenta un passaggio estremamente delicato. Tale operazione di scelta procedurale fa seguito solamente ad una precedente scelta di campo che porta a decidere se indagare i motivi che portano undici stati a rischiare una guerra pur di sottrarsi alla Federazione, o se invece soffermarsi sulle ragioni per cui altri ventiquattro stati intesero preservare quella

stessa realtà politico-istituzionale (Russel, 1997, pp. 144-153, p. 144).

Scelto il campo di gioco, come si diceva, resta la definizione di un metodo di studio, che implichi il posizionamento dello storico su uno dei possibili punti di osservazione del panorama pre-bellico. Qualsiasi approccio adottato porta quindi all'inevitabile inserimento all'interno di un dibattito scientifico in corso e alla necessità di una presa di posizione. Così, se il ricercatore deciderà di soffermarsi sui fattori prettamente culturali del mondo sudista, e in particolare sulla società schiavista, si troverà molto verosimilmente ad abbracciare una posizione antitetica rispetto a quella parte di storiografia americana arroccata saldamente dietro alla concezione di un conflitto sezionale radicato nella difesa dei diritti di stato. Il processo di ricerca lo porterà poi a raccogliere prove a supporto di un concetto di unità ideologica nazionale sudista, ovvero di una realtà frazionata e contraddittoria¹⁷. A seconda del diverso grado di determinismo affidato ai fattori economici, lo storico-economista potrà decidere invece di sposare una posizione più o meno marxista, e puntualizzare o meno la forte contrapposizione fra una società agraria e paternalistica – da far coincidere con gli Stati del Sud – e un contesto più dinamico e capitalista¹⁸. Dalla seconda metà degli anni '60 ad oggi questo tipo di determinismo economico è stato sfidato in maniera sistematica da opere dedicate a sfatare il mito di un'aristocrazia del Sud chiusa alla mobilità sociale e di impostazione prettamente feudale.

Tale indagine porta al tempo stesso a sottolineare gli aspetti di frazionamento sezionale infra-regionale e infra-statale e sfocia in considerazioni legate agli aspet-

ti religiosi, alle credenze e alle tradizioni della società sudista, nonché alla descrizione dell'organizzazione del lavoro schiavista¹⁹. Accanto a queste ultime, molte interpretazioni prettamente economiche della secessione hanno messo in evidenza come l'evoluzione del conflitto sezionale sia da legare solo 'tangenzialmente' a considerazioni di carattere economico, ponendo l'accento sull'ansietà generata dalla prospettiva di abolizione della proprietà schiavista (Russel, 1997, p. 147). E ancora, buona parte della letteratura circoscritta ai confini geografici di un singolo stato mette in relazione lo sviluppo di alcune principali questioni economiche (abolizione delle tariffe doganali, lotta contro la realizzazione di un sistema bancario e infrastrutturale federale) all'emergere di un'ideologia pro-schiavista, *forma mentis* capace di attrarre al proprio interno anche quei *free-men* sudisti di fatto estranei alla proprietà umana e alla sua mercificazione²⁰.

Se si è fin qui deciso di dedicare ampio spazio alla letteratura centrata su variabili geografiche economiche e sociali, è perché questa produzione rappresenta un solido terreno di base per la costruzione della ricerca propriamente politico-istituzionale. Come gli altri, anche quest'ultimo settore di indagine presenta una notevole quantità di prospettive facenti capo a due principali aree di riferimento – fra loro peraltro profondamente correlate: la prima, volta ad analizzare l'impatto esercitato dal conflitto sezionale sull'evoluzione del sistema partitico; la seconda, più propriamente costituzionale, in gran parte centrata sull'analisi dei *case studies* giudiziari (Blue, 1997, pp. 131-143, p. 131).

2. Political Studies, Constitutional Studies e New Political History

Constitution, Party System e Voting behavior possono essere considerati i termini di riferimento della ricerca storico-politico-istituzionale applicata alle cause della guerra di secessione statunitense. Anche in questo caso il mantenimento di una rigida suddivisione in campi di indagine non solo non è sempre possibile, ma può rivelarsi anche metodologicamente scorretto. Nonostante ciò, il settore politico istituzionale è ad oggi quello in cui è più realisticamente possibile circoscrivere un oggetto di indagine e rispettarne i confini nel corso della ricerca.

Solo alcuni studiosi statunitensi sono riusciti a realizzare una convincente visione d'insieme del complesso intreccio fra i tre pilastri della ricerca politico-istituzionale²¹; e anche in questo caso, difficilmente si sono spinti oltre i canonici limiti cronologici entro i quali viene convenzionalmente inserita una discussione politica sul conflitto. Sul piano politico-istituzionale, quindi, la maratona verso Fort Sumter andrebbe fatta iniziare dallo stato del Missouri e dal compromesso del 1850. Gli anni a cavallo fra i due decenni '40 e '50 rappresentano d'altronde un'ottima periodizzazione per l'indagine parallela dei tre aspetti considerati. Da un lato si assiste ad un generale revival del processo costituente, dovuto alla politica di espansione intrapresa da James Polk nella seconda metà degli anni Quaranta e alla conseguente inclusione di nuovi Territori nel compact statunitense²². Inoltre, per alcuni membri della Federazione – e in particolare per i cosiddetti *South Atlantic States* – la questione della revisione costituzionale conquista una posizione centrale

fra le priorità dell'agenda politica. Dal Delaware alla Virginia o all'Alabama, tutti gli stati del Sud cercano di adeguare i propri ordinamenti costituzionali alla domanda di partecipazione politica proveniente da un contesto sociale in mutamento. In questo senso il tema costituzionale si lega immediatamente all'evoluzione del sistema partitico americano: dal sistema Jacksoniano, caratterizzato da un sostanziale equilibrio nella distribuzione elettorale fra due principali partiti nazionali, al *Third Party System*, denotato dall'emergere – per la prima volta dalla fondazione dell'Unione – di un partito di stampo sezionale in grado di assorbire quasi interamente l'elettorato nordista: il *Republican Party*.

Ma la stessa esistenza di un sistema partitico a base nazionale – già a partire dagli anni del braccio di ferro fra *Whigs* e *Democrats* – costituisce di per sé un interessante spunto di analisi a livello istituzionale se è vero che, come ricordato da Fehrenbacher, nessuno degli Stati sudisti disponeva all'epoca di leggi costituzionali di registrazione elettorale finalizzate al controllo dei requisiti necessari all'accesso alle urne (Fehrenbacher, 1995, p. 90). In assenza di un sistema statale di registrazione elettorale, tale operazione di controllo ricadeva quindi informalmente sui partiti. Lo studio dell'evoluzione del sistema partitico americano rispetto al processo di democratizzazione del consenso politico si lega così alla necessità, particolarmente avvertita da una precisa corrente storiografica statunitense, di approfondire le dinamiche del *voting behavior*.

Sebbene principalmente orientata ad analizzare le componenti etniche e religiose dell'appartenenza partitica, la *New Political History* rappresenta l'approccio stori-

co maggiormente dedicato all'analisi delle variabili e delle dinamiche elettorali. Sotto questo particolare punto di vista i contributi più importanti degli ultimi trent'anni sono da attribuire principalmente a due studiosi, Joel Silbey e Michael F. Holt, il cui lavoro assume un valore peculiare anche per il punto di vista provocatorio ed innovativo veicolato attraverso i rispettivi scritti. Mentre infatti parte della corrente "neo-politica" ha continuato a verificare l'impatto delle classiche posizioni pro o anti schiaviste sia sulle scelte di voto elettorali, sia sulla formazione di schieramenti parlamentari in Congresso, Silbey ed Holt hanno dato fin dall'inizio una versione alternativa della distribuzione delle preferenze interne ed esterne alle aule parlamentari. Analizzando il decennio 1841-1852 Silbey arriva, sul finire degli anni '60, a propendere per una maggiore importanza dell'appartenenza partitica nella determinazione degli schieramenti congressuali (Silbey, 1967). Qualche anno più tardi, in *The Political Crisis of the 1850s*, Micheal Holt adotta lo stesso punto di vista spostando il fuoco dell'attenzione etnoculturale dalle aule del Capitol Hill all'elettorato, e in particolare a preoccupazioni e interessi di quello nordista, dimostrando ad esempio come fra 1854 e 1855 una buona parte dell'elettorato del North East – in particolare quella confluita nel *Know Nothing Party* – fosse schierata più su posizioni anti-cattoliche che anti-schiaviste (Holt, 1978, pp. 158-59).

Sebbene nella propria rassegna bibliografica Frederick Blue sottolinei come la *New Political History* sia maggiormente interessata ad evidenziare gli strumenti utilizzati dai partiti nella costruzione di una propria base elettorale piuttosto che a svelare le dinamiche causali legate alla Guerra

Civile americana, va comunque sottolineata come, con il passare degli anni, gli esponenti di questo ramo della ricerca storica si siano sbilanciati in osservazioni relative al legame fra modelli di voto, costruzione delle piattaforme elettorali e sviluppo del conflitto sezionale. Due esempi indicativi sono dati da un saggio collettivo comparso nel 2002 nella raccolta intitolata *Party, Process, and Political Chance in Congress* (Humes-Swift-Veleilly-Finegold-Fink, 2002, pp. 452-469), e dall'opera di William Shade, *Democratizing the Old Dominion* (Shade, 1996). I due contributi rappresentano un naturale prolungamento degli sforzi di Silbey e Holt, essendo il primo un approfondimento sull'impatto della *Three-Fifths Clause* costituzionale circa l'orientamento assunto dalla legislazione ordinaria durante i primi Ottant'anni di vita del *compact* statunitense; il secondo un affresco del processo di democratizzazione in Virginia che tiene conto dell'intreccio di aspetti costituzionali, partitici ed etnoculturali. Il contributo degli studi neo-politici alla ricostruzione delle cause della Guerra Civile è stato peraltro sottolineato da uno dei critici più convinti della *New-Political History*, Don E. Fehrenbacher, che nel 1985 (in un saggio comparso su «Pacific Historical Review») arrivò ad affermare l'importanza di includere fra i fattori politici causali, anche gli elementi etnici e religiosi.

Proprio il riferimento a Fehrenbacher offre di per sé lo spunto ideale per introdurre uno degli approcci storiografici più discussi ma al tempo stesso intriganti della storiografia americana, ovvero il campo storico costituzionale.

Grazie a *The Dred Scott Case: its significance in American Law and Politics*, opera che gli valse il Premio Pulitzer nel 1979

– nonché alla costante attenzione rivolta verso le tematiche costituzionali nel corso della propria carriera – Don Edward Fehrenbacher può essere inserito a pieno titolo in un settore storiografico che ha trovato i suoi primi interpreti nelle massime cariche istituzionali dello stato sudista, Jefferson Davis e Alexander Stephens. La ricostruzione del caso giudiziario di maggior rilievo costituzionale dopo *Marbury vs. Madison*, nonché punto di non ritorno nella cristallizzazione dell'opposizione nordista alla schiavitù afro-americana, abbandona di fatto le mura della Corte Suprema per ripercorrere le tappe di quella che l'autore giudica una sostanziale opera di progressivo assalto operato dalla classe politica sudista alle fondamenta della Costituzione americana e della sua interpretazione (Fehrenbacher, 1978). *The Dred Scott Case* comparve peraltro sull'onda di un revival dell'interesse storiografico per gli studi costituzionali seguito a più di vent'anni di oblio, e rianimato da un articolo di Arthur Bestor intitolato *The American Civil War as a Constitutional Crisis*, comparso nel 1964 (Bestor, 1964, pp. 327-352). Un affresco estremamente esaustivo ed efficace di queste vicissitudini è stato realizzato da uno dei maggiori esponenti viventi del ramo istituzionale, Michael Les Benedict, che nel suo saggio *A Constitutional Crisis* rielabora le tappe del percorso storiografico dagli anni immediatamente seguenti la resa sudista alla fine del Ventesimo Secolo. Uno degli aspetti più interessanti di questa riflessione consiste in una osservazione circa i due sostanziali orientamenti possibili della ricerca costituzionale:

[...] Changes in historians' attitudes toward the field of constitutional history, as well as changes in the nature of the field itself, have affected how

and how much historians have attended to constitutional aspects of the struggle. In the nineteenth-century United States [...] Americans argued over which government state or federal, or which branch of government – legislative, executive or judicial – was authorized to make the decision. The issue of the federal power over slavery in the territories was a quintessential example. [...] Now [20th Century] [...] Americans have moved to “a constitutionalism of rights in a polity previously dominated by a constitutionalism of powers” [Les Benedict, 1998, pp. 154-173, pp. 154-55].

Distribuzione del potere contro sviluppo dei diritti umani: questa, secondo Les Benedict, è la principale distinzione da tener presente nell'avvicinamento alla letteratura storico-costituzionale. Un aspetto che vale la pena sottolineare in questa sede è che tale cesura è costruita sulla base dell'approccio metodologico, cioè sulle premesse di fondo e sul questionario di base dell'indagine storico-costituzionale, ed evita di entrare nel merito delle tesi conclusive. In relazione a queste ultime, si vedrà fra poco come sia probabilmente necessario adottare una differente categorizzazione.

I padri fondatori del primo approccio evidenziato da Les Benedict sono da individuare nei cosiddetti “storici confederati”, in particolare nell'ex presidente dei *Southern States of America* Jefferson Davis e nel suo vice Alexander Stephens, i quali, all'indomani del conflitto, si impegnarono nella dimostrazione dell'assoluta plausibilità del diritto di secessione fondato sulla stessa natura costituzionale dell'Unione. Gli studi di Davis e Stephens rappresentarono *in primis* un atto di difesa nei confronti degli attacchi sferrati dai cosiddetti “storici Repubblicani”, che accusavano la classe politica sudista di attentato alle libertà civili, e vedevano nella vittoria del Nord un passo ulteriore

verso la piena realizzazione di quelle stesse libertà. Verso la fine del XIX secolo una terza via venne sperimentata da ex esponenti democratici nordisti come George Ticknor Curtis che, nella sua *Constitutional History of the United States* (1896) individuò nel potere del Congresso sulle questioni territoriali il vero pomo della discordia costituzionale. È solo rispetto a questa particolare sfera di competenza che, secondo Ticknor, si sarebbero sviluppate le principali divisioni interpretative sulle disposizioni del compact federale, alimentando in particolar modo il dibattito sull'attribuzione del diritto di cittadinanza.

Le tre principali correnti profilatesi nella seconda metà del Diciannovesimo secolo riassumono gli oggetti di indagine e gli orientamenti di fondo rispetto ai quali si è fino ad oggi orientata la produzione storiografica. Qualunque sia l'impostazione metodologica di partenza, dalle storie monumentali²³ alle teorie deterministe di Beard e Turner, alla *poststructural-linguistic theory* – di cui si dirà più avanti – le conclusioni ultime riconducono sempre ad un triangolo originario che vede ai suoi tre poli la giustificazione costituzionale del diritto di secessione, la teoria della “slave power conspiracy” applicata all'analisi costituzionale e il focus sulla frontiera come vero elemento di conflitto istituzionale. Proprio le tesi legate all'idea del determinismo sociale – che faceva del fenomeno costituzionale una semplice espressione superficiale di fattori più profondi – furono le principali responsabili di una progressiva perdita di interesse verso i processi legislativi, l'organizzazione partitica e il ruolo delle istituzioni politiche sia a livello locale sia federale. Sul finire degli anni Trenta del Ventesimo secolo le opere di McLaughlin e

Randall rappresentarono in questo senso gli ultimi baluardi del settore per più di un ventennio (McLaughlin, 1935).

Fu l'ondata di eventi che attraversò gli Stati Uniti nel corso della seconda metà del secolo passato a rinnovare l'interesse per l'indagine costituzionale. Il riaccendersi del dibattito sulle questioni razziali seguito alla seconda guerra mondiale e l'emergere del Movimento per i Diritti Civili degli anni '50 e '60 coinvolsero la maggior parte degli intellettuali e degli storici americani, i quali ritornarono con nuovo entusiasmo ad occuparsi delle cause istituzionali della Guerra Civile, con una apertura verso nuovi temi, quali l'abolizionismo, il pensiero politico sudista e la storia afro-americana:

[...] American constitutional history became more than the history of government institutions; it once more became the history of liberty and, more than that, the history of American constitutionalism – the popular commitment to the principles that made constitutional government possible [Les Benedict, 1998, pp. 154-173, p. 169].

Ai mutamenti del contesto sociale americano seguirono il bicentenario della Rivoluzione, e, a pochi anni di distanza, le celebrazioni per i duecento anni della ratifica della Costituzione di Philadelphia. Impossibile per gli studiosi statunitensi, non solo storici ma anche costituzionalisti puri e politologi, sottrarsi dalla tentazione di rinnovare l'attenzione per la carta costituzionale e le sue implicazioni. La chiave di lettura adottata in questa occasione, particolarmente raffinata, venne mutuata da quello che Les Benedict individua come "poststructural linguistic turn", una parte del pensiero postmoderno concentrato sull'importanza del linguaggio come strumento di costruzione ed attribuzione di significato alla re-

altà. Al di là del già citato Arthur Bestor, che già nel 1964 aveva sottolineato il peso della retorica costituzionale nella comprensione delle cause della Guerra Civile, uno degli studiosi contemporanei maggiormente legati a questa prospettiva è sicuramente Marshall DeRosa, che introduce un differente punto di vista nella discussione delle cause istituzionali della secessione. Invece di partire dalla Costituzione federale, DeRosa analizza direttamente il testo confederale del 1861, individuandone gli scarti retorici rispetto al modello di Philadelphia e dimostrando, attraverso questa via, le ragioni per cui il testo costituzionale del 1787 conteneva in sé stesso i germi della divisione sezionale (DeRosa, 1991). Una scissione fondata su una sostanziale differenza interpretativa circa la natura stessa del sistema Repubblicano statunitense che l'autore enfatizza anche in una seconda opera dedicata più specificamente all'analisi dei discorsi senatoriali nel corso del 36th Congresso e centrati sulla necessità e la costituzionalità della secessione (DeRosa, 1998). Scopo sotteso a tutto questo lavoro di analisi è in definitiva quello di arrivare ad individuare il processo di formazione di una nazionalità sudista. Benché fondata su un approccio storiografico intrigante ed originale²⁴ la posizione di DeRosa si inquadra inevitabilmente nell'ambito delle tesi di fondo degli 'storici confederati'. Seguendo questo stesso percorso, altri studiosi sono arrivati a conclusioni ben più radicali, che denunciano apertamente la Costituzione Federale come documento pro-schiavista: "[...] Our constitutional structure developed around slavery [...] the main body of the documents littered with references to slaves as "other Persons", "such Persons", and "person held to Service or Labour". Through these

clauses the South gained extra representation in Congress [...]”²⁵.

Una terza via interpretativa in questo particolare agone storiografico è stata sperimentata nuovamente da D.E. Fehrenbacher. Pubblicata a quattro anni dalla sua scomparsa e completata da Ward McAfee, *The Slaveholding Republic. An account of the United States Government's Relations to Slavery*, rappresenta un nuovo punto di approdo nella ormai secolare querelle storiografica fra *slave-power conspiracy* e giustificazione costituzionale del processo secessionista. Mettendo al centro della propria indagine la tematica schiavista, Fehrenbacher ricostruisce passo dopo passo i principali punti di attrito congressuali e la contestuale formazione ideologica sezionale al di fuori delle aule parlamentari. Il risultato di questo studio approfondito non è solo di merito – circa le effettive intenzioni dei padri fondatori federali – ma anche di metodo, in quanto sottolinea la necessità di separare l'analisi del processo costituente dalla pratica federale di impatto costituzionale:

Thus, while federal practice in regard to slavery was guided and limited by the Constitution, conversely, the understood intent of the Constitution in regard to slavery was shaped by federal practice, which thereby had a permanent effect, holding the framers responsible not only of the original document but for all the gloss that it had required over more than half a century. In addition, the actual conduct of the federal government with respect to slavery from 1789 to 1860 was the standard against which southerners measured the seriousness of the threat posed by a victorious Republican party. And at the same time, the question of how the federal government *ought to act* with respect to slavery never ceased to be essential issue in the sectional conflict [Fehrenbacher, 2001, p. 13].

L'idea centrale veicolata da Fehrenbacher è quindi racchiusa in una presa di di-

stanza dagli estremi a favore di una tesi che vede la Costituzione di Philadelphia come un documento sostanzialmente neutrale rispetto all'istituzione schiavista.

3. La dimensione statutale

A questo punto della rassegna, e dopo aver toccato la spinosa questione della natura della costituzione federale, ci si potrebbe ragionevolmente chiedere se esistano opere che si inseriscano in quell'interstizio fra dimensione federale e dimensione locale rappresentato dal processo di *constitution-making* statutale, e che considerino l'impatto di questa stessa evoluzione costituzionale sull'evoluzione degli schieramenti partitici e dei fenomeni di aggregazione politica regionali. In altre parole ciò che si vuole sapere è se sia mai stata affrontata una generale ricostruzione comparata del processo di revisione costituzionale a livello statutale e in che modo quest'ultimo si colleghi, da un lato al modello di revisione federale e dall'altro all'evoluzione del sistema partitico americano cui si è già avuto modo di accennare.


Sotto questo particolare punto di vista – e a parte un paio di studi risalenti al Diciannovesimo secolo²⁶ – la prima monografia novecentesca dedicata specificamente all'analisi del contesto costituzionale statutale è da individuarsi in *Growth of American States Constitutions from 1776 to the End of the Year 1914*²⁷, la quale però, proprio per l'estensione temporale adottata, dedica solo una cinquantina di pagine all'esame del panorama prebellico. Il testimone passa quindi a *Constitutional Development in the South Atlantic States, 1776-1860*, lavoro di

ricerca pubblicato nel 1930 ad opera di un giovane Fletcher Green agli inizi della carriera presso la Emory University di Atlanta (Green, 1930). Anche se i testi costituzionali e le raccolte di leggi rimangono i pilastri di riferimento imprescindibili della ricerca²⁸, nel corso degli ottant'anni trascorsi dalla pubblicazione di *Constitutional Development* non si sono registrati molti contributi di valore orientati nella stessa direzione. Da un lato si trovano monografie specialistiche dedicate al processo di *constitution making* di un singolo stato²⁹; dall'altro si possono invece individuare approfondimenti tematici, in parte dedicati all'analisi delle Convenzioni costituzionali – con attenzione tanto agli aspetti procedurali, quanto agli effettivi poteri demandati ed esercitati dalle stesse assemblee³⁰ – in parte ai meccanismi di suffragio elettorale, o all'applicazione del principio della *Judicial Review* a livello statale; ancora, al decentramento dell'autorità governativa statale tramite dislocazione di parte dei poteri esecutivi e legislativi fra tribunali locali e contee³¹.

La realizzazione di un quadro comparato della struttura delle prime carte costituzionali degli stati dell'Unione e della loro evoluzione è stata recentemente sperimentata dal lavoro collettaneo curato da Gorge Condor, Donald Lutz e Christopher Hammons, *The Constitutionalism of American States*, opera che raccoglie gli sforzi di decine di studiosi statunitensi. Il volume si articola in otto macro settori regionali che coprono tutti i cinquanta stati continentali della federazione attuale ed adotta un approccio teso ad evidenziare le teorie costituzionali e i problemi originari legati alla stesura dei testi fondamentali fin dall'età confederale (Connor-Lutz-Hammons, 2008). Punto debole della monografia è proprio il

suo carattere collettaneo. L'opera manca di una uniformità di impostazione lasciando agli autori massima libertà circa gli aspetti costituzionali da discutere, una scelta questa che va a svantaggio dello stesso intento comparativo. Maggiore coerenza ed organicità si trova senza dubbio nella raccolta in più volumi curata da Alan Tarr, Robert Williams e Frank Grad, *State Constitutions for the Twenty First-Century*. Ciascuno dei volumi in cui si articola la collezione rappresenta un commentario analitico delle costituzioni attualmente in vigore in ciascuno stato. Tale commentario è sempre organizzato secondo una dimensione diacronica che percorre a ritroso le tappe dell'evoluzione di ciascun articolo delle costituzioni analizzate. Ogni volume è poi saggiamente preceduto da una breve ricostruzione delle principali tappe storiche di revisione costituzionale. Pur rappresentando un utile strumento di studio, l'opera rimane comunque sbilanciata a favore del '900 e rimane molto schematica e poco discorsiva.

Ulteriore sforzo comparativo, nonché lavoro maggiormente organico ed incisivo è stato recentemente compiuto da John J. Dinan nel suo *The American State Constitutional Tradition* (Dinan, 2006). Invece di soffermarsi sulle costituzioni in sé, l'opera punta i riflettori sulle Convenzioni costituzionali statuali della prima metà dell'800 enucleandone alcuni temi conduttori – quali il principio di rappresentanza, il bicameralismo, la separazione dei poteri, il diritto di cittadinanza – e ripercorrendone lo sviluppo costituzionale attraverso i dibattiti convenzionali. L'opera si configura così quale manuale di base della ricerca storico-costituzionale statunitense, grazie anche ad una delle migliori appendici bibliografiche sull'argomento ad oggi esistenti.



Passando in rassegna la produzione storico-istituzionale e procedendo quindi sempre più in profondità nella ricostruzione dell'ingegneria costituzionale statale, ci si arriva ben presto a domandare se e quale tipo di correlazione sia esistita fra ordinamenti costituzionali e organizzazione partitica del consenso elettorale. Da questo punto di vista sorprende il fatto che, in quasi duecento anni di produzione bibliografica, la letteratura statunitense non abbia saputo dare una risposta esaustiva a questa domanda. Il tema individuato richiede inevitabilmente uno sforzo di correlazione fra due "luoghi" istituzionali: il primo rappresentato idealmente dal Governo, dalla natura di quest'ultimo e dai meccanismi che ne regolano l'esercizio. Il secondo coincidente con il Partito, la sua organizzazione interna e la sua relazione rispetto alle altre agenzie di aggregazione politica presenti entro un determinato territorio. Essendo l'organizzazione partitica legata in buona parte alla necessità di razionalizzare il processo di selezione della classe dirigente³² i due luoghi istituzionali realizzano inevitabilmente una reciproca forza attrattiva. Nonostante questo evidente legame reciproco, l'interazione fra organizzazione partitica e sviluppo co-

stituzionale statale non ha ricevuto finora l'attenzione meritata. Fehrenbacher sottolineò questa lacuna nel 1995 proponendo al tempo stesso alcune piste di indagine nate dall'osservazione delle differenze esistenti fra disposizioni costituzionali relative al sistema elettorale ed evoluzione locale del sistema partitico:

There was [...] striking difference between constitutional law and state-customs. Nothing is more illuminating in this respect than the elective process, provided for at length in the typical antebellum state constitution, but dominated by the political party, an institution that had no official constitutional status at all. Although the interplay of party politics and state constitutional development has been only fragmentarily studied, there can be little doubt that partisan motives often shaped the course of constitutional change, and, on the other hand, that constitutional forms significantly influenced party character [Fehrenbacher, 1995, pp. 109-110].

Sebbene l'osservazione di Fehrenbacher non abbia suscitato un mutamento significativo del panorama storiografico americano sarebbe comunque inesatto lamentare una assoluta assenza di utili strumenti bibliografici in proposito. Felice eccezione in questo senso è rappresentata infatti dal libro di William Shade, *Democratizing the Old Dominion*, monografia dedicata a ripercorrere la storia dello stato della Virginia, dalla Dichiarazione di Indipendenza del 1776 alla riforma costituzionale del 1851. Oltre a toccare temi quali il concetto di Repubblica e i caratteri costitutivi dell'ideologia nazionale, Shade dedica i due capitoli centrali alla analisi del processo di revisione costituzionale e alla relazione fra norme fondamentali, organizzazione partitica e stabilizzazione di una élite dominante:

[...] The late coming and limited extent of constitutional reform in Virginia sustained deferential

politics and militated against the development of modern political parties. The constitutional limitations on the franchise, the small number of elected officials, and gentry domination of the country courts made unnecessary the aggregation of diverse interests. During the existence of the Virginia Dynasty, the conservative political culture of the state retarded party development. Yet modern parties evolved in the Old Dominion through stages similar to those that appeared in the other states [...] [Shade, 1996, p. 83].

Opere più generalmente dedicate a rendere conto dei principi alla base della formazione dell'agenda partitica, o semplicemente ad una ricostruzione del passaggio dal *First* al *Second Party System* stato per stato, offrono sicuramente spunti importanti per ulteriori ricerche. Da questo punto di vista, riferimento indispensabile rimane il lavoro di Richard McCormick, *The Second American Party System. Party formation in the Jacksonian era* (McCormick, 1966), che, ripercorrendo le vicissitudini statuali legate al sistema politico nel decennio 1830-1840, si sforza in più occasioni di individuare l'impatto esercitato dai sistemi costituzionali sul panorama partitico. Anche se il contributo di McCormick risulta essenzialmente descrittivo non manca di interessanti spunti di riflessione, in particolare proprio in riferimento agli Stati dell'*Old South*, di cui sottolinea alcuni elementi istituzionalmente rilevanti, fra i quali la decisa preponderanza della Contea sullo Stato come centro di azione politica, cui sarebbe legata l'assenza di un reale radicamento del sistema partitico.

Il saldamento dello sviluppo costituzionale statale al processo di evoluzione del *party system* americano potrebbe di fatto aggiungere nuovi elementi alla più generale ricostruzione del panorama antebellico, soprattutto per quanto riguarda una maggiore

definizione dei fattori in gioco nel processo di formazione della Confederazione sudista. Tale prospettiva potrebbe infatti essere adottata per approfondire il *trait d'union* fra realtà regionale e dimensione federale costituito dall'istituzione partitica nel mondo sudista: "[...] The Old South had a style of politics that reflected both inherited tradition and contemporary social realities. It had, as well, a particular set of concerns about its place within the nation that were to exert profound effects upon the formation of its parties [...]" (Ivi, p. 177).

4. Una rielaborazione costruttiva

Lo studio delle cause istituzionali della Guerra Civile americana richiede una sorta di prospettiva grandangolare che permetta di osservare contemporaneamente molteplici scenari d'azione collocati a diversi livelli istituzionali. Come si è cercato di mostrare in questa sede, nel caso della ricerca causale la caccia alle informazioni lascia spesso il posto alla caccia alle interpretazioni e alle connessioni logiche fra fattori di diversa natura. In una delle opere entrate fra i classici nell'orientamento al panorama interpretativo della Guerra Civile Americana, Thomas Pressly adotta una metafora estremamente efficace per porre il lettore nello stato d'animo adeguato ad affrontare le circa quattrocento pagine della sua dissertazione. Come un'opera d'arte particolarmente enigmatica – nel caso specifico la *Gioconda* di Leonardo – così anche la Guerra Civile è un evento storicamente circoscritto e, in quanto tale, definito in tutte le sue componenti. Molto meno definita è però l'opera di individuazione e interpre-

tazione degli elementi in concorso nella formazione e nell'evoluzione del conflitto e delle loro dinamiche³³. Lungi dall'esaurirsi nello spazio di un secolo, il problema storiografico ha valicato il confine del secondo millennio e torna oggi a sfidare lo storico contemporaneo.

Questo rapido volo di ricognizione sulla letteratura e sugli approcci più significativi del '900, rende evidente come compito di chiunque voglia cogliere e continuare questa sfida interpretativa non sia forse più quello di aggiungere un altro tassello al puzzle della *querelle* scientifica. Lo studioso contemporaneo dovrà piuttosto lottare perché la memoria – anche la memoria dello stesso dibattito storiografico – non vada persa e affinché il panorama prebellico, con le sue infinite sfaccettature, rimanga vivido nei suoi colori e il più chiaro possibile nella definizione dei suoi contorni. A quasi centocinquanta'anni dalla disfatta di Appomatox, e di fronte ad un progressivo stemperarsi delle distorsioni passionali in cui sono inciampati parecchi storici del secolo scorso (cfr. Craven, 1964, p. 65) un buon proposito per il futuro rimane quello di articolare gli studi in modo da salvaguardare la complessità non solo della molteplicità oggettiva delle tematiche legate al conflitto, ma anche della incredibile varietà e raffinatezza delle interpretazioni teoriche fiorite grazie a decenni di indagine storica. Senza l'impegno e la dedizione di generazioni di studiosi, e in particolar modo dei ricercatori americani, probabilmente oggi si discuterebbe ancora delle cause della "Guerra di Ribellione sudista" piuttosto che delle dinamiche della "Guerra Civile Americana", e fra le pieghe della società statunitense permarrrebbe di fatto un conflitto latente. Lungi dal rap-

presentare un ripiegamento teorico fine a sé stesso, la rielaborazione del conflitto sezionale ha attraversato un secolo e mezzo particolarmente denso di trasformazioni e rivoluzioni – dal periodo della Ricostruzione alla Grande Depressione, dalla Seconda Guerra Mondiale alla lotta contro la segregazione razziale degli anni '60 – venendone non solo influenzata ma costituendosi a propria volta come valvola di sfogo in grado di controllare l'inevitabile conflittualità sociale emersa dalla sconfitta sudista. La diffusione virtuosa di queste interpretazioni è rimbalzata dalle tavole rotonde accademiche alle aule universitarie, e da queste a generazioni di giovani promesse della classe dirigente americana³⁴.

Bibliografia

- Barnes, Gilbert H., *The Anti-Slavery Impulse, 1830-1844*, New York, D. Appleton-Century company, 1933;
- Beard, Charles A., Beard, Mary R., *The Rise of American Civilization*, New York, Mc Millan, 1937 (2nd edition);
- Berlin, Ira, (edited by), *The Destruction of Slavery*, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1985;
- Berlin, Ira, Fields, Barbara J., Miller, Steven F., Reidy, Joseph P., Rowland Leslie S., *Slaves no more. Three essays on Emancipation and the Civil War*, New York, Cambridge University Press, 2005^{9th};
- Bestor, Arthur, *The American Civil War as a Constitutional Crisis*, in «The American Historical Review», vol. 69, n. 2 (Jun. 1964), pp. 327-352;
- Blue, Frederick J., *Constitutional and Political Factors*, in Woodsorth, Steven E., *A Handbook of Literature and Research*, Westport, Connecticut – London, Greenwood Press, 1997;
- Brady, David W., McCubbins, Matthew D., *Party, Process, and Political Change in Congress. New Perspectives on the History of Congress*, Stanford, Stanford University Press, 2002;
- Brown, Garrott, *Lower South in American History*, New York, Macmillan, 1902;
- Bruce, Dickson D., Jr., *The Rhetoric of Conservatism: The Virginia Convention of 1829-30 and the Conservative Tradi-*

Bon

- tion in the South, Sam Marino, California, Huntington Library, 1982;
- Cauther, Charles E., *The Coming of the Civil War*, in Link, Arthur S., Rembert, Patrick W., (edited by), *Writing Southern History. Essays in Historiography in Honor of Fletcher M. Green*, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1965, pp. 224-248;
- Chilton, Williamson, *American Suffrage from Property to Democracy, 1760-1860*, Princeton, N.J. Princeton University Press, 1960;
- Connor, George E., Lutz, Donald S., Hammons, Christopher W., (eds), *The Constitutionalism of American States*, University of Missouri Press, 2008;
- Cotterill, Robert E., *The Old South*, Glendale, Calif., Arthtur H. Clark Company, 1936;
- Cover, Robert M., *Antislavery and the judicial process*, New Haven, Yale University Press, 1975;
- Coward, Joan Wells, *Kentucky in the New Republic: The Process of Constitution Making*, Lexington, University Press of Kentucky, 1979;
- Craven, Avery O., *The Growth of the Southern Nationalism, 1848-1861*, in Coulter, Merton E., Stephenson, Wendell Holmes, *A History of the South*, Louisiana State University Press, 1953, vol. VI;
- Craven, Avery O., *An Historian and the Civil War*, Chicago, University of Chicago Press, 1964;
- Currie, David P., *The Constitution in Congress: The Federalist Period, 1789-1801*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1997;
- Currie, David P., *The Constitution in Congress: The Jeffersonians, 1801-1829*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 2001;
- Currie, David P., *The Constitution in Congress: Democrats and Whigs (1829-1861)*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 2005;
- Currie, David P., *The Constitution in Congress: Descent into the Maelstrom (1829-1861)*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 2005;
- Curtis, Michael, Kent, *The Crisis Over The Impending Crisis: Free Speech, Slavery and the Fourteenth Amendment*, pp. 161-206, in Finkelman, Paul (Editor), *Slavery and the Law*, Madison, Madison House, 1997;
- Davis, Jefferson, *The Rise and Fall of Confederate Government*, New York, D. Appleton & Co., 1881;
- Davis, William C., *A government of our own. The making of the Confederacy*, New York, Free Press, 1994;
- DeRosa, Marshall L., *The Confederate Constitution of 1861: An Inquiry into American Constitutionalism*, Columbia, University of Missouri Press, 1991;
- DeRosa, Marshall, *The Quest for a National Identity & the American Civil War. The Politics of Dissolution*, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), Transaction Publishers, 1998;
- Dinan, John, *The American State Constitutional Tradition*, Lawrence, University Press of Kansas, 2006;
- Du bois, W.E. Burghardt, *The suppression of the African Slave Trade to the United States of American, 1638-1870*, New York, Russel & Russel Inc., 1965;
- Dumond, Dwight L., *Anti-Slavery Origins of the Civil War*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1939;
- Eaton, Clement, *Growth of the Southern Civilization 1790-1860*, New York, Harper and Row, 1961;
- Fede, Andrew, *People Without Rights: An Interpretation of the Fundamentals of the Law of Slavery in the U.S. South*, New York, Garland Pub., 1992;
- Fehrenbacher, Don Edward, *The Dred Scott Case: Its Significance in American Law and Politics*, New York, Oxford University Press, 1978;
- Fehrenbacher, Don Edward, *Sectional crisis and southern constitutionalism*, Baton Rouge and London, Louisiana State University Press, 1995;
- Fehrenbacher, Don Edward, *The Slaveholding Republic. An account of the United States Government's Relations to Slavery*, New York, Oxford University Press, 2001;
- Finkelman, Paul, *An imperfect Union: slavery, Federalism and comity*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1981;
- Finkelman, Paul (Editor), *Slavery and the Law*, Madison, Madison House, 1997;
- Flanigan, Daniel J., *The Criminal Law of Slavery and Freedom, 1800-1868*, New York, Garland Pub., 1987;
- Fogel, Robert William, Engerman, Stanley L., *Time on the Cross. The Economics of American Negro Slavery*, Boston-Toronto, Little Brown and Company, 1974, pp. 181-190;
- Freehling, William W., *Prelude to Civil War. The Nullification Controversy in South Carolina 1816-1836*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1966;
- Genovese, Eugene, *The Political Economy of Slavery: Studies in the Economy and Society of the Slave South*, new York, Pantheon Books, 1965;
- Goldwin, Robert A., Kaufman, Art, *Slavery and Its Consequences: The Constitution, Equality and Race*, Washington D.C., American Enterprise Institute, 1988;
- Green, Fletcher M., *Constitutional Development in the South-Atlantic States, 1776-1860*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1930;
- Gross, Ariela J., *Double Character: Slavery and Mastery in the Antebellum Southern Courtroom*, Princeton, Princeton University Press, 2000;
- Haynes, Sam W., *James Polk and the Expansionist Impulse*, New York, Longman, 1997;
- Holt, Micheal F., *The Political Crisis of the 1850s*, New York,

- John Wiley & Sons, 1978;
- Humes, Brian D., Swift, Elaine K., Valeilly, Richard M., Fingold, Kenneth, Fink, Evelyn C., *Representation of the Antebellum South in the House of Representatives: Measuring the Impact of the Three-Fifths Clause*, in Brady, David W., McCubbins, Matthew D., *Party, Process, and Political Change in Congress. New Perspectives on the History of Congress*, Stanford, Stanford University Press, 2002;
- Jameson, Alexander John, *A Treatise on Constitutional Conventions. Their History, Powers, and Modes of Proceeding*, Chicago, Callaghan & Company, 1887;
- Johnson, Walter, *Soul by Soul. Life inside the antebellum slave market*, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1999;
- Johnson, Allen, Malone, Dumas, (edited by), *Dictionary of American Biography. Under the Auspices of the American Council of Learned Societies*, New York, Charles Scribner's Sons, 1928-1958, voll. VII, XVI;
- Lee, Jedson, *The Treaty of Paris. A primary source examination of the Treaty that recognized American independence*, New York, The Rosen Publishing Group, 2006;
- Les benedict, Michael, *A Constitutional Crisis*, in McPherson, James M., Cooper, William J. Jr., *Writing the Civil War. The Quest to Understand*, University of South Carolina Press, 1998, pp. 154-155;
- Levine, Bruce, *Half Slave and Half Free. The Roots of the Civil War*, New York, Hill and Wang, 2005;
- Link, Arthur S., Rembert, Patrick W., (edited by), *Writing Southern History. Essays in Historiography in Honor of Fletcher M. Green*, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1965;
- Luraghi, Raimondo, *The Rise and Fall of the Plantation South*, New York, New Viewpoints, 1978;
- McCormick, Richard, *The Second American Party System. Party formation in the Jacksonian era*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1966;
- McLaughlin, Andrew, *A Constitutional History of the United States*, New York-London, Appleton Century Crofts, Inc., 1935;
- McMillan, Malcom Cook, *Constitutional Development in Alabama, 1798-1901: A Study in Politics, the Negro and Secitonalism*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1955;
- McPherson, James, M., *Battle Cry of Freedom: The Civil War Era*, New York, Oxford University Press, 1988;
- McPherson, James M., Cooper, William J. Jr., *Writing the Civil War. The Quest to Understand*, University of South Carolina Press, 1998;
- Morris, Thomas D., *Free men all: the personal liberty laws of the North, 1780-1861*, Baltimore, John Hopkins University Press, 1973;
- Oakes, James, *A History of American Slaveholders*, New York, Knopf, 1982;
- Oliver, George Brown, *A Constitutional History of Virginia, 1776-1860*, (Ph.D. dissertation, Duke University, 1959);
- Osteweis, Rollin G., *Romanticism and Nationalism in the Old South*, New Haven, Yale University Press, 1949;
- Phillips, Ulrich B., *The Central Theme of Southern History*, in *American Historical Review*, XXXIV (October, 1928), pp. 30-43;
- Pollard, Edward, *The Lost Cause. A new southern history of the war of the Confederacy*, New York, E. B. Treat & co., Baltimore, Md., L. T. Palmer & co., 1867;
- Porter, Albert Ogden, *County Government in Virginia: A legislative history, 1607-1904*, New York, Columbia University Press, 1947;
- Potter, David M., *The Impending Crisis: 1848-1861*, New York, Harper & Row, 1976;
- Pressly, Thomas J., *Americans Interpret Their Civil War*, New York, Free Press, 1965³;
- Rable, George, *The Confederate Republic. A Revolution against politics*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 1994;
- Ramsdell, Charles W., *The Natural Limits of Slavery Expansion*, in *Mississippi Valley Historical Review*, XVI (September, 1929), pp. 151-171;
- Randall, James Garfield, *The Divided Union*, Boston-Toronto, Little Brown and Company, 1937;
- Randall, James Garfield, *The Civil War Restudied*, in *Journal of Southern History*, vol. 6, n. 4 (1940), pp. 439-457;
- Rawley, James A., *Race and Politics: "Bleeding Kansas" and the Coming of the Civil War*, Philadelphia, 1969;
- Rhodes, James Ford, *History of the United States from the compromise of 1850 to the restoration of Home Rule at the South in 1877*, New York, the Mcmillan Company, 1893-1902, voll. VII;
- Richards, Leonard L., *The Slave Power. The Free North and Southern Domination, 1780-1860*, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 2000;
- Rothman, Adam, *Slave Country. American Expansion and the Origins of the Deep South*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2005;
- Russel, James M., *Economic Factors*, in woodsorth, Steven E., *A Handbook of Literature and Research*, Westport, Connecticut - London, Greenwood Press, 1997, pp. 144-153;
- Sanford, Levinson, *Slavery in the Canon of Constitutional Law*, pp. 89-111, in finkelman, Paul (Editor), *Slavery and the Law*, Madison, Madison House, 1997;
- Saye, Albert Berry, *A Constitutional History of Georgia, 1732-1968*, Athens, University of Georgia Press, 1970;
- Schmidt, Gregory Glen, *Republican Visions: Constitutional Thought and Constitutional Revision in the Eastern United*

- States, 1815-1830*, (Ph.D. dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1981);
- Schouler, James, *History of the United State of America under the Constitution*, New York, Dodd, Mead & company, 1880-1913, voll. 7;
- Shade, William G., *Democratizing the Old Dominion: Virginia and the second party system, 1824-1861*, University Press of Virginia, 1996;
- Silbey, Joel, *The Shrine of Party: Congressional Voting Behavior, 1841-1852*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1967;
- Stephenson, Wendell Holmes, e Coulter, Ellis Merton, *A History of the South*, Louisiana State University Press, 1947-1967;
- Sydnor, Charles S., *The Development of Southern Sectionalism, 1819-1848*, in Coulter, Merton E., Stephenson, Wendell Holmes, *A History of the South*, Louisiana State University Press, 1948, vol. V;
- Thurgood, Marshall, *The Constitution: A living Document*, in *Howard Law Journal*, 30 (1987), pp. 915-920;
- Tulloch, Hugh *The Debate on the American Civil war Era*, Manchester, -New York, Manchester University Press, 1999;
- Waldrep, Christopher, Nieman, Donald G., eds., *Local Matters Race, Crime and Justice in the Nineteenth-Century South*, Athens, Ga., University of Georgia Press, 2001;
- Wendell, Phillips, *The Constitution a Pro Slavery Document, or Selections from the Madison Papers etc.*, New York, American AntiSlavery Society, 1844;
- Wiecek, William M., 'The Blessings of Liberty': Slavery in the American Constitutional Order, in Goldwin, Robert A., Kaufman, Art, *Slavery and Its Consequences: The Constitution, Equality and Race*, Washington D.C., American Enterprise Institute, 1988, pp. 33-44;
- Woodworth, Steven E. (edited by), *A Handbook of Literature and Research*, Westport, Connecticut - London, Greenwood Press, 1997;
- Wooster, Ralph A., *The People in Power: Courthouse and Statehouse in the Lower South, 1850-1860*, University of Tennessee Press, 1969.

¹ Il 4 febbraio 1861 i *Southern Confederate States of America* nascono istituzionalmente in occasione della Convention di Montgomery, Alabama. La scelta di questa data quale momento di definitiva rottura sezionale ha in questa sede un significato preciso, in quanto da un punto di vista storico-istituzionale è l'unica di un qualche valore concreto. Né la secessione del South Carolina ad essa antecedente (10 dicembre 1860), né tantomeno l'attacco confederale a Fort Sumter (12 aprile 1861) possono essere considerati momenti indicativi di una netta separazione istituzionale. Il primo consiste infatti in una singola dichiarazione di estromissione dalla federazione, la quale, se non avesse avuto seguito, si sarebbe potuta ricondurre nell'alveo di una ribellione isolata. Il secondo evidenzia invece uno stadio ulteriore del processo di secessione, quello del passaggio dalla secessione

istituzionale alla vera e propria guerra civile.

² La diffusione della corrente revisionista precede in realtà cronologicamente l'interpretazione neo-abolizionista o anti-revisionista, iniziata con opere come Barnes (1933) e in particolare Dumond (1939).

³ Sintomatici di questo nuovo corso storiografico furono per l'appunto gli sforzi di autori nati o educati al Nord. Fra questi French Ensor Chadwick sviluppò la teoria di un contrasto nato da una progressiva diminuzione di compatibilità fra società nordista e sudista. Frederick Jackson Turner concentrò invece la propria attenzione sui territori e sugli stati dell'Ovest e sulla relazione fra allineamento politico di questi ultimi e l'emergere di una maggiore insicurezza sudista. Chauncey Samuel Boucher cercò di sfidare la cosiddetta 'teoria della cospirazione sudista' secondo la quale una potente

slavocrazia si sarebbe saputa infilare abilmente nelle crepe di un sistema politico corrotto guidandolo verso la propria dissoluzione. Charles Austin Beard infine scelse la strada del determinismo economico, sottolineando l'importanza della forte contrapposizione di interessi fra un Nord capitalista sostenitore di una legislazione commerciale favorevole al proprio sviluppo industriale e un Sud di impostazione feudale, prevalentemente rurale ed economicamente arretrato. Per un inquadramento bibliografico più dettagliato circa la produzione storiografica del cosiddetto 'transition period' si veda Cauther (1965, pp. 224-248, in particolare pp. 228-232).

⁴ Diversi per origine sociale, carriera professionale ed esperienze di vita, William Lloyd Garrison (10 dicembre 1805 - 24 maggio 1879) e William Henry Seward (16 maggio 1801 - 10 ottobre 1872) rappresentano due

fra le più importanti voci della lotta antischiavista sviluppatasi negli Stati del Nord fra il 1830 e il 1860. Particolarmente radicale la visione di Garrison, uno dei più convinti abolizionisti del periodo antebellico, il quale considerava la Costituzione Federale come il vero scudo di protezione della società schiavista. Per il direttore del "The Liberator" infatti la Costituzione statunitense non era nient'altro che "a covenant with death and an agreement with hell". Più concilianti le posizioni di Seward, il quale maturò le proprie convinzioni antischiaviste nel corso di una carriera politica che lo vide prima senatore Whig e Governatore di New York, poi esponente del Partito Repubblicano e infine abile Segretario di Stato durante il mandato presidenziale di Lincoln e di Johnson. A William Seward si deve peraltro la definizione della Guerra Civile statunitense come "Irrepressible Conflict" che si sarebbe ad ogni modo potuta e dovuto risolvere a livello legale e costituzionale. Per un'ottima ricostruzione biografica delle figure di Garrison e Seward si veda Johnson-Malone (1928-1958, voll. VII, pp. 168-172; XVI, pp. 615-621).

⁵ Si tratta della cosiddetta teoria della "needless-war" sviluppata principalmente da Randall (1940, vol. 6, n. 4, pp. 439-457, p. 442). La stessa tesi, con particolare riferimento all'impossibilità di una concreta esportazione del sistema schiavista nei territori dell'Ovest, era stata esposta un decennio prima da Ramsdell (1929, vol. 16, n. 2, pp. 151-171) e venne successivamente ripresa da una certa corrente di studi economici tesi a dimostrare l'inefficienza e il conseguente naturale esaurimento del fenomeno schiavista fra gli stati del sud. Su questo punto si veda in particolare l'approfondimento di Fogel-Engerman (1974, pp. 181-190).

⁶ Pressly (1962, pp. 127-148) dedica un intero capitolo della propria rassegna storiografica alla teoria della 'needles war'. Tulloch (1999, pp. 129-30), che in parte cita direttamente Pressly, aggiunge alcuni commenti interessanti sull'argomento.

⁷ Per una efficace ricostruzione del dibattito storiografico americano sulle Cause della Guerra Civile americana dagli anni '60 agli anni '90 si veda Fehrenbacher (1995, pp. 1-5).

⁸ Randall (1937). L'edizione ad oggi più consultata è quella rivista da Donald (1961) che ha esteso le parti relative all'analisi degli Stati Confederati e modificato i contenuti e le tesi delle sezioni dedicate al periodo prebellico.

⁹ Stephenson-Coulter (1947-1967).

¹⁰ A questo proposito sarà interessante notare come, rispetto all'ultimo sessantennio, il volume di articoli e monografie storiografiche a cavallo fra la fine dell'Ottocento e i primi quarant'anni del Novecento, sia molto maggiore. Il conteggio dei contributi indicati esclude, per impossibilità concreta di una mappatura esaustiva, gli articoli comparsi su riviste specialistiche. Per un elenco dei principali contributi storiografici si rimanda alla suddivisione bibliografica in coda a questo saggio.

¹¹ La maggior parte delle ricostruzioni volte a rifiutare la questione schiavista come causa principale del conflitto si ritrova negli studi costituzionali degli ex esponenti politici della Confederazione, in primis l'ex-Presidente Jefferson Davis, il quale nel suo *The Rise and Fall of Confederate Government*, New York, D. Appleton & Co., 1881, realizza una vera e propria apologia della società sudista e dell'economia schiavista. Scopo principale di Davis era quello di rovesciare la teoria diffusa e generalmente accettata di una *Southern Conspiracy* ai danni della Federazione individuabile

già a partire dalla Convenzione di Philadelphia. Per Davis, veri cospiratori erano da ricercarsi fra le fila dei *Republicans* e dei *Free Soilers* che, sotto false spoglie moralistiche, avevano sostenuto l'espansione politica ed economica degli interessi nordisti ai danni del Sud. Sulla considerazione della schiavitù come una causa fittizia, una 'scusa' per la giustificazione di un conflitto sezionale basato su un differente grado di 'civiltà', si veda Pollard (1867).

¹² Morris (1973); Finkelman (1981); Berlin (1985); Flanigan (1987); Fede (1992); Berlin-Fields-Miller-Reidy-Rowland, (2005th).

¹³ Cover (1975). Ma su questo tema si vedano anche Gross (2000), Waldrep-Nieman (2001).

¹⁴ Si veda Richards (2000, pp. 1-27). Richards non è il primo studioso americano ad aver ripreso la teoria della cospirazione politica sudista. Prima di lui l'esempio più illustre si trova in Nye (1949).

¹⁵ Con il Trattato di Parigi del 3 settembre 1783, la Gran Bretagna riconobbe formalmente l'indipendenza degli Stati Uniti, ponendo fine alla cosiddetta *American Revolution*. Il trattato individuò i confini della nuova confederazione nordamericana regolando al tempo stesso altre questioni legali riguardanti la pesca, la restituzione di proprietà confiscate e il diritto di contrazione di debiti. Per un approfondimento si veda Lee (2006).

¹⁶ I tre distinti saggi di Walther, Blue e Russel fanno parte di una rassegna curata da Woodworth (1997). La parte IV, intitolata *Causation - Events Leading to the War*, è suddivisa per l'appunto in tre sotto sezioni: *Slavery, Race and Culture* (Eric H. Walther), *Constitutional and Political Factors* (Frederick J. Blue), *Economic Factors* (James M. Russell). Non è facile individuare lavori, soprattutto recenti, tesi ad esplorare e

ad organizzare la letteratura più significativa ad oggi esistente dedicata al complesso panorama antebellico nordamericano.

- ¹⁷ Fra i contributi che enfatizzano la presenza di una ideologia comune sudista si vedano: Cotterill (1936); Osteweis (1949); Craven (1964); Eaton (1961).
- ¹⁸ Fra le opere che hanno abbracciato una posizione prettamente deterministica si vedano C.A. Beard-M. Beard (1937⁷), Genovese (1965); Luraghi (1978). Uno sguardo ad entrambi i contesti sezionali – nordista e sudista – teso a sottolinearne le diversità economiche è offerto da McPherson (1988).
- ¹⁹ La pluralità del contesto sociale sudista è sottolineata dalle opere di Freehling (1966); Oakes (1982); Johnson (1999).
- ²⁰ Per una discussione più approfondita sulle tesi economiche sviluppate dalla letteratura novecentesca si veda Russel (1997, pp. 145-153, in particolare pp. 148-149).
- ²¹ Oltre al classico lavoro di Potter (1976) si rimanda di nuovo all'opera di Randall (1937). Anche Currie (1997-2005) riesce a sviluppare molte tematiche calde del periodo pre-bellico, con la conseguente necessità di suddividere la ricerca in due macro settori: dibattiti parlamentari centrati su questioni economiche, e dibattiti orientati attorno alla questione delle libertà e dei diritti civili. Infine, l'opera di Levine (2005) viene considerata da alcune rassegne come un'ottima visione d'insieme sulle questioni politiche del periodo ante bellico.
- ²² Durante l'amministrazione di James Knox Polk (1845-49) gli Stati Uniti subiscono un incremento in termini territoriali e di popolazione senza precedenti, acquisendo, oltre al Texas, i territori corrispondenti all'attuale California, Nevada, Utah, la maggior parte del New Mexico e dell'Arizona e parte di Wyoming e Colorado. Un buon testo di riferimento per inquadrare l'orientamento di Polk in termini di politica espansionistica intra-continentale è il lavoro di Haynes (1997).
- ²³ Cfr. Schouler (1880-1913, voll. 7); Rhodes (1893-1902, voll. VII); Craven (1964); Sydnor (1948).
- ²⁴ Altri autori cimentatisi nella ricerca delle caratteristiche comuni al pensiero nazionale sudista sono George Rable e William Davis. Mentre Davis si occupa di ripercorrere il rapido ma intenso processo di elaborazione costituzionale confederale, Rable restringe il campo di indagine al sistema partitico creatosi all'indomani della secessione in campo sudista e alle elezioni presidenziali del 1861, arrivando a sostenere la sostanziale natura antipartitica e antidemocratica della Confederazione. Si vedano Davis (1994) e Rable (1994).
- ²⁵ Finkelman (1997, p. 17). Della raccolta curata da Finkelman si vedano in particolar modo i saggi di Sanford (pp. 89-111) e quello di Curtis (pp. 161-206). Il primo ripercorre i *case studies* giudiziari poggiati su una interpretazione pro-schiavista del documento costituzionale; il secondo mostra la contraddittorietà fra sistema schiavista e le libertà di stampa e di espressione sancite dalla costituzione mostrando come il primo abbia di fatto contribuito a plasmare l'interpretazione costituzionale delle seconde. Si confrontino su tutti questi punti le opere di Wiecek (1988, pp. 33-44) e Thurgood (1987, pp. 915-920, p. 916, p. 918); si veda anche, per una testimonianza delle origini antebelliche della stessa teoria, Wendell (1844, pp. 4-5).
- ²⁶ Jameson (1886); Hitchcock (1887).
- ²⁷ Dealey (1915).
- ²⁸ Un'utile raccolta di fonti primarie rimane l'opera di Thorpe (1909, 7 voll.). L'individuazione dei *proceedings* delle convenzioni costituzionali e dei manoscritti originali delle costituzioni statuali è facilitata dall'ottimo volume di Browne (1973). Una buona rassegna bibliografica dei principali contributi specialistici in questo campo può essere ottenuta osservando la letteratura di riferimento adottata da Fehrenbacher (1995).
- ²⁹ Fra gli esempi di maggior spessore in questo senso si vedano McMillan (1955); Saye (1970); Coward (1979). A queste pubblicazioni andrebbero aggiunte anche alcune tesi di dottorato inedite, in particolare Oliver (1959); Schmidt (1981). Per una rassegna degli articoli e dei saggi pubblicati su riviste o volume collettanei, si rimanda alle note di Fehrenbacher (1995, pp. 163-177).
- ³⁰ Fra i contributi dedicati a mettere in luce le procedure di revisione costituzionale statale e, più generalmente, al tema della rappresentanza nei governi statuali si vedano Dinan (2006); Bruce (1982); Jameson (1887).
- ³¹ Chilton (1960); Wooster (1969); Porter (1947).
- ³² Per una chiara esposizione del ruolo giocato dai partiti nel processo di selezione della élite politica si veda Michels (1911, pp. 19-31). Lo stesso aspetto emerge nell'opera di Duverger (1951) il quale, pur non sottovalutando l'importanza dell'elemento ideologico alla base di alcune formazioni partitiche, centra l'attenzione sull'organizzazione interna della macchina partitica e sul processo di selezione della leadership. Si vedano in particolare pp. 133-205.
- ³³ «Works of art, one observer has declared, change their nature as the time change, and he has cited the Mona Lisa as an example. [...] After surveying such divergent appreciations of the Mona Lisa over a period of five centuries, the observer in question concluded that while the painting may not have changed in

name or in physical characteristics its content or nature did vary over the years as the interests or preconceptions of its observers varied» [Preface in Pressly, 1965³, p. 7]

³⁴ Gli storici statunitensi si sono peraltro mostrati perfettamente consapevoli dell'importanza di queste dinamiche. Cfr. Tulloch (1999, p. 127).

«The Burden and the Heat of Common Affairs»: Walter Bagehot and Bourgeois Happiness

SILVANA COLELLA

The daily respect of an age is given to those who do its daily work – to those who bear the burden and the heat of common affairs

[Walter Bagehot, *Mr. Cobden*, 1865].

[...] for the professor in the academy, for the humanities generally, misery is more amenable to analysis: happiness is a harder nut to crack”

[Ian McEwan, *Saturday*, 2005].

1. Introduction

There is no systematic treatment of the concept of happiness in Bagehot's essays, but oblique references to it crop up frequently, often in relation to what might be termed the pursuit of 'experience'. Whether or not money can buy happiness, being gifted with "an experiencing nature" (Bagehot I, 174) certainly helps in the quest for personal satisfaction, as Bagehot suggests in his discussions of Shakespeare, Macaulay, Cowper, and Scott. A passionate engagement with the business of life, the willing-

ness to be "immersed in matter" (Bagehot I, 402), in the *hic et nunc* of "common affairs", does not guarantee supreme felicity but increases the chances of experiencing a secondary form of happiness, almost indistinguishable from the sheer enjoyment of *vita activa*.

In this paper, I look at Bagehot's literary essays, mostly published in the 1850s, in which ideas of happiness, pleasure, enjoyment, and satisfaction acquire class-specific connotations¹. As a man of business speaking to men of business, he was inclined to eulogize the virtues of *vita activa* and the pleasures to be derived from a healthy regime of continuous contact with the unpredictable and exciting world of affairs. As the organic intellectual of the commercial middle classes, he conferred upon their values, aspirations and experiences a high degree of cultural respectability. It is the mercantile community that provides some of the standards according to which even literary excellence is reassessed.

Despite what philosophers had been preaching from time immemorial, the dream of happiness coincided with the "petty pursuits of petty fortune" for an increasing number of people in the nineteenth century, as McMahon has recently argued (353). Bagehot redefines this pursuit as not intrinsically ignoble, associating it with the love of experience, the excitement of a life of action, and the thrill of the chase, regardless of its aim. In other words, for all its drudgery, uncertainty and fatigue, a life of work is preferable to a life of meditation. Inaction is a formula for unhappiness. In Bagehot's early essays, this bourgeois model of happiness, predicated upon work or "the full occupation of every faculty and every hour" (Bagehot XIV, 268)², is delineated in relation to the intellectual life of literary men. From Shakespeare to Sydney Smith, from Milton to Walter Scott, the intellectual figures that Bagehot discusses are gauged according to their willingness to engage with their own present and to enjoy the fruits of this experience. "The world has a vested interest in itself", writes Bagehot in the essay on Macaulay: "The impulse to busy ourselves with the affairs of men goes further than the simple attempt to know and comprehend them; it warms us with a further life; it incites us to stir and influence those affairs; its animated energy will not rest till it has hurried us into toil and conflict" (I, 398). This notion of positive enmeshment colours his understanding of the diverse contributions that writers make to national culture.

The first section of my paper focuses on the form of "intellectual entertainment" that Bagehot posits as specific to commercial modernity (I, 421). I then discuss the conjunction between happiness and

'experience' that constitutes the hallmark of his re-evaluation of bourgeois life. The final part takes into consideration a short essay written for *The Economist* in 1875, in which Bagehot tackles the fraught question of financial speculation from an unusual perspective, arguing for the role of the imagination in determining the aggregate satisfaction that speculators derive from their activities. Although not explicitly theorized, the idea of happiness or, more specifically, "the spirit of thorough enjoyment" (Bagehot I, 403) is frequently evoked as a mark of distinction. Whether associated with the Whig "character" and liberalism or with the temperament of the bourgeois man of action, this idea permeates Bagehot's energetic vindication of the intellectual and cultural relevance of the "buying and bargaining universe" (Bagehot I, 311).

2. *Intellectual entertainment*

Walter Bagehot was one of the most prolific authors of the "middle species of writing" (the short essay) that he himself theorized as the form or *genre* better equipped "to speak to the many", to the multitude that were "impatient of system, desirous of brevity, puzzled by formality" (I, 311). Inaugurated by the *Edinburgh Review* at the beginning of the nineteenth century, this type of writing is "intermediate between the light, frivolous style of merely amusing literature and the heavy conscientious elaborateness of methodical philosophy" (I, 323). It is addressed to "men of cool, clear, and practical understanding" (I, 323) and provides the intellectual enjoyment that they crave. Untroubled by the fragmentary

and temporary character of modern literature – “People take their literature in morsels, as they take sandwiches on a journey” (I, 310) – Bagehot closely identifies essay writing with the educational needs of the middle classes and, more specifically, with the intermittent demand for culture of the productive and industrious component of the bourgeoisie. He selects “the merchant in the railways” as the ideal type of modern reader when describing the transition from an age of contemplative culture to the modern era of practical intellectuality:

What a transition from the student of former ages! – from a grave man, with grave cheeks and a considerate eye, who spends his life in study, has no interest in the outward world, hears nothing of its din, and cares nothing for its honours... to the merchant in the railways, with a head full of sums, an idea that tallow is ‘up’, a conviction that teas are ‘lively’, and a mind reverting perpetually from the little volume which he reads to these mundane topics, to the railway, to the shares, to the buying and bargaining universe [I, 310-311].

Instructing the “mass of sensible persons” that work long hours, travel extensively, speculate in railway shares and have little time to devote to serious study, involves a specific duty or responsibility: “you must make reading pleasant... The writer of the modern world must write what the world will indulgently and pleasantly pursue” (I, 311-12). The subtleties and complexities of more articulated forms of systematic speculation do not appeal to the middle-class readership that, in Bagehot’s view, stands in need of a specific type of instruction: one that is contingent upon enjoyment, but not merely amusing; informative rather than pedantic; centered on the critical observation of the modern world, and capable of delivering time-specific insights. “A casual character” he argues “is natural to the most

intense words: externally, even, they will interest the ‘after world’ more for having interested the present world; they must have a life of *some* place and *some* time before they can have one of all space and all time” (I, 403). The most effective and lasting words are those that declare their temporality, that convey a sense of immediacy, of being deeply engrossed in “*some* place and *some* time” that qualifies literary excellence. In this respect, the *Edinburgh Review* broke new ground in the early nineteenth century by providing “the *elite* of common men, sensible in their affairs, intelligent in their tastes, influential among their neighbours” (I, 323) with the kind of literature that spoke most directly to their terrestrial concerns. The transition to a modern form of reading and writing has been made, Bagehot adds, and its benefits will extend to the whole community.

That instruction should be skillfully combined with amusement is a truism of Victorian reviewers. In Bagehot’s version of this axiom, the particular “sensation” of pleasure associated with the reading act – “we are conscious that we are delighted, and are conscious that we are not idle” (I, 422)³ – is mirrored in the act of writing. In other words, if delighted, happy readers are those who enjoy the sensation of not being idle, writers who succeed in the arduous task of delighting readers are those who feel and effectively communicate the intense pleasure of being immersed in their own present, taking an active interest in the life before them. The way to secure the favour of posterity, Bagehot explains,

is to give vivid and essential pictures of the life before you, to leave a fresh, glowing delineation of the scene in which you were born, of the society in which you have peculiar access. This is

gained, not by thinking of your posterity, but by living in society; not by poring on what is to be, but by enjoying what is. That spirit of thorough enjoyment which pervades the great delineators of human life and human manners... drew its sustenance from a relishing, enjoying, sensitive life, and the flavor of the description is the reality of that enjoyment [I, 402-403].

The spirit of thorough enjoyment is the fulcrum of Bagehot's practical philosophy of happiness and stands in sharp contrast to the spirit of contemplation that thrives on aloofness and abstractedness. "The exclusive devotion to books tires", he observes, "We require to love and hate, to act and live" (I, 402). However, "enjoying what is" does not necessarily involve acquiescence in the actual system. Praising the first Edinburgh reviewers for their ability to imagine change and to defend "the principle of innovation" against the "narrow conservatism" of the "party of order" (I, 318), Bagehot identifies a common thread linking together the desire for change and the spirit of liberalism:

Somebody has defined liberalism as the spirit of the world. It represents its genial enjoyment, its wise sense, its steady judgment, its preference of the near to the far, of the seen to the unseen; it represents too, its shrinking from difficult dogma, from stern statement, from imperious superstition. What health is to the animal, Liberalism is to the polity. It is a principle of fermenting enjoyment, running over all the nerves, inspiring the frame, happy in its mind, easy in its place, glad to behold the sun [I, 334].

As a principle of fermenting enjoyment, liberalism extends its reach well beyond the sphere of polity properly understood. Indeed, the works of Sydney Smith and Walter Scott – we are reminded – are impregnated with this spirit. Hence the strong appeal of both authors to the mass of "sensible"

readers that Bagehot reconfigures as the ideal addressees of modern literature in all its permutations. Since Scott and Smith had the capacity to enjoy "as much in a day, as an ordinary man in a month", theirs is the "power of diffusing common happiness" (I, 335), whether through their words or, more simply, through the example of their "character". Always interested in deducing the character of the author from his/her works, Bagehot expresses a marked preference for those writers (Shakespeare and Scott, especially) whose "animal spirits" and "bold enjoyment" (I, 335) of life get transmitted into the very texture of their writing, thus determining their popularity⁴. The "optional" realm of literature comes to be appreciated according to how accurately it conveys the joys and value of experience.

3. *Models of Happiness*

Among the different gradations of experience that Bagehot evokes in his essays, only a few stand out for their paradigmatic value. A life of "literary and refined inaction", (I, 273) such as the one depicted in Cowper's poems, may be representative of traditional gentry values and the quiet pleasures of the "enjoying English gentleman", but it does not appeal to the majority of those "who bear the burden and the heat of common affairs." To this busy and energetic majority Bagehot addresses his observations, granting a cultural franchise to its habits, interests and aspirations. Different models of happiness come to be associated with different types of experience. In the essay on Cowper, for example, the author expatiates on the homely pleasures and tranquil

enjoyments that his poems celebrate: "the torpid, in-door, tea-tabular felicity" which suffuses the "light life" of those who can afford to do very little or nothing at all. "It is these in-door scenes", writes Bagehot, "this common world, this gentle round of 'calm delights,' the trivial course of slow-moving pleasures, the petty detail of quiet relaxation, that Cowper excels in" (I, 292). Although this state of placid felicity is the expression of a *national* sentiment, the poetic crystallization of a truly English preference for tame and sober comforts, it remains nevertheless a dull and monotonous form of contentment: "Have we not always hated this life?" Bagehot asks, anticipating the objection of more vigorous and imaginative persons, "What could be worse than regular meals, clock-moving servants, a time for everything and, everything then done, a place for everything?" (I, 292). Furthermore, since this model of "indolent happiness" presupposes a life undisturbed by the need to work, or at least not entirely subjected to the "yoke of coin" (I, 273), it falls well beyond the reach of the majority of people. Their chances of finding satisfaction and fulfilment in the here and now depend on how they attack drudgery, how they endure the petty pursuits of petty fortune.

It is "one of the delicious ironies of history", McMahon observes, that "Marx's contention that not only should we enjoy the fruits of our labor, but labor itself should be our fruit, is today a central tenet of the capitalist creed" (404). Bagehot's belief in the promise of self-realization entailed in a life of work is writ large in many of his early essays. He frequently contrasts the idleness and apathy of a contemplative existence to the practical wisdom and direct knowl-

edge of the world that result from a daily confrontation with the challenges of active life, often identified with the marketplace. There is a good deal of bourgeois pride in his celebration of the social and cultural relevance of the activities to which commercial men, merchants, men of business, bankers and even speculators devote their life. The world they inhabit, the sphere where their destiny is shaped, may not grant to each and everyone the fulfilment they seek, but it provides rich opportunities for the accumulation of experience and the exercise of one's own talent, which are rewarding and satisfying in their own right.

In the literary essays, this world, the commercial sphere of action, drifts in and out of vision as a floating signifier, summoned by the author whenever his line of reasoning intersects the question of value or literary excellence. "Shakespeare, the Individual" is a good case in point. The essay begins by drawing a neat distinction between artists endowed with "an experiencing nature" and those who are content with the secondary type of knowledge or experience derived from books. "Shakespeare had a great experience" we learn: "To a great experience one thing is essential, an experiencing nature. It is not enough to have opportunity, it is essential to feel it. Some occasions come to all men, but to many they are of little use, and to some they are of none" (I, 174). Shakespeare's literary achievements are the direct result of his willingness to engage with the world of practical life, or to take a keen exterior interest in the "commonplace geography" of human existence. Bagehot praises Falstaff as a glorious example of "diffusive sagacity" and as the embodiment of "intense animal spirits" (I, 132), while Shakespeare

is equally commended for succeeding in the world, making a fortune and returning "upon the old scene, a substantial man, a person of capital" (I, 213). Transforming Shakespeare into a bourgeois role model, Bagehot suggests that his ability to embrace this world, to welcome experience and profit from it, in symbolic as well as material terms, not only contributed to the greatness of his genius, but also gave him enormous pleasure and satisfaction. To his contemporaries, we are reminded, he appeared "a cheerful, and humorous, and happy man" (I, 195), capable, however, of profound insights into the "musing life of men" (I, 196). In other words, while acknowledging the superior gifts of Shakespeare's imagination, Bagehot insists that, as an individual, the great bard did find fulfilment and happiness in the worldly pursuit of wealth:

It is certain that Shakespeare was proprietor of the Globe Theatre – that he made money there, and invested the same in land at Stratford-on-the-Avon, and probably no circumstance in his life ever gave him so much pleasure. It was a great thing that he, the son of the wool-comber, the poacher, the good-for-nothing, the vagabond... should return upon the old scene a substantial man, a person of capital, a freeholder, a gentleman to be respected, and over whom even a burgher could not affect the least superiority. The great pleasure in life is doing what people say you cannot do [I, 213].

Commenting on this essay in 1972, C. H. Sisson denounced the "extraordinary vulgarity" of Bagehot's literary ideals, irritated by the lack of humility that this "mere man of affairs" flaunted in "putting at the centre of the intellectual stage what belongs to the periphery" (41)⁵. Sisson reacts indignantly to Bagehot's style of literary criticism because philistine interests, the "decent

mediocrities" of bourgeois life, and all the irrelevant details of pecuniary matters blatantly invade the citadel of culture, blurring the distinction between pure literature and impure reality. For the purpose of my analysis, however, it is precisely this blurring that matters. Expressly writing for a public of middle-class people who had to bustle to prove their worth, Bagehot disseminates his essays with references to their experiences, habits and values. His bourgeoisisation of Shakespeare betrays an intense desire to explain the bourgeoisie to itself, to address the mercantile community from within its ranks in an idiom calculated to inspire sympathy and respect for what guides the lives of "men of patient practicality" (I, 426). It is worth stressing how specialized this idiom is. Bagehot has little to say on middle-class morality, domesticity and the private sphere. He is the intellectual broker of mercantile life and specializes in promoting its shares, in making that life more culturally visible and symbolically relevant. Fully aware of the diffused "malevolence" that takes habitual pleasure "in remarking the foolish opinions, the narrow notions, and fallacious deductions which seem to cling to the pompous and prosperous man of business" (I, 205), Bagehot delights in opposing pride to prejudice, emphasizing the promise of happiness in store for those who regard even their petty pursuits as an exciting and valuable experience.

When discussing the works of those who are intellectuals by social function – poets, historians, essayists – the pleasures associated with a life of the mind are imagined as less relevant than the "bold enjoyment" elicited from an open confrontation with the reality of the actual, even when this includes the "contact with misfortune" (I,

336). The biography of Walter Scott is illustrative in this respect:

There is nothing in the life before us comparable in interest to the tragic, gradual cracking of the great mind; the overtaking of the great capital, and the ensuing failure; the spectacle of heaving genius breaking in the contact with misfortune. The anticipation of this pain increases the pleasure of the reader; the commencing threads of coming calamity shade the woof of pleasure; the proximity of suffering softens... the terrible, fatiguing energy of enjoyment [I, 335-336].

It is not *Schadenfreude* that Bagehot describes in these lines, but the sheer enjoyment of the "spirit of life" that manifests itself even in tragedy, or failure. What readers obtain from this encounter with the narrative of a full and active life is a premium of pleasure, a "terrible" and "fatiguing" type of enjoyment that, one could argue, appeals directly to the mercantile classes haunted by the spectre of bankruptcy. Unlike Shakespeare, Scott lost his fortunes, but even this calamity, properly understood, brings a reward, a bonus of excitement to readers accustomed to the reality of commercial instability. For all its upheavals and uncertainties, the real life of the marketplace, as reflected in the biography of Scott or Shakespeare, remains an exhilarating topic for Bagehot, more so than the life of the mind to which, however, he himself was drawn. Yet he recuperates the idea of pure intellectual happiness years later, while explaining to the impassive readers of *The Economist* what motivates speculators, what drives them to overstretch their limits, and how "culture" could very well function as a control mechanism to diminish the intensity of their quest.

4. *The Business Imagination*

In June 1875, *The Economist* published an article entitled "The Special Dangers of High Commercial Developments". Responding to the popular opinions of "literary men", inclined to blame "speculative indiscretions" (X, 45) as manifestations of uncontrolled greed, Bagehot produced a finely argued piece of writing about the cultural and psychological motives that guided and misguided commercial men: "We often talk as if the haste to be rich, the mere desire of wealth, were the only motive power in these great speculative transactions which, when they fail, cause so much misery and so much scandal. But no mistake can be greater" (X, 46). The desire to be rich is by no means, Bagehot declares, "the sole cause, hardly, perhaps, even the chief cause" of speculative rashness. To understand the appeal of speculation, profit-making must be related to the exercise of the "imaginative faculty" and the gratification thereby gained:

Our belief is that it is quite as much the natural heat of imaginative faculty – for however odd the word 'imaginative' may sound in connection with enterprises of the manufacturer or the merchant, it is an imaginative faculty of a particular kind, and nothing short of it, which fit a man for the conception and execution of those great commercial operations – which leads men to embark in transactions larger than their resources will properly admit, as the haste to be rich, which no doubt mingles with and vivifies that imaginative faculty. Commerce in the present day is as difficult and full of problems which interest and fascinate the intellect in a certain somewhat narrow way, as war or politics [X, 46-47].

"The natural heat of imaginative faculty": Bagehot's words evoke romantic notions of creativity, casting the entrepreneur in the role of the genius of commerce

whose fiery imagination demands a proper outlet. Pecuniary rewards represent only a limited portion of the aggregate satisfaction or happiness that the manufacturer and the merchant derive from grand commercial transactions. Intellectual rewards are equally relevant: the ability to imagine and handle complex “commercial combinations” has its own special profit, cashed in at the immaterial counter of intellectual life. There is nothing Bohemian about the business imagination. The exercise of this faculty is required by the complexity of commerce and that complexity, in turn, is the challenge that renders the buying and bargaining universe fascinating to the intellect. Bagehot admits that there is a certain narrowness associated with commercial pursuits, but redefines those pursuits as intellectually stimulating. In other words, the “faculty needed in commerce” is a specialized kind of imagination, strategic and creative at the same time, mainly operating within the limits of prudence, often chafing at them. Remarkable in this article is the absence of the moralistic language commonly deployed by Victorian commentators. Displacing the problematic issue of the morality of the market, Bagehot brings to the fore the question of its psychology, expatiating on the lack of social and cultural recognition that leads commercial men to invest all the more eagerly in their imagination:

But though the rich commercial man enjoys plenty of honour on account of his riches, there is hardly any public appreciation of the faculty which enabled him to win those riches, and yet in all probability, it is that and not the rewards it has gained him, on which he really prides himself. And the less his peculiar ability is really recognized in the world, the more it is to him in secret, and the more eager he is to find himself

the kind of work in which he takes delight, and in which he realizes the consciousness of his own power. We are, indeed, persuaded that very much speculation indeed is due to this nobler excuse for it – the natural tendency of compressed force to expand and make itself fairly visible at least to the mind which wields it [X, 47].

Bagehot identifies the rationale for the tendency of men of business to overstretch their limits in a curious combination of social and psychological factors. Speculation may not be entirely commendable, but the stimulus that inspires grand speculative schemes certainly deserves a higher degree of attention and recognition. Like all compressed forces, the business imagination has a natural tendency to expand, which increases with the pressure of social censure: repression intensifies the urge to find enjoyment and satisfaction in activities that are habitually regarded as narrow and vulgar. “The sleepy-looking commercial man, who hardly knows what literature means”, Bagehot states, “has often beneath that dull outside an intelligence as wakeful and restless as that of a French wit” (X, 47). Reformulated in these terms, the problematic element is culture, not greed. The insufficient culture of the commercial man leads him to concentrate all his intellectual energies in the pursuit of his own specific occupation, while the snobbish culture of “men of the world” renders them impatient to accuse but little inclined to discern where the “special dangers” lie: “It is the men who have no other intellectual life except the life of commercial enterprise who are the truly dangerous men”, Bagehot specifies, “not dangerous because they are generally less scrupulous, but because they are more eager for the full employment of their powers, than their better educated contemporaries” (X, 48).

The antidote to reckless speculation is an increased dose of intellectual refinement: a more diversified portfolio of intellectual interests and pleasures for City men, and a less superficial understanding of the psychology of commerce on the part of those too ready to blame greed and avarice. "The energy of commerce runs with a strong current, in part at least because it runs between such very narrow banks. Let it find a number of different mouths, a delta instead of a single opening, and it will not rush on with the same dangerous velocity. Culture always diminishes intensity. And in the commercial world we could well afford to favour that result" (X, 48). This appeal to culture as vector of moderation has a venerable tradition in Victorian England. In the early nineteenth century, Lord Brougham promoted the instruction of the working classes in order to contain potential social unrest. In the 1860s, Matthew Arnold recommended culture as "the great help out of our present difficulties" (190). His call did not go unheeded: a few years later, Bagehot revived the same educational idea to counteract the exciting but dangerous "intensity" of speculation. The mere pursuit of wealth is not what makes speculators happy: rather, it is the full employment of their intellectual abilities, the highly pleasurable exercise of the imaginative faculty, albeit restricted to the financial sphere, that yields a bonus of self-fulfilment. If their imagination were to be diverted, at least partly, in the direction of studious, intellectual pursuits, if culture were to become not an alternative, but a parallel outlet for their energies, dangerous excesses would be less arduous to control.

David Kynaston suggests that Bagehot wrote this article partly as a response to

Trollope's negative characterization of the financial adventurer, Augustus Melmotte, in *The Way We Live Now* (264). Melmotte is a shameless liar and an unscrupulous speculator, motivated by greed and social ambition, courted by the English aristocracy and lacking refinement. Like many newcomers to the City of London in the 1870s, ready to exploit new opportunities, Melmotte has foreign origins: he embodies the principle of innovation in a damaging and destructive way. Bagehot reacts to the conservative strain in Trollope's critique of finance with a renewed emphasis on cultural reformism, openly inviting men of letters to reconsider their ambivalent relationship with the money-making world and the mercantile community. If in the literary essays he expresses a measure of contempt for purely intellectual pursuits, equating the secluded habits of contemplative minds to idleness, indifference and misery, his discussion of the psychology of speculation suggests that the life of the mind has a lot to offer in terms of enjoyment. Unlike Melmotte, the grand speculator envisaged by Bagehot gains a sense of satisfaction and fulfilment from the *mental* exertions required to concoct complex financial schemes: "And the less his peculiar ability is really recognized in the world, the more it is to him in secret, and the more eager is he to find himself the kind of work in which he takes delight and in which he realizes the consciousness of his own power" (X, 47). The widespread disdainful attitude towards commerce helps to intensify the eagerness of the speculator's quest, as few other outlets are open for the exercise of his imagination. Bagehot's recipe – more culture, more and better diversified intellectual pleasures – rests on the assumption that, given a com-

fortable level of income, money cannot buy extra happiness⁶.

5. Conclusion

"The panic is getting worse", wrote Bagehot to his fiancée, Eliza Wilson, in the midst of the 1857 commercial crisis, but "I cannot be in a panic at all myself" he added, "I have never felt before any happiness which was so intense and *soothing*" (XIII, 392). The letters that the couple exchanged for a few months, just before their wedding, contain many reflections on the happiness of mutual love. Measured against the panic and anxiety hovering perilously all around, this happiness appears all the more intense and at times "fearful"; the delights of reciprocal affection draw their verbal sustenance from the urgency of a commercial panic that metaphorically anticipates the impending "crisis" of marriage, as Houston suggests⁷. There is something dangerous, Bagehot admits, in the happy restlessness of being in love: "a wild delicious excitement", he calls it, "which I would not have lost for the world" (XIII, 401). If the public crisis requires all "sensible people in business... to do as little as they can" (XIII, 417), the private "crisis" produces a hyperactive mental and emotional state that is extremely pleasing, albeit at times "awful" (XIII, 424).

The letters establish a clear connection between the feeling of happiness and the "wild delicious excitement" detailed in Bagehot's vivacious descriptions of the state of mind of a man in love: "pleasingly tired", a little reckless and cheerfully "irreverent" in his desires. Perhaps it is no coincidence that the essays written in the 1850s and

for the first time collected in a volume in the months leading to his wedding, should often refer to happiness as a sensation of "excitement" and intense bonding with the outside world⁸. I have analysed to what extent the pursuit of happiness comes to be identified with the pursuit of experience, and how experience is redefined so as to include primarily the sphere of work and money-making, especially in relation to the life of intellectual figures. The "spirit of fermenting enjoyment" that Bagehot detects in the biography of Shakespeare, Scott, and Sydney Smith, that animates the pages of the *Edinburgh Review* and inspires the grand commercial schemes of speculative minds, represents a terrestrial and prosaic type of happiness, brought down from the pinnacles of philosophical inquiry to the common level of the everyday. Potentially shared by many, this aspiration to find fulfilment and happiness in a life of work is acknowledged in Bagehot's essays as a hope that his own contemporaries *selectively* encourage: certain types of employment – business and commerce, in particular – are denigrated and lack the symbolic prestige that would render them more intrinsically rewarding, as he argues in the 1875 article about the special dangers of commerce. "I think a man ought to be able to be a 'Philistine' if he chooses", he states in response to Arnold's exclusiveness, "there is a sickly incompleteness about people too fine for the world" (V, 6). Bagehot's scattered ideas on happiness, felicity and enjoyment rest on the notion that being "too fine for the world", too detached from its common clay, negatively affects the chances of "stumbling on happiness" in the actual present⁹. Not terribly original, nor philosophically pregnant, his conjectures are nevertheless

an interesting example of how the Victorian middle classes were *instructed* to appreciate their own bourgeois existence.

Works Cited

Arnold, M. *Culture and Anarchy and Other Writings*. ed. Stephen Collini, Cambridge University Press: Cambridge 1993;

Bagehot, W. *The Collected Works of Walter Bagehot*. ed. Norman St. John-Stevas, XV vols, The Economist: London 1986;

Edwards, R. D. *The Best of Bagehot*, Hamish Hamilton: London 1993;

Gilbert, D. *Stumbling on Happiness*. Vintage Books: New York 2007;

Haley, W. "Walter Bagehot: A Literary Appreciation". *The Collected Works of Walter Bagehot*. ed. Norman St. John-Stevas, vol. I, The Economist: London 1986;

Houston, G. *From Dickens to Dracula. Gothic, Economics and Victorian Fiction*. Cambridge University Press: Cambridge 2005;

Irvine, W. *Walter Bagehot*, Archon Books: London 1970;

Kimball, R. *Lives of the Mind. The Use and Abuse of Intelligence from Hegel to Wodehouse*. Ivan R. Dee: Chicago 2002;

Kynaston, D. *The City of London. A World of Its Own 1815-1890*, Pimlico: London 1995;

Layard, R., *Happiness, Lessons from a New Science*. Penguin: Harmondsworth 2005;

McMahon, D. *Happiness, A History*. Grove Press: New York 2006;

Poovey, M. *Genres of the Credit Economy. Mediating Value in Eighteenth- and Nineteenth-Century Britain*. The University of Chicago Press: Chicago 2008;

Sisson, C. H. *The Case of Walter Bagehot*. Faber and Faber: London 1972;

Trollope, A. *The Way We Live Now*. Penguin: Harmondsworth 2002.

¹ In particular, the essays I analyse more extensively are: "Shakespeare – The Individual", *The Prospective Review*, July 1853; "William Cowper", *The National Review*, October 1854; "The First Edinburgh Reviewers", *The National Review*, October 1855; "Mr. Macaulay", *The National Review*, April 1856.

² In an article entitled "The State of Europe" (*National Review* 1864), Bagehot refers to the absence of repose as a felicitous condition: "Tranquillity can never be the lot of those who rule nations. Glory they may have; the praise of men, the approbation of their own consciences, *the happiness which springs from the full occupation of every faculty and every hour*, the intense interest which dealing with great affairs vivifies their whole existence...All these rewards they may aspire to", but "repose" or a sense of "enduring security" seems to be beyond the

reach of statesmen in modern Europe (XIV, 268, emphasis added).

³ This sensation, writes Bagehot with respect to Macaulay's style of historical narration, is "productive of great and healthy enjoyment" and is distinct from the "sublimated pain" experienced when the mind consciously follows "pure and difficult reading" (I, 422).

⁴ As William Haley writes: "[Bagehot] was very often more interested in the man he was dealing with than in his writings. He used the works as signposts to the author's character, and he sought broadly to place both in a setting of the practice of life" (86).

⁵ For a more appreciative understanding of Bagehot's diverse contributions to Victorian culture see Kimball, Irvine, and Edwards. Mary Poovey's latest book also includes a perceptive


discussion of Bagehot's take on commercial crises (247-54).

⁶ For an interesting discussion of the relationship between income and happiness, see Layard.

⁷ "I suggest that the new arrangement or derangement Eliza Wilson and Walter Bagehot confront as they stand on the brink of marriage is intensified by the economic crisis within which they prepare for their frightening – in Victorian terms – secret, sexual rites performed on the wedding night" (Houston 33). The wedding is explicitly referred to, in the letters, as the "crisis" (Bagehot XIII, 440).

⁸ In 1858 Bagehot selected what he considered the most interesting of his essays and published them in a volume entitled *Estimates of Some Englishmen and Scotchmen* (Chapman and Hall: London).

⁹ I refer here to Gilbert's title, *Stumbling on Happiness*.



L'organizzazione del potere nel pensiero di Gaetano Mosca

CLAUDIO MARTINELLI

1. Introduzione

In tutte le società regolarmente costituite, nelle quali vi ha ciò che si dice un governo, noi oltre al vedere che l'autorità di questo si esercita in nome dell'universo popolo, oppure di un'aristocrazia dominante, o di un unico sovrano [...], troviamo costantissimo un altro fatto: che i governanti, ossia quelli che hanno nelle mani ed esercitano i pubblici poteri, sono sempre una minoranza, e che, al di sotto di questi, vi è una classe numerosa di persone, le quali non partecipando mai *realmente* in alcun modo al governo, non fanno che subirlo; esse si possono chiamare i governati [Mosca 1982, I, p. 203].

È sempre difficile e forse arbitrario cercare di individuare una frase che abbia la forza espositiva per illuminare il tratto fondamentale da cui muovono le teorizzazioni di un pensatore. Tuttavia in quella proposizione sono presenti, *in nuce*, un impianto concettuale ed una terminologia che bene rappresentano la base di partenza per quella che sarà tutta l'elaborazione teorica del pensiero di Gaetano Mosca (Palermo, 1858 – Roma, 1941).

Mosca non è soltanto un caposcuola ma viene generalmente indicato come il fondatore, almeno per quanto riguarda la dottrina italiana, di un'intera disciplina: la Scienza politica (Lombardo 1971). Dapprima con la *Teorica dei governi e governo parlamentare* del 1884 e successivamente con le tre edizioni degli *Elementi di scienza politica* del 1896, 1923 e 1939, propose un nuovo e ricchissimo ventaglio di idee attraverso cui leggere i fenomeni politici, con un approccio e con degli obiettivi diversi sia rispetto a quelli del giurista che a quelli dello storico (Bobbio 1996, pp. 3-13). Questa figura di intellettuale siciliano, professore universitario a Torino e poi a Roma, deputato e senatore del Regno, costituisce uno dei pochi esempi di studiosi italiani di scienze sociali la cui opera è conosciuta e dibattuta in tutto il mondo¹, e le cui influenze sono chiaramente riscontrabili nella produzione scientifica di numerosi autori, come appunto è caratteristica peculiare di coloro che vengono definiti a buon diritto come dei classici di una determinata disciplina.

Potrebbe pertanto sembrare abbastanza pleonastico ritornare a riflettere sul pensiero di questo Maestro, così analizzato, esaltato e anche criticato, ormai da più di un secolo, da una vasta pubblicistica. E tuttavia le sfide che la modernità propone a chi si cimenta nello studio dei processi politici, dalla crisi dello Stato nazionale alle molteplici problematiche che i sistemi democratici sono chiamati ad affrontare sul piano della rappresentanza politica, del rapporto tra pluralismo e decisione, della genuinità del consenso, fino ai cambiamenti conseguenti alle nuove tecnologie, possono forse caricare di senso il tentativo di rileggere quell'impianto teorico, sia per verificarne l'attuale solidità che per misurarne l'eventuale utilità proprio per meglio comprendere ed affrontare queste sfide. Naturalmente cercando il più possibile di separare gli aspetti che ancora godono di un notevole dinamismo da quelli che risultano inevitabilmente ed irrimediabilmente coperti dalla patina del tempo.

2. Obiettivi e metodologia della scienza politica

Ma che cos'è per Gaetano Mosca la scienza politica? In che cosa consiste l'oggetto di interesse di questa disciplina e con quale metodo le sue tematiche debbono essere affrontate? E ancora, in che cosa si differenzia rispetto ad altri studi che, sotto vari profili, le sono evidentemente contigui, come per esempio il diritto costituzionale? Non vi è dubbio che le risposte che egli fornisce a questi interrogativi condizioneranno pesantemente gli studi politologici per molti successivi decenni, e non solo in Italia.

Nella sua concezione la scienza politica è intesa come un sapere che ha il compito di capire e di descrivere le leggi che regolano gli ordinamenti politici delle diverse società umane (Bobbio 1994, pp. VIII-IX). Che cosa sia la "politica" ed in che cosa consista il suo "studio" viene invece descritto con grande efficacia fin dalle prime righe degli *Elementi di scienza politica*: «Da molti secoli si è affacciata alla mente dei pensatori l'ipotesi che i fenomeni sociali, che davanti ad essi si svolgevano, non fossero meri accidenti, né la manifestazione di una volontà soprannaturale ed onnipotente, ma piuttosto l'effetto di tendenze psicologiche costanti, che determinano l'azione di masse umane. Fin da Aristotele si è cercato di scoprire le leggi e le modalità che regolano l'azione di queste tendenze e lo studio, che ha avuto questo oggetto, si è chiamato "politica"».

Naturalmente in questo contesto il termine "leggi" non deve essere inteso in senso giuridico-formale, bensì in un'accezione più ampia riguardante le dinamiche, più o meno costanti, che negli ambiti storici che si sono succeduti hanno determinato i rapporti tra governanti e governati o, detto in altri termini, tra chi detiene il potere e chi ne subisce le decisioni. Il potere, quindi, è al centro dell'analisi moschiana: chi lo detiene realmente, per quali ragioni, sulla base di quali meccanismi di legittimazione e per quali finalità viene esercitato. In sostanza, potremmo dire, la formazione, l'organizzazione e le conseguenze del potere. Pertanto, il potere attorno a cui ruotano le ricerche e i ragionamenti di Mosca non è tanto una categoria ontologica ed astratta. Non è, per individuare un punto di riferimento, l'applicazione in ambito politico della volontà di potenza di cui parlava Nietzsche, bensì un sistema molto concreto di relazioni dove

si intrecciano soggetti e dominio, imposizione e consenso, innovazione e conservazione, rivoluzione e tradizione.

Ma per raggiungere gli obiettivi delle proprie analisi, la scienza politica non può pensare di essere autoreferenziale, non può cioè ignorare i contributi che altre discipline, più antiche e radicate, hanno già portato alla luce della conoscenza. In particolare gli studi politici, per acquisire una dignità scientifica, hanno la necessità di appropriarsi ed utilizzare appieno i risultati raggiunti nel corso dei secoli dagli studi storici e da quelli giuridici.

Per quanto riguarda il rapporto con la storia e la storiografia, egli assegna loro un ruolo fondamentale nello studio dei fenomeni politici, tanto da far assurgere gli studi storici a componente imprescindibile del metodo proprio della scienza politica. Solo un approfondito apprendimento del patrimonio di conoscenze maturato dalle discipline storicistiche (storia antica, moderna, contemporanea, delle dottrine politiche, etc.), consente agli studi politici di farsi scienza nel senso più pieno del termine, cioè di teoria che si confronta con i fatti (Fisichella 1993, p. 28), dai quali trae conferme, confutazioni o correzioni. È l'analisi storica che consente di inquadrare il contesto dentro cui nasce e si sviluppa un certo sistema di intendere e praticare il potere. Senza queste nozioni l'analisi politica si riduce a pura elucubrazione astratta, costruzione intellettuale priva di fondamenta e quindi particolarmente caduca. In tutta la sua produzione scientifica, Mosca mostra una spiccata avversione nei confronti di tutte le costruzioni ideal-intellettualistiche, sganciate da una visione rigorosamente realistica della natura umana, dei rapporti sociali e, in ultima analisi, del-

la politica; un'avversione che, per questi aspetti, consente di accostare il pensiero di Mosca ai canoni fondamentali delle opere di diversi esponenti della Scuola di Vienna, a cominciare ovviamente da Ludwig von Mises e Friedrich A. von Hayek.

E questo dato contribuisce a spiegare il suo atteggiamento nei confronti dell'Illuminismo, nel senso di una sostanziale adesione ai canoni empirici e dialettici del filone anglosassone (A. Smith, E. Burke, D. Hume), ed invece una forte avversione al razionalismo costruttivista francese ed in particolare al radicalismo democratico rousseauviano. I tipici concetti su cui si basa la costruzione teorica di Rousseau come il contratto sociale, la volontà generale o la rappresentanza della nazione non potevano perciò trovare albergo nella visione delle cose di Mosca. Lo stesso dicasi per la concezione della natura umana. Su questo punto il contrasto tra i due autori non potrebbe essere più evidente: «*[Il Lettore] avrà pure notato che il nostro modo di vedere è opposto a quello sostenuto dal Rousseau, che l'uomo, cioè, naturalmente è buono, ma che la società lo fa cattivo e perverso. Noi invece crediamo che l'organizzazione sociale avendo per conseguenza il freno reciproco degli individui umani, li migliori; non già distruggendone gl'istinti malvagi, ma abituando l'individuo a domarli*» (paragrafo III, cap. V, Parte Prima, nota h, degli *Elementi di scienza politica*). Peraltro, dalla lettura delle opere di Mosca si può notare quanto approfonditamente egli conoscesse la vita e le opere di Rousseau e quanta importanza gli attribuisse, pur da un opposto punto di vista, nella storia del pensiero politico occidentale.

Vedremo poi come queste considerazioni, apparentemente solo di natura metodologica, avranno un ruolo fondamentale

per ricostruire le ragioni della proverbiale contrarietà di Mosca alla democrazia (forse talmente proverbiale da essere diventata uno stanco luogo comune, che si cercherà di scalfire con qualche dubbio ed alcune obiezioni).

Ma la rivendicazione della bontà del metodo storico non si limita ad una sottolineatura dell'importanza della conoscenza dei fatti storici, ma è anche finalizzata ad una polemica piuttosto aspra nei confronti di una certa concezione positivista, all'epoca molto in voga. Quella concezione che cercava di ricondurre ad un determinismo materialistico, tipico delle scienze naturali, anche lo studio delle scienze sociali. Secondo i dettami di quella corrente si era diffusa la convinzione che lo studio dei grandi processi politici avrebbe potuto essere capito e spiegato attraverso l'osservazione degli agglomerati più semplici, come le tribù selvagge, o addirittura, secondo una parte della dottrina sociologica, di alcune forme di organizzazione animale, come gli alveari o i formicai. Mosca contesta alla radice questa impostazione, rilanciando la necessaria interazione tra studi politici, storici e giuridici, pur riaffermando sempre con forza l'autonomia, sul piano degli obiettivi da perseguire e del punto di osservazione dei fenomeni, della Scienza politica. Ed è anzi proprio per difenderne l'autonomia che egli si preoccupa di elaborare un metodo di analisi che faccia della ricchezza di nozioni e della sistematicità della ricerca la cifra di una disciplina che aspira alla qualifica di scienza. Mosca può essere quindi considerato un positivista in un senso estremamente diverso, e cioè nella sua consapevolezza che le scienze sociali per raggiungere risultati concreti e utili avrebbero dovuto fare tesoro del rigore

metodologico delle scienze naturali che si erano già dimostrate in grado, anche grazie al loro rigore scientifico, di raggiungere notevoli risultati sul piano della comprensione dei fenomeni naturali. Come spiega efficacemente Norberto Bobbio (1994, p. XI) *«quando si parla di positivismo nelle scienze sociali non si distingue mai abbastanza, soprattutto dai detrattori, il trapianto dei metodi più rigorosi e collaudati di ricerca propri delle scienze sociali – che è operazione legittima e dimostratasi feconda – dall'acritica estensione di teorie escogitate per spiegare fenomeni del mondo naturale al mondo della società, come fu a quei tempi il darwinismo sociale. Mosca fu positivista nel primo senso, non nel secondo»*.

Nel quadro di questa interazione-autonomia è interessante il rapporto che Mosca traccia con la disciplina giuridica maggiormente contigua, e cioè il diritto costituzionale (Negri 1991). Questa contiguità è talmente stretta che in una delle sue prime opere *Studi ausiliari del diritto costituzionale* (1886) tende a sovrapporre scienza politica e diritto costituzionale, attribuendo al secondo le funzioni che dovrebbe svolgere la prima (Bobbio 1994, p. IX). Successivamente però nei suoi scritti i diversi ambiti assumeranno sempre maggiore chiarezza, così come la convinzione che i due saperi debbano interagire per spiegare in modo esaustivo i fenomeni politici. Perché è vero che questi ultimi vengono osservati da due punti di vista differenti, ma qui differenza significa, in larga misura, complementarietà e reciproco arricchimento. Anzi, si potrebbe dire che il giovane Mosca, stimolato da solidi studi giuridici, si dedica allo studio dei processi politici visti dall'angolazione dei rapporti sociali poiché avverte una qualche insufficienza nell'istituzionalismo e nel formalismo giuridico che a cavallo

tra ottocento e novecento erano prevalenti nella dottrina italiana, per via soprattutto dell'autorevolezza di V. E. Orlando e Santi Romano.

Del resto, la dimostrazione più evidente di questa necessaria compenetrazione si paleserà solo qualche decennio dopo con uno dei contributi più importanti offerti dalla cultura giuridica italiana al dibattito internazionale sulla natura degli ordinamenti costituzionali: la teoria della Costituzione materiale di Costantino Mortati. Il tributo che questa costruzione deve all'opera del fondatore della scienza politica italiana risulta evidente nell'impostazione e nel significato propri di questa lettura della Costituzione, e può essere utilmente sintetizzato in questa frase scritta dallo stesso Mortati: «[...] il giurista non può considerare estranea al proprio compito l'indagine relativa alla costituzione non scritta, tenuto conto non solo della funzione che essa adempie, nel senso già visto di fonte e di garanzia, ma altresì del fatto che la medesima offre gli elementi necessari per interpretare ed integrare in modo unitario il sistema delle norme, e sia per identificare la forma dello Stato ed insieme stabilire i limiti entro i quali si rende possibile apportare modifiche alla costituzione, senza che ne risca alterata la forma essenziale.

Adempiendo a tale compito, il giurista non fa della sociologia perché non ricerca i fattori i quali hanno determinato il sorgere delle forze e delle ideologie che stanno alla base dello Stato, né tanto meno esprime giudizi in ordine alle medesime; ma, risalendo ai caratteri necessari a conferire giuridicità a comportamenti e rapporti sociali, enuclea dai fatti emersi dalla osservazione dell'effettivo svolgersi dei rapporti stessi in un dato ordinamento, quelli che sono da considerare parte della costituzione reale» (Mortati 2007, p. 128).

3. La teoria della classe politica

La teoria della classe politica è tradizionalmente considerata il maggior contributo portato da Gaetano Mosca alla teoria delle élites².

Contrariamente a quanto comunemente si crede, l'elitismo non è un filone esclusivamente riconducibile ad un pugno di autori la cui produzione scientifica si colloca temporalmente a cavallo tra ottocento e novecento: Mosca, Pareto, Michels, Weber. Esistono precursori settecenteschi e ottocenteschi, come Saint-Simon, Comte, Tocqueville, Taine, che spesso nelle rispettive analisi socio-politiche e storico-politiche ebbero occasione di utilizzare i concetti di élites e classi dirigenti come chiavi di lettura indispensabili per capire le ragioni di fenomeni epocali come le rivoluzioni e i tentativi di restaurazione, l'imporsi della società borghese e la lotta di classe (Sola 2000, p. 48). Ed esistono altresì dei continuatori, autori cioè che successivamente hanno utilizzato il contributo offerto dai classici elitisti per arricchire le proprie analisi. Basti pensare, tra gli altri, a Ortega y Gasset, Schumpeter, Aron e Dahrendorf.

Tuttavia non vi è dubbio che la teoria delle élites trova una definizione e sistematizzazione organica grazie all'opera di quegli esponenti della cultura sociologica e politologica italiana e tedesca. Ciò che accomuna le loro teorizzazioni, peraltro per molti versi divergenti e non sovrapponibili (Eisermann 1977, Fiorot e Segre 1983) è la realistica presa d'atto che, a prescindere da quale sia la forma di Stato che caratterizza un determinato periodo storico e la forma di governo espressa dall'ordinamento, in qualsiasi società nazionale sarà sempre riscontrabile la presenza di una più o meno



Gaetano Mosca

ristretta élite organizzata che detiene e gestisce il potere, e una maggioranza di soggetti che vedrà la propria esistenza condizionata dalle concrete modalità con cui questo potere verrà esercitato dall'élite al comando. In sostanza, ogni regime politico è governato da minoranze organizzate (come scriveva Mosca nel brano citato nell'introduzione), a scapito o in rappresentanza di maggioranze disorganizzate.

Gli elitisti prendono atto di questo dato fondamentale dell'analisi storica e ne fanno il punto di partenza per spiegare le concrete modalità e, appunto, le "leggi costanti", con cui il potere viene acquisito e gestito, ma anche come viene perduto da un'élite a vantaggio di un'altra che, in una nuova fase, le subentra.

In questo quadro il rilievo assunto dal contributo scientifico di Mosca è dovuto

non solo alla possibilità di vantare una primogenitura sugli altri esponenti di questa dottrina (agli inizi del '900 si verificò una celebre controversia con Vilfredo Pareto su chi tra i due avesse teorizzato per primo il principio delle minoranze organizzate; Fiorot 1983), ma soprattutto al fatto di avere dato forma e sostanza ad alcuni concetti, come per esempio quello di "classe politica", che altri autori avevano già utilizzato in passato (appunto i precursori), ma senza mai farli assurgere ad una sistematica interpretativa delle dinamiche del potere. Lo specifico moschiano alla teoria delle élites va ricercato nella sua capacità di sottoporre ad una radicale ed empirica verifica le tradizionali modalità con cui, fin da Aristotele (Sereni 1938), erano stati classificati i sistemi politici e nell'efficacia con cui viene sottolineata la decisiva importanza che in queste dinamiche riveste il tema dell'organizzazione, vero strumento di legittimazione delle élites di comando.

Nell'elitismo di Mosca la "classe politica" assume un ruolo centrale. Ma in che cosa consiste esattamente? Si tratta di un concetto apparentemente di facile intuizione, ma in realtà di difficile definizione quando si cerca di individuarne i contorni precisi. Lo stesso Mosca incontra non pochi ostacoli nella sua opera definitoria, testimoniati spesso da una certa imprecisione terminologica che inevitabilmente ne compromette la qualità espositiva (Ripepe 1981). Il tentativo di Mosca di elaborare una lettura organica della classe politica parte da un assunto secondo cui «*in ogni governo regolarmente costituito la distribuzione di fatto dei poteri politici non è sempre d'accordo con quella di diritto*» (Mosca 1982, I, pp. 365-366).

In altre parole, ciò significa che accanto ai detentori dei ruoli istituzionali espressamente previsti dal diritto pubblico (Corone, Presidenti repubblicani, Capi di governo, componenti degli esecutivi, membri di assemblee elettive, oltre ai vertici del sistema burocratico e del sistema giudiziario e ai responsabili dell'ordine pubblico e della difesa), che quindi esercitano un potere formale sancito da norme costituzionali e legislative, vi sono i detentori di un potere sociale non meno importante di quello giuridico e appannaggio di tutti coloro che godono di rilevanti posizioni sul piano economico (industriali, banchieri, finanziari), nel mondo delle professioni, nell'intellettualità, ma anche nel campo religioso (le gerarchie ecclesiastiche). Insomma, tutti coloro che, pur non ricoprendo cariche previste dall'ordinamento, esercitano una rilevante capacità di influenza sul corso della vita pubblica e quindi sulle condizioni concrete dell'esistenza dei singoli individui appartenenti ad una determinata società. Mosca tende a definire la prima categoria di persone come *classe politica* in senso stretto o speciale, mentre riconduce l'insieme di tutti coloro che detengono un potere formale o un potere "sociale" all'espressione *classe dirigente*, consistente in una sommatoria di tutti i titolari di un potere *effettivo* sul piano della capacità di direzione di un Paese. Pertanto, la classe dirigente di una nazione, quella che è investita della capacità di prendere le varie tipologie di decisioni rilevanti per la sua conduzione, ha una composizione eterogenea e nel suo ambito è possibile distinguere la componente chiamata a prendere determinazioni di carattere strettamente politico, appunto la classe politica, dalle componenti econo-

miche, culturali e religiose, non meno rilevanti sul piano dell'effettività del potere.

Una volta definiti i contorni della classe politica, sia pur con risultati non completamente soddisfacenti sul piano lessicale, Mosca si preoccupa di indagare sulle ragioni di legittimazione del potere della classe politica. In realtà non si tratta di una preoccupazione molto stringente. Egli, infatti, dedicherà solo poche pagine delle proprie opere a questo tema, preferendo concentrarsi, come vedremo, sui processi di formazione e sulle modalità organizzative della classe politica che, coerentemente con la propria impostazione pragmatica e realista, considerava prioritari per la spiegazione dei rapporti di forza all'interno di una società nazionale (Mancuso 1999, p. 118). Tuttavia non sfugge alla necessità di individuare i principi generali sulla base dei quali una minoranza organizzata legittima il proprio potere agli occhi dei governati. A tal fine egli definisce *formula politica* quei principi astratti per mezzo dei quali l'élite politica giustifica il proprio potere, costruendogli di fatto una base morale e legale (Delle Piane 1952, p. 194; Bardusco 1982). Due esempi, sia pur opposti sul piano della razionalità, di formule politiche che hanno contribuito a garantire e consolidare la forza di una classe politica sono la legittimazione divina del potere del Re e il principio della sovranità popolare. Secondo Mosca queste formule svolgono la loro funzione di consolidamento dei vertici del sistema e di coesione sociale indipendentemente dal grado di plausibilità e ragionevolezza che esse contengono, ma semplicemente nella misura in cui sono avvertite come vere e accettabili da chi non fa parte della classe politica o, più estensivamente, della classe dirigente. L'esistenza di una formula poli-

tica è necessaria, sul piano della psicologia sociale, poiché è insito nella natura umana il bisogno di credere di ubbidire a grandi principi piuttosto che a singoli o gruppi che detengono un potere di fatto³.

Su questa linea, Mosca giunge ad affermare che «non è la formula politica che determina il modo di formazione della classe politica, ma al contrario è questa che sempre adotta quella formula che più le conviene» (Mosca 1982, I, p. 227), un'affermazione talmente radicale e disincantata rispetto a qualunque idealità politica da rasentare il cinismo e peccare di esagerazione, ma che forse contribuisce a chiarire le ragioni per cui spesso nel corso della storia si verificano contemporaneamente mutamenti nella composizione della classe dirigente e nelle ragioni ideali che giustificano la detenzione del potere da parte dei nuovi gruppi. Il rapporto di causa-effetto tra questi due elementi in molti casi non è così pacificamente descrivibile solo su un piano di stretta idealità; basti pensare al destino di molti regimi rivoluzionari trasformati presto in autoritari e dispotici. Oppure, al contrario, aiuta a comprendere i motivi per cui un'élite riesce anche per lungo tempo a mantenere il potere politico nonostante abbia perduto o stia perdendo la sua concreta supremazia sociale.

4. *Forme di governo e governo misto*

Dalla teoria della classe politica ed in particolare dal ruolo giocato dalla formula politica non è lecito trarre l'impressione che Mosca sia animato da un atteggiamento di indifferenza rispetto alla bontà o meno di un regime politico. Il fatto che qualunque

sistema politico sia caratterizzato dalla presenza di una classe politica che detiene il potere e lo legittimi attraverso un insieme di principi funzionali al suo mantenimento, non significa per Mosca che tutti i regimi siano uguali. Anzi, l'intera formulazione della teoria della classe politica dimostra come egli rifiuti una concezione della politica basata sulla mera forza.

L'impostazione ispiratrice è semmai, ancora una volta, l'esigenza dello scienziato di far prevalere il realismo dell'esperienza sull'idealismo dello spirito, al fine di proporre un'analisi dei fenomeni che sappia corrispondere maggiormente alla realtà dei fatti o, per lo meno, vi si avvicini con la migliore approssimazione. Naturalmente il semplice richiamo ad un sano realismo non implica una riduzione del grado di opinabilità delle ricostruzioni di Mosca, posto che i temi trattati non costituiscono materia propria di una delle scienze "esatte" e che anzi per loro natura si prestano continuamente a letture soggettive e relative. Ciò nondimeno, il tentativo che Mosca compie ogni qualvolta si cimenta attorno ad uno dei passaggi cardine della propria teoria del potere è di andare al di là dell'apparenza o del luogo comune, per ricercare le dinamiche che *realmente* riescano a spiegare i fenomeni politici, soprattutto quelli meno evidenti, sebbene sia legittimo sostenere che in qualche caso questo tentativo sia andato a vuoto, come forse è inevitabile accada a qualunque scienziato sociale.

Questo è un po' il filo rosso che lega tutta l'opera di Mosca, sia pure nell'ambito di un'evoluzione interna che su determinati argomenti vedremo essere piuttosto marcata. Era quindi inevitabile che questa impostazione condizionasse anche la sua lettura, o meglio, rilettura critica delle tra-

dizionali classificazioni delle forme di governo.

Si impone però una puntualizzazione terminologica. Il significato dell'espressione "forma di governo" è per sua natura poliseno, cioè si presta ad individuare classificazioni di tipo diverso a seconda che la formula sia utilizzata da filosofi, politologi o costituzionalisti. Come è noto nell'accezione costituzionalistica sta ad indicare il sistema dei rapporti intercorrenti tra gli organi costituzionali (Mortati 1973, p. 3). Sulla base di questo criterio essa dà quindi vita a categorie come il parlamentarismo, il presidenzialismo, il semipresidenzialismo, etc. Un'accezione dell'espressione, quindi, strettamente legata, sul piano formale, alle norme costituzionali che disciplinano la vita degli organi caratterizzanti un certo sistema costituzionale e, sul piano sostanziale, alle dinamiche giuridico-politiche che si innescano tra questi soggetti titolari delle funzioni fondamentali dello Stato. In questo contesto si tratta pertanto di una classificazione tutta interna ai titolari del potere, e per ovvie ragioni funzionale alla definizione delle dinamiche costituzionali dello Stato liberale e dello Stato democratico (Volpi 2007).

Invece, quando di forme di governo parlano i filosofi o i pensatori politici spesso esulano dal rigore formale imposto a questa espressione dai costituzionalisti, intrecciandovi aspetti che riguardano gli organi costituzionali con elementi che invece hanno più a che vedere con il concetto di forma di Stato, intesa questa come il complesso dei rapporti intercorrenti fra gli elementi costitutivi dello Stato, e quindi, per adottare il linguaggio di Mosca, tra classe politica e maggioranza disorganizzata.

Nella storia del pensiero occidentale sono essenzialmente tre le tradizionali classificazioni che hanno condizionato la teoria delle forme di governo (intese, appunto, in questo lato significato): quelle di Aristotele, Machiavelli e Montesquieu (Bobbio 1995, p. 95).

Il primo distingue tra Monarchia (governo di uno), Aristocrazia (governo di pochi), e *Politeia* (governo di molti), affiancando a ciascuna di esse la rispettiva forma degenerativa: tirannia, oligarchia e "democrazia" (intesa qui come "governo dei peggiori").

Il Fiorentino propone invece un semplice sistema binario, Monarchia e Repubblica, ritenendo fondamentale solo la differenza tra il governo di una sola persona fisica e quello di un'assemblea, a prescindere dai diversi possibili canali di legittimazione di quest'ultima.

Dal canto suo, l'Illuminista francese ripristina la tripartizione (coerentemente con tutta la sua costruzione teorica), aggiungendo a Monarchia e Repubblica il Dispotismo, inteso come governo di uno solo ma senza limiti né condizionamenti, e quindi rubricabile come una degenerazione della Monarchia.

Secondo Gaetano Mosca tutte queste classificazioni non coglievano appieno l'essenza dei fenomeni a causa del loro formalismo, essendo tutte basate esclusivamente sul criterio del numero di coloro che detengono il potere, e non erano quindi in grado di descrivere la realtà in maniera approfondita, fermandosi solo alla superficie di ciò che appare, appunto il numero dei governanti. Ma per il teorico della classe politica tutti i regimi non possono che essere oligarchici (o aristocratici, se si vuole dare al termine una connotazione posi-

tiva), poiché in tutti è riscontrabile l'esistenza di un'élite di comando, più o meno estesa ed organizzata, ed una maggioranza di governati. In quest'ottica è evidente che il discrimine del numero è insufficiente e, in ultima analisi, fuorviante. Altro dovrebbe essere l'approccio a questi temi e altri i criteri distintivi e classificatori dei regimi politici.

Ecco, quindi, che egli propone un modello classificatorio fondato su logica e parametri completamente diversi.

Tenendo ferma al centro della propria analisi la classe politica come unica chiave di lettura interessante per descrivere e giudicare i sistemi politici, egli mette in evidenza due concetti ad essa legati, che chiama rispettivamente *organizzazione e formazione* della classe politica.

Sul primo versante, sostiene che i tipi di organizzazione della classe politica si possano ridurre a due: quello in cui l'autorità viene trasmessa dall'alto verso il basso, che denomina *autocratico*, e quello in cui viceversa avviene una trasmissione di delega dal basso verso l'alto, che denomina *liberale*.

Riguardo al secondo, invece, ritiene opportuno distinguere tra due tendenze opposte: quella al rinnovamento della classe politica esistente in una determinata fase attraverso la sua completa sostituzione da parte di elementi provenienti dalle classi fino a quel momento governate o, per lo meno, il suo completamento grazie all'apporto di questi elementi, che definisce *democratica*, e quella che invece mira alla cristallizzazione della direzione sociale attraverso la trasmissione ereditaria del potere, che qualifica come *aristocratica*.

Come si vede, pur utilizzando un bagaglio terminologico tutto sommato tradizionale, Mosca rimescola completamente le

carte formando una quadriglia di concetti che gli serve come base di partenza per analizzare i diversi sistemi politici che si sono storicamente dati in funzione della compresenza o meno, e ovviamente in che misura, di tutti o di alcuni di questi elementi: «...tenendo conto che riesce difficile assai di trovare un regime politico nel quale si possa constatare l'esclusione assoluta di uno dei due principi, o di una delle due tendenze, ci sembra certo che la forte prevalenza dell'autocrazia o del liberalismo, della tendenza aristocratica o della democratica, possa fornire un criterio sicuro e fondamentale per determinare il tipo al quale l'organizzazione politica di un dato popolo, in una determinata epoca, appartiene» (Mosca 1982, II, p. 1005).

Pertanto, lo spettro di queste combinazioni darà vita a quattro possibili forme di governo: 1) aristocratico-autocratica; 2) aristocratico-liberale; 3) democratico-autocratica; 4) democratico-liberale (Panbianco 2003). Secondo Mosca solo attraverso l'utilizzo di queste nuove categorie, capaci di individuare i veri punti nodali e sostanziali che fanno da spartiacque, l'osservatore dei fenomeni politici è in grado di comprendere appieno le caratteristiche dei diversi regimi, della loro capacità di organizzarsi, dei rapporti reali che si instaurano tra i soggetti portatori di interessi.

Ma il giudizio su un determinato sistema politico, sulla sua capacità di autoconservarsi e al tempo stesso di farsi accettare pacificamente da parte dei governati, nella costruzione di Mosca non sarebbe completo se non si tenesse conto di un'ulteriore nozione che egli elabora: la *difesa giuridica*.

Con questa espressione, per la verità un po' criptica, vuole intendere il complesso dei «*meccanismi sociali che regolano questa disciplina del senso morale*». Come

si vede, una definizione che non ha nulla di giuridico e di scarsa utilità per capire il reale significato del concetto. Analizzando il capitolo degli *Elementi di scienza politica* espressamente ad esso dedicato, si comprende però che con questo elemento Mosca intende sottolineare l'importanza per i sistemi politici di porre un freno agli istinti individuali o collettivi in grado di minarne le fondamenta. Per fronteggiare questi pericoli è necessario che nei consociati si sviluppino e si consolidino un senso morale, forse potremmo dire, con il linguaggio contemporaneo, un'*etica pubblica* capace di costituire un argine ai comportamenti devianti. Ecco quindi che questo costituisce un parametro essenziale per giudicare l'efficacia o meno di una forma di governo. Egli, infatti, senza voler tracciare alcun giudizio aprioristico o basato su un'astratta concezione di bene o male, giusto e ingiusto, tende a valutare i sistemi politici sulla base di questa loro capacità di alimentare maggiormente tali anticorpi etici finalizzati ad evitare la sopraffazione di un gruppo sociale su altri e quindi, in ultima analisi, volti a perseguire una sostanziale armonia nel corpo sociale su cui fondare la vita dello Stato.

A questi fini, la migliore garanzia contro distruttive alterazioni dei delicati equilibri su cui si regge la vita pubblica è che i gruppi sociali portatori di interessi legittimi, forti e meritevoli di tutela, siano il maggior numero possibile in modo tale che si crei una benefica dialettica tra forze sociali il cui peso tenda ad equivalersi e pertanto porti ad elidere reciprocamente gli elementi potenzialmente distruttivi. È del tutto evidente come in questi passaggi emerga con evidenza nel pensiero di Mosca l'insegnamento dei classici del liberalismo ed in particolare di Montesquieu, anche se,

ancora una volta, egli porta il discorso da un piano prettamente istituzionale ad uno più attento alle concrete dinamiche sociali che sottostanno al reticolo dei reciproci rapporti tra gli organi costituzionali. Ovvio conseguenza di tutte queste considerazioni è la sua dichiarata propensione per quelle forme di governo miste, nelle quali, cioè, non è riscontrabile la presenza preponderante né di un tipo di organizzazione né di una tendenza circa i processi di formazione della classe politica, ma che anzi si mostrano maggiormente capaci di contemperare principi e tendenze diverse. Solo i governi misti sono in grado di contemperare libertà e autorità, continuità e rinnovamento, solidità del potere ma anche capacità di adattamento al mutamento dei tempi, senza correre eccessivi rischi di incorrere in crisi distruttive o in pericolose derive rivoluzionarie.

5. *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*

Gaetano Mosca può essere definito un autore antidemocratico? Le sue opere possono essere affiancate a quelle dei classici pensatori reazionari, primo fra tutti Joseph De Maistre? Forse ad una prima lettura superficiale di qualche brano, soprattutto della *Teorica dei governi*, le risposte potrebbero sembrare pacificamente affermative. Un'analisi più approfondita del suo pensiero, però, non può che indurre a dubitare di una sua facile collocazione all'interno di quelle categorie e ad evidenziare anche una notevole evoluzione del suo pensiero rispetto a tematiche come la democrazia rappresentativa e il parlamentarismo (Sicardi

1998), un'evoluzione testimoniata anche dalle sue prese di posizione quando verrà chiamato a svolgere funzioni politico-parlamentari.

Ma che cos'è per Mosca la democrazia e quali sono i suoi giudizi su questo regime politico? Mosca dedica molte pagine alla democrazia fin dalla sua prima opera. L'analisi che compie nella *Teorica* è estremamente polemica e impietosa. Egli vede nell'idea democratica un inganno e un'intima contraddizione. L'inganno consiste nel pensare e nel sostenere che con l'applicazione dell'idea democratica il popolo si autogoverni. Le decisioni politiche, cioè, siano prese dal popolo per il popolo. Il ruolo della classe politica perderebbe i suoi connotati di minoranza organizzata che detiene la *leadership* del sistema politico per assumere quelli di puro interprete degli interessi collettivi da tradurre in provvedimenti giuridici. In sostanza, governanti e governati verrebbero per la prima volta nella storia a coincidere, ponendo sostanzialmente nel nulla la funzione che le élites politiche tradizionalmente giocano negli altri regimi. La contraddizione sarebbe una logica conseguenza di questa impostazione non veritiera: i meccanismi della rappresentanza parlamentare e l'applicazione del principio di maggioranza non possono che portare ad una negazione pratica dell'utopistica identità tra volontà popolare e titolarità della decisione. Le élites, neutralizzate dall'elaborazione ideale della democrazia, rientrano prepotentemente in gioco nei concreti meccanismi istituzionali attraverso i quali viene aggregato il consenso e vengono prese le decisioni.

Come è evidente il suo bersaglio fondamentale è essenzialmente costituito da una certa visione della democrazia, cioè le teo-

rie della "democrazia pura" o "democrazia radicale", priva di mediazioni e commistioni con altre tendenze che, nell'ottica del governo misto, ne sappiano arginare le potenziali derive. È insomma la concezione rousseauviana della democrazia che essendo fondata sulla fede in un'astratta e mitica (e pertanto, in realtà, inesistente) *volonté générale* finisce necessariamente per risolversi nel suo opposto, e cioè in una deriva inegualitaria e illiberale, come dimostrerebbe, secondo Mosca, la complessa parabola della Rivoluzione francese⁴.

Tuttavia, la sua iniziale avversione alla democrazia è talmente radicale che finisce per travolgere non solo quella determinata visione risalente al pensatore ginevrino, ma in generale i sistemi democratici, anche di diversa ispirazione, che si sono storicamente realizzati e di conseguenza buona parte delle istituzioni che ne animano la vita, a cominciare dal Parlamento.

Egli descrive sotto una luce quasi interamente negativa il circuito della democrazia rappresentativa. Il nucleo attorno al quale ruota il sistema parlamentare è costituito dallo stretto rapporto tra Gabinetto e Camera elettiva. Questi due organi hanno progressivamente eroso il ruolo politico del Re e della Camera Alta.

Va però riconosciuto a questo «*conservatore tenace, intransigente e incorreggibile*» (Bobbio 1994, p. XXV) che dai suoi scritti, anche da quelli più intrisi di *vis* polemica giovanile come appunto la *Teorica dei governi*, non emerge mai un atteggiamento nostalgico nei confronti di un'epoca in cui il Monarca, investito di autorità per diritto divino, incarnava il potere sulla base di un principio meramente autoritario. Mosca si limita a prendere atto dell'irreversibile tramonto di quella concezione che aveva già

da tempo esaurito la sua funzione storica di aggregazione dei grandi Stati nazionali. Certamente gli Stati liberali che mantenevano la forma monarchica dovevano fare i conti, soprattutto sul piano della coerenza logica, con le nuove modalità di legittimazione della figura del Sovrano. Formule come *"per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d'Italia"* (come recitava la formulazione contenuta nella legge sull'instaurazione degli atti di governo, approvata dal Parlamento nel 1861) erano cariche di oscurità e indeterminatezza. Tuttavia, lo stesso Mosca riconosce che questa potenziale aporia dell'ordinamento non porta con sé conseguenze eccessivamente negative sul piano pratico, proprio perché la sostanza del potere è passata ad altri organi costituzionali, ed il Re può al massimo esercitare quella che oggi chiameremmo una funzione di *moral suasion*, giocata non tanto sull'utilizzo di poteri che ancora formalmente le Carte attribuiscono al Sovrano, bensì sulle qualità individuali dell'uomo che siede sul trono.

Il nuovo architrave del sistema politico è quindi costituito dal binomio maggioranza parlamentare – Governo. Quali dinamiche determinano la centralità del binomio e quali caratteristiche ne contraddistinguono l'azione? Qui Mosca individua buona parte delle criticità del sistema parlamentare. Egli rileva che normalmente viene chiamato a ricoprire la carica di Capo del Governo il leader della maggioranza parlamentare; dagli equilibri interni alla maggioranza parlamentare dipendono la scelta dei ministri e del programma di governo; la qualifica di determinate forze come maggioranza parlamentare dipende dalla libera espressione del consenso da parte del Corpo elettorale. Pertanto, nella

costruzione teorica della democrazia rappresentativa la fonte di legittimazione del potere dell'Esecutivo dipende dalle libere e autonome decisioni dei rappresentati riguardo alla scelta dei rappresentanti. Secondo Mosca questa ricostruzione pecca di formalismo e non tiene conto della realtà concreta delle cose. Fedele alla sua impostazione secondo cui è sempre una ristretta élite organizzata a determinare la volontà della maggioranza disorganizzata, e non viceversa, egli contesta radicalmente che la rappresentanza politica abbia realmente quelle caratteristiche. La scelta di un deputato non dipende affatto dalla libera manifestazione di una preferenza elettorale da parte del singolo elettore, ma dalla capacità organizzativa con cui una forza politica o un comitato elettorale sono in grado di imporsi sul mercato del voto. È inutile farsi illusioni sulla sovranità politica dell'elettore: la sua libertà di scelta è limitata al ristretto campo di gioco preparato da minoranze organizzate che selezionano le candidature non sulla base di criteri attenti alla maggiore capacità rappresentativa dell'eligendo, bensì in ragione delle garanzie che egli offre riguardo al consolidamento del potere in capo alla minoranza stessa che lo ha proposto. Vi è un celebre brano, apparentemente paradossale, che rende perfettamente il pensiero di Mosca su questo punto: *«Chiunque abbia assistito ad un'elezione sa benissimo che non sono gli elettori che eleggono il deputato, ma ordinariamente è il deputato che si fa eleggere dagli elettori: se questa dizione non piacesse, potremmo surrogarla con l'altra che sono i suoi amici che lo fanno eleggere. Ad ogni modo questo è sicuro che una candidatura è sempre l'opera di un gruppo di persone riunite per un intento comune, di una minoranza organizzata che, come sempre, fatalmente*

e necessariamente s'impone alle maggioranze disorganizzate» (Mosca 1982, I, p. 476).

Ora, poiché tutta la catena ascendente del sistema è fondata su di un'illusione utopica che non tiene conto del ruolo decisivo di alcune costanti delle classi politiche in tutti i regimi politici, la bontà dell'intera costruzione democratica non può che risultare inficiata e soffrire di irrimediabili difetti. Da una parte, il Governo sarà impegnato in una continua ed estenuante opera di mediazione tra le forze parlamentari che lo sorreggono. I componenti del Governo, per rispondere a queste sollecitazioni e mantenersi in carica sono portati a cedere al "favoritismo e all'arbitrio", a tutto vantaggio dei gruppi sociali più influenti e a scapito di coloro che non possono contare sui necessari appoggi e protezioni. E sottolinea che queste storture non dipendono dal grado di moralità personale di chi occupa una determinata carica, come quella di ministro, bensì dal modo in cui è congegnato il sistema politico. Dall'altra parte, se il Governo, gestendo sapientemente questi equilibri, riesce a dotarsi di una solida stabilità, inevitabilmente riesce a concentrare nelle proprie mani una notevole quantità di potere (definito addirittura come un «*indeterminato e mostruoso accumulo di poteri*»), dando vita ad uno sbilanciamento a cui il sistema tenta di porre rimedio con la possibilità per il Parlamento di determinare la fine della vita del Governo, magari con un solo voto di maggioranza: una misura che giudica troppo drastica e arbitraria (tanto da paragonare il voto di sfiducia come freno all'onnipotenza dell'Esecutivo al regicidio contro quella del Sovrano: rimedi peggiori dei mali che intendono combattere).

È interessante notare che questo impianto accusatorio nei confronti del siste-

ma parlamentare viene elaborato negli anni '80, quando in Italia l'evoluzione della forma di governo non aveva ancora prodotto né un'accettabile stabilità degli Esecutivi, né l'emergere della figura istituzionale del Presidente del consiglio come *leader* indiscusso della maggioranza parlamentare per l'intera durata della legislatura. Elementi che invece erano già patrimonio di democrazie più consolidate come, per esempio, quella britannica. Anzi, la vita politica dei primi decenni di esistenza dello Stato italiano faceva registrare continue fibrillazioni e momenti di instabilità, causati anche dalla sostanziale assenza di partiti politici radicati ed organizzati, il cui ruolo era invece giocato da quello che passerà alla storia come il sistema dei notabili. E se questo vale per gli anni di egemonia della Destra storica, a maggior ragione è vero per gli equilibri che si vennero a determinare dopo la vittoria elettorale della Sinistra storica del 1876, con l'instaurarsi della pratica del trasformismo come strumento per coagulare maggioranze parlamentari, magari raccogliticce ed eterogenee, in grado di assicurare i voti per il sostegno al governo (Sabbatucci 2003). Ma in quegli anni la stessa figura del Re non aveva ancora perso del tutto un qualche rilievo di carattere politico, cosa che forse non avverrà mai per tutta la durata dello Stato liberale italiano, e che quindi è difficile vedere come un'entità dal valore solo simbolico, totalmente estranea ai giochi interni al rapporto tra Camera Bassa ed Esecutivo.

E tuttavia qui si può scorgere una particolarità nel pensiero di Mosca, e cioè il fatto che alcune forzature nell'analisi delle condizioni del sistema parlamentare che maggiormente catalizzava il suo interesse, cioè quello italiano, gli consentirono di antici-

pare talune tendenze e problematiche del parlamentarismo che poi ritroveremo addirittura nelle democrazie novecentesche, quando un ruolo determinante lo giocheranno i grandi partiti di massa: prevalenza dell'Esecutivo sul legislativo, ma anche generazioni clientelari e partitocratiche.

Questa considerazione ci consente di leggere sotto un'ottica più completa ed attuale l'antiparlamentarismo e l'antidemocraticismo di Gaetano Mosca. È stato scritto che potrebbe sostenersi con una buona approssimazione che «*il parlamentarismo, di cui Mosca denuncia i mali, stesse al regime rappresentativo statutario, come alla Costituzione della Repubblica stia la partitocrazia*» (Borsi 2000, p. 45). Il paragone può sembrare ardito ma probabilmente coglie in modo efficace la necessità di separare, nell'interpretazione del pensiero di Mosca, la critica ad una falsa idealizzazione del Parlamento come luogo dove viene rappresentato genuinamente il ventaglio degli interessi, aspirazioni e legittime richieste provenienti dal corpo elettorale, da una negazione mai sostenuta della necessità che un sistema politico ben bilanciato debba dotarsi di un'assemblea legislativa. Il pensiero di Mosca richiama a riflettere sulla delicatezza dell'idea di rappresentanza politica, troppo spesso mitizzata e quindi distorta. La partecipazione popolare alla vita politica, sia pure in vigenza di un suffragio ristretto, non è mai pienamente consapevole e libera come i teorici della democrazia radicale vorrebbero far credere, ma si scontra sempre ed inevitabilmente con la prevalenza degli interessi delle minoranze organizzate (Gambino 2005). Pertanto, il mandato rappresentativo in ambito politico non può mai essere assimilato a quello disciplinato dal diritto privato. Nei rappor-

ti privati «*la delegazione di poteri e di facoltà presuppone sempre nel mandante la più ampia libertà nella scelta del mandatario. Or appunto questa libertà di scelta, ritenuta amplissima in teoria, diventa necessariamente quasi nulla e irrisoria nella pratica delle elezioni politiche*» (Mosca 1982, II, p. 712).

Se si tengono nel dovuto conto tutte queste osservazioni risulta forse più semplice affrontare il tema della celeberrima avversione di Mosca al principio del suffragio universale e a qualunque legislazione che nell'Italia statutaria si proponesse di estendere il diritto di voto (Pinelli 1998, 2001), sia ai ceti meno abbienti, sia alle donne (Sillano 1982).

Se, nella visione di Mosca, il momento elettorale non registra la volontà della maggioranza disorganizzata, bensì sanziona il dominio delle minoranze organizzate, l'abbandono del suffragio ristretto su base censitaria avrebbe come conseguenza la concessione della partecipazione al voto non tanto a cittadini appartenenti a classi e ceti sociali fino ad allora esclusi dalla partecipazione alla determinazione della politica nazionale, magari attraverso l'affermazione elettorale di partiti politici portatori di nuovi interessi, istanze ed ideali, bensì a cittadini privi dei necessari strumenti culturali o economici per operare scelte avvedute e consapevoli.

Mosca esprime il timore che, nell'Italia arretrata e contadina dell'epoca, l'estensione del suffragio non avrebbe altra conseguenza che accrescere il numero dei soggetti manipolabili ed influenzabili. E quindi, paradossalmente, il voto facilmente manovrabile da parte delle élites organizzate finirebbe per cristallizzare ulteriormente i rapporti di potere già esistenti e, anzi, fornirebbe alle classi politiche dominanti

un'ulteriore ragione di legittimazione del proprio potere. Se conveniamo che questa preoccupazione è genuina e non strumentale, allora la proverbiale contrarietà di Mosca al suffragio universale non va ricondotta a motivazioni ciecamente conservatrici dei privilegi della classe dominante nello Stato liberale, bensì ad una ragione di coerenza sistematica, nel senso che, solo preservando il principio del suffragio ristretto, quei difetti, comunque insiti nel sistema parlamentare, non dispiegherebbero effetti ancor più devastanti sul piano della corretta conduzione della "cosa pubblica". Qualsiasi apertura in tal senso avrebbe dovuto seguire, e non precedere, uno sviluppo sociale, anche se lento e graduale, grazie al quale ampi strati di popolazione avrebbero potuto acquisire consapevolezza politica ed evitato così di farsi strumento degli interessi di altri.

Bisogna tenere nel dovuto conto che la cultura giuridica dell'epoca tendeva ad accoppiare la tesi del voto come diritto innato (diremmo forse oggi come diritto umano fondamentale) al suffragio universale e quella del voto non come diritto ma come funzione pubblica al suffragio limitato. Mosca si schiera, coerentemente con il suo punto di vista, con la seconda visione poiché gli sembra la sola rispettosa della necessità di una libera consapevolezza dell'espressione del voto come unica modalità di esplicazione della sua funzione pubblica.

In realtà questo tema della natura giuridica del diritto di voto è illuminante per scorgere le differenze che intercorrono tra uno Stato liberale maturo e solido che si avvia a diventare una moderna liberaldemocrazia, e uno Stato ancora perennemente in bilico tra aperture democratiche e in-

voluzioni conservatrici. Mentre, appunto, in Italia la tesi funzionalista fornisce una base teorica al suffragio ristretto, nel Regno Unito John Stuart Mill propugna la tesi della funzione pubblica del voto proprio per incoraggiare l'apertura del suffragio, nel senso che investire di questa funzione strati della popolazione fin a quel momento esclusi avrebbe avuto un effetto pedagogico e inclusivo, contribuendo così a rinsaldare le fondamenta dello Stato. Nell'italiano Mosca prevale invece il timore che a lungo termine questa prospettiva avrebbe finito per minare la solidità delle istituzioni. Un atteggiamento certamente miope, sottolineato dall'impietoso confronto, ma che forse contiene anche un nocciolo di lungimiranza se pensiamo, *mutatis mutandis*, al rilievo che nell'attuale dibattito sulla crisi della democrazia ha assunto il tema del condizionamento delle opinioni e della manipolazione del consenso politico attraverso un utilizzo spregiudicato dei mezzi di comunicazione di massa, tanto più efficace quanto meno attrezzati culturalmente i soggetti che lo subiscono.

6. *Il ruolo dei partiti politici nei sistemi costituzionali*

Come risulterà evidente, in questo complesso di analisi e critiche alla democrazia parlamentare proposto da Mosca non vi è una significativa sottolineatura di un elemento che invece caratterizzerà buona parte della scienza politologica della seconda metà del novecento: il ruolo dei partiti politici.

Mosca non si spingerà mai a negare o disconoscere la loro funzione, ma non vi è

dubbio che i partiti non costituiscono certo un elemento centrale della sua ricostruzione dei meccanismi che presiedono al gioco democratico. Le ragioni di questa sottovalutazione sono molteplici e contribuiscono a spiegare quella che appare un'evidente contraddizione rispetto ad una tendenza verso lo "Stato dei partiti" che alcune realtà istituzionali, come quella britannica, avevano già evidenziato e autori a lui coevi si apprestavano a studiare facendone il centro delle loro analisi.

La prima va forse ricercata nella peculiarità, da questo punto di vista, dello Stato liberale italiano. Come detto, la limitatezza del suffragio, la sostanziale omogeneità ideologica di tutta la classe dirigente parlamentare post-unitaria, l'adozione di un sistema elettorale di tipo maggioritario⁵, nonché le propensioni trasformistiche delle dinamiche interne alla Camera elettiva, non avevano certo favorito il radicamento di formazioni stabili sia sul piano organizzativo che ideale, ma al contrario avevano contribuito a far emergere il ruolo di pochi notabili attorno al prestigio dei quali ruotavano le scelte degli elettori e degli eletti. Mosca si propone di analizzare la democrazia parlamentare nei suoi fondamenti e nelle sue regole tendenzialmente valide in tutti i sistemi che l'avevano adottata. Ciò nonostante non vi è dubbio che le peculiarità del caso italiano rappresentarono per lui il più importante punto di riferimento per le sue speculazioni ed era quindi forse inevitabile che esse risentissero di queste caratteristiche intrinseche alla situazione politica dell'Italia statutaria, anche se in questo modo il suo pensiero finirà per scontare qualche imprecisione e carenza nella diagnosi di quei sistemi in cui il ruolo dei partiti era già maggiormente consolidato.

Ma vi è probabilmente qualcosa di più profondo che spiega l'atteggiamento di Mosca rispetto ai partiti, qualcosa che riconduce ancora una volta ad una sfiducia di fondo verso quei fenomeni che si presentano con determinate qualità ma che, nella sua ottica, nascondono ben altre caratteristiche. Così, nella concezione di Mosca i partiti non sono altro che la moderna raffigurazione delle fazioni medievali, le cui ragioni costitutive non derivano da una libera manifestazione di spirito associativo al fine di ricercare e perseguire il bene dello Stato, ma dall'istinto di reciproca contrapposizione, strumenti per far prevalere nella lotta per il potere un'élite piuttosto che un'altra. Mosca non vedrà mai nella forma partito un elemento indispensabile della rappresentanza politica, soprattutto in un'epoca in cui le masse si stanno affacciando alla compartecipazione democratica nella gestione dello Stato. A questo proposito è sintomatico che negli *Elementi di Scienza politica* egli tratti dei partiti politici nello stesso capitolo dedicato all'analisi storica del ruolo delle Chiese e delle sette, come se le distorsioni del fenomeno associativo fossero delle costanti che nel corso della Storia si ripropongono con caratteri parzialmente diversi, ma sempre rischiosi per gli interessi dello Stato. Per questa loro natura i partiti, come appunto le vecchie fazioni dell'epoca medievale, non possono che essere dominati da consorterie dedite al perseguimento di interessi particolari, e come tali sempre propense ad occupare i gangli fondamentali della vita dello Stato per il primario interesse alla perpetuazione della propria influenza nella gestione degli affari collettivi.

È chiaro come questa visione così pessimistica si colleghi in modo coerente con

la sfiducia di Mosca nell'elaborazione delle ideologie. Abbiamo visto in precedenza come egli ribalti il rapporto tra formula politica e rappresentanza degli interessi. Normalmente si è portati a pensare che la divisione in partiti discenda, più o meno direttamente, da una diversa *Weltanschauung* del rapporto tra Stato e cittadino, delle relazioni socio-economiche, della struttura e dei fini dello Stato, etc. In Mosca, invece, il disincanto rispetto alle costruzioni astratte e dottrinarie lo porta a considerare questi aspetti come strumentali all'acquisizione e al mantenimento del potere da parte delle minoranze organizzate. Da questa impostazione non poteva che discendere una radicale sfiducia nella capacità dei partiti di farsi promotori del bene comune e quindi di rappresentare uno snodo fondamentale di un corretto sistema costituzionale.

Questo "costituzionalismo senza partiti" (Compagna 1983) è un tratto distintivo e imprescindibile di qualunque costituzionalismo liberale? Naturalmente no, e ciò emerge in modo ancor più chiaro, ancora una volta, dal confronto della visione di Mosca con quella di alcuni capisaldi del costituzionalismo britannico, alcuni dei quali peraltro erano stati determinanti per la sua formazione intellettuale, come Burke, Hume e Tocqueville. Nel liberalismo di questi autori il partito politico assume i caratteri e la funzione di un moderno strumento di aggregazione del consenso, indispensabile per il funzionamento dei sistemi costituzionali proprio in virtù degli elementi di discontinuità che manifesta rispetto alle vecchie fazioni e anche in sostituzione del ruolo che in altre epoche avevano avuto proprio le Chiese nella gestione della vita pubblica. Mosca non contesta che in altre forme di governo come

quella inglese e quella americana i partiti possano assumere di fatto queste funzioni, nonostante i difetti intrinseci che anche in quei contesti la natura dei partiti necessariamente scontava, ma come ritiene non esportabile una forma di governo a causa delle peculiari implicazioni storiche che hanno contribuito a determinarla, così non ritiene che i partiti possano assumere lo stesso ruolo in quelle realtà dove la tendenza alla consorceria e al frazionismo sono più marcate, come appunto in Italia.

E forse riguardo a questa posizione di Mosca sull'impossibilità del radicamento di uno spirito unitario si può ripetere quanto prima detto rispetto al suffragio universale. La sua visione delle cose è talmente disincantata da impedirgli di cogliere appieno lo spirito dei tempi che si andavano profilando. L'irruzione, da lui tanto temuta, delle masse nell'agone politico non poteva che avvenire tramite lo strumento del partito, unico soggetto in grado di organizzare e canalizzare all'interno del sistema pulsioni e aspirazioni anche potenzialmente eversive rispetto all'ordine costituito, come infatti aveva capito uno statista, consumato e lungimirante, come Giolitti. Se lo Stato liberale voleva salvaguardare le sue strutture e le sue aspirazioni di fondo, da un certo momento in poi, grosso modo coincidente con il passaggio tra il XIX e il XX secolo, avrebbe dovuto fare i conti con i nuovi attori che si stavano affacciando sulla scena italiana e internazionale: le masse popolari e i loro partiti di riferimento. Mosca invece tende anche questa volta a vedere prima le degenerazioni dei processi piuttosto che le ragioni del loro affermarsi, a metterne in luce i pericoli senza soffermarsi sulle necessità. E tuttavia, ancora una volta, questa impostazione lo porta ad anticipare alcu-

ne critiche alle distorsioni dello "Stato dei partiti" che influenzeranno una parte non trascurabile della dottrina italiana del secondo novecento. Il riferimento è ovviamente in primo luogo a Giuseppe Maranini, alle cui critiche al sistema dei partiti dell'Italia post-bellica si deve, fra l'altro, l'introduzione del termine stesso di "partitocrazia" nel linguaggio accademico. Egli, infatti, utilizzò questo neologismo, che peraltro aveva già fatto uno sporadico ingresso nel dibattito politico attorno alla metà degli anni '40, nella sua prolusione all'anno accademico 1949-1950 della Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo di Firenze, di cui era Preside. Quella Lezione di intitolava significativamente *Governo parlamentare e partitocrazia* (Borsi 2000, pp. 347-487; Capozzi 2008).

7. *Linee evolutive nel pensiero di Mosca*

Tutti questi aspetti del pensiero di Mosca relativi alla democrazia parlamentare e ai partiti politici rimarranno sempre presenti alla radice della sua elaborazione teorica. L'avversione per le astrazioni ideologiche, gli inganni insiti nella democrazia radicale (*in primis* il principio del suffragio universale), i difetti del parlamentarismo e il timore per le spinte eversive e destabilizzanti a favore di un gruppo di potere e il conseguente sbilanciamento degli istituti volti a preservare la *difesa giuridica*, resteranno sempre le linee guida del suo modo di essere realista e diffidente.

Tuttavia sarebbe incompleta un'analisi del pensiero di Mosca che non mettesse nella dovuta luce l'evoluzione che nel corso dei decenni questo pensiero ha subito

e i risultati che, con l'approssimarsi della conclusione della propria parabola di studioso e di uomo politico, Gaetano Mosca conseguì sia sul piano di una maggiore capacità di attualizzazione nella lettura dei fenomeni, sia su quello del contenimento della *vis* polemica giovanile a tutto vantaggio dell'efficacia nella valutazione dei controversi aspetti che caratterizzano qualsiasi sistema politico. E questo è vero soprattutto in rapporto alle sue considerazioni sul sistema parlamentare (Bedeschi 1999, pp. 303 ss.). Pur mantenendo ferme le sue perplessità rispetto alla mancanza di corrispondenza tra enunciazioni teoriche e concrete realizzazioni di questo sistema di governo, il Mosca più maturo, in particolare quello della seconda edizione degli *Elementi di scienza politica* (1923), scorge e sottolinea anche i suoi pregi e gli elementi funzionali che fino a quel momento aveva lasciato in ombra. In questa fase prende finalmente atto che solo un sistema fondato sui principi della democrazia parlamentare è in grado, nell'epoca moderna, di generare gli anticorpi e i contrappesi capaci di preservare proprio quei valori che egli celava sotto l'espressione *difesa giuridica*, altrimenti in balia di forme più anacronistiche e tribali di lotta per il potere.

In sostanza, capisce che l'unica forma di "governo misto" realisticamente praticabile è proprio la tanto vituperata democrazia, naturalmente non quella giacobina e radicale, ma una liberaldemocrazia capace, attraverso lo strumento della discussione parlamentare a livello istituzionale e del libero gioco degli interessi a livello socio-politico, di stemperare e ricomporre i molteplici conflitti che inevitabilmente agitano le società contemporanee, sempre più complesse e frammentate. Mosca prende

atto di come un sistema fondato su una teoria per molti versi erronea possa comunque produrre risultati i cui vantaggi sono più desiderabili degli svantaggi. Un sistema in cui, cioè, le opportunità si facciano preferire alle pur evidenti criticità. Egli riconosce la superiorità della democrazia sul piano della formazione e del ricambio della classe politica, con la conseguente riduzione del rischio di un arroccamento al potere di una sola forza politica espressione sempre degli stessi interessi sociali. E riconosce questi vantaggi anche sul piano del controllo del potere, sia attraverso il tendenziale rispetto della sua divisione, sia attraverso la libertà di manifestazione del pensiero in primo luogo nei confronti di chi governa.

Come scrisse Luigi Einaudi: «*Quarant'anni di osservazioni e di esperienza sui difetti della natura umana hanno persuaso l'autore che la perfezione non è raggiungibile in materia politica e che il governo rappresentativo offre forse la continuazione praticamente migliore del sistema dei contrappesi e dei compromessi, per cui il potere supremo non è libero di agire a sua posta, ma esistono parecchi poteri ognuno dei quali controlla e limita gli altri e tanto meglio li controlla e li limita, quanto più i diversi poteri rappresentano frazioni differenti e contrarie della classe politica*» (Einaudi 1965, p. 266). Su questa linea possiamo quindi osservare che quello stesso realismo che aveva animato le pagine di Mosca più critiche dei fondamenti teorici della democrazia e del ruolo del Parlamento, consentirà poi allo stesso autore di vedere i vantaggi concreti legati a quella forma di governo e, con limpida onestà intellettuale, a metterli in luce, anche a costo di entrare in parziale contraddizione con qualche sua precedente affermazione.

Pertanto, nella parte finale del suo per-

corso intellettuale e politico egli riconoscerà che, pur restando fermo il carattere sostanzialmente ingannatorio della formula democratica, gli "effetti pratici" (Mancusò 1999, p. 86) delle democrazie mature sul piano della *difesa giuridica* non sono trascurabili e disprezzabili, soprattutto se comparati con le negazioni della libertà e il pernicioso accentramento del potere dei regimi fondati integralmente sul principio autoritario.

La più alta dimostrazione di questa evoluzione è certamente costituita dal celebre discorso che pronunciò al Senato il 19 dicembre del 1925 contro il disegno di legge voluto da Mussolini sul rafforzamento dei poteri del Capo del Governo, uno dei più importanti colpi, sul piano simbolico e concreto, portati dal fascismo verso la distruzione dello Stato liberaldemocratico. Ebbene, il discorso di Mosca appare immediatamente come una sorta di testamento politico di quella forma di Stato, una testimonianza resa, e non sembri un paradosso, da parte di colui che non aveva lesinato critiche anche feroci a quel sistema, ma che di fronte alla barbarie della dittatura si fa padano di una morente democrazia e di un ordinamento costituzionale che stanno per essere sostituiti da un regime politico che distruggerà ogni aspirazione alla divisione del potere, al governo misto e all'equilibrio delle tendenze socio-politiche al cui perseguimento Mosca aveva dedicato la sua lunga opera di studioso.

Ecco alcuni brani particolarmente significativi: «*Ho già accennato che questa volta parlavo con una certa emozione, poiché noi assistiamo, diciamolo pure sinceramente, alle esequie di una forma di governo; io non avrei mai creduto di dover essere il solo a fare l'elogio funebre del regime parlamentare [...] io che ho*

sempre adoperato una critica aspra verso il Governo parlamentare ora debbo quasi rimpiangerne la caduta [...] Per giudicare una forma di governo non c'è che un sistema possibile, quello di paragonarla alla forma di governo che la ha preceduto ed a quella che la ha seguito. Sarebbe prematuro oggi far uso del secondo termine di paragone, ma quanto al primo, le forme di governo immediatamente precedenti al regime parlamentare erano tali, che francamente si può dire che questo sistema era migliore di esse [...] Ma pensiamo al cammino che si è fatto dal 1848 al 1914, vigilia della guerra, vediamo un po' quello che era l'Italia nel 1848 e quello che era nel 1914 e allora dovremo riconoscere l'immenso cammino compiuto dal paese in questo periodo. Si dirà che non solo la forma del governo, ma altre circostanze contribuirono al progresso accennato. Sì, ma una forma di governo è già benemerita, quando non impedisce lo sviluppo ed il progresso di una nazione, e ciò basta per potere affermare che non è venuto ancora il momento della sua trasformazione radicale [...] Questo è l'augurio che la generazione vecchia fa oggi alla nuova, ma nello stesso tempo noi vecchi abbiamo il dovere di ammonirla e di non approvar quei cambiamenti che giudichiamo intempestivi. Da parte mia se li approvassi voterei contro la mia coscienza, contro le mie intime convinzioni, e perciò sono costretto a dare il voto contrario alle proposte che ci sono ora davanti» (Mosca 2003, pp. 359-363).

8. Considerazioni conclusive

Alla luce di questa analisi dell'organizzazione del potere nel pensiero di Gaetano Mosca, si può forse tentare di abbozzare un giudizio sul rilievo che questo autore ha

avuto nella cultura politico-giuridica del suo tempo, e non solo italiana.

L'elitismo di Mosca nasce all'interno del pensiero liberale. Vi sono molteplici riscontri nelle sue opere della fondamentale influenza che sulla sua formazione esercitarono i grandi classici del liberalismo. Le tematiche socio-politiche che saranno oggetto dei suoi studi e le finalità che, secondo lui, lo Stato dovrebbe essere chiamato a perseguire, dimostrano come la sua prospettiva culturale sia sempre stata quella di un liberalismo certamente moderato nei metodi e conservatore sul piano della difesa di determinati valori che egli considerava imprescindibili per una corretta organizzazione sociale (Pastori 1983).

La convinzione che solo una sana economia capitalistica di stampo borghese fondata sull'etica del lavoro, sulla libera concorrenza e sulla tendenziale astensione dello Stato, potesse garantire un equilibrato sviluppo economico capace, con la dovuta gradualità, di estendere anche ai ceti sociali più svantaggiati un dignitoso livello di benessere; l'avversione nei confronti di tutti i cambiamenti troppo repentini, sia sul piano delle strutture economiche che istituzionali; la necessaria separazione dei livelli individuale, sociale e statale, per cui le strutture dello Stato avrebbero dovuto operare con il necessario distacco rispetto agli interessi particolari di singoli o di gruppi, e quindi la legge avrebbe dovuto preservare quei caratteri di generalità ed astrattezza che fin dai primi anni in cui scriveva cominciarono ad essere minacciati dalle molteplici sollecitazioni a cui il legislatore era soggetto. E altresì la doverosa separazione tra Stato e Chiesa, caposaldo di una laicità che consenta a chiunque di professare liberamente il proprio credo senza

indebite commistioni con le strutture dello Stato; e ancora la difesa della legalità come condizione necessaria per perseguire il bene comune, in contrapposizione a tutti i tentativi di sopraffazione e di sostituzione ad essa (Mosca 2002; Frosini 1983).

Tutti questi principi, unitamente ad altre tradizionali elaborazioni del pensiero liberale che egli fa proprie, sono funzionali, nella visione di Mosca, a perseguire l'obiettivo di difendere le libertà individuali nel quadro di una coesione sociale che preservi l'ordine e mantenga gli equilibri tra le forze in campo, i cui interessi sono sempre potenzialmente confliggenti e quindi forieri di pericoli per la stabilità delle istituzioni.

Ma se questo è l'orizzonte culturale di Mosca, in che cosa diverge la sua impostazione o, comunque, che cosa portano le sue teorizzazioni al lungo e composito filone del pensiero liberale a cui appartiene?

Si potrebbe dire che le sue opere nascono da una insoddisfazione. Per raggiungere quegli obiettivi, per costruire quel tipo di società, per preservare quella forma di Stato dai pericoli che corre, non bastano le classiche ricette del costituzionalismo liberale, che ritiene insufficienti perché intrise di eccessivo formalismo e ottimismo. Non gli bastano Locke e Montesquieu, che ripongono un'eccessiva fiducia nelle virtù salvifiche della divisione dei poteri; non gli basta Tocqueville, che descrive le virtù di una democrazia, come quella americana, troppo condizionata dalle proprie specificità storiche per costituire un modello esportabile e valido anche altrove, e allo stesso modo non gli bastano Burke e Hume, le cui analisi istituzionali sono troppo legate alle peculiarità della storia britannica.

Allora Mosca cerca di impostare una lettura dei fenomeni politici che vada al di

là del formalismo giuridico-istituzionale e dei particolarismi legati alle diverse tradizioni dei popoli. Per certi versi tenta di ribaltare il punto di osservazione, ricercando le costanti che caratterizzano la formazione del potere, la sua trasmissione e soprattutto la sua reale detenzione. Ecco quindi che prima di ragionare attorno ai meccanismi grazie ai quali è possibile limitare il potere, grande caposaldo del costituzionalismo liberale, egli ci richiama alla necessità di prendere atto che il potere è sempre gestito da una minoranza organizzata, a prescindere dal regime politico di riferimento, compresi quei regimi, come la democrazia, che invece si propongono di realizzare un sistema di governo in cui questa evidenza costante cessi di esistere.

La vera cifra di Mosca, quindi, non consiste affatto nel suo essere campione di un pensiero grettamente conservatore se non reazionario, tutto volto a fornire un'elaborazione teorica su cui possa fondarsi la conservazione del potere economico e politico nelle mani della classe politica che all'epoca lo deteneva, come sostenuto da alcuni teorici novecenteschi della democrazia (Dahl 1990; Hirschman 1991). Se ci si limita alla superficie delle sue enunciazioni e non si scende più in profondità, separando la veemenza delle sue argomentazioni polemiche dalla incessante ricerca delle vere ragioni che, a suo modo di vedere, sottostanno alle dinamiche del potere, non si coglie proprio quel contributo originale all'analisi dei fenomeni politici che egli porta all'attenzione degli studiosi di questi temi.

Questo contributo è forse sintetizzabile con il suo continuo richiamo alla necessità per lo studioso di indagare sui concreti meccanismi che caratterizzano i rapporti di potere, alla costante ricerca degli equilibri

e dei contrappesi effettivi, al di sopra e al di là di tutti i formalismi e di tutte le apparenze (Fioravanti 1982; Mancuso 1999, p. 129; Lanchester 2008).

Del resto, che il pensiero di Mosca non possa essere rubricato semplicemente come una trascurabile perorazione di un tempo irrimediabilmente perduto è testimoniato dalla profonda influenza che a sua volta egli ha esercitato nei confronti di molti pensatori politici che nel novecento hanno fatto scuola. Il tributo che autori come J. Schumpeter (Stoppino 1973), J. Ortega y Gasset (Maldonado-Denis 1961), R. Aron (Aron 1973, pp. 110-111; Bedeschi 2008, pp. 54-55), R. Dahrendorf (Lombardo 1971) debbono all'impostazione teorica e metodologica di Mosca è evidente dalla lettura delle loro opere. Ma per limitarsi alla cultura italiana, molto forte è il legame tra alcuni temi prettamente moschiani e alcune correnti certamente non conservatrici che grande parte avranno anche nella rinascita democratica del Paese e nella redazione della Costituzione. Da questo punto di vista è interessante rilevare come un'intellettuale che si schierava sul versante del liberalismo progressista e ottimista come Piero Gobetti, pur nella diversità delle opinioni, esalti la propensione di Mosca al realismo nell'analisi politica (Lombardi 1984), strumento indispensabile per non cadere nell'irrelevanza delle pure astrazioni ed entrare efficacemente nella carne viva dei sistemi socio-politici con l'obiettivo di trasformarli (Gobetti 1995). Allo stesso modo anche altri autori riconducibili al filone della sinistra liberale come Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi (Giordano 2007), Guido Dorso o Filippo Burzio hanno più volte riconosciuto la possibilità di leggere la teoria delle élites in chiave democratica,

soprattutto perché aveva il pregio di fornire l'impianto teorico grazie a cui individuare una classe politica nuova (rispetto, ovviamente, a quella che aveva imposto lo Stato autoritario, ma anche rispetto a quella che non aveva saputo opporvisi efficacemente) che facesse della sua "superiorità morale" la guida con cui condurre la nazione a riappropriarsi della dignità perduta con il fascismo (Ripepe 1974; Invernici 1983). Così come grande impatto hanno sempre avuto le impostazioni di Mosca nei confronti di altri esponenti della variegata e puntiforme galassia dell'intellettualità liberale italiana del secondo dopoguerra. Si ode chiaramente l'eco delle critiche moschiane nelle pagine contro le degenerazioni del sistema dei partiti scritte da Giuseppe Maranini (Capozzi 2008) e Panfilo Gentile (Gentile 2002 e 2005; Giordano 2007). E perfino un pensatore, per molti versi agli antipodi ideologici rispetto a Mosca, come Antonio Gramsci, pur criticandolo aspramente, non può però sottrarsi dal fare i conti con lo strumentario concettuale e metodologico dell'avversario, riconoscendone così, più o meno esplicitamente, l'importanza (Finocchiaro 1993).

Ma il raffronto più interessante nell'ambito della cultura italiana è certamente quello con Luigi Einaudi. Il futuro Presidente della Repubblica concorda con Mosca sull'importanza del ruolo della classe politica e sulla necessità di superare il mito della maggioranza. Fornisce, però, una lettura in senso liberaldemocratico della teoria delle élites, nel senso che per l'economista piemontese la legittimazione di una moderna classe politica non può venire da altro canale di legittimazione che non sia il voto popolare. La sovranità popolare è certamente un mito, ma altrettanto

certamente è un mito necessario (Einaudi 1962, p. 200; Bobbio 2008, p. 242). Ciò che conta, per impedire che questo mito possa rivelarsi foriero di pericoli e sfociare nella distruzione della libertà, è che esso sia affiancato e bilanciato da contrappesi istituzionali e vincoli sociali (Giordano 2004). Si può quindi sostenere che il pensiero di Einaudi rappresenti il naturale adattamento dell'elitismo di Mosca alle condizioni e agli eventi epocali della seconda metà del novecento, un suo sviluppo in senso liberaldemocratico, maggiormente in grado di conciliare alcuni elementi di fondo della teoria elitista con l'evoluzione verso la partecipazione delle masse alla vita degli Stati democratici (Mill 1925).

Ma lo stesso antidemocraticismo di Mosca assume contorni più definiti se lo si confronta con quello di Carl Schmitt. Ci troviamo di fronte a due concezioni che apparentemente sembrano poggiare sullo stesso tipo di critica alla democrazia ma che in realtà rispondono a logiche ed obiettivi diversi se non contrapposti.

Il vero obiettivo polemico di Schmitt non è la democrazia bensì il liberalismo, di cui la democrazia liberale non è che la figlia legittima (Silvestri 2009, pp. 15-16). È il liberalismo il suo vero nemico perché questa dottrina, attraverso gli strumenti della democrazia rappresentativa, si propone di anestetizzare la politica, incanalando i conflitti che sono il tradizionale contenuto della politica, entro gli ambiti della dialettica e non dello scontro. Per recuperare l'essenza della politica è necessario sostituire la democrazia liberale con forme di democrazia identitaria, in cui appunto vi sia una sorta di identificazione del popolo nella figura del decisore, proprio perché la funzione dello Stato è di preservare l'unità politica

del popolo (Azzariti 2005, pp. 22-24; Albanese 1996, p. 5). Come è evidente, questa visione prospettica riecheggia semmai taluni profili della democrazia integrale di matrice rousseauviana e di altre correnti filosofiche di varia ispirazione ma tutte accomunate da una idea statalista ed organicista del potere, e chiaramente contrasta alla radice con l'impostazione di Mosca. Anzi si potrebbe dire che Schmitt attacca il liberalismo proprio sul terreno che induce Mosca ad esaltarlo, cioè sulla capacità di costruire regole ed equilibri in grado di istituzionalizzare i conflitti. Anche in virtù di queste considerazioni appaiono ormai come del tutto superati quei tentativi operati da una certa pubblicistica di epoca fascista di accostare la dottrina di Mosca ai fondamenti ideologici dello Stato autoritario (De Mattei 1931). Così come irrimediabilmente datate, alla luce delle ricerche più recenti sulle sue opere, e isolate sono le opinioni di coloro che qualificavano la teoria della classe politica (Biondi 1952).

Sulla base di queste constatazioni sembra di poter escludere che la teoria della classe politica di Gaetano Mosca sia intrinsecamente una dottrina conservatrice. Il fatto che sia stata elaborata da un intellettuale le cui posizioni ideali erano intrise di tratti fortemente conservatori, nel significato e nei limiti fin qui delineati, non deve impedire di valutare i risultati delle sue analisi, certamente carichi di luci ed ombre, in modo quanto più oggettivo possibile. Come del resto ha più volte fatto un faro della cultura progressista italiana del secondo novecento come Norberto Bobbio, che infatti, abbastanza recentemente, ha avuto modo di scrivere: «*Che una maggiore estensione della democrazia diretta, resa possibile dal perfezionamento delle più varie for-*

me di comunicazione a distanza, diminuisca il potere della classe politica, o addirittura la elimini, è un'illusione. La democrazia diretta aumenta il potere dei cittadini singoli di prendere decisioni che li riguardano, ma sarà pur sempre un insieme di professionisti della politica che avrà il compito prioritario di articolare le proposte» (Bobbio 1996, p. IX).

Naturalmente anche il pensiero di Mosca, come quello di qualunque studioso delle scienze sociali, presenta lacune, punti deboli e aspetti irrimediabilmente superati dal passare del tempo.

Tra i limiti più evidenti emersi dalla ricostruzione che abbiamo tentato forse due spiccano con maggiore evidenza.

Dal punto di vista metodologico egli è animato da una eccessiva fiducia nella potenza applicativa della Scienza politica. Egli, in sostanza, riteneva che una politologia fondata su criteri di analisi scientificamente validi avrebbe costituito in futuro lo strumento decisivo a disposizione degli statisti e degli uomini politici in genere, per guidare le proprie scelte ed impedire loro di ripetere gli errori che la storia spesso ha evidenziato. Naturalmente si trattava di un macroscopico errore sia sul piano della sopravvalutazione della possibilità di fondare una scienza umanistica che avesse i canoni della scienza "esatta", sia sul piano pedagogico rispetto a chi la politica è chiamato ad esercitarla concretamente, come purtroppo tutta la storia del novecento si incaricherà di dimostrare. Un contraddittorio ottimismo nella forza della disciplina, fino quasi a sconfinare in un determinismo fuori luogo: un equivoco che sarebbe stato lecito non attendersi da un realista di matrice pessimista come Mosca.

Dal punto di vista contenutistico non si può non rilevare come appaia molto più

modesta e di scarsa efficacia, rispetto alla pregnanza dell'analisi, quella che potremmo definire la *pars construens* del pensiero di Mosca rispetto al parlamentarismo. Egli, cioè, in alcune parti delle sue opere cerca di individuare ipotetici rimedi ai difetti e alle storture del sistema parlamentare. Per esempio, prefigurando una provenienza di tipo tecnocratico e non politico per i ministri, oppure sostenendo che «*il Senato fosse scelto da una classe di funzionari, indipendenti dalla nomina governativa come dalle elezioni popolari, e che comprendesse gli elementi più colti ed indipendenti della nazione; alla quale classe sarebbe nello stesso tempo affidata tutta l'amministrazione provinciale, ed una larga partecipazione nell'opera della burocrazia provinciale*». Come si vede, proposte piuttosto vaghe ma soprattutto fuori dal tempo (Salvo 1982; Cammarano 1999, p. 421).

Inoltre, non vi è dubbio che un limite molto forte alla sua costruzione teorica sia costituito dal peccato di sottovalutazione che Mosca compie in ordine alla rappresentanza politica. Egli, cioè, non si accorge della fondamentale importanza che in una società moderna ed avanzata, come già sul finire del XIX secolo si stavano avviando a diventare quelle fondate sui sistemi socio-economici più dinamici, riveste l'impressione da parte del cittadino di sentirsi rappresentato.

Mosca mette opportunamente in crisi un mito, quello della rappresentanza parlamentare, fondato spesso su dinamiche ingannatrici, potremmo dire su una finzione, quella insita nel mandato elettorale. E tuttavia non si accorge che, al di là della genuinità della raccolta del consenso elettorale, della divisione in partiti politici, della strumentalità con cui una classe politica tenta

di perpetuare se stessa invece di pensare al bene comune, la rappresentanza politica offre al cittadino la "sensazione" di essere parte di un processo che porta alla decisione politica. C'è un'impressione di appartenenza, magari erronea o sopravvalutata, che prescinde dalla genuinità del rapporto di rappresentanza. Il valore inclusivo di questo sentimento è molto più rilevante degli indubbi difetti di cui soffre la democrazia fondata sul suffragio universale, e anzi, proprio quando questa percezione di essere parte *pro quota* della decisione politica viene meno, quando si manifesta uno scollamento troppo marcato tra governanti e governati, emergono problematiche ben peggiori rispetto a quelle generate dai difetti tipici della rappresentanza democratica, proprio sul piano degli equilibri interni alle classi politiche e ai meccanismi di conservazione della *difesa giuridica*, come del resto le modalità con cui lo stesso Mosca vide finire l'esperienza dello Stato liberale in Italia stanno lì a dimostrare.

E nonostante ciò Gaetano Mosca ha ancora qualche cosa da dirci (Serra 1999). La sua visione disincantata, realista e relativista della democrazia può essere utilizzata come un utile antidoto nei confronti di ogni deriva populista, tentazione ricorrente e mai abbastanza esorcizzata di molte classi politiche.

Opere di Gaetano Mosca

- *Le Costituzioni moderne*, Palermo, Andrea Amenta Editore, 1887;
- *Il suffragio femminile in Italia*, in *Il corriere della Sera* del 18 marzo 1907;
- *Effetti pratici del suffragio universale in Italia*, in *Il corriere della Sera* del 16 giugno 1911;

- *Storia delle dottrine politiche*, Bari, IV ed., Laterza, 1945;
- *Ciò che la storia potrebbe insegnare. Scritti di scienza politica*, Milano, Giuffrè, 1958;
- *Teorica dei governi e governo parlamentare*, ora in Sola G. (a cura di), *Scritti politici di Gaetano Mosca*, Vol. primo, Torino, Utet, 1982;
- *Elementi di scienza politica*, ora in Sola G. (a cura di), *Scritti politici di Gaetano Mosca*, Vol. secondo, Torino, Utet, 1982;
- *Che cosa è la mafia*, Roma-Bari, Laterza, 2002;
- *Discorsi parlamentari*, Bologna, Il Mulino, 2003.

Bibliografia

- AA.VV., *Le élites politiche*, Bari, Laterza, 1961;
- AA.VV., *La dottrina della classe politica ed i suoi sviluppi internazionali. Primo seminario internazionale Gaetano Mosca*. Palermo 27-29 novembre 1980, Palermo, Giuffrè, 1982;
- Abbondanti W., *La fortuna nel mondo anglofono*, in E. A. Albertoni, *Gaetano Mosca. Storia di una dottrina politica*, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 429-509;
- Albanese L., *Schmitt*, Roma-Bari, Laterza, 1996;
- Albertoni E.A., *Gaetano Mosca. Storia di una dottrina politica: formazione e interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1987;
- (a cura di), *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, Milano, Giuffrè, 1983;
- Aron R., *Teoria dei regimi politici*, Milano, Edizioni di Comunità, 1973;
- Azzariti G., *Critica della democrazia identitaria*, Roma-Bari, Laterza, 2005;
- Bardusco A., *Legittimazione del potere e partiti politici nel pensiero di Gaetano Mosca e Cuglielmo Ferrero*, in «Diritto e Società», 3, 1982, pp. 536-547;
- Bedeschi G., *Storia del pensiero liberale*, Roma-Bari, Laterza, 1999;
- *Liberalismo vero e falso*, Firenze, Le Lettere, 2008;
- Biondi P., *Potere e classe politica*, in «Studi politici», 1, 1952, p. 13;
- Bobbio N., *Introduzione*, in N. Bobbio (a cura di), *Mosca. La classe politica*, Roma-Bari, Laterza, 1994;
- *Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico*, Torino, Einaudi, 1995;
- *Saggi sulla scienza politica in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 1996;
- *Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, a cura di M. Bovero, Milano, Baldini

Martinelli

- Castoldi Dalai, 2008;
- Borsi L., *Classe politica e costituzionalismo. Mosca Arcofede Maranini*, Milano, Giuffrè, 2000;
- Busino G., *Elites et bureaucratie*, Genève, Droz, 1988;
- Cammack P., *A critical assessment of the New Elite Paradigm*, in «American Sociological Review», 1990, pp. 415-420;
- Cammarano F., *Storia politica dell'Italia liberale. 1861-1901*, Roma-Bari, Laterza, 1999;
- Capozzi E., *Il sogno di una costituzione. Giuseppe Maranini e l'Italia del Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2008;
- Compagna L., *Il costituzionalismo senza partiti di Gaetano Mosca*, in Albertoni E. A. (a cura di), *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, cit., pp. 315-330;
- Dahl R., *La democrazia e i suoi critici*, Roma, Editori Riuniti, 1990;
- De Mattei R., *La dottrina della classe politica e il fascismo*, in «Educazione fascista», 8, 1931, pp. 675-686;
- Delle Piane M., *Gaetano Mosca. Classe politica e liberalismo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1952;
- Einaudi L., *Prediche inutili*, Torino, Einaudi, 1962;
- *Parlamentari e classe politica*, in *Cronache economiche e politiche di un trentennio*, Torino, Einaudi, 1965, p. 266;
- Eisermann G., *Nuovi elementi sulle relazioni tra Mosca, Pareto e Max Weber*, in «Prassi e teoria», 2, 1977, pp. 207-221;
- Eldersveld S. J., *Political Elites in Modern Societies*, University of Michigan Press, 1989;
- Ferrero G., Mosca G., *Carteggio*, Milano, Giuffrè, 1980;
- Finocchiaro M. A., *Gramsci, Mosca, e la Massoneria*, in *Teoria politica*, n. 2 del 1993, pp. 135-161;
- Fioravanti M., *Gaetano Mosca e Vittorio Emanuele Orlando: due itinerari paralleli (1881-1897)*, in AA.VV., *La dottrina della classe politica ed i suoi sviluppi internazionali*, cit., pp. 349-366;
- Fiorot D., *Potere, governo e governabilità in Mosca e Pareto*, in Albertoni E. A. (a cura di), *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, cit., pp. 79-102;
- Fisichella D., *Dilemmi della modernità nel pensiero sociale*, Bologna, Il Mulino, 1993;
- Frosini V., *Mafia e politica nel pensiero di Gaetano Mosca*, in Albertoni E. A. (a cura di), *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, cit., pp. 333 ss.;
- Gambino L., *Introduzione*, in Gambino L. (a cura di), *Il realismo politico di Gaetano Mosca. Critica del sistema parlamentare e teoria della classe politica*, Torino, Giappichelli, 2005, p. XVI;
- Gentile P., *L'idea liberale*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, (prima ed. 1955 Garzanti);
- *Democrazie mafiose*, Milano, Ponte alle Grazie, 2005 (prima ed. 1969);
- Chiringhelli R., *Mosca transalpino*, in Albertoni 1978, pp. 511-535;
- Giordano A., *Il mito della sovranità popolare. Luigi Einaudi, la democrazia e la teoria della classe politica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1 del 2004, pp. 139-141;
- *Elites, Mercato e democrazia: la teoria politica di Panfilo Gentile*, in *Quaderni di scienza politica*, Terza serie, I – n. 3, dicembre 2007, p. 419-451;
- Gobetti P., *La Rivoluzione Liberale. Saggi sulla lotta politica in Italia*, Torino, Einaudi, 1995 (prima ed. 1924);
- Griffo M., *Sistema elettorale e sistema politico in Gaetano Mosca*, in G. Quagliariello (a cura di), *Il partito politico nella Bella époque. Il dibattito sulla forma-partito in Italia tra '800 e '900*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 671-693;
- Hamon L., *A propos de la théorie des élites: les formes de la prépondérance et leurs variations*, in *Revue européenne des sciences sociales*, 1985, pp. 77-90;
- Higley J., Burton M. G., Field L. G., *In Defence of Elite Paradigm: a Replay to Cammack*, in *American Sociological Review*, 1990, pp. 421-426;
- Hirschman A. O., *Retoriche dell'intransigenza. Perversità, futilità, messa a repentaglio*, Bologna, Il Mulino, 1991;
- Invernici F., *Mosca e il socialismo liberale*, in Albertoni E. A. (a cura di), *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, cit., pp. 249-268;
- Irti N., *La tenaglia. In difesa dell'ideologia politica*, Roma-Bari, Laterza, 2008;
- Lanchester F., *Il legato di Leopoldo Elia*, in *federalismi.it*, n. 19 del 2008, p. 2;
- Lombardi G., *Costituzione e diritto costituzionale nel pensiero di Piero Gobetti*, in *Diritto e società*, n. 2 del 1984, p. 198;
- Lombardo A., *Sociologia e scienza politica in Gaetano Mosca*, in *Rivista italiana di scienza politica*, n. 2 del 1971, pp. 297-323;
- Maldonado-Denis M., *Ortega y Gasset and the Theory of the Masses*, in *The Western Political Quarterly*, n. 3 del 1961, pp. 676-690;
- Mancuso F., *Gaetano Mosca e la tradizione del costituzionalismo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999;
- Miglio G., *Mosca e la scienza politica*, in Albertoni E. A. (a cura di), *Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, cit., pp. 15-17;
- Mill J. S., *La libertà*, Torino, Piero Gobetti editore, 1925;
- Mortati C., *Le forme di governo. Lezioni*, Padova, Cedam, 1973;
- *Costituzione*, voce in *Enciclopedia del diritto*, 1962, ora anche in Mortati C., *Una e indivisibile*, Milano, Giuffrè, 2007;

- Negri G., *Gaetano Mosca e il diritto costituzionale*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1991, n. 92-93, pp. 5-11;
- Panebianco A., *Gaetano Mosca, studioso e uomo politico*, in *Gaetano Mosca, Discorsi parlamentari*, cit., pp. 17-30;
- Pastori P., *Aspetti del conservatorismo politico di Gaetano Mosca*, in *Albertoni E. A. (a cura di), Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, cit., pp. 365-377;
- Pinelli C., *La questione del diritto di voto in Gaetano Mosca e nei costituzionalisti italiani*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 1998, pp. 433-454;
- “Un errore quasi necessario”. *Il suffragio universale nel pensiero di Gaetano Mosca*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2001, pp. 155-166;
- Ripepe E., *Gli elitisti italiani, I, Mosca – Pareto – Michels*, Pisa, Pacini Editore, 1974;
- *Gli elitisti italiani. Gobetti, Burzio, Dorso*, II vol., Pisa, Pacini Editore, 1974;
- *Intellettuali, classe politica e consenso nel pensiero di Gaetano Mosca*, in *Il Politico*, 1981, pp. 550-552;
- Sabbatucci G., *Il trasformismo come sistema*, Roma-Bari, Laterza, 2003;
- Salvo R., in *AA.VV., La dottrina della classe politica ed i suoi sviluppi internazionali*, cit., p. 346;
- Segre S., *Mosca e Weber: rapporti intellettuali ed analisi comparata delle sociologie politiche*, in *Albertoni E. A. (a cura di), Governo e governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca*, cit., pp. 103-120;
- Sereno R., *The Anti-Aristotelianism of Gaetano Mosca and Its Fate*, in *Ethics*, 4, 1938, pp. 509-518;
- Serra P., *Diritto costituzionale e scienza politica*, in *Democrazia e diritto*, 1, 1999, p. 252;
- Sicardi S., *Il regime parlamentare: Gaetano Mosca davanti ai costituzionalisti del suo tempo*, in *Politica del diritto*, 4, 1998, pp. 569-572;
- Sillano M. T., in *AA.VV., La dottrina della classe politica ed i suoi sviluppi internazionali*, cit., pp. 503-516;
- Silvestri G., *Dal potere ai principi. Libertà ed euguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Roma-Bari, Laterza, 2009;
- Sola C., *La teoria delle élites*, Bologna, Il Mulino, 2000;
- Stoppino M., *Democrazia e classe politica*, in *Studi in onore di Carlo Emilio Ferri*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1973, p. 560;
- Volpi M., *La classificazione delle forme di Stato*, in *Morbidegli G., Pegoraro L., Reposo A., Volpi M., Diritto Pubblico Comparato*, Torino, Giappichelli, seconda edizione, 2007, p. 310;
- Zuckerman A., *The Concept “Political Elite”: Lessons from Mosca and Pareto*, in *The Journal of Politics*, 2, 1977, pp. 324-344.

¹ Per apprezzare appieno la dimensione internazionale della conoscenza e della diffusione delle sue opere cfr. *AA.VV., La dottrina della classe politica*, 1982, pp. 189-283, e *AA.VV., Documentazione internazionale*, in *Albertoni (a cura di)*, 1983, pp. 391-493, nonché *Abbondanti 1978* e *Ghiringhelli, Mosca transalpino*, in *E. A. Albertoni*, 1987, pp. 429-509 e pp. 511-535.

² La pubblicistica internazionale che ha sviscerato in tutti i suoi aspetti la teoria delle élites è talmente ricca e composita che sarebbe impossibile indicare qui anche soltanto una parte di quelle opere. Tra i contributi più significativi degli ultimi trent'anni si possono segnalare *Zuckerman 1977*, pp. 324-344; *Hamon 1985*,

pp. 77-90; *Busino 1988*; *Eldersveld 1989*; *Cammack 1990*, pp. 415-420 e correlativamente *Higley, Burton, Field 1990*, pp. 421-426. Per quanto riguarda la pubblicistica italiana oltre all'ormai risalente *AA.VV. 1961*, che raccoglie gli atti di un importantissimo convegno che si tenne tra *Milano e Stresa* nel settembre del 1959 nell'ambito del IV Congresso mondiale di Sociologia, e al classico *Ripepe 1974*, si segnala il più recente *Sola, 2000*, probabilmente il contributo più completo e organico sulla storia del pensiero elitista mondiale mai apparso in Italia.

³ Un forte allarme per le conseguenze devastanti che la scomparsa delle ideologie e anche di

qualsiasi forma di idealità nella lotta politica, a tutto vantaggio di un pragmatismo incapace di indicare un orizzonte culturale verso cui tendere l'azione dei pubblici poteri, è stato recentemente lanciato da *Irti 2008*. Interessanti, anche se brevi, considerazioni sullo studio dell'“ideologia politica” nella scienza politica del novecento e su come questi studi abbiano subito l'influenza delle opere dei fondatori della disciplina come, appunto, *Mosca*, sono contenute in *Miglio 1983*, pp. 15-17.

⁴ Sul ruolo esercitato da *Rousseau* nell'elaborazione della teoria democratica come base di quelle che *Mosca* considerava, sulla scia di *E. Burke* e *B. Constant*, le degenerazioni della Rivoluzione

Martinelli

francese, egli ricevette le vivaci critiche dell'amico Guglielmo Ferrero che, in generale, lo accusava di dare eccessivo rilievo all'importanza delle dottrine sul corso della Storia e, nello specifico, di ingigantire eccessivamente l'influenza di Rousseau sulla Rivoluzione francese. Su questo punto cfr. Mancuso 1999, p. 85, nota 190. Per un confronto tra Mosca e Ferrero sul problema della legittimazione del potere cfr. Bardusco 1982, pp. 536-547. Sul rapporto di scambio intellettuale e di consuetudine personale tra i due autori cfr. Ferrero, Mosca, 1980.

⁵ Un sistema elettorale di cui Mosca percepiva i difetti ma che riteneva comunque migliore di

qualsiasi formula proporzionale, la cui introduzione avrebbe costituito un grimaldello per alcune forze politiche potenzialmente eversive di fare prepotentemente e massicciamente irruzione nei gangli vitali del sistema costituzionale, con il proposito di abbatterlo. Ed effettivamente dopo il periodo 1919-1925 (estensione del suffragio, trasformazione del sistema elettorale in senso proporzionale con liste di partito ed involuzione autoritaria del quadro politico), Mosca ebbe buon gioco ad individuare nelle modifiche alla legislazione elettorale un elemento fondamentale per spiegare la fine dello Stato liberale italiano. Su questi aspetti cfr. il discorso

Sulla riforma della legge elettorale politica, tenuto in Parlamento il 19 luglio 1919, in occasione del dibattito sulla riforma elettorale, ora in Mosca 1958, pp. 369-375. Più in generale, sulle opinioni di Mosca in tema di sistemi elettorali cfr. Griffo 1990, pp. 671-693.

Il «dovere elettorale» in uno scritto di Luigi Rossi del 1907

GIAN PAOLO TRIFONE

1. *La risoluzione dogmatica*

Nel 1907, Luigi Rossi, nel corso di una carriera politica che lo stava tenendo lontano dalla cattedra¹, torna sulla rappresentanza politica. Il saggio *Sulla natura giuridica del diritto elettorale politico* (1907, ora in Rossi 1941, pp. 41-62) costituisce il completamento di un'opera rimasta a lungo incompiuta. Infatti, *I principi fondamentali della rappresentanza politica*, secondo i propositi espressi nell'altro suo volume del 1894, prevedeva un secondo tomo, mai dato alle stampe. Tredici anni dopo, Rossi trova il momento per approfondire, finalmente, il tema della *elezione*, rivisitando argomenti già affrontati in precedenza. Il suo "occhiale" è sensibile ma non per questo condizionato dai mutamenti intervenuti nella società e dalle difficili congiunture economiche, che stavano provocando un inasprimento dei conflitti sociali cui non potevano che seguire altre rivendicazioni in campo rappresentativo. Di lì a poco, non a caso,

Giolitti avrebbe introdotto il suffragio universale maschile (sulle vicende storiche, Sabatucci - Vidotto, pp. 228 ss.).

Certo è che il tempo trascorso ha radicalizzato le idee del nostro giurista. La contemplazione del dato giuridico alla luce delle incidenze politiche traccia ancora il profilo del suo metodo, che però è sempre più influenzato dai rilievi della scuola dogmatica, alla ricerca di un formalismo a tratti esasperato. Più esattamente, la prima necessità di Rossi consiste ancora nel porre il diritto al centro della vita sociale, per la sua funzione di regolamentazione: «il diritto, il quale è una forma della vita, non [può] prescindere dai motivi e dalle circostanze che lo hanno determinato» (Sulla concezione «elastica» del diritto secondo Rossi, cfr. Lanchester, 1994, p. 24). Ma se le "incursioni" della politica nel diritto costituzionale richiedono un raccordo, è ovvio che ciò non debba significare confusione delle discipline: resta assodato che il diritto va studiato

come tale, non come sociologia o politica; e quindi che, cercando il principio fondamentale di un istituto, non si debbano con ciò confondere le ragioni pratiche che [lo] hanno determinato [Rossi 1907, p. 42].

Senza negare che

alcuni elementi politici possono andare paralleli ai giuridici per lumeggiare nella sua pienezza un istituto, purché gli uni con gli altri non si assimilino [*Ibidem*, p. 23].

L'attenzione per l'elemento giuridico serve a Rossi per salvaguardare gli istituti contro le incertezze del quotidiano; tuttavia, in determinati casi, la considerazione di fattori esterni all'impianto formalistico gli risulta altresì inevitabile. Ciò vale soprattutto nei confronti del dibattito politico contemporaneo a proposito della introduzioni di sistemi di suffragio utili, a parere del giurista, per coprire determinati indirizzi e strategie politiche (sull'argomento, Romanelli 1986, pp. 171-207). È pur vero che, quand'anche il giurista veronese non riesca a dedicarsi alla elaborazione scientifica con animo distaccato dalle manifestazioni della realtà, rischi qualche forzatura, come al momento di inquadrare la sua «preoccupazione sistematica»: l'analisi della natura del diritto elettorale non pretende di avere alcuna implicazione pratica, in ragione della "veste" strettamente tecnico-giuridica da dare all'istituto; d'altro canto, è attraverso una tale definizione che l'istituto può essere predisposto in senso sistematico a ricevere le applicazioni pratiche che «valgano a coordinarsi sotto logici principi» (Rossi 1907, p. 44).

2. La "doppia natura" dell'istituto elettorale

Nell'ottica descritta, l'istituto elettorale è inquadrabile secondo due visuali: quella per cui il suffragio è da intendersi come diritto individuale; e quella che riconosce al medesimo istituto una funzione politica. È a questo punto che il metodo analitico induce Rossi ad assumere toni critici nei confronti di una scelta di tipo ideologico, che in ogni modo impedisce di cogliere il punto di diritto. L'esigenza del giurista, una volta definita la natura giuridica dell'atto elettorale, è quella di individuare la sua «funzione pubblica». La funzione elettiva è pertanto riconoscibile nella sua pienezza soltanto dalla «moderna concezione di Stato»; ossia, per Rossi, lo Stato di diritto rappresentativo, di stampo liberale ed elitario. Come peraltro osservato anche da Fulco Lanchester, che nella definizione data da Rossi di «Stato moderno» ha riconosciuto «una rigidità classificatoria che sottende l'incapacità di riconoscere il cambiamento di alcuni caratteri fondamentali dell'esperienza costituzionalistica sulla base dell'espansione del suffragio». Si è in presenza di una categoria concettuale valida per la maggior parte della dottrina del tempo (Lanchester 1994, p. 23).

Se insomma l'indirizzo metodologico del giurista non è cambiato, quello 'ideologico' si è ulteriormente spostato verso l'accoglimento del formalismo orlandiano, in funzione conservatrice o, in ultima analisi, "difensiva". In questi termini, solo liberando la funzione elettorale da qualsiasi connotato che non sia giuridico è possibile determinarne la natura sostanziale e, dunque, riconoscere l'azione dell'individuo come atto giuridico piuttosto che politico. Nella prospettiva di una «composizione»

dell'azione dell'individuo col concetto di funzione pubblica nell'atto elettorale. Ecco, insomma, individuato il collegamento tra elemento giuridico e dato sociale, nella misura in cui questo si libera dalla politicizzazione per riconoscersi nella istituzione o, per meglio dire, "attraverso" di essa. Si tratta, in definitiva, di «una premessa che sta a sé, indipendentemente tanto dalle teorie del suffragio universale, o ristretto, quanto dalle organizzazioni particolari del suffragio» (Rossi 1907, p. 45).

In altri termini, se lo Stato esiste in quanto "funziona", «il retto ordinamento dello Stato è la suprema esigenza di esso», e dipende dal raggiungimento dei fini che si è preposto. Sicché è possibile intendere l'insieme degli uffici, organi e funzioni dello Stato come la struttura "anatomica" del corpo istituzionale che, attraverso il loro corretto funzionamento, prende vita. E i cittadini sono soltanto un "elemento accidentale" di questo complesso ingranaggio. Laddove, infatti, è pur sempre vero che lo Stato viene ad esistere per mezzo dei singoli individui che lo compongono – cui viene demandato l'esercizio dei diritti in chiave strumentale -, non è in alcun modo possibile intendere i diritti pubblici come diritti individuali, in quanto i diritti pubblici vengono riconosciuti al singolo non per espletare la sua personalità giuridica, ma «per svolgere la vita della collettività politica, dello Stato». In tal senso, è corretto parlare non di diritti ma di *funzioni*. Quanto detto vale in particolare per il diritto elettorale, il quale ha funzione «di mezzo» per formare «quel potere dello Stato che si dice, più o meno bene, potere legislativo».

Perciò

non è questione qui di dare un diritto ad un individuo, ma di formare, in un dato modo cor-

rispondente ai bisogni sociali, un organo dello Stato [*Ibidem*, p. 46].

È – giova insistere – sulla base del modulo prefigurato da Orlando, secondo cui «l'Assemblea rappresentativa non è un soggetto proprio, ma un organo di Stato, con determinate funzioni specifiche, aggrigantisi nell'orbita ad esso costituzionalmente assegnata» (*Ibidem*, p. 47. Sulla corrispondenza con la teoria di Orlando, cfr. Id., (1895), in 1954), che Rossi riconosce lo 'scopo' particolare dell'atto elettorale: la designazione dei rappresentanti, nell'interesse non dell'elettore inteso nella sua individualità, ma della collettività identificata nella «persona» dello Stato, quel particolare «complesso» – dice Rossi – nel quale «scompaiono le distinte volontà dei singoli». Vale dunque, per questi, l'esercizio di un «diritto soggettivo pubblico», in piena «opposizione ai diritti soggettivi privati». E pertanto la rappresentanza politica diventa l'istituzione che meglio qualifica il carattere unitario del popolo, «in questo senso complessivo o, come s'usa dire, organico». Con queste affermazioni, la condivisione della dottrina orlandiana appare compiuta rispetto allo scritto del 1894. Anche per Orlando, infatti, il popolo si esprime giuridicamente nello Stato, ed è per questa via che il nesso Stato-popolo è assicurato: non vi è però alcun passaggio diretto fra il popolo come soggetto del potere e quello che è un organo, sia pure costituzionalmente fondamentale, dello Stato. In definitiva, come sta facendo anche Rossi, «l'operazione argomentativa orlandiana... fonda 'giuridicamente' la struttura rappresentativa dello Stato liberal-parlamentare, sottraendola al dominio opinabile dell'ideologia politica». Essa «mantiene in vita la voce lessicale 'rappresentanza', mutandone però radical-



William Hogarth, "La campagna elettorale – La votazione", 1753

mente il campo enunciativo: [...] è lo Stato che, articolandosi nelle strutture rappresentative, raggiunge il corpo elettorale». Si tratta, in buona sostanza, della «adozione del modello monistico statocentrico che mantiene il dualismo del politico occultandone il polo sociale dietro la centralità statale» (Costa 1986, p. 322).

Quanto alla rappresentanza di coloro che, non avendo diritto al voto, non possono partecipare alla decisione politica, Rossi fa riferimento al diritto costituzionale inglese ed americano, seppure in termini negativi. Nello specifico, il Jameson fa consistere il diritto di suffragio «nel diritto di un uomo a rappresentare altri uomini»; mentre costoro non avrebbero altro diritto che di «essere fedelmente e adeguatamente rappresentati dagli elettori» (cfr. Jameson 1877, § 337). È evidente, per Rossi, che se tale principio potrebbe avere rilevanza

sotto il profilo etico o politico, non ha però alcun fondamento giuridico. Continuando, invece, ad assumere il diritto elettorale in termini di funzione pubblica, la giuridicità dell'istituto risulta garantita. Basta spostare il riferimento dal corpo dei rappresentati – composto da elettori e non elettori – alla "persona" del rappresentante. Questa volta sono le dottrine organicistiche dei tedeschi il riferimento di Rossi: la suddetta organicità del popolo rappresentato si risolve infine nella complessità del corpo sociale, «poiché è all'eletto e non all'elettore che mette capo la rappresentanza di tutto il popolo e quindi anche dei non elettori» (Rossi 1907, p. 48). Si tratta di difendere la 'manifestazione', in senso 'puramente' giuridico, dello Stato-organismo, secondo principi non lontani dalle teorie di Gerber che si proponeva il fine della stabilizzazione delle istituzioni, nel tentativo di sottrarle

all'incertezza delle forze politiche (Gerber, trad. it. Lucchini 1971, pp. 79 ss.); o anche di Stein, che intravedeva nella monarchia e nella burocrazia prussiana l'affermazione del corso inalterabile della storia (cfr. De Sanctis 1976, p. 47). E, di nuovo, in sintonia con Orlando, per cui, lungi dal rappresentare una grandezza negativa, la forza dello Stato consiste in un nesso 'funzionale' che legherebbe le istituzioni all'individuo (sul tema, Costa, in Costa – Zolo 2003, pp. 109 ss.).

A sostegno di tali argomentazioni, Rossi torna sulle categorie del diritto privato, nella fattispecie della tutela di incapace, sia pure secondo un riferimento di tipo meramente esemplificativo: se dunque «l'incapace al voto è presunto come un incapace di volere in un negozio giuridico qualsiasi [...] quando uno vuole per molti, viene a ridurre la pluralità del volere presunto di questi nell'unità del volere suo» (Rossi 1907, p. 48). La funzione della rappresentanza, insomma, è quella di provvedere al funzionamento del potere legislativo come organo dello Stato. In tale ottica, ciò che assume rilevanza in via definitiva non è la capacità elettorale, quanto piuttosto la capacità decisionale del rappresentante, libero di volere ed agire; al contrario dell'elettore singolo, il quale esaurisce la sua funzione pubblica al momento dell'elezione.

È evidente, ancora una volta, l'ideologia elitaria del nostro giurista: se la funzione di elezione rileva in senso strumentale rispetto a un diritto dello Stato comprendente tutta la collettività, è ovvio che i titolari del diritto elettorale rappresentino il popolo nella sua complessità. Il loro diritto "è", in buona sostanza, quello dell'intera collettività.

3. *La funzione pubblica del diritto soggettivo*

Occorre ancora dire che, secondo Rossi, la qualificazione di diritto privato o di diritto pubblico rileva in funzione dello «scopo» da cui il diritto medesimo è determinato. Ne deriva che quando un individuo agisce non per lo svolgimento della propria personalità, ma di quella della collettività, si parla di diritto pubblico soggettivo, nel senso, più volte rimarcato, di funzione dello Stato. Conviene tuttavia intendersi sul significato del termine "soggettivo" in riferimento al diritto pubblico. Se il diritto romano non è stato speso invano, come Savigny sembra aver accertato, è principio immanente, dunque valido anche per il «diritto moderno», quello per cui ogni diritto pubblico, in quanto tale, è «indirizzato agli scopi della comunità» (Rossi 1907, p. 50). Da questa prospettiva di tipo "funzionale", non c'è differenza, ad esempio, tra l'atto dell'elezione e l'emissione di una sentenza da parte di un giudice ovvero ancora la determinazione di una legge da parte del legislatore: in tutti questi casi, si è in presenza dell'esplicazione di competenze da parte di pubblici funzionari, che pertanto esercitano un diritto oggettivo, «senza che da queste competenze nasca un diritto soggettivo per essi». L'elemento differenziante tra l'oggettività e la soggettività come qualificazioni giuridiche di un diritto non consiste, dunque, nella corrispondenza di esso ad un soggetto, quanto nell'interesse ad esso sotteso. Nel caso del diritto oggettivo, «il volere non è del singolo, ma della collettività». Ciò ha rilevanza in termini di «validità», dato che il diritto oggettivo è indipendente dall'«arbitrio individuale»; e in termini di «generalità», sempre nella misura in cui tale diritto «esclude l'appli-

cazione ad un individuo solo», ma si esplica nel contesto collettivo.

Posto dunque che la funzione sociale qualifica il diritto pubblico, non è accettabile da parte del Nostro la separazione operata da Pellegrino Rossi tra diritti pubblici – intesi nel senso dell'esercizio delle libertà civili da parte del singolo individuo, come affermazione della sua personalità – e diritti politici – come esercizio del potere dello Stato, secondo una «presunzione di una certa capacità politica» (cfr. Pellegino Rossi 1867, Leç. 67 e 70). Piuttosto, è ammissibile una sorta di «gradazione logica» tra diritti privati, libertà civili e diritti politici, «in cui si va da una maggiore intensità del carattere individuale, ad una maggiore intensità del carattere pubblico» (Rossi 1907, p. 53). Si tratterebbe, in altri termini, di considerare i diritti in relazione all'evoluzione costituzionale dello Stato. Per cui, se i diritti privati preesistono ad esso e le libertà civili nascono in seno allo Stato costituzionale, da cui pure dipende la loro esistenza, i diritti politici acquistano intensità a seconda del grado di partecipazione elettorale prevista dall'ordinamento istituzionale. Fermo il presupposto che è il volere espresso dalla collettività a costituire la «radice» della funzione pubblica.

Da deciso conservatore, Rossi prende di mira la teoria democratica, di cui rimarca la "pericolosità" laddove essa metterebbe in discussione la funzione di garanzia della libertà pubblica rispetto alle libertà civili nonché dei diritti privati: nient'altro che affermazioni individualistiche, antitetico alla compattezza dello Stato. Lungi dal provocare esiti allarmanti, la posizione di subiezione della funzione pubblica in campo politico è una pretesa inverosimile; invece, secondo il giurista, «la tutela del

diritto o delle libertà individuali può essere un effetto della funzione pubblica, ma nulla più» (*Ibidem*, p. 54). I termini del binomio Stato/individuo, in tale prospettiva, non vanno invertiti.

4. *Interessi individuali e interesse collettivo*

Ma si torni all'atto elettivo. Se è chiara ormai la sua funzione pubblica, è altrettanto certo che il suo momento iniziale, ossia l'azione dei singoli, non può che essere individuale; allora, è l'effetto di composizione dei singoli atti individuali a configurare gli estremi della funzione pubblica, in relazione allo scopo cui i suddetti atti sono indirizzati. Ovvero, con le parole di Rossi, se

la radice dell'atto è una facoltà riguardo all'individuo [...] appena quella facoltà si estrinseca, e si svolge dalla sua sorgente individuale, e si compone con quella d'altri individui, chiamati all'atto elettivo, diventa una funzione pubblica in un corpo nazionale [*Ibidem*, p. 55].

Come sovente, Rossi non fa a meno di rileggere il principio alla luce della dottrina germanica. E gli pare strano che Meyer non accenni neppure al problema della funzione relativamente all'atto elettivo, accontentandosi di dare rilievo all'elemento formale del diritto (Cfr. Meyer 1905, in Rossi 1907, p. 55); mentre Triepel sostiene che lo Stato semplicemente «permette» agli elettori di formare il parlamento, senza riconoscere loro alcun requisito di funzione (cfr. Triepel 1900, in Rossi 1907, p. 55). Non così Jellinek, secondo cui il diritto elettorale andrebbe classificato come diritto individuale in base alla considerazione dell'ammissibilità di reclami e di ri-

corsi amministrativi da parte dei cittadini avverso di esso (Jellinek 1905, p. 160). Una posizione altrettanto inaccettabile: ne va dell'interesse pubblico, in riguardo del suo riflesso sociale o, con le parole di Rossi, «collettivo»:

Interest rei publicae che tali leggi d'ordine politico supremo siano pienamente rispettate, e si vuole precisamente l'azione popolare appunto perché il rispetto di queste leggi sia maggiormente efficace. La quale azione popolare dimostra che il diritto non è individuale ma dell'intera collettività [Rossi 1907, p. 56].

In sintesi, il fatto stesso che l'azione elettorale, benché esercitata solo dagli aventi diritto, riguarda la condizione di tutti gli appartenenti alla collettività, sposta i termini della questione sul piano dell'ordine giuridico.

Un principio la cui forza sembra diminuire in relazione al problema del «dominio sociale», laddove la funzione elettorale perde qualsiasi connotato di giuridicità e rimane prettamente politica. Al punto che, chiamando in causa Stuart Mill, Rossi non ha difficoltà a riconoscere che «il diritto non implica la facoltà di comandare agli altri, facoltà che implica invece la funzione politica» (cfr. Mill 1859, p. 23, cit. in Rossi 1907, p. 56). Là dove infatti non può esistere un 'diritto' al potere di alcuni consociati sopra gli altri, la «facoltà di dominio» è invece prevista dalla funzione politica, «per mezzo cioè del rappresentante» (*Ibidem*, p. 57). Anche alla luce di questo argomento, è chiaro come per Rossi risulti difficile immaginare che, «per quanto si faccia», le masse siano ammesse al voto. Se dunque è vero che la maggioranza degli individui in uno Stato non può votare, «cioè non potranno portare il contributo della volontà particolare nella volontà elettorale com-

pletiva», la conclusione è che la grande percentuale della popolazione (non votante) accetti di buon grado, nel suo stesso interesse, la sua soggezione alla volontà dei (pochi) elettori.

Tornando invece al nesso stretto tra la funzione pubblica e l'iniziativa individuale, Rossi si trova in disaccordo con quanti ne sostengono l'insussistenza. Come Laband, che considera il diritto elettorale «un semplice riflesso del diritto oggettivo senza alcun contenuto soggettivo» (cfr. Laband 1882, pp. 306 ss.). Al contrario, secondo Rossi il diritto elettorale può addirittura servire «a promuovere l'interesse individuale dell'elettore» (Rossi 1907, p. 58). Del resto, è assodato che questo abbia rilevanza soltanto in rapporto all'interesse dello Stato, il quale si «presuppone giuridicamente un tutt'uno con l'interesse della società di cui l'individuo è parte». Considerazione, quest'ultima, che non impedisce al giurista veronese di appuntare come la «infiltrazione» del politico renda «oscillanti» i diritti pubblici; benché si tratti di una 'oscillazione' che non muta la loro natura sostanziale. Di certo il diritto elettorale non è un diritto assoluto: i suoi limiti sono riferibili proprio alla sua funzione che, si è detto, è pubblica; ciò non ostante il suo esercizio da parte del singolo individuo risente, inevitabilmente, della sua valutazione — è il caso di dire — "politica" di programmi e candidati.

Più sinteticamente: il limite del diritto elettorale è relativo al suo stesso scopo. Non è un diritto generico, ma una «facoltà» soggetta a norme, regolamenti, condizioni che lo deputano alla sua speciale «funzione di Stato». Infatti, la sua natura giuridica muta in relazione alla prospettiva da cui esso si osserva: «guardato in rapporto allo Stato, appare sotto forma di funzione,

guardato in rapporto all'individuo appare sotto forma di diritto». In entrambi i casi, si tratta di una potestà individuale; però, «nel momento giuridico della sua fissazione e della sua attività [...] è semplicemente funzione» (Rossi 1907, p. 60).

5. *Il "dovere" elettorale*

A prescindere da qualsiasi rilevanza del presupposto etico o politico, i singoli, «nel momento in cui agiscono, non si devono più riguardare nella loro autonoma esistenza, ma semplicemente come strumenti od organi dello Stato» (*Ibidem*, p. 60). Per quanto Rossi sia esplicito in merito, resta il fatto che egli considera gli individui come in ogni caso meritevoli di «riguardi» da parte di uno Stato che pure in qualche misura "se ne serve" per il suo stesso funzionamento. In questo modo, l'elemento puramente giuridico è fatto salvo senza tuttavia che la società civile si annulli completamente nella suprema Istituzione. Anzi, la rilevanza dei dati sociologico e politico non solo non scompare, ma il momento giuridico ne trae influenza. Insomma, è chiaro che l'individuo, quantunque compenetrato nella struttura pubblica, ha bisogno di conservare la sua "entità" per dare a quella la "vita". Da ciò il riconoscimento del momento di diritto soggettivo alla base della funzione giuridica.

Ecco perché Rossi non riesce a condire in pieno la posizione di Jellinek. Il grande giurista tedesco sembra tradire incertezza nel tentativo di «fondere» i due principi del diritto individuale e della funzione, anziché tentare di conciliarli, dato che essi, secondo Rossi, sono «in un sem-

plice parallelismo tra loro». A parere del Nostro, non risulta agevole porre l'affermazione che «il soggetto di questo diritto [elettorale] è esclusivamente lo Stato, ed è unicamente un effetto riflesso se pare che il singolo come tale possenga un simile diritto», accanto all'altra per cui «le massime di diritto che regolano l'elezione fondano una pretesa di diritto individuale» (cfr. Jellinek 1905, p. 160, come cit. in Rossi 1907, p. 63). Sul punto, Rossi è piuttosto in linea con Santi Romano, che «viene a sdoppiare, per dir così, il diritto dalla funzione», col distinguere «la funzione elettiva che i cittadini esercitano e il diritto che a tale funzione essi hanno indubbiamente» (Romano in Orlando 1900, p. 200). Sotto il profilo giuridico, è piuttosto il caso di ritenere i due elementi come "momenti" differenti della stessa azione, sia pure con la prevalenza caratterizzante del secondo.

Del resto, a differenza del diritto privato, che contempla doveri soltanto di tipo interpersonale, il diritto elettorale, in quanto funzione pubblica, è riguardabile come un «dovere [...] verso la collettività ordinata a Stato»; motivo per cui, tra l'altro, il suo esercizio in senso contrario all'interesse della collettività è inammissibile. In questi termini, l'esercizio del diritto da parte di un soggetto ha soltanto una funzione strumentale: è lo Stato che esercita il diritto "per mezzo" del soggetto. Pertanto, l'esercizio del diritto pubblico crea una corrispondenza tra il dovere dell'individuo e il diritto dello Stato «che sempre sussiste, perché è condizione necessaria del rapporto di diritto» (Rossi 1907, p. 62). Riferendosi a quanto sostenuto da Bluntschli, per cui «il contenuto del diritto pubblico consiste nella facoltà di adempiere il dovere politico» (cfr. Bluntschli 1875-76, cit.,

in Rossi 1907, p. 62), per traslato, a parere di Rossi «la funzione elettorale è dunque l'esigenza del dovere elettorale posto dallo Stato» (*Ibidem*, p. 63).

Rimane, da parte di alcuni teorici, la tentazione di tenere distinti il profilo del diritto da quello del dovere. In tal senso, Jellinek afferma che lo Stato può imporre obblighi o autorizzare facoltà: nel primo caso si sarebbe in presenza di doveri, relativi a un'incombenza; nel secondo caso, di diritti, che, in quanto tali, arrecherebbero un vantaggio. In quest'ultima categoria rientrerebbe appunto il diritto elettorale (cfr. Jellinek 1905, p. 138). Ma il problema, secondo Rossi, sta proprio nel considerare il diritto elettorale in termini di mero "vantaggio". Innanzitutto, non è detto che questo si verifichi comunque:

Il danno o il vantaggio è così relativo che varia da tempo a tempo, da luogo a luogo e, per di più, da individuo a individuo. [...] Si tratta adunque d'una semplice spinta psicologica, elemento molto eventuale, non del diritto, ma delle sue condizioni pratiche. Questa mutabilità dimostra appunto che siamo in un terreno di incidenti pratici e niente affatto di principi giuridici. La natura del diritto e del dovere è quindi uguale in ambedue i casi considerati da Jellinek [Rossi 1907, p. 64].

In altre parole, ove pure risultasse effettivamente, il vantaggio deriverebbe dall'atto come una sua conseguenza, senza toccarne affatto il «fondamento giuridico». Al dunque: «che un dovere sia gravoso o vantaggioso, ciò non influisce sulla natura essenziale del dovere» (*Ivi*).

Né tuttavia l'accezione di "dovere" implica che l'obbligazione del voto richieda la necessità di una sanzione legale. L'obbligatorietà del suffragio come funzione pubblica, «e nel senso della subordinazione dell'individuo al potere dello Stato», rima-

ne di tipo soltanto morale. Fermo restando – dice Rossi, un po' contraddittoriamente – che lo Stato è nel pieno diritto di richiedere l'esercizio della "sua" funzione da parte degli elettori, benché, al di là delle difficoltà pratiche di attribuzione della sanzione, ci sono ragioni di ordine «psicologico» a dissuaderlo da comportamenti coercitivi. A tal proposito, è sempre un passo serio eccitare il sentimento politico con mezzi polizieschi e voler costringere con pene pecuniarie le persone ad avere o ad affermare un'opinione politica» (*Ibidem*, p. 67). Meglio considerare il dovere elettorale un problema di autocoscienza, in senso selettivo: «per lo più non sentire il dovere pubblico è, senz'altro, dimostrazione dell'incapacità del diritto; si ha per tal modo quasi una selezione naturale degli incapaci»; e, per traslato, dei "capaci", secondo quanto già detto.

Ciò assodato, è anche probabile che la funzione elettorale possa essere trascurata, da parte di un elettore maldisposto alle urne o che voti scheda bianca, fatti che configurano comunque una dichiarazione tacita di volontà. In questi termini, il «dovere» si ridurrebbe in "facoltà". Benché tale eventualità induca Rossi ad opinioni assai poco libertarie:

con questo però lasciamo intatta la questione pratica che non entra nel nostro tema, ammettendo anzi che in particolari momenti storici la coazione alla funzione elettiva possa essere utile per meglio attivare la vita pubblica [*Ivi*].

Ma lasciando da parte le sue considerazioni personali, quella di eludere il voto rimane una scelta di carattere per l'appunto etico, che nulla implica sotto il profilo giuridico.

6. L'erroneità della definizione di «potere elettorale»

Ciò ammesso, sarebbe in ogni modo erroneo parlare di un «potere» elettorale in senso stretto. Tanto più laddove il «potere» dell'elettore corra il rischio di essere confuso con quello dell'eletto:

ritenendo senz'altro per potere quell'istituto di diritto pubblico, cui corrisponde un organo o un complesso ideale di organi, destinato a compiere una specifica funzione d'ordine costituzionale, i Poteri in senso proprio non sono che il legislativo e l'esecutivo, e, se si crede, anche il giudiziario [Rossi 1907, p. 67].

In quest'ottica, la funzione elettorale è preparatoria rispetto al vero potere espresso dalla rappresentanza: quello legislativo; nulla di più. Quest'ultimo, invero, è esercitato soltanto dal Parlamento, dato il fatto che il diritto dei rappresentanti non deriva da quello dei rappresentati. Essi possono influire sul comportamento degli eletti soltanto «moralmente e politicamente», ma il potere elettorale non può dirsi tale in senso giuridico. Perché ciò avvenga, il corpo elettorale dovrebbe avere la facoltà deliberante, che non ha. Insomma «la sola funzione di nominare non attribuisce a tal corpo la qualità di Potere» (*Ibidem*, p. 68).

Né però è il caso di irrigidirsi su certe posizioni della dottrina tedesca per cui al corpo elettorale sarebbe negata qualsiasi espressione di volontà popolare. Il bersaglio è di nuovo Jellinek, il cui passaggio – dalla considerazione dell'elettore, nel momento dell'elezione, come funzionario di Stato, alla negazione di ogni carattere costituzionale di volontà popolare nell'atto elettivo (cfr. Jellinek 1887, p. 151) – risulta confuso. Secondo il giurista veronese, l'atto di volontà del popolo va riconosciuto

giuridicamente, ma è il caso di specificarne la validità in relazione a finalità e tempi; per cui «al corpo elettorale, contrariamente alla tendenza germanica, si deve riconoscere un volere unitario, *quando* agisce chiamato al suo ufficio dalla costituzione dello Stato» (il corsivo è mio). Quanto allo scopo: «questo atto di volontà si dirige giuridicamente ad un oggetto molto limitato, cioè soltanto alla scelta del rappresentante» (Rossi 1907, p. 69). Niente a che fare, in definitiva, con un Potere di Stato.

In ultima istanza, non è limpido il passaggio dall'affermazione di una volontà elettorale riconosciuta, sia pure soltanto al momento della scelta, ad una funzione elettorale che non compete ai singoli elettori se non tecnicamente, laddove lo Stato è personificato dal corpo elettorale nell'espletamento della sua funzione. L'*escamotage* è che il corpo elettorale va considerato «come tutt'uno»; solo così la sua funzione elettiva assume rilevanza giuridica. Una precisazione che denota, ancora una volta, le ansie del giurista nei confronti della "persona" dello Stato, di cui preservare l'integrità. Del resto, ci siamo appena soffermati sulle idee di Rossi a proposito della distinzione tra la semplice funzione elettorale e il 'potere' dei rappresentanti: «il fine è puramente e temporaneamente di eleggere, anziché di governare e amministrare». L'essenziale è che le due «funzioni» rimangano nella ristretta cerchia dei "capaci", contro il suffragio universale. Una posizione confutata, in quegli stessi anni, dalla dottrina realista, poco "in luce" rispetto al dominante indirizzo dogmatico, che però riesce a intravedere l'inevitabilità dell'allargamento del suffragio, sia pure in un'ottica per cui la democrazia è soltanto un "sistema" di selezione dei "più abili", non già prescelti in

base a remoti privilegi di élite, ma selezionati direttamente nell'agone politico².

Non è il caso di Rossi, che non intende scendere dalla cittadella del formalismo giuridico. Sebbene il suo puntualizzare lo porti ad una distinzione tra diritto e funzione elettorale non condivisa da Orlando, per cui tali termini sarebbero correlativi e spendibili indifferentemente per indicare lo stesso concetto: nient'altro cioè, che «una disputa vana di parole» (Orlando 1890, p. 106). Al contrario, sostiene Rossi, il concetto di funzione elimina interpretazioni dubbie che potrebbero indurre alla confusione tra il diritto individuale all'elezione e il diritto privato. La funzione «è esercitare un ufficio e non un diritto». In questo caso, la divergenza dalla dottrina formalista assume il taglio di una critica abbastanza netta: l'intento, insomma, non è quello di «legittimare il fatto», ma di «spiegarlo»; come a dire che la legittimazione di un istituto non corrisponde necessariamente alla sua chiarificazione, o, in altri termini, allontana il diritto dalla realtà. Se dunque Orlando non sbaglia nel voler eliminare un'antitesi troppo radicale – cosa che, peraltro, lo stesso Rossi si è proposto di fare, nel tentativo sopra descritto di una *composizione* tra i due termini – rimane comunque utile non *confonderli*. Ciò è tanto più vero sotto l'aspetto del metodo, perché a seconda del prevalere del concetto di diritto o di quello di funzione, muta la «determinazione pratica» dell'atto elettivo: in senso giuridico nel primo caso, politico nel secondo. Come nel caso dell'esclusione dal diritto di voto: un provvedimento che, per l'appunto, assume rilievo "politico" allorché «si deve escludere chi non esercita la sua funzione coscientemente e indipendentemente» (Rossi 1907, p. 71)³.

Salvo che poi, soprattutto in merito all'estensione del suffragio, le considerazioni di Rossi tornano ad assumere colorito ideologico: «la funzione tende a presupporre una facoltà più complessa di discernimento di quella che tende a presupporre il diritto». Il voto, insomma, non è cosa da tutti. Sebbene, per un attimo, i toni si stemperino, e la pratica della vita pubblica diventi, nelle parole dell'Autore, un motivo di educazione politica dei cittadini. In tale prospettiva, il concetto di funzione potrebbe attagliarsi ad un suffragio «larghissimo», ma pur sempre limitato:

considerando che per la sua stessa essenza il governo rappresentativo esclude in ogni sua funzione il privilegio, ammette che le forze sociali non debbano rimanere inattive, e coopera all'educazione politica dei cittadini che meglio può svolgersi con la pratica della vita pubblica,

il suffragio ristretto è l'unico plausibile, dato l'«alto limite di capacità» richiesto per l'esercizio del diritto elettorale. In sostanza, il carattere discriminante del diritto soggettivo si rivela utile per sostenere «la più gelosa difesa contro qualsiasi allargamento del diritto di voto da parte di chi già lo possiede» (*Ibidem*, p. 72). Posizioni «ben poco scientifiche»: Rossi non ne fa mistero.

Bibliografia

- Ainis (Michele), *Dizionario costituzionale*, Roma-Bari, 2000;
 Bluntschli (Johann Caspar), *Lehre vom modernen Staat*, Stoccarda, 1975-79;
 Costa (Pietro), *Lo Stato immaginario: metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, 1986;
 – Civitas, *Storia della cittadinanza in Europa*, 3, Roma-Bari, 2001;

- Zolo (Danilo), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Milano, 2002;
- De Sanctis (Francesco), *Crisi e scienza. Lorenz Stein, alle origini della scienza sociale*, Napoli, 1974;
- Gerber (Karl Friedrich von), *Sui diritti pubblici*, in Id., *Diritto pubblico*, a cura di P.L. Lucchini, Milano, 1971;
- Gneist (Rudolf von), *Die nationale Rechtsidee von den Ständen und das preussische Dreiklassenwahlsystem. Eine sozial-histor. Studie*, Berlin, 1894;
- Gozzi (Gustavo), *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi nel pensiero politico-giuridico italiano*, in Id., *Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento*, Bologna, 1988;
- Jameson (John Franklin), *A Treatise on Constitutional Conventions: Their History, Powers, and Modes of Proceeding*, Chicago, 1877;
- Jellinek (Georg), *Gesetz und Verordnung*, Freiburg 1887;
- *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, Tubinga 1905;
- Laband (Paul), *Das Staatsrecht des Deutschen Reichs*, 3 Bände, Tübingen 1876-1882;
- Lanchester (Fulco), *Il metodo nel diritto costituzionale comparato. Luigi Rossi e i suoi successori*, in Id., *Momenti e figure nel Diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano, 1994;
- Mancuso (Francesco), *Gaetano Mosca e la tradizione del costituzionalismo*, Napoli, 1999;
- Meyer (George), *Lehrbuch des deutschen Staatsrechts*, Leipzig, 1905;
- Mill (John Stuart), *Thoughts on Parliamentary Reform*, London, 1859;
- Orlando (Vittorio Emanuele), *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica* (1895), ora in *Diritto pubblico generale. Scritti vari*, Milano, 1940;
- Principi di diritto amministrativo*, Firenze, 1890;
- Perticone (Giacomo), *Il pensiero politico di Luigi Rossi*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 24 (1943), fasc. I;
- Romanelli (Raffaele), *Alla ricerca di un corpo elettorale. La riforma del 1882 in Italia e il problema dell'allargamento del suffragio*, in Pombeni (Paolo), (a cura di), *La trasformazione politica nell'Europa liberale, 1870-1890*, Bologna, 1986;
- Romano (Santi), *La teoria dei diritti pubblici subiettivi*, in Orlando (Vittorio Emanuele), *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, Milano, 1900;
- Rossi (Luigi), *I principi fondamentali della rappresentanza politica*, vol. I, *Il rapporto rappresentativo*, Bologna, 1894;
- *Sulla natura giuridica del diritto elettorale politico*, (1907), ora in Id., *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano, 1941;
- Rossi (Pellegrino), *Cours de droit constitutionnel*, Paris, 1867;
- Sabatucci (Giovanni), Vidotto (Vittorio), *Il mondo contemporaneo. Dal 1848 a oggi*, Roma-Bari, 2008;
- Siotto Pintòr (Manfredi), *Sovranità popolare o sovranità degli ottimi? Contributo alla teoria democratica della sovranità*, in AA.VV., *Studi giuridici dedicati e offerti a Francesco Schupfer nella ricorrenza del XXXV anno del suo insegnamento*, a cura di C. Nani, M. Pamploni, G. Fusinato, vol. *Diritto odierno*, Torino, 1898;
- Triepel (Heinrich), *Wahlrecht und Wahlpflicht*, Dresda, 1900.

¹ Luigi Rossi (Verona, 1867 - Roma, 1941). Libero docente dal 1890, dall'anno seguente insegnò, per incarico, Diritto costituzionale nell'Università di Bologna dove divenne ordinario nel 1899. Tra il 1904 e il 1923 fu deputato e ricoprì anche la carica di ministro delle colonie e, successivamente, di ministro per la giustizia. Abbandonata la politica attiva, nel 1925 tornò a insegnare e fu tra i fondatori della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma, ove tenne la cattedra di Diritto pubblico comparato (cfr.

Ainis 2000, p. 41). Sul giurista, anche Perticone 1943, Gozzi 1988, p. 239; Mancuso 1999, p. 199.

² Mi riferisco in particolare a Manfredi Siotto Pintòr, che negli stessi anni di Rossi elabora una teoria della selezione degli «ottimi» in netta controtendenza – e in polemica – con il metodo formalistico (cfr. Siotto Pintòr 1898).

³ Allo stesso modo, «si ha un criterio, diverso dall'ordinario criterio giuridico, per stabilire il limite minimo d'età ai presunti

capaci del voto e per fissare altri requisiti del diritto elettorale» (Rossi 1907, p. 71).

«Una cosa sola formano Parlamento e Governo». Proroga delle sessioni parlamentari e uso delle commissioni di controllo in Italia durante la Prima guerra mondiale

CARLOTTA LATINI

È noto che durante la Prima guerra mondiale il Governo italiano abbia fatto ricorso alla proroga delle sessioni parlamentari, giustificando questa scelta con l'argomento secondo il quale, data l'urgenza del momento, il Governo aveva bisogno di procedere in maniera spedita, senza i 'lacci' e le lungaggini parlamentari. In base all'art. 9 dello Statuto albertino, il re convocava ogni anno le due Camere, poteva prorogarne le sessioni, sciogliere la Camera dei deputati. Tuttavia, nella pratica, era l'esecutivo e in specie il presidente del Gabinetto a provvedere alle proroghe, presentandosi in Parlamento e mettendo ai voti la relativa proposta.

Come è stato osservato, «Senza mai scioglierla, ma centellinandone le sedute, si dimostrò al Paese che, a differenza di Francia e Inghilterra, l'Italia poteva anche fare a meno della Camera dei deputati: ma, anche in questo caso, si trattava di un perfezionamento dell'antica prassi sardo-italiana della proroga della sessione che nei decenni precedenti aveva consentito

di far pervenire all'opinione pubblica il messaggio subliminale della sostanziale inutilità delle Camere» (Martucci 2002, p. 139. Sull'uso della proroga dei lavori parlamentari durante la crisi di fine secolo, cfr. Meccarelli 2005).

L'art. 9 dello Statuto albertino¹, conferiva alla Corona quello che alcuni autori chiamavano alta prerogativa: come capo dello stato il Re convocava ogni anno le due Camere, come potere moderatore prorogava le sessioni delle Camere e poteva sciogliere quella dei Deputati. Convocazione, proroga e scioglimento della Camera costituivano il cosiddetto potere parlamentare della Corona. La prassi costituzionale aveva poi distinto la chiusura dalla proroga, avendo questa in linea di principio l'effetto di sospendere le sedute delle Camere e di distruggere il precedente lavoro parlamentare. La proroga della sessione era un atto della prerogativa regia che aveva lo scopo di sospendere temporaneamente i lavori del corpo legislativo, la chiusura della sessione

era un atto di competenza dell'Esecutivo e a carattere prettamente consuetudinario.

In linea di principio, il potere esecutivo aveva facoltà di chiudere e aprire le sessioni parlamentari e questo si presentava come un grave pericolo per le istituzioni parlamentari, non avendo lo Statuto previsto alcun termine per la riconvocazione della Camera ma limitandosi a obbligare la Corona a convocare le Camere ogni anno. Stesso pericolo era rappresentato dalla proroga della sessione, che, non essendo sottoposta ad alcun limite di tempo dallo Statuto, era un fatto di eccezionale gravità e importanza.

Con il meccanismo della proroga, cioè col differimento dei lavori parlamentari, secondo una sorta di tradizione costituzionale italiana, tali lavori si interrompevano «in occasione della discussione di questioni scabrose o di ordini del giorno o mozioni ostili al Governo» (Martucci p. 83) solitamente con la promessa di una ripresa dei lavori di lì a poco. Invece poi interveniva un decreto regio di scioglimento della Camera dei deputati e venivano indette nuove elezioni. Se la proroga produceva un effetto ritenuto positivo, e cioè quello del «ritorno della necessaria calma degli spiriti quando questi si sono troppo violentemente agitati», ridando serenità alle deliberazioni della Camera, era certo che un simile effetto non si poteva ottenere quando la proroga fosse sopraggiunta per impedire alla Camera di discutere gli atti del Governo. La proroga in questo caso, poteva essere un atto illegale, anzi «incostituzionale», violando i diritti della rappresentanza nazionale. «Essa è un vero attentato alle libertà costituzionali, specialmente al Parlamento, il quale è impedito con la violenza legale di esercitare il suo alto diritto di controllo de-

gli atti del potere esecutivo» (Sichera 1894, pp. 660-661).

Come si vedrà, la volontà di lasciare libero l'Esecutivo di governare la cosa pubblica senza i debiti controlli parlamentari metteva in ombra l'ideale di centralità del Parlamento, e si nutriva dell'antiparlamentarismo e cioè di quella violenta e strumentale polemica contro il Parlamento che caratterizzò lo stato liberale di diritto tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento².

Negli anni della guerra, dunque, il ricorso al meccanismo della proroga dei lavori parlamentari si era fatto sistematico. Nella discussione che si apriva, in particolare, il 24 marzo 1917, i toni della polemica tra il Presidente del Consiglio dei ministri Boselli e l'onorevole Turati, che già altre volte si era pronunciato in senso contrario sul punto, si fecero piuttosto accesi. Lo scontro si consumava dopo l'intervento assai favorevole al Governo dell'onorevole Finocchiaro-Aprile che proponeva di deliberare quella sera stessa la sospensione dei lavori parlamentari lasciando al Governo di indicare alla Camera il giorno in cui potesse essere riconvocata, e dopo che era pervenuta alla Presidenza una proposta sottoscritta dagli onorevoli Gambarotta, Pellegrino, Brezzi, Montesor, Degli Occhi, Pansini, Tovini, Varzi, Miglioli, Cicogna ecc., così concepita: «La Camera delibera di convocarsi non più tardi del giorno 3 maggio 1917, salvo il caso che il Governo ritenga opportuno di convocarla prima» (*Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, sessione 1913-1917, (1^a della XXIV legislatura), Discussioni, dal 5 al 24 marzo 1917, vol. XII, Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1917, vol. XII, p. 13509). Questa proposta implicava evidentemente che la Camera prorogasse i suoi lavori.

Il Presidente del consiglio Boselli, rispondeva a Finocchiaro-Aprile con toni morbidi, manifestando apprezzamento per il fatto, evidente, che l'onorevole Finocchiaro aveva bene interpretato «le necessità dell'ora presente» rispetto ai lavori della Camera. Tuttavia non era affatto agevole, a suo dire, individuare con esattezza una data in cui potesse effettuarsi la ripresa delle tornate dell'assemblea. Boselli preferiva insomma mantenersi sul vago: «Io, in questo momento, non credo che si possa prevedere con sicurezza una data troppo vicina, né d'altronde vorrei prevedere una data troppo lontana». E, aggiungeva, quasi a voler giustificare le ragioni di un rinvio senza ulteriori precisazioni, «Siamo fuori delle circostanze normali della vita parlamentare; sono, cioè, altre circostanze quelle che potranno determinare la necessità e l'opportunità di riunirci poi» (*Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, sessione 1913-1917, (1^a della XXIV legislatura), cit., p. 13509).

Certamente, esisteva almeno un limite ritenuto invalicabile ed era quello prescritto per l'esercizio dei bilanci. Secondo Boselli sicuramente si trattava di una prova di fiducia che il Governo domandava alla Camera, rimettendo ad esso per intero la decisione intorno alla data della sua riconvocazione, ma la necessità del momento giustificava a suo dire questa richiesta. Ciò non significava minore fiducia nei confronti dell'istituto parlamentare, di cui pure Boselli si dichiarava rispettosissimo: non si potrebbe vivere ed operare se non all'interno dell'istituto parlamentare, «E ciò sia detto per questa Camera, per il Paese, e per tutti coloro, i quali potessero mettere in dubbio che una sola cosa formano Parlamento e Governo» (*Atti parlamentari*,

Camera dei Deputati, sessione 1913-1917, (1^a della XXIV legislatura), cit., p. 13510. Cfr. Tittoni 1918, p. 251; Veneruso 1996).

Boselli aveva presentato il suo Governo nella tornata del 28 giugno del 1916 come un Governo di concentrazione, di tutti i partiti e di tutte le tendenze e dopo la discussione sulle comunicazioni dell'esecutivo egli aveva risposto ad alcune critiche sulla costituzionalità della soluzione della crisi che si era aperta facendo appello alle esigenze politiche dettate dalla specialità della situazione. Ancora una volta era l'eccezionalità del momento a dettare la regola. La Camera italiana, nella sua maggioranza, non aveva peraltro manifestato, a differenza di quanto era stato fatto in Francia e in Inghilterra, il proposito di sedere in permanenza (Perticone 1960, p. 217). Questo fenomeno era la diretta conseguenza del regime dei pieni poteri delegati nel maggio del 1915 dalla Camera al Senato secondo una prassi che dal 1848, passando attraverso il 1859 e il 1866 era giunta fino alla Prima guerra mondiale³. L'esercizio dei pieni poteri si fondava su ragioni di urgenza che però in vari casi mancavano del tutto e anzi molti provvedimenti presi dal Governo durante la Grande guerra sembravano soprattutto dettati più da ragioni di dubbio o diffidenza verso il Parlamento che dalla necessità e dall'urgenza del momento.

Nel regime costituzionale che si era affermato in Italia, una delle più importanti funzioni assegnate alla Camera era il sindacato sugli atti del Governo. Essa era una delle funzioni su cui i difensori del sistema parlamentare ponevano le maggiori speranze. Come scriveva Miceli, «Il governo parlamentare avrebbe invece questo grande vantaggio di rendere l'esecutivo, che è certo l'organo più potente e più pericoloso dello

stato, responsabile di fronte alla Camera e in molta parte dipendente dal volere di essa. Un grande freno si sarebbe così trovato per impedire a questo potere di commettere abusi, per costringerlo a muoversi entro i confini del diritto» (Miceli 1894, pp. 44-45). Se non che una gran parte di questo beneficio sarebbe stata vanificata dal fatto che i partiti si erano organizzati rigidamente e si mostravano molto disciplinati. Secondo Miceli il partito (Rossi 2001) che aveva la maggioranza era naturalmente portato ad essere indulgente verso il Governo che era una sua creatura, minimizzando gli errori. In queste condizioni, il sindacato della maggioranza si sarebbe ridotto a ben poca cosa: la maggioranza infatti, nella non ottimistica ricostruzione di Miceli, non aveva interesse a verificare se il Gabinetto governava bene o male, ma più semplicemente era interessata a constatare se questo governava in modo da non compromettere gli interessi di partito.

Anche a proposito del controllo dell'opposizione parlamentare Miceli appariva scettico⁴. Contrariamente ad altri, egli dubitava degli effetti benefici sulla vita dell'esecutivo esercitati dal controllo dell'opposizione. Questa «vigile sentinella» che avrebbe dovuto con attenzione osservare gli atti del Gabinetto, per richiamarlo all'adempimento dei suoi compiti, aveva i suoi limiti. Pur riconoscendo la necessità e l'utilità di un'opposizione costituzionale, Miceli evidenziava come l'opposizione non poteva però "tormentare" di continuo il Gabinetto con interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, perché allora le sue forze numeriche sarebbero state troppo visibili e la sua inferiorità sarebbe venuta a galla e l'opposizione avrebbe perso gran parte della propria forza. Il sindacato

dell'opposizione si sarebbe ridotto a una serie di discorsi, di declamazioni, di attacchi puramente "oratori" che lasciavano il tempo che trovavano non essendo seguiti dagli atti che avrebbero dovuto rafforzarli. Miceli affrontava poi il nucleo centrale, il cuore dell'antiparlamentarismo di quegli anni: «Uno dei difetti che più si lamentano nei paesi parlamentari è la mancanza nelle Camere di capacità e competenze, la mancanza di persone atte a comprendere e discutere gl'interessi sempre più complicati di uno stato moderno. Onde, se le Camere sono spesso soggette a giudicare le questioni con i criteri forniti dall'impressione, dal sentimento o addirittura dal ciarlatanismo politico, tanto più obbedirà all'azione di questi moventi il corpo elettorale» (Miceli, *Carattere giuridico*, 1894, p. 49).

In effetti, il dibattito parlamentare che si apriva il 24 marzo del 1917 sembrava confermare per sommi capi la prospettiva aperta da Miceli. Boselli infatti respingeva l'ordine del giorno che fissava al tre di maggio la riconvocazione della Camera, pregando i proponenti di non insistere e asserendo che il Governo era pienamente responsabile di tutto il peso che gravava su di esso in special modo quando il Parlamento non era riunito. Turati riteneva che la proposta del Governo fosse assolutamente insolita, «nuova... negli annali parlamentari»: fatto inedito era che la Camera abbandonasse al potere esecutivo il diritto e la data della sua riconvocazione (*Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, sessione 1913-1917, 1^a della XXIV legislatura, cit., p. 13510).

La legislatura, come ricordavano Mancini e Galeotti, si frazionava in sessioni che potevano essere ordinarie o straordinarie. Esse venivano convocate dal Re e da questi solennemente inaugurate. Lo Statuto si li-

mitava, all'art. 9, a stabilire che il Re convocava *in ogni anno* le due Camere.

Si trattava del cosiddetto «potere parlamentare della Corona» (Sichera 1894, pp. 662-663; Santangelo Spoto 1906-1910, pp. 272-277) e cioè quello che assommava convocazione, proroga, chiusura e scioglimento delle Camere e che consentiva di far dipendere dall'attività, o sovente dall'inattività del monarca (Colombo 2001), lo svolgersi dei lavori parlamentari.

E la sanzione del dovere di convocare le Camere si trovava nel fatto che la facoltà del Governo di fare le spese e riscuotere le entrate era consentita anno per anno⁵. L'annualità della sessione era consacrata dall'articolo 6 del primo regolamento della Camera, e confermata dai decreti di chiusura delle sessioni 1850, 1851, 1852. Non essendo tuttavia mai stata stabilita la durata massima delle sessioni, l'ultimo dei decreti giunse in ritardo e non fu più possibile mantenere le sessioni annuali: nonostante alcuni deputati sollevassero il problema dell'irregolarità di questa prassi, si ritenne sempre che fosse rimessa al Governo la facoltà di apprezzare la convenienza di chiudere o meno una sessione. A differenza del Senato che era permanente e che poteva considerare una legislatura nuova come una continuazione di quella già chiusa, il rinnovarsi della legislatura e della sessione avevano come effetto quello di distruggere tutto il lavoro parlamentare precedente. Ma nella pratica sovente la Camera riprendeva i disegni di legge nello stadio cui erano pervenuti nella sessione antecedente, deliberando sopra ciascuno di essi singolarmente. Ci furono dunque precedenti sia in relazione alla decisione di non separarsi finché non si fosse discusso e deliberato intorno ad una certa legge sia in

relazione a proposte che la Camera sedesse in certi casi in permanenza. La sessione poteva poi essere interrotta con la proroga o con l'aggiornamento.

La proroga era un atto della Corona: nel 1859 fu infatti possibile una proroga di 11 mesi, ma essendo giustificata da evidente necessità, nessuno contestò questo fatto, nonostante venisse elusa la disposizione dell'art. 9 dello Statuto. In origine le Camere non si separavano mai, nemmeno nei mesi estivi, senza uno speciale decreto di proroga che veniva letto alle assemblee: ma dal 1873 in poi i decreti di proroga, quando venivano fatti, si limitavano a registrare l'aggiornamento già deliberato dalla Camera. Prorogare la Camera era indubbiamente una prerogativa della Corona ma nonostante ciò era possibile sentire il Governo su questo punto. In effetti, la proroga, usata nei primi tempi del parlamentarismo in Piemonte per dare una certa solennità alla sospensione dei lavori durante le vacanze estive e natalizie, era divenuta ben presto un mezzo a disposizione del Governo per regolare i propri rapporti con le Camere (Racioppi 1901, I, § 180, p. 489). Come si è visto, poteva adoperarsi «per mettere termine a troppo violenti dibattiti e dar tempo al ritorno della calma, come nel caso del 22 giugno 1899» (*Ibidem*, p. 489). La proroga inoltre, ricordava Racioppi, non andava confusa con l'aggiornamento: entrambi avevano come unico effetto quello di sospendere e rinviare le adunanze, ma mentre la proroga era un atto del re e riguardava ambedue le Camere, l'aggiornamento era una disposizione interna presa dalla Camera da sola. La prima era un'arma di difesa o un mezzo di equilibrio nelle mani del Governo, l'aggiornamento era un espediente naturale per prendere vacanze, rendere

onori, attendere che un nuovo Gabinetto potesse costituirsi ecc. La prima iniziava e aveva termine per decreto regio, l'altra iniziava e aveva termine secondo le libere determinazioni di ciascuna assemblea. Potevano esservi aggiornamenti a data fissa e *sine die* ovvero a domicilio cioè rimettendo al presidente la cura della riconvocazione quando gli sembrasse più opportuno (*Ibidem*, p. 492).

Le Camere inoltre potevano sospendere per qualche tempo i loro lavori e talvolta, come nei casi di crisi di Gabinetto, era lo stesso Ministero a invitarle ad aggiornarsi. Poiché la Camera dei deputati rimaneva riunita lungamente, essa aveva avuto in vari casi la necessità di aggiornamenti e quindi aveva contratto l'abitudine ad aggiornamenti periodici che tuttavia dovevano essere gestiti tenendo sempre presenti le prerogative della Corona. La Camera insomma aveva il diritto di aggiornare le sue tornate, anche a data fissa, ma poteva ugualmente essere convocata per speciali ragioni del Governo. Proprio per evitare conflitti tra Camera e Governo fu ritenuto preferibile affidare al Presidente la scelta del giorno per la riconvocazione, su proposta della Camera e di comune accordo col Ministero (Mancini, Galeotti 1887, p. 90).

Ma la proroga appare come un istituto di grande importanza nel regolare i rapporti tra Parlamento e Governo: come è stato opportunamente notato, la proroga infatti era in grado di consentire «al Governo di operare, anche per lunghi periodi, al di fuori del controllo parlamentare, togliendo di fatto la parola all'opposizione e facilitando l'attuazione di provvedimenti che sarebbero stati altrimenti avversati in sede assembleare. E ciò che più conta, in proposito e in ultima istanza, non è la facoltà in

sé di sospendere i lavori delle Camere, ma il fatto che la loro riconvocazione dipenda dalla volontà del re e dei suoi ministri. Ancor di più: si tratta di una forma di dipendenza che si verifica sia quando la sessione è prorogata dall'Esecutivo, sia quando è aggiornata dai parlamentari stessi. In queste condizioni, ogni normale voto con il quale le assemblee decidono di differire la ripresa dei dibattiti (caso tipico, come già accennato, le vacanze: natalizie, pasquali, estive) è suscettibile di trasformarsi in una sorta di inconsapevole suicidio politico, perché sta poi al monarca valutare se e quando quei dibattiti riprenderanno» (Colombo 2001, pp. 80-81).

Per tutte queste ragioni, le obiezioni di Turati paiono piuttosto fondate: l'abbandono totale delle date di riconvocazione all'Esecutivo, equivaleva alle dimissioni volontarie del Parlamento. Scoppiata la guerra, il Parlamento era stato, per larga parte delle funzioni, dimesso dal Governo o forse, aggiungeva Turati, si era autodimesso. «Abbiamo preso l'abitudine di dire che nei momenti gravi la cosa pubblica deve essere condotta dai "poteri responsabili", intendendo con questa frase indicare il Governo e implicitamente ammettendo che il nostro sia un potere irresponsabile, che noi stessi siamo degli irresponsabili» (*Attiparlamentari*, Camera dei Deputati, sessione 1913-1917, 1^a della XXIV legislatura, cit., p. 13510). Secondo Turati occorre opporsi in tale momento al proposto abbandono del diritto del Parlamento di convocarsi e vivere: apparivano così a suo avviso incomprensibili le ragioni di tanta fretta di separarsi, quando l'ordine del giorno era gravido di progetti di legge e di decisioni da prendere. Ma poiché sembrava che si dovesse fare come il Governo chiedeva, Turati propone-

va che almeno si prendessero delle vacanze ragionevoli e a termine fisso, aderendo alla proposta dell'onorevole Gambarotta che la Camera fosse riconvocata non più tardi del 3 maggio. Ma quest'ultimo, invertendo anche troppo rapidamente le proprie posizioni, pur riconfermando l'esigenza che la Camera dovesse funzionare sempre per il maggior vantaggio della patria e per il miglior prestigio del Parlamento, e dunque a maggior ragione pure nei momenti più gravi della vita nazionale, una volta saputo che il Governo avrebbe posto la questione di fiducia anche sulla data della riconvocazione della Camera, decideva di aderire alla richiesta del Governo di lasciarlo arbitro, sotto la sua responsabilità, di scegliere il giorno più opportuno per la sua riconvocazione (*Ibidem*, p. 13513). La Camera era dunque in larga maggioranza favorevole alla decisione dell'Esecutivo, senza grosse smagliature, pur con le dovute considerazioni sullo stato attuale dei rapporti tra Parlamento e Governo e su quelle relative alla Guerra.

L'intervento dell'onorevole Berenini, favorevole al Governo, spiegava meglio le ragioni dell'urgenza con cui si dimetteva il Parlamento in un momento tanto delicato per la vita del Paese: «Ora io credo che in queste viglie gravi, in queste viglie forse decisive del grande conflitto, non può in alcuna guisa apparire giustificato che il Parlamento occupi e distraiga esso per le sue discussioni quell'attività intera, quell'azione libera che il Governo, in persona di tutti i suoi componenti, deve esplicare» (*Ibidem*).

La proposta del Presidente del Consiglio di convocazione «a domicilio» fu sottoposta a votazione nominale e approvata con 283 voti favorevoli e soli 31 contrari, cioè a

larga maggioranza. Alla fine avevano avuto la meglio le considerazioni di opportunità che il Governo, sotto la propria responsabilità, decidesse quando riconvocare la Camera, e quindi prorogasse i suoi lavori, lasciandolo libero di muoversi senza i freni di un controllo parlamentare.

In un lungo discorso alla Camera dei deputati, fatto nel dicembre 1917, ben nove mesi dopo il dibattito apertosi con l'onorevole Turati, il professore di igiene Giuseppe Sanarelli⁶ descriveva quale fosse a suo avviso lo stato dei rapporti tra Parlamento e Governo: tali rapporti erano definiti saltuari e deboli (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXIV, 1^a sessione, Discussioni, sessione 1913-1917, dal 17 ottobre al 22 dicembre, tornata del 18 dicembre 1917, cit., p. 15193). La Camera veniva convocata a lunghi intervalli e non per essere informata sugli avvenimenti, per rilevare le mancanze e suggerire rimedi. Le riprese parlamentari avvenivano a grande distanza l'una dall'altra e si riducevano ad un voto di fiducia o di sfiducia al Ministero (*Ibidem*, p. 15194).

Il regime della «completa» delegazione dei poteri dal Parlamento al Governo e – per la parte militare – dal Governo al comando supremo, aveva fatto la sua esperienza. Nessuno dopo trenta mesi di prova, poteva dichiararsene soddisfatto. La delegazione integrale dei poteri non aveva prodotto altro che il rilassamento dell'azione, «l'addormentamento generale».

«Si dice e si crede comunemente che noi viviamo in un regime parlamentare» diceva Sanarelli, ma questa affermazione veniva poi smentita da una realtà in cui il Parlamento non aveva la possibilità di assumere una vera responsabilità morale e politica rispetto al Governo, e perciò la re-

sponsabilità di certi fatti, di natura politica, morale e storica, tendeva ad appuntarsi per intero sul ministero. Ma poiché, in ultima istanza, erano i deputati a rispondere di fronte al Paese⁷, appariva chiaro il disagio di un Parlamento chiamato a giustificare fatti ed eventi in un momento in cui era stato invece messo da parte a causa della delega dei pieni poteri. Occorreva dunque mettere i deputati nella concreta condizione di controllare gli atti del Governo, ma anche di evitare quelli sgraditi (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXIV, 1^a sessione, Discussioni, sessione 1913-1917, dal 17 ottobre al 22 dicembre, tornata del 18 dicembre 1917, cit., p. 15193). Per Sanarelli il punto cruciale era quello relativo alla opportunità che Parlamento e Governo condividessero in maniera continua un momento particolare e straordinariamente importante della storia d'Italia, da realizzare attraverso un controllo permanente, diverso e più efficace rispetto a quello ordinario. In una guerra come quella in corso, appariva necessario che l'enorme carico di responsabilità del Governo poggiasse anche su Camera e Senato. E tale operazione era possibile solo attraverso l'istituzione di commissioni di vigilanza e di controllo che potessero eventualmente diventare commissioni consultive qualora il Governo lo avesse voluto.

Il discorso di Sanarelli era molto dubbioso sul fatto che ci si trovasse ancora all'interno di un regime parlamentare: «crediamo di essere possessori» del regime parlamentare ma in realtà esso versa in un momento di pericolosa regressione (*Ibidem*). Il potere legislativo era, secondo Sanarelli, in mano non tanto o non solo al Governo, ma alla burocrazia e ciò causava un arretramento delle prerogative parlamen-

tari e uno stato di impotenza dei deputati⁸. Proprio nel momento in cui sembrava più urgente l'attività del Parlamento, essa veniva, al contrario, impedita (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXIV, 1^a sessione, Discussioni, sessione 1913-1917, dal 17 ottobre al 22 dicembre, tornata del 18 dicembre 1917, cit., p. 15192).


Le commissioni parlamentari di controllo⁹, se costituite, avrebbero consentito di porre un freno alla «corrente torrenziale dell'imperialismo burocratico» che, al di là di alcuni innegabili benefici, determinava molti guasti, specialmente in tempo di guerra (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXIV, 1^a sessione, Discussioni, sessione 1913-1917, dal 17 ottobre al 22 dicembre, tornata del 18 dicembre 1917, cit., p. 15192. Cfr. Melis 1988, p. 17). Il Parlamento – notava sarcasticamente Sanarelli – poteva considerarsi in quel momento la principale commissione consultiva della burocrazia nelle cui mani si assommavano quasi tutti i poteri di governo e di legislazione¹⁰. Il Parlamento «ama credere ancora nell'esistenza dei governi personali e al libero arbitrio dei governanti... ma è tempo di ricredersi e di dissipare... questa grande illusione!».

Si affermava così per Sanarelli il governo della burocrazia: gli stati democratici si sarebbero differenziati dagli stati dispotici per il fatto che il Governo non spettava ai patrizi, o ai plebei o all'esercito ma alla burocrazia presieduta dai ministri¹¹. I ministri, in definitiva, regnavano senza governare, nel senso che dovevano governare non solo con l'ausilio ma con il controllo e per mezzo dei capi servizi. Per trovare tracce dell'antico potere autarchico dei ministri occorreva andare a cercare nel dicastero degli affari esteri dove l'onorevole

Sonnino – osservava Sanarelli – se avesse “osato” poteva assumere qualsiasi provvedimento anche grave col solo aiuto dei suoi segretari particolari e dei suoi ambasciatori senza passare attraverso i suoi capi servizio (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXIV, 1^a sessione, Discussioni, sessione 1913-1917, dal 17 ottobre al 22 dicembre, tornata del 18 dicembre 1917, cit., p. 15192).

Questa situazione di fatto, all'interno di uno stato democratico, quale quello italiano, non trovava corrispondenza nella lettera e nello spirito dello Statuto che presupponeva l'esistenza di un potere legislativo non soltanto distinto, ma superiore al potere esecutivo (*Ibidem*, p. 15193). Tale superiorità del Parlamento, sia pure incontestabile in linea di principio, veniva smentita dalla realtà. Sanarelli considerava lo Stato italiano come quello «che oggi sta peggio in Europa», per la scarsa produttività e per la limitata attività del suo Parlamento che si accontentava di «discorsi accademici sui bilanci», mai modificati o respinti, per la tendenza a discussioni teoriche su disegni di legge presentati dai ministri e preparati dalla burocrazia, dando vita a ben poche iniziative parlamentari in materia di riforme (*Ibidem*).

Il discorso del deputato Sanarelli si concentrava soprattutto sullo svilimento del ruolo del Parlamento, sulla questione delle commissioni parlamentari di controllo, nonché sull'esercizio ridotto dell'iniziativa legislativa da parte delle Camere. L'identità del Parlamento, infatti, avrebbe dovuto poggiare in parte sull'esercizio della funzione legislativa ed in parte sull'utilizzo di strumenti di controllo nei confronti del Governo. Alcune analisi dimostrano, in realtà, come nelle diciannove legislature del



periodo 1861-1924 «la percentuale media dei disegni di legge governativi sul totale dei provvedimenti presentati al parlamento fu dell'81,7%» (Soddu 2000, p. 434) e cioè la gran parte dell'iniziativa legislativa, invece che essere appannaggio del Parlamento, veniva assorbita e filtrata dall'esecutivo, configurando un sistema strutturale di relazioni tra Parlamento e Governo che affondava le proprie radici nella storia del costituzionalismo italiano (Colombo 2001, pp. 245-246) e nel modo di essere dei regimi rappresentativo-parlamentari formatisi nel corso dell'Ottocento.

Non bisogna dimenticare che le modalità del "lavoro legislativo" nel parlamento italiano (come di altre esperienze europee ad esso comparabili) non volevano cor-

rispondere necessariamente a ragioni di efficienza e di continuità. È significativo il fatto che il modello parlamentare subalpino e quindi nazionale utilizzasse un sistema, basato sugli Uffici costituiti col metodo del sorteggio, sui commissari delegati e sull'Ufficio centrale, che "moderno" nella Francia della Restaurazione e della Monarchia di Luglio, era diventato senz'altro inadeguato man mano che il sistema politico e l'assetto istituzionale avevano subito crescenti trasformazioni, specialmente nel corso dell'età giolittiana. Se gli uffici rispondevano alla logica dell'"individualismo parlamentare" e offrivano l'immagine di una figura "universalistica" di rappresentante della nazione¹², la commissione permanente, tendenzialmente specializzata per materie, "professionalizzante", prefigurava un processo legislativo meno legato all'aula e più congruente con le dinamiche delle pur disomogenee forze partitiche e dei gruppi economici e sociali di pressione¹³. Se non bisogna enfatizzare oltre modo le "debolezze" della macchina parlamentare in ordine alla funzione legislativa e di controllo, è indubbio che il sottofondo "anti-parlamentare" – da intendere qui come critica "fisiologica" dei pretesi eccessi e abusi del "parlamentarismo" (Miceli, *Studio I La Corona*, 1894, p. 11) che ha accompagnato le analisi di una parte importante della dottrina costituzionalistica e di numerose forze politiche dinanzi ai primi segnali di trasformazione dei paradigmi della rappresentanza e dell'articolazione delle forze politiche – ha però contribuito a fornire una raffigurazione durevole e volutamente "debole" dell'istituzione parlamentare¹⁴.

Se il Governo, pur con i noti limiti di assetto e stabilità istituzionale¹⁵, si avvale

di organi tecnici di consulenza, il Consiglio di Stato (Melis 1998, in part. pp. 834 ss.) e le burocrazie ministeriali, il Parlamento appare assai più sguarnito, malgrado l'esistenza di alcune commissioni permanenti in età giolittiana, incentrato ancora sugli uffici, pur non potendosi invero trascurare quelle forme di tutela corporativa operata da piccoli ma influenti segmenti burocratici (militari, magistrati, ecc.) che incidono sui contenuti e sulla sorte stessa dei provvedimenti legislativi.

L'analisi critica dell'onorevole Sanarelli esprime bene le due dimensioni appena ricordate. Da un lato il carattere eccezionale e teoricamente passeggero di un fenomeno che è legato alla scelta delle deleghe legislative e al ricorso ai pieni poteri e che istituzionalizza lo "spostamento" della funzione legislativa primaria in capo al Governo; dall'altro, invece, il sentimento di qualcosa di più profondo, di un "governo delle burocrazie" che si innesta sulle trasformazioni di età giolittiana e si caratterizza per la formazione di uffici speciali e comitati interministeriali interamente finalizzati all'economia di guerra¹⁶, un Governo che rende opaco il processo decisionale, lo sottrae al controllo, lo rende preda di pressioni e di particolarismi di natura prevalentemente socio-economica, in una parola lo deresponsabilizza. D'altra parte, il modello giolittiano aveva già assunto alcuni tratti di un «progetto burocratico di Governo» (Farneti 1971, p. 188), fondato su un'articolazione più complessa dell'amministrazione (enorme ampliamento delle funzioni, amministrazioni per collegi, amministrazioni parallele, enti pubblici economici e finanziari) e più attenta a mediare tra le istanze collettive, gli interessi settoriali e i conflitti sociali. Si trattava di un progett-

to di Stato amministrativo¹⁷ che esprimeva indirizzi non necessariamente congruenti col primato "formale" del Parlamento nel sistema politico-costituzionale. Tuttavia, bisogna riconoscere che durante l'età giolittiana e soprattutto nel corso della XXII legislatura (Soddu 1999) si ebbe la capacità di integrare e far dialogare nel circuito legislativo l'attività fortemente propulsiva e razionalizzatrice del Governo e dell'apparato burocratico¹⁸ con le funzioni proprie del Parlamento (legislativa e di controllo) costruendo quell'immagine della parlamentarizzazione che dovette essere il punto di riferimento obbligato durante il periodo bellico.

In questo quadro il Parlamento, storicamente accusato di favorire la frammentazione e la dispersione della decisione politica a tutto vantaggio della mediazione, chiedeva di poter esercitare il controllo come forma di riconduzione ad unità, mentre il Governo, più facilmente associato ad un'idea di unità, competenza, efficacia, appariva sottoposto ai *diktat* della burocrazia e della "dispersione".

Per quanto riguardava i poteri di controllo delle Camere, occorre evidenziare come il loro sindacato politico si fosse consolidato nei termini di una funzione "naturale ed inderogabile" del parlamento¹⁹. Con riferimento alle commissioni parlamentari, è possibile individuare quattro momenti nella storia del Parlamento in Italia. La prima fase, che accompagna l'intera evoluzione dello Stato liberale, dall'età del parlamento subalpino fino al 1920 (Elia 1960, p. 896), è contrassegnata da commissioni prive del carattere permanente (carattere sostanzialmente eccezionale per le commissioni in questo periodo storico) incaricate generalmente di riferire sui disegni di

legge. Accanto ad esse si svilupparono, sia pure con compiti diversi, le commissioni di inchiesta, con precipui compiti ispettivi²⁰ e la cui natura non era ancora ben definita. Nonostante il diritto pubblico mantenesse tale incertezza, era condiviso il principio che l'inchiesta parlamentare fosse espressione del "sindacato" del parlamento e cioè del potere di questo di investigare in merito all'andamento dei servizi, allo scopo di avanzare provvedimenti di ordine amministrativo o legislativo: la nascita del diritto di inchiesta si collegava, in definitiva, all'affermazione del sistema di Governo di tipo rappresentativo. D'altra parte, anche se di difficile distinzione, le commissioni di inchiesta e quelle di controllo sembravano potersi individuare almeno per il modo in cui il parlamento vigilava sul Governo: nelle cosiddette inchieste politiche²¹ il controllo era solitamente esercitato *ex-post*, in termini di giudizio su come l'esecutivo aveva assolto ai suoi compiti. Nel caso delle commissioni di controllo invece sembra che esso fosse soprattutto preventivo e avesse quanto meno lo scopo di avere informazioni e di poter informare l'elettorato, cui il Parlamento era chiamato a rispondere.

Esistevano infatti nell'ordinamento italiano vari tipi di inchieste, come quelle politiche e amministrative, che facevano luce su servizi e gestioni rientranti nella responsabilità dell'azione governativa, o anche inchieste legislative e politiche: legislative perché implicavano una ricerca particolareggiata e sostanziale di un determinato fatto o questione, politiche perché comportavano un giudizio sull'operato del Governo. Erano anche possibili le inchieste personali. Ad esempio, nel dicembre 1919 fu approvato un ordine del giorno richiedente al Governo la presentazione di

un disegno di legge per gli accertamenti sulla gestione delle spese di guerra. In questa occasione, il presidente del consiglio Giolitti propose l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta²².

La seconda fase della storia delle commissioni nel parlamento italiano coincide con la svolta del 1920, quando la camera dei deputati decise di costituire commissioni permanenti a competenza specializzata per materia. Con questo nuovo meccanismo, le commissioni permanenti divennero la regola e quelle speciali l'eccezione, capovolgendo la realtà delle commissioni parlamentari fino a quel momento. Si introduceva inoltre un parametro di individuazione dei deputati fondato sull'appartenenza al gruppo. La storia dell'affermazione dei partiti trova un significativo riconoscimento proprio nella formazione delle commissioni permanenti (Manzella 1967, p. 100).

In merito all'istituzione di commissioni parlamentari di controllo, la guerra giocò un ruolo di primo piano nel suscitare il dibattito e portare così a maturazione un'esigenza di più lungo periodo. Infatti, in seguito alle non felici vicende belliche e alle difficoltà insorte, in Parlamento nel dicembre 1917 fu proposto un ordine del giorno sull'istituzione di commissioni tecniche speciali per consentire alle camere di esercitare una potestà di controllo che traeva origine, secondo Sanarelli, dal principio stesso della sovranità nazionale (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXIV, 1^a sessione, Discussioni, sessione 1913-1917, dal 17 ottobre al 22 dicembre, tornata del 18 dicembre 1917, p. 15189).

Queste commissioni erano le sedi in cui far valere la responsabilità politica del governo. Oggi il potere di controllo "di commissione" viene nettamente distinto

da quello d'ispezione, anch'esso genericamente chiamato di "controllo". Nel periodo considerato si può dire che cominci a profilarsi tale distinzione, anche se all'interno della parola controllo erano compresi vari strumenti e quindi anche differenti tipologie di commissioni. In particolare, in Italia, le commissioni parlamentari di controllo (e di informazione) cominciarono ad acquistare una pur incerta fisionomia durante la Prima guerra mondiale, differenziandosi dalle già consolidate forme di inchiesta: ciò non stupisce, poiché è indubbio che la Grande guerra rappresentò un vero e proprio "laboratorio" giuridico, politico e istituzionale in cui sperimentare e approntare molti degli istituti di diritto pubblico che ebbero un carattere di originalità²³; per alcuni di questi, si sarebbe avuta una persistenza ed un recupero, dopo il fascismo²⁴. Inoltre, quando negli anni Venti del secolo scorso furono istituite le commissioni permanenti nella Camera dei deputati, si ebbe la convinzione che le loro attribuzioni si estendessero «all'esercizio di un controllo permanente sull'opera del governo»²⁵. Questa opinione poggiava sia sul precedente francese, sia su alcune modifiche introdotte al regolamento della Camera (Elia 1960, p. 908).

La questione delle commissioni parlamentari di controllo indubbiamente si presentava sin dall'inizio come un nodo difficile da sciogliere, perché se da un lato nessuno contestava al Parlamento di poter esercitare una legittima sorveglianza sull'esercizio degli affari dello Stato, d'altra parte era evidente che l'esercizio delle prerogative parlamentari non si sarebbe potuto estendere fino a confondersi con le funzioni che erano proprie del potere esecutivo. Non solo, ma tali commissio-

ni potevano passare facilmente dalla fase dell'informazione ad una più strettamente politica di valutazione del comportamento del Governo sia per quanto riguardava la politica estera che per quella interna.

Infatti, si rendeva opportuna ed urgente, ad avviso di Sanarelli, «una più diretta e fattiva valorizzazione non solo dei diritti, ma anche dell'opera del Parlamento». L'interesse nazionale e le necessità di Governo, a suo avviso, avevano imposto limiti al diritto di parola e di controllo dei parlamentari e a questo stato di cose i partiti più o meno spontaneamente si erano adeguati (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, Legislatura XXIV, 1^a sessione, Discussioni, sessione 1913-1917, dal 17 ottobre al 22 dicembre, tornata del 18 dicembre 1917, p. 15189). Ciò non poteva però significare che la Camera si fosse rassegnata, dopo due anni di guerra e di regime dei pieni poteri, a non comunicare al Governo vedute, osservazioni e critiche. Il tempo di guerra doveva infatti, diversamente da quanto era accaduto, potenziare l'esercizio del controllo parlamentare (*Ibidem*).

La paternità dell'idea di creare commissioni speciali parlamentari durante la guerra era, secondo Tommaso Tittoni, tutta italiana, pur avendo avuto larga applicazione in Francia²⁶. Il 30 luglio 1848 discutendosi al Senato il progetto di legge dei poteri straordinari, il senatore Nigra disse: "Non tacerò con quanta soddisfazione siasi da me veduta creare dal ministro della guerra una commissione consultiva per gli affari di quel suo importante dicastero. Il sistema di simili commissioni è sovente usato con grande successo dai ministri dell'Inghilterra ed io desidererei che anche gli altri dicasteri lo seguissero, quando lo suggerisce la gravità dei casi, e sono certo che una

tale misura può essere di efficace concorso alle persone chiamate alla direzione degli affari" (*Atti del parlamento subalpino*, Senato, Sessione del 1848, Discussioni, dall'8 maggio al 30 dicembre 1848, tornata del 30 luglio 1848, Torino, Botta, 1859, p. 101).

L'idea di Nigra fu ripresa in Italia dopo 67 anni. Nel giugno del 1916 una commissione di senatori e deputati si recò dal Presidente del consiglio Salandra chiedendo con insistenza che fossero costituite commissioni parlamentari e secondo Tittoni fu il conseguente diniego ad aver accelerato la fine del ministero Salandra. Le commissioni parlamentari avevano infatti un importante ruolo di soluzione delle crisi di governo. Seguì un Ministero nazionale guidato da Paolo Boselli (Cfr. Veneruso 1996), ma anche questo fallì «e dovette ritirarsi innanzi ad un voto della Camera» (Tittoni 1918, p. 251). La proposta di istituzione di commissioni parlamentari in Italia, ricorda Tittoni, aveva suscitato gli scrupoli «dei custodi dei sani principi del diritto costituzionale», tra i quali Orlando, che poneva il problema della salvaguardia del principio di separazione dei poteri. Bisognava però precisare, aggiungeva Tittoni, che nessuno pensava a commissioni parlamentari speciali d'informazione e di controllo come istituti permanenti che funzionassero anche in tempi normali (*Ibidem*, p. 252). Si sarebbe trattato di un «espediente temporaneo» per fronteggiare una situazione straordinaria. Di fronte alle commissioni parlamentari speciali i pubblicisti temevano per il rispetto del «canone costituzionale» della divisione dei poteri²⁷; ma, dichiarava Tittoni, «quale ferita più profonda a quei principi che tutti abbiamo appreso sui banchi della scuola prima di praticarli in Parlamento, della riunione nel Governo

del potere esecutivo e del potere legislativo secondo l'applicazione che ha avuto la legge del 22 maggio 1915?». Il ragionamento di Tittoni era inoppugnabile: chi era disposto a giustificare la legge del 22 maggio non poteva poi contestare le commissioni; «a chi mi dicesse che quella legge è uno strumento di guerra io risponderai che tale io considero l'istituzione delle commissioni parlamentari» (Tittoni 1918, p. 252).

Tittoni era convinto del fatto che se le commissioni parlamentari fossero state istituite quando, per la prima volta, nel 1916 ne venne fatta richiesta, si sarebbero evitati molti errori, specie per quanto riguardava la politica estera. Dopo avere aspramente criticato la politica estera del «silenzio e mistero», Tommaso Tittoni dimostrava quanto sarebbe stata utile l'istituzione di una commissione parlamentare per gli affari esteri (*Ibidem*). L'autore alludeva al nuovo trattato italo-francese sui lavoratori, la cui stipula era possibile già da qualche tempo. L'accordo sembrava ormai raggiunto quando si arenò malgrado se ne occupassero personaggi illustri come gli onorevoli Luzzatti, Pantano, Rossi. Differente sarebbe stato il risultato se costoro avessero svolto un'azione collettiva in una commissione parlamentare.

Un altro esempio è offerto dai provvedimenti per il dopoguerra. Occorreva elaborare un programma organico e completo per non farsi trovare impreparati di fronte alle trattative di pace e per non essere travolti dal perturbamento economico e sociale che sarebbe stato determinato dal repentino passaggio dallo stato di guerra a quello di pace (*Ibidem*, p. 258). A tal fine, Tittoni parlava anche dell'istituzione della Commissione reale per il dopoguerra e lo studio del passaggio dalla guerra allo stato

di pace. Si trattava dell'epilogo di un dibattito suscitato dallo straordinario impatto del conflitto che aveva acuito i processi di trasformazione della costituzione materiale, evidenziando l'esigenza di una sorta di "rifondazione" del rapporto governo-parlamento, la cui gestazione comunque fu complessa e lunga. Nel giugno del 1917, egli disse, il Governo si presentò al Parlamento annunciando di voler nominare una grande commissione. Poi il problema fu accantonato per tre mesi. Con decreto luogotenenziale del 16 settembre 1917 n. 1529 si istituiva una Commissione per l'esame e la proposta dei provvedimenti relativi al passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace ed al tempo successivo. Quindi fu nominato il presidente mentre la nomina della commissione veniva rimandata. Questo tipo di commissioni servivano, aggiungeva infine Tittoni, per reintegrare il Parlamento nelle sue funzioni naturali e rappresentavano senza dubbio il miglior mezzo per rafforzare la fiducia nel Paese (*Ibidem*, p. 260). Il decreto istitutivo della Commissione reale per il dopoguerra, e cioè il decreto luogotenenziale del 21 marzo 1918, n. 361, prevedeva, all'art. 1, una commissione centrale allo scopo di studiare e proporre i provvedimenti occorrenti al passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace. Solo in seguito tale commissione assunse il nome di Commissione reale per il dopoguerra, e cioè nel 1920, quando, a due anni dalla fine del conflitto, la sottocommissione per le questioni giuridiche presieduta da Vittorio Scialoja dava alle stampe un volume contenente gli atti dei suoi lavori, gli studi e le proposte (Cipriani 1990, p. 802, nt. 114).

Si trattava di una commissione interamente pensata dal Governo, il quale aveva alla fine recepito le sollecitazioni pro-

venienti dal Parlamento, in particolare dal Senato, e deciso della sua istituzione. L'operazione era quindi voluta dal Governo ed in particolare dal Presidente del consiglio, Vittorio Emanuele Orlando. Con lo stesso decreto con cui si creava la commissione centrale, veniva abrogato il decreto luogotenenziale del 16 settembre 1917 n. 1529. Non era, come detto, una commissione parlamentare ma, avendone presente la composizione, si può anche spiegare l'entusiasmo di Tommaso Tittoni: tra i suoi membri si trovavano infatti molti deputati e senatori, oltretutto professori universitari. I presidenti delle sezioni inoltre sono rigorosamente tutti parlamentari. Agli inizi del 1918 Vittorio Scialoja evidenziava il ritardo con cui l'Italia si accostava allo studio dei problemi del dopoguerra rispetto alle altre potenze europee: la Germania aveva costituito sin dal 1916 un Commissariato imperiale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, dotato di un programma molto vasto. Accanto al Commissariato imperiale era stato costituito il Parlamento per il dopoguerra. Analoghi provvedimenti erano stati presi dall'Austria-Ungheria. L'Inghilterra aveva creato il Ministero per la ricostruzione, mentre la Francia non aveva creato nessun nuovo ente per lo studio del dopoguerra che era stato invece affidato a speciali uffici presso alcuni ministeri.

Secondo Tommaso Tittoni la commissione centrale istituita in Italia era fra quelle che avrebbero avuto un ruolo importante nel ripristinare un più equilibrato rapporto tra Governo e Parlamento. Infatti, lo studio del passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace rappresentava l'occasione per riportare nell'alveo dell'ordine giuridico-costituzionale l'operato del Governo, restituendo al Parlamento la sua dignità ed

il suo ruolo da troppo tempo ormai posti in una situazione di sospensione e sostanzialmente di svilimento.

Bibliografia

- Ambrosini G., *Partiti politici e gruppi parlamentari dopo la proporzionale*, Firenze, La Voce, 1921;
- Antonetti N., *Sturzo, i popolari e le riforme istituzionali del primo dopoguerra*, Brescia, Morcelliana, 1988;
- *Ambrosini e le riforme elettorali dopo la Grande guerra*, in «Giornale di storia costituzionale», 3, 2002, pp. 119-134;
- Aquarone A., *Tre capitoli sull'Italia giolittiana*, Bologna, Il Mulino, 1987;
- Arcoleo G., *Il gabinetto nei governi parlamentari*, (parte generale), Napoli, Jovene, 1881;
- *L'inchiesta nel governo parlamentare*, Napoli, Tipografia De Ruberto, 1881;
- *Le inchieste parlamentari*, in *Annuario delle scienze giuridiche sociali e politiche*, Milano, Hoepli, 1882;
- *Diritto costituzionale. Dottrina e storia*, Napoli, Jovene, 1907, 3ª edizione;
- Bonghi R., *Dei limiti del potere d'inchiesta nelle assemblee*, in «Nuova Antologia», XI, agosto 1869, pp. 822-865;
- Borsi L., *Classe politica e costituzionalismo. Mosca Arcoleo Maranini*, Milano, Giuffrè, 2000;
- Calandra P., *Parlamento e amministrazione. I. L'esperienza dello Statuto albertino*, Milano, Giuffrè, 1971;
- Caracciolo A., Cassese S., *Ipotesi sul ruolo degli apparati burocratici nell'Italia liberale*, in «Quaderni storici», 18, 1971, pp. 201-220;
- Cassese S., *La formazione dello Stato amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1974;
- *Giolittismo e burocrazia nella "cultura delle riviste"*, in *Storia d'Italia. Annali 4. Intellettuali e potere*, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1981, pp. 473-579;
- (a cura di), *L'amministrazione centrale*, vol. IX, *Storia della società italiana dall'Unità a oggi*, Torino, Utet, 1984;
- e Melis G., *Lo sviluppo dell'amministrazione italiana (1880-1920)*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2, 1990, pp. 333-357;
- Cerciello R., *Parlamento*, in *Nuovo Digesto italiano*, Torino, Utet, 1939, vol IX, pp. 460-471;
- Cianferotti G., *Il pensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1980;

- *Storia della letteratura amministrativistica italiana*. I. *Dall'Unità alla fine dell'Ottocento. Autonomie locali, amministrazione e costituzione*, Milano, Giuffrè, 1998;
- Cipriani F., *Le dimissioni del Professore Mortara e i «germanisti» del Preside Scialoja*, in «Rivista di diritto processuale», XLV, 1990, pp. 802-815;
- Colombo P., «*La ben calcolata inazione*»: *Corona, Parlamento e ministri nella forma di governo statutaria*, in L. Violante (a cura di), *Il Parlamento, Storia d'Italia, Annali*, 17, Torino, Einaudi, 2001, pp. 67-90;
- *Una questione mal posta a proposito del regime statutario: le prerogative regie in campo legislativo*, in A.G. Manca, L. Lacchè (a cura di), *Parlamento e Costituzione nei sistemi costituzionali europei ottocenteschi, Parlament und Verfassung in den Konstitutionellen Verfassungssystemen Europas*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 237-254;
- Costa P., *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986;
- *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*. 3. *La civiltà liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2001;
- De Vincenzi G., *Delle commissioni parlamentari d'inchiesta e di alcune altre riforme nel governo*, Firenze, Stamperia reale, 1866;
- Elia L., *Commissioni parlamentari*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1960, vol. VII, pp. 896-908;
- Faggella G., *La legislazione bellica in relazione al diritto pubblico preesistente ed alle future riforme*, in «Rivista di diritto pubblico», 5, 1918, pp. 351-370;
- Farneti P., *Sistema politico e società civile. Saggi di teoria e ricerca politica*, Torino, Giappichelli, 1971;
- Ferracci A., *Inchiesta politica*, in *Il Digesto italiano*, Torino, Utet, 1902-1906, vol. XIII, pp. 496-521;
- Ferrara F., *Influenza giuridica della guerra nei rapporti civili*, in «Rivista del diritto commerciale», XIII, 1915, I, pp. 25-47;
- *Diritto di guerra e diritto di pace*, in «Rivista del diritto commerciale», 16, 1918, I, pp. 682-714;
- Fioravanti M., *Vittorio Emanuele Orlando e le prime riviste della giuspubblicistica italiana (1891-1903)*, in *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della costituzione tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2001, t. I, pp. 201-275;
- *Stato di diritto e stato amministrativo nell'opera giuridica di S. Romano*, in *La scienza del diritto pubblico*, cit., t. I, pp. 405-449;
- *Costituzione, Stato e politiche costituzionali nell'opera di Giorgio Arcoleo*, *Ibidem*, pp. 327-370;
- Fromageot H., *Etude sur les pouvoirs des Commissions politiques d'enquête en Angleterre*, in «Bulletin de la société de législation comparée», 22, 1893, pp. 165-170;
- Furlani S., *Le commissioni parlamentari d'inchiesta*, Milano, Giuffrè, 1954;
- Galizia M., *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», CLXIV, 1963, fasc. 1-2;
- Grossi P., *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 26, 1997, pp. 377-405, ora in *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 293-321;
- Jona G., *Le inchieste parlamentari e la legge*, in «Archivio giuridico», XXXVIII, 1887, pp. 238-269;
- Labriola S., *Storia della Costituzione italiana*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1995;
- Latini C., *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2005;
- Longo G., *La pubblicità delle commissioni d'inchiesta*, in *Le inchieste delle assemblee parlamentari*, a cura di G. De Vergottini, Rimini, Maggioli, [1985];
- Lucchini L., *Diagnosi dolorosa!*, in «Rivista penale», LII, 1900, pp. 305-312;
- Manca A.G., *Pubblicità e organizzazione del lavoro parlamentare nella Germania costituzionale (1815-1918)*, in «Giornale di storia costituzionale», 6, 2003, pp. 291-314;
- Mancini M., Galeotti U., *Norme ed usi del Parlamento italiano. Trattato pratico di diritto e procedura parlamentare*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1887;
- Manzella A., *Il Parlamento*, Bologna, Il Mulino, 1967;
- aranini G., *Le origini dello Statuto Albertino*, Firenze, Vallecchi, 1926;
- Martucci R., *Un parlamento introvabile? Sulle tracce del sistema rappresentativo sardo-italiano in regime statutario, 1815-1915*, in *Parlamento e costituzione nei sistemi costituzionali europei*, cit., pp. 127-174;
- *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci, 2002;
- Meccarelli M., *La questione dei decreti-legge tra dimensione fattuale e teorica: la sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 20 febbraio 1900 riguardo al r.d. 22 giugno 1899 n. 227*, in «Historia Constitucional, Revista Electrónica», 6, 2005, n. 13.
- Melis G., *Istituzioni liberali e sistema giolittiano*, in «Studi storici», 1, 1978, pp. 131-174;
- *Due modelli di amministrazione fra liberalismo e fascismo. Burocrazie tradizionali e nuovi apparati*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1988;
- *Il diritto amministrativo tra le due guerre*, in *Il diritto amministrativo negli anni Trenta*, Bologna, Il Mulino, 1992;
- *Storia dell'amministrazione italiana, 1861-1993*, Bologna, Il Mulino, 1996;
- *Il Consiglio di Stato*, in *Storia d'Italia, Annali* 14, *Legge Diritto*

Latini

- Giustizia*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1998;
- Merlini S., *Il governo costituzionale*, in R. Romanelli (a cura di), *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, Roma, Donzelli, 1995;
- Miceli V., *Carattere giuridico del governo costituzionale con speciale riguardo al diritto positivo italiano. Studio I. La Corona*, Perugia, Tipografia umbra, 1894;
- *Carattere giuridico del governo costituzionale con speciale riguardo al diritto positivo italiano. Studio II. Il Gabinetto*, Perugia, Tipografia Umbra, 1894;
- *La tyrannie des Chambres. Études de droit parlementaire*, in «*Révue politique et parlementaire*», III, 1896, pp. 441-462;
- *Inchiesta parlamentare*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, Società editrice libraria, 1902, vol. VIII, P. I, pp. 634-656;
- *Principii di diritto costituzionale*, seconda ed. interamente rifatta, Milano, Società Editrice Libreria, 1913;
- Pace A., *Il potere di inchiesta nelle assemblee legislative*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 2;
- Pansolli L., *Le inchieste parlamentari da Cavour a Giolitti*, Firenze, Parenti, 1981;
- Perticone G., *Il Regime parlamentare nella storia dello Statuto albertino*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1960;
- Procacci G., *Osservazioni sulla continuità della legislazione sull'ordine pubblico tra fine Ottocento, Prima guerra mondiale e fascismo*, in *Militarizzazione e nazionalizzazione nella Storia d'Italia*, a cura di P. Del Negro, N. Labanca, Milano, Unicopli, 2006, pp. 85-96;
- Racioppi F., *Commento allo Statuto del Regno*, vol. I, (Dal Preambolo all'art. 23), Roma, Loescher, 1901;
- Ragionieri E., *Politica e amministrazione nella storia dell'Italia unita*, Bari, Laterza, 1967;
- Recchia G., *L'informazione delle assemblee rappresentative. Le inchieste*, Napoli, Jovene, 1979;
- Rossi F., *Saggio sul sistema politico dell'Italia liberale. Procedure fiduciarie e sistema dei partiti fra Otto e Novecento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001;
- Rotelli E., *Governo e amministrazione nell'età giolittiana*, in *Costituzione e amministrazione dell'Italia unita*, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 87-104;
- Santangelo Spoto I., *Parlamento*, in «*Il Digesto italiano*», Torino, Utet, 1906-1910, vol. XVIII, P. I, pp. 117-357;
- Sepe S., *Amministrazione e "nazionalizzazione". Il ruolo della burocrazia statale nella costruzione dello Stato unitario (1861-1900)*, in *Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania*, a cura di M. Meriggi, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1993;
- *Amministrazione e storia. Problemi della evoluzione degli apparati statali dall'Unità ai giorni nostri*, Rimini, Maggioli, 1995;
- Sichera G., *Studi costituzionali sulla prerogativa regia. Le funzioni parlamentari della Corona (Interpretazione dell'art. 9 dello Statuto)*, in «*Il Filangieri*», XIX, 1894;
- Siotto Pintor M., *Das Verfassungsrechtsleben in Italien in den Jahren 1913-1923*, in «*Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*», XII, 1923/1924;
- Soddu F., *Il parlamento di Giolitti. Camera e Senato nella XXII legislatura (1904-1909)*, Sassari, Unidata, 1999;
- *Il ruolo dell'amministrazione nel circuito legislativo*, in *L'istituzione parlamentare nel XIX secolo. Una prospettiva comparata*, a cura di A.G. Manca, W. Brauneder, Bologna, Il Mulino, 2000;
- Sonnino S., *Torniamo allo Statuto*, in «*Nuova Antologia*», CLI, 1897, pp. 9-28, ora in *Scritti e discorsi extraparlamentari*, 1870-1922, Bari, Laterza, 1972, pp. 575-597;
- Sordi B., *Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale. La formazione dell'interesse legittimo*, Milano, Giuffrè, 1985;
- Tittoni T., *I rapporti tra il parlamento e il governo durante la guerra*, in «*Nuova Antologia*», CCLXXVII, 1918, pp. 225-260;
- Trifone G. P., *Rappresentanza 'armonica' e crisi del 'mandato politico' in Vincenzo Miceli*, in «*Giornale di storia costituzionale*», 16/II, 2008, pp. 129-152;
- Vassalli F., *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, in «*Rivista del diritto commerciale*», XVII, 1919, I, pp. 1-22, ora in *Studi giuridici. Studi vari (1942-1955)*, Milano, Giuffrè, 1960, vol. III, t. II, pp. 337-363;
- *Motivi e caratteri della codificazione civile*, in «*Rivista italiana per le scienze giuridiche*», Nuova serie, I, 1947, pp. 76 ss., ora in *Studi giuridici*, cit., t. II, pp. 605-634;
- Veneruso D., *La Grande Guerra e l'unità nazionale. Il ministero Boselli*, Torino, Sei, 1996;
- Ventrone A., *La seduzione totalitaria. Guerra, modernità, violenza politica (1914-1918)*, Roma, Donzelli, 2003;
- Violante L. (a cura di), *Storia d'Italia, Annali 17, Il parlamento*, Torino, Einaudi, 2001, pp. 248-251;
- von Klimo A., *Tra Stati e società. Les elites amministrative in Italia e in Prussia (1860-1918)*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 2002.

- ¹ Art. 9: «Il Re convoca ogni anno le due Camere: può prorogarle le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi». Colombo 2003, p. 254.
- ² Sui rapporti tra antiparlamentarismo e «rilevazione dei danni che sarebbero causati dalla confusione del potere legislativo e di quello esecutivo», confusione tipica dei governi parlamentari, cfr. Merlini 1995, p. 8. In questo senso, significative sono le riflessioni di Sonnino 1897 e di Lucchini 1900.
- ³ Sull'uso dei pieni poteri nella storia costituzionale italiana dalle guerre di indipendenza fino alla Prima guerra mondiale mi permetto di rinviare a Latini 2005.
- ⁴ È da notare come la riflessione di Vincenzo Miceli, esponente dell'«indirizzo psicologico e sociologico del diritto pubblico» e fautore della «scienza della costituzione politica» (cfr. Borsi 2000, p. 37), professore di diritto costituzionale a Perugia, si inserisca a pieno titolo nel dibattito, acuito dalla percezione della crisi di fine secolo, sui pericoli insiti nell'onnipotenza parlamentare e nel cd. governo di partito e sulle relative proposte conservatrici di limitazione e di controbilanciamento fra gli organi costituzionali. Di Miceli cfr. anche *Carattere giuridico*, 1894; 1896, pp. 441-462; 1913, p. 886. Sulla posizione metodologica di Miceli v. Galizia 1963, p. 94; Cianferotti 1980, pp. 199-200; Costa 1986, pp. 56-59; Cianferotti 1998, p. 528; Fioravanti 2001, t. I, pp. 218-219; Costa 2001, pp. 221 ss.; Trifone 2008.
- ⁵ Mancini, Galeotti 1887, pp. 82-83; cfr. anche Maranini 1926, art. 9, p. 161, che compie un'analisi relativa alle fonti dei singoli articoli della Carta e alle origini degli istituti. Il modello sembra essere in origine quello del diritto costituzionale inglese, e soprattutto quello francese della Carta del 4 giugno 1814, che all'art. 50 sanciva: «Le roi convoque, chaque année, les deux Chambres: il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départements: mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois»; questo articolo era interamente riprodotto negli stessi termini nell'art. 42 della Carta del 7 agosto 1830.
- ⁶ Giuseppe Sanarelli (1864-1940), igienista e batteriologo di fama mondiale, professore alla "Sapienza" romana, fu un "interventista convinto", di forti sentimenti anti-tedeschi. Nel 1920 fu nominato senatore. Cfr. al riguardo Ventrone 2003.
- ⁷ Evidenzia il ruolo dell'informazione nel rapporto del parlamento sia con il corpo elettorale che con gli altri organi costituzionali, Recchia 1979, p. 6.
- ⁸ Sul ruolo dell'amministrazione nel processo di elaborazione dei provvedimenti legislativi nell'Italia liberale cfr. Soddu 2000, pp. 431 ss.
- ⁹ Cfr. Perticone 1960, p. 221. Sul ruolo delle commissioni parlamentari in generale cfr. Arcoletto, *Il gabinetto*, 1881, pp. 81 ss., il quale ne dava un giudizio negativo. Arcoletto pubblicò - a formare "l'ideale terzo capitolo dell'impegno costituzionalistico... negli anni Ottanta..." (Fioravanti, *Costituzione, Stato e politiche costituzionali*, 2001, t. I, p. 347) - *L'inchiesta*, 1881 e *Le inchieste parlamentari*, 1882, pp. 178-181.
- ¹⁰ Sull'allentamento dei controlli amministrativi e sui rapporti instauratisi tra le forze economiche rappresentate nei comitati e nei commissariati e l'alta burocrazia, cfr. Melis 1988, p. 19; Sepe 1995, pp. 203 ss.
- ¹¹ Sui rapporti tra governo e amministrazione, nonché sul ruolo e sulla costruzione dell'immagine della burocrazia si rinvia, per i profili che qui interessano, soprattutto a Ragionieri 1967; Carracciolo, Cassese 1971, pp. 201 ss.; Calandra 1971; Cassese 1974; Melis 1978, pp. 131-174; Cassese 1981; Cassese 1984; Melis 1988; Cassese, Melis, 1990, pp. 333-357; Sepe 1993; Melis 1996; von Klimo 2002.
- ¹² Per una sintesi efficace v. Merlini 1995, pp. 34-35.
- ¹³ Per la comparazione col sistema tedesco v. adesso Manca 2003, pp. 291-314.
- ¹⁴ Per l'immagine "complessiva" del Parlamento nella storia italiana v. adesso Violante 2001. Insiste sui rapporti tra antiparlamentarismo e "rilevazione dei danni che sarebbero causati dalla confusione del potere legislativo e di quello esecutivo", confusione tipica dei governi parlamentari, Merlini 1995, p. 8.
- ¹⁵ Per una recente e aggiornata rilettura della storiografia italiana in tema di forma di Governo, v. Colombo 2001, pp. 67 ss.
- ¹⁶ Sul complesso sistema dell'amministrazione di guerra, v. Melis 1996, pp. 269 ss.
- ¹⁷ Per alcune delle rappresentazioni e delle percezioni 'tecnicogiuridiche' relative al primato degli apparati amministrativi cfr. almeno Cassese 1974; Sordi 1985, pp. 432 ss.; Fioravanti 2001, I, pp. 405-449.
- ¹⁸ Cfr. Aquarone 1987; Melis 1996, pp. 184, 196-199. Tale integrazione più che avvenire per osmosi nelle aule parlamentari, si realizzò invece nelle numerose sedi ed occasioni di collaborazione (commissioni, comitati, uffici speciali ecc.).
- ¹⁹ Labriola 1995, p. 140. La funzione di sindacato o controllo dell'attività governativa è da considerare come l'altra fondamentale funzione del Parlamento, da affiancare a quella legislativa, v. Cerciello 1939, p. 460.
- ²⁰ Lo Statuto albertino non menzionava l'istituto del diritto di inchiesta, ma si riteneva che la funzione ispettiva fosse stata implicitamente riconosciuta. L'art.

59 dello Statuto, al contrario, se interpretato restrittivamente, escludendo ogni forma di rapporto delle camere con estranei, avrebbe determinato una esclusione della nomina, da parte delle camere, delle commissioni di inchiesta. Indubbiamente, le inchieste parlamentari, prima di diventare oggetto di riflessione della scienza pubblicistica italiana, si presentavano come un creazione autonoma della prassi costituzionale. L'unica inchiesta prevista dalla lettera dello Statuto era quella che le camere potevano esercitare sulla validità dei titoli di ammissione dei propri membri ed era sancita dall'art. 60. Cfr., oltre ai lavori già citati di Arcoleo, Devicenzi 1866, Bonghi 1869, pp. 822-865; Mancini, Galeotti, 1887, vol. I, pp. 376 ss.; Jona 1887, pp. 238-269; Fromageot 1893, pp. 165-166; Miceli 1902, vol. VIII, P. I, pp. 634-656; Ferracci 1902-1906, vol. XIII, pp. 496-521; Arcoleo 1907, pp. 458 ss.; Santangelo Spoto 1906-1910, I, pp. 254 ss. Per l'analisi dei caratteri e dello sviluppo delle commissioni d'inchiesta v. Furlani 1954, pp. 1 ss.; Pansolli 1981, pp. 16 ss.; Longo 1985, p. 224; Martucci 2003, p. 157.

²¹ Per una chiara individuazione dei diversi tipi di inchiesta cfr. Pace 1973, p. 2.

²² Furlani 1954, pp. 54-56. In effetti, con legge del 18 luglio 1920 n. 999 e n. 1005, fu istituita una Commissione di inchiesta sulle spese di guerra e sull'ordinamento delle terre liberate le cui questioni diedero vita ad un intenso dibattito parlamentare dal quale era possibile comprendere come il governo aspirasse quasi ad «eine allerletzte Rückwirkung der Kriegszustände». Per queste considerazioni v. Siotto Pintór 1923/1924, p. 236.

²³ Faggella 1918, pp. 351, 357, 370; l'autore annovera, tra le riforme del diritto pubblico di guerra, l'istituzione di organi giurisdizionali in forma di commissioni

arbitrali. Altre riforme avrebbero riguardato il tema generale delle libertà individuali. Infine, Faggella ricorda l'influenza del diritto bellico nell'ambito civilistico, per es. sul concetto di diritto reale: "Una evoluzione, si è operata nella legislazione, sebbene limitata allo stato di guerra e ad un breve periodo posteriore: la introduzione e la prevalenza di un elemento pubblicistico nel concetto di proprietà privata". Il complesso fenomeno di "arretramento" del diritto privato di fronte all'avanzata irresistibile del diritto pubblico è stato acutamente analizzato da Ferrara 1915, I, p. 26; Id., *Diritto di guerra e diritto di pace*, 16, 1918, I, pp. 682 ss.; Vassalli 1919, I, pp. 1-22). Su questo saggio di Filippo Vassalli si vedano le considerazioni di Grossi 1997, p. 387, il quale ricorda il coinvolgimento di Vassalli come membro della sezione II^a della prima sottocommissione della commissione reale per il dopoguerra; Vassalli 1960, vol. III, t. II, p. 621. Cfr. inoltre Melis 1992, p. 24.

²⁴ Evidenzia continuità e discontinuità tra l'esperienza della Prima guerra mondiale e il Fascismo Procacci 2006, pp. 11-12.

²⁵ Ambrosini 1921, p. 126. Sulle varie proposte, più o meno convinte ed articolate, per trovare una via d'uscita alla crisi dello Stato liberale attraverso la riforma costituzionale v. soprattutto Antonetti 1988 e 2002, pp. 119-134.

²⁶ Tittoni 1918, p. 250, pp. 241-246, il quale ricorda come in Francia esistessero prima della guerra mondiale le commissioni parlamentari permanenti: in occasione della guerra, in particolare nel 1916, la Camera oltre ad estendere e definire meglio i poteri delle "grandi commissioni", necessari per esercitare un controllo effettivo, creava due nuove commissioni speciali: una per la revisione dei contratti ed un'altra, la Commissione generale di controllo, che aveva come

mandato quello di investigare le eventuali irregolarità ed i possibili abusi della pubblica amministrazione.

²⁷ Di fronte alla mancanza di una legge che stabilisse le attribuzioni e i limiti delle commissioni di inchiesta, Giorgio Arcoleo affermava in Senato, nel 1913, «l'utilità di una legge generale per fissare certe norme che siano come una specie di alveo nel quale si svolgano le funzioni parlamentari e garantiscano la divisione dei poteri che è la più grande conquista dei governi rappresentativi». Nel 1863 Giuseppe Pisanelli presentò un progetto di legge «Sulle inchieste parlamentari» che, approvato dalla camera dei deputati, fu respinto dall'ufficio centrale con la seguente motivazione: «è il principio al quale s'informa tutto il progetto che presenta la più grande difficoltà, introducendo non poca confusione nei diversi Poteri dello Stato». Questi due passi sono citati da Borsi 2000, pp. 199-200.



Le testimonianze nell'Associazione magistrati: una guida per un futuro migliore per la Giustizia in Italia*

RICCARDO CHIEPPA

L'anniversario dei cento anni dell'Associazione nazionale magistrati, che la presenza del Presidente della Repubblica e di tante personalità del mondo del diritto (avvocati, professori e magistrati ordinari e amministrativi) ha voluto onorare, è una occasione per ricordare una lunga storia di luci e di ombre per la Giustizia in Italia, con ricorrenti progressi e rischi e tentativi di regresso nella indipendenza dei giudici, e questo ci induce a riflettere su coloro che ci hanno preceduto, sul loro esempio, sulle loro testimonianze al servizio di una giustizia degna di questo nome, in una società più giusta, nel rispetto di ogni persona umana, e perciò più libera.

Per fare memoria vi possono essere molti metodi, egualmente accettabili e validi – è stato mirabilmente rilevato da Pio Parisi in occasione di un recente ricordo di Giuseppe Lazzati nel centenario della nascita – come quello valido di commemorare in pubblico e con solennità, ma con il rischio di semplice “compiacenza” di quello che siamo stati, senza frutti di cambiamen-

to e conversione nel presente attraverso un confronto per il presente.

Altro metodo anche esso apprezzabile – specie sul piano scientifico – può essere lo studio approfondito di fatti e di persone, per esaltarne meriti e virtù, non percepite ed apprezzate in passato, ma con alto rischio di scarsa partecipazione affettiva, di ridotti frutti di cambiamento e senza responsabilizzazione nel presente.

Appare, invece, più utile ed efficace, anche nel caso concreto, in considerazione della rilevanza sociale e politica del modo di svolgimento e percezione dell'esercizio delle funzioni del magistrato-giudice, «fare memoria nel senso di entrare in comunione con chi ci ha preceduto».

Il fatto associativo ha un senso ed un valore se crea unione, aggregazione, in piena trasparenza, per un fine di interesse comune non solo degli aderenti, ma soprattutto per il bene comune (comune a tutti) ed il progresso della intera società, al di sopra e al di là di ogni funzione o ambito egoistico e corporativo.



Ambrogio Lorenzetti, "Allegoria del buon governo" 1337-1340, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena

Questo può avvenire comunitariamente, in vera *amicizia*¹ tra noi e tutti quelli che appartengono o hanno appartenuto al mondo della giustizia e del diritto, magistrati, professori ed avvocati (ed io sono, in vera amicizia e perciò anche con spirito critico – altrimenti non si è vero amico – per avere indossato per 56 anni le toghe del libero foro e delle varie magistrature), nella comunicazione reciproca di quanto si è avuto anche con gioie e dolori, partecipando al vissuto reciprocamente, superando divisioni e barriere e ve ne sono troppe, in questo periodo in cui non si riesce e non si è abituati ad un dialogo.

Fare memoria e ricordare significa vivere in amicizia, soprattutto con chi ci ha preceduto, apprezzando i meriti e rilevando le manchevolezze da superare, e traendo esempi dalle loro testimonianze di una vita coerente, e in particolare con chi ha lottato e sofferto per il bene e la giustizia e con coloro che hanno avuto un valido ruolo di

particolare sostegno e guida, anche se risalente.

La testimonianza di costoro è importante non solo per i togati, ma per tutti gli attuali componenti della collettività cui apparteniamo, in quanto – usando una espressione di Paolo VI² «l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni, che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni».

Tutto questo può utilmente portare ad un risveglio delle coscienze, ad un confronto disponibile e sincero in un indispensabile dialogo sempre aperto con le componenti della Giustizia e le Istituzioni (poiché per alcuni aspetti può essere utile una sorta di autoregolamentazione, per altri occorre il concorso della garanzia legislativa), per risvegliare anche una necessaria sensibilità all'autocritica, in un duplice profilo.

Il *primo* profilo è il necessario distacco del magistrato da rapporti o contatti con la attività politica³, il *secondo* è l'esigenza di superare il progressivo rischio di alterare le garanzie processuali attraverso una utilizzazione mediatica e spettacolare a cominciare da ogni inizio di procedimento giurisdizionale o di raccolta di prove, ancorché non verificate e financo non ancora acquisite dall'organo di giustizia.

L'obiettivo, comune ad entrambi i profili, deve essere che le funzioni giudiziarie vadano meglio (e quindi più spedite, altrimenti non rendono un servizio alla collettività) e non siano turbate da influenze e ritorsioni politiche e non siano esasperate da inutili protagonismi⁴ e soprattutto non alterate da spettacolarizzazioni processuali, non sempre addebitabili solo a chi indossa la toga (magistrati ed avvocati), ma comunque collegate a difetto di vigilanza o di pronto intervento.

Da esponenti dell'Associazione magistrati furono invocate, a suo tempo, anche forme di autocontrollo con tentativi di istituire Comitati giustizia e stampa. Il problema si è accentuato con la televisione e vi sono stati recenti interventi del Presidente della Repubblica Napolitano⁵ e dell'Autorità di Garanzia nelle Comunicazioni⁶ ed è sopravvenuto un Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive firmato il 21 maggio 2009, prossimo ad entrare in vigore⁷. La strada è ancora tutta da percorrere nella effettiva attuazione.

Ancora a proposito dei *rapporti del magistrato con l'attività politica* occorre soffermarsi sulla situazione della magistratura alla vigilia della instaurazione del regime fascista e quindi agli inizi dell'Associazione dei magistrati italiani.

La situazione organizzativa degli uffici giudiziari è cambiata molto poco, salvo un aumento progressivamente esasperato del carico del contenzioso per il progredire della situazione economica, della popolazione, e delle possibilità di tutela, estesa, man mano, a tutti e a tutte le situazioni giuridicamente protette. La posizione economica dei magistrati tendeva, allora, sempre di più ad una inferiorità rispetto alle altre categorie del pubblico impiego, posizione superata a seguito di una paziente azione della risorta Associazione magistrati solo con la legge promossa dal Ministro Piccioni.

Di fronte a questa situazione organizzativa ed economica della giustizia l'Associazione magistrati si trovò ad un grosso bivio nel periodo 1922-1923, se assumere un orientamento di sindacalismo politicizzato radicalizzante, con contatti e simpatie politiche verso un determinato schieramento che allora si manifestava e quindi

una posizione di soggezione rispetto alla politica, perché il vecchio mondo liberale e i raggruppamenti socialisti, ed ancora di più il movimento fascista, non erano propensi ad una magistratura autonoma ed indipendente e soprattutto non attenti ad una maggiore efficienza della giustizia. Questo dobbiamo tenere presente⁸.

Rispetto a questa situazione di scarse prospettive di difesa della giustizia della magistratura, la posizione dell'Associazione magistrati attraverso i dirigenti fino al 1925 fu quella di puntare esclusivamente ed in modo ideale sulla indipendenza della magistratura, senza la quale è inutile parlare di vera autonomia della giustizia.

Fu quello un periodo non sempre positivo per la giustizia in Italia, in cui troppo di frequente vi fu un episodico difetto di coraggio⁹ (il coraggio fu riscattato a cominciare dal 1942) nel perseguire adeguatamente e con prontezza taluni progressivi eccessi sia dei fascisti sia dei contrapposti estremisti, che hanno condotto ad una mancata difesa delle libertà anche per difetto di disponibilità di una polizia giudiziaria.

Il grosso dilemma – ancora attuale – è fino a che punto la politica e gli organi politici possono entrare nell'esercizio della giustizia e soprattutto quali devono essere i rapporti tra magistrati e attività politica.

L'atteggiamento della Associazione magistrati, nel periodo degli inizi del fascismo successivi al 1922, fu di concentrare l'attenzione sulla indipendenza, cercando di interrompere e troncando di netto qualsiasi nascente tentativo di asservimento od utilizzazione da parte della politica, di fronte anche ad alcune velleità di trasformazione in sindacato fascista.

L'unico mezzo fu di rimanere assolutamente apolitici, ciò non nel senso che

il magistrato individualmente non possa avere convinzioni ed opinioni in tale campo, ma il magistrato, che vuole rimanere effettivamente indipendente, deve essere ed anche mostrarsi all'esterno distaccato dai partiti politici e quindi non iscritto, né partecipante all'azione di partiti politici o all'assunzione di etichetta di schieramento.

Un cambiamento, in tal senso, di parte della dirigenza dell'Associazione, accompagnato da una estrema difesa della indipendenza strettamente connessa ad un netto rifiuto di schieramento e tantomeno per i magistrati di iscriversi ad un partito politico, compreso quello fascista, produsse una maggiore compattezza con forte incremento nei consensi associativi con aumenti delle iscrizioni fino a 500 di fronte a poco più di duemila magistrati

L'Associazione magistrati, nel periodo immediatamente precedente al suo autoscioglimento rimase, come estremo mezzo di difesa contro il regime, contraria ad ogni schieramento di carattere politico, perché questo poi finisce per essere strumentalizzato con conseguente venire meno della indipendenza e della fiducia da parte dei componenti della collettività e della stessa credibilità della funzione giustizia, con conseguente indebolimento anche del rispetto da parte delle altre Istituzioni e del sostegno dell'opinione pubblica.

Sono questi profili che inducono *oggi* ad una riflessione, in quanto l'esposizione politica del magistrato, anche minima o saltuaria, influisce negativamente sul consenso e sul rispetto della funzione giudiziaria anche da parte delle altre istituzioni, in quanto il rispetto deve essere reciproco.

A questo riguardo è quanto mai attuale il lineare atteggiamento di Vincenzo Chieppa contrario fin dal 1923-1925 (era Segretario

generale dell'Associazione)¹⁰ a che il magistrato partecipasse a qualsiasi forma di adesione a partiti politici¹¹, e successivamente, finito il regime, ritornato in Magistratura e nell'Associazione magistrati, fu propugnatore di un referendum nel 1946 e della richiesta dei magistrati riuniti a Congresso a Torino, che per rafforzare in loro e negli altri il concetto, il gusto, la convinzione della indipendenza del giudice, fosse sancito per legge – l'art. 98 terzo comma Cost. prevede ora questa possibilità¹² – il divieto ai magistrati di appartenere a partiti politici, in via palese o per occulto, e di svolgere attività politica militante¹³.

Ricorda Mario Galizia¹⁴: «Il Presidente Vincenzo Chieppa, allorché insieme a Ernesto Battaglini promosse, dopo la caduta del fascismo, la rinascita dell'Associazione Nazionale Magistrati, paventava un muoversi dell'Associazione stessa in un'ottica partitica e ammoniva dei rischi istituzionali connessi a tale tendenza. Non possiamo certo pensare ad un potere giudiziario estraneo alla realtà sociale e scisso dalla politica. Ma la politica, a cui deve fare riferimento il giudice, deve situarsi su un piano più elevato dell'indirizzo politico dei poteri di governo; in un certo senso deve oltrepassare quella stessa azione di tutela degli interessi unitari nazionali, affidata al Presidente della Repubblica; investire le ragioni profonde dell'intera comunità nelle sue istanze di civiltà. Ora diversamente, in questo dopoguerra, spesso i magistrati, sia a destra, sia al centro, sia a sinistra, sono stati condotti ad assumere atteggiamenti politici di parte ed entro limitati, sovente grezzi orizzonti culturali; anche per le basi culturali ridotte entro cui in prevalenza si svolge [N.d.A. ora si dovrebbe dire si svolgeva] la formazione dei magistrati e

il contenuto dato al loro approfondimento tecnico-professionale. Il che ha, sotto diversi aspetti, nuociuto al consolidarsi di adeguate convenzioni culturali proprie della giurisdizione».

All'inizio avevo accennato a luci ed ombre nella Giustizia in Italia. Desidero rammentare che il 14 aprile 1944 il facente funzioni di primo presidente della Corte di Cassazione Salvatore Messina scriveva, a nome proprio e a nome di quasi la totalità dei magistrati della Corte di Cassazione, che non intendeva aderire alla Repubblica sociale italiana e che i magistrati della Corte erano, quindi, contrari alla richiesta prestazione del giuramento alla stessa Repubblica di Salò¹⁵: naturalmente Salvatore Messina il giorno dopo dovette prendere adeguate misure precauzionali.

L'altro ricordo è che la ricostituzione dell'Associazione magistrati dopo la liberazione avvenne nella assoluta mancanza di ogni spirito di ritorsione e vendetta – Marcello Marinari lo ha ricordato nel suo scritto – da parte dei magistrati colpiti da leggi fasciste, come naturale contributo alla superiorità del valore della democrazia nel rispetto di ogni persona e che l'Associazione seguì il metodo, soprattutto nel periodo della Costituente e nella fase di attuazione della Carta costituzionale, di instaurare un dialogo aperto e pacato, immune dai pregiudizi e da conflittualità con tutte le altre Istituzioni», nel disegno di concorrere alla ricostruzione morale e materiale per il conseguimento del bene comune.

Allora le Istituzioni (a cominciare dalla Assemblea Costituente) erano quanto mai aperte al dialogo, accettando¹⁶ e, qualche volta finanche sollecitando, l'apporto di tutti gli organi e le componenti della società. Questo era il metodo dei nostri Padri

costituenti all'interno e verso l'esterno, indicandoci così la via per qualsiasi seria ed efficace normazione costituzionale di principi, valevoli per il lungo periodo.

L'ultimo ricordo è ad uno scritto di mio padre Vincenzo Chieppa¹⁷, che di esperienze ne ha avute tante e subite¹⁸ con spirito di carità¹⁹. Sottolineava che il problema antico e recente della indipendenza di qualsiasi giudice e delle sue guarentigie è che queste devono operare su una duplice direzione: rispetto agli altri poteri dello Stato, perché non interferiscano negli affari della giustizia; ma anche rispetto alla pubblica opinione, poi che la indipendenza del giudice sarebbe compromessa egualmente, se l'intimità del suo colloquio, con la norma della legge e con l'imperativo della sua coscienza, fosse sopraffatta dalla stampa – aggiungo ora soprattutto dalla televisione – e dal clamore della piazza incontrollata o dagli indirizzi ideologici-politici²⁰.

La operatività di questi principi deve realizzarsi in modo reciproco.

Così nessun giudice, può ritenersi legittimato ad interferire nell'esercizio della discrezionalità degli altri poteri dello Stato conforme a Costituzione.

Nessun potere (o centro di potere) può «assumere una posizione di predominio, che renda possibile attentati ai diritti dei singoli»: queste ultime sono parole di Costantino Mortati²¹.

Rileggo la parte terminale del congedo apparso sulla *Magistratura* alla fine del 1925, attribuito a Vincenzo Chieppa, «L'Italia avrà giorni felici, come noi speriamo, o tristi; la giustizia italiana rifulgerà di nuova luce o decadrà nel politicantesimo... Ma una fede ferma ci sorregge in fondo all'animo: che tutto ciò che è saldamente edificato

nel cuore degli uomini è inviolabile ed indistruttibile».

Quell'ideale di rinnovamento della giustizia italiana, al disopra delle persone, degli orientamenti politici e degli interessi particolari, deve essere, se ascoltiamo i "testimoni" che ci hanno preceduto anche con sacrifici e sofferenze, un impegno di tutti e quindi una certezza da realizzare per il bene della società.

* Intervento svolto in occasione del Convegno per il Centenario dell'Associazione nazionale magistrati, Roma, Campidoglio, Sala degli Orazi e Curiazi, 25 giugno 2009, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

¹ In senso aristotelico e poi cristiano, inseparabile dalla vera carità.

² Nella *Evangelii nuntiandi*.

³ V. intervento del Presidente della Repubblica il 9 giugno 2009 al Consiglio superiore della magistratura.

⁴ V. sull'esigenza di riserbo nei confronti dei mass media V. Cianiello, *Intervista al Ministro Cianiello*, in «La magistratura», 2, 1996, p. 2.

⁵ V. i puntuali interventi del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Consiglio superiore della magistratura, 9 giugno 2009 e 14 febbraio 2008; v. anche G.F. Grosso, *Il difficile rapporto tra Giustizia e Politica*, in «La Magistratura», 2, 1996, p. 8.

⁶ V. le dichiarazioni del Pres. Corrado Calabrò in occasione dell'Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive, delibera AGCOM n. 13/08/CSP.

⁷ Il testo del Codice è sul sito www.agcom.it

L'entrata in vigore è prevista in coincidenza con la costituzione di un apposito Comitato per l'accertamento delle violazioni del Codice e l'adozione di eventuali misure correttive, che le parti si sono impegnate a istituire entro il 30 giugno 2009.

⁸ Vi è una sorta di continuità: non dare completamente i mezzi può anche servire a tenere una giustizia buona.

Ricordo una frase, pronunciata in epoca risalente, di fronte ad una minaccia di sciopero nel settore giustizia: vi sarà un minor numero di annullamenti che verranno decisi, meno condanne inflitte.

⁹ V. R. Zangrandi, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo*, Milano, Feltrinelli, 1962, p. 350.

¹⁰ Il 7 marzo 1920 era stato tra i sette votanti favorevoli (insieme a Chimenti, G. Ricci, Pandolfelli, Anselmi, Coco e Oggioni) ad un ordine del giorno della sezione Lazio dell'Associazione contrario ad un tono politico assunto dal Presidente dell'Associazione Denotaristefani in articoli sulla Magistratura, in «La magistratura», 7 aprile 1920, p. 105.

¹¹ V. «L'epoca», 8 marzo 1925, p. 6, intervista al Segretario generale dell'Associazione dei magistrati.

¹² Cfr. G. Micali, *La politicizzazione*

del giudice e l'esegesi dell'art. 98, terzo comma, della Costituzione, in «Informazione previdenziale», 1995, p. 185.

¹³ V. Chieppa, *Principi di un'etica professionale del Magistrato*, in *Studi in onore di E. Eula*, Milano, Giuffrè, 1957, I, p. 315; *Discorso inaugurazione anno giudiziario Corte di Appello della Sardegna*, 11 gennaio 1955.

¹⁴ M. Galizia, *Incontro 19 maggio 2008*, Roma, Luiss, *I magistrati*, con introduzione di Pierfrancesco Grossi.

¹⁵ V. N. Picardi, *La storia della Cassazione*, *Riv. Trimestrale di diritto e procedura civile*, 1996, p. 124, nota 2.

¹⁶ V. tra i numerosi apporti dell'Associazione nazionale magistrati: *Osservazioni del Consiglio Nazionale dell'A.N.M.*, Roma, Arti grafiche Pinnarò, s.d.; *Proposta di emendamenti ai titoli IV e VI del Progetto di Costituzione*, a cura del Comitato Direttivo centrale, s.d.

¹⁷ V. Chieppa, *Principi di un'etica professionale del magistrato*, cit., I, p. 303.

¹⁸ A Vincenzo Chieppa, entrato in magistratura nel 1914, giudice di Tribunale a Roma, il 19 ottobre 1926 era stata mossa, ai sensi della legge 24 dicembre 1925 n. 2300, la contestazione di avere «manifestato a chiunque ed in ogni circostanza la sua tenace avversione al Regime». Con decreto

Chieppa

reale 16 dicembre 1926, controfirmato da Mussolini e Rocco (contestualmente si agì per altri 16 magistrati) fu dispensato dal servizio, senza avere diritto a pensione, a decorrere dal 31 dicembre 1926 ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, con la motivazione basata principalmente sulla «*incompatibilità con le generali direttive del Governo*» fascista c.d. "Nazionale" «avendolo avversato» criticandolo. Ed appunto Zangrandi (*Il lungo viaggio attraverso il fascismo*, cit., p. 350) accenna a «una sostanziale opera di epurazione nei confronti di quei magistrati che non davano affidamento di sufficiente arrendevolezza».

Vincenzo Chieppa era stato tra gli ultimi dirigenti dell'Associazione generale fra i Magistrati italiani, che si era sciolta il 21 dicembre 1925, dopo la approvazione da parte della Camera della legge sui sindacati, con un commiato (a lui attribuito quale Segretario generale) apparso sull'ultimo numero del periodico *La magistratura* pubblicato nel 1925, con il titolo *L'idea che non muore*: «È un passo che compiamo con tristezza profonda... in un ideale di rinnovamento della giustizia italiana, al di sopra delle persone e dei loro interessi... La nostra tristezza è grande; ma serena. Non rancori, non rimpianti, non il morso di inquietudine morale. È un placido tramonto primaverile, che conclude una feconda giornata: l'operaio raccoglie con mano ancora vigorosa gli strumenti di lavoro, guarda tutto intorno il suo campo, come ad accarezzare, nell'attimo del commiato, ogni fil d'erba germogliato dal suo sudore e, sulla via del ritorno, dimentica gli stenti e l'aspra fatica del giorno nella anticipata visione delle rigogliose messe che verranno. È questo il suo premio, questo il miracolo delle sue forze che ogni giorno si rinnovano, delle sue speranze che rinascono ad ogni

colpo della delusione, della sua fede nella vittoria all'indomani stesso della sconfitta più disperante. Il lavoro è la sua croce e la sua gioia, la fede è la sua forza e il suo premio. Questo operaio è come il Giusto del Vangelo: sempre pronto al combattimento, come alla morte, eguale alle gioie ed al dolore, ai trionfi come alle sconfitte; perché, a rigore, sconfitte e trionfi non sono che l'apparenza, quando tutta la storia e tutto il progresso dell'umanità dimostrano che non una sola goccia del sudore cadde mai invano dalla fronte dell'uomo e che neppure una volta sola le opere della fede furono destinate alla sterilità e alla morte...».

«L'unica cosa che davvero uccide è la grettezza morale e il disonore; è l'egoismo degli uomini che profana la santità delle idee e prostituisce la fede al compromesso. Ma noi non conoscemmo queste ombre di umanità crepuscolare: la nostra fine ne è il documento indiscutibile. Forse, con un po' più di *'comprensione'* – come eufemisticamente suol dirsi – non ci sarebbe stato impossibile organizzarci una piccola vita senza gravi dilemmi e senza rischi... La *mezzafede* non è il nostro forte; la *'vita a comando'* è troppo complessa per spiriti semplici come i nostri: Ecco perché abbiamo preferito morire».

«Era la sola maniera di tramandare intatta la eredità morale della nostra Associazione. Perché questa eredità c'è, è vistosissima e nessuno ha il potere di distruggerla... è racchiuso tutto in una parola: l'indipendenza della magistratura, come base d'indipendenza della giustizia. È di quelle parole semplici che, una volta penetrate nell'animo di un uomo o di un popolo, son destinate a trasformarsi in forza dominante ed incoercibile. Or noi non ci illudiamo di aver radicato nello spirito italiano l'esigenza di una giustizia indi-

pendente; ma siamo sicuri che di questa esigenza vive ormai la giovane magistratura... Nessuno ha il potere di addormentare mai più anime, su cui sia caduto il raggio di una tale luce...».

«La nostra fine consacra questa grande eredità morale, nella quale è, per noi, tutta la consolazione e tutto il premio di quest'ora triste. L'Italia avrà giorni felici, come noi speriamo, o tristi; la giustizia italiana rifulgerà di nuova luce o decadrà nel politicantismo... Nessuno può fare prognostici. Ma una fede ferma ci sorregge in fondo all'animo: che tutto ciò che è saldamente edificato nel cuore degli uomini è inviolabile ed indistruttibile».

Vincenzo Chieppa esercitò, poi, la libera professione di avvocato in Roma, dal 1930 al 1945, dopo aver dovuto attendere quasi tre anni per essere iscritto all'albo degli avvocati, iscrizione rifiutatagli in un primo momento nonostante la qualità di ex magistrato e ex combattente (con riduzione del periodo per l'iscrizione) e poi – nonostante il superamento degli esami di abilitazione – per dichiarati motivi politici; fu iscritto solo dopo una serie di ricorsi prima alla Reale commissione straordinaria per il Collegio degli avvocati di Roma e poi alla Reale commissione straordinaria superiore con funzioni di *Consiglio superiore forense*. Questa ultima giustizia speciale (proprio perché all'interno della libera professione) seppe dare – alla fine – una dimostrazione di indipendenza, nonostante il regime ormai consolidatosi.

Con d. lgt. 14 settembre 1944 Vincenzo Chieppa fu riassunto in servizio in soprannumero in Magistratura, «escluso ogni effetto economico retroattivo» e assegnato come Consigliere alla Corte di Cassazione, riassumendo servizio il 31 gennaio 1945 (v. N. Picardi, *La storia della Cassazione, la Cassazione nella*

storia (1944-1956), in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1996, p. 1247), fu poi Procuratore generale della Corte di appello di Cagliari e Presidente di sezione della Corte di Cassazione fino al compimento del settantesimo anno di età (1960); fu per molti anni alla direzione della rivista «La Magistratura»; Segretario generale e poi Presidente dell'Associazione nazionale magistrati dal 1954 al 1960.

¹⁹ V., sull'estrema moderazione da parte dei magistrati riabilitati dopo la caduta del fascismo, G. Vassalli, *La collaborazione con il tedesco invasore nella giurisprudenza della Sezione speciale della Cassazione*, in «Giustizia Penale», 1945, p. 1 ss.; N. Picardi N., *La storia della Cassazione*, cit., p. 1252, nt. 21.

²⁰ Sul problema dell'attività politica dei magistrati Vincenzo Chieppa è sempre stato nettamente contrario, tanto che si era impegnato nel 1923-1926 contro l'adesione dei magistrati a qualsiasi partito politico, compreso quello fascista; confermava, poi, nel 1957: «Senza dubbio nessuno può pensare di togliere ai magistrati il diritto di avere le proprie idee e tendenze nel campo politico e di renderle operanti con l'esercizio del diritto di voto, che spetta a tutti i cittadini. La questione è di sapere se sia conveniente che i magistrati siano iscritti a partiti politici e che svolgano azione di politica attiva. I magistrati, riuniti in Congresso a Torino, hanno risolto la questione chiedendo, con voto unanime, che per rafforzare in loro e negli altri il concetto, il gusto, la convinzione della indipendenza del giudice, sia sancito per legge il divieto ai magistrati di appartenere a partiti politici, in palese o per l'occulto, e di svolgere attività politica militante» (v. *Principi di etica del magistrato*, cit., p. 315).

La tesi della vera indipendenza ed apoliticità della magistratura

era stata, per molti magistrati, la bandiera guida all'inizio del regime fascista ed era stato fino all'ultimo l'unico strumento di difesa, dopo che il regime aveva precluso qualsiasi azione associativa di garanzia, e fu un grosso ostacolo ai tentativi di fascistizzazione della magistratura nel 1925: v. F. Venturini, *Un sindacato di giudici da Giolitti a Mussolini*, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 257. V. anche, sull'indipendenza da influenze politiche, sui rischi della politicizzazione, anche sotto i profili della credibilità, R. Chieppa, *Il giudice ed il principio della divisione dei poteri*, relazione a Convegno nazionale di studio dell'UGCI, Taranto 7-9 dicembre 2001, pubblicata in «Iustitia», 2002, pp. 508 ss.

²¹ C. Mortati, *Le forme di governo. Lezioni*, Padova, Cedam, 1973, p. 83; continuava Mortati: «perciò il principio della separazione assume un significato squisitamente politico: è il criterio in base al quale dovrebbe essere possibile creare una organizzazione costituzionale dello Stato tale da impedire che si verifichino quelle prevaricazioni di un potere sull'altro, suscettibili di compromettere le libertà individuali». In realtà la finalità è di assicurare «una migliore garanzia dei diritti dei singoli contro l'azione dello Stato».

Assume pertanto un significato – di fronte al progressivo affermarsi storicamente nello stato moderno della supremazia del potere legislativo sugli altri poteri fino ad esercitare il supremo potere di decisione sull'indirizzo politico ed insieme di fronte alla più recente presenza di più forze sociali che si sovrappongono all'unica prima dominante – «la separazione (vista nel sostrato politico), espressione di pluralismo sociale... In qualunque regime non possono non sussistere differenziazioni di interessi e di capacità, sufficienti ad alimentare strutture statuali

composte sulla base di una pluralità di istituzioni che riflettano quelle differenze, e che si bilancino reciprocamente» (*Ibidem*, p. 93.).

Queste esigenze sono ulteriormente accentuate dalla accresciuta forza dei raggruppamenti politici contrapposti nel sistema maggioritario, con l'assunzione da parte del Governo del polo maggioritario (con lo strumento della identificazione del Presidente del Consiglio con il leader del raggruppamento) di funzione decisionale e di baricentro istituzionalizzato (sostituitisi alla presenza più bilanciata dei partiti politici in un sistema elettorale proporzionale).

Di qui l'esigenza di garanzie – emergenti in maniera netta nel pensiero di Mortati – disposte dall'ordinamento per assicurare che l'azione dei vari organi si espliciti nel rispetto delle competenze e delle forme prescritte secondo Costituzione.



La Grande Serbia di Slobodan Milošević

SIJANA VELEDAR

1. *Cenni storici*

Lo Stato jugoslavo nacque nel secondo dopoguerra in seguito alla liberazione del paese da parte delle forze partigiane guidate da Josip Broz, detto Tito. La Jugoslavia di Tito avrebbe rappresentato il primo tentativo di applicazione del "modello sovietico", dato che avrebbe cercato di imitare l'URSS in campo politico, economico e culturale. Dal "socialismo in un solo paese", quello di Stalin, si passò ad una prima duplicazione del modello.

Lo stato organizzato in senso federale con sei repubbliche (Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia) e due province autonome (Vojvodina e Kosovo) avrebbe potenziato le nazionalità che fino ad allora erano state escluse dal panorama politico, visto che i macedoni ottennero una loro identità ed una loro repubblica, i montenegrini videro ripristinati gli antichi confini mentre i bosniaci, e tra essi soprattutto i musulmani, vennero trasformati in una nazionalità de-

finita da un termine puramente religioso, venendo ufficialmente riconosciuti come Musulmani. Le minoranze etniche ottennero per la prima volta il diritto a sviluppare le loro culture e le loro lingue.

Una delle caratteristiche della costituzione del 1946 era il carattere federativo dello Stato ma, nonostante ciò, il sistema politico assunse da subito una forma centralizzata. L'altra caratteristica dello Stato jugoslavo fu l'indipendenza da Mosca: Tito riuscì a mantenere una certa autonomia dall'Urss rifiutando, nonostante le pressioni esercitate da Stalin, nel 1948 un'integrazione nel blocco continentale. Lo scisma di Tito, condannato da Stalin, consentì alla Jugoslavia negli anni successivi di tentare la costruzione di una forma originale di socialismo e di assumere una posizione di "non allineamento" nella politica internazionale.

La Repubblica Federale Jugoslava, che per anni era riuscita a difendere l'immagine di un paradiso socialista, annunciava negli anni '80 i primi segnali d'instabilità

del sistema, causata dalla crisi economica e dal riemergere dei nazionalismi in particolare di quello serbo che alimentò il desiderio d'indipendenza di tutte le repubbliche. Le ampie autonomie concesse ai popoli jugoslavi a discapito dei desideri egemonici serbi, avrebbero portato alle rivendicazioni da parte di tutti i membri della federazione e alla ridefinizione delle frontiere. Il 4 febbraio 2003 il nome di Jugoslavia federale venne cancellata definitivamente dalle carte geografiche e politiche, in seguito alla tragica dissoluzione che segnò profondamente la storia europea del XX secolo.

2. *L'operato politico di Slobodan Milošević*

L'uomo che per un decennio alimentò i sogni del nazionalismo serbo e che trascinò il suo popolo in una disastrosa serie di guerre contro i vicini popoli dell'ex-Jugoslavia fu Slobodan Milošević. Da presunto costruttore di pace a criminale di guerra accusato dal Tribunale internazionale dell'Aja, da presidente eletto dal popolo ad autocrate che manipola leggi e Costituzione a suo esclusivo beneficio, Milošević fu uno degli ultimi leader comunisti, divenuto poi nazionalista, al potere in Europa.

Il mutamento di Milošević tra gli anni '80 e '90 è cruciale per comprendere il passaggio dal comunismo al nazionalismo e l'obiettivo di realizzare la "Grande Serbia". Nel 1986 venne eletto segretario del Partito comunista della Serbia, ma la sua nomina alla presidenza non fu facile a causa di molti dissidi sorti nel partito: come sostengono molti, infatti, Milošević fu eletto solo grazie all'insistenza delle sue vecchie conoscenze e alla sua rete di potere nei media, nelle

istituzioni e nel partito, dove aveva una notevole autorità.

Il suo operato politico si sviluppa su un arco temporale che può essere diviso in tre periodi: 1) il periodo 1984 al 1987 precedente la presa definitiva del potere; 2) il periodo dell'effettivo potere, dal 1989 al 1997; 3) il periodo delle crisi, 1997-2000. Negli anni '80 le istituzioni serbe proposero richieste di maggiore democratizzazione della Jugoslavia, di cambiamento della Costituzione del 1974 (che avrebbe migliorato la posizione della Serbia) e un'azione decisiva contro il "genocidio nel Kosovo". Nel corso degli anni si sarebbero soffermate principalmente sugli ultimi due punti.

Dall'analisi dei discorsi di Milošević emerge che il primo periodo dell'ascesa al potere si incentrò su un programma ben preciso, caratterizzato da quattro punti. Il primo punto del programma riguardava la critica alla scarsa unità all'interno della Serbia e della Jugoslavia. Già a partire dal 1984, in uno dei suoi discorsi, egli affermò che:

l'Unità era il punto cruciale per la risoluzione dei problemi all'interno del paese, che la disgregazione è contro lo spirito dei continenti e dei tempi, e che le nazionalità Jugoslave si sono inventate l'idea dell'unità centinaia di anni fa, quando ancora erano disintegrate a causa dell'esistenza degli imperi europei.

Oggi, quando tale idea ha conquistato l'Europa e tutto il mondo, noi stiamo tornando indietro verso idee e azioni che tutti gli altri hanno abbandonato o almeno i paesi più sviluppati [...] dobbiamo preoccuparci per questo e opporci a questo. Solo gli uomini uniti mantengono il loro presente e il loro futuro e d'altra parte, mancanza d'unità e disintegrazione in questo momento sono i maggiori problemi della società Jugoslava [D. Jović, *Jugoslavija – Država koja je odumrla*, p. 370].

Secondo Milošević la chiave della reintegrazione Jugoslava era il partito, dal quale dipendeva anche il futuro del socialismo e il futuro della Jugoslavia. Egli insisteva, come d'altra parte aveva fatto Tito, sull'unità del partito. La scarsa unità all'interno del partito era, a suo avviso, il motivo principale della crisi politico-economica che insieme al movimento dei gruppi dell'opposizione provocava la crisi del Kosovo.

Il secondo punto del suo programma riguardava il cambiamento della prassi politica del partito, ma non delle mete da raggiungere. Dai suoi discorsi emerge che «i cambiamenti devono essere grandi e urgenti, ma non possono minacciare né il socialismo, né la Jugoslavia, dato che il socialismo era ancora la miglior idea dei nostri tempi. Il socialismo che il nostro partito si era immaginato deve ancora avvenire e per questo la rivoluzione deve continuare» (*Ibid.*, p. 371).

In realtà, nei discorsi di Milošević non è dato molto spazio alla spiegazione di questa nuova visione, ossia di come avrebbe dovuto essere questo nuovo socialismo. In questo punto del programma egli si propone come promotore delle novità, dei cambiamenti e delle riforme dei sistemi politici; senza avanzare una proposta per la risoluzione delle problematiche conseguenti.

Nel suo terzo punto egli sostiene che il partito dovrebbe concentrarsi su un proprio programma e non tanto sui conflitti con l'opposizione. La verità era che tra i comunisti e l'opposizione non potevano esserci delle pacificazioni, soprattutto se si trattava dei nazionalisti serbi.

Però, come egli affermò:

Noi comunisti, quando parliamo dell'influenza delle forze anti-socialiste, non dobbiamo soffermarci tanto su di loro quanto

sugli argomenti e gli spazi che diamo loro per agire. Oggi essi sono presenti non per merito della loro forza, ma a causa della nostra debolezza [...] Non è quindi compito dei comunisti fare i conti con le idee anti-socialiste e i loro portatori, quanto fornire delle soluzioni per uscire dalla crisi e dei mezzi perché queste soluzioni si possano attuare. Il ruolo dei comunisti e della loro organizzazione è di dimostrare le loro idee nella risoluzione della crisi, nella creazione delle condizioni per un efficace sviluppo e una migliore vita. È vero che siamo sotto pressione da parte delle idee degli oppositori, ma la Lega dei comunisti non deve compiere il grande errore, cioè fare della guerra contro di loro la principale attività [*Ibid.*, p. 373].

Il futuro *leader* sperava nella collaborazione dell'*inteligencija*, la quale da buon alleato avrebbe dovuto appoggiare la Lega nella formulazione del nuovo programma. Milošević, attento e vigile, si rendeva conto che il suo potere era ancora instabile: il suo destino non dipendeva dal pubblico, quanto dal rapporto delle forze esistenti al vertice del partito, perciò, con grande abilità si sarebbe adattato e avrebbe bilanciato i rapporti tra l'esigenza popolare e quella partitica, dove la fede titoista avrebbe preso il sopravvento: ripudiava i četnici e il nazionalismo serbo.

Nel quarto punto Milošević introduce nella retorica politica serba l'idea della "guerra contro l'anarchia". Egli era convinto che la Jugoslavia stesse scivolando verso l'anarchia dove tutti potevano criticare tutti, ma dove per il proprio operato e il proprio comportamento non si rispondeva a nessuno. In quest'occasione disse che «proprio a causa di quest'anarchia, la quale sta bussando alla nostra porta, sono convinto che la maggior minaccia non de-

rivi dalla restaurazione del capitalismo, ma dalla restaurazione delle oscure forze burocratiche alle quali una volta siamo sfuggiti. Se continueranno ad agire i processi che ci stanno portando verso l'anarchia, c'è il rischio che si crei la convinzione che l'uscita da un tale stato sia in una variante della nazione totalitaria e di un potere personale» (*Ibid.* p. 374).

In realtà, egli credeva che la chiave del futuro fosse nel partito e che tale futuro potesse essere assicurato solo da una generazione giovane con dei leader propositivi. La foga retorica di Milošević (prima di trasformarsi in azione) era indirizzata verso tutti coloro che non erano pronti ad accettare il programma che prevedeva importanti riforme, prima di tutto all'interno del partito; non erano abbastanza ottimisti; non sviluppavano un programma positivo e temevano le critiche dell'opposizione; non avevano sostenuto l'unità del partito, l'unità della Serbia e della Jugoslavia. La sua linea di demarcazione all'interno del partito rispetto ad altri era data da questi punti distintivi che gli avrebbero permesso di arrivare al successo, ma anche di andare incontro alla sua fine.

Nella prima fase del suo operato questa linea di demarcazione era esclusivamente politica e non tanto etnica, e proprio per questa ragione ottenne un grande sostegno all'interno del partito.

3. *L'effettivo esercizio del potere*

La seconda fase del potere di Milošević si sviluppa in un contesto politicamente complesso, data la rivolta degli albanesi nel Kosovo, il riemergere dei nazionalismi alla

fine degli anni '80 e le richieste di maggiore autonomia provenienti da tutte le repubbliche.

Gli Albanesi kosovari con le loro proteste speravano nella modifica dello *status* giuridico della loro regione da "Provincia Autonoma" a "Repubblica Federale" rivendicando il diritto a staccarsi dalla Serbia. Quest'ultima reagì però con la repressione violenta delle manifestazioni di protesta, giustificata dalla parte più nazionalista dell'opinione pubblica di Belgrado, in quanto considerata un abuso dell'autonomia garantita dalla Costituzione che minacciava la minoranza serba. La rivolta fu repressa grazie al massiccio impiego della milizia federale e dell'esercito e proclamata dal regime "controrivoluzionario" istigato da agenti stranieri, con un'attenzione specifica per l'Albania, la quale, secondo i serbi, voleva sottrarre quei territori. Questo tentativo di spiegare in maniera ideologica e su base internazionale un conflitto etnico per poter coinvolgere tutti gli jugoslavi nella difesa del territorio apparentemente serbo, fallì. Nel marzo del 1989 Milošević iniziò la "pulizia" al vertice del partito piazzando i suoi amici nei media e sbarazzandosi degli oppositori favorevoli ad un dialogo con gli albanesi.

Il 1989 segnò di nuovo l'inizio degli scontri e delle manifestazioni in Kosovo, ma fu anche la svolta nella politica di Milošević. La sua politica cominciò a cambiare volto, a partire dal programma di smantellare l'autonomia del Kosovo e riaffermare il controllo politico diretto da parte della Serbia sulla regione.

Secondo lui la Costituzione del 1974 «umiliava» la Serbia, dato che alle sei Repubbliche e alle due Province venivano concesse ampie autonomie interne, la libertà

di autogestione e il diritto di veto riguardo agli interessi comuni. La Federazione veniva strutturata in maniera tale da impedire l'egemonia di un popolo sugli altri. In questa situazione la Serbia non avrebbe avuto la possibilità di influire sulla gestione interna delle due Province e inoltre, alle sole Repubbliche la Costituzione riconosceva il diritto alla secessione e all'autodeterminazione, mentre al governo federale attribuiva funzioni limitate in politica estera e in parte nella politica economica e nella difesa. Al vertice dello Stato fu organizzata una presidenza collettiva, che dopo la morte di Tito, nominato presidente a vita, sarebbe dovuto essere guidata a rotazione ogni anno dal rappresentante di una delle Repubbliche e delle due Province autonome.

La Costituzione del 1974 cercò di garantire la sopravvivenza della Jugoslavia, riconoscendo il pluralismo etnico sotto la tutela di un forte partito comunista. Nonostante ciò, la Lega dei comunisti serbi aveva accettato la Costituzione del 1974 con grande difficoltà, considerandola come una grave imposizione lesiva degli interessi della Serbia, che veniva a trovarsi in svantaggio rispetto alle altre repubbliche, dato che le due province (Vojvodina e Kosovo) vennero sottratte alle autorità belgradesi (J. Pirjevec, p. 66).

Nel marzo del 1989 furono approvate delle leggi costituzionali che emendavano la Costituzione del 1974 e limitavano gravemente l'autonomia del Kosovo e della Vojvodina, concessa da Tito. In questa maniera Milošević riuscì a riportare le due province nella propria orbita. Le reazioni degli albanesi causarono una serie di proteste represses nuovamente con violenza dalle autorità serbe, che iniziarono ad attuare una politica discriminatoria, consi-

stente nell'allontanamento dagli incarichi pubblici di tutti coloro che rifiutavano di prestare il giuramento di fedeltà alla repubblica serba.

Milošević in questi anni appare come un liberatore che intende riorganizzare la Jugoslavia in un sistema centralizzato, ma in realtà egli vuole cancellare l'umiliazione che Tito aveva imposto alla Serbia quando aveva agito nella convinzione che una Jugoslavia equilibrata avesse come presupposto una Serbia debole (J. Krulić, p. 156). Per questo motivo, Milošević chiese la riunificazione della Serbia attraverso l'annessione delle province autonome del Kosovo e della Vojvodina, scatenando un'ondata di nazionalismo per mezzo di giganteschi assembramenti popolari. L'amministrazione venne epurata da tutti i dirigenti sospettati di simpatie nei confronti dei separatisti e l'esercito venne inviato a presidiare la provincia.

4. *Il discorso a Kosovo Polje*

Ciò che diede una forte spinta al cambiamento di Milošević fornendo il volto nazionalistico alla sua politica, fu soprattutto il discorso che egli tenne a Kosovo Polje il 28 giugno 1989 in occasione del sesto centenario della battaglia di Kosovo Polje (che segnò al "Campo dei Merli" la sconfitta dei serbi ortodossi contro gli ottomani) davanti a duemila serbi provenienti da tutta la Jugoslavia. Da questo momento fu proprio l'ex comunista Slobodan a divenire il portabandiera del nazionalismo serbo, dando l'inizio all'esodo di diverse popolazioni dei Balcani.

Il discorso è spesso considerato come l'inizio del nazionalismo all'interno della politica serba. La maggioranza degli studiosi, dei giudici e della massa dei cittadini attribuisce a questo discorso un volto nazionalistico e un grande significato, tenendo conto del complesso delle frasi pronunciate nei confronti della minoranza serba. I mass-media di Belgrado (oramai sotto il controllo di Milošević) da tempo avevano iniziato a diffondere delle false notizie su come i serbi abbandonavano il Kosovo a causa delle pressioni degli albanesi e di come le donne serbe venissero violentate, i cimiteri profanati e i monasteri dati alle fiamme (P. Matvejević, p. 26).

In realtà, Milošević sarebbe stato inviato a Kosovo Polje per calmare i serbi kosovari e per convincerli ad abbandonare l'idea di lasciare il Kosovo. Gli slogan titoisti della fratellanza e dell'unità si sarebbero intrecciati con un programma nazionalistico: nel vocabolario di Slobodan al posto della parola "classe" si sarebbe introdotta la parola "popolo", e al posto della democrazia la questione nazionale.

Il discorso di Milošević, che conteneva elementi di incoraggiamento e di ottimismo, era incentrato sui seguenti temi: la liberazione come carattere proprio della Serbia; le drammatiche divisioni nazionali; l'unità che rende la prosperità della Serbia e che riporta la dignità al popolo serbo. Egli avrebbe fuso la retorica rivoluzionaria con un discorso tradizionalistico, avvertendo i serbi che "non è stato mai nello spirito del popolo serbo il retrocedere davanti agli ostacoli, lo smobilitarsi quando si deve combattere, il demoralizzarsi nei momenti peggiori" (D. Jović, p. 379).

Nella prima parte del suo discorso egli affermò:

Oggi come oggi è difficile dire quale sia la verità storica sulla battaglia del Kosovo e cosa sia solo leggenda. Oggi come oggi questo non ha più importanza. Oppressa dalla sofferenza e piena di fiducia, la popolazione era solita rievocare e dimenticare, come in fondo tutte le popolazioni del mondo fanno, e si vergognava del tradimento e glorificava l'eroismo. Perciò, è difficile oggi dire se la battaglia del Kosovo fu una sconfitta o una vittoria per il popolo serbo, se grazie a essa piombò nella schiavitù o se ne sottrasse [...]

Le risposte a queste domande saranno sempre cercate dalla scienza e dal popolo. Quello che è certo attraverso i secoli fino ai nostri tempi è che la discordia si abbatté sul Kosovo seicento anni fa. Se perdemmo la battaglia, non deve essere stato solamente il risultato della superiorità sociale e del vantaggio militare dell'Impero Ottomano, ma anche della tragica divisione della leadership dello Stato serbo a quel tempo. In quel lontano 1389, l'Impero Ottomano non fu solamente più forte di quello dei serbi, ma ebbe anche una sorte migliore che non il regno serbo.

La sconfitta e la triste perdita dell'Impero serbo evocata da Milošević nel suo discorso sarebbero state sufficienti a risvegliare gli spiriti nazionalistici. Da abile manovratore avrebbe puntato sulle memorie collettive per presentarsi come il salvatore, l'unificatore, il vendicatore del popolo serbo, il vero guardiano della Serbia. Il giorno di San Vito si sarebbe riaperta la speranza del popolo serbo, ossia "del popolo più antico del mondo"¹ e di un nuovo impero celeste. Continuando il suo discorso affermò:

La mancanza d'unità e il tradimento in Kosovo continueranno ad accompagnare il popolo serbo come un destino diabolico per tutto il corso della sua storia. Persino nell'ultima guerra, questa mancanza di unità e il tradimento hanno gettato il popolo serbo e la Serbia in un'agonia, le conseguenze della quale in senso storico e morale hanno sorpassato l'aggressione fascista. Anche in seguito, quando fu messa in piedi la Jugoslavia socialista, in questo nuovo stato la leadership serba continuava ad essere divisa, disposta al compromesso. Le concessioni che molti leader

serbi fecero a spese del loro popolo non erano storicamente né eticamente accettabili per nessuna nazione del mondo, specialmente perché i serbi non hanno mai fatto guerre di conquista o sfruttato altri nel corso della loro storia. Il loro essere nazionale e storico è stato di carattere liberatorio durante tutti i secoli e nel corso di entrambe le guerre mondiali, così come oggi. Il fatto che in questa regione ci sia una nazionalità maggioritaria non è un peccato o una colpa dei serbi: questo è un vantaggio che essi non hanno usato contro altri, ma devo dire che qui, in questo grande, leggendario Campo dei Merli, i serbi non hanno usato il vantaggio di essere grandi neppure a loro beneficio. A causa dei loro *leaders* e dei loro uomini politici e di una mentalità succube si sentivano colpevoli dinanzi a loro stessi e agli altri. Questa situazione è durata per decenni, è durata per anni, e ora ci troviamo al Campo dei Merli a dire che le cose stanno diversamente.


È chiaro che per Milošević la mancanza d'unità sarebbe stato il punto principale da affrontare, dato che solo attraverso la concordia il popolo serbo avrebbe avuto la salvezza. Non a caso le "quattro esse" cirilliche della bandiera tradizionale serba significano "Samo Sloga Srbe Spašava", ovvero "solo concordia salverà i serbi". La mancanza d'unità e il tradimento si riferivano probabilmente al patto sottoscritto dal governo Cvetković-Maček con i nazisti nel 1941, e al governo collaborazionista di Nedić e all'alleanza dei četnici con il nazismo tedesco, in funzione anticomunista.

Nell'affrontare il discorso sull'Unità che avrebbe dato di nuovo la dignità al popolo serbo egli si espresse con frasi molto pesanti:

Sei secoli dopo, noi siamo nuovamente impegnati in battaglie e dobbiamo affrontare battaglie. Non battaglie armate, benché queste non si possano ancora escludere. Tuttavia indipendentemente dal tipo di battaglie, nessuna di esse può essere vinta senza determinazione, coraggio e sacrificio, senza le qualità nobili che erano presenti qui

sul campo di Kosovo nei tempi andati [Discorso a Kosovo Polje, 1989].

Era questa la prima volta che un personaggio politico comunista esprimeva apertamente le tesi nazionaliste, rivolgendosi al popolo serbo con delle frasi che sarebbero state cruciali per risvegliare e alimentare gli spiriti nazionalistici: «nessuno, disse Milošević in quell'occasione, ha il diritto di uccidere questo popolo». Milošević nel suo discorso spesso si richiamò ai diritti storici della Serbia con frasi come «su questa terra, terra dei vostri antenati e della vostra tradizione guerriera». Egli incitò i serbi a rimanere nel Kosovo per il rispetto dei loro antenati e dei loro discendenti in quanto, se avessero fatto il contrario, li avrebbero delusi. Era chiaro che se questi avessero deciso di rimanere, egli avrebbe fornito tutto il sostegno necessario, poiché secondo lui il Kosovo era il punto cruciale per la Jugoslavia. Alla minoranza serba si rivolgeva affermando: «Tutta la Jugoslavia è con voi. Il fatto è che questo non è il problema della Jugoslavia, ma che la Jugoslavia è anche il Kosovo. La Jugoslavia non esiste senza il Kosovo! La Jugoslavia si disintegra senza il Kosovo! La Jugoslavia e la Serbia non lasceranno il Kosovo!». In realtà, egli era consapevole che queste parole rafforzavano e alimentavano il nazionalismo serbo, irritavano gli albanesi e avrebbero peggiorato i rapporti tra i due popoli. In effetti, questa enorme "festa" nella piana del Kosovo fu definita dal capo della comunità albanese Ibrahim Rugova come un'autentica provocazione. Milošević, mandato nel Kosovo per calmare la situazione, al contrario, la peggiorò ulteriormente. Con delle parole molto più pesanti egli avvertiva che l'emigrazione dei Serbi dal Kosovo rappresentava probabilmente l'ultimo tragico



Congresso Panslavo

esodo del popolo europeo e che queste cose succedevano solo nel medioevo (di lì a poco sarebbe stato proprio lui a organizzare il tragico esodo di diversi popoli). Secondo lui non era possibile ritornare alla struttura demografica del Kosovo di una volta, ma era possibile iniziare una campagna di rientro di coloro che avevano lasciato la regione. Rivolgendosi ai serbi assicurò che «su questo territorio non ci sarà più la tirannia, non lo permetteranno né la Serbia né la Jugoslavia». Tutto era chiaro.

Il discorso di Kosovo Polje cambiò il destino di Milošević, facendolo diventare l'uomo più importante della Serbia e l'idolo del nazionalismo serbo. Nel luglio del 1989 Milošević venne eletto presidente della Serbia, ma quest'ascesa al potere non avvenne senza contrasti, visto che il comitato centrale della Lega dei comunisti della Jugoslavia lo accusò di voler diventare padrone assoluto del paese. Già in quegli anni per

alcuni era evidente a cosa Milošević aspirasse, ossia al potere assoluto sulla Jugoslavia dopo la morte di Tito. Le Repubbliche lo accusarono di essere il principale fautore dei disordini in Jugoslavia, per via della repressione nel Kosovo e della esasperazione dei sentimenti nazionalisti serbi. Le scuole nel Kosovo vennero chiuse, gli scioperi e le manifestazioni portarono all'esclusione di duecento professori dall'università, seguita dalla chiusura della radio-televisione in lingua albanese.

Proprio in questi anni Milošević inizierà un doppio gioco. Da un lato si presenterà come capo e guida del nazionalismo serbo nel Kosovo, come liberatore da un'oppressione secolare del popolo serbo, e dall'altro lato, egli sarà il presidente della repubblica serba. In questa veste egli parlerà di una Jugoslavia socialista fondata sull'unità e sulla fratellanza, attaccando ogni movimento nazionalistico che in quegli anni

prenderà il sopravvento. I suoi discorsi davanti agli ufficiali riguarderanno la lotta contro l'ideologia anti-socialista, in cui lo sviluppo del nazionalismo era il principale nemico che avrebbe portato alla disgregazione della Jugoslavia (F. Hartmann, p. 39). Milošević, una volta acquistato il potere, cercò di sviluppare all'interno del partito una politica che gli avrebbe permesso di presentarsi come garante dell'unità e della fratellanza jugoslava, di un eterno socialismo e dell'ideologia titoista. Questa politica, da un lato, gli avrebbe portato il sostegno degli apparati dei quali sarebbe diventato il padrone, e dall'altro il sostegno degli intellettuali del movimento populista, i quali lo identificarono come guida del nazionalismo serbo. I principali pilastri che saldarono il suo potere per più di tredici anni furono il partito socialista, l'esercito, i mass-media. La sua politica non aveva diviso solo i serbi e gli albanesi, ma in quegli anni iniziò a preoccupare anche la Slovenia e la Croazia che si rendevano conto dell'intenzione di Milošević, cioè di affermare il principio dell'accentramento a danno dell'autonomia concessa all'interno della federazione. Al più presto le singole repubbliche della federazione avrebbero iniziato a rifiutare la dittatura di Milošević, cercando vie di uscita.

Dopo il 1989 l'immagine unificatrice di Tito era oramai un ricordo lontano e nello scenario politico jugoslavo si andavano delineando due tendenze opposte. La prima si fondava sulla tesi del decentramento che avrebbe evitato alle regioni più ricche di dover finanziare lo sviluppo di quelle più povere, e su questa posizione era orientata la maggior parte delle repubbliche, le quali proponevano la trasformazione della federazione in una libera confederazione di sta-

ti sovrani o, se ciò non fosse stato possibile, la frantumazione della Jugoslavia in stati completamente indipendenti. La consapevolezza di doversi sganciare dalla Federazione, che oramai aveva il volto del nazionalismo serbo e del militarismo, convinse il Partito comunista sloveno a rinunciare al monopolio del potere accettando le regole del pluralismo democratico. La seconda tesi sostenuta da Milošević, invece, si fondava sulla centralizzazione e sulla solidarietà all'interno della Federazione. Secondo i serbi bisognava rafforzare la Jugoslavia attraverso la centralizzazione. In realtà, dal 1988, Milošević si impegnò ad eliminare le basi della Jugoslavia di Tito con il tentativo di cambiare la Costituzione del 1974 e consolidare il proprio potere.

Il XIV Congresso della Lega dei Comunisti, tenutosi a Belgrado il 20 gennaio 1990, segnò la definitiva frammentazione della Lega dei Comunisti jugoslavi. Dopo l'ennesima proposta riguardo all'introduzione del sistema multipartitico, che venne bocciato, i delegati sloveni decisero di abbandonare l'aula insieme ai Croati, seguiti da Bosniaci e Macedoni (A. Veledar, p. 13). Milošević non si aspettava una reazione del genere. Il fallimento degli ultimi tentativi di costringere la Slovenia e la Croazia a piegarsi alla sua volontà lo indusse a pensare a una marcia su Ljubljana, simile a quella organizzata sulle capitali di Vojvodina e Montenegro. Grazie alla decisione del governo sloveno di bloccare le frontiere, il suo progetto fallì, inducendolo a proclamare l'embargo economico nei confronti della Slovenia. Una cosa analoga successe in Croazia dove, oltre all'embargo economico, Milošević seppe sfruttare le paure e le tensioni diffuse tra i serbi di questa repubblica dopo la vittoria di Franjo Tuđman. Il primo organizzò

un movimento di resistenza al governo legittimo nella città di Knin, che durante la seconda guerra mondiale fu il centro dei četnici e che di conseguenza era molto sensibile alla propaganda di Milošević. Questo gli consentì di convincere il popolo che era giunto il momento di "riunire tutte le terre serbe sotto un unico tetto". In tutto questo periodo Milošević organizzò i suoi militanti per l'intervento e dal 1989 la popolazione serba della Croazia e della Bosnia ed Erzegovina cominciò a ricevere segretamente le armi, e le regioni che avrebbero dovuto far parte della Grande Serbia furono occupate dall'Armata Popolare.

Il 10 gennaio 1991 egli tenne un discorso in cui per la prima volta dichiarò esplicitamente i suoi propositi: «Se la Jugoslavia dovesse diventare una Confederazione di Stati indipendenti, la Serbia chiederà dei territori alle Repubbliche confinanti affinché tutti gli otto milioni e mezzo di serbi possano vivere nello stesso Stato» (J. Pirjevec, p. 33). Dal diritto all'autodeterminazione dei serbi in Croazia e in Bosnia, con Milošević, si sarebbe passati alla guerra. Il 16 marzo 1991, in una riunione segreta avrebbe annunciato la possibilità dello scoppio della guerra. In quell'occasione disse:

I confini, come sapete, vanno dettati dai più forti e mai dai più deboli. Perciò, noi dobbiamo essere forti. Noi riteniamo semplicemente che sia il diritto legittimo e l'interesse del popolo serbo di vivere in un unico Stato. Questo è l'inizio e la fine [...] Se dobbiamo combattere, combatteremo! Spero che non saranno tanto stupidi a combattere con noi. Se non siamo in grado di guadagnare e di lavorare bene, allora saremo in grado di combattere bene [S. Đukić, p. 82].

La politica di guerra e i progetti espansionistici sarebbero stati i segni distintivi del potere dispotico di Milošević.

5. Il ricordo del mito della Grande Serbia

La morte di Tito aveva riaperto la strada al nazionalismo serbo e, con questo, al riemergere delle pretese secolari dei serbi, in particolare quella di rivendicare i territori del Regno della Grande Serbia che doveva comprendere la maggior parte dell'ex-Jugoslavia. All'inizio del suo sviluppo l'idea della Grande Serbia si manifesta attraverso le tendenze espansionistiche per la protezione dei serbi al di fuori dei loro territori, e solo in un secondo momento il progetto è quello di annessione di quei territori alla Serbia. L'anno 1844 sarebbe stato cruciale per la diffusione del nazionalismo serbo e fu Ilija Garašanin (1812-1874), l'uomo politico serbo a quell'epoca ministro degli esteri, a diffondere gli scritti basati sull'ideologia del "Načertanije" ovvero sulla conquista e la "serbizzazione" dei territori circostanti alla Serbia. Lo scritto diventò uno dei classici del nazionalismo ottocentesco, ma soprattutto del mito unificazionista risorgimentale. L'ideologia del "Načertanije" poneva la Serbia al centro delle lotte per lo smantellamento della Turchia e dell'Austria, e la portava ad allargarsi verso i territori confinanti, per creare un grande Stato sotto la guida della dinastia serba. In tale spirito, l'autore del "Načertanije" Ilija Garašanin supposeva che la Serbia come stato dovesse ottenere la piena indipendenza e poi espandersi solo successivamente (M. Stanišić, p. 168). Egli non avrebbe dimostrato molta comprensione per le particolarità e le tradizioni dei serbi al di fuori della Serbia, né tanto meno per quelle di altri popoli jugoslavi. È esattamente questa la particolarità del progetto espansionistico: la negazione della specificità, dell'individualità e della tradizione degli slavi del sud; il loro livel-

lamento, l'assimilazione e la distruzione. Tramite il "Načertanije", Garašanin si rivela un funzionario conservatore convinto che la gerarchia e l'ordine, e non la libertà partitica e di stampa, siano necessari ad uno Stato balcanico analfabeta. Per lui, c'è perfetta eguaglianza tra gli interessi di tutti gli slavi del sud e l'interesse del Grande Stato serbo, per il quale l'idea dell'unione serba avrebbe portato all'allargamento dello Stato serbo. L'idea sarà accettata ben volentieri in Serbia. In altre parole, dal periodo di Garašanin il nazionalismo aggressivo diventerà una costante della politica serba sul territorio jugoslavo.

La seconda metà del XIX secolo sarebbe stata caratterizzata da una politica nazionalista indirizzata all'allargamento della nazione che avrebbe riguardato i paesi confinanti. Inizialmente si trattò dei territori nei quali i serbi costituivano la maggioranza della popolazione, poi dei territori etnicamente misti ed alla fine anche di quelli senza popolazione serba.

Il concetto della Grande Serbia racchiude in sé tutte le caratteristiche dell'omogeneizzazione della nazione: il programma "tutti i serbi in una nazione", il cambiamento dei confini con l'uso della forza, il trasferimento delle popolazioni tramite la violenza, la creazione dei territori etnicamente "puliti" ecc. Dunque, l'idea di "Grande Serbia" sottintende la creazione di una nazione religiosamente pulita e purificata da tutti coloro che non siano serbi, comprese le minoranze etniche. Diventa perciò inevitabile menzionare Stevan Moljević, il grande promotore dell'ideologia della Grande Serbia che nel 1941 presentò il testo la "Nostra Via". Nei suoi scritti si legge: bisogna subito, quando vi sarà data l'occasione, unire tutte le forze e compiere l'atto

finale in modo da impossessarsi dei territori indicati sulla mappa; purificarli prima che qualcun'altro vi si raduni; conquistare i seguenti nodi: Osjek, Slavonski Brod, Sinj, Karlovac, Knin, Šibenik, Mostar e Metković e poi da dentro, iniziare la pulizia del paese dagli elementi non serbi. I colpevoli devono essere puniti sul posto e sarebbe bene aprire la strada ai croati in Croazia e ai musulmani in Turchia (oppure in Albania). Il suggerimento di Moljević al governo serbo è quello di trovare da subito delle soluzioni, con la Gran Bretagna, riguardo all'espatrio dei musulmani in Turchia, proponendo la formazione di organizzazioni per l'esecuzione della pulizia etnica, tenuto conto che in Serbia arriverebbero molti profughi (M. Stanišić, pp. 53-54). Non è strano che la realizzazione della Grande Serbia, anche per quest'autore, si basi sulla pulizia etnica, sul genocidio, sull'espatrio. Basta leggere l'inizio del testo per capirlo. Il testo inizia riferendosi a tutti i serbi: «Siamo partiti per creare la Serbia nella quale saranno uniti tutti i serbi e tutte le terre nelle quali vivono i serbi» (*Ibid.*, p. 252).

La realizzazione della pulizia interna dei territori senza etnia serba accompagnerà il nazionalismo fino ai nostri giorni. È chiaro che l'idea della realizzazione di una Grande Serbia si basa sull'applicazione della forza e della violenza verso tutti i popoli e le minoranze etniche. L'idea della purezza etnica, che richiede l'espulsione e la deportazione della popolazione dalle terre rivendicate dallo Stato nazionale e imperiale serbo, è stata la base dell'unificazione statale nazionale che ha imbevuto la cultura politica serba. Il nazionalismo serbo è caratterizzato da una specie di odio ereditario nei confronti di altre etnie, specialmente verso croati, musulmani ed albanesi. È chiaro che

quest'odio nacque prima dell'inizio delle guerre jugoslave, ben mascherato nella tesi: "Sono le altre nazioni che odiano i serbi". Non è strano che molto tempo dopo un alto funzionario del Partito socialista abbia dichiarato durante una sessione del Parlamento serbo, nell'aprile del 1991:

Noi serbi siamo odiati dai croati, gli sloveni non ci amano, i musulmani ci odiano, i macedoni non ci amano, gli albanesi ci odiano. Ma, noi serbi, grazie a Dio, siamo così numerosi che nessuno ci può far niente.

Il clima favorevole alla guerra veniva preparato a partire dagli anni '90 con slogan come questi: la Jugoslavia è una creazione antiserba perché tutte le altre nazioni hanno il loro stato tranne i serbi; la caratteristica delle altre nazioni è l'odio per i serbi; non ci sono condizioni per le quali i serbi possono continuare a vivere con gli altri, e devono costruire un loro Stato dopo la spartizione definitiva dei territori; i serbi sono un popolo santo ed il Kosovo è la terra dei serbi. Una delle esponenti dei nazionalisti serbi dichiarò che "non importa se sei milioni di serbi moriranno in questa guerra, se gli altri sei vivranno nella Grande Serbia. I postulati di base del nazionalismo serbo sono verità assolute e non è possibile discuterle". Radovan Karadžić, uno dei principali esecutori del piano di Milošević e criminale di guerra, nel 1992 avrebbe scritto: "Io sono nato per vivere senza tomba/ questo corpo divino non morirà/ esso non è nato solo per odorare i fiori/ ma anche per incendiare, per uccidere e per ridurre ogni cosa in polvere".

Da queste tesi inaccettabili e primitive si sarebbe originata una dottrina fanatica e misera che avrebbe fatto rinascere la mitologia nazionale nella quale ogni fine avrebbe giustificato ogni mezzo. Secondo

lo scrittore serbo B. Crnčević: "I serbi non uccidono per l'odio, ma per la disperazione. Uccidere per la disperazione è il compito di Dio, mentre uccidere per l'odio è il compito dell'assassino e del diavolo. Per i crimini dei serbi il Dio è il responsabile, mentre per i crimini degli altri il diavolo" (S. Đukić, p. 87).

Bibliografia

- Đukić (Slavoljub), *Kraj srpske bajke*, Beograd, Samizdat B92, 1999;
- Hartmann (Florence), *Milošević dijagonala lauffera*, Beograd, Dan Graf, 2001;
- Jović (Dejan), *Jugoslavija – Država koja je odumrla*, Beograd, Samizdat B92, 2003;
- Karadžić (Radovan), *Slovenski gost*, Beograd, Srpska Književna zadruga, 1992;
- Krulić (Josip), *Storia della Jugoslavia*, Milano, Bompiani, 1999;
- Matvejević (Predrag), *I Signori della Guerra*, Milano, Garzanti, 1999;
- Pirjevec (Jože), *Le guerre jugoslave 1991-1999*, Torino, Einaudi, 2001;
- *Serbi, Croati, Sloveni*, Bologna, Il Mulino, 2002;
- Stanišić (Mihailo), *Projekti "Velika Srbija"*, Beograd, Službeni list SRJ, 2000;
- Veledar (Aladin), *Bosna i Hercegovina u okruženju neprijatelja*, Sarajevo, Bemust, 2007.

Documenti

- Discorso di S. Milošević a Kosovo Polje, Istituto Bosniaco di A. Zulfirkapašić, Sarajevo.

¹ Nel libro *Srbi, narod najstariji, I Serbi, il popolo più antico*, di Olga Luković si sostiene che i serbi sono il popolo più antico del mondo e gli antenati della razza bianca, gialla e nera.



Ventinue proposte di lettura

A CURA DI MAURO ANTONINI, RONALD CAR, SALVATORE CINGARI, LUCA COBBE, NINFA CONTIGIANI, SIMONA GREGORI, LUIGI LACCHE', PAOLO MARCHETTI, GIUSEPPE MECCA, SILVIA ORTICELLI, JORGE PEREZ ALONSO, LUCA SCUCCIMARRA, CHIARA SPINSANTE, MONICA STRONATI, SIJANA VELEDAR, MARIA NOVELLA VITUCCI

C

Luciano CANFORA
*Esportare la libertà.
Il mito che ha fallito*

Milano, Arnoldo Mondadori Editore,
2007, pp. 104
ISBN 9788804563211, Euro 12,00

Agile librettino senza particolari pretese di indagine storica. Ciò nondimeno, vi vengono riportate alla memoria alcune vicende in cui dietro al mendace e ormai improponibile mito dell'esportazione della libertà si sono celate vere e proprie offensive militari governate da interessi politici ed economici.

Dalla pretesa liberazione dei popoli greci, con la distruzione delle mura ateniesi nel Quattrocento avanti Cristo, passando per le più celebri

campagne del Bonaparte liberatore, alla fine del Settecento, si giunge da un lato alla caduta di Budapest e dall'altro alla complessa vicenda afgana, nel secolo scorso. La breve genealogia si conclude con la più attuale invasione americana dell'Iraq.

Grazie al sagace eloquio, ormai abituale, e soprattutto per tramite della scelta dei momenti storici evocati, il testo di Canfora si manifesta come una vivida denuncia di una precisa retorica politica di cui si dichiara l'ineluttabile fallimento.

M.A.

Cristina CASSINA, Antonello VENTURI, (a cura di)
*Francia e Russia allo specchio.
Cultura, politica e storiografia
(1789-1917)*

Pisa, ETS, 2008, pp. 211
ISBN 9788846722539, Euro 20

Il gioco dei riflessi, evocato nel titolo dell'opera, è un avvertimento per il lettore: addeentrarsi nella ricostruzione delle letture incrociate tra la Francia post-rivoluzionaria e la Russia pre-rivoluzionaria, vuol dire esporsi al rischio di visioni assoggettate al fascino fuorviante di analogie e di interpretazioni oblique dei fenomeni storici, in cui le specificità del contesto si rivelano anch'esse delle proiezioni. Per di più, l'accostamento di voci talmente diverse tra loro – di letterati-viaggiatori in cerca di intuizioni aforistiche, di accademici le cui opinioni sul presente politico si celano dietro la maschera della ricostruzione "oggettiva" del passato, di attivisti politici, infine, che combattono

le loro battaglie ricorrendo a *pamphlet* confezionati a guisa di riflessioni sociologiche – rende esplicito l'intento dei curatori di contribuire all'annosa domanda sulle influenze tra le due Rivoluzioni incentrandosi principalmente sulle pieghe dei discorsi. Il risultato è un vorticoso e stimolante caleidoscopio: i controrivoluzionari francesi scoprono l'impossibilità del proprio sogno politico nella Mecca della controrivoluzione, alla Corte dello Zar Alessandro; gli apostoli dell'espansione del positivismo occidentalista sperano di ricevere dall'Oriente quella forza rigeneratrice che non riescono a risvegliare ad Occidente; per finire, l'*inteligenciya* della Russia alla vigilia della Rivoluzione del 1905 cerca (e trova) la propria identità – e quindi capacità d'azione – proiettando la propria immagine su quella degli *intellectuels* francesi.

R.C.

Sandro CHIGNOLA,

Giuseppe DUSO

*Storia dei concetti e filosofia politica*Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 326
ISBN 9788856803709, Euro 24,00

Nella più recente stagione di ricerche sulla storia del pensiero politico e giuridico, un ruolo di indiscutibile rilevanza è stato assunto dal «Gruppo di ricerca sui concetti politici moderni», fondato da Giu-

seppe Duso presso l'Università di Padova e ormai attivo da più di due decenni. Animato sin dalle sue origini dall'esigenza di un confronto a tutto campo con l'ambizioso modello di *Begriffsgeschichte* sperimentato in Germania dagli storici riuniti attorno a Otto Brunner e Reinhart Koselleck, il gruppo padovano è venuto elaborando e praticando nel corso del tempo un proprio peculiare modello di indagine storico-concettuale, pensato come privilegiata chiave di accesso critico-decostruttiva all'orizzonte categoriale della modernità politica. I risultati prodotti da questa originale direttrice di indagine sul concreto terreno dell'indagine storica sono efficacemente testimoniati da numerosi volumi ormai entrati nella bibliografia di riferimento della storiografia politica, non solo italiana: da *Il contratto sociale nella filosofia politica moderna* (Bologna, il Mulino, 1987) a *Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna* (Roma, Carocci, 1999), a *Oltre la democrazia. Un itinerario attraverso i classici* (Roma, Carocci, 2004).

Di altrettanto rilievo per chiunque sia interessato ad un approccio sempre più consapevole e problematico al complesso orizzonte fondativo della modernità politica appaiono però gli interventi di messa a punto teorica e metodologica che nel corso degli

anni hanno fatto da contrappunto al concreto lavoro analitico-ricostruttivo del gruppo padovano. È a questo livello di discorso, infatti, che emerge con la massima evidenza l'originalità di un programma di ricerca che all'esigenza koselleckiana di «identificare ed evidenziare il piano di continuità e di mutamento su cui si radicano le strutture di lunga durata dell'esperienza politica occidentale, nella prospettiva della definitiva emersione del mondo moderno», ha contrapposto in modo sempre più esplicito uno sforzo di approfondimento e di problematizzazione concettuale, tutto interno all'orizzonte di senso della modernità politica.

Per comprendere veramente che cosa significhi fare storia dei concetti politici moderni secondo questo «diverso, e più radicale, dispositivo teorico» è possibile leggere oggi il volume *Storia dei concetti e filosofia politica*, nel quale troviamo finalmente raccolti – in forma rivista e ampiamente rielaborata – molti degli interventi che nel corso degli ultimi anni Giuseppe Duso e Sandro Chignola hanno dedicato allo statuto teorico ed epistemologico della storia concettuale. Una riflessione a due voci, in cui la «cifra» comune di un percorso di ricerca diversificato e in costante evoluzione trova modo di esprimersi nei suoi più generali – e impegnativi – obiettivi intellettuali: da

un lato, proporsi come uno strumento introduttivo allo studio dei classici della filosofia politica, nella convinzione che molte delle "categorie generali" oggi a tal fine utilizzate vadano ricondotte «a un luogo genetico identificabile, alla contingenza e alla parzialità di una modalità particolare di costruzione del problema politico»; dall'altro, porre le premesse per una riflessione filosofica in grado di affrontare il problema della politica «oltre la neutralizzazione determinata dalla moderna giustificazione dell'agire».

Come puntualizzano gli autori nell'agile introduzione al volume, solo così sarà possibile, infatti, lavorare sulla genesi e il funzionamento, sui limiti e le aporie del dispositivo concettuale della scienza politica moderna, oltre il banalizzante senso comune che nella società contemporanea domina filosofia pubblica e discorso mediatizzato.

L.S.

Antonio CUCCINIELLO

*Il potere che limita il potere.
Un'analisi del costituzionalismo
di Montesquieu*

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
2006
ISBN 884951364X, Euro 28,00

Lo Stato non ha un carattere fondativo dello spazio politico. Il popolo, che oscilla tra passionalità ed apatia, non legittima l'organizzazione politica,

né quest'ultima può trovare fondamento nella sovranità intesa da Montesquieu come sinonimo di governo piuttosto che di potere supremo. Il governo non è un'entità astratta bensì un concreto apparato; e il giudiziario, dentro le dinamiche della contrapposizione di interessi, non è un potere terzo garante della libertà così come il giudice, bocca della legge, non realizza la volontà del popolo sovrano.

L'Autore, a cominciare dalla rilettura del lessico impiegato da Montesquieu, individua una determinata proposta politico-costituzionale estranea alle categorie dominanti la modernità: «l'approccio montesquieuiano converge con quegli orientamenti volti a rintracciare la varietà e la molteplicità delle determinazioni che assume il reale in antitesi alla elaborazione di paradigmi universalistici ed astraenti». La concezione relazionale della realtà permette, così, a Montesquieu di cogliere la complessità dell'esistente e valorizzare la dimensione fattuale e quella della prassi. Se si vuole trovare un profilo di classicismo nel pensiero del *Président* esso va rintracciato nel realismo col quale osserva le comunità politiche.

M.S.

E

Jon ELSTER

*Chiudere i conti. La giustizia
nelle transizioni politiche*

Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 408
ISBN 9788815120113, Euro 32

Traduzione di *Closing the Books. Transitional Justice in Historical Perspective* (Cambridge, 2004), il libro di un studioso originale come Jon Elster ha saputo cogliere in maniera approfondita e "strutturale" il grande tema della transizioni politiche. Che cosa succede quando cambiano i regimi politici, si chiude un evento bellico, una guerra civile? Che significa "fare i conti", "rendere giustizia"? Non è forse un caso se nuove prospettive di riflessione sono nate soprattutto a partire da un'esperienza, quella sudafricana, che ha mostrato la possibilità, pur in un contesto così complesso, di affermare un percorso costituzionale di *transactional justice*. La giustizia ricostruttiva oltrepassa il giudizio retributivo e pone il problema della produzione di una verità collettiva posta a fondamento dell'intera comunità politica.

Il lavoro di Elster si inserisce all'interno di un percorso che ha indubitabilmente il suo centro nella sofferta vicenda della giustizia per i criminali di guerra dopo il secondo conflitto mondiale e, più recentemente, nei processi di

transizione dopo la caduta dei regimi comunisti dell'est europeo. «Questo libro – osserva l'autore – si interessa principalmente delle due questioni retrospettive: come le società reagiscano ai crimini commessi e alle sofferenze inferte». Lo studio è diviso in due parti: la prima volta a ricostruire le esperienze storiche, la seconda le strutture, la morfologia della giustizia di transizione.

L.L.

F

Ignacio FERNANDEZ SARASOLA
Los partidos políticos en el pensamiento español. De la Ilustración a nuestros días

Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 382
ISBN 9788494467958, Euro 32

Affermato studioso della storia costituzionale spagnola, con particolare riguardo alla forma di governo e al problema della responsabilità dell'esecutivo, l'autore propone con questo volume una lettura ampia e profonda del fenomeno dei partiti politici dall'Illuminismo all'età contemporanea. Fernandez Sarasola aveva già cominciato in alcuni saggi precedenti a delineare le coordinate essenziali per comprendere il dibattito dottrinale e inquadrare l'analisi storica della forma-partito nella complessa storia costi-

tuzionale iberica. Ora questo libro ci offre un quadro completo ed organico ed è destinato a diventare un punto di riferimento ineludibile. Il lettore vi troverà numerosi registri di lettura che, ben combinati fra loro, arricchiscono di gran lunga la tradizionale analisi storico-politologica dei partiti. Da rimarcare inoltre la capacità dell'autore di inserire la vicenda spagnola all'interno del dibattito europeo, richiamando prospettive ed echi ben presenti al contesto spagnolo.

L.L.

Marco FIORAVANTI

Le potestà normative del governo. Dalla Francia d'Ancien Régime all'Italia liberale

Milano, Giuffrè, 2009, pp. 348,
ISBN 8814144745, Euro 36

Strutturato in due parti, una dedicata all'ordinamento francese, l'altra a quello italiano, il libro di Marco Fioravanti pone la potestà normativa del governo al centro di un'indagine che si sviluppa attraverso alcune coppie concettuali: "legge/regolamento", "potestà legislativa/potestà regolamentare", "potere legislativo/potere esecutivo", "legge/decreto-legge".

Nella Francia d'ancien régime non si può distinguere tra legge e regolamenti, mentre nei decenni della rivoluzione francese si afferma la supremazia del legislativo sull'esecutivo e la negazione

di ogni potere normativo al governo. L'orizzonte teorico ultimo sarà un'idea compiuta di gerarchia delle fonti.

Questa prima parte funge anche da premessa per comprendere il contesto italiano: il dibattito prodottosi in Francia – dice Fioravanti – esercitò una vasta influenza in Italia e i giuristi affrontarono la questione ispirandosi al costituzionalismo francese della Restaurazione (p. 264). L'analisi del nostro ordinamento passa attraverso alcune fasi cruciali: l'ambiguità dello Statuto Albertino in tema di potestà normativa del governo e il relativo dibattito dottrinale, l'abuso della decretazione d'urgenza tra Otto e Novecento, gli interventi giurisprudenziali e legislativi in questa materia.

Molti ancora gli interrogativi rimasti aperti e molte le tessere mancanti per completare il mosaico. Il risultato finale è però apprezzabile e utile per comprendere le coordinate essenziali di una questione spesso sottovalutata dalla storiografia giuridica.

G.M.

Maurizio FIORAVANTI
Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali

Roma-Bari, Laterza, 2009
ISBN 9788842088455, Euro 16

Il volume, che copre un arco temporale significativo, dalle origini del costituzionalismo

Ventinove proposte di lettura

fino ai giorni nostri, offre un percorso complesso che consente all'Autore di affrontare importanti nodi problematici e discutere taluni modelli costituzionali.

L'approccio di stampo storico-concettuale è anche funzionale alla trattazione della forma politica europea e della sua costituzionalizzazione. Un *new beginning* per il costituzionalismo e per l'Europa che non necessariamente si sostanzia in «un potere costituente originario, un'assemblea costituente, perché storicamente è 'costituzione' anche ciò che nasce dal modificarsi del legame tra più soggetti sovrani». Il futuro dell'Europa si gioca nella sua capacità di rinnovamento, anzitutto concettuale per affrontare e cercare di "risolvere" la questione della legittimazione attraverso il principio democratico e, in ultima analisi, del principio della sovranità.

Occorre il superamento di due estremi: da un lato il concetto rigido di sovranità e dall'altro il suo totale dissolvimento in un ordine sovranazionale. L'Autore propone una 'terza via': una «sovranità temperata, che esiste solo all'interno di una forma politica più ampia». La storia europea mostra che la propria identità si deve «pensare in altri termini» rispetto al monolite dello Stato 'moderno'; la pluralistica realtà dell'Europa si può esprimere in una sua unitaria forma politica at-

traverso «un principio di unità politica costituzionalmente dato attraverso la consociazione degli Stati e dei popoli che sono poi le parti che concorrono a determinare quell'unità».

M.S.

Maurizio FIORAVANTI (a cura di),
Il valore della Costituzione.
L'esperienza della democrazia
repubblicana

Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 209
ISBN 9788842090038, Euro 20

Il volume collettaneo si apre con il contributo di Maurizio Fioravanti («Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione») che rintraccia nel processo di consolidazione del valore giuridico del testo costituzionale il motivo storico del suo valore e della sua piena espansione per via giurisdizionale, definendo così una «nuova forma di Stato [che] è caratterizzata dalla *pari dignità costituzionale* di legislazione e giurisdizione» (p. 32) a differenza del modello statutario legale-verticistico. Tanto che, superando l'idea della incidenza diretta del testo fondamentale sui diritti dei consociati, nel suo contributo su «Il processo e la funzione giurisdizionale» Alessandro Pizzorusso può parlare anche di una vera e propria «funzione educativa della giustizia costituzionale» (p. 103). Tuttavia, quella parità costituzionale ha generato – sostiene

Mario Dogliani nel suo saggio su «I diritti fondamentali» – un conflitto tra «il ruolo e le prerogative della rappresentanza con le prerogative della giurisdizione, generando una tensione tra i "diritti" della democrazia e i "diritti" della tradizione di pensiero – il costituzionalismo – che della democrazia rappresenta il presupposto intellettuale e la condizione culturale di effettività» (p. 45) almeno a stare alle vicende dell'esperienza italiana.

Il terzo saggio («La forma di governo») è uno degli ultimi contributi di Leopoldo Elia a cui la raccolta è dedicata. Il Maestro ricostruisce le numerose proposte di revisione del nostro modello di 'governo parlamentare' dagli anni Settanta lasciandoci, a monito di tentativi che ciclicamente si rinnovano senza mai compiersi, la considerazione che «Dalla conclusione negativa della terza Bicamerale (...) deriva comunque una importante lezione di metodo: da una parte le riforme della Costituzione esigono sempre maggioranze ampie e convinte su posizioni chiaramente condivise e dall'altra emerge la necessità di non contaminare oltre certi limiti modelli storicamente collaudati, con il rischio, altrimenti, di mantenere ambiguità ed antinomie, foriere di futuri conflitti» (p. 71). Chiudendo, il contributo di Umberto Allegretti («La pubblica amministrazione e

il sistema delle autonomie») rintraccia il valore di influenza biunivoco nel rapporto Costituzione-Amministrazione contrariamente alla tradizione del Diritto amministrativo che muove invece dalla normazione legislativa, mentre la ricostruzione di Paolo Carretti su «La dimensione sovranazionale» opportunamente concede l'analisi dell'esperienza costituzionale repubblicana per come è stata capace di aprirsi ai nuovi scenari europei della sua attuazione.

N.F.

G

Paolo GUBINELLI

P.Q.M. La magistratura e i processi ai collaborazionisti nelle Marche 1945-1948

Ancona, peQuod, 2009, pp. 190
ISBN 9788860680800

Paolo Gubinelli (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona), attraverso un accurato ed intelligente lavoro d'archivio, ricostruisce le vicende relative ai processi celebrati nei confronti dei collaborazionisti nelle Marche dal 1945 al 1948. L'incompletezza del materiale documentario (andato in parte distrutto a causa delle vicende belliche) non diminuisce l'interesse e l'importanza del lavoro.

Uno dei propositi dell'autore, reso esplicito in parti-

colare nel quinto capitolo del libro: *Un'interpretazione (di parte)*, è quello di mettere in discussione un assunto storiograficamente assai risalente (ma tutt'ora circolante) in base al quale la magistratura italiana, nei processi ai collaborazionisti, non volle assecondare un radicale programma di defascistizzazione delle istituzioni pubbliche e della società italiana, così come auspicato da gran parte della classe politica. Per Gubinelli, infatti, l'operato dei giudici anconetani (ma più in generale quello dell'intera magistratura italiana) fu, a parte casi specifici, un operato sostanzialmente corretto ed in sintonia con l'apparato normativo e la cultura giuridica dell'epoca. D'altra parte, sostiene l'autore, ciò che la magistratura si rifiutò di fare fu assumere un ruolo di supplenza politica, attenendosi, invece, ai compiti del proprio ufficio. Semmai, se si dovessero ricercare le ragioni di un'incompleta ed insufficiente azione di epurazione, queste andrebbero ricercate altrove. Nell'aver affidato, ad esempio, ad organi di giustizia ordinaria una competenza dotata di forti tratti di politicità, od anche nella scarsissima dotazione di mezzi e strumenti assegnati ai magistrati per svolgere il loro compito; per non parlare poi della legislazione in materia, assai spesso ambigua e fonte di possibili tendenze interpretative dissonanti rispetto

alle intenzioni del legislatore, e dell'amnistia (anch'essa formulata, sul piano della tecnica normativa, in maniera tutt'altro che limpida), intervenuta precocemente a chiudere la maggior parte delle vicende giudiziarie pendenti.

Indipendentemente dalla possibile condivisione dell'impostazione storiografica fatta propria dall'autore, un'osservazione non può essere sottaciuta. Il saggio di Gubinelli è un'ulteriore prova del fatto che, per fare storia della giustizia, si dovrebbe essere padroni di un universo concettuale e di categorie d'analisi che solo una solida formazione giuridica può assicurare (qualità che l'autore mostra, data anche la sua professione, di possedere appieno).

Al di là di queste intenzioni interpretative, vanno segnalate, per il loro interesse, alcune pagine del libro dedicate all'analisi di singole vicende giudiziarie. Pagine dalle quali sembra emergere un'articolazione della giustizia, quella italiana dell'immediato dopoguerra, che appare fortemente connotata da dinamiche tipiche di culture e sistemi che la modernità sembrava aver ormai affidato alla memoria storica. Al termine di quella devastante tragedia che fu la seconda guerra mondiale, in una situazione in cui lo Stato italiano stava faticosamente ritessendo la trama delle sue strutture (di cui la magistratura rappresentò uno degli

elementi fondamentali), ricompiono, nelle pieghe delle vicende giudiziarie, organi di giustizia la cui natura non sembra perfettamente formalizzata (come il C.L.N. che svolse un'importante funzione nella fase d'istruzione dei processi ai collaborazionisti); riaffiora la vendetta (per contenere la quale si sono formati i sistemi penali moderni) come forma primigenia di giustizia; riacquista centralità, nella conclusione del processo, la "protezione" comunitaria dell'imputato (segno di un "penale" che si presenta come inflessibile solo per coloro che non ne possono godere perché forestieri, marginali, o autori di atti talmente terribili da aver annullato il vantaggio di essere una persona integrata nella comunità).

P.M.

François GUIZOT

Historia de los origines del gobierno representativo en Europa

Introducción de Ramón Punset, traducción de Marceliano Acevedo Fernández Oviedo, KRK Ediciones, 2009, pp. 1024
ISBN 9788483671290, s.i.p.

La storiografia costituzionale spagnola conferma la sua grande vitalità con questa traduzione in lingua castigliana dell'*Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe* di François Guizot. Opera nata negli anni Venti all'interno della prima "officina" storiografica (i grandi corsi universitari) dell'intellettuale

e uomo di stato transalpino, rivista poi nell'edizione del 1851. Si direbbe che Guizot fa lo storico e il filosofo della storia quando non agisce, quando è "fuori" dalla politica. Proprio il crollo della Monarchia di Luglio e la fine della carriera politica ci restituiscono lo storico, il filosofo, il teologo protestante. Un uomo che ha visto la fine di un "mondo" che ritiene affatto tramontato e che, dopo la tempesta, potrà riprendere il suo cammino. Perché il "governo rappresentativo" non è il passato delle strutture cetuali delle grandi monarchie feudali europee ma lo sviluppo "naturale" – quasi provvidenziale – della storia della *civilisation*. In gioco non c'è tanto il "potere" quanto la "società", ovvero l'insieme delle determinazioni che legano gli uomini prima dello Stato istitutore, quello Stato "interventista", onnipotente, che sembrava essere nato dalla Rivoluzione ma che gettava le sue profonde radici nello spazio "assolutistico" della sovranità. Un percorso questo che ha segnato la Francia come nessun'altro Stato. La storia di Guizot vuole ripercorrere le origini tardo antiche e medievali di un complesso *ordine politico* che trova il suo *finis* nelle vicende dell'Inghilterra post-normanna. Il *moment Guizot* è archiviato, ma la *costituzione antica* degli Inglesi sembra ancora d'attualità nella Francia che si appresta a scegliere di nuovo il giogo bonapartista.

In un volume splendidamente edito, si fa apprezzare la nitida prefazione di Ramon Punset che ripercorre, attraverso Guizot, il grande tema della legittimità del potere.

L.L.

H

Florence HARTMANN

Paix et châtement.

Les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale

Paris, Flammarion, 2007, p. 319
ISBN 9782081206694, Euro 19,90

Florence Hartmann è stata dal 2000 fino al 2006 portavoce e consigliera di Carla del Ponte, a sua volta procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia dal 1999 al 2007. Il contesto del libro è quello della scena politica internazionale laddove il Tribunale voluto dalle Nazioni Unite nasce come risposta ad un'opinione pubblica turbata: concepito per rendere giustizia alle vittime dei crimini di guerra, in realtà non sembra pensato per funzionare effettivamente quanto per costituire piuttosto un "simbolo della giustizia".

Gli snelli capitoli del libro trovano sostanza dalla rilettura di documenti riservati e dal ricordo di conversazioni che "non possono essere citate" e durante le quali "è proibito prendere appunti". Per molti

anni Hartmann ha vissuto da protagonista il problema delle difficili decisioni della Corte, ascoltato, da una prospettiva privilegiata, le discussioni interne dell'accusa, visto in prima persona il dispiegarsi delle strategie della persecuzione penale. Compiti, questi, resi ancora più difficili dall'ostruzionismo delle cancellerie occidentali, che hanno promesso una fantomatica ed evanescente collaborazione, e dalle gerarchie militari dei singoli paesi, che hanno censurato i documenti e celato le evidenze probatorie.

Florence Hartmann ci propone un'utile lettura del conflitto tra gli obblighi della giustizia e le necessità della riconciliazione: i Tribunali creati per eludere le responsabilità politiche delle grandi potenze portano all'ambiguità dell'atteggiamento dei singoli Stati nei confronti del diritto internazionale penale. La pubblicazione di questo libro è costata all'autrice, nell'agosto del 2008, l'accusa da parte dello stesso TPI di aver pubblicato informazioni segrete e di oltraggio alla Corte. Il processo Hartmann è iniziato nel mese dello scorso giugno.

S.V.

L

Carlo LUCARELLI

Storie di bande criminali, di mafie e di persone oneste

Torino, Einaudi Stile Libero, 2000,
pp. 402
ISBN 9788806195021, Euro 19,00

Carlo Lucarelli, costruisce un quadro dettagliato e estremamente realistico della storia criminale del nostro paese, intrecciando le vicende con le storie e i ritratti delle vittime e di chi ha cercato di opporsi alla violenza. Sono storie e trame che ci raccontano i contadini che occupano le terre nel dopoguerra scontrandosi con gli interessi della Mafia, le vicende dei banditi sardi fino a quelle più crudeli e sanguinose della Camorra e della 'Ndrangheta. Il risultato è uno spaccato della storia recente del nostro paese, che Lucarelli ripercorre con l'occhio attento del giornalista e che si intrecciano ancora inesorabilmente con l'attualità e con il presente.

S.O.

*The history of an Idea from
Edmund Burke to Tony Blair*

New Haven and London, Yale University
Press, 2006, pp. 348
ISBN 9780300120523, £. 19,99

Protagonisti indiscussi della storia politica inglese, Edmund Burke e Tony Blair rappresentano il punto d'esordio e di arrivo di un percorso in cui la Gran Bretagna consolida gradualmente la propria identità nazionale, scandita dapprima dalla inquietudine del XIX secolo e poi dagli anni non meno turbolenti del Novecento.

L'uso che Peter Mandler fa dell'idea di *civilization e nation*, le due polarità entro le quali si definisce il *character*, non è mai vago e generico: ad ogni concetto corrispondono rigorosamente un soggetto ed il contesto storico di riferimento. Uno spazio cronologico di non poco spessore viene in tal modo ordinato da questa puntuale distinzione che orienta la lettura del complesso intreccio fra Nazione e Impero: il primo simbolo di una cornice autoreferenziale, il secondo di uno scenario più esterno e più efficace nel separare l'identità inglese da ciò che era dissimile.

Secondo l'Autore, nella prima età vittoriana il linguaggio della *civilization* definì da un lato l'identità nei confronti del contesto imperiale, ma dall'altro lasciò in disparte coloro che non erano ancora ammessi ad identifi-

M

Peter MANDLER

The English National Character.

carsi con la Nazione perché esclusi dalla partecipazione politica. La campagna cartista per il suffragio universale maschile sostanzio, in tal senso, il significato rivoluzionario e democratico attribuito all'immagine di Nazione che dopo il *Reform Act* del 1832, costituì l'orizzonte concettuale per contenere la società di massa strutturata in base ad una solida gerarchia di classe, distinta nella *majority* della *working class* e nella *minority* della *middle class*. Almeno fino al 1867, anno della seconda riforma elettorale, la costruzione dell'identità si realizzò senza che il popolo, colto nel suo insieme al di là di qualsiasi differenza di classe, fosse parte attiva della Nazione politica. Il 1848 e gli anni a cavallo fra le due guerre mondiali del XX secolo rappresentarono una ulteriore fase evolutiva, sottolineando la superiorità delle libere istituzioni britanniche rispetto a quelle dispotiche del Continente, teatro di confuse agitazioni politiche.

Il volume offre il ritratto storico di un luogo comune: il vanto di 'essere inglesi' trova il suo perché proprio nella graduale evoluzione di questo modello insulare, espressione di una voluta e ricercata superbia che, ancora oggi, rende distante la Gran Bretagna dal resto d'Europa.

M.N.V.

N

Jean-Luc NANCY
Il giusto e l'ingiusto

Milano, Feltrinelli, 2007
ISBN 9788807840845

È possibile spiegare alcuni concetti complessi con chiarezza e semplicità senza correre il rischio di banalizzarne il contenuto? Ci ha provato il filosofo francese Jean-Luc Nancy con la coppia oppositiva giusto/ingiusto e il risultato sembra essere veramente eccellente. L'occasione è stata offerta, ad uno dei più acuti filosofi contemporanei, dal ciclo delle "Piccole conferenze", organizzate da Gilberte Tsai, direttore artistico del teatro di Montreuil. Il testo di questa conferenza è stato trascritto, senza ulteriori rimaneggiamenti, e presentato ai lettori nella sua felice dinamica colloquiale.

Di fronte ad un pubblico di giovanissimi, Jean-Luc Nancy ha iniziato il suo percorso espositivo cercando di chiarire come il termine giusto abbia una natura polisemica di cui il significato giusfilosofico rappresenta una delle varianti. Risolta in via preliminare questa fonte di possibili equivoci, il filosofo francese ha, con una delicatezza e sensibilità veramente particolari, presentato al suo pubblico le questioni più spinose che si dispongono attorno al concetto di giusto: il

rapporto legge/giustizia («la legge non è necessariamente giusta»); la giustizia e l'uso della forza («l'uso della sola forza non può essere giusto»); la giustizia come concetto relazionale («il giusto e l'ingiusto si decidono sempre nel rapporto con gli altri») e la sua possibile declinazione nei termini di ciò che è dovuto a ciascuno. Ed è da questa ultima questione che Nancy ha tratto spunto per chiudere la sua conferenza. In fondo, c'è solo una cosa che sembra dovuta a ciascuno, cioè «quello che chiamiamo amore». Tale amore, interpretato come diritto ad un pieno riconoscimento individuale, è privo di limiti e perciò, in qualche misura, impossibile (questo passaggio centrale dell'esposizione di Nancy è meglio evidenziato dal titolo originale della conferenza: *Juste impossible*). Essere giusto «non è pretendere di sapere cosa è giusto; essere giusto è pensare che ci sia ancora più giusto da trovare o da comprendere; essere giusto è pensare che la giustizia è ancora da compiere, che essa può esigere ancora di più e andare ancora oltre».

Di seguito alla conferenza di Nancy sono riportate, nel piccolo saggio, le domande rivoltegli dal giovane pubblico (il rapporto tra la giustizia e la destra e la sinistra politiche; la relazione tra giustizia ed uguaglianza; la nascita dell'idea di giustizia; l'ingiustizia e l'eccezione giusta; la possibile

esistenza di guerre giuste; l'universalità del significato di giusto; la riconoscibilità di ciò che è giusto e ciò che è ingiusto; la perseveranza nell'ingiustizia), alle quali il filosofo francese ha risposto racchiudendo in poche e semplici parole «cose che un mucchio di gente ha pensato, da secoli e secoli».

P.M.

Aldo NICOSIA
Jacques Necker.

*Dalla monarchia assoluta alla
monarchia esecutiva*, Vol. I

Firenze, Centro editoriale Toscano,
2008, pp. 186
ISBN 8879572776, Euro 20,00

In questo agile volume Nicosia si confronta con la figura di Jacques Necker. Personaggio centrale della scena politica dell'89 divenuto osservatore critico dei principali avvenimenti della parabola rivoluzionaria. Corredato da una sintetica ricostruzione delle vicissitudini umane e politiche del personaggio, il saggio definisce il profilo di un tecnocrate *ante litteram* le cui proposte non sono mai scollate dall'esigenza di risolvere il problema concreto ed imminente della governabilità.

Nel confronto tra gli esiti costituzionali francesi e quelli americani, Necker compie uno slittamento teorico che da una risoluta fede monarchica lo fa approdare ad una rassegnata scelta repubblicana di tipo federale. Nonostante ciò

l'ex ministro di Luigi XVI resta il convinto sostenitore di un esecutivo monarchico arbitro della naturale conflittualità tra gli ordini della società e di una seconda camera ereditaria ed aristocratica, necessaria a mantenere *le respect pour la distinction*, la subordinazione sociale e l'ordine.

In una visione che Nicosia ritiene mutuata da Locke, Necker, come sua figlia M.me de Stael, attribuisce la medesima funzione alla proprietà ed alle distinzioni censitarie in ambito deliberativo, considerandole indispensabili meccanismi psicologici di controllo e di indirizzo delle masse.

Critico di tutti gli esiti costituzionali rivoluzionari ed in particolare della secca divisione dei poteri presente nella costituzione dell'anno III, di cui sa lucidamente prevedere le derive militari, manterrà comunque nel corso degli anni la convinzione dell'indispensabilità di una legittimazione forte dell'esecutivo che possa controbilanciare la sovranità del parlamento. Nella progressiva consapevolezza dell'irreversibilità della svolta repubblicana, l'alternativa alla sacralità dell'esecutivo monarchico diventa l'investitura popolare di un esecutivo, titolare del potere di iniziativa e di attuazione legislativa, posto a capo di un ordinamento federale.

S.G.

P

Livio PALADIN

Saggi di storia costituzionale

a cura di Sergio Bartole
Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 213
ISBN 9788815113825, Euro 18

L'accostamento dei saggi di Paladin ripubblicati in questo volume (che completa la pubblicazione da parte della casa editrice di Bologna dei suoi scritti di storia costituzionale iniziata nel 2004) getta uno sguardo intenso sulle vicende più significative della storia costituzionale italiana che si dipanano dal costruirsi del regime fascista sino agli inizi degli anni Settanta.

Dopo un lucido contributo al metodo della ricerca nella storia costituzionale, che è problema ineludibile in cui l'autore si muove senza farsi condizionare da facili ideologismi né da rigide e semplificanti ricostruzioni, il secondo e il terzo contributo entrano nel merito delle peculiarità costituzionali di un regime come quello fascista. Di esso si leggono le trasformazioni giuridiche ma in un'ottica non «parentetica» tra ordinamento statutario e repubblicano (preminenza del Capo del governo, istituzione e ruolo del Gran Consiglio e della Corona come eccezioni all'orientamento dittatoriale, l'idea e il fallimento dello Stato corporativo; il proble-

ma della rappresentanza). A seguire, il quarto contributo muove dall'odierna tensione vissuta dal principio di unità nazionale per cercare di rintracciare proprio nel testo costituzionale i valori nazionali che quell'unità dovrebbero sostenere; il quinto scritto, sui "principi fondamentali", presuppone la possibilità e dichiara la necessità di una loro storicità senza che questo debba significare «spezzare la continuità costituzionale» (p. 135). Infine, chiudono la raccolta, gli scritti sull'opera di Vezio Crisafulli e sul pensiero costituzionalistico di Carlo Esposito.

La raccolta ha soprattutto il pregio di rendere conto, benché in controtuce, della ricchezza della personalità dell'autore, un esempio di come anche il giurista positivo – e massimamente il costituzionalista – non debba mai rinchiudersi nell'astrattezza rassicurante delle sue categorie, ma possa invece farsi continuamente fecondare nello sforzo interpretativo dalla ricostruzione storica e dalla realtà politica in cui vive la sua esperienza di uomo del diritto. Livio Paladin ha potuto, infatti, mettere a frutto nei suoi studi e nelle sue ricerche, l'osservazione privilegiata di chi è stato legato alla scienza giuridica come professore ma anche "pratico" del diritto nella eminente posizione di Presidente dell'Alta Corte, ma sapendovi annodare una

spiccata sensibilità storica e la responsabilità politica del Ministro della Repubblica.

N.C.

Camillo PELLIZZI
Una rivoluzione mancata

Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 286
ISBN 9788815131805, Euro 23,00

Arricchita da una bella introduzione di Mariuccia Salvati, la casa editrice Il Mulino ripubblica, nella collana «XX Secolo», un'opera importante e quasi dimenticata di Camillo Pellizzi, uscita nel 1949 per l'editore Longanesi e passata, allora, praticamente inosservata.

Il tema principale affrontato dall'autore, quello del fallimento della rivoluzione fascista causato dalla *mancata* rivoluzione corporativa, spiega il silenzio che circondò l'opera nel 1949, un silenzio giustificato da un lato dal clima di tensione politica in seno alla nuova Repubblica, e dall'altro dal fatto ben più decisivo che le tematiche del corporativismo e del fascismo sociale venivano rivendicate, come tradizione propria, soprattutto dai neo-fascisti eredi di Salò.

Oggi, a distanza di parecchi decenni, è possibile riconoscere l'importanza di un testo che non solo rappresenta una testimonianza diretta del dibattito di quegli anni, ma che fornisce anche una analisi critica, *dall'interno*, delle ragioni che fecero naufragare il

progetto fascista di costruzione di un ordine nuovo.

Camillo Pellizzi fu uno dei protagonisti principali del dibattito sul corporativismo che impegnò molti illustri teorici del regime nel decennio che va dalla metà degli anni Venti ai primi anni Trenta. In seguito, il discorso sul corporativismo acquisterà sempre più il carattere di vuota retorica e *slogan* politico, tributo da pagare ad un'idea che, dopo aver suscitato grandi aspettative, non era stata tradotta in prassi.

L'esigenza del Pellizzi, una volta lasciatisi alle spalle l'esperienza fascista, è quella di andare alla ricerca, in una sorta di percorso di riflessione/confessione autocritica, dei motivi che portarono alla mancata traduzione in istituti concreti del progetto corporativo, progetto in cui egli aveva fortemente creduto e nel quale si era impegnato in prima persona.

Il Pellizzi era convinto infatti che il corporativismo avrebbe potuto rappresentare non solo la soluzione a livello nazionale del «problema sociale», ma un modello alternativo di organizzazione politico-sociale valido universalmente, in grado di dare una risposta alla crisi della modernità.

La dottrina corporativa avrebbe dovuto condurre ad una riorganizzazione su basi nuove dei rapporti tra Stato e cittadino, istituzioni e società, e l'avrebbe dovuto fare

facendo leva su concetti quali quelli di «competenza» e di «responsabilità», e puntando sulla «tecnica» come forza organica che, dal seno stesso della società, fosse in grado di operare quella sintesi mai raggiunta tra le due astratte entità del capitale e del lavoro.

È noto quale fu l'esito di tale esperienza. Il Pellizzi si rende perfettamente conto dell'incompatibilità tra corporativismo e statalismo: mentre il corporativismo è per sua natura antistatalista, il fascismo non lo fu affatto; fu questa profonda contraddizione a determinare il fallimento del progetto.

C.S.

Christyne PEYRARD (sous la direction de),
Minorités politiques en Révolution 1789-1799

Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2007, pp. 210
ISBN 9782853996754, Euro 22,00

Christyne Peyrard cura questa raccolta di undici saggi, dal sapore e dallo spessore diseguali, sulle «minoranze politiche durante la rivoluzione».

Prima dell'invenzione del soggetto unico di diritto e di imposta il termine "minorité" era sostanzialmente riferito alla dimensione temporale e alla relativa mancanza di diritti fino al raggiungimento della maggiore età. Con la Rivoluzione lo stesso termine assume il senso, meglio, i molteplici sensi, di "minoranza",

minoranza numerica in rapporto ad una più o meno arbitraria maggioranza, sempre numerica.

Questa accezione di "minorité" viene esplorata nelle sue molteplici declinazioni.

Se non sono privi di spunti interessanti gli interventi sulle minoranze politiche locali, nella fattispecie Aubagne e Lyon, nelle pagine di Cyril Belmonte e Bruno Benoit, ci sembrano molto più fecondi i contributi che indagano il discorso sulle minoranze e sulla loro rappresentazione, in alcuni casi persino invenzione, ai fini dello scontro politico; si muovono in questa direzione gli apporti di Jacques Guilhaumou sulla retorica hebertiana, di François Brunel sui "derniers Montagnards de l'an II ou III" e di Yannick Bosc sui lavori della Convenzione nell'anno III, ma anche quelli della stessa Christyne Peyrard sulle "fermes républicains" durante il Direttorio e di Nathalie Alzas sulle "fêtes royalistes" nel periodo direttoriale. Uno dei percorsi che ci sembrano più interessanti è quello seguito da Marc Delplace che si occupa del discorso rivoluzionario e della "mise en scène d'une minorité supposée", quella degli "anarchistes".

Approcci ermeneutici diversi, più classici ma non meno interessanti, quelli proposti da Martine Lepied e Annie Jourdan. Martine Lepied indaga su una minoranza non

certo frutto di discussione retorica ma profondamente radicata nella realtà, quella dell'universo femminile durante la Rivoluzione; il quesito che ci si pone è se durante la Rivoluzione le donne costituissero una minoranza, ma minoranza politica, o se la loro condizione le collocasse fuori dallo spazio politico *tout court*. Annie Jourdan, invece, resta sui temi a cui negli ultimi anni ha dedicato particolare attenzione presentando un piccolo spaccato delle minoranze politiche nella Repubblica batava di fine Settecento.

La chiusura è riservata a Michel Vovelle con un breve quanto consueto intervento sull'immagine delle minoranze nella Rivoluzione.

M.A.

R

Maurizio RICCIARDI (a cura di),
L'Occidente sull'Atlantico

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006,
pp. 168
ISBN 9788849816822, Euro 12,00

Il concetto di Occidente, è tornato alla ribalta negli ultimi anni come vettore principale di una contesa tanto culturale quanto politica. Per riuscire a mostrarne il carattere storicamente determinato e portare alla luce il processo di costante "reinvenzione" al quale è stato sottoposto nel corso del tempo, il Dipartimento di Politica,

Istituzioni e Storia dell'Università di Bologna ha dato vita a un progetto di ricerca pluriennale di cui questo volume rappresenta uno dei più interessanti frutti.

Assumendo un arco temporale che copre i due conflitti mondiali e l'immediato dopoguerra, il volume collettaneo si concentra sul ruolo ricoperto dalle scienze sociali, nella definizione di quella grammatica politica e sociale chiamata non solo a risolvere i costanti problemi di legittimazione che travolgono i regimi occidentali in quel frangente, ma soprattutto a elaborare «schemi e i codici» capaci di rendere la modernità occidentale una esperienza condivisa tra le due sponde dell'Atlantico e oltre esse.

Di fronte alle scienze sociali europee e statunitensi, lo spazio atlantico si pone davvero come una frontiera da metabolizzare e integrare in una comune *episteme*. Come mette in luce Furio Ferraresi nel suo contributo, il rapporto tra il modo in cui Weber ha pensato l'America e il modo in cui le scienze sociali americane hanno interpretato Weber rappresenta un vero e proprio «gioco di specchi». Attraverso la riflessione weberiana sugli Stati Uniti, prende forma un'immagine aporetica della modernità occidentale, stretta in contraddizioni sempre più cogenti tra libertà e uguaglianza e tra libertà, democrazia e

capitalismo, tra forme di organizzazione e di efficienza del potere e figure del suo consenso. Di fronte a questi e ad altri "pericoli", la risposta offerta dalla sociologia americana rappresenta una sorta di reinvenzione dell'Occidente e del suo principio ordinativo rappresentato dal rapporto tra norme e individui.

Come mette bene in luce Maurizio Ricciardi, la domanda di ordine suscitata dalle rivoluzioni atlantiche, abbandona, nell'opera di Parsons, il costante riferimento alla coppia oppositiva ordine/disordine e all'orizzonte temporale progressivo proprio delle sue dinamiche organizzative. Se da un lato lo stesso caos diviene una funzione del sistema, dall'altro la possibilità di rotture, incrinature dell'ordine non rappresenta più la premessa a scenari apocalittici e risposte definitive. L'ordine va costantemente *ristabilito*, ma questo è possibile solo all'interno di un quadro concettuale capace di lasciarsi alle spalle la "modernissima" soluzione hobbesiana dello Stato e della forma politica. Non siamo comunque di fronte a un abbandono della tematica del potere e della teoria che su di essa si è definita nel corso dei secoli. La sociologia, agli occhi di Ricciardi, non rappresenta altro che «la forma contemporanea della teoria politica», una teoria capace di comprendere la *discrasia* di un

potere che, nel farsi "sociale", richiede un intervento normativo non più esclusivamente racchiuso nell'esteriorità del controllo statale.

Se ciò costituisce il lato oggettivo di questo complesso processo di ridefinizione dell'Occidente, dal punto di vista soggettivo gli effetti della crisi delle capacità civilizzatrici e ordinarie occidentali si rifrange anche all'interno della sua antropologia politica. Sandro Mezzadra, prendendo in esame l'opera storica, politica e sociale di W.E.B. Du Bois – uno dei principali intellettuali e attivisti politici afroamericani del Novecento – dipinge un quadro dell'Occidente e del suo soggetto di riferimento, il cittadino, profondamente scissa, lacerata dalla «linea del colore». Nella riflessione di Du Bois, tuttavia, la comprensione di ciò non comporta un abbandono o una critica definitiva dell'orizzonte della politica occidentale, quanto piuttosto una complicazione della sfida implicita a questo orizzonte stesso. La condizione e la storia degli afroamericani metterebbero in luce, infatti, tanto i processi di esclusione e di sfruttamento propri dell'Occidente quanto la potenza di alcune sue parole d'ordine, come uguaglianza e libertà. Il sentimento di duplicità provato dagli afroamericani diviene perciò espressione di «due anime, due pensieri, due lotte

non conciliate» e rappresenta una sorta di strabismo capace di mostrare al contempo tanto la potenzialità dell'universalità occidentale quanto i suoi "resti". Perciò la battaglia capace di preservare e "inverare" l'Occidente non può che essere combattuta nella prospettiva della dissoluzione di un Occidente che Du Bois col passare degli anni vede sempre più come la proiezione su scala globale della "linea del colore".

L.C.

Marco RUOTOLO (a cura di),
La costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant'anni dopo

Napoli, Editoriale scientifica, 2008,
pp. 377
ISBN 5788863420517, Euro 26,50

Primo quaderno cartaceo della rivista elettronica costituzionalismo.it, il volume raccoglie gli atti del convegno svoltosi ad Ascoli Piceno nei giorni 14 e 15 marzo 2008. I singoli interventi si snodano intorno all'interrogativo su come la carta costituzionale abbia contribuito allo sviluppo della vita civile e sociale del nostro paese. I temi affrontati, preceduti da un'introduzione del curatore M. Ruotolo e seguiti dalle conclusioni di G. Ferrara, sono numerosi: *le libertà personali e la buona amministrazione* (I Sessione, relazioni di A. Pace, M.E. Schinaia, D. Sorace), *la Giustizia, le prestazioni sociali, Trattati europei*

versus Costituzione repubblicana (II Sessione, relazioni di F. Bile, F. Cordero, E. Pugliese, V. Angiolini, G. Guarino, P. Ciocca), *la produzione della ricchezza nazionale, la ricchezza socialmente prodotta, la determinazione della politica nazionale* (III Sessione, relazioni di M. Luciani, P. Leon, M. Pivetti, G.U. Rescigno, M. Dogliani, A. Tortorella).

In conformità con gli obiettivi della rivista, il libro è, senza dubbio, frutto del dialogo tra cultori di discipline giuridiche differenti, ciascuno con il proprio punto di vista, su terreni costituzionalmente rilevanti.

In definitiva una sintesi non banale, in grado di cogliere, attraverso la bussola della costituzione, le ragioni di un non facile radicamento civile e sociale: sessant'anni di una carta costituzionale per nulla invecchiata e pienamente vitale.

G.M.

Ettore ROTELLI
Le Costituzioni di democrazia. Testi 1689-1850

Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 460
ISBN 9788815124807, Euro 40

Questa raccolta di ventitrè testi costituzionali, dal *Bill of Rights* del 13 febbraio 1689 alla costituzione prussiana del 13 gennaio 1850, intende proporre un percorso ampio e articolato della costruzione delle istituzioni democratiche nell'arco

di quasi due secoli, solcando l'Atlantico, visto dalle due sponde, e leggendone poi le principali esperienze europee della prima metà del XIX secolo. Si tratta di un percorso che l'autore aveva proposto, per le tre grandi storie costituzionali "istitutrici", nel precedente vasto affresco delle *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799* (Il Mulino, 2003). La raccolta però è preceduta da un lungo profilo storiografico di 142 pagine che rappresenta, di per sé, un'utile analisi delle interpretazioni storiografiche, recenti e meno recenti, delle vicende del costituzionalismo moderno.

Per alcuni versi tale profilo è una sorta di dizionario o lessico che affronta il problema dell'uso delle parole, dei concetti, dei meta-concetti, delle grandi categorie e partizioni in un tentativo di lettura combinata storico-teorica. Obiettivo del lavoro è anche quello di sottrarre le istituzioni effettive a luoghi comuni, anacronismi, ideologismi che certo non mancano nelle ricostruzioni correnti. Il tentativo non sempre viene pienamente raggiunto – anche a motivo di una "modellistica" che finisce, volendo far "chiarezza", per irrigidire l'analisi –, ma il lettore, oltre ai testi, troverà molti spunti critici sui quali riflettere.

L.L.

S

Cristina SAGLIOCCO
L'Italia in seminario

Roma, Carocci, 2008, Euro 22,50

In un saggio di ormai quasi trent'anni fa Tina Tomasi lamentava l'assenza di studi, in Italia, su seminari e scuole confessionali, dove si era formata larga parte della classe dirigente ottocentesca, specie del Sud. Dopo le ricerche di Maurilio Guasco sul Novecento, il recente lavoro storiografico di Cristina Saggiocco getta luce sul ruolo dei seminari ecclesiastici nel quadro dell'istruzione pubblica post-unitaria, sollecitando una serie di fonti inedite, prevalentemente di carattere politico-amministrativo.

Va infatti ricordato come al momento dell'unificazione i seminari costituissero un luogo in cui non solo venivano formati i futuri uomini di chiesa, ma anche i laici. Essi avevano dunque una precisa funzione "pubblica". Tale funzione continuarono a conservare dopo il '61, sia perché la scuola statale stentava ad offrire un servizio quantitativamente e qualitativamente adeguato su tutto il territorio, sia perché le classi dirigenti italiane, un po' per le rette inferiori, un po' per la paura suscitata dall'anticlericalismo dei liberali, tendevano

a optare per l'insegnamento cattolico, o presso i seminari o presso le scuole private. Se però per queste ultime lo stato scelse la via della coesistenza pacifica, sostanzialmente creando le condizioni per la loro fioritura, nei confronti dei seminari fu assunto un atteggiamento più invasivo, di tipo giurisdizionalistico, che l'autrice esamina attraverso tutti i vari passaggi politici e legislativi di cui ha trovato testimonianza. Infatti, spiega la Saggiocco, anziché l'idea cavouriana della separazione fra chiesa e stato che avrebbe previsto una netta distinzione fra l'istruzione degli ecclesiastici e quella dei laici, si decise di mantenere la doppia vocazione dei seminari. Ciò perché da un lato l'inadeguatezza delle strutture pubbliche consigliava di non rinunciare all'apporto di questi ultimi, dall'altro perché s'impose l'urgenza di dover uniformare il curriculum di studio per inglobare la formazione del prete in quella del cittadino italiano, ricomponendo le reciproche identità.

In entrambi i casi però – facilitazioni per le scuole private, ingerenza nei seminari – mi pare che il senso della storia sia lo stesso. E cioè la necessità di fronte a cui si trovò lo stato laico di appoggiarsi sulla religione tradizionale per puntellare l'ordine sociale, su cui aleggiava ormai il fantasma della Comune di Parigi.

Si tratta di quel "fallimento dei laici" di cui parla Antonio Gramsci, che Maurizio Saggiocco ricorda nella prefazione, e sul quale il bel libro della Saggiocco (anche nel senso di libro ben scritto, in cui i documenti sono vissuti con tenuta emozione) è anche una buona occasione per tornare a riflettere.

S.C.

Michael SONENSCHER
Before the Deluge. Public Debt, Inequality, and the Intellectual Origins of the French Revolution,

Princeton, University Press, 2007, pp. 432
ISBN 978-0691124995, \$ 46.00

Sul confine labile che separa la storia del pensiero politico da quella del pensiero economico, Sonenscher affronta il tema ambizioso e sempre attuale delle implicazioni costituzionali di una forte esposizione finanziaria dello Stato. La ricerca, condotta sul dibattito alimentato dalle proporzioni spesso esorbitanti assunte nel XVII e XVIII sec. dal debito pubblico francese, verte sul confronto costante con il parametro socio-economico e politico-giuridico inglese.

Attraverso i testi di Montesquieu, Saint-Pierre, Voltaire, Necker, Sièyes, e Roederer, il saggio offre un interessante contributo per comprendere le molteplici stratificazioni di significato assunte dalle principali categorie politiche della modernità durante l'intera

parabola rivoluzionaria. Questa chiave di lettura appare particolarmente proficua per il dibattito relativo alla prima metà del diciottesimo secolo. Alcune intuizioni dottrinarie concernenti sovranità, bilanciamento del potere, rappresentanza, proprietà, privilegio, uguaglianza, gerarchia degli ordini e fluidità sociale, grazie ad essa, possono infatti essere ricondotte al loro originario contesto di formazione, consentendo un'analisi dell'evoluzione concettuale impressa dal discorso rivoluzionario.

Ben più ardua e dai risvolti storiografici estremamente delicati e complessi appare invece la risposta alla domanda che sembra soggiacere all'intero progetto: se sia la ricerca della continuità nell'accesso al credito ad influenzare i percorsi costituzionali di una nazione, o piuttosto se siano le scelte inclusive e partecipative da essa compiute a livello costituzionale a determinarne la stabilità finanziaria.

Lo sforzo argomentativo con cui la pregevole ricostruzione storica dei primi capitoli viene utilizzata per fornire una risposta alle istanze della contemporaneità soddisfa con difficoltà le aspettative suscitate dall'ambiziosità del progetto.

S.G.

T

Alessandra TARQUINI
Il Gentile dei fascisti. Gentiliani e antigentiliani nel regime fascista

Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 381
 ISBN 9788815128171, Euro 29,00

Il lavoro di Alessandra Tarquini si propone di chiarire quali furono i rapporti tra Giovanni Gentile e gli esponenti del mondo culturale e politico fascista.

Si tratta di una questione a cui la storiografia ha fornito, nel corso degli anni, interpretazioni e giudizi assai differenti, dei quali l'autrice dà conto nell'introduzione.

Se negli anni Cinquanta Eugenio Garin sostenne la sostanziale estraneità dell'idealismo gentiliano rispetto alla dottrina fascista, negli anni Novanta invece il filosofo cattolico Augusto Del Noce vedeva in Gentile il principale esponente della cultura del fascismo. Più di recente è stato posto invece l'accento sulla necessità di separare, perché non direttamente connessi, i due ambiti della riflessione filosofica e dell'analisi storico-politica (Gennaro Sasso), o, ed è il caso di Emilio Gentile, si è problematizzato il concetto stesso di «ideologia fascista», dietro al quale si è visto un complesso intreccio di dimensione e livelli differenti (organizzativa, istituzio-

nale e culturale). Fino ad arrivare all'ultimo Gentile, che è il Gentile fascista, senza aggettivi, di Gabriele Turi.

Nel libro della Tarquini la figura di Giovanni Gentile ci viene presentata attraverso i rapporti che il filosofo stabilì sia con le istituzioni e gli organi del regime (con il Partito, il governo e con lo stesso Mussolini), sia con gli intellettuali e gli uomini politici maggiormente impegnati nella realizzazione del regime totalitario.

Lo scontro tra gentiliani e antigentiliani segna così l'evolvere del fascismo stesso. Si va dai primi anni in cui il filosofo, che ricopre la carica di Ministro dell'Istruzione, gode dell'appoggio, oltre che di Mussolini, anche di altri importanti uomini del regime (da Bottai a Masi a Pellizzi), agli anni Trenta e Quaranta, durante i quali Gentile perde progressivamente l'appoggio di Mussolini e di Bottai. Rispetto ai gentiliani è forse il campo degli antigentiliani quello che appare più nutrito: si va dal Pnf al fronte dei cattolici, dai giovani fascisti della seconda generazione, oramai distanti dall'attualismo, ai "vecchi" teorici del fascismo (Orestano, Del Vecchio, Panunzio). La rassegna è ampia e dettagliata e restituisce il clima culturale che si respirava durante il Ventennio all'interno delle diverse anime del fascismo.

La tesi dell'autrice è che Gentile aderì al fascismo, non

per motivi strumentali e nemmeno malgrado la dottrina fascista, bensì perché il suo progetto coincideva, in molti sui punti, con quello del partito. Entrambi avevano infatti una concezione integrale della politica come missione ed entrambi miravano alla creazione del mito dello Stato. D'altronde Gentile stesso si considerò sempre un precursore del fascismo, e dichiarò più volte di considerare l'idealismo uno dei presupposti teorici fondamentali del pensiero fascista.

C.S.

Maria TODOROVA
Imaginarni Balkan

trad. it. Dragana STARČEVIĆ, Aleksandra BAJAZETOV-VUČEN, *Imagining the Balkans*, New York, Oxford University Press, 1997
Srbija, Biblioteka XX veka, 2006, pp.476
ISBN 8675620543, Euro 17,00

Maria Todorova, docente di Studi sui Balcani e sull'Est europeo presso l'Università della Florida, pubblica una seconda edizione, uscita in Serbia nel 2006. L'interesse dei temi spinge l'autrice a ripresentare questa sua preziosa ricerca con una nuova introduzione che insiste su una complessa ricerca sui Balcani e sulla creazione di un'immagine stereotipata degli stessi da parte della cultura occidentale: i Balcani non sarebbero altro che un luogo d'instabilità politica e di disgregazione statale.

Oggetto di analisi diviene lo stesso termine "balca-

nizzazione" negli slittamenti semantici che ne hanno provocato una banalizzazione conseguente all'allontanamento dal senso originale.

Il testo consente la comprensione di come a lungo l'Occidente abbia rappresentato il sud-est europeo come un luogo di diversità, un "mondo orientale" popolato da primitivi la cui alterità faceva da contraltare legittimante per la superiore civiltà dell'Europa occidentale. Sono i resoconti dei viaggi di personaggi dal mondo politico, accademico e letterario, effettuati prevalentemente tra il Cinquecento e la metà dell'Ottocento, a far conoscere agli occidentali la geografia della regione e i popoli e le culture dell'Est europeo. Un luogo selvaggio abitato da popolazioni barbare, questa l'immagine che se ne era prodotta all'inizio del ventesimo secolo.

Furono le guerre balcaniche e l'uccisione dell'Arciduca Ferdinando, assassinato da Gavrilo Princip a Sarajevo nel 1914, a rinforzare questa percezione negativa dei Balcani che, a causa dell'handicap dell'eterogeneità e del miscuglio di etnie, assunsero anche l'infamante accusa di fucina del razzismo.

L'opera di Maria Todorova cerca di dimostrare come il termine, la rappresentazione, l'idea stessa dei Balcani si siano caricati di una delle più potenti connotazioni negative

della storia moderna. L'augurio dell'autrice è che l'Europa in futuro sia in grado di guardare ai Balcani senza pregiudizi storiografici o culturali, analizzando gli avvenimenti storici e politici con lo stesso distacco o con l'analoga benevolenza che l'Occidente riserva a sé stesso.

S.V.

V

Joaquín VARELA SUANZES-
CARPEGNA
La constitución de 1876

volumen VII de la colección "Las Constituciones Españolas", dirigida por Miguel Artola, editorial Iustel, Madrid, 2009, pp. 463, Euros 54

La editorial *Iustel* acaba de sacar al mercado, dentro de la magnífica colección sobre las Constituciones españolas, el ejemplar dedicado a la Constitución de 1876. Esta serie de gruesos volúmenes, además de reproducir el texto constitucional, incluye como apéndice documental los trabajos preparatorios a su aprobación, precedido todo el conjunto por un estudio elaborado por un especialista. En el caso de la Constitución de 1876, el estudio, y la selección de documentos, es obra de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, sin duda alguna la mayor autoridad española en historia constitucional, tanto de España como comparada.

La Constitución de 1876 fue el texto más longevo en la convulsa historia constitucional española, pues prolongó su vigencia hasta 1923, cuando fue suspendido, que no derogado, por el general Primo de Rivera tras el golpe del 13 de septiembre. Pero fue también, como nos comenta Joaquín Varela al comienzo de su estudio, el que tuvo una fase de elaboración más prolongada, que se extendió desde el "Manifiesto de Sandhurst" (1 de diciembre de 1874) hasta la sanción y promulgación regia (30 de junio de 1876). En su redacción se dieron cita los más notables intelectos del momento, con Antonio Cánovas del Castillo (el gran inspirador de la misma) a la cabeza, siendo de destacar igualmente el importante papel desempeñado por Manuel Alonso Martínez en la redacción del proyecto. Partiendo del deseo expreso de Cánovas de elaborar un texto que pudiese servir de base a un *sistema de centro* en lugar de a un *partido de centro* (que, como en el caso de la Unión Liberal, de donde procedía don Antonio, acabaría degenerando en vocación de partido único), el texto se inspiró claramente en la órbita del pensamiento conservador de corte jovellanista, lo que supuso partir del principio de soberanía compartida Rey-Cortes, con un monarca robusto dotado de veto absoluto sobre las disposiciones del legislativo, en

el que se integraría un Senado donde tuvieron asiento las clases más conservadoras. Sin embargo, el texto de 1876 tendió un puente a los liberales de Sagasta al remitir la cuestión del sufragio (universal o censitario) a la ley ordinaria, al no configurar el Senado como una cámara con pares hereditarios, sino semi-electiva, y al establecer un sistema confesional con una ligera apertura a la libertad de cultos, haciéndose incluso eco de la novedad que supuso el texto de 1869 al integrar en su seno un catálogo de derechos. Todo este marco normativo, unido a la inteligente labor de atracción que tuvieron los partidos del turno para integrar en el sistema a las fuerzas extremas (el Partido Conservador integró, moderándolo, al integrismo de Alejandro Pidal mientras que el Partido Liberal de Sagasta integró a las fuerzas demócratas extremas) permitió a la Constitución de 1876 crear el marco propicio para dotar al país de una paz interior prácticamente desconocida desde el lejano 1808.

Este libro de Joaquín Varela se convertirá a partir de ahora en un punto de referencia indispensable para quien desee sumergirse en el estudio del sistema político del largo período conocido en la historiografía española como la Restauración.

J.P.A.

Aladin VELEDAR

Bosna i Hercegovina u okruženju neprijateljja

Sarajevo, Bemust, 2007, pp. 153
ISBN 9789958890086, Euro 10,00

Veledar propone una rilettura della complessa storia della Bosnia Erzegovina, dell'aggressione di cui fu vittima nel caso delle ultime guerre balcaniche, dei problematici rapporti con le nazioni confinanti, dell'oscura influenza delle potenze straniere. Per l'autore, affrontare il dibattito religioso nella storia della Bosnia, il suo peso storiografico, politico e culturale, vuol dire esaminare la complessità delle vicende del mondo moderno con l'intento di fare luce sulle forze che guidano la società bosniaca e che possono condurre gli individui ad azioni umane e civili.

Diviso in tredici capitoli, il testo affronta, tramite una attenta rilettura delle vicende dell'aggressione della Bosnia Erzegovina, le cause e le conseguenze del genocidio: la negazione dell'identità storico-culturale e statuale del paese. L'autore non nasconde il suo sentimento di sdegno nel denunciare le responsabilità attribuite all'influenza della Gran Bretagna e dei suoi alleati.

Un contributo di rilievo è fornito dal capitolo intitolato "La possibile coesistenza e la tolleranza"; l'analisi procede attraverso i due aspetti fondamentali senza i quali la Bosnia

sarebbe impensabile, ovvero i suoi fondamenti storici e la sua prospettiva futura. Il lettore viene invitato a riflettere su quello che viene individuato come unico percorso praticabile: la *via d'uscita* andrebbe ricercata nel senso della comunità e nella coesistenza, costruita sulla base di cooperazione e fiducia, nella necessità di lasciare alle spalle un passato pieno di odio e abbracciando la strada del buon vicinato. Chiosa l'autore: "Vicinum habere malum, magnum est malum".

Z

S.V.

Danilo ZOLO

L'alito della libertà. Su Bobbio

Milano, Feltrinelli, 2008, pp.181
ISBN 9788807104381, Euro 15

La libertà, intesa come rifiuto del disimpegno civile e politico e dell'appiattimento morale ed intellettuale, nutre ed ànima il pensiero di Norberto Bobbio, al quale l'Autore rende omaggio con questa raccolta di saggi. Lungo una sequenza di otto capitoli, Danilo Zolo restituisce i contributi pubblicati su diverse riviste italiane e straniere intorno ai temi chiave sui quali si è concentrata la riflessione del maestro torinese, sciogliendone e commentandone i nodi categoriali. Nei primi due interventi

(pp. 13-43) l'Autore si misura con *Il futuro della democrazia* (Einaudi, 1984) e con *Politica e cultura* (Einaudi, 1955): nella cornice delle «promesse non mantenute» delle istituzioni rappresentative – fra tutte l'incapacità di eliminare le oligarchie a favore della sovranità popolare – l'appello di Zolo all'*habeas mentem*, cioè alla tutela dell'autonomia cognitiva individuale, puntualizza la preoccupazione di Bobbio circa gli effetti sulla società della capacità persuasiva del potere politico. Ciò che dà rilievo al volume è la dinamica di un vivace e suggestivo confronto fatto non solo di valori condivisi ma anche di uno spazio in cui emergono posizioni diverse e nuovi orientamenti: in tal senso è significativa la critica di Zolo all'«ottimismo cosmopolitico» (capitolo II), e la sua proposta di pensare all'idea di eguaglianza come punto di partenza per l'analisi dei limiti dello Stato sociale (capitolo IV).

Dopo aver ricostruito le matrici culturali di riferimento – indicate nel realismo politico machiavelliano e nell'etica illuministica kantiana (capitolo III) – nonché l'influenza di Kelsen sul percorso dottrinale di Bobbio (capitolo VII), il libro nella parte finale riproduce lo schema di un'intervista mai completata fra i due Professori in cui Bobbio, ricordando il Ventennio e le amicizie antifasciste – in par-

ticolare quella con Leone Ginzburg – ripercorre la difficile convivenza fra regime dittatoriale e la figura dell'intellettuale libero.

L'inedita corrispondenza epistolare nell'appendice offre una insolita autenticità alle vicende personali del maestro: un ritratto straordinariamente non consueto per chi conosce Bobbio solo dai libri.

M.N.V.